

Sindacale

- S82-24 - Nota di Confindustria sull'interpello n. 3 sull'uso della realtà virtuale - Confindustria commenta l'interpello sull'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento per i lavoratori
- S83-24 - Aggiornata la guida Ance sul distacco nazionale nel settore edile - Disponibile la versione aggiornata della guida Ance sul distacco nazionale nel settore edile
- S84-24 - Trasmessa alle Associazioni datoriali la piattaforma sindacale per il rinnovo dei Ccnl del settore edile - Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno trasmesso, a tutte le Associazioni datoriali dell'edilizia, la piattaforma per il rinnovo dei Ccnl del settore
- S85-24 - Ministero del lavoro: differito il termine di presentazione del Rapporto biennale pari opportunità - Differito il termine di presentazione del Rapporto biennale pari opportunità
- S86-24 - Bollini BAQ e BITS – Edizione 2024 - Dall'8 luglio p.v. le imprese potranno accedere alla piattaforma di Confindustria per ottenere i Bollini BAQ e BITS Edizione 2024

Fiscalità

- F47-24 - Delega fiscale: il decreto rivede il sistema sanzionatorio tributario - La revisione del sistema sanzionatorio tributario non affronta il tema delle sanzioni irrogate alle imprese che nell'ambito degli appalti pubblici hanno applicato aliquote Iva ridotte su indicazioni degli Enti committenti. La misura non ha trovato accoglimento nel testo definitivo del decreto, anche se, grazie all'azione dell'Ance, ne è stata comunque condivisa la rilevanza e la necessità di trovarne soluzione in uno dei prossimi provvedimenti utili
- F48-24 - Nuove assunzioni con maxi deduzione fiscale: l'approfondimento Ance - Nel dossier Ance gli elementi essenziali del Decreto Mef per la fruizione e quantificazione del beneficio fiscale: soggetti beneficiari, condizioni di accesso all'agevolazione, modalità di determinazione dell'incremento occupazionale, modalità di calcolo della maggiorazione

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U33-24 - Incentivi PNRR per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive: al via le domande - Fino a fine luglio è possibile presentare la domanda di contributo diretto e finanziamento agevolato a copertura delle spese di riqualificazione energetica e antisismica delle strutture ricettive. Le spese ammissibili di ciascun investimento sono comprese tra 500 mila euro a 10 milioni. Previsto il rispetto del principio ambientale DNSH "non arrecare danni significativi"
- U34-24 - Pnrr: pubblicate le graduatorie del nuovo Piano Asili Nido 2024 - Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie del nuovo Piano Asili Nido 2024, finanziato con 734,9 milioni di euro, tra fondi nazionali e risorse PNRR. Il piano prevede 838 nuovi interventi i cui lavori dovranno essere aggiudicati entro il 31 ottobre 2024 per rispettare i prossimi obiettivi del PNRR

Lavori Pubblici

- LL.PP.53-24 - In vigore dal 30 giugno 2024 il nuovo Decreto legge Infrastrutture - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge Infrastrutture, recante Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
- LL.PP.54-24 - Digitalizzazione appalti: prorogate al 31 dicembre alcune deroghe all'utilizzo delle PAD - L'Anticorruzione ha pubblicato due comunicati con importanti misure per garantire la continuità e l'efficienza delle operazioni durante la transizione digitale degli appalti; queste includono la proroga dell'uso dell'interfaccia "PCP" per gli appalti di importo inferiore ai 5.000 euro e la proroga delle verifiche in deroga alle garanzie fideiussorie
- LL.PP.55-24 - Criteri di Selezione per Procedure Negoziate: Le Indicazioni dell'ANAC - L'ANAC fornisce i criteri di selezione per gli inviti alle procedure negoziate, vietando sorteggi e metodi casuali, e promuovendo

Sicurezza e normativa tecnica

- N28-24 - Bonus colonnine di ricarica dei veicoli: domande dall'8 luglio - Al via l'8 luglio la procedura per richiedere il bonus colonnine di ricarica delle auto elettriche. Sarà rimborsato l'80% delle spese ammissibili sostenute nel 2024 dagli utenti domestici per l'installazione dell'infrastruttura, comprese le opere edili strettamente necessarie
- N29-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 53° elenco dei soggetti abilitati - Pubblicato il cinquantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Varie

- V27-24 - Bando Alloggi per studenti: Faq e incontri in tutta Italia per sostenere le candidature - Il MUR e il Commissario straordinario per gli alloggi universitari hanno attivato un servizio di Faq per gli operatori, pubblici e privati, interessati a partecipare al bando alloggi per studenti. Avviato, inoltre, in collaborazione con CDP, un Roadshow in numerose città italiane per illustrare il bando e facilitare l'incontro tra gli stakeholders
- V28-24 - Costruzioni: Ance e Elis per la formazione di 2mila operai tunisini nel settore edile - Istituzioni, imprese e enti non profit insieme per garantire formazione e competenze professionali necessarie all'inserimento dei lavoratori tunisini nel settore delle costruzioni

Aggiungi contenuto

S82-24 - Nota di Confindustria sull'interpello n. 3 sull'uso della realtà virtuale

Confindustria commenta l'interpello sull'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento per i lavoratori

Facendo seguito alla notizia S77/24 di ANCE FVG Informa n°18/2024, dal titolo "Ministero del Lavoro, interpello n. 3/2024: realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica dei percorsi formativi", si segnala il commento di Confindustria sul medesimo interpello. Confindustria osserva che la Commissione non risponde esplicitamente al quesito che è volto a capire se, tra le "metodologie di apprendimento innovative" indicate nell'accordo Stato Regioni del 2011 attualmente vigente, possa essere inclusa anche la realtà virtuale.

La Commissione conclude il parere richiamando semplicemente l'accordo vigente tra lo Stato e le Regioni del 21 dicembre 2011 (Allegato A punto 3). Il punto 3 fa, infatti, espresso riferimento a " metodologie di apprendimento innovative ", al " ricorso linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti ", alle " simulazioni ".

La Commissione, secondo Confindustria, ha correttamente rinviato all'accordo Stato-Regioni del 2011, il quale fa un generale rinvio a metodologie di apprendimento innovative.

In tal modo, non ha escluso l'uso di strumenti evoluti apparsi dopo il 2011, evitando di contraddire l'accordo stesso che non ha definito in modo dettagliato gli strumenti ma ha lasciato spazio all'evoluzione tecnologica.

Formazione e realtà virtuale - Interpello 3/2024 del Ministero del lavoro



1 luglio 2024

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha risposto ad un quesito dell'Università di Siena sul possibile utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento per i lavoratori.

La Commissione, nell'interpello 3/2024, ricorda che la normativa rinvia agli accordi tra lo Stato e le Regioni.

In questo ambito, evidenzia la Commissione, occorre fare riferimento alla disciplina sulla "Metodologia di insegnamento e apprendimento" contenuta nell'Accordo 21 dicembre 2011 (Allegato III, punto 3), della quale la Commissione evidenzia alcuni elementi:

- metodologie di apprendimento interattive
- riferimento a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche
- simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche
- metodologie di apprendimento innovative, con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscono l'impiego di strumenti informatici

Su questa base, la Commissione conclude semplicemente che, *"nelle more dell'adozione del nuovo Accordo ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell'ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia; in particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3"*.

Sul piano squisitamente legislativo, la conclusione è ineccepibile, posto che l'obbligo non può che essere riferito alla fonte a cui fa riferimento la normativa, ossia gli accordi Stato-Regioni vigenti,



In realtà, la Commissione non risponde esplicitamente al quesito, che sembra chiaramente finalizzato a capire se, tra le *“metodologie di apprendimento innovative”* espressamente indicate dall'accordo vigente, possa oggi rientrare anche il ricorso alla realtà virtuale.

Indirettamente, la Commissione si dimostra ben consapevole che, nella bozza del nuovo Accordo Stato-regioni previsto dall'art. 13 del DL n. 146/2021, le indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio prevedono espressamente *“metodologie didattiche innovative”* che, *“attraverso le opportunità offerte dalle ICT (Information and Communication Technologies), dagli strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali, permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento”*. In questo ambito, il primo riferimento è proprio la realtà aumentata e virtuale.

Secondo quelle disposizioni, *“l'utilizzo della realtà virtuale consente di usufruire di momenti formativi, senza essere fisicamente presenti in un determinato luogo di lavoro e di simulare diversi scenari a scopo esercitativo e didattico. Le attività di formazione vengono così rese possibili e semplificate, grazie alla capacità di visualizzare in tempo reale le informazioni, permettendo di ripetere prove e operazioni in più sessioni formative, riducendo le conseguenze di eventuali errori”*.

La Commissione conclude richiamando semplicemente l'accordo vigente tra lo Stato e le Regioni del 21 dicembre 2011 (Allegato A punto 3).

Ed è proprio il punto 3 che fa espresso riferimento a *“metodologie di apprendimento innovative”*, al *“ricorso linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”*, alle *“simulazioni”*.

È ovvio che lo sviluppo della tecnologia nel 2011 non aveva consentito di prevedere espressamente la realtà virtuale, ma l'ampio rinvio dell'epoca alle nuove tecnologie, ai linguaggi multimediali, alle simulazioni non può che essere letto in chiave evolutiva, che oggi ha raggiunto anche la realtà virtuale.

Del resto, il rinvio dell'epoca alle tecnologie informatiche, ai linguaggi multimediali ed alle simulazioni appare pienamente in linea ed assonanza con le metodologie didattiche attive, le simulazioni ed il ricorso alle opportunità offerte dalle ICT ed ai linguaggi digitali del prossimo accordo.

Dalla data di conclusione dell'accordo oggi ancora vigente (2011) ad oggi sono passati ben 13 anni, nei quali hanno fatto ingresso nel sistema della formazione modalità logiche, modalità e strumenti innovativi. Se, all'epoca, appariva innovativo il sistema dell'e-learning, successivamente sono apparsi, ad esempio, la formazione in videoconferenza sincrona ed i simulatori virtuali e fisici (si pensi ai corsi di formazione per gli ambienti confinati, da tempo integrati dal ricorso a simulatori fisici ed alla realtà aumentata).

Si ritiene, quindi, che la Commissione, nel rinviare correttamente all'accordo vigente, evidenziando il generale rinvio a metodologie di apprendimento innovative, all'informativa ed alle simulazioni, non abbia precluso il ricorso agli strumenti evoluti apparsi successivamente al



2011, il che sarebbe stato in contrasto con il medesimo accordo, che non ha individuato gli strumenti in modo puntuale ma ha opportunamente lasciato spazio all'evoluzione tecnologica, tempo per tempo presente.



S83-24 - Aggiornata la guida Ance sul distacco nazionale nel settore edile **Disponibile la versione aggiornata della guida Ance sul distacco nazionale nel settore edile**

Si informa che è stata aggiornata la Guida sul distacco nazionale dei lavoratori nel settore edile, che era stata trasmessa con la notizia S70/24 di ANCE FVG Informa n°16/2024. In particolare, sono state inserite le indicazioni fornite dall'INL, con le note nn. 1091 e 1133 del 2024, sul regime sanzionatorio previsto per le violazioni della disciplina in materia di distacco, appalti e somministrazione, così come novellato dal DL n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla guida allegata.

GUIDA SUL DISTACCO NAZIONALE NEL SETTORE EDILE

a cura di Elena Priore
Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

GUIDA SUL DISTACCO NAZIONALE NEL SETTORE EDILE

a cura di Elena Priore

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

MAGGIO 2024

SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| Premessa | 4 |
| Uno sguardo di insieme alla normativa sul distacco nel territorio nazionale | 4 |
| I requisiti di legittimità del distacco | 5 |
| La comunicazione obbligatoria | 6 |
| Il trattamento del lavoratore | 6 |
| Particolari ipotesi di distacco | 6 |
| Distacco e contratto di rete | 7 |
| Distacco e trattamento CIGO | 7 |
| Sicurezza sul lavoro e distacco | 7 |
| Obbligo assicurativo e tutela contro gli infortuni | 8 |
| Il distacco nel CCNL Edilizia industria | 8 |
| Le sanzioni in materia di distacco, appalto e somministrazione dopo il DL PNRR | 9 |

PREMESSA

Nel gestire la propria attività di impresa, il datore di lavoro può ricorrere a diverse forme di esternalizzazione del lavoro: il distacco, la somministrazione e l'appalto.

L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 co. 1 d.lgs. 276/2003).

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del d.lgs. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore (che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto), nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa (art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003).

Si tratta di tre istituti che devono essere tenuti ben distinti tra loro, in modo tale da garantirne un utilizzo legittimo, specialmente alla luce delle novità introdotte dal decreto PNRR (n. 19/2024).

Il decreto PNRR ha, infatti, modificato il regime sanzionatorio per somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti: dal 2 marzo 2024, le sanzioni previste dall'art. 18, d. lgs. n. 276/2003 hanno di nuovo rilevanza penale.

Inoltre, il medesimo decreto ha esplicitato il principio secondo cui in caso di somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti si applica il regime di responsabilità solidale previsto dall'articolo 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

UNO SGUARDO DI INSIEME ALLA NORMATIVA SUL DISTACCO NEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un **proprio interesse**, pone **temporaneamente** uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (c.d. distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

L'istituto del distacco rappresenta una **deroga al principio della coincidenza tra il titolare del rapporto di lavoro e l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa**, che trova espressione nel divieto di interposizione.

Tale deroga è consentita in via eccezionale dal legislatore in presenza di specifici requisiti.

Il distacco del lavoratore non deve, pertanto, comportare l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione del rapporto stesso.

In altre parole, *"l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente"* (Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2013, n. 26138).

In caso di distacco, il potere direttivo è esercitato dal datore di lavoro presso cui il lavoratore rende la prestazione (distaccatario); mentre il potere disciplinare e di interruzione del rapporto di lavoro resta prerogativa del datore di lavoro distaccante.

Di regola, il distacco non richiede il consenso del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 2007, n. 4003), se non in specifici casi disciplinati dalla legge. Al riguardo, si evidenzia sin da subito che il **CCNL Edilizia industria prevede**, invece, **che il lavoratore presti in ogni caso il proprio consenso**.



La prestazione può essere svolta anche in maniera parziale presso il distaccatario, continuando il lavoratore a svolgere la restante parte della prestazione presso il distaccante (**ipotesi di distacco parziale**). Restano, comunque, fermi i limiti di orario previsti dalla normativa vigente in tema di organizzazione dell'orario di lavoro.

Il distacco è ammesso **anche per i lavoratori con contratto a tempo determinato**, nel rispetto dei limiti di validità del rapporto (Interpello Ministero del Lavoro 12 aprile 2005, n. 387).

Il distacco è legittimo anche nel caso in cui il soggetto distaccato svolga la propria prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede dell'impresa distaccataria (Interpello Ministero del Lavoro 2 febbraio 2011, n. 1).

I REQUISITI DI LEGITTIMITÀ DEL DISTACCO

Al fine di evitare che il distacco configuri un'interposizione illecita di manodopera, è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti di legittimità.

L'interesse del distaccante:

- deve essere *specifico, rilevante, concreto* e *persistere per tutta la durata del distacco*;
- deve essere accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa;
- può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico. Non può, tuttavia, consistere in un mero interesse ad un corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui. Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è l'interesse del distaccante: mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato.

La temporaneità: il distacco deve necessariamente essere temporaneo. Si tratta di un requisito interpretato in maniera elastica da parte della giurisprudenza, che ammette anche ipotesi di distacco di lunga durata, a condizione che permanga l'interesse del distaccatario per tutta la durata del distacco.

Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2010, n. 23933:

“Il comando o distacco di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussista oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo, eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco”.

Lo svolgimento di una determinata attività lavorativa: il lavoratore distaccato deve essere adibito *ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante*. Ne consegue che il distacco non può risolversi in una messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e senza predeterminazione di mansioni.

- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2004**
- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 28/2005**
- **Interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2011**

Se i suddetti requisiti non vengono soddisfatti, si integra la fattispecie di distacco irregolare. In tal caso, **il lavoratore irregolarmente distaccato può chiedere**, con ricorso giudiziale ai sensi dell'articolo 414 c.p.c., **la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro distaccatario** (art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 276/2003). Inoltre, in caso di distacco illecito, **si applica il regime di responsabilità solidale** previsto dall'articolo 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (cfr. circolare INL, n. 6/2018).

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il distacco del lavoratore al Ministero del Lavoro, utilizzando il Modulo Unilav, entro 5 giorni.

- **Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007**
- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 8371/2007**

IL TRATTAMENTO DEL LAVORATORE

Art. 30, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 Il datore di lavoro originario rimane responsabile del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore.

È comunque ammesso un rimborso da parte del distaccatario (Cass., Sezioni Unite, 13 aprile 1989, n. 1751).

PARTICOLARI IPOTESI DI DISTACCO

Art. 30, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 Il **distacco che comporti un mutamento di mansioni** deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Il **distacco che comporti un trasferimento ad un'unità produttiva situata a più di 50 km** da quella in cui il lavoratore è adibito può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.



DISTACCO E CONTRATTO DI RETE

Art. 30, comma 4-ter, d.lgs. n. 276/2003 Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un **contratto di rete di impresa** che abbia validità ai sensi del decreto-legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, **l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente** in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 c.c. Inoltre, per le medesime imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

Tale disciplina speciale si applica esclusivamente al distacco infra-rete. In questo caso, non occorre dare prova dell'interesse del distaccante che si desume per il solo fatto della sua partecipazione alla rete.

- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013**
- **Circolare INL n. 7/2018**
- **Nota INL n. 1229/2022**

DISTACCO E TRATTAMENTO CIGO

Il lavoratore in distacco non può usufruire della cassa integrazione guadagni ordinaria richiesta a qualunque titolo, compresi gli eventi meteo.

Sul tema, l'Inps ha evidenziato che l'integrazione salariale può essere concessa solo in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l'unità produttiva per la quale viene chiesta l'integrazione stessa. Dunque, il lavoratore in distacco, non prestando più la propria attività lavorativa presso l'unità produttiva per la quale l'azienda distaccante ha presentato l'istanza di CIGO, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell'integrazione salariale.

Pertanto, l'Inps ha precisato che il lavoratore distaccato non può essere posto in cassa integrazione neanche nel diverso caso in cui l'integrazione salariale venga richiesta dall'azienda distaccataria presso la quale il lavoratore è distaccato, poiché quest'ultimo rimane a tutti gli effetti dipendente dell'azienda di origine.

In caso di distacco parziale, il lavoratore distaccato potrà essere collocato in cassa integrazione unicamente dalla ditta distaccante, datrice di lavoro e responsabile del trattamento economico, ma solo per i periodi in cui viene svolta l'ordinaria attività lavorativa presso la stessa. Restano esclusi, invece, i periodi in cui il lavoratore è in distacco presso altra azienda.

- **Circolare Inps n. 41/2006**
- **Messaggio Inps n. 3777/2019**

SICUREZZA SUL LAVORO E DISTACCO

Art. 3, comma 6, d.lgs. n. 81/2008 Nell'ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Il distaccatario della prestazione è tenuto, infatti, a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita.

Per la Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 30483/2014, la responsabilità del distaccatario è "an-

corata all'obbligo del datore di lavoro di garantire in generale la sicurezza dell'ambiente lavorativo anche a qualsivoglia persona presente sul luogo, ivi compresi i lavoratori 'distaccati' da un'impresa ad un'altra, sia pure per un tempo assai limitato e per un compito ben determinato".

La Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 31300/2013 ha affermato che "il distaccante è tenuto a vigilare che nei luoghi dove il proprio lavoratore è distaccato siano rispettate le misure di prevenzione e di sicurezza idonee a salvaguardarne l'incolumità e l'integrità fisica". Il datore di lavoro deve, pertanto, verificare preventivamente l'idoneità dell'ambiente lavorativo dove il lavoratore verrà distaccato.

OBBLIGO ASSICURATIVO E TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI

Per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, i premi Inail sono a carico del distaccante, ma vengono calcolati sulla base dei premi e della tariffa applicati al distaccatario.

Il datore di lavoro distaccante è tenuto ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché a dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Ciò in quanto il distaccante resta pur sempre il titolare del rapporto di lavoro, sebbene il lavoratore presti la propria opera presso il distaccatario.

Ne consegue che il lavoratore distaccato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al datore di lavoro distaccante, al quale dovrà essere trasmessa anche l'inerente certificazione medica.

Nel caso in cui tale lavoratore trasmetta la denuncia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al distaccatario, quest'ultimo dovrà notificare al distaccante l'evento occorso al lavoratore.

Infine, il distaccante e il distaccatario sono destinatari dell'azione di regresso da parte dell'Inail, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei casi in cui abbiano violato le norme prevenzionali specificamente loro rivolte, rendendosi responsabili dell'evento professionale integrante una ipotesi di reato perseguibile d'ufficio.

- Nota Inail 10 giugno 2005, n. 2923
- Circolare Inail 2 agosto 2005, n. 39

IL DISTACCO NEL CCNL EDILIZIA INDUSTRIA

Art. 96 CCNL Edilizia industria

Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante. L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.



**Interpello
Ministero
del lavoro,
n. 1006,
11 luglio 2005**

Con apposita istanza di interpello l'Ance ha sollevato la problematica relativa alla compatibilità della previsione dell'art. 96 del CCNL Edilizia industria con quella dell'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003.

In primo luogo, il Ministero del lavoro ha precisato che la norma contrattuale, nel prevedere, in ogni caso, il consenso del lavoratore ai fini del distacco, si configura quale norma di maggior favore rispetto a quanto previsto dal citato art. 30.

Inoltre, sebbene l'art. 96 del contratto collettivo disponga che il lavoratore possa essere distaccato solo con mansioni equivalenti, ben potrà il datore di lavoro distaccare il proprio dipendente prevedendo un miglioramento delle mansioni.

Il Dicastero ha poi precisato che, in linea generale, l'interesse sottostante la procedura di distacco può ritenersi coincidente con una qualsiasi motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa del distaccante purché effettivamente esistente, rilevante e legittima.

Pertanto, l'articolo 96 del CCNL Edilizia industria, nel subordinare la liceità del distacco all'esistenza dell'interesse produttivo dell'impresa distaccante, specifica che tale interesse può essere individuato anche con particolare riguardo alla salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati. Per Dicastero, tale previsione non è in contraddizione con l'articolo 30 del D.lgs. 276/2003, ben potendo rientrare la salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati nella più ampia categoria degli interessi economico produttivi di un'impresa.

LE SANZIONI IN MATERIA DI DISTACCO, APPALTO E SOMMINISTRAZIONE DOPO IL DL PNRR

Il decreto PNRR (n. 19/2024) ha apportato delle modifiche al regime sanzionatorio previsto per le violazioni della disciplina in materia di distacco, appalti e somministrazione.

In sintesi, viene inasprito il regime sanzionatorio di cui all'art. 18 del d. lgs. n. 276/03, reintroducendo sanzioni di natura penale nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, appalto o distacco illeciti, ossia privi dei requisiti di legge.

Inoltre, con il nuovo comma 5-ter del citato art. 18 (e la contestuale abrogazione dell'art. 38-bis del d. lgs. n. 81/2015), viene inasprita la sanzione penale già prevista nel caso della c.d. somministrazione fraudolenta (configurabile eventualmente anche nell'ipotesi di appalto o distacco non genuini): quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Infine, con l'inserimento dei nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, è stato previsto rispettivamente che:

- gli importi delle sanzioni previste dal citato art. 18 sono aumentati del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;
- l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal medesimo art. 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro (come era già stabilito, per le previgenti sanzioni di natura amministrativa, dal d. lgs. n. 8/2016).

Con la nota n. 1091/2024, l'INL ha fornito alcune indicazioni per l'applicazione del novellato regime sanzionatorio, che si riportano di seguito.

Importo delle ammende

Con riferimento alla corretta determinazione dell'importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, l'INL ha chiarito che occorre tenere in considerazione quanto disposto dall'art. 1, comma 445, lett. d), n. 1, L. n. 145/2018, secondo cui *“gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del*

20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66".

Il D.L. n. 19/2024 ha modificato la disposizione sopra riportata, prevedendo l'aumento dal 20% al 30% dei soli importi della c.d. massimizzazione per lavoro nero. Viene, dunque, confermata l'operatività dell'aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 276/2003. Ne consegue che tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024.

A titolo esemplificativo:

Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione "punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro" (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno:

$$60 + 20\% \text{ (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro 72}$$
$$72 \times 5 \times 20 = \text{euro 7.200}$$

Inoltre, considerato che, ad eccezione dell'ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell'arresto è alternativa a quella dell'ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss., D.lgs. n. 758/1994.

La quantificazione finale della sanzione dovrà tenere conto altresì di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies, art. 18, D.lgs. n. 276/2003: l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal predetto articolo 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

I suddetti limiti andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché all'appalto ed al distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Pertanto, in conformità a quanto già precisato con circolare n. 6/2016 del Ministero del lavoro in relazione ai reati puniti con pena proporzionale fissa ove, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l'importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta ad un quarto, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.lgs. n. 758/1994.

Regime della recidiva

In relazione al tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.lgs. n. 276/2003, l'INL evidenzia la necessità di tenere conto della parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative:

- 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui *"le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti"*;
- nuovo comma 5-quater, art. 18, D.lgs. n. 276/2003, secondo cui *"gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti"*.

Pertanto, l'INL precisa che:

- la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018, trova applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva "semplice".

A titolo esemplificativo ne deriverebbe che, in presenza di una sanzione comminata nei tre anni precedenti in via definitiva anche per violazioni diverse da quelle di cui all'art. 18 ma ricomprese nella citata lett. d) - ad es. ordinanza ingiunzione non impugnata in materia di lavoro "nero" o di

tempi di lavoro – gli importi delle ammende per appalto, distacco e somministrazione illecita debbano essere aumentati del 40% (20% ai sensi della lett. d) e ulteriore 20% ai sensi della lett. e));

- la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater, art. 18, ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, trova applicazione anche nel caso di recidiva "specificata", ossia qualora abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.

A titolo esemplificativo:

- qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell'art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una maxisanzione, l'importo dell'ammenda sarà di euro 60+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 84;
- qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell'art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una delle sanzioni penali (sentenza passata in giudicato) previste dal medesimo art. 18, l'importo dell'ammenda sarà di euro 60+20% (ex 18, D.lgs. n. 276/2003) = euro 72+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 100,80.

Per l'INL, la scelta interpretativa di prevedere una "sommatoria" delle due tipologie di recidiva è l'unica in grado di giustificare l'introduzione del citato comma 5-quater, atteso che la perdurante vigenza del disposto di cui all'art. 1, comma 445, lett. e), della L. n. 145/2018 già consentiva di per sé un identico aggravamento del regime sanzionatorio.

L'INL ha ricordato poi che tale meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 18, ivi compresa la nuova aggravante di cui comma 5-ter per le ipotesi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore e che, anche nei casi di recidiva per le ipotesi punite con pene pecuniarie proporzionali, occorre tenere in considerazione i limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

Aggravanti per sfruttamento dei minori

La rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell'art. 18 del D.Lg. n. 276/2003 in chiave penale con una previsione, per tutte le ipotesi base, della pena dell'arresto come alternativa all'originaria ammenda (ad eccezione dell'attività di intermediazione con scopo di lucro), richiede un necessario coordinamento con le ipotesi aggravanti in caso di sfruttamento di minori.

Tali aggravanti, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una siffatta formulazione va ora rapportata alle nuove sanzioni che non prevedono più la sola pena dell'ammenda ma l'alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. Dunque, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza modificarne la natura alternativa.

Pertanto, ad eccezione dell'ipotesi di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell'aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un'ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l'importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.



Si riporta di seguito la tabella allegata alla predetta nota contenente i nuovi importi delle sanzioni in materia di appalti, distacco e somministrazione.

**TABELLA RIEPILOGATIVA IMPORTI AMMENDE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE E FENOMENI INTERPOSITORI
EX ART. 18 D.LGS. N. 276/2003, COME MODIFICATO DALL'ART. 29, COMMA 4, D.L. n. 19/2024**

| Illecito | Minimo edittale | Massimo edittale | Importo fisso | Maggiorazioni | Limite minimo pena pecuniaria | Limite massimo pena pecuniaria | Reato prescrivibile/ CNR |
|--|-----------------|------------------|---------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Somministrazione illecita Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 72,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Utilizzazione illecita Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 72,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,0 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Somministrazione illecita - RECIDIVA AMMINISTRATIVA Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 84,00 | Importo maggiorato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Somministrazione illecita - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 1 e 5-quater, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 100,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Utilizzazione illecita - RECIDIVA AMMINISTRATIVA Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 84,00 | Importo maggiorato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Utilizzazione illecita - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 2 e 5-quater, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 100,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Somministrazione illecita con sfruttamento dei minori Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 432,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Somministrazione illecita con sfruttamento dei minori - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 1 e 5-quater, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 604,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Utilizzazione illecita con sfruttamento dei minori Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 432,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |

| Illecito | Minimo edittale | Massimo edittale | Importo fisso | Maggiorazioni | Limite minimo pena pecuniaria | Limite massimo pena pecuniaria | Reato prescrivibile/ CNR |
|---|-----------------|------------------|---------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Utilizzazione illecita con sfruttamento dei minori - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 2 e 5-quater, D.Lgs. n. 276/2003 | | | 604,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D. Lgs. n. 758/1994) |
| Agenzie per il lavoro - Intermediazione illecita Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | 1.800,00 | 9.000,00 | | Importi maggiorati del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | | | CNR per reato non prescrivibile |
| Agenzie per il lavoro - Intermediazione illecita - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 1 e 5-quater, D.Lgs. n. 276/2003 | 2.520,00 | 12.600,00 | | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | | | CNR per reato non prescrivibile |
| Agenzie per il lavoro - Intermediazione illecita senza scopo di lucro Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | 720,00 | 3.600,00 | | Importi maggiorati del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | | | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Agenzie per il lavoro - Intermediazione illecita senza scopo di lucro - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 1 e 5-quater, D.Lgs. n. 276/2003 | 1.008,00 | 5.040,00 | | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | | | Art. 15 del 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. 758/1994) |
| Agenzie per il lavoro - Intermediazione illecita con sfruttamento dei minori Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | 10.800,00 | 54.000,00 | | Importi maggiorati del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | | | CNR per reato non prescrivibile |
| Agenzie per il lavoro - Intermediazione illecita con sfruttamento dei minori - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 1 e 5-quater, D.Lgs. n. 276/2003 | 15.120,00 | 75.600,00 | | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | | | CNR per reato non prescrivibile |
| Agenzie per il lavoro- Intermediazione illecita senza scopo di lucro con sfruttamento dei minori Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | 4.320,00 | 21.600,00 | | Importi maggiorati del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | | | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D. Lgs. n. 758/1994) |
| Agenzie per il lavoro - Intermediazione illecita senza scopo di lucro Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 con sfruttamento dei minori - RECIDIVA PENALE | 6.048,00 | 30.240,00 | | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | | | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |

| Illecito | Minimo edittale | Massimo edittale | Importo fisso | Maggiorazioni | Limite minimo pena pecuniaria | Limite massimo pena pecuniaria | Reato prescrivibile/ CNR |
|---|-----------------|------------------|---------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Agenzie per il lavoro - Ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | 1.080,00 | 5.400,00 | | Importi maggiorati del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | | | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Agenzie per il lavoro - Ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale senza scopo di lucro Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | 360,00 | 1.800,00 | | Importi maggiorati del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | | | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Agenzie per il lavoro - Ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale - RECIDIVA AMMINISTRATIVA Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | 1.260,00 | 6.300,00 | | Importi maggiorati del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti | | | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Agenzie per il lavoro - Ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 1 e 5-quater, D.Lgs. n. 276/2003 | 1.512,00 | 7.560,00 | | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | | | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Agenzie per il lavoro - Ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale senza scopo di lucro - RECIDIVA AMMINISTRATIVA Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 | 420,00 | 2.100,00 | | Importi maggiorati del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti | | | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Agenzie per il lavoro - Ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale senza scopo di lucro - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 1 e 5-quater, D.Lgs. n. 276/2003 | 504,00 | 2.520,00 | | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | | | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-appalto - APPALTATORE Art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 72,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |

| Illecito | Minimo edittale | Massimo edittale | Importo fisso | Maggiorazioni | Limite minimo pena pecuniaria | Limite massimo pena pecuniaria | Reato prescrivibile/ CNR |
|---|-----------------|------------------|---------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Interposizione illecita da pseudo-appalto - APPALTANTE Art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 72,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-appalto con sfruttamento dei minori - APPALTATORE Art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 432,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-appalto con sfruttamento dei minori - APPALTANTE Art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 432,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-appalto - APPALTATORE - RECIDIVA AMMINISTRATIVA Art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 84,00 | Importo maggiorato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-appalto - APPALTATORE - RECIDIVA PENALE Art. 29, comma 1 e art. 18 commi 5-bis e 5-quater, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 100,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-appalto - APPALTANTE - RECIDIVA AMMINISTRATIVA Art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 84,00 | Importo maggiorato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-appalto - APPALTANTE - RECIDIVA PENALE Art. 29, comma 1 e art. 18 commi 5-bis e 5-quater, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 100,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |

| Illecito | Minimo edittale | Massimo edittale | Importo fisso | Maggiorazioni | Limite minimo pena pecuniaria | Limite massimo pena pecuniaria | Reato prescrivibile/ CNR |
|--|-----------------|------------------|---------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Interposizione illecita da pseudo-appalto con sfruttamento dei minori - APPALTATORE - RECIDIVA PENALE Art. 29, comma 1 e art. 18 commi 5-bis e 5-quater, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 604,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-appalto con sfruttamento dei minori - APPALTANTE - RECIDIVA PENALE Art. 29, comma 1 e art. 18 commi 5-bis e 5-quater, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 604,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-distacco - DISTACCANTE Art. 30, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 72,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-distacco - DISTACCATARIO Art. 30, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 72,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-distacco con sfruttamento dei minori - DISTACCANTE Art. 30, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 432,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-distacco con sfruttamento dei minori - DISTACCATARIO Art. 30, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 432,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-distacco - DISTACCANTE - RECIDIVA AMMINISTRATIVA Art. 30, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 84,00 | Importo maggiorato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |

| Illecito | Minimo edittale | Massimo edittale | Importo fisso | Maggiorazioni | Limite minimo pena pecuniaria | Limite massimo pena pecuniaria | Reato prescrivibile/ CNR |
|---|-----------------|------------------|---------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Interposizione illecita da pseudo-distacco - DISTACCANTE - RECIDIVA PENALE Art. 30, comma 1 e art. 18 commi 5-bis e 5-quater, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 100,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-distacco - DISTACCATARIO - RECIDIVA AMMINISTRATIVA Art. 30, comma 1 e art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 84,00 | Importo maggiorato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-distacco - DISTACCATARIO - RECIDIVA PENALE Art. 30, comma 1 e art. 18 commi 5-bis e 5-quater, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 100,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-distacco con sfruttamento dei minori - DISTACCANTE - RECIDIVA PENALE Art. 30, comma 1 e art. 18 comma 5-bis e 5-quater, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 604,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Interposizione illecita da pseudo-distacco con sfruttamento dei minori - DISTACCATARIO - RECIDIVA PENALE Art. 30, comma 1 e art. 18 comma 5-bis e 5-quater, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | | | 604,80 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Somministrazione fraudolenta - Somministratore Art. 18, comma 5-ter, DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 | | | 120,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Somministrazione fraudolenta - Utilizzatore Art. 18, comma 5-ter, DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 | | | 120,00 | Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |

| Illecito | Minimo edittale | Massimo edittale | Importo fisso | Maggiorazioni | Limite minimo pena pecuniaria | Limite massimo pena pecuniaria | Reato prescrivibile/ CNR |
|---|-----------------|------------------|---------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Somministrazione fraudolenta - Somministratore - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 5-ter e 5-quater, DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 | | | 168,00 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |
| Somministrazione fraudolenta - Utilizzatore - RECIDIVA PENALE Art. 18, commi 5-ter e 5-quater, DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 | | | 168,00 | Importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 5-quater, del medesimo D. Lgs. n. 276/2003, ed ulteriormente aumentato del 40%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, e della lett. e) della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti | 5.000,00 | 50.000,00 | Art. 15 D. Lgs. n. 124/04 Reato Prescrivibile (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994) |

Con la nota n. 1133/2024, l'INL ha poi fornito indicazioni in merito al regime intertemporale delle nuove sanzioni in materia di esercizio non autorizzato di appalto, distacco e somministrazione. In primo luogo, l'INL ha chiarito che le nuove sanzioni penali, così come modificate dal D.L. n. 19/2024, trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto-legge, ossia dal 2 marzo 2024. Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 8/2016 (cfr. circolare del Ministero del lavoro n. 6/2016). Con riferimento, invece, alle ipotesi di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché a quelle di appalto e distacco privi dei requisiti di legge, che sono iniziate prima del 2 marzo u.s. e proseguite oltre tale data, l'Ispettorato ha rappresentato quanto segue.

La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere la somministrazione illecita un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d'essere in una apprezzabile continuità dell'azione anti-giuridica (cfr. circolare INL n. 3/2019).

In particolare, *“il reato di appalto illecito di manodopera di cui al D.lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, come reso palese dal testo della relativa fattispecie incriminatrice (che fa riferimento ai lavoratori ‘occupati’ e quantifica la sanzione tenendo conto di ‘ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione’), è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l’attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l’agenzia dalla quale provengono i lavoratori”* (cfr. Cass. sent. n. 25313/2015).

La medesima ricostruzione vale anche nei confronti dei reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché nelle ipotesi di distacco privo dei requisiti di legge.

La natura permanente dell'illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Pertanto, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite oltre tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.lgs. n. 276/2003.

L'INL ha chiarito altresì che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorre tenere conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024.

Al riguardo, l'Ispettorato ha evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell'illecito la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata.

In altri termini, il periodo antecedente all'entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

S84-24 - Trasmessa alle Associazioni datoriali la piattaforma sindacale per il rinnovo dei Ccnl del settore edile

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno trasmesso, a tutte le Associazioni datoriali dell'edilizia, la piattaforma per il rinnovo dei Ccnl del settore

Si informa che il 2 luglio u.s., Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno trasmesso, con lettera congiunta inviata a tutte le Associazioni datoriali dell'edilizia (Ance, Associazioni Cooperative, Associazioni Artigiane, Confapi-Aniem), la piattaforma per il rinnovo dei CCNL del settore, chiedendo "di concordare già per i prossimi giorni un incontro di avvio delle trattative".

Si trasmette in allegato il testo della piattaforma, unitamente alla citata lettera di trasmissione.



CCNL EDILIZIA LA NOSTRA PIATTAFORMA

4 GIUGNO 2024
CENTRO CONGRESSI
VIA DEI FRENTANI ROMA
ATTIVO UNITARIO



PIATTAFORMA UNITARIA

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE EDILE

LE PROPOSTE DI FENEAL FILCA FILLEA - PREMessa

Il settore delle costruzioni, in particolare l'edilizia, nell'ultimo triennio ha conosciuto uno sviluppo vertiginoso dovuto sostanzialmente a tre fattori:

- ✓ i bonus e superbonus per le ristrutturazioni abitative;
- ✓ la fase di avvio del PNRR e l'ammodernamento infrastrutturale;
- ✓ la spinta verso la rigenerazione urbana.

Tali processi produttivi hanno portato il settore dell'edilizia ad un incremento progressivo sia dal punto di vista della forza lavoro impiegata, sia dal punto di vista delle masse salariali. Processo ancora in atto: si constata la perdurata carenza di manodopera, in particolar modo specializzata, che le aziende denunciano a tutti i livelli. Allo stesso tempo i dati confermano ancora un importante demansionamento che permane malgrado l'assenza di queste figure professionali, causa di fenomeni distortivi del sistema e del mercato di impresa, i quali causano un aumento, sotto gli occhi di tutti, nel numero degli incidenti e degli infortuni anche mortali. Appare fondamentale, pertanto, rivolgere la nostra azione allo sviluppo del settore in un'ottica di sicurezza e digitalizzazione. Forti sono i dati e le informazioni in questi ultimi anni che riguardano il settore e i suoi lavoratori: il nostro impegno parte dal contratto.

L'obiettivo è **rafforzare la voce dei lavoratori**, proteggerli dai **cambiamenti climatici** ma soprattutto potenziare la **formazione sulla sicurezza**, la **prevenzione** in materia e la **trasparenza** sulle azioni messe in campo.

In questi ultimi tre anni le dinamiche salariali sono state stressate dal processo inflattivo che, di fatto, ha eroso gli stipendi dei lavoratori, in maniera particolare di quelli a reddito basso.

Una politica retributiva che si ponga l'obiettivo di **adeguare il salario dei lavoratori** edili tenendo conto della ricchezza prodotta dal settore e dell'erosione salariale dovuta all'inflazione nel triennio 2021/2024, anticipando quella prevista per il triennio 2024/2027, avrebbe conseguenze immediate di grande impatto:

- Adeguare il potere di acquisto dei lavoratori ai livelli inflattivi in essere, amplificando la domanda interna;
- Permettere l'accesso alle aziende di profili professionali disponibili senza ricorrere ad una concorrenza basata sulle sole retribuzioni, che non tenga conto di fattori fondamentali come, ad esempio: una governance aziendale

partecipata e qualificata; politiche inclusive dal punto di vista del genere, provenienza territoriale, condizioni sociali dei lavoratori stessi.

I prossimi anni vedranno **il settore dell'edilizia protagonista** del processo di ammodernamento del Paese. Abbiamo gli obiettivi del **Pnrr**: oltre alla missione n.3 relativa alle *Infrastrutture per una mobilità sostenibile*, in cui il nostro settore è direttamente coinvolto. Almeno altre 5 missioni, su un totale di 7, interesseranno in maniera indiretta il settore dell'edilizia; a queste si aggiungono le sfide lanciate dalla **Direttiva Green** e, quindi, l'ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, pubblico e privato, di tutto il paese. Anche per la realizzazione di opere minori andrà previsto l'utilizzo di tecniche di costruzione a basso impatto ambientale (BIM), per ridurre gli sprechi e ottimizzare l'uso dei materiali, come disciplinato dalla norma che entrerà in vigore a gennaio 2025. Andranno implementati i metodi di prefabbricazione e modulazione per minimizzare i rifiuti di costruzione e ridurre i tempi di realizzazione; alla stessa stregua si rende necessario sviluppare l'applicazione di tecniche di costruzione a secco, che riducano l'uso di acqua e materiali cementizi; andrà previsto l'utilizzo esclusivo di macchinari a basse emissioni, come escavatori elettrici e attrezzature a energia solare, per ridurre l'impatto ambientale.

Altresì, troviamo importante promuovere: la messa a punto di tecnologie avanzate di perforazione e scavo che minimizzino le vibrazioni e l'impatto sul terreno circostante; utilizzo di tecnica dello scavo in atmosfera iperbarica, utilizzata nella costruzione di gallerie che interagiscono con la falda acquifera, sfruttando l'applicazione di aria compressa come metodo per effettuare le operazioni di scavo e di rivestimento in condizioni asciutte; utilizzo di macchinari dotati di sistemi di filtrazione per ridurre l'emissione di polveri e sostanze inquinanti durante le operazioni di costruzione; utilizzo di droni e tecnologie di scansione 3D per monitorare l'avanzamento dei lavori e identificare aree di miglioramento nella gestione dei materiali e delle risorse.

Processi utili all'accrescimento della produttività del settore e di conseguenza di maggiore efficacia nella contrattazione

Solo un settore declinato in termini di sostenibilità e di qualificazione reale delle imprese potrà permetterci di governare queste sfide.

1. GARANZIA DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA DEI LAVORATORI

Si richiede la **revisione della normativa contrattuale in merito alla richiesta delle Assemblee dei lavoratori**. Le diverse situazioni aziendali e locali creano disparità nell'esercizio del diritto di richiesta Assembleare generando, di conseguenza, importanti difficoltà nell'applicazione dell'istituto. La riforma dell'articolato contrattuale deve essere portata avanti nell'ottica di rendere sempre possibile, per i

lavoratori, riunirsi nei tempi previsti con le OO.SS., per rendere fattivo il confronto e l'applicazione delle tutele.

Si richiede, di conseguenza, la titolarità per queste OO.SS., di poter convocare l'assemblea con i lavoratori, anche in assenza di RSU/RSA.

2. CAMBIAMENTI CLIMATICI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le variazioni climatiche, le conseguenti estensioni dei periodi caldi e l'aumentare generalizzato delle temperature, in particolar modo nel periodo estivo, ci impongono una riflessione più strutturale sulle metodologie, sui dispositivi di sicurezza e sulla programmazione del lavoro. Agire di anno in anno in un'ottica emergenziale espone a rischi la salute dei lavoratori e amplifica l'urgenza delle imprese nel mantenimento dei tempi previsti di consegna contrattuali.

Per tale ragione è imprescindibile **prevedere una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro**, demandando la disciplina alla contrattazione di secondo livello. Richiediamo, quindi, di modificare le previsioni del CCNL sull'Orario di Lavoro e sui conseguenti Accordi locali per permettere la concordata riduzione dell'orario ordinario. Condizione di accesso che, comunque deve essere stabilita localmente, sono le Allerte emesse nelle zone interessate.

3. SALUTE E SICUREZZA

3.1. Potenziamento RLST- RLS

In un'ottica di prevenzione della sicurezza e dell'attività partecipativa dei soggetti nel sistema di prevenzione, sollecitati dalle esperienze dei nostri Rappresentanti, chiediamo il **potenziamento contrattuale delle visite degli RLST**: queste dovranno essere sempre rese possibili nelle aziende selezionate dagli stessi. Contestualmente sarà fondamentale la raccolta dei verbali in apposito gestionale, depurati dai dati sensibili, ai fini di instaurare un osservatorio nazionale sulle attività relative a salute e sicurezza

Per l'espletamento della totalità delle loro funzioni dovrà essere riconosciuta **1 ora aggiuntiva di assemblea retribuita**, da richiedersi unitariamente, a livello territoriale. Agli RLST saranno affidati anche compiti di coordinamento e supporto degli RLS a livello territoriale e, soprattutto, per i grandi lavori dove sono presenti più RLS. Anche per le imprese con RLS sarà previsto il versamento del contributo istituzionale. Le imprese con RLS potranno richiedere la restituzione totale o parziale del contributo versato previa verifica:

- della regolarità nell'elezione degli RLS aziendali riscontrabile da verbali sindacali;

- dell'effettivo utilizzo di permessi e ore di partecipazione ai corsi di formazione negli EE.BB. deducibile dalle buste paga;
- della costanza del rapporto di lavoro;
- della vigenza dell'incarico.

3.2. Preposto alla sicurezza

L'obiettivo del DL 146/21, che ha modificato il Testo Unico sulla Sicurezza, è quello di fornire una risposta concreta al proliferare di casi di irregolarità nel mantenimento degli standard di sicurezza previsti dalla norma. Il decreto obbliga all'individuazione di un preposto per cantiere. Il contratto, di conseguenza, deve prevedere forme di protezione che permettano a questa figura di potere operare con certezza. Per questo motivo si richiede, a fronte delle responsabilità a cui va incontro il lavoratore nominato:

- **una indennità percentuale sulla retribuzione, comunque non sostitutiva del corretto inquadramento;**
- **la copertura assicurativa** nei casi di contenzioso;
- **che l'individuazione dell'incaricato** avvenga obbligatoriamente **tra i livelli più alti** assegnati a quel particolare sito in lavorazione, comprese le sedi aziendali o le unità locali.
-

3.3 Conciliazione vita - lavoro

Le parti, intendono favorire la conciliazione dei tempi di vita privata e lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, promuovendo l'introduzione dello smart working per gli impiegati quale strumento utile ai fini di una più efficiente organizzazione del lavoro, tesa al perseguimento di incrementi di competitività e produttività.

A tal fine a livello aziendale le parti potranno definire accordi per la disciplina dello smart working, nell'ambito delle quali si confermano il diritto alla disconnessione e la volontarietà da parte del lavoratore.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere.

4. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La disciplina dell'apprendistato è stata aggiornata per i contratti dell'Artigianato e della Piccola Industria ma il CCNL ANCE-COOP, al momento attuale, applica ancora una normativa non sufficientemente qualificante o aggiornata alle necessità attuali, come testimoniato dai dati di utilizzo della disciplina. Di conseguenza va aggiornato, prevedendo anche nel quadro contrattuale sopracitato la novazione nella formazione

di carattere maggiormente specialistico con tempi di formazione più attuali e percentuali retributive conformi al costo della vita attuale.

5. RESPONSABILITÀ FIGURE PROFESSIONALI- SOCIETÀ DI INGEGNERIA E TECNICI DI CANTIERE

Le esperienze territoriali riportano un'importante disomogeneità nell'applicazione di protezioni assicurative, normative e retributive in caso di assegnazione ai dipendenti, in posizioni non apicali, di responsabilità che ricadono anche nella sfera giuridica. Pur prevedendo la costituzione di una commissione volta a ridefinire la classificazione complessiva dei lavoratori, si richiede, nell'immediato, che per quelle figure chiamate a vidimare progetti o ad assumere decisioni di responsabilità professionali in cantiere, **l'inquadramento minimo al 7° livello.**

6. SISTEMA BILATERALE

La rilevanza sociale, anche di natura pubblicistica, delle funzioni dei nostri enti bilaterali assume contorni sempre più importanti anche alla luce degli spazi normativi offerti. Risulta **non più rinviabile una disposizione contrattuale vincolante** che garantisca il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio delle disposizioni previste dagli accordi e dalla contrattazione nazionale.

Permangono Enti territoriali (ex Cpt) non unificati; Casse edili che non inviano i bilanci e non applicano lo statuto tipo e, soprattutto, sistemi territoriali che non rispettano gli scopi statutari disapplicando i parametri nazionali.

Urge stabilire una procedura che permetta alle parti sociali nazionali di poter intervenire al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contrattuali individuando, contestualmente, criteri che puntino a valorizzare, anche con premialità, gli enti virtuosi. Un'attenzione specifica andrà prevista per gli enti di Formazione e Sicurezza proprio in merito alle funzioni svolte e assegnate loro dalle parti sociali e, quindi, dal contratto.

La missione e il lavoro di questi enti, nel panorama odierno, con particolare riferimento alla qualificazione delle maestranze, quindi ai loro percorsi formativi, e alla prevenzione alla sicurezza, diventa indispensabile e più urgente che mai per garantire la loro piena efficienza.

Il settore edile presenta specifiche caratteristiche e peculiarità, nella fattispecie una struttura estremamente complessa di cantieri temporanei e mobili con diverse e complicate catene di subappalti, una elevata incidenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, con esigenze di prevenzione e formazione in ambito sicurezza sul lavoro e lotta al lavoro irregolare, che possono giustificare l'introduzione di strumenti per efficientare, ulteriormente, le verifiche e i controlli attraverso la creazione di un sistema efficace per lo scambio e il controllo dei dati una maggiore

trasparenza su chi si trova nei cantieri. Pertanto per le imprese di nuova costituzione si propone di prevedere un percorso di assistenza tecnico e formativo da parte dell'ente unificato territoriale per favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e l'adeguamento agli standard legislativi e contrattuali di salute e sicurezza. Superamento incompatibilità dei consiglieri di parte sindacale negli enti paritetici, con riferimento all'Allegato Q del CCNL Edilizia industria.

7. 7. DEFINIZIONE CODE CONTRATTUALI 2022

7.1 Carta di Identità Professionale Edile (CIPE)

La Carta di identità professionale edile (CIPE) consente ai lavoratori la certificazione delle proprie competenze, attraverso le qualifiche, i corsi effettuati, e di avere un valido strumento per la verifica della propria posizione contributiva. La CIPE sarà legata al codice fiscale del lavoratore, così da permettere la predisposizione di **un codice univoco di identificazione** in modo da essere uno strumento utile per l'identificazione del lavoratore e per il corretto calcolo delle ore lavorate, al fine di poter emettere il certificato di congruità secondo normativa, rafforzando questo strumento.

La CIPE dovrà, inoltre, essere uno strumento per mettere in condizione il sistema bilaterale di certificare la presenza nel cantiere di una o più imprese e lavoratori che applicano più contratti di lavoro ma che fanno parte di una unicità della manodopera impegnata allo svolgimento di una determinata opera.

7.2 Sorveglianza Sanitaria

Al fine di attuare lo strumento della sorveglianza sanitaria, già prevista nell'ultimo rinnovo contrattuale, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni nonché di rilanciare lo svolgimento della stessa, proponiamo la creazione di **una convenzione quadro nazionale** e l'elaborazione di **un protocollo di sorveglianza sanitaria standard** da adottare nei singoli sistemi territoriali.

L'adozione di strategie preventive mirate e la condivisione delle informazioni possono contribuire significativamente a ridurre il numero di infortuni e a migliorare le condizioni di salute dei lavoratori in un comparto essenziale per l'economia del nostro paese.

Un **monitoraggio specifico** su salute e sicurezza, prevedendo ad esempio un **regolamento attuativo nazionale** per il rafforzamento della sorveglianza tecnica di cantiere ed il **consolidamento del catalogo formativo nazionale, aggiornato a green building, rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, alfabetizzazione lavoratori stranieri, cambiamento climatico, ecc.**

Inoltre chiediamo di prevedere percorsi di screening specifici per determinate categorie di lavoratori maggiormente esposti a malattie professionali, come galleristi e lavoratori su fune.

8. STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE E MAGGIORE REGOLARITÀ

Nell'ambito della gestione e dello sviluppo di quanto previsto dai CCNL in materia di **"trasferta"** non si può più prescindere dalla necessità di definire **un modello unico di denuncia**, che semplifichi, generando economie per le imprese e strumenti di tutela contrattuale per i lavoratori. Modelli non uniformi generano comportamenti difformi che producono irregolarità e concorrenza sleale. Riteniamo non più differibile la definizione di un modello di denuncia che preveda l'inserimento, alla stessa stregua degli operai, anche di tutti i lavoratori impiegati.

Il transito degli impiegati, oggi quasi 150.000 persone, dalle Casse edili/Edilcasse rappresenterebbe uno strumento di inclusione degli stessi nel sistema bilaterale di cui oggi già in parte fruiscono.

La ricomposizione della filiera di cantiere nelle Casse edili/Edilcasse deve contenere tutti gli attori interessati e coperti dalla contrattazione di settore. **Tutti devono contribuire allo sviluppo e al sostegno del nostro modello di relazioni industriali che rappresenta un unicum nel panorama nazionale.**

9. COMMISSIONI

Si richiede la costituzione e convocazione, contestuale alla firma degli accordi, di commissioni contrattuali per l'aggiornamento dei seguenti istituti:

- a) Classificazione dei lavoratori
- b) Elemento Variabile della Retribuzione
- c) Commissione FNAPE (aggiornamento coefficienti)
- d) Commissione semplificazione e digitalizzazione
- e) Commissione sicurezza e prevenzione

10. RICHIESTA AUMENTO SALARIALE

Preso atto della perdita di valore economico nei salari dei lavoratori, visto l'aumento inflazionistico registrato in questi ultimi anni e la previsione dei successivi; preso atto del forte aumento di produttività del settore, riconfermato, anche nei mesi recenti, dagli osservatori delle Casse edili/Edilcasse e dalle prospettive legate agli investimenti pubblici di natura nazionale ed europea, siamo a richiedere **un aumento retributivo, a parametro 100, pari a 275 euro.**

Prot. UG 96/BF

Roma, 2 LUGLIO 2024

Ai Presidenti di:

ANCE
LEGACOOP Produzione e Servizi
CONFCOOPERATIVE – LAVORO E
SERVIZI
AGCI Produzione e Lavoro
ANAEP – Confartigianato Edilizia
CNA Costruzioni
FIAE – Casartigiani
CLAAI Dipartimento Edile
CONFAPI ANIEM

Oggetto: presentazione piattaforma rinnovo CCNL Edili 2024-2027.

Egregi Presidenti,

a seguito delle assemblee dei lavoratori che hanno approvato la piattaforma per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, vi inviamo formalmente le nostre proposte e vi chiediamo di concordare già per i prossimi giorni un incontro di avvio delle trattative.

Siamo certi, visti sia gli importanti profitti generati in questi ultimi anni e le previsioni comunque positive per i prossimi, anche alla luce dei significati interventi pubblici e non solo, di una vostra pronta risposta.

In attesa di un vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

I SEGRETARI GENERALI
FENEALUIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL
(V. Panzarella – E. Pelle – A. Genovesi)



All. 1

S85-24 - Ministero del lavoro: differito il termine di presentazione del Rapporto biennale pari opportunità

Differito il termine di presentazione del Rapporto biennale pari opportunità

Il Ministero del Lavoro comunica, sul proprio portale istituzionale, che il termine di presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, è differito al 20 settembre 2024, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal decreto interministeriale del 3 giugno 2024.

S86-24 - Bollini BAQ e BITS – Edizione 2024

Dall'8 luglio p.v. le imprese potranno accedere alla piattaforma di Confindustria per ottenere i Bollini BAQ e BITS Edizione 2024

Si informa che sul sito Confindustria, tramite la [pagina dedicata](#), dall'8 luglio p.v. e fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile accedere alla piattaforma per ottenere i Bollini BAQ e BITS Edizione 2024.

Si rammenta che il BAQ - Bollino per l'Alternanza di Qualità premia le imprese che si distinguono per la qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati promuovendo collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado (licei ed istituti) e con i centri di formazione professionale.

Il BITS - Bollino per le imprese in ITS premia le imprese impegnate nella diffusione della cultura tecnica e delle discipline STEM grazie all'attività di sostegno e promozione delle Fondazioni ITS presenti sul territorio nazionale.

Per inoltrare la candidatura è necessario compilare il questionario di riferimento.

Ai fini della richiesta di rinnovo, occorre trasmettere la documentazione ai seguenti indirizzi: baq@confindustria.it e bits@confindustria.it.

Confindustria conferisce e rinnova i bollini sulla base delle attività svolte e documentate dall'impresa da gennaio a dicembre 2024.

F47-24 - Delega fiscale: il decreto rivede il sistema sanzionatorio tributario

La revisione del sistema sanzionatorio tributario non affronta il tema delle sanzioni irrogate alle imprese che nell'ambito degli appalti pubblici hanno applicato aliquote Iva ridotte su indicazioni degli Enti committenti. La misura non ha trovato accoglimento nel testo definitivo del decreto, anche se, grazie all'azione dell'Ance, ne è stata comunque condivisa la rilevanza e la necessità di trovarne soluzione in uno dei prossimi provvedimenti utili

Riscrittura dei rapporti tra procedimento penale e tributario all'insegna del *ne bis in idem*, definizione di "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" rilevante ai fini del reato di indebita compensazione, possibilità di compensare le sanzioni e gli interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi con i crediti "commerciali" vantanti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Queste sono alcune delle novità contenute nel D.lgs. 14 giugno 2024, n.87 di revisione del sistema sanzionatorio tributario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 150 del 28 giugno 2024, che però non affronta il tema delle sanzioni irrogate alle imprese che nell'ambito degli appalti pubblici hanno applicato aliquote IVA ridotte su indicazioni degli Enti committenti.

Questo aspetto, nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto, è stato sollecitato dall'Ance in quanto particolarmente critico per l'attività di tutti gli operatori economici che, nella realizzazione di opere per lo più commissionate dai Comuni, emettono fatture con IVA agevolata al 10%, facendo pieno affidamento su dichiarazioni di questi ultimi sulla spettanza della misura ridotta per fattispecie in realtà non agevolabili in base alla disciplina IVA.

In sede parlamentare alla questione è stato riconosciuto ampio rilievo da entrambi i rami del Parlamento che, infatti, hanno inviato al Governo un parere favorevole sull'atto inserendovi un'osservazione, non vincolante, volta ad evidenziare la necessità di escludere le sanzioni per le imprese che nell'applicazione di aliquote IVA ridotte si siano attenute a specifiche indicazioni degli Enti pubblici committenti.

Tuttavia, la misura non ha trovato accoglimento nel testo definitivo del D.lgs., anche se, grazie all'azione dell'Ance, ne è stata comunque condivisa la rilevanza e la necessità di trovarne soluzione in uno dei prossimi provvedimenti utili.

Per il resto, il Dlgs compie un passo in avanti nell'attuazione della riforma fiscale definita dalla legge 111/2023, intervenendo su:

- Dlgs 74/2000 in tema di disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali,
- Dlgs 471/1997 sulle sanzioni tributarie in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi,
- Dlgs. 472/1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Conformemente a quanto stabilito dalla legge delega 111/2023, il decreto prevede una serie di principi ampiamente condivisibili, tra cui l'introduzione, con il nuovo art. 28- sexies nel DPR 602/1973, della possibilità di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi, con i crediti "commerciali" (per forniture e appalti) vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di un principio ampiamente condivisibile che può sopperire, almeno parzialmente,

alle lungaggini connesse ai pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che incidono pesantemente sulla liquidità delle imprese (art.1 del Dlgs 87/2024). Per questo, l'Ance sostiene da tempo la necessità di estendere al massimo la possibilità di utilizzare tali crediti commerciali, permettendone la compensazione anche con i versamenti delle imposte dovute alle ordinarie scadenze (e non solo, come oggi previsto, con i debiti iscritti a ruolo o derivanti dalle forme di adesione agli atti accertativi).

Allo stesso modo, si apprezza la revisione dei rapporti tra procedimento penale e tributario, secondo il principio del *ne bis in idem*, per cui le sentenze irrevocabili rese nel processo tributario e gli atti di accertamento definitivo resi in sede amministrativa, che hanno ad oggetto violazioni derivanti dagli stessi fatti per cui è stata esercitata azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto a vantaggio del contribuente.

Per ciò che concerne, invece, la revisione delle sanzioni amministrative, con diverse modifiche al Dlgs 472/1997, vengono declinati alcuni obiettivi condivisibili, tra cui quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni alle violazioni commesse e di garantirne comunque l'inapplicabilità nel caso in cui il contribuente intenda adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (art.3 del Dlgs 87/2024).

Infine, in tema di reati tributari, tra le novità di interesse nel Dlgs 87/2024 si segnala l'introduzione, con una modifica al Dlgs 74/2000, della definizione di "crediti inesistenti" e di "crediti non spettanti".

In particolare, per:

- "crediti inesistenti", si intendono quelli per cui mancano, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi o oggettivi indicati dalle norme di riferimento, o per cui tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, con simulazioni o artifici,
- "crediti non spettanti" si intendono quelli fruiti in violazione delle modalità di utilizzo, o in maniera superiore alla misura stabilita dalle norme, o quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di altri elementi o qualità, o siano utilizzati in difetto di adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza.

Sempre con una modifica al Dlgs 74/2000 viene inoltre stabilito che il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione con rateazione, anche a seguito di procedure conciliative o accertamento con adesione, sempre che i pagamenti siano in regola.

DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87

Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. (24G00103)

(GU n.150 del 28-6-2024)

Vigente al: 29-6-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 20, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e in materia doganale;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 aprile 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni comuni
alle sanzioni amministrative e penali

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:

1) i crediti fruiti in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualita' richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.»;

b) l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a cinquantamila euro.»;

c) l'articolo 10-ter e' sostituito dal seguente:

«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.»;

d) all'articolo 10-quater, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito.»;

e) all'articolo 12-bis:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sequestro e confisca»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.»;

f) all'articolo 13:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cause di non punibilita'. Pagamento del debito tributario»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche ai fini dell'a

«3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidita' dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi.

3-ter. Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o piu' dei seguenti indici:

a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilita';

b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;

c) l'entita' del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»;

g) all'articolo 13-bis:

1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito e' in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne da' comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo e' sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione e' revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate e' regolarmente in corso. In questo caso, il processo e' sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facolta' di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione e' revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione e' sospeso.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dalle parti solo quando» sono inserite le seguenti: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,», le parole: «ricorra la circostanza di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto,» e dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «quando ricorre»;

h) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «che non siano persone fisiche concorrenti nel reato» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e resta ferma la responsabilita' degli enti e societa' prevista dall'articolo 21, comma 2-bis»;

i) all'articolo 20, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.»;

l) all'articolo 21:

1) al comma 1, la parola: «comunque» e' soppressa;

provve.....

o di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento» e al secondo periodo, le parole: «In quest'ultimo caso, i termini» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini»;

3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita a un ente o societa' quando nei confronti di questi puo' essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.»;

4) al comma 3, dopo le parole: «un'unica sanzione amministrativa» e' inserita la seguente: «pecuniaria»;

m) dopo l'articolo 21, sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione). - 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 puo' essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e societa', con o senza personalita' giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonche' nei confronti dei loro soci o associati.

Art. 21-ter (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative). - 1. Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.».

2. All'articolo 129 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:

«3-quater. Quando esercita l'azione penale per i delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il pubblico ministero informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, dando notizia della imputazione.».

3. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.».

4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quinquies e' inserito il seguente:

«Art. 28-sexies (Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di
reddit

certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarita' ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 e' consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.».

6. Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g), numero 1), si applicano anche quando il debito tributario e' in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

7. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.».

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.»;

3) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal novanta al centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 150»;

4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.»;

5) al comma 3, le parole: «comma precedente e' aumentata della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 e' aumentata dalla meta' al doppio»;

6) il comma 8 e' abrogato;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.»;

3) al comma 2, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;

4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 2.»;

5) al comma 2-bis, le parole: «della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «dalla meta' al doppio»;

dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 2.1»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 250»;

1.2) il quarto e quinto periodo sono soppressi;

1.3) al sesto periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;

1.4) al settimo periodo, le parole: «dal trenta al sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «del venticinque»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.»;

3) al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.»;

4) al comma 4, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di 150 euro»;

5) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 4.»;

6) al comma 4-bis:

6.1) le parole: «della meta'», sono sostituite dalle seguenti: «dalla meta' al doppio»;

6.2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se e' provata la partecipazione alla frode.»;

7) al comma 5, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venticinque»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «compresa fra il novanta e il centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;

2) al comma 2, le parole: «compresa tra il cinque e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;

3) al comma 2-bis:

3.1) al primo periodo, le parole: «al novanta» sono sostituite dalle seguenti: «al settanta»;

3.2) al terzo periodo, le parole: «o di omessa verifica periodica» sono sopresse;

3.3) dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verifica degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei termini previsti.»;

5) al comma 4, le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.»;

7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.»;

8) il comma 9 e' abrogato;

9) al comma 9-bis:

9.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra 500 euro e 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «compresa fra 500 euro e 10.000»;

9.2) al secondo periodo, le parole: «compresa tra il cinque e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;

9.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.»;

9.4) al quarto periodo, le parole: «entro quattro mesi dalla data di effettuazione» sono soppresse e le parole: «entro il trentesimo giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare»;

10) al comma 9-bis.3:

10.1) al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma,» e le parole: «e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» sono soppresse;

10.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»;

10.3) al terzo periodo, le parole: «dei periodi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma», dopo le parole: «comma 6» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,» e dopo le parole: «operazioni inesistenti» e' inserita la seguente: «astra''

sono sostituite dalle seguenti: «del dieci»;

e) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del cinquanta»;

1.2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Alla stessa sanzione e' soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal cento al duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;

3) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal cento al duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;

f) all'articolo 8:

1) al comma 3-bis, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;

2) al comma 3-ter, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;

3) al comma 3-quater, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;

4) al comma 3-quinquies, le parole: «da euro 2.000 a euro 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;

g) all'articolo 10:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro 2.000 a euro 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;

2) il comma 3 e' abrogato;

h) all'articolo 11:

1) al comma 2-quinquies, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre»;

2) al comma 4-bis, le parole: «ed un massimo di 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «e un massimo di 30.000»;

i) all'articolo 12:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «e la sanzione edittale prevista per la piu' grave delle violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000,» sono soppresse e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a dodici mesi» e le parole: «e la sanzione edittale prevista per la piu' grave violazione non e' inferiore nel minimo a euro 80.000» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'.»;

3) il comma 4 e' abrogato;

l) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «pari al trenta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al venticinque»;

2) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica, salvo diverse disposizioni, il presente articolo.

periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter.

4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.»;

3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica la sanzione pari al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione.»;

4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio.»;

m) all'articolo 15, il comma 2-ter e' abrogato.

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.»;

b) all'articolo 3:

1) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie e' improntata ai principi di proporzionalita' e di offensivita'.»;

2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Principi di legalita' e proporzionalita'»;

c) all'articolo 6:

1) al comma 5-bis, dopo le parole: «che non arrecano» e' inserita la seguente: «concreto»;

2) dopo il comma 5-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-ter. Non e' punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreche' la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.»;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, al primo periodo, e' anteposto il seguente: «La determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del principio di proporzionalita' di cui all'articolo 3, comma 3-bis.»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «fino al doppio», le parole: «nei tre anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre anni succes

violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e'» e le parole: «degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'.»;

4) al comma 4-bis le parole: «della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «a un terzo»;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione e' obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.» e al secondo periodo, le parole: «, della societa', dell'associazione o dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione»;

2) al comma 3, le parole: «, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale e' compiuta la violazione e' obbligata»;

3) al comma 5, dopo le parole: «da chiunque eseguito,» sono inserite le seguenti: «compreso l'autore della violazione,», le parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore»;

4) al comma 6, le parole: «, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione puo' assumere per intero»;

5) al comma 7, le parole: «della persona fisica autrice» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autore» e le parole: «, della societa' o dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito»;

f) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «diverse violazioni formali della medesima disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni»;

2) al comma 2, le parole: «commette piu' violazioni che, nella loro progressione,» sono sostituite dalle seguenti: «commette in progressione o con la medesima risoluzione piu' violazioni che» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.»;

3) al comma 3, le parole: «si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata»;

4) il comma 4 e' abrogato;

5) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

«5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata dalla meta' al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.

5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non c
conten

seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.»;

6) al comma 7, dopo le parole: «la sanzione» sono inserite le seguenti: «deve rispettare il principio di proporzionalita' e»;

7) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo.»;

8) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.»;

g) all'articolo 13, comma 1:

1) alla lettera b-bis), la parola: «entro» e' sostituita dalla seguente: «oltre», le parole: «successivo a quello» sono soppresse e le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre un anno»;

2) alla lettera b-ter), le parole: «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;

3) alla lettera b-quater), le parole: «salvo che la violazione non rientri tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni»;

4) dopo la lettera b-quater), e' inserita la seguente:

«b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;»;

5) alla lettera c), le parole: «ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni» sono soppresse;

6) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.

2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.»;

h) all'articolo 14, comma 5-bis, dopo la parola: «disposizione» sono i

di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la cessione e' effettuata nei confronti di terzi da una societa' controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla societa' che ha fatto ricorso oppure e' assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che:

a) la cessione sia autorizzata dall'autorita' giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorita';

b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la societa' cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti»;

i) all'articolo 15, comma 2, le parole: «di societa' od enti, ciascuna societa' od ente e' obbligato in solido» sono sostituite dalle seguenti: «e di scissione mediante scorporo di societa' o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna societa' o ente e' obbligato in solido» e le parole «dalla quale la scissione produce effetto» sono sostituite dalle seguenti: «in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia»;

l) all'articolo 16:

1) al comma 2, le parole: «dei minimi edittali previsti» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure edittali previste»;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei minimi edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o proporzionali,»;

2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

m) all'articolo 16-bis:

1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 6, commi 2-bis e 3, dall'articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis,»;

2) il comma 3 e' abrogato;

n) all'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «dei minimi edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o proporzionali,»;

o) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale). - 1. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.»;

p) all'articolo 21:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole: «, per una durata massima di sei mesi,» sono soppresse;

1.2) alle lettere b) e c), le parole: «, per la durata massima di sei mesi» sono soppresse;

1.3) alla lettera d), le parole: «, per la durata massima di sei me

2) al comma 2, le parole: «e ai limiti minimi e massimi» sono sostituite dalle seguenti: «e alla misura».

Art. 4

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;

2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole: «, con un minimo di euro 200» sono soppresse;

b) all'articolo 71, comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;

c) all'articolo 72, comma 1, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1, le parole: «euro 1.032,91 a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»;

2) al comma 2, le parole: «lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 2000»;

e) all'articolo 74, comma 1, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000».

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;

2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;

b) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;

2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1000»;

c) all'articolo 53:

1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;

2) al comma 2, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;

3) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000»;

4) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;

b) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al quarantacinque».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: «dal cento al cinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;

2) al comma 2, le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

3) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;

3.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;

b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 5000».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32:

1) al comma 1, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «300»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta»;

2.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;

3) al comma 3, le parole: «pari al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «300»;

b) all'articolo 33:

1) al comma 2, le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2000 a euro 4000»;

2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000».

6. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

b) al comma 2, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500».

7. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge del 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

8. All'articolo 24, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000»;

b) alla lettera b), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento»;

c) alla lettera c), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;

d) alla lettera d), le parole: «agli articoli 12 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12» e le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000»;

e) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;»;

f) alla lettera f), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;

g) alla lettera g), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;

h) alla lettera h), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento», le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;»;

i) sono s

duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

l) la lettera l) e' soppressa;

m) alla lettera m):

1) al primo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;

2) al secondo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 1.000»;

n) alla lettera n), le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1.000»;

o) dopo la lettera n), e' aggiunta la seguente:

«n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, lettere f) e g), e 4, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 giugno 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

F48-24 - Nuove assunzioni con maxi deduzione fiscale: l'approfondimento Ance

Nel dossier Ance gli elementi essenziali del Decreto Mef per la fruizione e quantificazione del beneficio fiscale: soggetti beneficiari, condizioni di accesso all'agevolazione, modalità di determinazione dell'incremento occupazionale, modalità di calcolo della maggiorazione

Diventa operativa la maxi deduzione fiscale introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, consistente in una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024).

L'agevolazione è, dunque, temporalmente circoscritta al solo anno 2024: la norma, difatti, precisa che il beneficio opera per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.

Il beneficio fiscale è stato introdotto in attuazione dell'art. 6, comma 1 lett. b), della L. 9 agosto 2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale) che delega il Governo all'adozione, tra l'altro, di " misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime ".

In attuazione di tale principio generale, a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni viene, in sostanza, riconosciuta un'agevolazione ai fini della determinazione del reddito imponibile, in termini di deduzione maggiorata del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tali soggetti – al ricorrere delle condizioni previste – potranno beneficiare, per il periodo di imposta 2024, di una maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Maggiorazione che aumenta al 30% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Il DM del 25 giugno 2024 del MEF – corredato da Relazione Illustrativa – definisce gli elementi essenziali per la fruizione e quantificazione del beneficio fiscale: soggetti beneficiari, condizioni di accesso all'agevolazione, modalità di determinazione dell'incremento occupazionale, modalità di calcolo della maggiorazione, che vengono riepilogati nel Dossier dell'Ance.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che dispone a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione nel caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, il quale rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione delle disposizioni di attuazione, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, indicate nell'Allegato 1 al suddetto decreto legislativo, in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di versamenti unitari e di compensazione;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recanti, tra le altre, disposizioni in materia di sanzioni tributarie non penali relativamente alle imposte dirette e in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;



Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “TUIR” il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) “enti non commerciali residenti” i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR;
- c) “società controllate” le società di cui al primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;
- d) “società collegate” le società di cui al terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile;
- e) “gruppo” l'insieme delle società, residenti e non residenti, controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;
- f) “gruppo interno” l'insieme delle società residenti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti;
- g) “società a controllo congiunto” le società per le quali, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- h) “incremento occupazionale” l'incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;



- i) “incremento occupazionale complessivo” l’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente;
- l) “decremento occupazionale complessivo” il decremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
- m) incremento occupazionale di gruppo: la somma dell’incremento occupazionale di ciascuna società del gruppo interno;
- n) incremento occupazionale complessivo di gruppo: la somma algebrica dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo di ciascuna società del gruppo interno;
- o) trasferimenti di azienda o rami d’azienda: i trasferimenti di azienda o rami d’azienda avvenuti per effetto di operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate mediante fusioni, scissioni, scissioni per scorporo, conferimenti, affitti, nonché le cessioni ovvero per effetto di successione o donazione;
- p) IFRS 2: l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni di cui al Regolamento (UE) 2018/289 della Commissione del 26 febbraio 2018 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto contiene le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 216 del 2023.



Art. 3

(Ambito soggettivo)

1. La maggiorazione spetta ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, alle imprese individuali, alle società di persone ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del citato TUIR titolari di reddito d'impresa, nonché agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del suddetto TUIR.

2. L'agevolazione spetta ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato l'attività nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei trecentosessantasei giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio.

3. Sono esclusi dall'agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere dall'inizio della procedura.

4. Per gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la maggiorazione spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, nella misura di cui all'articolo 5, comma 9, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.

5. Per i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sui redditi delle società, non è determinato in modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato esclusivamente impiegati per l'esercizio delle suddette attività.

Art. 4

(Incremento occupazionale)

1. La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo



d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

2. L'incremento occupazionale di cui al comma 1 non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

3. Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato di cui al comma 1, nonché del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, fermo restando il rispetto della condizione di cui al comma 2:

- a) non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d'azienda, sia ai sensi dell'articolo 1406 del Codice civile, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l'incremento occupazionale. Le disposizioni di cui alla presente lettera valgono, altresì, in caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano che hanno svolto precedentemente l'attività presso la casa madre ovvero di subentro nella gestione di un servizio pubblico;
- b) nei casi di cui alla lettera a), i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l'avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- c) non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter del TUIR; si applicano le disposizioni della lettera b) nel caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata all'estero che hanno svolto precedentemente l'attività presso la casa madre residente;
- d) non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest'ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
- e) si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell'ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- f) i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;



g) i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

4. Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l'impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. L'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all'estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.

5. Fermo restando che i requisiti riguardanti la tipologia del contratto di lavoro sono identificati sulla base del rapporto con il somministratore, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l'impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

6. Ai fini dei commi 1 e 2 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque, o trecentosessantasei se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio.

7. Alle società del gruppo interno, la maggiorazione del costo del lavoro spetta, nei limiti di quanto indicato nei precedenti commi, se le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono rispettate anche con riferimento all'incremento occupazionale di gruppo e all'incremento occupazionale complessivo di gruppo; a tal fine:

- a) i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate sono considerati, in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta;
- b) non si tiene conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno.

Art. 5

(Determinazione della maggiorazione)

1. Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del codice civile, e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle



medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile assumono le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle suddette voci di cui al primo comma, lettera B), numero 9) dell'articolo 2425 del codice civile. I predetti costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito.

2. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, determinato ai sensi del comma 1, è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento.

3. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, determinato ai sensi del comma 1, è incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

4. Qualora l'incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori di cui ai commi 2 e 3, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

5. Il costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile è determinato analiticamente sulla base delle predette unità di personale.

6. Nel caso di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione.

7. Ai fini del calcolo della maggiorazione, non si considerano inclusi nel costo complessivo del personale:

- a) relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 nonché a quello successivo, il costo relativo ai dipendenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4;
- b) gli oneri rilevati nel conto economico, in applicazione del principio contabile internazionale IFRS 2;
- c) gli accantonamenti rilevati nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, lettere a) ed e), del Codice civile.

8. Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell'articolo 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra



il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del gruppo interno e l'incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo.

9. Per gli enti non commerciali residenti la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

10. Per i soggetti che svolgono anche attività per le quali, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sui redditi delle società, il relativo reddito non è determinato in modo analitico, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Art. 6

(Controlli)

1. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Roma,

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali



Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (di seguito anche "decreto legislativo"), reca le disposizioni di attuazione in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile).

Premesse le definizioni nell'**articolo 1**, l'**articolo 2** specifica l'ambito di applicazione dell'agevolazione e stabilisce che per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, nel rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 4 del decreto legislativo, nonché una ulteriore deduzione, in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto legislativo.

L'**articolo 3** individua, al **comma 1**, i soggetti che possono beneficiare della maggiorazione:

- i titolari di reddito d'impresa:
 - ✓ le società di capitali ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
 - ✓ gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale;
 - ✓ le società ed enti non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
 - ✓ le società di persone ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;
- gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.

Coerentemente con il perimetro appena accennato, restano esclusi dal novero dei fruitori dell'agevolazione i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa. Si pensi, ad esempio, agli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR ovvero coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale (soggetti alla disciplina dei redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del TUIR).

Il **comma 2** stabilisce che l'agevolazione spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano esercitato effettivamente l'attività nei trecentosessantacinque giorni (ovvero nei trecentosessantasei giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile). Possono, dunque, avvalersi della agevolazione anche le imprese con periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni purché in attività da almeno 365 giorni. A tal fine, occorre considerare la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 recante "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione



attività ai fini iva” o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrare l’esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.

Si consideri a titolo esemplificativo un’impresa con periodo di imposta infra-annuale che va dal 1/04/2023 al 31/12/2023 e successivo dal 1/1/2024 al 31/12/2024: in tale ipotesi è possibile fruire dell’agevolazione qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente esercitata per almeno 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 ovvero, per il caso di specie, a partire dal 1° gennaio 2023.

Restano, pertanto, escluse le imprese costituite a decorrere dal 2 gennaio 2023 con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile. In presenza di *newco* derivanti da operazioni di riorganizzazione, non si applicano le previsioni di questo comma, ma le regole che sono più avanti descritte in merito alla continuità dei contratti di lavoro.

L’esigenza di una impresa di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato fa presupporre che la stessa sia in condizioni di ordinaria operatività; per questo motivo sono escluse dall’agevolazione, a decorrere dall’inizio del relativo procedimento, le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria di cui al Codice della crisi (**comma 3**). Si tratta, ad esempio, delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, del concordato preventivo, del concordato minore, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o degli accordi o piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione da cui discenda l’estinzione dell’impresa o la cessazione dell’attività. In ogni caso, dunque, sono esclusi dal perimetro del beneficio i soggetti che si trovano in una procedura che abbia “finalità liquidatorie”.

Agli enti non commerciali residenti la maggiorazione spetta esclusivamente con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale (**comma 4**) risultante da separata evidenza contabile. In presenza di personale utilizzato promiscuamente per le attività istituzionali è necessario parametrare le ore destinate all’attività commerciale sulla base di dati e prospetti desunti dalla contabilità interna al fine di garantire che in caso di impiego promiscuo dei “fattori produttivi” il beneficio spetti nella misura prettamente inerente alle attività commerciali svolte. Di qui discende, come indicato al comma 9 dell’articolo 5, che la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Non è consentito, altresì, avvalersi della maggiorazione del costo per i nuovi assunti impiegati nell’esercizio di attività per le quali il reddito da esse ritraibile non è determinato in modo analitico ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e dell’imposta sui redditi delle società (**comma 5**) quali, ad esempio, l’esercizio di attività d’impresa, di arti o professioni per i quali si applica il regime di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014. Diversamente, restano inclusi nel novero dei fruitori, coloro che si trovano ancora nel c.d. “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, per i quali la determinazione del reddito avviene solo con una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo. Ne consegue



che per i soggetti che svolgono anche attività per le quali il relativo reddito è determinato in modo analitico, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (in tal senso è l'articolo 5, **comma 10**). Si pensi, ad esempio, alle imprese che optano per il regime della c.d. *tonnage tax* per le quali non sono rilevanti tra i nuovi assunti le unità di personale destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 155 del TUIR.

L'articolo 4 prevede le modalità con le quali determinare l'incremento occupazionale. A tal riguardo, il **comma 1**, dispone che l'agevolazione spetta nel caso in cui il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile), è superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel precedente periodo d'imposta. Si tratta, quindi, di una prima verifica che condiziona il beneficio alla sussistenza dell'incremento occupazionale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta agevolato rispetto a quello precedente (ciò che il decreto definisce all'articolo 1 come, appunto, "incremento occupazionale").

Al riguardo, si precisa che per identificare "i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato" occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché a tutte quelle assimilabili, sulla base della disciplina giuslavoristica. Nel caso del contratto di apprendistato, infatti, la tipologia contrattuale costituisce di regola un contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015. Non rileva, dunque, la circostanza per cui si sia in presenza di lavoratori che producono reddito di lavoro dipendente o assimilati, secondo quanto disposto dal TUIR.

L'incremento occupazionale, come calcolato al comma 1, rileva a condizione che, al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (**comma 2**). Si tratta, quindi, di una seconda verifica che condiziona ulteriormente il beneficio alla sussistenza dell'incremento occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) nel periodo d'imposta agevolato rispetto a quello precedente (ciò che il decreto definisce all'articolo 1 come "incremento occupazionale complessivo"). In considerazione della finalità del beneficio che, come già accennato, mira a stimolare gli investimenti in capitale umano mediante assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti, sono incluse tra i decrementi anche le ipotesi di interruzione del contratto di lavoro fisiologiche (quali, ad esempio, il pensionamento). In tal caso, infatti, le assunzioni operate rientrano nell'ordinario *turn over* delle risorse attive, confermando che la scelta dell'imprenditore non è stimolata dalla presenza dell'agevolazione.

In sostanza, quindi, il beneficio spetta solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti. In caso contrario, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio (è il caso in cui si verifica, ad esempio, ciò che l'articolo 1 definisce come "decremento occupazionale



complessivo” in virtù del quale si è ridotta la base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo precedente).

Al riguardo, è opportuno evidenziare che le peculiari modalità di determinazione dell’incremento occupazionale, di seguito descritte in modo più articolato, generano un meccanismo avulso da quanto previsto per altri incentivi vigenti correlati a nuove assunzioni quali, ad esempio, le agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge n. 68 del 1999 o quelle fruibili ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 che, in ogni caso, devono rispettare le proprie regole di determinazione indicate nell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (novellato dalla recente legge n. 56/2024).

Ciò premesso, il **comma 3** detta regole *ad hoc* di cui si deve tener conto nella determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nonché per il calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo.

In particolare, viene stabilito (**lettera a**) che non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda ovvero ai sensi dell’articolo 1406 del Codice civile.

Pertanto, se nel periodo agevolato si sono verificati trasferimenti di dipendenti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) ovvero per effetto di successione o donazione o anche a seguito di cessione del contratto di lavoro dipendente (art. 1406 c.c.), gli stessi dipendenti non sono riconosciuti come neoassunti dall’avente causa. La scelta consegue all’idea che non può trattarsi come nuova assunzione il dipendente trasferito per il quale non v’è stata cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Ma v’è di più: la circostanza che gli stessi dipendenti non rilevano ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, senza alcuna ulteriore precisazione, comporta che nel calcolo da effettuare, ai sensi dei commi 1 e 2, come sopra esaminati, gli stessi vanno espunti sia dal dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) sia dall’avente causa (per il periodo d’imposta agevolato).

Tale sterilizzazione è coerente con il principio di continuità del rapporto di lavoro: la cessione dei contratti di lavoro, infatti, non deve penalizzare il dante causa e, nel contempo, non deve avvantaggiare l’avente causa.

Il legislatore europeo, dapprima con la Direttiva 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 e poi con la Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, ha provveduto a dettare norme a salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. Tali tutele per i lavoratori subordinati sono state recepite con il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (successivamente modificato dall’articolo 32 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276), determinando quanto disposto all’articolo 2112 del Codice civile, secondo cui *“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. [...] Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento [...]”*. La continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito dell’entità economica in occasione del trasferimento dell’azienda, dunque, deve essere garantita a prescindere dalle



modalità attraverso le quali avviene lo stesso trasferimento. Il medesimo articolo 2112 del codice civile, infatti, prevede che “[a]i fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

La necessità di escludere tali dipendenti dal computo effettuato dal dante causa anche del periodo d’imposta precedente a quello agevolato è volto a rendere omogenei i termini di confronto.

A ben vedere, in assenza di indicazioni specifiche contrarie, la sterilizzazione opera anche se i trasferimenti di dipendenti (nell’ambito delle situazioni sopra menzionate) sono stati effettuati nel periodo d’imposta precedente a quello agevolato. Pertanto, in tal caso, nel calcolo da effettuare, ai sensi dei commi 1 e 2, come sopra esaminati, gli stessi dipendenti vanno espunti sia dall’avente causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) sia dal dante causa (per il periodo precedente a quello agevolato).

La sterilizzazione prevista dalla lettera a), nei termini sopra descritti, viene meno per l’avente causa, qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del periodo d’imposta agevolato. Si tratta di una misura restrittiva a salvaguardia dei lavoratori dipendenti trasferiti, in assenza della quale l’avente causa avrebbe potuto beneficiare della detassazione, a seguito di nuove assunzioni, senza che eventuali licenziamenti di parte o di tutti i dipendenti a lui ceduti potessero limitarne gli effetti.

Da ultimo, viene stabilito che le regole sopra descritte si applicano anche in caso di:

a) assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre. In tal senso la disposizione fa riferimento tanto nell’ipotesi in cui casa madre è estera tanto all’ipotesi in cui l’assegnazione dei dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano è avvenuta a seguito di trasferimento della sede all’estero del soggetto residente in Italia;

b) subentro nella gestione di un servizio pubblico.

Alle regole sopra menzionate, la **lettera b)** aggiunge una esplicita deroga secondo cui i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo agevolato dal dante causa sono sempre da conteggiare tanto per la determinazione dell’eventuale beneficio spettante al dante causa, quanto per quello spettante all’avente causa.

Si tratta di una naturale conseguenza del principio di continuità del rapporto di lavoro per cui deve riconoscersi il beneficio sia al dante causa che all’avente causa - nel rispetto, ovviamente, di tutte le altre condizioni - in quanto trattasi di nuove assunzioni effettuate nel periodo agevolato.

Tali lavoratori rilevano per il dante causa e per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro avuto con gli stessi. Pertanto, nel caso di cessione del contratto di lavoro al 1° luglio 2024 di un dipendente assunto il 1° marzo 2024, qualora il cedente e il cessionario del contratto abbiano il periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, il dipendente sarà conteggiato, ai fini della



determinazione del numero dei nuovi assunti, dal dante causa per 4/12 (anche se non incluso nel novero del personale al 31 dicembre 2024) e dall'avente causa per 6/12.

Oltre ai casi sopra menzionati, al fine di favorire l'incremento occupazionale nel tessuto produttivo del Paese, la **lettera c)** stabilisce che non rileva il personale assunto a tempo indeterminato dalla casa madre residente ma destinato a una sua stabile organizzazione all'estero, anche in regime di *branch exemption*. Anche in tal caso si tratta di sterilizzare e, quindi, non considerare tali dipendenti nel computo per il calcolo della base occupazionale del periodo d'imposta agevolato e di quello precedente. In considerazione delle disposizioni di cui alla lettera b), è stabilito che qualora siano assegnati lavoratori dipendenti (assunti nel periodo d'imposta agevolato) a una stabile organizzazione localizzata all'estero che hanno svolto precedentemente l'attività presso la casa madre residente, la maggiorazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, può essere fruita da casa madre in proporzione alla durata del rapporto di lavoro che i dipendenti hanno avuto con la stessa.

Infine, in base a quanto disposto dalle **lettere da e) a g)**:

- rileva, ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale, anche la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (**lettera e)**;
- i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti (**lettera f)**; va da sé, ovviamente, stante il tenore dell'agevolazione, che l'equiparazione opera laddove la società cooperativa stipuli con il socio lavoratore un contratto di lavoro subordinato;
- rilevano anche i lavoratori con contratto a tempo parziale (**lettera g)** in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale ai fini sia della determinazione dell'incremento occupazionale sia dell'incremento occupazionale complessivo.

Il **comma 4** detta regole specifiche per il caso di distacco di personale prevedendo che:

- per l'impresa distaccataria non rileva ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale il personale a tempo indeterminato in distacco; tale scelta è coerente anche con la circostanza che il costo del personale in distacco è contabilizzato dalla impresa distaccataria nella voce B7 del bilancio quale costo per servizi;
- per l'impresa distaccante, invece, non rilevano, sempre ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta agevolato e in seguito distaccati all'estero a decorrere dalla data del distacco fino al termine dello stesso.

Il **comma 5** stabilisce che ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale rilevano, per l'impresa utilizzatrice, anche i dipendenti con un contratto di somministrazione disciplinato dagli articoli da 30 a 40 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV). Tale contratto coinvolge, tre soggetti:

- un'agenzia autorizzata (c.d. somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- un soggetto (c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale;
- uno o più lavoratori (cc.dd. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l'utilizzatore.

La maggiorazione del costo del lavoro spetta alla impresa utilizzatrice in relazione ai lavoratori somministrati, purché assunti a tempo indeterminato dal somministratore, in misura proporzionale



alla durata del rapporto di lavoro presso la stessa impresa utilizzatrice.

Il **comma 6** detta le regole per il calcolo della media occupazionale relativa sia ai dipendenti a tempo indeterminato che al numero complessivo dei dipendenti del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023; le suddette medie sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque (o trecentosessantasei se il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio). Tale calcolo consente di identificare le cc.dd. Unità lavorative per Anno (ULA).

Il **comma 7** interviene per dare prime e precise regole nell'ambito dei gruppi di imprese. Come noto, il decreto legislativo ha stabilito che “[l']incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”. Si tratta di una regola tesa, evidentemente, a riconoscere il gruppo di imprese come un unico soggetto economico e, in quanto tale, disconoscere il beneficio qualora non sia raggiunto un effettivo incremento occupazionale a livello di gruppo.

In tale ottica, il **comma 7** dispone che le società appartenenti ad un gruppo interno (come definito all'articolo 1, lettera f)), ai fini del calcolo dell'incremento della base occupazionale, devono verificare le condizioni previste nei commi 1 e 2 anche con riferimento al gruppo interno complessivamente considerato.

La previsione si è resa necessaria per garantire il rispetto della *ratio* del beneficio in presenza di imprese facenti parte di un unico soggetto economico (unico gruppo, in senso lato). Le scelte di investimento in capitale umano, infatti, potrebbero essere orientate al fine di concentrare le assunzioni su alcune società, senza che vi sia incremento della forza lavoro a livello complessivo.

Per evitare tale distorsione, in presenza di un gruppo interno, il beneficio è subordinato alla verifica della sussistenza, in relazione al gruppo considerato nel suo insieme, sia dell'incremento del numero dei nuovi assunti a tempo indeterminato che dell'incremento del numero complessivo dei dipendenti (al netto, quindi, degli eventuali decrementi verificatesi presso le imprese del gruppo stesso).

Le definizioni di gruppo e di gruppo interno, indicate nell'articolo 1, individuano l'aggregato di soggetti – distinguendo, rispettivamente, l'ipotesi di gruppi con soggetti ovunque localizzati (lettera e)) e di gruppi con soggetti localizzati esclusivamente in Italia (lettera f)) – come l'insieme delle società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile facenti capo al medesimo soggetto (pertanto, rileva sia il controllo diretto che indiretto). Per definire il perimetro del gruppo, in particolare, si prevede che oltre alle società appena menzionate occorre considerare anche le società ed enti detenuti per interposta persona, le società fiduciarie e le persone fisiche (che producono reddito d'impresa) diverse dalle società di capitali. Resta, ovviamente, ferma la presunzione di cui all'articolo 5, comma 5, del TUIR.

Va da sé che in considerazione della circostanza che l'incremento occupazionale è determinato, in via generale, al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in riferimento allo stesso termine andrà definito il perimetro del gruppo.

In proposito, vale la pena precisare che in considerazione della finalità della disposizione e delle modalità applicative della stessa, di cui si dirà in prosieguo, si è ritenuto di limitare l'ambito soggettivo alle società e agli enti residenti nel territorio dello Stato nonché alle stabili organizzazioni



operanti nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti.

Inoltre, ai fini del suddetto calcolo i dati relativi alle società a controllo congiunto o collegate devono essere considerati da ciascun gruppo in proporzione rispettivamente alla percentuale di controllo e alla percentuale di partecipazione in esse detenute: in tal modo i relativi dati concorreranno per ciascuno dei gruppi di appartenenza solo per la propria quota di spettanza.

Ai fini della suddetta verifica, invece, non rilevano i dati relativi alle imprese collegate che contestualmente risultano essere anche imprese controllate in un altro gruppo, al fine di evitare una duplicazione degli elementi a base del calcolo; in tal caso, infatti, i relativi dati hanno rilevanza solo per il gruppo che ne detiene il controllo.

È necessario precisare che anche ai fini della verifica dell'incremento occupazionale in capo al gruppo nel suo complesso, non rilevano, come previsto alla lettera a) del precedente comma 3, i dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di aziende.

A titolo esemplificativo, si può ipotizzare un gruppo di 4 società (A, B, C e D) in cui risultano effettuate complessivamente nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato pari a 140 unità (50 da parte di A e 90 da parte di B) e decrementi (di lavoratori a tempo determinato) pari a 10 unità (da parte di B), nonché un trasferimento di dipendenti nell'ambito di una cessione d'azienda, dalla società C alla società D di 100 unità, secondo lo schema riportato di seguito.

| | Soc. A | Soc. B | Soc. C | Soc. D | Gruppo |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spettanza maggiorazione | Si | Si | No | No | Si |
| Incrementi nuovi assunti a tempo indeterminato | 50 | 90 | | 100 | 140 |
| Decrementi complessivi | 0 | -10 | -100 | 0 | -10 |

In capo al gruppo complessivamente considerato risultano verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 (incremento occupazionale pari a 140 unità; incremento occupazionale complessivo pari a 130 unità). Le citate condizioni risultano verificate anche per le società A e B che, pertanto, potranno usufruire dell'agevolazione in relazione ai nuovi assunti a tempo indeterminato (rispettivamente 50 e 90).

Il trasferimento del personale dalla società C alla società D, invece, non rileva ai fini della spettanza dell'agevolazione né come incremento di personale per l'avente causa né come decremento di personale per il dante causa e, pertanto, non rileva nemmeno nel calcolo complessivo degli incrementi e decrementi di gruppo.

Infine, si segnala che l'articolo 4, comma 3, **lettera d)**, stabilisce che non rilevano i dipendenti assunti a tempo indeterminato, precedentemente in forza presso altra società del gruppo, composto da soggetti sia localizzati in Italia sia in Paesi esteri, il cui rapporto di lavoro con quest'ultima si sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023. Si tratta di una disposizione che mira soltanto a evitare comportamenti opportunistici volti a incrementare "fittiziamente" la base occupazionale dei soggetti residenti, potenzialmente fruitori del beneficio anche in considerazione della circostanza per cui il soggetto che interrompe i rapporti di lavoro, localizzato all'estero, non subisce alcun decremento occupazionale significativo ai fini del beneficio.



L'articolo 5 dispone le modalità di determinazione della maggiorazione del costo del lavoro. Al riguardo si stabilisce al comma 1 che il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra:

- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;
- l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Il tenore letterale delle disposizioni in esame, come confermato dalla formulazione del comma 1 dell'articolo 5, impone di fare riferimento, ai fini del calcolo del beneficio, al dato contabile degli elementi sopra descritti, senza considerare il *quantum* deducibile ai fini del reddito d'impresa.

Il costo del personale effettivamente sostenuto dall'impresa per i nuovi assunti è determinato ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile, come indicato dall'OIC 12. Si tratta, dunque, delle seguenti voci di bilancio:

B9) Per il personale

- B9a) Salari e stipendi
- B9b) Oneri sociali
- B9c) Trattamento di fine rapporto
- B9d) Trattamento di quiescenza e simili
- B9e) Altri costi

A titolo esemplificativo, dunque, sono da considerare (se rilevati nella predetta voce): (i) i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) e gli oneri sociali a carico del dipendente, nonché le indennità; (ii) gli oneri sociali a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi; (iii) gli accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne e, anche, tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14. Diversamente, sono esclusi gli oneri rilevati in altre voci del conto economico come quelli relativi ai buoni pasto, le spese per l'aggiornamento professionale dei dipendenti, i costi per servizi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta (cfr. paragrafo 63, dell'OIC 12), nonché quelli relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile assumeranno le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle medesime voci di cui al primo comma, lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del Codice civile.

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicate da ciascun soggetto ai fini della determinazione del reddito. Ne discende, ad esempio, che per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata (art. 66 del TUIR), ovvero per gli esercenti arti e



professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, l'imputazione dei costi del personale ai fini della determinazione della maggiorazione seguirà il criterio di cassa.

Più in particolare, con riferimento a detti soggetti, si rammenta che sarà necessario identificare gli oneri "pagati" aventi le caratteristiche tali da essere ricondotti alle predette voci. Cambia, dunque, solo il criterio di imputazione orientato al principio di cassa, ma non la tipologia di spese che definiscono il costo agevolabile riferito alle assunzioni di lavoratori dipendenti. Il raffronto tra il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale deve essere determinato come appena descritto. A prescindere dagli obblighi previsti dalla disciplina applicata ai fini IRPEF, quindi, dovrà essere prodotta e tenuta a disposizione dell'amministrazione finanziaria la documentazione contabile utile a dimostrare l'ammontare dei costi "pagati".

Per definire i costi del lavoro inclusi nella voce di cui al primo comma, lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del Codice civile, in linea di principio, occorre dare rilevanza alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali relativi ai principi contabili adottati dall'impresa riposizionando tali valori nelle classi corrispondenti alla sopra descritta voce del conto economico.

Per quanto concerne i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili IAS/IFRS, ad esempio, la ricostruzione dei costi di cui al "B9c) *Trattamento di fine rapporto*" determina l'irrilevanza ai fini del beneficio dei componenti iscritti, in applicazione dello IAS 19, nelle voci diverse dalla precedente, come, ad esempio, gli oneri finanziari, ovvero, gli utili o le perdite attuariali imputate tra le altre componenti di conto economico (OCI). Il rinvio espresso al dato contabile, infatti, non consente l'attivazione delle regole fiscali contenute nell'articolo 2, comma 4, del Regolamento n. 48 del 2009.

Per gli esercenti arti e professioni, ai sensi dell'art. 54 del TUIR, occorre aver riguardo alle spese di lavoro dipendente sulla base del principio di cassa, ad eccezione del TFR di cui all'articolo 2120 del Codice civile che è deducibile per la quota maturata nel periodo di imposta.

Il costo del personale così determinato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito:

- di un importo pari al 20 per cento (**comma 2**);
- di un ulteriore 10 per cento del costo effettivamente sostenuto dall'impresa in caso di nuove assunzioni di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 216 del 2023 (**comma 3**). Per questa categoria di dipendenti, dunque, la maggiorazione totale sarà del 30 per cento (20 + 10 per cento).

La deduzione maggiorata incide, riducendolo, sulla determinazione del Risultato operativo lordo (ROL) di periodo in quanto, come disposto dall'articolo 96 del TUIR ai fini della deducibilità degli interessi passivi, le voci che compongono tale aggregato sono determinate, coerentemente con la c.d. Direttiva ATAD, avendo riguardo al relativo valore fiscale.

Tale considerazione discende dalle indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, concernente l'attuazione dell'articolo 4 della Direttiva ATAD in materia di deducibilità degli interessi passivi, che, sul punto, ha precisato, per quanto concerne l'impatto sul "ROL fiscale" dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, che la "detassazione" incide con segno negativo ai fini del calcolo del "ROL fiscale"



(in tale contesto è stata menzionata, ad esempio, l'esclusione da tassazione di una quota del reddito per effetto dell'applicazione del regime di Patent Box allora vigente).

Si evidenzia, al riguardo, che il comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2023 prevedeva che con il presente decreto fossero stabilite le disposizioni attuative *“con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie”*. È emerso da subito che stabilire, a priori, una diversa percentuale per ogni singola categoria di lavoratori svantaggiati non era facilmente realizzabile a meno che non venissero adottate complesse procedure atte a individuare preventivamente l'effettiva misura spettante che avrebbero determinato, però, un aggravio delle procedure di accesso all'agevolazione per il contribuente. Si è ritenuto, pertanto, opportuno prevedere che per tutti i lavoratori rientranti nelle suddette categorie si possa fruire della maggiorazione del costo nella misura unica del 10 per cento.

Nel caso in cui l'incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, come stabilito al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto, la base di calcolo della maggiorazione è costituita dall'importo dell'incremento del costo complessivo del personale. In presenza di nuove assunzioni a cui si applicano differenti percentuali di maggiorazione (del 20 o del 30 per cento) è necessario suddividere detto importo in 2 *basket* per applicare le differenti percentuali; a tal fine il successivo **comma 4** stabilisce che il costo da assumere ai fini della maggiorazione è ridotto proporzionalmente al costo effettivo di ciascuna delle categorie di lavoratori assunti a cui si applicano le differenti percentuali.

Esempio

- Nuove assunzioni categoria lavoratori con coefficiente di maggiorazione del 20% - costo effettivo 1.000
- Nuove assunzioni categorie di lavoratori con coefficiente di maggiorazione del (20+10) 30% - costo effettivo 600
- Costo effettivo delle nuove assunzioni = 1.000 + 600 = 1.600
- Incremento del costo complessivo del personale dipendente – 1.200

In tal caso il costo effettivo del personale su cui calcolare la maggiorazione per ciascuna categoria di lavoratori deve essere ridotto proporzionalmente in base al rapporto esistente tra il costo effettivo totale (1.600) delle 2 categorie:

- $1.000 / 1600 \times 100 = 62,5\%$
- $600 / 1600 \times 100 = 37,5\%$

Le suddette percentuali consentono di ripartire proporzionalmente l'incremento del costo del personale dipendente (1.200) che è l'importo a cui, in questo caso, si applica la maggiorazione del 20 e del 30%:

- $1.200 \times 62,5\% = 750$, a cui si applica la maggiorazione del 20%,
- $1.200 \times 37,5\% = 450$, a cui si applica la maggiorazione del 30%.



Il **comma 5** precisa che la determinazione del costo effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile è determinato analiticamente sulla base delle già menzionate unità di personale. In particolare, occorre identificare le singole componenti di costo rilevate nella predetta voce (vedi descrizione sopra riportata) che sono direttamente connesse alla specifica attività svolta dal personale neoassunto (come definito nell'articolo 2). Considerato, inoltre, il rinvio contenuto nella disposizione al costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, nel calcolo dell'incremento del costo del lavoro complessivo devono essere considerate tutte le spese sostenute per rapporti di lavoro anche regolati da contratti diversi da quello a tempo indeterminato.

Come previsto nel precedente articolo 3, ai fini dell'agevolazione rileva anche la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato; in tal caso il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione del contratto (**comma 6**).

Ai fini del calcolo della maggiorazione il **comma 7** dispone che il costo complessivo del personale deve essere depurato degli importi relativi:

- a. al costo relativo ai dipendenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4, sia dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 che del periodo d'imposta successivo, in quanto gli stessi dipendenti non rilevano ai fini dell'incremento occupazionale;
- b. agli oneri rilevati nel conto economico, in applicazione dell'IFRS 2;
- c. agli accantonamenti rilevati nelle voci a) ed e) del numero 9) della lettera B) del primo comma dell'articolo 2425 del Codice civile.

Per quanto concerne i costi di cui alla lettera sub a), in particolare, la previsione risulta necessaria per rendere coerente la determinazione della maggiorazione con il principio di continuità del contratto di lavoro sopra descritto.

L'esclusione degli oneri connessi ai piani di stock option, contabilizzati ai sensi dell'IFRS 2, di cui alla lettera b), è connessa, invece, alle modalità di determinazione del "service cost" che risente di elementi incerti connessi alla valutazione del valore di mercato delle opzioni attribuite ai beneficiari del piano. Tale elemento, infatti, potrebbe incidere sulla determinazione del beneficio in esame al momento della sua rilevazione, pur essendo caratterizzato da oscillazioni significative connesse all'andamento del valore di mercato degli strumenti partecipativi oggetto del piano di incentivazione.

Per la medesima ragione, come previsto alla lettera c), sono, altresì, esclusi dai costi effettivamente riferibili al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le somme accantonate per premi o altre forme di remunerazione rilevate nelle voci B9a) e B9e) in ragione di quanto previsto dal paragrafo 19 dell'OIC 31 (ovvero in base a quanto previsto dallo IAS 37). Si tratta, quindi, delle ipotesi in cui alcuni accantonamenti sono rilevati tra i costi del personale in applicazione delle regole contabili che impongono la registrazione dei costi del conto economico per natura.

Il **comma 8** detta le modalità per il calcolo della maggiorazione del costo per le società facenti parte di un gruppo interno il cui incremento occupazionale è determinato in base al comma 6 dell'articolo



4. Ciascuna società riduce il costo da assumere ai fini della maggiorazione, di un ammontare percentuale pari al rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle altre società del gruppo e l'incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo.

Per completezza, si riporta, di seguito, un esempio della modalità di calcolo della maggiorazione per le imprese appartenenti ad un gruppo interno, riprendendo l'esempio precedente riportato a commento del comma 6 dell'articolo 4.

Si ipotizzi un gruppo composto da 4 società (A, B, C e D) in cui si presenta la seguente situazione (si assuma che il costo unitario di un dipendente sia pari a 40.000 euro):

- la società A nel 2024 assume 50 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 2.000.000 euro) e ha un incremento del costo complessivo del personale di 2.500.000 euro;
- la società B nel 2024 assume 90 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 3.600.000 euro) e nello stesso periodo d'imposta licenzia 10 dipendenti (- 400.000 euro) e ha un incremento del costo complessivo del personale di 3.400.000 euro;
- la società C nel 2024 non assume dipendenti a tempo indeterminato e il 30 giugno 2024 cede un ramo di azienda alla società D con passaggio di 100 dipendenti;
- la società D acquisisce l'azienda di C e incrementa il personale di 100 dipendenti il cui costo per 6 mesi ammonta a 2.000.000; la società D ha un incremento del costo complessivo del personale pari a 2.500.000.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell'esempio.

| | Soc. A | Soc. B | Soc. C | Soc. D | Gruppo |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Spettanza maggiorazione | Si | Si | No | No | Si |
| Incrementi nuovi assunti a tempo indeterminato | 50 | 90 | | 100 | 140 |
| Decrementi complessivi | | (10) | (100) | | (10) |
| Costo nuovi assunti | 2.000.000 | 3.600.000 | | | |
| Incremento del costo complessivo del personale | 2.500.000 | 3.400.000 | | | |
| Costo da maggiorare | 2.000.000 | 3.400.000 | | | |
| % riduzione | 7,14% | 7,14% | | | 10/140 = 7,14% |



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Importo della riduzione | 2.000.000* 7,14%= 142.800 | 3.400.000* 7,14% = 242.760 | | | |
| Costo su cui applicare la maggiorazione | 2.000.000- 142.800 = 1.857.200 | 3.400.000- 242.760 = 3.157.240 | | | |

La società A ai fini della maggiorazione rileva dapprima il minore tra il costo dei nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente (2.000.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo in proporzione ai decrementi complessivi del gruppo pari al 7,14% da applicare al costo stesso di 2.000.000 di euro. Il costo da maggiorare sarà pari a: $2.000.000 - 142.800$ (il 7,14% di 2.000.000) = **1.857.200**

La società B ai fini della maggiorazione rileva dapprima il minore tra il costo dei nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente (3.400.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo in proporzione ai decrementi complessivi del gruppo pari al 7,14% da applicare al costo stesso di 3.400.000 di euro. Il costo da maggiorare sarà pari a: $3.400.000 - 242.760$ (il 7,14% di 3.400.000) = **3.157.240**

Il **comma 9** stabilisce che gli enti non commerciali residenti determinano la maggiorazione del costo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il **comma 10** stabilisce una regola analoga per i soggetti che svolgono anche attività il cui reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sui redditi delle società; in tal caso, la maggiorazione del costo per i nuovi assunti a tempo indeterminato e impiegati sia nell'attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari, spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'**articolo 6**, infine, ai fini della verifica della corretta fruizione dell'agevolazione, rinvia alle ordinarie regole in materia di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Si ricorda, infine, che, come precisato dal comma 7 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 216 del 2023, gli effetti della maggiorazione devono essere sterilizzati ai fini della determinazione degli acconti relativi ai periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si confermano gli effetti già quantificati in sede di valutazione della norma di rango primario, alla quale tale provvedimento dà attuazione



Super deduzione nuove assunzioni, modalità applicative dell'agevolazione

DM 25 giugno 2024

Luglio 2024

SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| SOGGETTI BENEFICIARI (ART. 3) | 4 |
| IL REQUISITO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE (ART.4) | 5 |
| DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE (ART. 5) | 7 |
| CONTROLLI (ART. 6)..... | 9 |

PREMESSA

Publicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'atteso decreto attuativo della deduzione maggiorata del costo del lavoro per le nuove assunzioni eseguite nel 2024.

Diventa così operativa la maxi deduzione fiscale introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, consistente in una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

L'agevolazione è, dunque, temporalmente circoscritta al solo anno 2024: la norma, difatti, precisa che il beneficio opera per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.

Il beneficio fiscale è stato introdotto in attuazione dell'art. 6, comma 1 lett. b), della L. 9 agosto 2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale) che delega il Governo all'adozione, tra l'altro, di "misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime".

A favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni viene, in sostanza, riconosciuta un'agevolazione ai fini della determinazione del reddito imponibile, in termini di deduzione maggiorata del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

*Il **DM del 25 giugno 2024 del MEF** – corredato da **Relazione Illustrativa** - definisce gli elementi essenziali per la fruizione e quantificazione del beneficio fiscale: soggetti beneficiari, condizioni di accesso all'agevolazione, modalità di determinazione dell'incremento occupazionale, modalità di calcolo della maggiorazione.*

Le modalità applicative dell'agevolazione sono illustrate dall'ANCE nelle pagine che seguono.

SOGGETTI BENEFICIARI (ART. 3)

Per quanto riguarda i beneficiari, possono fruire della maggiorazione i **titolari di reddito d'impresa** e gli **esercenti arti e professioni** che, nel corso del 2023, abbiano proceduto a nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, così generando un incremento della media degli occupati in relazione all'anno successivo.

Più in dettaglio, dunque, possibili destinatari dell'agevolazione sono:

- le **società di capitali** e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- gli **enti non commerciali** di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, ma **limitatamente ai nuovi assunti impiegati** per l'esercizio dell'**attività commerciale**.

Viene, difatti, precisato che, in presenza di personale utilizzato promiscuamente, è necessario parametrare le ore destinate all'attività commerciale sulla base della contabilità interna così da garantire che il beneficio spetti nella misura prettamente inerente alle attività commerciali svolte.

In tal caso, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

- le **società e gli enti non residenti** di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, ma limitatamente all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
- le **società di persone** ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR e le **imprese individuali**;
- gli **esercenti arti e professioni**, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.

Il decreto richiede un **ulteriore requisito soggettivo** per l'accesso all'agevolazione.

In particolare, i soggetti sopra individuati devono **aver esercitato effettivamente l'attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023** (o nei 366 giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024).

Sul punto, la Relazione illustrativa al DM chiarisce come, concretamente, vada intesa e verificata tale condizione.

Potranno avvalersi dell'agevolazione anche le imprese con periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni purché in attività da almeno 365 giorni.

Con la conseguenza che restano, pertanto, escluse – stante l'impossibilità di integrare il requisito minimo di attività richiesto - le imprese costituite a decorrere dal 2 gennaio 2023 con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile.

Per valutare il requisito di operatività andrà considerata la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 recante "*Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva*" o, se successiva, quella di effettivo inizio dell'attività d'impresa, desumibile dagli elementi atti a dimostrare l'esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.

Considerato il perimetro applicativo dell'agevolazione – così come individuato dal decreto – devono ritenersi esclusi dai possibili fruitori della maxi deduzione i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa (come nel caso di coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale).

Sono, inoltre, esclusi dall'applicazione del beneficio le imprese che si trovano in stato di liquidazione o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019).

IL REQUISITO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE (ART.4)

L'agevolazione spetta in presenza del c.d. incremento occupazionale, che è da ritenersi sussistente al verificarsi delle seguenti 2 condizioni:

1. **incremento occupazionale:** è necessario che nel periodo d'imposta agevolato (2024) si sia registrato un incremento occupazionale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto a quello precedente¹.

Di fatto, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 deve essere superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;

2. **incremento occupazionale complessivo:** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato, deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente².

In sostanza, **al termine del periodo d'imposta agevolato**, è necessario che **l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato** (condizione 1) sia accompagnato dall'**incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti** (condizione 2).

Potrebbe, difatti, accadere che, pur registrandosi un incremento delle unità di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, il **numero complessivo** di dipendenti sia **inferiore** a quello degli **occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023**.

In tal caso, appunto, **non sarà possibile fruire del beneficio fiscale** poiché, a livello complessivo, vi è stato un **decremento occupazionale**³.

Parimenti, è **esclusa l'agevolazione** laddove, pur in presenza di un incremento dei dipendenti a tempo indeterminato, il **numero complessivo di dipendenti** sia **pari a quello della totalità degli occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023**.

Parametro **fondamentale** – per valutare la spettanza o meno dell'agevolazione – è, quindi, la **media occupazionale** sia dei dipendenti a tempo indeterminato sia dei dipendenti complessivi occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

¹ L'art. 1 del DM definisce "incremento occupazionale", "l'incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente".

² L'art. 1 del DM definisce "incremento occupazionale complessivo", "l'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente".

³ L'art. 1 del DM definisce il "decremento occupazionale complessivo" come "il decremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente".

Tale media è calcolata sommando i **rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365** (o 366 se il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

Il decreto prevede **regole specifiche per la determinazione delle nuove assunzioni** di lavoratori a tempo indeterminato e per il calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo:

- a) **non rilevano i lavoratori dipendenti**, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, **i cui contratti sono ceduti** sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d'azienda, sia ai sensi dell'articolo 1406 del Codice civile (cessione del contratto di lavoro).

Pertanto, se nel periodo agevolato si sono verificati trasferimenti di dipendenti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) o per effetto di successione o donazione o anche a seguito di cessione del contratto di lavoro dipendente (art. 1406 c.c.), tali dipendenti non rilevano ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo né per il datore di lavoro dante causa né per il nuovo datore di lavoro.

Inoltre, il nuovo datore di lavoro non può fruire del beneficio qualora il contratto non sia in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Invece, nel caso in cui le ipotesi di cui sopra si realizzino nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024), i dipendenti a tempo indeterminato rilevano ai fini della determinazione del beneficio sia per l'originario datore di lavoro sia per il nuovo, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro con ciascuno.

- b) **non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato dalla casa madre residente ma destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero.**

Qualora, però, siano assegnati alla stabile organizzazione estera lavoratori dipendenti assunti nel periodo d'imposta agevolato che hanno svolto precedentemente l'attività presso la casa madre residente, la maggiorazione può essere fruita dalla controllante residente in proporzione alla durata del rapporto di lavoro che i dipendenti hanno avuto con la stessa.

- c) si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell'ipotesi di **conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato** effettuata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- d) i soci **lavoratori di società cooperative** sono **assimilati ai lavoratori dipendenti**;
- e) i lavoratori **dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale** rilevano in **misura proporzionale alle ore di lavoro prestate** rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- f) nelle ipotesi di distacco di personale, **per l'impresa distaccataria non rileva il personale a tempo indeterminato in distacco**; **per l'impresa distaccante, invece, non rilevano i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta agevolato e in seguito distaccati all'estero** a decorrere dalla data del distacco fino al termine dello stesso;
- g) nelle ipotesi di somministrazione, **la maggiorazione spetta all'impresa utilizzatrice in relazione ai lavoratori somministrati, purché assunti a tempo indeterminato dal somministratore, in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro** presso la stessa impresa utilizzatrice.

Regole *ad hoc* sono previste per il gruppo di imprese che – ai fini della maggiorazione – va considerato come un unico soggetto economico: di conseguenza, il beneficio è subordinato alla verifica della sussistenza, in relazione al gruppo considerato nel suo insieme, sia dell’incremento del numero dei nuovi assunti a tempo indeterminato che dell’incremento del numero complessivo dei dipendenti (al netto, quindi, degli eventuali decrementi verificatesi presso le imprese del gruppo stesso).

In tali casi, inoltre, non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo composto da soggetti sia localizzati in Italia sia in Paesi esteri, e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023.

DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE (ART. 5)

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra:

- il **costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti**, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;
- **l’incremento del costo complessivo del personale**, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023⁴.

Dunque, deve farsi riferimento al dato contabile, senza considerare il *quantum* deducibile ai fini del reddito d’impresa.

A livello operativo, quindi, rilevano le seguenti voci di bilancio:

B9) Per il personale

- B9a) Salari e stipendi
- B9b) Oneri sociali
- B9c) Trattamento di fine rapporto
- B9d) Trattamento di quiescenza e simili
- B9e) Altri costi

I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del Codice civile assumeranno le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite in tali voci.

I costi rilevanti sono imputati temporalmente in base alle regole applicate da ciascun soggetto ai fini della determinazione del reddito.

In relazione alla corretta quantificazione dei due parametri rilevanti (ossia, il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale), va precisato che:

⁴ La Relazione Illustrativa al DM precisa che *“Nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, come stabilito al comma 1 dell’articolo 5 del presente decreto, la base di calcolo della maggiorazione è costituita dall’importo dell’incremento del costo complessivo del personale. In presenza di nuove assunzioni a cui si applicano differenti percentuali di maggiorazione (del 20 o del 30 per cento) è necessario suddividere detto importo in 2 basket per applicare le differenti percentuali; a tal fine il successivo comma 4 stabilisce che il costo da assumere ai fini della maggiorazione è ridotto proporzionalmente al costo effettivo di ciascuna delle categorie di lavoratori assunti a cui si applicano le differenti percentuali”*.

- per la **determinazione del costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato**, occorre identificare le singole componenti di costo rilevate nella voce B9 che sono direttamente connesse alla specifica attività svolta dal personale neoassunto;
- per la **determinazione dell'incremento del costo complessivo del personale**, occorre considerare tutte le spese sostenute per rapporti di lavoro anche regolati da contratti diversi da quello a tempo indeterminato.

Inoltre, dal costo complessivo del personale su cui applicare la maggiorazione devono essere eliminati specifici importi relativi:

- al **costo relativo ai dipendenti i cui contratti sono stati ceduti**;
- agli **oneri rilevati nel conto economico e connessi ai piani di stock option**;
- agli **accantonamenti per premi o altre forme di remunerazione**.

Un passaggio ulteriore è imposto alle società facenti parte di un gruppo di imprese. In tal caso, per il calcolo della maggiorazione, ciascuna società deve ridurre il costo di un ammontare percentuale pari al rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle altre società del gruppo e l'incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo.

Al costo del personale così determinato potrà applicarsi l'agevolazione.

In dettaglio, tale costo andrà maggiorato:

- di un **importo pari al 20%**;
- di un **ulteriore 10%**, in caso di nuove assunzioni di dipendenti riconducibili alle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 del d.lgs. n. 216/2023.

Infine, si precisa che la deduzione maggiorata incide, riducendolo, sulla determinazione del Risultato operativo loro (ROL) di periodo: difatti, in base all'articolo 96 del TUIR, le voci che compongono il ROL sono determinate sulla base del relativo valore fiscale.

Sulla base di quanto sopra illustrato, **si riporta di seguito un esempio di calcolo della maggiorazione del costo del lavoro in un'ipotesi in cui il costo del lavoro relativo alle nuove assunzioni è da riferire, per metà, anche a lavoratori svantaggiati.**

| | |
|--|---------------------|
| Costo del lavoro per nuovi assunti | Euro 100.000 |
| Incremento costo complessivo del personale nel 2024 rispetto al 2023 | Euro 115.000 |

Sulla base dell'art. 5 del DM, il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra i due.

Nel caso di specie, quindi, il costo rilevante da assumere quale "base" è il costo del lavoro riferibile ai nuovi assunti, del valore di Euro 100.000.

Ricordando che la metà di tale costo (quindi Euro 50.000) è riferibile ad assunzioni di lavoratori svantaggiati, per i quali spetta un ulteriore 10% a titolo di maggiorazione, dovrà procedersi come segue:

| Costo su cui effettuare il calcolo | Euro 100.000 |
|--|------------------------------------|
| Maggiorazione 20% del costo del personale di nuova assunzione | 20% su 50.000 = Euro 10.000 |
| Maggiorazione 30% del costo del personale di nuova assunzione rientrante nelle categorie meritevoli di maggiore tutela | 30% su 50.000 = Euro 15.000 |

Il costo del lavoro (Euro 100.000) potrà, quindi, essere maggiorato di complessivi Euro 25.000. Per l'effetto, l'importo deducibile sarà pari a Euro 125.000.

| | |
|-----------------------------|---|
| Costo del lavoro deducibile | 100.000 + 10.000 + 15.000 = Euro 125.000 |
|-----------------------------|---|

CONTROLLI (ART. 6)

Ai fini della verifica della corretta fruizione dell'agevolazione, il decreto rinvia alle ordinarie regole in materia di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

U33-24 - Incentivi PNRR per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive: al via le domande

Fino a fine luglio è possibile presentare la domanda di contributo diretto e finanziamento agevolato a copertura delle spese di riqualificazione energetica e antisismica delle strutture ricettive. Le spese ammissibili di ciascun investimento sono comprese tra 500 mila euro a 10 milioni. Previsto il rispetto del principio ambientale DNSH “non arrecare danni significativi”

È aperta fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2024 la procedura informatica Invitalia per la richiesta di incentivo relativa a investimenti per l'efficienza energetica e la riqualificazione antisismica di immobili a uso ricettivo, quali strutture alberghiere, agrituristiche, fieristiche, congressuali.

Le imprese alberghiere o che gestiscono strutture ricettive possono accedere all'incentivo PNRR regolato dal decreto ministeriale 28 dicembre 2021 e dall'Avviso pubblico del 7 maggio 2024, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel settore del turismo e in particolare gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale (misura M1C3 – Investimento 4.2.5).

Due sono le forme di incentivazione previste:

- un contributo diretto alla spesa, a fondo perduto, fino a un ammontare complessivo di risorse disponibili pari a 180 milioni di euro.

Viene concesso in base alla dimensione del soggetto richiedente e alla collocazione territoriale, per una percentuale dei costi e delle spese ammissibili, che per il Sud Italia parte dal 30% per le micro imprese e scende fino al 10% per i soggetti di grande dimensione.

- un finanziamento agevolato, al tasso fisso dello 0,50%, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), per una disponibilità di risorse di 600 milioni di euro. Il finanziamento è concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

La durata minima del finanziamento è di 4 anni mentre quella massima di 15 anni (inclusi 3 anni di preammortamento massimi).

Le tipologie di intervento ammesse agli incentivi sono le seguenti:

- interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, elencati all'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (requisiti tecnici per l'accesso all'Ecobonus), ovvero, a titolo non esaustivo, interventi di riqualificazione energetica globale o interventi di isolamento termico delle strutture opache, sostituzione di finestre, posa in opera di schermature solari, installazione di collettori solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria con caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza, ecc.;
- interventi di riqualificazione antisismica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), con riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali di interi edifici;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, conformi alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri , funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- acquisto/rinnovo di arredi;
- interventi per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (impianti wi-fi, realizzazione siti web, ecc.).

L'intervento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Le spese ammissibili sostenute, al netto dell'IVA, dovranno essere comprese tra 500 mila euro e 10 milioni di euro , e ricadere tra le seguenti tipologie:

- servizi di progettazione, nella misura massima del 2% dell'importo complessivo dell'investimento;
- suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dello stesso importo;
- fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'importo;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- spese per la digitalizzazione, nella misura massima del 5%.

Gli interventi dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2025 .

A livello generale, gli interventi devono essere conformi alla normativa ambientale, nazionale e dell'Unione europea, sul principio DNSH (“non arrecare un danno significativo”), in particolare alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull'applicazione dello stesso principio DNSH.

Tale conformità deve essere dichiarata nell'ambito della domanda di incentivo nell'apposita dichiarazione PNRR e DNSH, presente nella modulistica.

Più in dettaglio, per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione, deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nella Scheda n. 2 dell'Allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH”. L'ultimo aggiornamento risale a maggio 2024 ed è allegato alla presente news.

La Scheda fornisce indicazioni operative per tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici, differenziate a seconda che si preveda un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (c.d. Regime 1) o il mero rispetto del principio DNSH (Regime 2).

Si evidenzia che l'investimento PNRR in cui rientra l'incentivo (misura M1C3 – Investimento 4.2.5) contempla entrambi i regimi , in funzione della tipologia di intervento.

Di fatto, tuttavia, in entrambi i regimi per l'aspetto energetico è richiesto il rispetto dei medesimi Requisiti minimi del 26 giugno 2015: ad esempio, se si tratta di una ristrutturazione importante di primo o secondo livello, essa sarà considerata di Regime 1 e dovrà essere corredata dagli APE redatti prima e dopo l'intervento di ristrutturazione. Interventi di efficienza energetica più limitati o anche la riduzione del rischio sismico dell'edificio, non associata a riqualificazione energetica, vengono considerati di Regime 2 e richiedono soltanto la verifica del rispetto dei requisiti minimi, senza dover redigere l'APE.

L' economia circolare è inclusa tra gli aspetti da considerare. A questo riguardo, il requisito da

dimostrare prevede che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale. Il rispetto del criterio “Demolizione selettiva, recupero e riciclo” di cui ai CAM Edilizia (D.M. 23 giugno 2022) assolve automaticamente al rispetto del principio DNSH.

Sul sito [Italia Domani](#) è possibile reperire la documentazione aggiornata relativa al rispetto del principio DNSH, comprese le check list per una valutazione dei requisiti richiesti dalla normativa (per l’incentivo in esame si veda la Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali).

Sul sito di [Invitalia](#) è presente la sezione dedicata all’incentivo, con tutta la modulistica richiesta e da cui è possibile inoltrare la domanda.



Il Ministro del Turismo

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede: i) al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. è istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; ii) al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati; iii) al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; iv) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che stabilisce che per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3 - 25, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono concessi contributi diretti alla spesa per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al successivo comma 4;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai sensi del quale sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale, in alternativa alle misure previste dall'articolo 1;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che stabilisce che il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e che gli interventi di cui al comma 1, del medesimo articolo 3, devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

1



VISTO l'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulla quota delle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato;

VISTO l'articolo 3, comma 5 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che gli incentivi di cui all'articolo 3 sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge;

VISTO l'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede l'adozione di un decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 357 della legge n. 311 del 2004, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione degli incentivi finanziari di cui al medesimo articolo 3, in conformità alla predetta Misura M1C3-25, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione dell'intervento agevolativo e all'erogazione del contributo diretto alla spesa;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*;

VISTA la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Direttore generale del tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalità operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la



razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che all'allegato I al predetto regolamento reca la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

VISTO il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

- I. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) "ABI": l'Associazione Bancaria Italiana;
 - b) "Banca finanziatrice": la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", aderente alla Convenzione di cui all'articolo 2, comma 10, del presente decreto;
 - c) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016;
 - d) "CDP": la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
 - e) "Contratto di finanziamento": il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto beneficiario;
 - f) "Convenzione": la convenzione stipulata tra il Ministero, l'ABI e CDP, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal Finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 2, comma 10 del presente decreto;
 - g) "Delibera di finanziamento": il documento redatto secondo gli schemi definiti dalla Convenzione, attestante la deliberazione di Finanziamento bancario nonché la valutazione del merito di credito effettuata per conto di CDP anche sul Finanziamento agevolato adottato dalla Banca finanziatrice secondo i propri modelli di valutazione;
 - h) "Finanziamento agevolato": il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di incentivo presentata ai sensi del presente decreto;
 - i) "Finanziamento bancario": il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca

finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di incentivo presentata ai sensi del presente decreto;

- j) *"Finanziamento": l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;*
- k) *"FRF": il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;*
- l) *"Grandi imprese": imprese diverse dalle PMI;*
- m) *"Ministero": il Ministero del Turismo;*
- n) *"PMF": le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al Regolamento GBER, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;*
- o) *"PNRR": il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;*
- p) *"Programma di investimento": il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione, oggetto della domanda di incentivo avanzata ai sensi del presente decreto e che presenti spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00;*
- q) *"Regioni del Mezzogiorno": l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, il Molise, la Sardegna e la Sicilia;*
- r) *"Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 972/2020 del 2 luglio 2020 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;*
- s) *"Soggetto gestore": il soggetto del quale si avvale il Ministero per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto e all'erogazione del relativo contributo, sulla base di appositi accordi convenzionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;*
- t) *"Soggetto beneficiario": l'impresa beneficiaria degli incentivi di cui al presente decreto;*
- u) *"TFUE": il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188.*

Articolo 2

(Ambito operativo e risorse disponibili)

1. Il presente decreto definisce i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.

2. Gli investimenti devono assicurare il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento UE n.

2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

3. Il presente decreto disciplina, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le condizioni e le modalità per l'accesso ai Finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI da parte delle imprese che presentino un Programma di investimento coerente con le previsioni del successivo articolo 5 del presente decreto.

4. Per la concessione degli incentivi nella forma del contributo diretto alla spesa sono rese disponibili risorse pari a complessivi 180 (centottanta/00) milioni di euro nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

5. Per la concessione degli incentivi nella forma del Finanziamento agevolato sono rese disponibili le risorse a valere sul FRI, previa assegnazione disposta dal CIPESS ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. In coerenza con i principi generali di attuazione del PNRR, una quota pari al 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 4 è riservata a interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno.

7. Una quota pari al 50 (cinquanta) per cento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 è riservata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

8. Sulle risorse di cui al precedente comma 4 gravano altresì gli oneri derivanti dall'affidamento delle attività di gestione di cui al successivo articolo 3, comma 1, del presente decreto, nel limite massimo dello 0,7 per cento.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il Credito Sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, destinate agli investimenti realizzati nei territori di propria competenza, previo accordo con il Ministero fino a copertura integrale del costo dell'investimento e nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

10. Nel rispetto delle previsioni di cui al presente decreto, il Ministero, CDP e ABI, stipulano un'apposita Convenzione per la disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei Finanziamenti. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione degli incentivi sono svolti dal Ministero e la valutazione del merito di credito e la gestione del Finanziamento agevolato è operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI destinate ai Finanziamenti agevolati.

Articolo 3

(Titolarità degli adempimenti tecnico-amministrativi)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero attua l'intervento agevolativo anche avvalendosi, per gli adempimenti tecnici e le verifiche amministrative relative alla gestione della misura e all'erogazione del contributo di cui al presente decreto, del necessario supporto operativo di organismi qualificati, in qualità di Soggetto gestore.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari e ambito di applicazione)

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciute alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

2. I soggetti di cui al comma 1:

- 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

3. Ferme restando eventuali specifiche condizioni di ammissibilità definite dal provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi, le imprese indicate al comma 1 devono:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e iscritte negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
- c) avere una stabile organizzazione d'impresa nel territorio nazionale. Tutti gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale.
- d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- e) essere in regime di contabilità ordinaria;
- f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice.

4. Non sono ammesse agli incentivi di cui al presente decreto le imprese.

- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori, dirigenti apicali o con responsabilità strategiche alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale. L'esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;
- c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi concessi dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
- e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del Codice civile, o assoggettate a comune controllo, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si



riferisce la domanda di incentivo.

Articolo 5

(Interventi ammissibili)

1. Gli interventi ammissibili devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852. Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento promossi dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18, riguardanti:

- a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell'aria;
- b) interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
- c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- d) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- f) interventi per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
- g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
- h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi termali, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

2. I Programmi di investimento di cui al comma 1 devono risultare:

- a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
- b) organici e funzionali all'attività esercitata;
- c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo, e comunque entro i termini di cui al successivo comma 3. Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;
- d) realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4 nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- e) con spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 500.000,00



(cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01). In particolare, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall'incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

4. I Programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere avviati e conclusi rispettivamente entro sei mesi e trenta mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento. Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario, il Ministero può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a sei mesi, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca degli incentivi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e).

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili agli incentivi di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalità degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, sostenute dal Soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti:

- a) servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
- b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile del Programma d'investimento;
- c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'importo complessivo ammissibile del Programma d'investimento;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.

2. Il Ministero si riserva con successive comunicazioni di chiarire l'ambito delle spese ammissibili.

3. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento e i beni cui sono riferite, devono:

- a) essere ammortizzabili;

- b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa turistica da parte del Soggetto beneficiario e comunque nel territorio nazionale;
- c) essere acquistati a condizioni di mercato da imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo non si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
- d) figurare nell'attivo di bilancio del Soggetto beneficiario per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese.

4. Le spese di cui al presente articolo sono considerate ammissibili al netto dell'IVA.

5. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, può stabilire particolari limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modifiche e integrazioni. Il medesimo provvedimento potrà fornire, in ogni caso, ulteriori specificazioni in merito all'ammissibilità delle spese.

6. In ogni caso, non sono ammissibili le spese:

- a) per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
- b) non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
- c) che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01);
- d) obbligate a norma di legge.

7. Per le spese riconosciute come non ammissibili verrà disposto dal Ministero del turismo l'eventuale recupero.

Articolo 7 (Incentivi concedibili)

1. Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del Finanziamento agevolato a valere sul FRI a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 4 e comma 5 del presente decreto.

2. Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili come di seguito dettagliato, coerentemente con i target di attuazione previsti per la misura del PNRR:

- 2.1 per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come segue:
 - a) 30 (trenta) per cento per le imprese di dimensione nuova;
 - b) 23 (ventitré) per cento per le imprese di piccola dimensione;
 - c) 18 (diciotto) per cento per le imprese di media dimensione;
 - d) 10 (dieci) per cento per le imprese di grande dimensione.

2.1.1. Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell'innovazione



digitale promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5 (cinque) per cento del contributo diretto alla spesa.

2.2 per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come segue:

- a) 25 (venticinque) per cento per le imprese di dimensione micro;
- b) 20 (venti) per cento per le imprese di piccola dimensione;
- c) 15 (quindici) per cento per le imprese di media dimensione;
- d) 5 (cinque) per cento per le imprese di grande dimensione.

2.3 per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole PMI, articolato nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER come segue:

- a) 15 (quindici) per cento per le imprese di micro e piccola dimensione;
- b) 5 (cinque) per cento per le imprese di media dimensione.

3. Il tasso d'interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50 per cento annuo.

4. La durata del Finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

5. Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto.

6. Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.

7. Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, ivi incluse le garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACF S.p.A.

8. Il Contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Dalla data di erogazione del finanziamento alla data di pagamento immediatamente successiva decorre un periodo di preammortamento tecnico, aggiuntivo rispetto al periodo di preammortamento previsto dal contratto. Tale periodo sarà comunque considerato ai fini del rispetto della durata massima del finanziamento.

9. L'incentivo derivante dal Finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 3 del presente articolo.

10. L'ammontare degli incentivi è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

11. Gli incentivi soddisfano i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023 fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla

Commissione europea. Le previsioni di cui al precedente comma 2 potranno essere adeguate alla nuova disciplina di esenzione per il periodo di programmazione 2021-2027, con apposito provvedimento del Ministero nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

12. Qualora il valore complessivo dell'incentivo superi i massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER, l'importo dell'incentivo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina.

13. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Articolo 8

(Banche finanziatrici)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera f), ai fini dell'accesso al Finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di incentivo la Delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1.

2. La Banca finanziatrice è scelta dall'impresa che intende presentare domanda di incentivo nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero, dell'ABI e di CDP.

3. Possono aderire alla Convenzione, secondo le modalità individuate dalla stessa, le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, la Banca finanziatrice assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio anche per conto di CDP, e si obbliga, laddove ne ricorrano le condizioni, oltre che a rilasciare la Delibera di finanziamento, alla stipula del Contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP.

5. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione del Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto.

Articolo 9

(Procedura di concessione degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La domanda di incentivo è presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del Ministero pubblicato sul proprio sito istituzionale. Con il predetto provvedimento, il Ministero impartisce, altresì, le indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento e precisa gli oneri informativi a carico delle imprese.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul proprio sito istituzionale l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di incentivo, dandone analogia pubblicità.

4. In relazione al Programma di investimento proposto, ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 4 può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso agli incentivi.

5. Alla domanda di incentivo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresarichiedente e al Programma di investimento;
- b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori;
- c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;
- e) Delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione.

6. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi tecnici per l'istanza di incentivo la documentazione da allegare alla stessa, individuando eventuali documenti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5.

7. Il Ministero, anche per il tramite del Soggetto gestore da questo incaricato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente decreto, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande di incentivo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. Il Soggetto gestore, in particolare:

- a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione degli incentivi, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione presentata;
- b) accerta l'ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria del Programma di investimento, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice;
- c) valuta l'ammissibilità e la pertinenza delle spese esposte nella domanda e determina l'importo dei corrispondenti incentivi concedibili.

8. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 7, il Soggetto gestore acquisisce le valutazioni del merito di credito operate dalle Banche finanziatrici, alle quali il Soggetto gestore stesso può richiedere gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalità definite dalla Convenzione di cui all'articolo 2, comma 10. Resta ferma la facoltà per il Soggetto gestore di richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari all'istruttoria all'impresa

richiedente. Il merito di credito è verificato dalle Banche finanziatrici sulla base dei propri modelli di valutazione. Le Banche finanziatrici valutano, in particolare, la capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione del Finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 4.

9. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il Ministero, anche per il tramite del Soggetto gestore, comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice.

10. Qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, il Ministero trasmette, per il tramite del Soggetto gestore, il medesimo parere a CDP, che, entro i 10 giorni lavorativi successivi, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero e al Soggetto gestore.

11. Ricevuta la delibera di Finanziamento agevolato, il Ministero procede entro sessanta giorni all'adozione del provvedimento di concessione degli incentivi, la cui validità rimane subordinata alla stipula del Contratto di finanziamento, e provvede tempestivamente alla relativa trasmissione al Soggetto beneficiario, a CDP, al Soggetto gestore e alla Banca finanziatrice.

12. Il provvedimento di concessione degli incentivi contiene, tra l'altro:

- a) l'ammontare delle spese ammissibili;
- b) l'ammontare del Finanziamento;
- c) il tasso da applicare al Finanziamento agevolato, pari allo 0,50 per cento annuo;
- d) la durata del Finanziamento e del relativo piano di preammortamento;
- e) gli obblighi in capo al Soggetto beneficiario nonché le condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

13. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione di cui ai commi 11 e 12 ed entro i 90 giorni dal ricevimento dello stesso, la Banca finanziatrice procede alla stipula del Contratto di finanziamento con il Soggetto beneficiario, in nome e per conto proprio e di CDP, pena la decadenza dagli incentivi. Il predetto termine di 90 giorni può essere prorogato dal Ministero su richiesta del Soggetto beneficiario o della Banca finanziatrice. Copia del Contratto di finanziamento stipulato è trasmessa entro 5 giorni dalla Banca finanziatrice a CDP e al Soggetto gestore, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione.

14. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo, il Ministero o il Soggetto gestore possono richiedere al Soggetto beneficiario i chiarimenti e le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti già forniti, assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il termine assegnato, la domanda di incentivi si considera decaduta.

15. La Convenzione specifica l'impegno della Banca finanziatrice a corrispondere alle richieste del Ministero ovvero del Soggetto gestore e definisce, altresì, le modalità per garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti negli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 10

(Erogazione degli incentivi e gestione del Finanziamento)

1. Gli incentivi sono erogati sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, dai Soggetti beneficiari, in non più di 2 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del Programma di investimento, utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, corredati della documentazione necessaria per i

riscoutri e le verifiche sugli investimenti realizzati.

2. Il Contratto di finanziamento può prevedere che il finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20 (venti) per cento. L'eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal contratto anche attraverso l'acquisizione di idonee garanzie, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella Convenzione. Il Soggetto beneficiario richiede l'eventuale anticipazione direttamente alla Banca finanziatrice, che ne dà comunicazione al Ministero.

3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il Soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

4. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del Programma di investimento fino alla data del decreto di concessione stesso.

5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il Soggetto beneficiario trasmette, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di investimento, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema definito con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione del saldo può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca degli incentivi, il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del Programma di investimento, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

6. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo diretto alla spesa e Finanziamento agevolato) non può superare l'80 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 20 per cento degli incentivi, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, è erogato a saldo, secondo quanto disposto al precedente comma 5.

7. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il Soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità di valutazione delle richieste di erogazione.

8. L'erogazione delle quote di finanziamento è effettuata dalla Banca finanziatrice, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, dell'esito positivo delle verifiche effettuate. La messa a disposizione alla Banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l'erogazione del finanziamento agevolato è disciplinata dalla Convenzione. La Convenzione stabilisce, tra l'altro, le modalità di erogazione del finanziamento, nonché gli impegni del Ministero ovvero del Soggetto gestore, della Banca finanziatrice e di CDP, in conformità alle previsioni del presente articolo.

9. L'erogazione delle quote di contributo diretto alla spesa è effettuata dal Ministero per il tramite del Soggetto gestore. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente comma, sulla base del relativo fabbisogno, fermo restando il rispetto dei vincoli sull'utilizzo dei relativi fondi.

10. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse

finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 30 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 3 mesi dalla data di richiesta dal Soggetto beneficiario, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di investimento, congiuntamente alla presentazione del rapporto tecnico finale concernente il Programma di investimento realizzato, corredato della documentazione relativa alle spese sostenute, come disciplinato al precedente comma 5.

Articolo 11 (Variazioni)

1. Il Soggetto beneficiario comunica al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del Programma di investimento ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda. In caso di modifiche che comportino variazioni del Programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguenti a operazioni societarie o di cessione dell'attività, la predetta comunicazione deve essere accompagnata da un'adeguata relazione illustrativa.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere sempre espressamente assentite dal Ministero previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per beneficiare degli incentivi ai sensi del presente decreto. L'esito delle verifiche predette è comunicato al Soggetto beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice.
3. L'erogazione degli incentivi resta sospesa fino a quando le variazioni di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero.
4. Qualora dalle verifiche effettuate dal Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, emerga la necessità di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti forniti dall'impresa beneficiaria, si applica quanto stabilito dall'articolo 9, comma 14 del presente decreto.
5. La Banca finanziatrice comunica al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione degli incentivi.
6. La Banca finanziatrice provvede ad effettuare le modifiche al Contratto di finanziamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente articolo. La Convenzione specifica gli ulteriori impegni del Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di cui al presente articolo.

Articolo 12 (Revoche)

1. Con provvedimento del Ministero, gli incentivi di cui al presente decreto sono revocati, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
 - a) verifica dell'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario;
 - b) fallimento o liquidazione, anche volontaria, del Soggetto beneficiario e cessazione dell'attività;
 - c) mancato rispetto del divieto di cumulo degli incentivi di cui all'articolo 7, comma 13;
 - d) inadempimento ad almeno due rate del finanziamento agevolato, anche in relazione ai



soli interessi di preammortamento;

- e) mancata realizzazione del Programma di investimento entro i termini previsti;
- f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel Programma di investimento, fatta salva l'autorizzazione del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali annessi agli incentivi, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del Programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le Grandi imprese;
- g) altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dal provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2 del presente decreto o dal Contratto di finanziamento.

2. Gli incentivi sono revocati, oltre che al ricorrere delle circostanze previste al comma 1, nel caso di esito negativo delle verifiche sulle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 11, nonché nel caso di ingiustificata violazione degli obblighi posti a carico del Soggetto beneficiario dal presente decreto, con particolare riferimento alla trasmissione del rapporto tecnico finale sul Programma di investimento realizzato di cui all'articolo 10, comma 4, alla comunicazione e illustrazione delle variazioni intervenute secondo quanto previsto dall'articolo 11 e alla trasmissione delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto. La revoca è, inoltre, disposta nel caso di grave violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti, entro i limiti stabiliti dalla Convenzione, dal Contratto di finanziamento.

3. La revoca totale degli incentivi comporta la risoluzione del Contratto di finanziamento e l'obbligo di restituzione da parte del Soggetto beneficiario del debito residuo. La revoca totale comporta, altresì, l'obbligo di restituzione da parte del medesimo Soggetto beneficiario dell'importo del contributo erogato e dell'importo del beneficio di cui lo stesso ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi ai sensi dell'articolo 7, comma 9.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera e) la revoca degli incentivi è parziale qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale. In tale circostanza, le quote erogabili sono ricalcolate e i maggiori incentivi eventualmente già erogati vengono detratti dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperati.

5. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) calcolato alla data dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione, ferme restando le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I termini della sopra citata maggiorazione sono specificati, in relazione al Finanziamento agevolato, dalla Convenzione.

Articolo 13

(Estinzione anticipata del Finanziamento agevolato)

1. Il Soggetto beneficiario ha facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento agevolato dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 14

(Vigilanza e controlli)

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento degli incentivi. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 15

(Monitoraggio e valutazione)

1. I risultati dei Programmi di investimento e l'efficacia degli interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.

2. Il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, a partire dalla data di stipula del Contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una specifica dichiarazione redatta secondo le indicazioni fornite dal provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2. CDP e le Banche finanziatrici provvedono a fornire ogni ulteriore informazione utile alle attività di cui al presente articolo.

3. Restano fermi gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie stabiliti dall'articolo 16 ai fini delle attività di controllo e monitoraggio.

Articolo 16

(Obblighi a carico dei soggetti beneficiari per attività di controllo e monitoraggio)

1. Al fine di consentire l'espletamento da parte del Ministero delle attività di cui agli articoli 14 e 15, le imprese beneficiarie sono tenute a:

- a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
- b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento degli incentivi;
- c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro del turismo





Il Ministero del Turismo

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTA la Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura”, Investimento 4.2, “*Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche*” del citato PNRR e, in particolare, la misura M1C3-33 che individua il target da raggiungere entro il 31 dicembre 2025 di almeno 300 imprese sostenute dalla linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo»;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 1, il quale prevede: i) al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. è istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; ii) al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l’altro, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati; iii) al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze; iv) al comma 359, che sull’obbligo di rimborso al «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che stabilisce che per l’attuazione della linea progettuale “*Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo*”, Misura M1C3 - 25, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono concessi contributi diretti alla spesa per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 3;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai sensi del quale sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale, in alternativa alle misure previste dall'articolo 1;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che stabilisce che il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e che gli interventi di cui al comma 1, del medesimo articolo 3, devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

VISTO l'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulla quota delle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato;

VISTO l'articolo 3, comma 5 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che gli incentivi di cui all'articolo 3 sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge;

VISTO l'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede l'adozione di un decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 357 della legge n. 311 del 2004, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione degli incentivi finanziari di cui al medesimo articolo 3, in conformità alla predetta Misura MIC3-25, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione dell'intervento agevolativo e all'erogazione del contributo diretto alla spesa;

VISTO l'articolo 4-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 come emendato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha previsto per gli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del citato decreto-legge sono da considerare comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle

normative regionali di settore ove esistenti, da ritenersi applicabile, per ragioni analogiche, anche alla presente misura del PNRR, per tipologia di soggetti e di interventi;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2022, recante, ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso dei finanziamenti agevolati concessi a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all'articolo 1, comma 354, della citata legge 311 del 2004 (di seguito il “*Decreto Garanzia*”);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, che ha previsto l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e della carta d'identità elettronica (CIE) per accedere ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, dal Regolamento (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020 e dal Regolamento (UE) 2021/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che all'allegato I al predetto regolamento reca la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;

VISTA la *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027*, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 e modificata con decisioni C(2022) 1545 del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134, C(2023) 3913 del 19 giugno 2023 relativa al caso SA.107312 (2023/N) e C(2023) 8654 del 18 dicembre 2023 relativa al caso SA.109349 (2023/N);

VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*”;

VISTO il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 2022 al n. 132, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di incentivo sono definiti dal Ministero del Turismo con successivo provvedimento, con il quale sono altresì impartite le indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento e sono precisati gli oneri informativi a carico delle imprese;

VISTA la delibera del CIPESS n. 14 del 14 aprile 2022, rubricata “*Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato di misure nel settore del turismo*”, pubblicata in G.U. in data 09 giugno 2022, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e del comma 355 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale è stata approvata l’assegnazione di 600 milioni di euro a valere sulla quota del 50% delle risorse residue del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per il finanziamento agevolato della presente misura a sostegno del settore del turismo.

VISTA la “*Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito degli incentivi alle imprese operanti nel settore del turismo ex articolo 3, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*” del 29 agosto 2022, stipulata tra Ministero del turismo, CDP e Associazione Bancaria Italiana (ABI);

VISTA la “*Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A - INVITALIA in ordine alle attività amministrative e di supporto tecnico-specialistico per il procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all’articolo 3 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Misura MIC3-25 Investimento 4.2.5 del PNRR. Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2021*” del 20 dicembre 2022, prot. n.19036/22;

VISTO l’Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23, emanato con decreto del Ministro del Turismo;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:

- a) “*ABI*”: l’Associazione Bancaria Italiana;
- b) “*Banca finanziatrice*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, che abbia già aderito alla *Convenzione* alla data di emanazione del presente Avviso ovvero aderente in data successiva;
- c) “*CDP*”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- d) “*Contratto di finanziamento*”: il contratto con il quale la *Banca finanziatrice*, per sé, con riferimento al *Finanziamento bancario*, e in nome e per conto della *CDP*, con riferimento al *Finanziamento agevolato*, perfeziona la concessione del *Finanziamento* con il *Soggetto beneficiario*;
- e) “*Contributo*”: il contributo alla spesa nella forma del contributo a fondo perduto in conto impianti;
- f) “*Convenzione*”: la convenzione stipulata, il 29 agosto 2022, tra il Ministero, l'*ABI* e *CDP*, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal *Finanziamento agevolato* ai sensi dell'articolo 2, comma 10 del *Decreto*, così come successivamente modificata per effetto del presente Avviso;
- g) “*Decreto*”: il Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2021;
- h) “*Delibera di finanziamento*”: la deliberazione del *Finanziamento bancario* adottata dalla *Banca finanziatrice* a seguito della valutazione del merito di credito dalla stessa effettuata in relazione al *Finanziamento*, e pertanto anche per conto di *CDP* per quanto riguarda il *Finanziamento agevolato*, secondo i propri modelli di valutazione e nel rispetto della *Convenzione* e della normativa applicabile, così come sintetizzata ed attestata dalla *Banca finanziatrice* mediante gli schemi definiti dalla *Convenzione*;
- i) “*Finanziamento agevolato*”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da *CDP* al *Soggetto beneficiario* a valere sulle risorse del *FRI* per le spese oggetto della domanda di incentivo presentata ai sensi del *Decreto*;
- j) “*Finanziamento bancario*”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla *Banca finanziatrice* al *Soggetto beneficiario* per le spese oggetto della domanda di incentivo presentata ai sensi del *Decreto*;
- k) “*Finanziamento*”: l'insieme del *Finanziamento agevolato* e del *Finanziamento bancario*;

- l) “*FRF*”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;
- m) “*Grandi imprese*”: le imprese diverse dalle *PMI*;
- n) “*Invitalia*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
- o) “*Ministero*”: il Ministero del Turismo;
- p) “*PMI*”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al *Regolamento GBER*, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del *TFUE*;
- q) “*PNRR*”: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- r) “*Procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi di cui al presente Avviso, gestito da *Invitalia*, accessibile dal sito www.invitalia.it;
- s) “*Programma di investimento*”: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione, oggetto della domanda di incentivo avanzata ai sensi del *Decreto* e che presenti spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00;
- t) “*Provvedimento di concessione*”: l’atto di ammissione all’incentivo, controfirmato dal Soggetto Beneficiario, che comprende la delibera di *Finanziamento agevolato* di *CDP* e la *Delibera di finanziamento* della *Banca finanziatrice*;
- u) “*Regioni del Mezzogiorno*”: l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, il Molise, la Sardegna e la Sicilia;
- v) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 972/2020 del 2 luglio 2020, n. 452/2021 del 15 marzo 2021, n. 1237/2021 del 23 luglio 2021, n. 917/2023 del 4 maggio 2023 e n. 1315/2023 del 23 giugno 2023 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del *TFUE*;
- w) “*Soggetto beneficiario*”: l’impresa beneficiaria degli incentivi di cui al *Decreto*;
- x) “*Soggetto gestore*”: il soggetto del quale si avvale il *Ministero* per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al *Decreto* e all’erogazione del relativo *Contributo*, sulla base di appositi accordi convenzionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;
- y) “*TFUE*”: il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, da ultimo modificato dall’articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell’8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188;

Articolo 2

(Ambito di applicazione e risorse disponibili)

1. Il presente Avviso definisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *Decreto*, gli elementi utili per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», con riferimento alle domande di incentivo presentate nei termini indicati all'art. 9 comma 2 del presente Avviso, e in particolare, tra l'altro, alle modalità per la presentazione delle domande di incentivo, nonché alle indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento, precisando gli oneri informativi a carico delle imprese.
2. Gli investimenti devono assicurare il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
3. Il *Decreto* disciplina, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le condizioni e le modalità per l'accesso ai Finanziamenti agevolati concessi a valere sul *FRI* da parte delle imprese che presentino un *Programma di investimento* coerente con le previsioni del successivo articolo 5 del presente Avviso.
4. Per la concessione del *Contributo* sono rese disponibili risorse pari a complessivi 180 milioni di euro nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al netto delle risorse impegnate per la copertura degli incentivi delle domande ammesse a seguito dell'emanazione dell'Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23.
5. Per la concessione degli incentivi nella forma del *Finanziamento agevolato* sono rese disponibili le risorse a valere sul *FRI*, assegnate dalla citata delibera CIPESS del 14 aprile 2022 n. 14 ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a complessivi 600 milioni di euro, al netto delle risorse impegnate per la copertura degli incentivi delle domande ammesse a seguito dell'emanazione dell'Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23.
6. In coerenza con i principi generali di attuazione del *PNRR*, una quota pari al 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 4 è riservata a interventi realizzati nelle *Regioni del Mezzogiorno*.
7. Una quota pari al 50 (cinquanta) per cento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 è riservata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
8. Sulle risorse di cui al precedente comma 4 gravano altresì gli oneri derivanti dall'affidamento delle attività di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, del *Decreto*.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il Credito Sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, destinate agli investimenti realizzati nei territori di propria competenza, previo accordo con il *Ministero* fino a copertura integrale del costo dell'investimento e nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

10. Nel rispetto delle previsioni di cui al *Decreto*, il *Ministero*, *CDP* e *ABI*, hanno stipulato la *Convenzione* per la disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei Finanziamenti. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione degli incentivi sono svolti dal *Ministero* per il tramite del *Soggetto gestore* e la valutazione del merito di credito e la gestione del *Finanziamento agevolato* è operata dalle *Banche finanziatrici*, ferma restando la messa a disposizione da parte di *CDP* delle risorse del *FRI* destinate ai *Finanziamenti agevolati*.

Articolo 3

(Titolarietà degli adempimenti tecnico-amministrativi)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il *Ministero* attua l'intervento agevolativo avvalendosi, per gli adempimenti tecnici e le verifiche amministrative relative alla gestione della misura e all'erogazione del *Contributo*, del necessario supporto operativo e gestionale di *Invitalia*, in qualità di *Soggetto gestore*.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari e ambito di applicazione)

1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1:
 - 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
 - 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull'Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata non esaminabile, o che abbiano rinunciato, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.
4. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull'Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.
5. Le imprese indicate al precedente comma 1 devono essere:

- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
 - b) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
 - c) con stabile organizzazione d'impresa nel territorio nazionale;
 - d) in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
 - e) in regime di contabilità ordinaria;
 - f) in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una *Banca finanziatrice* e di una *Delibera di finanziamento* adottata dalla medesima *Banca finanziatrice* per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
 - g) laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità separata per l'attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso;
6. Non sono ammesse domande presentate da imprese:
- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) i cui legali rappresentanti o membri della governance aziendale così come risultante dal Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. L'esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;
 - c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi nazionali o comunitari e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
 - e) che siano controllate, collegate o associate, ai sensi di quanto previsto dal Codice civile e dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 ad imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo;
 - f) che si trovino, alla data dell'ultimo bilancio approvato, in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l'impresa proponente opera, dall'articolo 2, punto 18, del *Regolamento GBER*, dall'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall'articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014.

Articolo 5

(Interventi ammissibili)

1. Il *Programma di investimento*, come previsto dall'articolo 5, comma 2, lett. d), del *Decreto*, deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell'impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità locale il *Programma di investimento* deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale.
2. Sono ammissibili agli incentivi i *Programmi di investimento* i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:
 - a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture di cui all'art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
 - b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
 - c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
 - d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
 - e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
 - f) interventi per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
 - g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.
3. I *Programmi di investimento* devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere compatibili con le finalità statutarie dell'impresa proponente;
 - b) essere organici e funzionali all'attività esercitata dall'impresa proponente;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per avvio del *Programma di investimento* si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di

permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del *Programma di investimento*, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;

- d) essere realizzati nell'ambito di una o più delle unità locali dell'impresa proponente ubicate nel territorio nazionale;
- e) comportare spese ammissibili, al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal *Regolamento GBER*;
- f) essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva;
- g) non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;
- h) essere avviati entro e non oltre 3 mesi dalla data di stipula del *Contratto di finanziamento* e conclusi entro il 31/12/2025. La data di avvio è quella definita al precedente punto c), la data di conclusione è la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Su richiesta motivata del *Soggetto beneficiario* può essere autorizzata, per una sola volta, una proroga del termine di avvio, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca degli incentivi ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, lettera e).

4. I *Programmi di investimento* devono essere conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e di apportare un contributo sostanziale (cfr Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH) a norma dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nella Scheda n. 2 dell'Allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022 "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH*" pubblicata nella Sezione PNRR del sito istituzionale del *Ministero*.

In particolare:

- a) l'attività non conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) l'attività non conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) l'attività non nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) l'attività non nuoce all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Tale requisito si intende soddisfatto se l'attività (1) non conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; (2) non comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o (3) non comporta lo smaltimento a

lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

- e) l'attività non comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- f) l'attività non nuoce alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Tale requisito si intende soddisfatto se l'attività (1) non nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (2) non nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione;

5. I *Programmi di investimento* devono escludere esplicitamente tutte le seguenti attività:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili, al netto dell'IVA, le spese d'investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati nel precedente articolo 5, di cui al documento "Spese ammissibili" pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero*, sostenute direttamente dal *Soggetto beneficiario* e relative all'acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell'investimento totale ammissibile:
 - a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
 - b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
 - c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50 %;
 - d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
 - e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%.

In presenza di *Programma di investimento* multisede, i limiti sopra riportati sono riferibili ad ogni singola sede.

2. Tutte le spese del *Programma di investimento* complessivo – incluse quelle eventualmente riconosciute necessarie ma, per loro natura o per esubero sulle percentuali o limite massimo non ammesse alle agevolazioni - devono essere pagate esclusivamente, integralmente ed in modo diretto tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del *Programma di investimento*.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese relative ad investimenti ammortizzabili acquisiti in proprietà regolarmente contabilizzate e iscritte in bilancio per almeno 3 anni per le *PMI* e 5 anni per le *Grandi imprese*.
4. Tutti i beni mobili acquistati devono essere nuovi di fabbrica e devono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, direttamente dal *Soggetto beneficiario* ed esclusivamente sul territorio nazionale.
5. Tutti i beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da imprese e/o professionisti, che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo non si siano trovati nelle condizioni di controllo, collegamento o associazione, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e al decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, rispetto al *Soggetto beneficiario*.
6. In relazione al *Programma di investimento* proposto, ciascuna impresa proponente può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso agli incentivi.

Articolo 7

(Incentivi concedibili)

1. Gli incentivi sono articolati nel *Contributo* e nel *Finanziamento agevolato*, concessi tenendo conto della dimensione dell'impresa e della ubicazione delle singole unità locali interessate dal *Programma di investimento* sul territorio nazionale;
2. Laddove l'ubicazione delle singole unità locali interessate dal *Programma di investimento* ricada in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di *Contributo* applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale.
3. Il *Finanziamento agevolato* è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3 anni di preammortamento massimi (36 mesi), correlati all'effettiva durata del *Programma di investimento* e decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.
4. L'ammortamento è effettuato a rate semestrali, costanti e posticipate con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

La data della prima rata di ammortamento corrisponderà alla prima scadenza utile successiva al termine del periodo di preammortamento, la cui durata sarà commisurata alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del *Contratto di finanziamento*. Il preammortamento massimo indicato non ricomprende l'eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30/6 o 31/12). L'Eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al preammortamento, nel limite della durata massima del finanziamento sopra indicata.

L'incentivo derivante dal *Finanziamento agevolato* è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di

attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al precedente comma 3.

5. Al *Finanziamento agevolato* è associato un *Finanziamento bancario* a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla *Banca finanziatrice*. Il *Finanziamento agevolato* ed il *Finanziamento bancario* costituiscono insieme il *Finanziamento*, regolato in modo unitario da un unico contratto, sulla base di quanto previsto nella *Convenzione*. Il *Finanziamento* può essere assistito da idonee garanzie.
6. Il *Contributo* è concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenendo conto dei limiti percentuali massimi di cui all'art. 7, comma 2, del *Decreto*.
7. Gli incentivi soddisfano i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal *Regolamento GBER*.
8. Qualora il valore complessivo dell'incentivo superi i massimali di aiuto ESL previsti dal *Regolamento GBER*, l'importo dell'incentivo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina, riducendo il *Contributo* concedibile.
9. Il *Finanziamento*, unitamente al *Contributo*, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili. Il *Soggetto beneficiario* dovrà assicurare la copertura integrale del *Programma di investimento*, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l'IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.
10. L'ammontare degli incentivi è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore all'importo nominale di quanto previsto nel *Provvedimento di concessione*.
11. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
12. Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, misura M1C3-4.2, l'attribuzione degli incentivi di cui al presente Avviso avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite massimo di spesa previsto per la misura e nel rispetto delle riserve di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del presente Avviso. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 300 imprese beneficiarie, tenuto conto anche dei *Provvedimenti di concessione* relativi alle domande di incentivo presentate in relazione all'Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23, l'incentivo riconoscibile a valere sul contributo a fondo perduto verrà ridotto in misura proporzionale per tutti i *Soggetti beneficiari* che hanno presentato domanda di incentivo in relazione al presente Avviso al fine di raggiungere l'obiettivo minimo di 300 imprese beneficiarie, fermo restando l'obbligo di dimostrare la copertura integrale del progetto.

(*Banche finanziatrici*)

1. Ai fini dell'accesso al *Finanziamento*, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una *Banca finanziatrice* in relazione all'importo del *Finanziamento* richiesto e devono allegare alla domanda di incentivo un'attestazione di conferma e sintesi da parte della relativa *Banca finanziatrice* dell'intervenuta adozione della *Delibera di finanziamento* secondo quanto previsto nella *Convenzione*, o, in alternativa, attestato della *Banca Finanziatrice*, redatto secondo lo schema definito dalla *Convenzione*, della pendenza dell'istruttoria del finanziamento.
2. La *Banca finanziatrice* è scelta dall'impresa che intende presentare domanda di incentivo nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla *Convenzione*, pubblicato nei siti istituzionali del *Ministero*, dell'*ABI* e di *CDP*. Nel caso di costituzione, ai fini del *Finanziamento Bancario*, di un pool di banche senza rilevanza esterna, l'attestazione deve essere predisposta dalla *Banca finanziatrice* che svolge il ruolo di capofila nell'ambito del pool stesso, con la quale il *Soggetto beneficiario* stipulerà il relativo *Contratto di finanziamento*.
3. Per effetto dell'adesione alla *Convenzione*, la *Banca finanziatrice* assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da *CDP*, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio anche per conto di *CDP*, e si obbliga, laddove ne ricorrano le condizioni, alla stipula del *Contratto di finanziamento* e all'erogazione e gestione del *Finanziamento*, anche in nome e per conto di *CDP*, e a rilasciare la *Delibera di finanziamento*.
4. La *Convenzione* disciplina i rapporti originati dalla concessione del *Finanziamento agevolato*, nel rispetto di quanto stabilito dal *Decreto*.

Articolo 9

(*Procedura di concessione degli incentivi*)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste e non impiegate per la copertura degli incentivi delle domande ammesse a seguito dell'emanazione dell'Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul proprio sito istituzionale l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie.
2. La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle **ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024**. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la *Procedura informatica* messa a disposizione da *Invitalia*, accessibile dal sito www.invitalia.it.
3. La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile da *Invitalia*, nell'apposita sezione dedicata alla misura, sul sito internet www.invitalia.it a partire dalle **ore 12:00 del giorno 30/05/2024**. Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente, pena l'inammissibilità della domanda stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.
5. La compilazione e l'invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
6. I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.
7. È disponibile la sezione informativa dell'incentivo e la guida alla compilazione della domanda sulla procedura on line nell'apposita sezione dedicata alla misura del sito di Invitalia S.p.a. (www.invitalia.it).
8. L'iter di presentazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) registrazione ed accesso alla *Procedura informatica* attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d'identità elettronica (CIE);
 - b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
 - c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa proponente e apposizione della firma digitale;
 - d) caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
 - e) caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
 - f) inoltro dell'istanza e dei relativi allegati con conseguente generazione del protocollo.
 - g) rilascio da parte della piattaforma on line dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima ed il suo protocollo.

Le domande non presentate in forma elettronica utilizzando la Procedura informatica messa disposizione di Invitalia s.p.a. non saranno prese in esame.

9. La domanda da presentare comprende, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione, redatta sulla modulistica di cui al precedente comma 3:
 - a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al *Programma di investimento*;
 - b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del *Programma di investimento* con indicazione delle coperture finanziarie complessivamente previste, e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori, nonché dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'articolo 6 del *Regolamento GBER*, nel caso di *Grandi imprese*;
 - c) documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del *Ministero*, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) dichiarazione sul rispetto principi previsti dal PNRR, incluso il rispetto del principio del DNSH;

- f) asseverazioni di stima dei costi, rilasciate da professionisti indipendenti abilitati all'esercizio della professione per l'ambito di riferimento dell'intervento da agevolare;
 - g) dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal *Decreto* e dal presente Avviso e necessarie ai fini antimafia, antiriciclaggio e dimensione aziendale;
 - h) attestazione della *Banca finanziatrice* in merito alla valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della *Delibera di finanziamento*, redatta secondo le modalità definite dalla *Convenzione*, contenente il positivo accertamento del merito di credito da parte della *Banca Finanziatrice*. In alternativa, attestato della *Banca Finanziatrice*, redatto secondo lo schema definito dalla *Convenzione*, della pendenza dell'istruttoria del finanziamento, fermo restando che la delibera dovrà essere adottata entro e non oltre il termine finale per la presentazione della domanda di partecipazione.
 - i) la *Delibera di finanziamento*, per le imprese che hanno allegato alla domanda l'attestato di pendenza dell'istruttoria del finanziamento, a pena di inammissibilità, da presentare a mezzo pec al *Soggetto Gestore* entro 10 giorni dalla chiusura della piattaforma.
 - j) contratto, regolarmente registrato, che attesti la gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero idonea attestazione di essere proprietari degli immobili presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.
 - k) in caso di istanza presentata da proprietari degli immobili, anche contratto, regolarmente registrato, che attesti la gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico da parte di un soggetto terzo.
10. L'istruttoria delle domande di incentivo è svolta nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. *Invitalia*, in particolare:
- a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione degli incentivi, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione presentata;
 - b) accerta l'ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria dell'impresa proponente, e del *Programma di investimento* con particolare riguardo alle previsioni, ai criteri e agli elementi di cui al precedente articolo 5, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito operata dalla *Banca finanziatrice*;
 - c) valuta l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda e previste dal *Programma di investimento*, determina l'importo dei corrispondenti incentivi concedibili confermando l'effetto di incentivazione ai sensi dell'articolo 6 del *Regolamento GBER* in caso di partecipazione di *Grandi imprese*, come definite ai sensi del medesimo *Regolamento GBER*.
11. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria, *Invitalia* acquisite le attestazioni rilasciate dalle *Banche finanziatrici* in merito alla valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della *Delibera di finanziamento* redatte secondo gli schemi di cui alla *Convenzione*, può richiedere gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalità definite dalla *Convenzione* di cui all'articolo 2, comma 10, del *Decreto*. Resta ferma la facoltà per *Invitalia* di richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari all'istruttoria all'impresa richiedente, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 15 giorni. Nel

caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di incentivo è valutata sulla base degli elementi disponibili ovvero dichiarata inammissibile, attivando la procedura di cui al successivo comma 14.

12. Il merito di credito è verificato dalle *Banche finanziatrici* sulla base dei propri modelli di valutazione e nel rispetto di quanto previsto nella *Convenzione* e nella normativa applicabile. Le *Banche finanziatrici* valutano, in particolare, la capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione del *Finanziamento*, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese richiedenti.
13. Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni, le spese ammissibili si riducano ad un importo inferiore a 500.000,00 euro, al netto dell'IVA, la domanda è deliberata inammissibile.
14. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 10 si concluda con esito negativo, *Invitalia* comunica all'impresa proponente i motivi che potrebbero determinare il rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di ricevere eventuali osservazioni. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini di istruttoria, che ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della risposta o, in mancanza, dopo 10 giorni dalla data di invio della comunicazione. Laddove le osservazioni inviate dall'impresa proponente non siano ritenute idonee a sanare anche uno solo dei profili di criticità rilevati, il *Ministero* delibera la non accoglibilità e rigetto della domanda stessa, dandone informazione a mezzo PEC all'impresa proponente e alla *Banca finanziatrice*;
15. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 10 si concluda con esito positivo, *Invitalia*, trasmette, a mezzo PEC, all'impresa proponente, alla *Banca finanziatrice* e a *CDP*, la proposta di concessione degli incentivi, riportante, in particolare, l'ammontare delle spese ammesse agli incentivi, l'importo del *Contributo*, degli eventuali mezzi propri messi a disposizione dal *Soggetto beneficiario*, del *Finanziamento agevolato* e del *Finanziamento bancario*, nonché la durata del *Finanziamento* e del relativo periodo di preammortamento.
16. L'impresa proponente, ricevuta la comunicazione dell'esito positivo della valutazione, richiede alla *Banca finanziatrice* la rimodulazione della *Delibera di finanziamento*, comunicando, a mezzo PEC, dell'avvenuta richiesta il *Soggetto Gestore* entro 10 giorni dalla ricezione della proposta di concessione degli incentivi. La *Banca finanziatrice*, se necessario, rimodula e rilascia all'impresa proponente una nuova attestazione della *Delibera di finanziamento*, inviandone copia a *CDP*.
17. *Invitalia*, ricevuta la documentazione, trasmette la proposta di concessione definitiva al *Ministero*, alla *Banca finanziatrice* e a *CDP*, al fine dell'assunzione, da parte di quest'ultima, della delibera di *Finanziamento agevolato*.
18. *CDP*, ricevuta la proposta di concessione degli incentivi, completa dell'attestazione della *Delibera di finanziamento*, entro i 10 giorni lavorativi successivi, adotta la delibera di *Finanziamento agevolato* e la trasmette alla *Banca Finanziatrice* attraverso il proprio portale e al *Ministero* e a *Invitalia*, a mezzo PEC.
19. Il *Ministero*, acquisita la delibera di *Finanziamento agevolato* da *CDP*, adotta, entro 60 giorni, il *Provvedimento di concessione* indicante l'ammontare delle spese ammesse agli incentivi, l'ammontare e la durata del *Finanziamento* e del relativo periodo di preammortamento, gli obblighi in capo al *Soggetto beneficiario* nonché le condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza, e lo trasmette al *Soggetto beneficiario* ai fini della

sottoscrizione per accettazione da parte di quest'ultimo, entro 10 giorni. Tale provvedimento, la cui efficacia resta subordinata alla stipula del *Contratto di finanziamento*, viene contestualmente trasmesso a *CDP* e alla *Banca finanziatrice*.

20. Entro 90 giorni dal ricevimento del *Provvedimento di concessione*, la *Banca finanziatrice* procede alla stipula del *Contratto di finanziamento* con il *Soggetto beneficiario*, in nome e per conto proprio e di *CDP*, pena la decadenza dagli incentivi. È fatta salva la facoltà, da parte del *Soggetto beneficiario* o della *Banca finanziatrice*, di richiedere al *Ministero*, per il tramite del *Soggetto gestore*, una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni.
21. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo, il *Ministero* o il *Soggetto gestore* può richiedere all'impresa proponente i chiarimenti e le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti già forniti, assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il termine assegnato, il *Ministero* o il *Soggetto Gestore* invia all'impresa proponente una comunicazione di decadenza della domanda stessa, dandone informazione, a mezzo PEC, alla *Banca finanziatrice*.

Articolo 10

(Erogazione degli incentivi e gestione del Finanziamento)

1. Le agevolazioni concesse sono erogate sulla base di Stati Avanzamento Lavori (SAL) degli investimenti complessivamente da realizzare, presentati dalla beneficiaria già quietanzati, in massimo tre tranches, compresa quella relativa all'erogazione a saldo. I SAL, di cui il primo deve essere di importo non inferiore al 20% del totale degli incentivi riconosciuti, sono presentati con procedura telematica, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito web istituzionale da *Invitalia*, e corredati dalla documentazione specificamente richiesta. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la Beneficiaria è tenuta a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nel *Provvedimento di concessione*, nel quale sono definite le modalità di valutazione delle richieste di erogazione.
2. Il *Contratto di finanziamento* può prevedere che il *Finanziamento* sia erogato in anticipazione nel limite del 20 (venti) per cento. L'eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal contratto anche attraverso l'acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla *Banca finanziatrice*, secondo quanto previsto nella *Convenzione*. Il *Soggetto beneficiario* richiede l'eventuale anticipazione direttamente alla *Banca finanziatrice*, che ne dà comunicazione al *Ministero* e a *Invitalia*;
3. Ai fini dell'erogazione, il *Soggetto beneficiario* deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, ad esclusione di anticipi e acconti, consistente in fatture quietanzate, regolarmente contabilizzate, al netto di eventuali note di credito. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato anche per la parte eventualmente non ammissibile alle agevolazioni. I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare indispensabilmente i codici CUP assegnati alla domanda di incentivo e comunicati nel *Provvedimento di concessione*.

4. La prima richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data del *Provvedimento di concessione*;
5. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (*Contributo e Finanziamento agevolato*) non può superare l'80 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante. Il residuo 20 per cento degli incentivi è erogato a saldo. L'erogazione a saldo è disposta entro 3 mesi dalla data di richiesta dal *Soggetto beneficiario*, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di ultimazione del *Programma di investimento*, congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile da *Invitalia* e concernente il raggiungimento degli obiettivi, oltre che della documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.
6. I *Programmi di investimento* devono essere realizzati conformemente alla proposta di investimento approvata ad esito dell'attività istruttoria. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal *Provvedimento di concessione*, fermo restando le percentuali massime di ammissibilità delle specifiche categorie di investimento e il limite massimo di incentivi concedibili. Nel rispetto di detti limiti è, inoltre, possibile azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste, laddove debitamente supportate da perizia giurata di stima di un professionista abilitato. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal *Ministero* per il tramite del *Soggetto Gestore* in sede di istruttoria dello stato avanzamento lavori presentato;
7. Entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione a stato avanzamento lavori ed entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione a saldo, *Invitalia* provvede a:
 - a) verificare il corretto andamento delle attività nonché l'avanzamento del *Programma di investimento*;
 - b) verificare il permanere delle condizioni di ammissibilità accertate;
 - c) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati.
 - d) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;
 - e) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 7, comma 13, del decreto 28 dicembre 2021;
 - f) verificare la regolarità contributiva del *Soggetto beneficiario*;
 - g) verificare che il *Soggetto beneficiario* non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - h) verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'erogabilità delle risorse pubbliche e comunicare tempestivamente al *Ministero* eventuali casi particolari di sospensione ove previsto dalla medesima normativa;
 - i) calcolare gli incentivi spettanti;
 - j) in caso di esito positivo delle verifiche, comunicare alla *Banca finanziatrice* l'ammontare della quota di *Finanziamento* da erogare al *Soggetto beneficiario*, al lordo dell'eventuale anticipo concesso.

8. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'impresa proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, *Invitalia* può richiederli attraverso una comunicazione scritta, una sola volta durante lo svolgimento delle verifiche, con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili con la sospensione e lo stralcio temporaneo delle spese non adeguatamente rendicontate.
9. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
10. L'erogazione delle quote di *Contributo* è effettuata da *Invitalia*. Il *Contributo* deve essere registrato nel bilancio del *Soggetto beneficiario* con il metodo indiretto, e riscontato in funzione del piano di ammortamento degli investimenti sulla base dei quali è stato erogato.
11. Il *Ministero* trasferisce periodicamente a *Invitalia* le somme necessarie per le erogazioni di cui al precedente comma, sulla base del relativo fabbisogno, fermo restando il rispetto dei vincoli sull'utilizzo dei relativi fondi. Tali erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 30 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 3 mesi dalla data di richiesta del *Soggetto beneficiario*.
12. L'erogazione delle quote di *Finanziamento* è effettuata dalla *Banca finanziatrice*, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di *Invitalia*, all'esito positivo delle verifiche effettuate.
13. La messa a disposizione alla *Banca finanziatrice*, da parte di *CDP*, delle risorse per l'erogazione del *Finanziamento agevolato* è disciplinata dalla *Convenzione*. La *Convenzione* stabilisce, tra l'altro, le modalità di erogazione del *Finanziamento*, nonché gli impegni del *Ministero* ovvero del *Soggetto gestore*, della *Banca finanziatrice* e di *CDP*, in conformità alle previsioni del presente articolo.

Articolo 11

(Variazioni)

1. Il *Soggetto beneficiario* comunica a *Invitalia* e alla *Banca finanziatrice*, preventivamente, ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del *Programma di investimento*, ovvero di natura soggettiva, che intervenga successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. In caso di modifiche che comportino variazioni del *Programma di investimento*, ovvero di natura soggettiva conseguenti a operazioni societarie o di cessione dell'attività, tale comunicazione deve essere accompagnata da un'adeguata relazione illustrativa.

2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale che comportino la variazione di titolarità del programma da agevolare o agevolato, *Invitalia* procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte del *Soggetto beneficiario*, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al *Ministero*, al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di incentivo o alla revoca totale o parziale degli incentivi concessi.
3. Le variazioni di cui ai punti precedenti devono essere sempre espressamente assentite dal *Ministero*, previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per beneficiare degli incentivi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della *Banca finanziatrice*.
L'erogazione degli incentivi resta sospesa fino a quando le variazioni non siano state assentite dal *Ministero* e, se del caso, dalla *Banca finanziatrice*.
4. Qualora dalle verifiche effettuate da *Invitalia* emerga la necessità di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti forniti dal *Soggetto beneficiario*, in assenza di risposta entro il termine assegnato, può essere avviata procedura di revoca parziale o totale degli incentivi.
5. La *Banca finanziatrice* comunica al *Ministero* ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione degli incentivi.
6. Il *Ministero* e la *Banca finanziatrice* provvedono a effettuare le modifiche al *Provvedimento di concessione* e al *Contratto di finanziamento* che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente articolo. La *Convenzione* specifica gli ulteriori impegni del *Ministero* e della *Banca finanziatrice* in relazione alle variazioni di cui al presente articolo.

Articolo 12

(Revoche)

1. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono revocati, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
 - a) verifica dell'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al *Soggetto beneficiario*;
 - b) fallimento o liquidazione, anche volontaria, del *Soggetto beneficiario* e cessazione dell'attività;
 - c) mancato rispetto del divieto di cumulo degli incentivi;
 - d) inadempimento ad almeno due rate del *Finanziamento agevolato*, anche in relazione ai soli interessi di preammortamento;
 - e) mancata realizzazione del *Programma di investimento* entro i termini previsti;
 - f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel *Programma di investimento*, fatta salva l'autorizzazione del *Ministero*, dei beni mobili e dei diritti aziendali

ammessi agli incentivi, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del *Programma di investimento* medesimo, nel caso di *PMI* o di cinque per le *Grandi imprese*;

g) la mancata registrazione del *Contributo* nel bilancio del *Soggetto beneficiario* con il metodo indiretto di cui all'art. 10, comma 10 del presente Avviso;

h) altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dal *Provvedimento di concessione* o dal *Contratto di finanziamento*.

2. Gli incentivi sono revocati, oltre che al ricorrere delle circostanze previste al punto precedente, nel caso di esito negativo delle verifiche sulle variazioni intervenute ai sensi del precedente articolo 11, nonché nel caso di ingiustificata violazione degli obblighi posti a carico del *Soggetto beneficiario* dal presente Avviso, con particolare riferimento alla trasmissione del rapporto tecnico finale sul *Programma di investimento*, alla comunicazione e illustrazione delle variazioni intervenute e alla trasmissione delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio dell'intervento realizzato. La revoca è, inoltre, disposta nel caso di grave violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti, entro i limiti stabiliti dalla *Convenzione e dal Contratto di finanziamento*.

3. La revoca totale degli incentivi comporta la risoluzione del *Contratto di finanziamento* e l'obbligo di restituzione da parte del *Soggetto beneficiario* di tutto il debito residuo a scadere. La revoca totale comporta, altresì, l'obbligo di restituzione da parte del medesimo *Soggetto beneficiario* dell'importo del beneficio di cui lo stesso ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi come specificato nel precedente articolo 7.

Laddove sia disposta entro i 3 anni dalla conclusione dell'intervento (5 anni per le *Grandi imprese*) la revoca comporta anche la restituzione dell'importo del *Contributo* erogato maggiorato delle somme previste nel *Provvedimento di concessione*.

4. Nel caso di cui al comma 1 lettera e) del presente articolo, la revoca degli incentivi è parziale qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale. In tale circostanza, le quote erogabili sono ricalcolate e i maggiori incentivi eventualmente già erogati vengono detratti dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperati.

5. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) calcolato alla data dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla *Convenzione*, ferme restando le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I termini della sopra citata maggiorazione sono specificati, in relazione al *Finanziamento agevolato*, dalla *Convenzione*.

Articolo 13

(Estinzione anticipata del Finanziamento)

1. Il *Soggetto beneficiario* ha facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il *Finanziamento* dietro corresponsione da parte del medesimo *Soggetto beneficiario* della

commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal *Contratto di finanziamento*, determinata entro i limiti previsti dalla *Convenzione*.

Articolo 14

(Vigilanza e controlli)

1. Il *Ministero*, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento degli incentivi. Ai predetti fini, il *Ministero* può avvalersi di *Invitalia* o del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 15

(Monitoraggio e valutazione)

1. I risultati dei *Programmi di investimento* e l'efficacia degli interventi di cui al presente Avviso sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione da parte del *Ministero*, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
2. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto a trasmettere a *Invitalia*, a partire dalla data di stipula del *Contratto di finanziamento* e fino al terzo esercizio (quinto per le *Grandi Imprese*) successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una specifica relazione annuale redatta secondo le indicazioni fornite dal Provvedimento di concessione. Le *Banche finanziatrici* provvedono a fornire ogni ulteriore informazione utile alle attività di cui al presente articolo.
3. Restano fermi gli obblighi a carico dei *Soggetti beneficiari* stabiliti dall'articolo 16 ai fini delle attività di controllo e monitoraggio.

Articolo 16

(Obblighi a carico dei Soggetti beneficiari per attività di controllo e monitoraggio)

1. Al fine di consentire l'espletamento da parte del *Ministero* delle attività di cui agli articoli 14 e 15, i *Soggetti beneficiari* sono tenuti a:
 - a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o da *Invitalia*;
 - b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero* o di *Invitalia* al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento degli incentivi;

- c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal *Ministero*.

Articolo 17

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono gli incentivi ai sensi del presente Avviso sono tenuti in fase di compilazione della domanda di incentivo e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito web di *Invitalia*.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal *Decreto*.
2. Il *Ministero* si riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi provvedimenti.

Il Segretario Generale


Dott.ssa Barbara Casagrande

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.



GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024



Indice

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 4 |
| Applicazione del principio del DNSH nelle diverse fasi del ciclo di vita della misura | 9 |
| 1. Valutazione ex-ante di conformità al principio di non arrecare danno significativo. Le schede di autovalutazione | 9 |
| 2. Come leggere la Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH | 12 |
| 3. I contenuti delle schede tecniche | 13 |
| 4. Le mappature..... | 17 |
| 5. I CAM e il principio DNSH..... | 18 |
| 6. Collegamenti con procedimenti VIA e VAS | 19 |
| 7. Check list di verifica e controllo | 20 |
| 8. Attestazioni sul sistema informativo ReGiS delle verifiche effettuate sul principio DNSH | 22 |
| Mappatura 1 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche..... | 24 |
| M1C1 | 24 |
| M1C2 | 25 |
| M1C3 | 26 |
| M2C1 | 26 |
| M2C2 | 27 |
| M2C3 | 28 |
| M2C4 | 28 |
| M3C1 | 29 |
| M3C2 | 30 |
| M4C1 | 31 |
| M4C2 | 32 |
| M5C1 | 32 |
| M5C2 | 33 |
| M5C3 | 33 |
| M6C1 | 33 |
| M6C2 | 33 |
| M7 | 34 |
| Mappatura 2 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche..... | 36 |
| M2C1 | 36 |
| M2C4 | 36 |
| Schede Tecniche | 37 |
| Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici | 37 |
| Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali | 48 |

| | |
|---|------------|
| Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche | 60 |
| Scheda 4 - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario | 65 |
| Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici | 70 |
| Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud | 80 |
| Scheda 7 - Acquisto servizi per fiere e mostre | 88 |
| Scheda 8 - Data center | 92 |
| Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli | 101 |
| Scheda 10 - Trasporto per acque interne e marittimo | 112 |
| Scheda 11 - Produzione di biometano | 123 |
| Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari..... | 134 |
| Scheda 13 - Produzione di elettricità da energia eolica | 141 |
| Scheda 14 - Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi.... | 150 |
| Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse..... | 158 |
| Scheda 16 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori <i>Hard to abate</i> | 166 |
| Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi | 177 |
| Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica | 191 |
| Scheda 19 – Imboschimento e restauro forestale..... | 197 |
| Scheda 20 - Coltivazione di colture perenni e non perenni | 209 |
| Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento .. | 215 |
| Scheda 22 - Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano) | 222 |
| Scheda 23 - Infrastrutture per il trasporto ferroviario..... | 228 |
| Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue | 238 |
| Scheda 25 - Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)..... | 248 |
| Scheda 26- Finanziamenti a impresa e ricerca..... | 253 |
| Scheda 27 - Ripristino ambientale delle zone umide..... | 262 |
| Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale | 271 |
| Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte..... | 282 |
| Scheda 30 - Trasmissione e distribuzione di energia elettrica..... | 290 |
| Scheda 31 - Impianti di irrigazione..... | 298 |
| Scheda 32- Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica..... | 305 |
| Scheda 33 – Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica..... | 310 |
| Scheda 34 – Dissalatori e Impianti di potabilizzazione | 318 |
| Appendice 1 - Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici | 325 |
| Appendice 2 – CAM e DNSH..... | 327 |

Introduzione

Il Regolamento (UE) 2021/241¹, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852².

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (*Green Deal europeo*)³. In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo:

- alla *mitigazione dei cambiamenti climatici*, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all’*adattamento ai cambiamenti climatici*, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all’*uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine*, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all’*economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti*, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla *prevenzione e riduzione dell’inquinamento*, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- alla *protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi*, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato 2021/2139⁴ descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi

¹ Cfr. Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241>).

² Cfr. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>)

³ Obiettivo del *Green Deal europeo* è trasformare l’UE in una società giusta e prospera, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà più emissioni nette di gas a effetto serra, in cui l’ambiente e la salute dei cittadini sono protetti e in cui si consegue la crescita economica grazie all’uso più efficiente e sostenibile delle risorse naturali. La comune strategia EU mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni COM/2019/640 final (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640>).

⁴ Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN>) è stato integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2023/2485 che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento. Ciò riguarda principalmente le attività economiche che contribuiscono sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici in alcuni ambiti del

agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali; ovvero per ogni attività economica sono stati raccolti i criteri cosiddetti DNSH.

In base a queste disposizioni gli investimenti e le riforme del PNRR non devono, per esempio:

- ✓ produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento dell'innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse con l'utilizzo di fonti fossili;
- ✓ essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del clima, quali ad es. innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;
- ✓ compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa;
- ✓ utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero;
- ✓ introdurre sostanze pericolose, quali ad es. quelle elencate nella cosiddetta *Authorization List* del Regolamento UE REACH⁵;
- ✓ compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000⁶.

Gli interventi del PNRR devono dunque rispettare il principio DNSH e, sulla base di quanto previsto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza, almeno il 37% delle risorse complessive del Piano deve contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici⁷, come definito dal cd. *tagging* climatico.



Le misure che contribuiscono agli obiettivi ambientali sono individuate sulla base di una classificazione dei campi di intervento definita nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e resilienza⁸.

settore dei trasporti e delle sue componenti, nonché le attività economiche che contribuiscono sostanzialmente all'adattamento ai cambiamenti climatici nel settore della desalinizzazione e dei servizi di emergenza per la prevenzione e la risposta alle catastrofi e alle emergenze climatiche (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302485).

⁵ Cfr. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01))).

⁶ Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

⁷ Cfr. Articolo 18, comma 4, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/241, che prevede che le misure del Piano siano in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, e che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37% della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI del Regolamento stesso.

⁸ I campi di intervento sono definiti nell'allegato VI del Regolamento stesso.

A ciascun campo d'intervento è associato un coefficiente di sostegno pari a 0%, 40% o 100% per il contributo climatico (con riferimento all'obiettivo di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) e un coefficiente di sostegno pari a 0%, 40% o 100% per il contributo ambientale (con riferimento agli altri obiettivi). Le misure con coefficiente di sostegno pari al 100% devono ulteriormente dimostrare il loro contributo all'obiettivo climatico e/o ambientale tramite elementi di verifica più cogenti.

La conformità con il principio del DNSH viene verificata *ex-ante* per ogni singola misura tramite schede di auto-valutazione standardizzate⁹, che condizionano il disegno degli investimenti e delle riforme e/o qualificano le loro caratteristiche con specifiche indicazioni tese a contenerne il potenziale effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile.

Tale metodologia si applica anche per le misure introdotte con il cosiddetto capitolo REPower EU, iniziativa che si innesta sul Dispositivo per la ripresa e resilienza per dare una risposta all'eccessiva dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia e a fronte delle perturbazioni del sistema energetico mondiale. Il Regolamento (UE) 2023/435¹⁰ del 27 febbraio 2023 dedicato al Piano REPowerEU (che modifica, tra altri, il Regolamento (UE) 2021/241) individua gli obiettivi specifici di questa iniziativa, le fonti di finanziamento e conferma le modalità di valutazione delle proposte di misure già adottate per i PNRR. Viene in questo contesto confermato il principio "non arrecare un danno significativo" che continua ad applicarsi alle riforme e agli investimenti, al netto di una specifica deroga per le misure che contribuiscono a migliorare le infrastrutture energetiche per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento (e che non può riguardare più del 30% dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo REPowerEU)¹¹.

I criteri tecnici riportati nelle autovalutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione delle misure del PNRR, incluse quelle del capitolo REPowerEU. Le Amministrazioni sono chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. In particolare, nella fase attuativa occorre dimostrare¹² che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

⁹ Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro Piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione (2021/C58/01) "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ([eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01))). Una successiva Comunicazione della Commissione europea (C/2023/111) dell'11 ottobre 2023 ha effettuato un aggiornamento introducendo, nel capitolo 2.4, un riferimento ai prodotti finanziari attuati nell'ambito del Fondo InvestEU che devono anch'essi assicurare la conformità al principio DNSH (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300111).

¹⁰ Cfr. Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE del 27 febbraio 2023 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0435>).

¹¹ Le specifiche deroghe al DNSH sono valutate sulla base di quattro requisiti: 1) necessità e proporzionalità della misura per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e dei rischi di effetti di dipendenza (lock-in); 2) capacità delle altre misure di limitare o mitigare il danno agli obiettivi ambientali attraverso altre misure; 3) non compromissione del conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050; 4) operatività della misura entro il 31 dicembre 2026. Cfr. Comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, del 3 marzo 2023, recante Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2023.080.01.0001.01.ITA).

¹² Cfr. Allegato II della Comunicazione della Commissione europea (C/2023/111) che riporta un utile elenco di elementi di prova per tale dimostrazione. Tali elementi sono stati tenuti in considerazione nelle indicazioni fornite in questa Guida.

In sintesi, gli impegni presi dalle Amministrazioni in sede di autovalutazione devono essere tradotti in precise avvertenze e monitorati fin dai primi atti riferibili alla misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi o alla conclusione delle attività. È, per esempio, opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Allo stesso modo, nelle gare d'appalto, sarà utile che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH; analogamente i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

Quindi, per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che le Amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto (o procedure di affidamento) per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata degli interventi;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone e target* nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

A ciascuna fase dell'intervento (selezione dei progetti, procedure di affidamento, rendicontazione di progetto) corrisponde uno strumento di controllo a comprova del rispetto del principio DNSH¹³.

La presente *Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH* ha quindi lo scopo di assistere le Amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti nei singoli settori di intervento del PNRR.

Nella maggior parte dei casi, la normativa ambientale nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la *Guida*.

Si sottolinea il fatto che la *Guida* non introduce nuovi vincoli o adempimenti, ma si limita a riorganizzare e rendere più fruibili le indicazioni che derivano dalle diverse fonti giuridiche italiane ed europee e dalla prassi allo stato. Rimane responsabilità di ciascuna Amministrazione titolare assicurare il rispetto del principio DNSH nella fase di attuazione, decidendo come recepire le indicazioni fornite dalla *Guida* in base alle peculiarità di ciascuna misura e del sottoinsieme di progetti o interventi man mano portati a rendicontazione.

L'attuale aggiornamento della *Guida* non pregiudica la possibilità di ulteriori evoluzioni delle norme cui Amministrazioni titolari e soggetti attuatori saranno in ogni caso chiamati a conformarsi.

¹³ In merito si veda l'ultimo paragrafo dell'introduzione.

La Guida edizione 2024

Rispetto alle precedenti edizioni, questa versione della *Guida*:

- include ulteriori schede tecniche necessarie a seguito della riprogrammazione e dell'inserimento di nuove misure ed effettua la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell'evoluzione della normativa ambientale;
- assicura un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza* della Commissione europea;
- recepisce le indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi *Usa sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'area, dell'acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*¹⁴.
- specifica, per il rispetto del principio DNSH, gli elementi di comprova tracciabili attraverso *check list* da caricare sul sistema informativo ReGiS nelle fasi principali di attuazione di un progetto PNRR (selezione e rendicontazione);
- al fine di fornire un ulteriore strumento per favorire il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente, in particolare nella definizione delle procedure di approvvigionamento o affidamento necessarie per la realizzazione degli interventi, individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse;
- chiarisce l'interpretazione di alcune indicazioni, anche sulla base delle domande pervenute nel corso dei primi due anni di applicazione da parte di soggetti attuatori e Amministrazioni centrali.

La *Guida* e il collegato materiale sono messi a disposizione e man mano aggiornati sulla pagina dedicata del sito <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/dnsh.html>. Tra le iniziative a supporto dell'applicazione del principio DNSH, soprattutto per gli enti locali soggetti attuatori di progetti PNRR, si segnalano quelle organizzate in collaborazione con la Fondazione IFEL dell'ANCI. Oltre a numerosi *webinar* sui diversi ambiti applicativi del principio DNSH, sono stati predisposti dei Quaderni Operativi per fornire indicazioni utili sugli adempimenti da tenere in conto nella predisposizione delle procedure di affidamento e nella progettazione degli interventi. Nel corso del 2023, gli ambiti affrontati comprendono edilizia e cantieristica (Quaderno Operativo 1), ambito impianti (Quaderno Operativo 2), ambito strade, trasporti e mobilità sostenibile (Quaderno Operativo 3), ambito raccolta rifiuti, trattamento acque reflue e pozzi di assorbimento carbonio (Quaderno Operativo 4). Ai quaderni sono associati anche due allegati: Allegato 1 "Facsimile di Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH da inserire nella Relazione di sostenibilità dell'opera del progetto di fattibilità tecnico economica e Allegato 2 "Indicazioni di supporto per l'analisi del rischio climatico e le soluzioni di adattamento del progetti PNRR cfr. <https://easy.fondazioneifel.it/ifel-easy/Documenti>.

¹⁴ Cfr. Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il Regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486).

Applicazione del principio del DNSH nelle diverse fasi del ciclo di vita della misura

1. Valutazione ex-ante di conformità al principio di non arrecare danno significativo. Le schede di autovalutazione

Tutti gli investimenti e le riforme proposti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati valutati sulla base dei criteri DNSH, nelle **schede di autovalutazione** tramite un processo a due stadi.

Il primo stadio, per stabilire se una misura potesse essere considerata ecosostenibile, è consistito nel verificare se fosse riconducibile ad una attività economica presente nella cd. *Tassonomia per la finanza sostenibile*. Qualora l'attività non rientrasse in una specifica categoria della Tassonomia (identificabile in via indicativa anche tramite il codice NACE/ATECO¹⁵), la valutazione si è basata sulla verifica dei criteri di sostenibilità previsti per i sei obiettivi ambientali già menzionati, della coerenza con il quadro giuridico comunitario e del rispetto delle *Best Available Techniques (BATs)*, ossia delle condizioni, da verificare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli. Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni misura finanziata, gli effetti diretti e indiretti attesi in tutte le fasi dei rispettivi cicli di vita degli investimenti e delle riforme proposte.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

- la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- la misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF (*Recovery and Resilience Facility*) che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi climatici e ambientali per tipologia di intervento;
- la misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;
- la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Al secondo stadio, qualora, per un singolo obiettivo, l'intervento fosse classificato tra i primi tre scenari è stato possibile adottare *un approccio semplificato* alla valutazione DNSH. Le Amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione finalizzata a mettere in luce le ragioni per cui l'intervento sia stato associato a un rischio limitato di danno ambientale.

Per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell'energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e pertanto presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali, è stata invece necessaria *un'analisi più approfondita del possibile danno significativo*¹⁶.

Un'analisi approfondita è stata però necessaria anche per quelle misure che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ossia quelle che contribuiscono a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera impedendo pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico, in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine


¹⁵ Il codice NACE è la classificazione statistica delle attività economiche comparabile tra paesi dell'Unione europea, cfr. <https://eur-lex.europa.eu/summary/IT/4301903>.

¹⁶ Per esempio, per l'investimento sul miglioramento della gestione dei rifiuti, che prevede la realizzazione di progetti finalizzati all'apertura di nuovi impianti e all'ammodernamento di quelli esistenti (Missione 2, Componente 1 del PNRR), sono state fornite informazioni esaustive sulla sostenibilità dell'investimento e previste le "condizioni" da rispettare per ridurre al minimo le emissioni nell'aria, nel suolo, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali.

dell'accordo di Parigi, evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso processi innovativi¹⁷.

Nella pratica, le schede di autovalutazione di conformità al DNSH sono basate sull'albero delle decisioni¹⁸ rappresentato nella *Figura 1*.

Figura 1. Valutazione di conformità al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)



Le schede di autovalutazione sono composte da diverse colonne: analisi degli effetti diretti/indiretti degli obiettivi ambientali (colonne D-E), valutazione dei risultati attraverso diverse opzioni (A-B-C-D) ed eventuale passaggio alla fase due (colonne F, G, H), cfr. *Figura 2*.

Nella Fase 1 (colonne D-E) sono stati considerati gli effetti diretti e indiretti primari della misura in oggetto su ciascuno degli obiettivi ambientali (colonna C) e nella colonna D si è riportato l'esito della valutazione. Nel caso in cui la misura sia stata considerata a impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo considerato (opzione A della risposta) o in grado di contribuire in modo completo o sostanziale alla realizzazione di quell'obiettivo (opzioni B e C), la valutazione DNSH ha assunto una forma semplificata e si è quindi fornita una breve motivazione per tale obiettivo ambientale nella colonna E.

Qualora la misura abbia richiesto, invece, una valutazione sostanziale del rispetto del principio del DNSH (risposta D) per almeno uno degli obiettivi, si è proceduto alla Fase 2 della lista di controllo (solo) per gli obiettivi ambientali corrispondenti. Per ciascuno dei sei obiettivi, nelle colonne F, G e H si risponde alle domande corrispondenti ai requisiti legali della valutazione DNSH. Affinché una misura possa essere inserita nel PNRR le risposte alle domande della lista di controllo devono concludersi con una valutazione negativa ('no'), per indicare che non viene fatto alcun danno significativo all'obiettivo ambientale specifico (colonna G). Nella colonna H si fornisce quindi una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH, identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

Le schede di autovalutazione condivise con la Commissione europea sono disponibili sul portale Italia Domani alla pagina seguente: <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/Interventi/dnsh.html>.

¹⁷ A titolo meramente esemplificativo, questo è il caso dell'investimento relativo all'efficientamento energetico delle cittadelle giudiziarie (Missione 2 Componente 3 del PNRR), per il quale è stato esplicitato come la misura non comporti emissioni di gas ad effetto serra (GHG) significative in quanto gli edifici non sono dedicati all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili e, soprattutto, come il programma intenda, invece, aumentare l'efficienza energetica, portando a un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici già esistenti interessati.

¹⁸ Cfr. Paragrafo 3 della Comunicazione della Commissione europea (C/2023/111).

Figura 2. Schede di autovalutazione del principio di non arrecare danno significativo (cd. DNSH)

| C | D | E | F | G | H |
|--|---|---|---|---|----------------------------|
| | Fase 1 | | Fase 2 | | |
| Obiettivo ambientale | La misura ha un impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo o è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo? | | Domande | | Si/No |
| | Motivazione se indicato A, B, C | | | | Motivazione se indicato NO |
| 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici | C. La misura contribuisce in modo sostanziale a questo obiettivo | | Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra? | | |
| 2. Adattamento ai cambiamenti climatici | <p>A. La misura ha un impatto nullo o trascurabile su questo obiettivo</p> <p>B. La misura risulta sostenere al 100% questo obiettivo</p> <p>C. La misura contribuisce in modo sostanziale a questo obiettivo</p> <p>D. Nessuna delle opzioni precedenti: la misura richiede una valutazione di fondo per questo obiettivo</p> | | Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi? | | |
| 3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine | | | Ci si attende che la misura nuoccia: (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine? | | |
| 4. Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti | D. Nessuna delle opzioni precedenti: la misura richiede una valutazione di fondo per questo obiettivo | | Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare (art. 27 Tassonomia)? | | NO |
| 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo | C. La misura contribuisce in modo sostanziale a questo obiettivo | | Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo? | | |
| 6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi | | | Ci si attende che la misura: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione? | | |

2. Come leggere la Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH

La *Guida* è composta da:

- **schede tecniche:** relative a ciascun settore di intervento, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **check list di verifica e controllo:** per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica *ex ante* ed *ex post*;
- **mappature:** la prima suggerisce l'associazione delle singole misure del PNRR a una o più schede tecniche selezionate in base agli ambiti di attività prevalenti per ciascun intervento, quali le nuove costruzioni, l'acquisto di prodotti elettronici, l'efficienza energetica ecc. e riporta il Regime attribuito alle misure in relazione al contributo offerto alla mitigazione dei cambiamenti climatici (**mappatura 1**); la seconda riporta le misure cui è anche attribuito un ulteriore Regime 1 definito alternativamente "Risorsa idrica" (RI) o "Economia circolare" (EC) nei casi in cui le attività svolte forniscano un contributo sostanziale all'obiettivo *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine* o all'obiettivo *Economia circolare*, associando alle misure le schede tecniche in cui sono illustrati i requisiti specifici (**mappatura 2**)¹⁹;
- **appendice 1:** riassume la Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰;
- **appendice 2:** al fine di fornire un ulteriore strumento per favorire il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente, in particolare nella definizione delle procedure di approvvigionamento o affidamento, individua i **Criteri Ambientali Minimi** (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse.

Le schede tecniche ripercorrono la normativa vigente e gli ulteriori eventuali vincoli DNSH, restituendo una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo o *check list*, da allegare all'Attestazione relativa alla selezione dei progetti, all'Attestazione relativa alla Gara d'appalto (o, in generale, della procedura di affidamento) e all'Attestazione sui singoli Stati Avanzamento Lavori (Rendiconti di Progetto).

Qualora il rispetto del principio DNSH sia espressamente previsto come elemento oggetto di comprova per la valutazione del raggiungimento di *milestone e target*, non è sufficiente allegare le check list ma andranno prodotte le evidenze documentali nell'ambito della rendicontazione della *milestone* o del *target*. Se, invece, il rispetto del principio non è esplicitamente citato, l'Amministrazione competente dovrà aver cura di conservare la relativa documentazione ai fini di un eventuale verifica anche successiva.

Un elemento di rilievo da tenere in considerazione ai fini dell'individuazione dei vincoli DNSH da applicare è se la misura debba:

- **contribuire sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici o ambientali (cd. Regime 1);**
- **oppure, assicurare di "non arrecare danno significativo" ad alcuno dei sei obiettivi, pur senza contribuire sostanzialmente a nessuno di essi (cd. Regime 2).**

¹⁹ Le associazioni proposte nelle mappature non hanno carattere vincolante poiché, in base alle specificità di alcune misure, potrebbe essere necessario adattare i requisiti imposti. In ogni caso, le Amministrazioni titolari sono responsabili per eventuali adattamenti.

²⁰ Con specifico riferimento all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici è necessario svolgere una analisi dei rischi climatici fisici che possano minacciare l'intervento. Essendo tale analisi richiesta in numerosi investimenti previsti dal Piano, si è ritenuto utile fornire la metodologia suggerita dalla Commissione europea.

In linea generale, **le misure contribuiscono sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici o ambientali (cd. Regime 1)** nei seguenti casi:

- il campo di intervento associato reca un coefficiente di sostegno all'obiettivo climatico pari a 100% (*tagging* climatico), nel qual caso la misura contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di *mitigazione dei cambiamenti climatici*²¹;
- il campo di intervento associato reca un coefficiente di sostegno agli altri obiettivi ambientali pari a 100% (*tagging* ambientale), nel qual caso contribuisce sostanzialmente a uno degli altri obiettivi ambientali;
- la scheda di autovalutazione della misura indica che la misura reca un contributo sostanziale (o vi sono altre indicazioni nella Decisione di esecuzione del Consiglio di approvazione del PNRR o delle relative riprogrammazioni, che lo indica esplicitamente).

Nella pratica, le mappature individuano il Regime applicabile a seconda del contributo - sostanziale o meno – che la misura fornisce agli obiettivi ambientali; nelle schede tecniche associate si vanno quindi ad individuare i vincoli specifici e a suggerire le modalità di prova del principio DNSH da adottare a seconda del Regime in cui ricade la misura.

Per esempio, per un intervento che attenga a una nuova costruzione, qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito il **contributo sostanziale** (nella mappatura 1 evidenziato con Regime 1), nella relativa scheda tecnica prevede che gli interventi debbano presentare una domanda di energia primaria globale non rinnovabile **inferiore del 20%** alla domanda di energia primaria non rinnovabile degli **edifici a energia quasi zero** (NZEB, *nearly zero-energy building*). Qualora, invece, l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale** (nella mappatura 1 evidenziato con Regime 2), **per il rispetto del principio DNSH**, il fabbisogno di energia primaria globale non deve superare la soglia fissata per gli **edifici a energia quasi zero** (NZEB) nella normativa nazionale che attua la Direttiva 2010/31/UE²².

3. I contenuti delle schede tecniche

Le schede tecniche intendono fornire alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori **una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici**, ossia i vincoli DNSH, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture. Vengono presentate informazioni sui riferimenti normativi e i vincoli applicabili, oltre agli adempimenti da assolvere e alla **tipologia di documentazione che può essere utile raccogliere per documentare il rispetto dei requisiti** relativi alle diverse attività trattate dalle misure finanziate dal PNRR.

Le attività economiche attorno alle quali si articolano le schede tecniche possono essere di due tipi:

- **Attività tassonomiche**: si tratta di attività comprese negli allegati degli atti delegati sul clima e sull'ambiente del Regolamento 2020/852 (UE) della *Tassonomia Europea*. In questo caso i vincoli DNSH derivano dai criteri di vaglio tecnico contenuti in tale Regolamento, ai sensi del punto 2.5 degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»*²³. Tra le attività tassonomiche sono comprese anche le attività *low carbon*

²¹ Non è stato definito un Regime 1 per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici poiché gli interventi di adattamento non hanno dei vincoli specifici per attività (a differenza di quanto avviene per tutti gli altri obiettivi ambientali), bensì dipendono dalla localizzazione dell'intervento. Pertanto differiscono da intervento a intervento e non sarebbe possibile codificare dei vincoli specifici per l'adattamento.

²² Cfr. Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:it:PDF>).

²³ Cfr. Comunicazione della Commissione (C/2023/111).

che, per loro natura, possono esclusivamente contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici come ad es. la produzione elettricità da pannelli solari;

- **Attività non tassonomiche:** sono attività per le quali gli atti delegati della *Tassonomia* non hanno previsto requisiti specifici per definire il contributo sostanziale agli obiettivi ambientali. Per queste attività i vincoli indicati nelle schede derivano dalla normativa ambientale in vigore per il settore di riferimento ovvero dalle migliori tecniche o tecnologie disponibili (*Best Available Techniques – BATs*), come richiesto al punto 2.4 dagli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»*. Viene pertanto richiesta l'adozione dei migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore. A tal proposito per il settore dell'IT e, in particolare, delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche si è fatto riferimento ai criteri indicati dalla Commissione Europea per gli appalti verdi per computer, monitor, tablet e smartphone.²⁴

Le schede sono articolate nelle seguenti sezioni:

- ✓ **A. Codice NACE** di riferimento (se applicabile) delle attività economiche
- ✓ **B. Campo di applicazione** della scheda, per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede tecniche collegate.
- ✓ **C. Principio guida** che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare *la Tassonomia*; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto Regime 1.
- ✓ **D. Vincoli DNSH** con gli *elementi di verifica* per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dagli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»*, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali
- ✓ **E. Perché i vincoli** relativa a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella “*fase di realizzazione*” sia nella “*fase di esercizio*” dell’investimento in oggetto.
- ✓ **F. Normativa di riferimento DNSH comunitaria e nazionale**, con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla *Tassonomia* e i Regolamenti Delegati (UE) 2021/2139 e 2023/2486 che lo integrano rispetto alla normativa già vigente a livello nazionale.

Le schede tecniche, nella sezione D, specificano i diversi gradi di vincolo da rispettare a seconda del Regime 1 o 2 da applicare. I requisiti per il Regime 1 - **contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici** sono stati definiti anche in base ai criteri di vaglio tecnico del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139. I requisiti per il Regime 1 - **contributo sostanziale all’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all’economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti**, sono invece desumibili dai criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023 che ha introdotto nuovi criteri di vaglio tecnico anche gli ulteriori obiettivi ambientali.

In alcuni casi i vincoli dei due Regimi sono gli stessi (ad esempio nei casi in cui i requisiti per le *Best Available Techniques* -le migliori tecnologie disponibili sul mercato, cui è allineato il Regime 2, di fatto consentono di comprovare anche il contributo significativo ad uno degli obiettivi ambientali). In tali evenienze, vi è un'unica *check list* per la verifica dell’assolvimento del principio DNSH valida sia per le misure in Regime 1 sia per le misure in Regime 2.

Le schede tecniche identificano, inoltre, gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli *ante-operam* a quelli *post-operam*.

²⁴ Cfr. Commission staff working document SWD(2021) 57 final *Eu green public procurement criteria for computers, monitors, tablets and smartphones* del 5 marzo 2021 [Circabc \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC057&from=do).

Le modifiche ai contenuti delle schede tecniche rispetto alla precedente edizione

Le schede tecniche contengono i vincoli inclusi nella precedente versione della *Guida*, ma essi sono stati maggiormente esplicitati e, in alcuni casi, allineati agli *Orientamenti tecnici della CE*; sono state inoltre aggiunte le seguenti schede tecniche²⁵:

- Scheda 32- Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica
- Scheda 33 – Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica
- Scheda 34 – Dissalatori e Impianti di potabilizzazione

In particolare, per quanto riguarda i vincoli dell'obiettivo di *mitigazione dei cambiamenti climatici* in caso di contributo sostanziale (**Regime 1**), sono state riportate, ove pertinente, **le note specifiche ai campi d'intervento dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241** che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'inclusione delle note segnala eventuali casistiche particolari da tenere in considerazione nell'attuazione delle misure.

Per quanto riguarda i vincoli di *mitigazione dei cambiamenti climatici* nel caso di rispetto del DNSH (**Regime 2**), è stato necessario rivedere alcune schede tecniche per segnalare **le migliori tecniche o tecnologie disponibili (Best Available Techniques – BATs) da rispettare** al fine di non arrecare un danno significativo, in conformità con il punto 2.4 dei cosiddetti *Orientamenti tecnici della CE*.

Nelle schede tecniche in cui non sono riportati vincoli distinti per il Regime 1 rispetto al Regime 2, essi sono da ritenersi applicabili sia per le misure in Regime 1 sia per le misure in Regime 2.

Più in dettaglio le modifiche apportate rispetto alla precedente edizione sono le seguenti:

- sono stati specificati vincoli aggiuntivi del Regime 1 derivanti dalle note ai campi d'intervento dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 per le schede tecniche 9 (veicoli), 10 (natanti), 14 (biomassa, biogas e bioliquidi), 21 (teleriscaldamento), 22 (mezzi ferroviari), 24 (acque reflue);
- sono stati allineati i vincoli tecnici alle BATs per il Regime 2 delle schede tecniche 9 (veicoli), 10 (natanti), 17 (impianto di trattamento dei rifiuti), 21 (teleriscaldamento), 22 (mezzi ferroviari), 24 (acque reflue), 29 (raccolta e trasporto rifiuti), 30 (trasmissione e distribuzione di energia elettrica), 31 (irrigazione), 33 (idroelettrico);
- è stato aggiornato il contenuto delle schede tecniche anche per tener conto delle nuove normative nazionali o comunitarie in vigore come ad es. per le schede tecniche 15 e 16 (idrogeno) e 34 (dissalatori);
- sono stati riorganizzati i contenuti della scheda 26 (ricerca, sviluppo e finanziamenti alle imprese generici) anche per distinguere meglio i vincoli relativi alle attività di ricerca e sviluppo da quelli relativi al finanziamento;

²⁵ Non sono state definite schede tecniche per alcune attività residuali come:

- le attività di *bonifica dei siti contaminati* (che pur caratterizzano alcuni interventi) poiché i requisiti tassonomici indicati per non arrecare danno significativo all'obiettivo di *prevenzione e riduzione dell'inquinamento* indicati nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, sono già interamente previsti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati")
- le attività riferibili alla *gestione del rischio di catastrofi* (che potrebbero essere oggetto di intervento) poiché i requisiti tassonomici indicati per non arrecare danno significativo all'obiettivo di *uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine* richiamano il rispetto della normativa quadro sulle acque (*Water framework Directive*) e la presenza dei Piani di gestione dei corpi idrici, già previsti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", Parte Terza, "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche").

- sono state integrate le schede tecniche 17 (Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi) 24 (Realizzazione impianti trattamento acque reflue) 29 (Raccolta e trasporto rifiuti) con l’inserimento di un Regime 1 per interventi che devono assicurare un contributo sostanziale all’obiettivo dell’ *Uso sostenibile e protezione delle acque* e dell’*Economia circolare* per tener conto dei nuovi criteri di vaglio tecnico da rispettare per le misure che arrecano un contributo sostanziale agli obiettivi *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine ed Economia circolare*. È stata inoltre integrata la scheda 34 (*Dissalatori*) recependo i criteri di vaglio tecnico sottolineando la potenzialità di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici, previsti per il settore della desalinizzazione.

Con riferimento all’obiettivo **dell’adattamento ai cambiamenti climatici**, un’attività arreca un danno significativo se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e futuro previsti sull’attività stessa, sulle persone, sulla natura o sugli attivi²⁶. Pertanto, è spesso necessario svolgere **un’analisi dei rischi climatici fisici** che deve essere **proporzionata alla dimensione fisica o finanziaria dell’intervento**. Per lo svolgimento di tale analisi, nell’ambito del PNRR, vengono fornite due diverse metodologie:

- i Criteri DNSH generici per l’adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell’Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01)²⁷.

La prima metodologia, riportata integralmente all’**appendice 1** di questa *Guida*, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell’ambito di interventi **al di sotto dei 10 milioni di euro**, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda tecnica 2). Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento **che supera i 10 milioni di euro**, l’analisi da svolgere, dettagliata nei citati Orientamenti tecnici, è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell’individuazione, nel vaglio e nell’attuazione delle misure di adattamento del caso²⁸.

²⁶ Ciò significa nello specifico che il danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato o i) non adattando un’attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l’attività sia esposta al rischio di tali effetti (ad esempio un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione), oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona («persone, natura o attivi») ma che aumenta i rischi in un’altra (ad esempio costruendo in una piana inondabile un argine intorno a un appezzamento e spostando così il danno all’appezzamento attiguo non protetto).

²⁷ Cfr. Comunicazione della Commissione (2021/C 373/01) “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916\(03\)&from=HR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=HR)).

²⁸ Sulla base degli Orientamenti della Commissione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito il documento *Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027* (DPCoe - MASE – JASPERS - 6 ottobre 2023).

La Fondazione IFEL-ANCI ha sviluppato un documento di supporto operativo per l’analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per l’infrastruttura a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull’analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti. Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR (https://fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/6007_4824f12674d7cc82c866a6a1b68b32ac)

4. Le mappature

La funzione della mappatura di associazione tra gli investimenti o le riforme e le schede tecniche è consentire una immediata corrispondenza tra le misure previste nel PNRR e le schede tecniche riferibili al medesimo ambito di attività.

L'associazione dell'Investimento o della Riforma con una o più schede tecniche è basata sulle informazioni disponibili e sulle interlocuzioni con le Amministrazioni titolari delle misure. Con il concretizzarsi degli interventi e la maggiore consapevolezza sulle attività economiche coinvolte, le Amministrazioni possono valutare la necessità di adattare le indicazioni delle mappature (aggiungendo o non considerando alcune schede tecniche) e/o di predisporre *check list* "specializzate", composte assumendo dalle diverse schede tecniche i singoli requisiti utili in base alle specificità delle singole misure²⁹.

A tal proposito va richiamata l'attenzione sul fatto che **nella descrizione della misura o delle milestone e dei target corrispondenti, la Decisione di esecuzione del Consiglio UE di approvazione del PNRR** (o delle successive riprogrammazioni) potrebbe fornire specifiche indicazioni da rispettare. Per esempio, la "lista della attività escluse dai finanziamenti" richiamata come strumento di comprova del DNSH insieme al rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea, è **declinata in maniera differenziata in base alle misure, rendendo pertanto opportuna un adattamento da parte dell'Amministrazione titolare dei punti di controllo presenti nelle *check list*.**

In alcuni casi agli Investimenti non è associata alcuna scheda tecnica. Si tratta di evenienze in cui da confronti con le Amministrazioni titolari è emerso che l'attuazione dell'intervento non è tale da produrre impatto significativo su nessuno dei sei obiettivi ambientali (per es., formazione o acquisto e sviluppo di software).

Poiché le Riforme devono garantire il rispetto del principio DNSH con riferimento alla fase di loro attuazione, la normativa derivata deve tenere in conto i presupposti ambientali alla base delle schede tecniche eventualmente associate ed i relativi vincoli indicati, laddove pertinenti. Data la particolare natura di queste misure, la verifica di conformità al DNSH potrà essere effettuata con modalità individuate di volta in volta dalle Amministrazioni (ad esempio relazioni esplicative), sempre prendendo in considerazione i possibili impatti sui sei obiettivi ambientali, ovvero il contributo sostanziale nel caso sia indicato il Regime 1. Qualora la Riforma abbia una dotazione finanziaria e si preveda l'acquisto di beni e servizi, le schede tecniche associate riportano i requisiti da tenere presenti nelle procedure di gara.

Modifiche alla mappatura rispetto alla precedente edizione

La mappatura è stata aggiornata per indicare le associazioni tra le nuove misure inserite nella cd. riprogrammazione generale del PNRR e nel capitolo REPowerEU (con riferimento alla [Decisione di Esecuzione del Consiglio \(CID\) dell'8 dicembre 2023](#)) e le schede tecniche, nonché per completare l'analisi di misure già "mappate" in base alle effettive caratteristiche degli interventi finanziati.

Nella **mappatura 1** sono inoltre individuate con asterisco le misure che, contribuendo sostanzialmente all'obiettivo *Usa sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine* o all'obiettivo *Economia circolare*, devono rispettare anche i requisiti specifici previsti per il Regime

²⁹ Ad esempio, con riferimento alla misura M2C3 Investimento 2.1 "Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica", il Ministero dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica ha indicato le verifiche DNSH applicabili all'intervento nelle *Linee guida per il monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'Investimento M2C3 I_2.1 - "Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica"*.

1 di tali obiettivi. L'associazione tra queste misure e le schede tecniche che prevedono i due nuovi Regimi 1 per gli obiettivi ambientali connessi con la *Risorsa idrica* e l'*Economia Circolare* sono riportati nella **mappatura 2**.

5. I CAM e il principio DNSH³⁰

I Criteri Ambientali Minimi (CAM)³¹ rappresentano le specifiche misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie di appalti della pubblica amministrazione e si inseriscono tra gli strumenti di politica per i cosiddetti "appalti pubblici verdi" (green public procurement). Il ricorso ai CAM è richiamato dal nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) in particolare dall'art. 57, comma 2.

L'attività di definizione dei CAM avviene nell'ambito di un ampio confronto con i rappresentanti dei settori produttivi interessati, con i rappresentanti di altre Amministrazioni centrali e locali, con esperti di università, enti di ricerca, agenzie regionali per la protezione ambientale, centrali di committenza (tra cui CONSIP), che abbiano competenze istituzionali e/o tecniche rilevanti sui settori di interesse. Ciò rende possibile l'emanazione di documenti adeguati dal punto di vista tecnico e di mercato, laddove sia contestualmente riconosciuta una base d'asta idonea e l'aggiudicazione avvenga sulla base di un corrispettivo che possa assicurare la sostenibilità complessiva in fase esecutiva.

I CAM, approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, mirano a selezionare prodotti e servizi o ad affidare lavori migliori dal punto di vista ambientale, vale a dire con minori impatti ambientali, rispetto alle opzioni prive di requisiti ambientali, ciò considerando l'approccio del ciclo di vita, a partire dalla scelta delle materie prime sino alla fase di smaltimento al termine della vita utile del prodotto o servizio. I CAM sono in costante e periodica evoluzione per tener conto delle innovazioni ambientali, dei progressi tecnici e tecnologici nei mercati di riferimento. Altresì, nell'ambito delle attività previste dal PAN GPP, il **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione** adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy del 3 agosto 2023 è confermata l'indicazione di revisionare e l'aggiornare i CAM vigenti nonché la definizione dei CAM su nuove categorie di appalti o concessioni che interessano diversi settori produttivi e relative filiere. I CAM in vigore a gennaio 2024 sono 20 e si riferiscono a:

- Arredi per interni
- Arredo urbano, arredi esterni
- Ausili per l'incontinenza
- Calzature da lavoro e accessori in pelle
- Carta
- Cartucce di toner e a getto di inchiostro e servizio di ritiro e rigenerazione di cartucce esauste
- Edilizia
- Eventi culturali

³⁰ Contributo a cura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

³¹ Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), dell'11 aprile 2008 prevede l'adozione, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di specifiche misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie merceologiche, definiti, all'art. 2 "Criteri Ambientali Minimi (CAM)". La recente Strategia nazionale per l'economia circolare approvata con il Decreto ministeriale del Ministero della Transizione Ecologica del 24 giugno 2022 evidenzia l'importanza strategica dei CAM per il *Green Public Procurement* (GPP), gli "acquisti pubblici verdi".

- Illuminazione pubblica (fornitura apparati e progettazione)
- Illuminazione pubblica (servizio)
- Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici
- Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria
- Rifiuti urbani, veicoli per la raccolta e lo spazzamento stradale, contenitori per la raccolta dei rifiuti
- Ristorazione collettiva, derrate alimentari
- Ristoro e distribuzione automatica
- Pulizia e sanificazione, detergenti per le superfici dure, detergenti per igiene delle mani, prodotti in carta tessuto
- Stampanti, apparecchiature multifunzione, servizi di stampa gestita
- Tessili
- Veicoli
- Verde pubblico, ammendanti, impianti di irrigazione

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono quindi un utile e necessario riferimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR in quanto hanno lo scopo di selezionare i prodotti, i servizi o i lavori migliori sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità in termini di offerta. La Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01 (e il successivo aggiornamento Comunicazione della Commissione EU C/2023/111) riporta, infatti, quale elemento di prova trasversale per la valutazione di fondo DNSH relativa agli investimenti pubblici, il fatto che la misura soddisfi i criteri degli appalti pubblici verdi. Per gli investimenti infrastrutturali, quali elementi di prova trasversali, sono richiamate le verifiche climatiche ed ambientali, vale a dire valutazioni specifiche legate anche alle caratteristiche peculiari delle medesime infrastrutture.

L'applicazione dei CAM può assicurare il rispetto del requisito tassonomico del DNSH, soprattutto nel caso del principio di base (Regime 2), mentre in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente per assicurare un contributo sostanziale (cd. Regime 1). In questa eventualità, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, si suggerisce una valutazione caso per caso.

Al fine di rendere maggiormente evidente il rapporto virtuoso fra CAM e DNSH e come l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi assieme al rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea possa in molti casi essere determinante per l'assolvimento del principio DNSH, si veda l'Appendice 2 della *Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*.

6. Collegamenti con procedimenti VIA e VAS

Le informazioni contenute nelle schede tecniche sono volte a verificare la conformità al principio DNSH da un punto di vista operativo e per le verifiche legate al conseguimento di *milestone* e *target* del PNRR, nonché eventuali controlli. Alcune delle misure del PNRR o alcuni interventi infrastrutturali di grandi dimensioni potrebbero al contempo essere soggetti a procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o Valutazione di impatto ambientale (VIA) oppure essere assoggettati ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o Autorizzazione unica ambientale (AUA).

In caso di procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali, quali ad es. la normativa Nazionale VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc. tutti i vincoli DNSH dovranno essere presi in considerazione nella fase *ante-operam*: sarà quindi cura del soggetto attuatore tenerne conto in fase di proposta dell'investimento.

Nel caso in cui gli stessi adempimenti siano stati completati, sarà cura del soggetto attuatore garantire il corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa. Laddove possibile, questo può essere supportato da un sistema documentato di responsabilità e di registrazioni del tipo di quello previsto dai Sistemi di Gestione Ambientale tipo ISO 14001 o EMAS, verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA³².

Ancorché buona parte dei requisiti DNSH siano previsti dalla normativa nazionale, alcuni elementi specifici potrebbero non essere previsti nell'istruttoria dei procedimenti citati (ad esempio, alcuni obiettivi ambientali, quai ad esempio la mitigazione dei cambiamenti climatici o l'adattamento ai cambiamenti climatici che non sempre rientrano nella prassi). In altri casi, gli interventi previsti potrebbero non prevedere autorizzazioni ambientali.

Tali aspetti devono, inoltre, essere armonizzati con le specificità DNSH da adottare nei casi in cui, nelle schede di autovalutazione, è stato dichiarato un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in questa *Guida* identificato con il Regime 1 (ad esempio, il vincolo per la produzione di idrogeno di 3tCO₂/1tH).

Alla luce di tale varietà di casi, nella *Guida* si suggerisce che il soggetto attuatore dell'intervento includa i requisiti nella domanda presentata agli Enti preposti alle autorizzazioni ambientali in modo che possano essere oggetto dell'istruttoria. Sarà cura delle Amministrazioni coinvolte:

- garantire il corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori;
- la raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica.

Questo tipo di approccio permette di verificare la coerenza con il principio DNSH all'interno dello stesso processo di VAS o VIA che al contempo garantisce la presenza delle valutazioni e analisi a supporto di livello strategico, necessarie per giustificare alla Commissione Europea il rispetto dello stesso principio.

Gli strumenti della *Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH* e della proposta di integrazione della valutazione strategica DNSH all'interno del processo di VAS/VIA risultano pertanto tra di loro metodologicamente coerenti, in quanto entrambi basati sugli stessi approcci metodologici forniti al livello comunitario. I due strumenti, viste le rispettive finalità, risultano inoltre complementari tra di loro, afferendo a due differenti livelli di approfondimento, uno di tipo strategico e l'altra di tipo operativo/attuativo.

7. Check list di verifica e controllo

Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite *check list*. Ciascuna scheda è infatti accompagnata da una *check list* di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda. Ogni *check list* è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (Si/No/Non applicabile) a cui è stato aggiunto un campo "commento" al fine di consentire alle Amministrazioni titolari di misura o ai soggetti attuatori di proporre le loro osservazioni in coerenza con le indicazioni di compilazione delle *check list* come sotto riportate. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, *contributo sostanziale o rispetto del DNSH*, la *check list* contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica.

³² Accordo multilaterale, European co-operation for Accreditation (EA), dell'International Accreditation Forum (IAF)

Le check list e le schede tecniche sono da considerarsi indicative, in quanto individuano casi tipici e comuni a molte tipologie di progetti, ma non sono specifiche per ogni misura: l'Amministrazione titolare può "specializzare" le *check list* proposte dalla *Guida* individuando i vincoli/requisiti essenziali in base alle caratteristiche della misura di competenza.

In linea generale le indicazioni per la compilazione delle *check list* sono le seguenti:

Per quanto riguarda le *check list ex ante*:

- ✓ **Risposta affermativa "SI"**: rappresenta il fatto che i vincoli indicati sono stati presi in considerazione nella fase progettuale, anche eventualmente tramite certificazioni equivalenti rispetto a quelle individuate nella *check list*, da indicare puntualmente. Nei casi in cui è applicabile, l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara consente di assolvere ad una buona parte degli adempimenti DNSH e se ne raccomanda pertanto l'utilizzo.
- ✓ **Risposta "NON APPLICABILE"**: come specificato non tutti i vincoli sono necessariamente applicabili a tutti i progetti. Infatti, nel caso in cui il progetto non abbia contemplato attività che giustificano la necessità di verificare un vincolo, nella colonna "NON APPLICABILE" andranno esplicitate, nel campo "commento", le ragioni di non applicabilità. Esempi di non applicabilità possono essere:
 - nel caso di ristrutturazioni di edifici che non hanno comportato il rifacimento degli impianti idrici, non sono applicabili i requisiti di risparmio idrico DNSH richiamati per le utenze;
 - nel caso di interventi di ristrutturazione su edifici costruiti successivamente al bando dell'amianto (1992), non è necessario svolgere un censimento dei Manufatti Contenenti Amianto;
 - nel caso di interventi che non hanno comportato la produzione di rifiuti da demolizione, non si applica il requisito della destinazione ad una operazione "R" (recupero rifiuti) del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione.
- ✓ **Risposta negativa "NO"**: Se il vincolo è applicabile, ma non è stato ancora tenuto in conto, andrà esplicitamente indicato, avuto riguardo al caso specifico:
 - che è possibile sanare tale lacuna;
 - le tempistiche entro le quali sarà posto rimedio.

Con riferimento alle *check list ex post*, si raccomanda di fornire ogni elemento utile a consentire di verificare positivamente tutti i vincoli applicabili ai progetti:

- ✓ **Risposta affermativa "SI"**, se il requisito è soddisfatto anche in caso si disponga di eventuali certificazioni equivalenti o siano state adottate le relative misure di mitigazione.
- ✓ **Risposta "NON APPLICABILE"** specificando le motivazioni, nel campo "commento".

Eventuali risposte "NO" che dovessero residuare, ovvero nei casi in cui il vincolo non è stato rispettato e non è sanabile e/o non sono state adottate misure di mitigazione, implicheranno la non conformità al DNSH del progetto.

È possibile che per alcuni singoli progetti, alcuni criteri risultino non applicabili o non verificati per loro caratteristiche o per la ridotta dimensione. In tal caso è sempre opportuno compilare il campo

“commento” riportando in dettaglio i motivi della non applicabilità dell’item di controllo/criterio. (per esempio, per la ridotta dimensione finanziaria o per la tipologia di progetto).

Le *check list* compilate dovranno essere sottoscritte e datate.

Ciascuna Amministrazione titolare avrà cura di comunicare ai soggetti attuatori le modalità e le tempistiche per il caricamento delle *check list* DNSH *ex ante* ed *ex post* sul sistema informativo ReGiS (SI ReGiS).

Le *check list* con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per gli interventi già avviati prima dell’approvazione del PNRR (i cd. “**progetti in essere**”), al fine di verificare la sussistenza degli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano individuando a tal fine i soli vincoli/requisiti pertinenti in base alle caratteristiche della misura

8. Attestazioni sul sistema informativo ReGiS delle verifiche effettuate sul principio DNSH

Nell’ambito delle diverse fasi attuative delle misure PNRR è prevista la redazione di specifiche attestazioni a comprova dell’avvenuto svolgimento dei controlli di competenza, anche per quanto riguarda il DNSH.³³ A tal fine le *check list ex ante e ex post* potranno essere utilizzate per la comprova del rispetto del principio DNSH al momento della compilazione, sul sistema informativo ReGiS, delle Attestazioni relative alle diverse fasi.

Fase di selezione dei progetti o dei soggetti attuatori

Nella *check list* a supporto della compilazione dell’Attestazione delle verifiche effettuate in fase di selezione dei progetti o di quelle relative alle procedure di affidamento, l’**Amministrazione titolare** dovrà dare evidenza di come ha tenuto conto del principio DNSH nella specifica fase di selezione dei progetti e/o dei soggetti attuatori.

Qualora siano presenti indicazioni specifiche per il DNSH a livello di descrizione della misura, a livello di *milestone e target* o negli *Operational Arrangements* (ad esempio una lista di esclusione e la conformità alla normativa ambientale italiana ed europea), nella *check list ex ante* l’Amministrazione titolare è tenuta a riportare in quale articolo del bando/avviso, del decreto di assegnazione delle risorse o di altro atto amministrativo pertinente, sono state tenute in conto tali indicazioni specifiche. In questa fase di selezione, l’Amministrazione titolare potrà altresì richiedere la presentazione, ai potenziali soggetti attuatori, di una **Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio** (DSAN) nella quale il soggetto si impegna al rispetto del principio DNSH.

Tali elementi e obblighi andranno poi inseriti anche nelle convezioni/atti d’obbligo sottoscritte dai soggetti attuatori, ove previsti.

³³ L’Ispettorato Generale per il PNRR ha emanato con Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022, le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori” e ad integrazione la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 avente ad oggetto i format delle attestazioni delle verifiche effettuate *ex ante* sulle procedure di selezione/di gara ed *in itinere* per la rendicontazione delle spese.

Fase di selezione del contraente (procedure di affidamento)

Nella *check list ex ante* a supporto della compilazione dell'Attestazione delle verifiche effettuate in fase di procedure di affidamento, il **soggetto attuatore**³⁴ dovrà dare evidenza di come hanno tenuto conto del principio DNSH nella specifica fase di scelta dei soggetti affidatari.

Nella fase di gara d'appalto, o in generale nella procedura di affidamento, i requisiti DNSH dovranno essere inseriti nel capitolato d'onere nonché nei contratti (e quindi verificati in fase di selezione delle offerte), sottoscritti con gli Operatori Economici affidatari.

Per le procedure di affidamento gestite da Consip ed Invitalia, in coerenza con la Circolare RGS n. 10 del 12 marzo 2024³⁵, si rendono disponibili per le Amministrazioni responsabili della selezione **l'attività istruttoria svolta dalle Centrali di Committenza** per le procedure di gara relative a Misure PNRR. Tale attività istruttoria si riferisce alla correttezza e alla completezza delle procedure e degli atti di competenza, nonché alla presenza, in fase di procedura di affidamento, della documentazione comprovante il rispetto delle condizionalità specifiche/trasversali del PNRR, compreso il principio DNSH. **A tal proposito, Consip e Invitalia raccolgono e mettono a disposizione delle Amministrazioni titolari richiedenti**, in uno specifico repository della Ragioneria Generale dello Stato, **la documentazione inerente alle procedure di affidamento**, tra cui l'autodichiarazione relativa alle *check list* DNSH. Sempre con riferimento al DNSH, Consip rende disponibili anche i documenti di comprova del rispetto del principio, mentre per le procedure gestite da Invitalia i documenti a comprova devono essere acquisiti direttamente dalle Amministrazioni responsabili della selezione in fase di contratto specifico.

Fase di Rendicontazione delle Spese

Nella fase di **rendicontazione intermedia** delle spese di progetto, il soggetto attuatore deve riportare una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH ed a tal fine compilare le *check list* DNSH comprovando i requisiti coerenti con l'avanzamento della misura. Alla **rendicontazione finale** (propedeutica al saldo) il soggetto attuatore deve compilare le *check list* DNSH *ex post*.

³⁴ In caso di progetti a titolarità la procedura sarà di responsabilità di una struttura dell'Amministrazione titolare di misura PNRR.

³⁵ https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_10_2024/



Mappatura 1 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

| |
|--|
| Elementi anagrafici delle misure tramite le quali identificare l'intervento del PNRR di interesse |
| "Regime 1" - La misura contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici |
| "Regime 2" - La misura si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH |
| Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica |

Mappatura 1 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

| Misure e Componente | Anagrafica investimento PNRR | | Elementi DNSH | | | | | | | | | | | | | | Schede tecniche da applicare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------|---------------------|---|-------------------------|---|---|---|--|--|---|--|-------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|--------------|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | ID | Denominazione Misura | Regime: | Scheda 1 | Scheda 2 | Scheda 3 | Scheda 4 | Scheda 5 | Scheda 6 | Scheda 7 | Scheda 8 | Scheda 9 | Scheda 10 | Scheda 11 | Scheda 12 | Scheda 13 | Scheda 14 | Scheda 15 | Scheda 16 | Scheda 17 | Scheda 18 | Scheda 19 | Scheda 20 | Scheda 21 | Scheda 22 | Scheda 23 | Scheda 24 | Scheda 25 | Scheda 26 | Scheda 27 | Scheda 28 | Scheda 29 | Scheda 30 | Scheda 31 | Scheda 32 | Scheda 33 | Scheda 34 | | | | | | | |
| | | | Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH | Costruzione nuovi edifici | Ristrutturazione di edifici | Acquisto, leasing, noleggio di PC e AEE non modificati | Acquisto, leasing e noleggio AEE Medicali | Interventi edili e cambio radice generica | Servizi di formazioni di housing e school | Acquisto servizi per fare e mostrare | Data center | Acquisto di veicoli | Trasporto per acqua interna e marittimo | Produzione di biometano | Produzione elettrica da pannelli solari | Produzione elettrica da pannelli solari | Produzione elettrica da biomassa solida, biogas e biometano | Produzione e stoccaggio di energia in aree industriali | Produzione e stoccaggio di energia nei settori hard to abate | Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi | Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica | Intercambiabilità | Coltivazione di colture perenni e non perenni | Realizzazione impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento | Mezzi per trasporto ferroviario | Infrastrutture per il trasporto ferroviario | Impianti per il trattamento acque reflue | Fabbricazione di apparecchi per la produzione di idrogeno | Finanziamenti a imprese e ricerca | Ripristino ambientale delle zone umide | Collegamenti terrestri e illuminazione stradale | Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte | Trasmissione e distribuzione di energia elettrica | Impianti di irrigazione | Moto onshore | Energia rinnovabile | Disastri | | | | | | | |
| MIC1 | Rif1.1 | Processo di acquisto ICT | Riforma | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif1.2 | Supporto alla trasformazione delle PA locali | Riforma | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif1.3 | Introduzione linee guida "cloud first" e interoperabilità | Riforma | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif1.10 | Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif1.11 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif1.12 | Riforma della amministrazione fiscale | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif1.13 | Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif1.14 | Riforma del quadro fiscale subnazionale | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif1.15 | Riforma del sistema di contabilità pubblica | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Inv1.1 | Infrastrutture digitali | Regime 2 | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Inv1.2 | Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud | Regime 2 | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Inv1.3 | Dati e interoperabilità | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Inv1.4 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Inv1.5 | Cybersecurity | Regime 2 | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Inv1.6 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Regime 2 | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Inv1.7 | Competenze digitali di base | Regime 2 | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Inv1.10 | Sostegno alla qualificazione e eProcurement | Regime 2 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif2.1 | Accesso e reclutamento | Riforma | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Rif2.2 | Buona amministrazione e semplificazione | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | Inv2.1.1 | Creazione di una piattaforma unica di reclutamento | Regime 2 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Schema di correlazione tra investimenti e riforme del PNRR e schede tecniche

Disclaimer: l'associazione delle misure con le schede tecniche può subire modifiche o integrazioni da parte delle Amministrazioni titolari.



Mappatura 1 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

| |
|--|
| Elementi anagrafici delle misure tramite le quali identificare l'intervento del PNRR di interesse |
| "Regime 1" - La misura contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici |
| "Regime 2" - La misura si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH |
| Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica |

| Anagrafica investimento PNRR | | | Elementi DNSH | | | | | | | | | | | | | | Schede tecniche da applicare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|--|----------------------------|---------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|--|
| Misura e Componente | ID | Denominazione Misura | Regime: | Scheda 1 | Scheda 2 | Scheda 3 | Scheda 4 | Scheda 5 | Scheda 6 | Scheda 7 | Scheda 8 | Scheda 9 | Scheda 10 | Scheda 11 | Scheda 12 | Scheda 13 | Scheda 14 | Scheda 15 | Scheda 16 | Scheda 17 | Scheda 18 | Scheda 19 | Scheda 20 | Scheda 21 | Scheda 22 | Scheda 23 | Scheda 24 | Scheda 25 | Scheda 26 | Scheda 27 | Scheda 28 | Scheda 29 | Scheda 30 | Scheda 31 | Scheda 32 | Scheda 33 | Scheda 34 | |
| | | | Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH | Covestizione nuovi edifici | Ritirazione edifici | Acquisto, leasing, noleggio di PC e APE non medicali | Acquisto, Leasing e Noleggio APE Medicali | Interventi di riqualificazione energetica | Servizi informativi di housing e smart | Acquisto servizi per fletce, mostre | Data center | Acquisto di server | Trasporto per acque interne e marittimo | Produzione di biomassano | Produzione elettrica da pannelli solari | Produzione elettrica da colco | Produzione elettrica da combustibili da biomassa solida, biogas e biobriquet | Produzione e accoglimento di energia in aree industriali | Produzione e accoglimento di energia in settori non industriali | Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi | Infrastrutture per la mobilità personale, ciclopedagoga | Infrastruttura di telecomunicazioni | Collaborazione di culture perenni e non perenni | Realizzazione impianti di stoccaggio e stoccaggio | Mezzi per trasporto ferroviario | Infrastruttura per il trasporto ferroviario | Impianti per il trattamento acque reflue | Fabbricazione di apparecchi per la produzione di energia | Finanziamento di imprese e ricerca | Ripristino ambientale delle zone umide | Collegamenti ferroviari e illuminazione stradale | Bacini e trasporto di rifiuti, trazione separate alla fonte | Trasmissione e distribuzione di energia elettrica | Impianti di irrigazione | Moto ondulato | Energie rinnovabili | Disastri | |
| MIC2 | Rif3 | Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese | Riforma | | | X | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv1.1 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Regime 2 | | | X | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv1.2 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Regime 2 | | X | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv1.3 | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | Regime 1 | | X | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv2.1 | Attrattività dei borghi | Regime 2 | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv2.2 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Regime 2 | | X | | | X | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | |
| MIC3 | Inv2.3 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Regime 2 | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| MIC3 | Inv2.4 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) | Regime 1/Regime 2 | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Rif3.1 | Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali | Riforma | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv3.2 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Regime 1 | X | X | | | | X | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| MIC3 | Inv3.3 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Regime 2 | | X | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv4.1 | Hub del turismo Digitale | Regime 2 | | | X | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv4.2.1 | Miglioramento dell'offerta ricettiva attraverso lo strumento del tax credit | Regime 1/Regime 2 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv4.2.3 | Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) | Regime 1/Regime 2 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv4.2.4 | Fondo garanzia PMI | Regime 1/Regime 2 | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv4.2.5 | Fondo Rotativo FriTur | Regime 1/Regime 2 | X | X | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv4.2.6 | Fondo Nazionale del Turismo | Regime 1 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Inv4.3 | Caput Mundi, Next Generation EU per grandi eventi turistici | Regime 2 | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC3 | Rif4.1 | Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIC1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Rif1.1* | Strategia nazionale per l'economia circolare | Riforma | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Rif1.2* | Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Riforma | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Rif1.3 | Supporto tecnico alle autorità locali | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Schema di correlazione tra investimenti e riforme del PNRR e schede tecniche

Disclaimer: l'associazione delle misure con le schede tecniche può subire modifiche o integrazioni da parte delle Amministrazioni titolari.



Mappatura 1 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

| |
|--|
| Elementi anagrafici delle misure tramite le quali identificare l'intervento del PNRR di interesse |
| "Regime 1" - La misura contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici |
| "Regime 2" - La misura si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH |
| Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica |

| Misura e Componente | Anagrafica investimento PNRR | | Elementi DNSH | | | | | | | | | | | | | Schede tecniche da applicare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|-------------|---------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|---|--|----------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|---|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ID | Denominazione Misura | Regime: | Scheda 1 | Scheda 2 | Scheda 3 | Scheda 4 | Scheda 5 | Scheda 6 | Scheda 7 | Scheda 8 | Scheda 9 | Scheda 10 | Scheda 11 | Scheda 12 | Scheda 13 | Scheda 14 | Scheda 15 | Scheda 16 | Scheda 17 | Scheda 18 | Scheda 19 | Scheda 20 | Scheda 21 | Scheda 22 | Scheda 23 | Scheda 24 | Scheda 25 | Scheda 26 | Scheda 27 | Scheda 28 | Scheda 29 | Scheda 30 | Scheda 31 | Scheda 32 | Scheda 33 | Scheda 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH | Covestizione nuovi edifici | Ristrutturazione edifici | Acquisto, leasing noleggio di PC e APE non mediati | Acquisto, Leasing e Noleggio APE Mediali | Interventi di riqualificazione energetica | Servizi informativi di bioing. e climat. | Acquisto servizi per fletto, moestre | Data center | Acquisto di veicoli | Trasporto per acque interne e marittimo | Produzione di biometano | Produzione dell'energia da pannelli solari | Produzione elettrica da colico | Produzione elettrica da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi | Produzione e accoglimento di energia in aree industriali | Produzione e stoccaggio di energia in settori non industriali | Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi | Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica | Ammodernamento | Collaborazione di culture perenni e non perenni | Realizzazione impianti di riscaldamento e refrigeramento | Mezzi per trasporto ferroviario | Infrastrutture per il trasporto ferroviario | Impianti per il trattamento acque reflue | Valorizzazione di apparecchi per la produzione di rognone | Finanziamenti di imprese e ricerca | Ripristino ambientale delle zone umide | Collegamenti per reti e illuminazione a radiale | Banca e trasporto di energia elettrica separata alla fonte | Trasmissione e distribuzione di energia elettrica | Impianti di irrigazione | Moto ondulato | Energie rinnovabili | Disastri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.1.1* | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Regime 2 | | | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.1.2* | Progetti "faro" di economia circolare | Regime 2 | X | | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.2.1 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Regime 1 | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.2.2 | Parco Agricolo | Regime 1 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.2.3 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare | Regime 2 | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.3.1 Linea Rifiuti urbani* | Isole verdi - Linea Rifiuti urbani | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.3.1 Linea Mobilità sostenibile | Isole verdi - Linea Mobilità sostenibile | Regime 1 | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.3.1 Linea Efficientamento idrico | Isole verdi - Linea Efficientamento idrico | Regime 2 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.3.1 Linea Efficientamento energetico | Isole verdi - Linea Efficientamento energetico | Regime 2 | X | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.3.1 Linea Energie rinnovabili | Isole verdi - Linea Energie rinnovabili | Regime 1 | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.3.2 | Green communities | Regime 2 | X | X | | | X | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.3.3 | Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | Regime 2 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C1 | Inv.3.4 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) to support supply-chain contracts for the agri-food, fishing and aquaculture, forestry, floriculture and plant nursery | Regime 1/Regime 2 | X | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Rif.1.1 | Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno | Riforma (Regime 1) | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Rif.1.2 | Nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile | Riforma | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv.1.1 | Sviluppo agro-voltaico | Regime 1 | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv.1.2 | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | Regime 1 | | | | | X | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv.1.4 | Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare | Regime 1 | | | | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv.2.1 | Rafforzamento smart grid | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv.2.2 | Interventi su resilienza climatica reti | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Rif.3.1 | Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno | Riforma (Regime 1) | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Schema di correlazione tra investimenti e riforme del PNRR e schede tecniche

Disclaimer: l'associazione delle misure con le schede tecniche può subire modifiche o integrazioni da parte delle Amministrazioni titolari.

Mappatura 1 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

| |
|--|
| Elementi anagrafici delle misure tramite le quali identificare l'intervento del PNRR di interesse |
| "Regime 1" – La misura contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici |
| "Regime 2" – La misura si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH |
| Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica |

| Misura e Componente | Anagrafica investimento PNRR | | Elementi DNSH | | | | | | | | | | | | | | | Schede tecniche da applicare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|---|--|---------------|---|---|---------------------------------|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| | ID | Denominazione Misura | Regime: | Scheda 1 | Scheda 2 | Scheda 3 | Scheda 4 | Scheda 5 | Scheda 6 | Scheda 7 | Scheda 8 | Scheda 9 | Scheda 10 | Scheda 11 | Scheda 12 | Scheda 13 | Scheda 14 | Scheda 15 | Scheda 16 | Scheda 17 | Scheda 18 | Scheda 19 | Scheda 20 | Scheda 21 | Scheda 22 | Scheda 23 | Scheda 24 | Scheda 25 | Scheda 26 | Scheda 27 | Scheda 28 | Scheda 29 | Scheda 30 | Scheda 31 | Scheda 32 | Scheda 33 | Scheda 34 | |
| | | | Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH | Covestizione nuovi edifici | Ristrutturazione edifici | Acquisto, leasing noleggio di PC e APE non medicali | Acquisto, Leasing e Noleggio APE Medicali | Interventi di efficienza energetica | Sostegno all'attività produttiva e di innovazione | Acquisto servizi per favore mostre | Data center | Acquisto di server | Trasporto per acque interne e marittimo | Produzione di biometano | Produzione elettrica da pannelli solari | Produzione elettrica da coltito | Produzione elettrica da biomassa solida, biogas e bioliquidi | Produzione e accoppiamento di energia in aree industriali | Produzione e stoccaggio di energia in settori industriali | Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi | Infrastrutture per la mobilità personale, cittadina e locale | Finanziamento | Collaborazione di culture preesistenti e non preesistenti | Realizzazione impianti di stoccaggio e ricarica | Mezzi per trasporto ferroviario | Infrastruttura per il trasporto ferroviario | Impianti per il trattamento acque reflue | Industrializzazione di apparecchi per la produzione di idrogeno | Finanziamento di imprese e ricerca | Ripristino ambientale delle zone umide | Collegamenti ferroviari e illuminazione stradale | Borse e trasporto di merci e trazione separate alla fonte | Trasmissione e distribuzione di energia elettrica | Impianti di irrigazione | Moto endoso | Energie rinnovabili | Disadattori | |
| M2C2 | Rif3.2 | Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| M2C2 | Inv3.1 | Produzione in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | Regime 1 | X | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv3.2 | Utilizzo in settori hard-to-abate | Regime 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv3.3 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Regime 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv3.4 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Regime 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv3.5 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Rif4.1 | Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa | Riforma | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv4.1 | Rafforzamento mobilità ciclistica | Regime 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv4.2 | Sviluppo trasporto rapido di massa | Regime 1 | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv4.3 | Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica | Regime 1 | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| M2C2 | Inv4.4.1 | Rinnovo flotte bus e treni verdi: Bus | Regime 1 | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv4.4.2 | Rinnovo flotte bus e treni verdi: Treni | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv4.4.3 | Rinnovo flotte bus e treni verdi: Vigili del Fuoco | Regime 1 | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv5.1 | Rinnovabili e batterie | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| M2C2 | Inv5.2 | Idrogeno | Regime 1 | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| M2C2 | Inv5.4 | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| M2C3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C3 | Rif1.1 | Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l'efficiamento energetico | Riforma (Regime 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C3 | Inv1.1 | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | Regime 1 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C3 | Inv1.2 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Regime 2 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C3 | Inv2.1 | Ecobonus e Sismobonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Regime 1 | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C3 | Inv3.1 | Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento | Regime 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| M2C4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2C4 | Inv1.1 | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | Regime 2 | | | X | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Schema di correlazione tra investimenti e riforme del PNRR e schede tecniche

Disclaimer: l'associazione delle misure con le schede tecniche può subire modifiche o integrazioni da parte delle Amministrazioni titolari.



Mappatura 1 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

| |
|--|
| Elementi anagrafici delle misure tramite le quali identificare l'intervento del PNRR di interesse |
| "Regime 1" - La misura contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici |
| "Regime 2" - La misura si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH |
| Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica |

| Misura e Componente | Anagrafica investimento PNRR | | Elementi DNSH | | | | | | | | | | | | Schede tecniche da applicare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|-------------|--------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|---|--|-------------|---|---|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------|---------------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ID | Denominazione Misura | Regime: | Scheda 1 | Scheda 2 | Scheda 3 | Scheda 4 | Scheda 5 | Scheda 6 | Scheda 7 | Scheda 8 | Scheda 9 | Scheda 10 | Scheda 11 | Scheda 12 | Scheda 13 | Scheda 14 | Scheda 15 | Scheda 16 | Scheda 17 | Scheda 18 | Scheda 19 | Scheda 20 | Scheda 21 | Scheda 22 | Scheda 23 | Scheda 24 | Scheda 25 | Scheda 26 | Scheda 27 | Scheda 28 | Scheda 29 | Scheda 30 | Scheda 31 | Scheda 32 | Scheda 33 | Scheda 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH | Covestizione nuovi edifici | Ristrutturazione edifici | Acquisto, leasing, noleggio di PC e APE non medicali | Acquisto, Leasing e Noleggio APE Medicali | Interventi edili e cantieristica generale | Scelta di materiali di bioblog e clouf | Acquisto servizi per fieve inerte | Dati center | Acquisto di server | Trasporto per acque interne e marittimo | Produzione di biometano | Produzione elettrica da pannelli solari | Produzione elettrica da coltore | Produzione elettrica da combustibili da biomassa solida, biogas e biobriquetti | Produzione e accensione di progetti in aree industriali | Produzione e stoccaggio di energia in settori luce (o cold) | Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi | Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica | Ampliamento | Collaborazione di culture precarie e non precarie | Realizzazione impianti di tele riscaldamento e teleraffrescamento | Mezzi per trasporto ferroviario | Infrastruttura per il trasporto ferroviario | Impianti per il trattamento acque reflue | Industrializzazione di apparecchi per la produzione di rognone | Finanziamento di imprese e ricerca | Ripristino ambientale delle zone umide | Collegamenti ferroviari e illuminazione stradale | Biblioteca e trasporto di materiali di trazione separate alla fonte | Trasmissione e distribuzione di energia elettrica | Impianti di irrigazione | Moto ondulato | Energie rinnovabili | Disabilitati | | | | | | | | | | | | | | | |
| M3C2 | Inv.2.3 | Cold ironing | Regime 1 | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.1.1 | Piano sull'asilo e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Regime 2 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.1.2 | Piano per l'estensione del tempo pieno e mense | Regime 2 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.1.3 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Regime 2 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.1.4 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.1.5 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (FTS) | Regime 2 | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.1.6 | Orientamento attivo nella transizione scuola - università | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.1.7 | Borse di studio per l'accesso all'università | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Rif.1.1 | Riforma degli Istituti Tecnici e Professionali | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Rif.1.2 | Riforma del sistema FTS | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Rif.1.3 | Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Rif.1.4 | Riforma del sistema di Orientamento | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Rif.1.5 | Riforma delle classi di laurea | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Rif.1.6 | Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Rif.1.7 | Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti | Riforma (Regime 1) | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Rif.2.1 | Riforma del sistema di reclutamento dei docenti | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Rif.2.2 | Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.2.1 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | Regime 2 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.3.1 | Nuove competenze e nuovi linguaggi | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.3.2 | Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Regime 2 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.3.3 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | Regime 2 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4C1 | Inv.3.4 | Didattica e competenze universitarie avanzate | Regime 2 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Mappatura 1 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

| |
|--|
| Elementi anagrafici delle misure tramite le quali identificare l'intervento del PNRR di interesse |
| "Regime 1" – La misura contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici |
| "Regime 2" – La misura si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH |
| Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica |

| Misura e Componente | ID | Denominazione Misura | Elementi DNSH | | | Schede tecniche da applicare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---|---------------|---|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | Regime | Scheda 1 | Scheda 2 | Scheda 3 | Scheda 4 | Scheda 5 | Scheda 6 | Scheda 7 | Scheda 8 | Scheda 9 | Scheda 10 | Scheda 11 | Scheda 12 | Scheda 13 | Scheda 14 | Scheda 15 | Scheda 16 | Scheda 17 | Scheda 18 | Scheda 19 | Scheda 20 | Scheda 21 | Scheda 22 | Scheda 23 | Scheda 24 | Scheda 25 | Scheda 26 | Scheda 27 | Scheda 28 | Scheda 29 | Scheda 30 | Scheda 31 | Scheda 32 | Scheda 33 | Scheda 34 | | | | | | | | | | | | |
| M6C2 | Inv1.3 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione | Regime 2 | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M6C2 | Inv2.1 | Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Regime 2 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M6C2 | Inv2.2 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Rif1 | Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale | Riforma | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| M7 | Rif2 | Riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Rif3 | Riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano | Riforma | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Rif4 | Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti FPA da fonti rinnovabili | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Rif5 | Piano Nuove Competenze Transizioni | Riforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv1 | Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv2 | Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti | Regime 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv3 | Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | Regime 1 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv4 | Tyrrhenian link | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv5 | SA.CO.L3 | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv6 | Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv7 | Rete di trasmissione intelligente | Regime 1 | | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv8 | Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | Regime 2 | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv9 | Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv10 | Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green" | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv11 | Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv12 | Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici | Regime 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv13 | Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Misserbio) | Regime 2 | Misura in deroga al Principio DNSH. Contribuisce a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento energetico (entro il limite del 30% dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo REPowerEU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | Inv14 | Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | Regime 2 | Misura in deroga al Principio DNSH. Contribuisce a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento energetico (entro il limite del 30% dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo REPowerEU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Mappatura 2 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

| |
|--|
| Elementi anagrafici delle misure tramite le quali identificare l'intervento del PNRR di interesse |
| "Regime 1" - La misura contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici |
| "Regime 2" - La misura si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH |
| Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica |

Mappatura 2 di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

| Anagrafica Investimento PNRR | | | Elementi DNSH | | Schede tecniche da applicare | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Misura e Componente | ID | Denominazione Misura | Regime clima | Regime ambiente | Scheda 17 Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi | Scheda 24 Impianti per il trattamento acque reflue | Scheda 29 Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte |
| | | | Regime: Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH | Regime: Regime 1 Economia Circolare - contributo sostanziale nell'ambito dell'Economia Circolare con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento Regime 1 Risorsa Idrica - contributo sostanziale nell'ambito Risorsa Idrica con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento | | | |
| M2C1 | | | | | | | |
| M2C1 | RIF1.1 | Strategia nazionale per l'economia circolare | Riforma | Riforma (Regime 1 Economia Circolare) | X | | |
| M2C1 | RIF1.2 | Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Riforma | Riforma (Regime 1 Economia Circolare) | X | | |
| M2C1 | Inv1.1 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Regime 2 | Regime 1 Economia Circolare | X | | X |
| M2C1 | Inv1.2 | Progetti "faro" di economia circolare | Regime 2 | Regime 1 Economia Circolare | X | | X |
| M2C1 | Inv3.1 Linea Rifiuti urbani | Isole verdi - Linea Rifiuti urbani | Regime 2 | Regime 1 Economia Circolare | X | | X |
| M2C4 | | | | | | | |
| M2C4 | Inv4.4 | Investimenti in fognatura e depurazione | Regime 2 | Regime 1 Risorsa Idrica | | X | |

Schede Tecniche

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la costruzione di edifici. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- F41.1 Sviluppo di progetti immobiliari
- F41.2: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- F43: Lavori di costruzione specializzati

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda la costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento³⁶ di edifici esistenti residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.).

C. Principio guida

I nuovi edifici e le relative pertinenze devono essere progettati e costruiti per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita. Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, **non sono ammessi edifici** ad uso produttivo o similari destinati a:

- estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle³⁷;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁸;

³⁶ Con ampliamento si intende la realizzazione di nuovi volumi edilizi di volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³.

³⁷ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (C/2023/111).

³⁸ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴⁰.

Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all’art. 5, del D. Lgs. n. 34 del 2018, potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.

Pertanto, le misure che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

Al contempo, va prestata attenzione all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici, all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono adottati **solo negli appalti pubblici**, e sono stati qui richiamati in relazione agli investimenti di questa natura. In molti casi infatti, questa impostazione è direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM coincide con il rispetto del requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, garantisce il rispetto dei vincoli relativi all’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e infine una parte dei requisiti per la protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi. Qualora i CAM non dovessero essere obbligatori, tutti i vincoli del DNSH applicabili devono **comunque essere verificati**.

Al fine del rispetto del Regime 1 riveste particolare rilevanza la prova di tenuta all’aria conforme a quanto previsto al paragrafo 2.4.9 del D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Si sottolinea che per la costruzione di nuovi edifici è prevista l’**esplicita esclusione delle caldaie a gas**.

Per qualsiasi eventuale approfondimento, si rimanda alle FAQ in ambito edilizia, disponibili al link seguente: [Il principio DNSH \(italiadomani.gov.it\)](https://italiadomani.gov.it)

³⁹ L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴⁰ L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per il quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno rispettare entrambi i criteri seguenti:

- a) il fabbisogno di energia primaria (EP_{gl,tot}) che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione è almeno del 20% inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building).

La soglia fissata per i requisiti degli edifici corrisponde al fabbisogno di energia primaria non rinnovabile dell'edificio calcolato secondo i parametri energetici, le caratteristiche termiche, di generazione e rispondente ai requisiti definiti nel par. 3.4 dell'Allegato 1 del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, contrassegnate dall'indicazione 2019/21.

- b) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovato dalla Relazione Tecnica.

Elementi di verifica ex post

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di **edificio ad energia quasi zero (NZEB)**;
- **Asseverazione** di soggetto abilitato attestante che **l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,tot})** dell'edificio è almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB).

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

- a) Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera

la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero⁴¹ (NZEZ, nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito);

- b) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovato da Relazione Tecnica.

Elementi di verifica ex post

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di **edificio ad energia quasi zero**.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie⁴²:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso⁴³.

⁴¹ Si noti che per alcuni investimenti (es. M2C3 inv. 1.2) gli Operational Agreement prevedono che il fabbisogno di energia primaria sia almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici NZEB.

⁴² Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

⁴³ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico delle utenze.

Pertanto, **solo nel caso in cui fosse prevista l'installazione di apparecchi idraulici nell'ambito dei lavori**, dovranno essere adottate le indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico).

Nel caso in cui non fosse previsto il rispetto dei CAM, fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, **se installati nell'ambito dei lavori**, deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche^{44 45}, secondo le indicazioni seguenti:

⁴⁴ 1. La portata è registrata alla pressione standard di riferimento di 3 -0/+ 0,2 bar o 0,1 -0/+0,02 per i prodotti limitati ad applicazioni a bassa pressione.

2. La portata alla pressione inferiore di 1,5-0/+0,2 bar è ≥ 60 % della portata massima disponibile.

3. Per le docce con miscelatore, la temperatura di riferimento è 38 ± 1 °C.

4. Se il flusso deve essere inferiore a 6 L/min, è conforme alla norma di cui al punto 2.

5. Per i rubinetti si segue la procedura di cui al punto 10.2.3 della norma EN 200, con le seguenti eccezioni:

a) per i rubinetti non limitati ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 3-0/+0,2 bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda in maniera alternata;

b) per i rubinetti limitati esclusivamente ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 0,4-0/+0,02 bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda e aprire completamente il regolatore del flusso.

⁴⁵ **Riferimenti alle norme UE per valutare le specifiche tecniche dei prodotti:**

EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";

EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;

- i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
- le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
- i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto.

Elementi di verifica ex post

- Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla **Demolizione selettiva, recupero e riciclo** (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Qualora il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, i vincoli ex ante ed ex post dovranno **comunque essere verificati**.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al **disassemblaggio e fine vita** (2.4.14).

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del Piano di gestione rifiuti;
- Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.

Elementi di verifica ex post

EN 1287 "Rubinetteria sanitaria – Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali";
 EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica".
 A tal fine è possibile consultare il sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

- Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R".

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- i materiali in ingresso;
- la gestione ambientale del cantiere.

Per i materiali in ingresso, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel Regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le **Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**.

Per la gestione ambientale del cantiere dovranno essere rispettati i requisiti ambientali del cantiere, così come previsto dai CAM. Inoltre, dovrà essere redatto specifico **Piano ambientale di cantierizzazione (PAC)**.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri **prestazioni ambientali del cantiere (2.6.1)** e **specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (2.5)** descritte all'interno dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Elementi di verifica generali

- Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
- Piano ambientale di cantierizzazione.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale;

- Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all'interno dei CAM edilizi alla parte relativa alle sostanze pericolose.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, gli edifici non potranno essere costruiti all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;

- terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;
- terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea⁴⁶ o nella lista rossa dell'IUCN⁴⁷.

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, rivestimenti e finiture, dovrà essere garantito che **80% del legno vergine** utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Sarà pertanto necessario **acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento.**

Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella **Scheda tecnica del materiale.** Quest'ultimo punto può ritenersi verificato rispettando il criterio dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativo ai **prodotti legnosi** (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale:

- Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate.
- Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

⁴⁶ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species:

(<https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>).

⁴⁷ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (<https://www.iucnredlist.org>).

- Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (**Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** per il legno vergine o da recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post

- Presentazione certificazioni FSC/PEFC o **altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** per il legno vergine;
- Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo);

Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di fonti fossili ed emissioni di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resistenza agli eventi meteorologici estremi e mancanza di resilienza a futuri aumenti di temperatura in termini di condizioni di comfort interno.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Eccessivo consumo di acqua dovuto a sistemi idrici inefficienti;
- Interferenza della struttura con la circolazione idrica superficiale e sotterranea;
- Impatto del cantiere sul contesto idrico locale (inquinamento);
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Economia circolare

- Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione;
- Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da costruzione e demolizione derivanti dalla ristrutturazione edilizia;
- Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Inappropriata localizzazione dell'edificio; impatti negativi sugli ecosistemi se la costruzione avviene in un'area di conservazione o in un'area ad alto valore di biodiversità;
- Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste non gestite in modo sostenibile e certificate.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione Europea 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento della Commissione Europea 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti;
- European Water Label (EWL);
- Natura 2000, Direttive 92/43CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);

- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Articolo 11 “*Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti*”;
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ I traguardi energetici da raggiungere, qualora sia stato condiviso con la Commissione un “contributo sostanziale” alla mitigazione dei cambiamenti climatici di tale misura. In tal caso la domanda di energia primaria negli edifici finanziati dal PNRR deve essere **inferiore del 20% alla domanda di energia primaria risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero)**.
- ❖ **L’obbligo** di adottare per i nuovi edifici, ricadenti in Investimenti per il quale **non è stato previsto un contributo sostanziale**, di adottare requisiti **NZEB**;
- ❖ La **verifica dell’adattamento** dell’edificio ai cambiamenti climatici;
- ❖ L’adozione di apparecchiature per l’erogazione dell’acqua che garantiscono il risparmio idrico (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>);*
- ❖ Il requisito da dimostrare è che **almeno il 70%** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è **preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale**, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione*;
- ❖ In caso di costruzioni in legno, **80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es. la valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.)*.

**Anorché tali requisiti siano già previsti dai CAM ed obbligatori negli appalti pubblici, si è ritenuto opportuno inserirli tra le novità DNSH data la natura privata di alcuni investimenti ricollegabili a questa attività.*

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- F41: Costruzione di edifici
- F43: Lavori di costruzione specializzati conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda la ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, come definito dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione).

C. Principio guida

La ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.

Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, **non sono ammesse le ristrutturazioni o le riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati:**

- ❖ estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁴⁸;
- ❖ attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴⁹;
- ❖ attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵⁰ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁵¹.

⁴⁸ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴⁹ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁵⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei

Le misure che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

Al contempo, va prestata attenzione all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici, all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono adottati **solo negli appalti pubblici**, e sono stati qui richiamati in relazione agli investimenti di questa natura. In molti casi infatti, questa impostazione è direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM coincide con il rispetto del requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, garantisce il rispetto dei vincoli relativi all’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e infine una parte dei requisiti per la protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.

Qualora i CAM non dovessero essere obbligatori, tutti i vincoli del DNSH applicabili devono **comunque essere verificati**.

Si sottolinea che per alcuni interventi è prevista l’**esplicita esclusione delle caldaie a gas** (es. M5 C2 - Inv 2.1 e M5 C2 Inv 2.2).

Qualora questo non fosse previsto, le caldaie a gas risultano ammissibili unicamente nel caso vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la sostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico (un programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico si definisce "ampio" se punta ad almeno il 30% di risparmio di energia primaria);
- le caldaie stesse portano a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A (o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonché al Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;
- i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione o di efficienza energetica (al massimo il 20%);
- l’installazione delle caldaie a gas deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili.

rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Si rimanda alle FAQ⁵² in ambito di caldaie a gas.

Per qualsiasi eventuale approfondimento, si rimanda alle FAQ in ambito edilizia, disponibili al link seguente: [Il principio DNSH \(italiadomani.gov.it\)](http://italiadomani.gov.it).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

Una ristrutturazione o una riqualificazione è ammissibile a finanziamento quando soddisfa una delle seguenti soglie alternative:

- Ristrutturazione importante⁵³ (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello): la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" definiti al Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD);
- In alternativa, l'intervento deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot) almeno pari al 30%⁵⁴ rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l'intervento.

Gli interventi individuali di ristrutturazione comprendono quei singoli interventi di efficientamento prestazionale di una componente del fabbricato, quale ad es. i corpi illuminanti. Pertanto, possono essere una valida soluzione nel caso di edifici sottoposti a vincoli e nel caso di interventi di dettaglio su singole componenti del fabbricato e sono ammissibili quando sono rispettati contemporaneamente tutti i requisiti seguenti:

- rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015
- nel caso in cui sia applicabile, tali componenti, sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
- l'attività è riconducibile a **uno** dei seguenti interventi:
 - coibentazione di elementi dell'involucro esistenti, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la

⁵² [Il principio DNSH \(italiadomani.gov.it\)](http://italiadomani.gov.it)

⁵³ "Ristrutturazioni importanti" che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell'edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente.

⁵⁴ Il miglioramento del 30% deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni.

- tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento
- all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);
 - sostituzione degli infissi con nuovi infissi con migliori prestazioni energetiche;
 - sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
 - installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
 - installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza.

Gli interventi dovranno dimostrare il rispetto di uno degli elementi descritti nei punti precedenti tramite le seguenti verifiche:

Elementi di verifica ex ante

- Documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015;
- Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante;
- Simulazione dell'APE ex post;
- Nel caso di misure individuali, documentazione a supporto della realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti;
- Nel caso di misure individuali e solo se applicabile alla misura individuale in questione, le componenti sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al Regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto Regolamento.

Elementi di verifica ex post:

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto;
- Nel caso di misure individuali, documentazione che attesti la realizzazione di una delle misure definite.

Qualora l'intervento preveda elementi di efficientamento energetico, dovrà rispettare quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD).

Gli interventi di ristrutturazione classificati in **Regime 2**, possono riguardare anche attività di ristrutturazione diverse dall'efficientamento energetico quali, ad esempio:

- a) Soluzioni fisiche e non fisiche per la riduzione sostanziale dei più importanti rischi climatici fisici che pesano sull'attività svolta nell'edificio
- b) Riduzione del rischio sismico dell'edificio;
- c) Bonifica di materiali contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose pericolose;
- d) Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

Nel caso di interventi di **solo acquisto di edificio** (senza interventi di riqualificazione energetica successivi), questo dovrà disporre almeno di un attestato di prestazione energetica di classe C.

Elementi di verifica ex ante:

- Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, deve essere verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015.

Elementi di verifica ex post:

- L'edificio unicamente acquistato, senza interventi di riqualificazione energetica successivi, dispone almeno di un attestato di prestazione energetica di classe C.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie⁵⁵:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima,

⁵⁵ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso⁵⁶.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Qualora siano installate, **nell'ambito dei lavori di ristrutturazione**, nuove utenze idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico.

Pertanto, **solo nel caso in cui fosse prevista l'installazione di apparecchi idraulici nell'ambito dei lavori**, dovranno essere adottate le indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico).

Nel caso in cui non fosse previsto il rispetto dei Criteri ambientali minimi, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, **se installati nell'ambito dei lavori**, deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione

⁵⁶ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche^{57 58}, secondo le indicazioni seguenti:

- i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
- le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
- i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto.

Elementi di verifica ex post

- Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla **Demolizione selettiva**,

⁵⁷ 1. La portata è registrata alla pressione standard di riferimento di 3 -0/+ 0,2 bar o 0,1 -0/+0,02 per i prodotti limitati ad applicazioni a bassa pressione.

2. La portata alla pressione inferiore di 1,5-0/+0,2 bar è ≥ 60 % della portata massima disponibile.

3. Per le docce con miscelatore, la temperatura di riferimento è 38 ± 1 °C.

4. Se il flusso deve essere inferiore a 6 L/min, è conforme alla norma di cui al punto 2.

5. Per i rubinetti si segue la procedura di cui al punto 10.2.3 della norma EN 200, con le seguenti eccezioni:

a) per i rubinetti non limitati ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 3-0/+0,2 bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda in maniera alternata;

b) per i rubinetti limitati esclusivamente ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 0,4-0/+0,02 bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda e aprire completamente il regolatore del flusso.

⁵⁸ **Riferimenti alle norme UE per valutare le specifiche tecniche dei prodotti:**

EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";

EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;

EN 1287 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali";

EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica".

A tal fine è possibile consultare il sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al **disassemblaggio e fine vita** (2.4.14).

Qualora il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, i vincoli ex ante ed ex post dovranno **comunque essere verificati**.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del Piano di gestione rifiuti;
- Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.

Elementi di verifica ex post

- Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- a) i materiali in ingresso;
- b) la gestione ambientale del cantiere;
- c) Censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV.

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell’identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitarmento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le **Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**.

Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico **Piano ambientale di cantierizzazione** (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri **prestazioni ambientali del cantiere** (2.6.1) e **specifiche tecniche per i prodotti da costruzione** (2.5) descritte all’interno dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi

di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Elementi di verifica ex ante

- Censimento Manufatti Contendenti Amianto (MCA);
- Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento (CE) 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all’interno dei CAM edilizia alla parte relativa alle sostanze pericolose.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l’intervento interessi almeno 1000m² di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà essere garantito che **80% del legno vergine** utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Sarà pertanto necessario **acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento.**

Tutti gli **altri prodotti in legno** devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella **Scheda tecnica del materiale**. Questo vincolo può ritenersi verificato rispettando il criterio dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativo ai **prodotti legnosi** (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante

- Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o **altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post

- Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento;
- Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di fonti fossili e contestuale emissione di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resistenza agli eventi meteorologici estremi e mancanza di resilienza a futuri aumenti di temperatura in termini di condizioni di comfort interno.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Eccessivo consumo di acqua dovuto a sistemi idrici inefficienti;
- Interferenza della struttura con la circolazione idrica superficiale e sotterranea
- Impatto del cantiere sul contesto idrico locale (inquinamento).

Economia circolare

- Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione (compreso amianto);
- Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da costruzione e demolizione derivanti dalla ristrutturazione edilizia;
- Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Danni diretti per localizzazione impropria; indiretti agli ecosistemi forestali, dovuti all'utilizzo di prodotti del legno provenienti da foreste non gestite e certificate in modo sostenibile.

F. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- EWL (European Water Label);
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Interministeriale 26/6/2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 75, Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con Decreto Ministeriale 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
- “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ La **verifica dell’adattamento** dell’edificio ai cambiamenti climatici;
- ❖ L’adozione di apparecchiature per l’erogazione dell’acqua che garantiscono il risparmio idrico (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>);*
- ❖ Il requisito da dimostrare è che **almeno il 70%** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è **preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero**

di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.*.

- ❖ In caso di costruzioni in legno, **80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es. la valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.)*.

**Anorché tali requisiti siano già previsti dai CAM ed obbligatori negli appalti pubblici, si è ritenuto opportuno inserirli tra le novità DNSH data la natura privata di alcuni investimenti ricollegabili a questa attività.*

Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'acquisto di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche e server. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE:

26: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica agli acquisti, al Leasing ed al noleggio di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed in particolare:

❖ Dispositivi fissi

- *Computer fissi*
 - Computer desktop (desktop)
 - Computer desktop integrati
 - Desktop thin client
 - Stazioni di lavoro desktop (o stazioni di lavoro)

- *Display di computer (monitor)*
- *Server*
- *Stampanti, fotocopiatori e servizi di print© management e relativo materiale di consumo*

❖ Dispositivi portatili

- *Computer portatili*
 - Computer portatili (notebook)
 - Notebook 2 in 1
 - Mobile thin client
 - Stazioni di lavoro mobili

- *Tablet*
- *Smartphone*

C. Principio Guida

L'acquisto di PC ed apparecchiature elettroniche deve essere effettuato garantendo uno sforzo per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di gas climalteranti correlate, durante tutto il ciclo di vita, in modo da offrire il minor impatto negativo possibile sui cambiamenti climatici. Inoltre, le soluzioni realizzative, i materiali ed i componenti delle apparecchiature possono comportare l'utilizzo di sostanze pericolose che devono essere limitate. Il fine vita di tali apparecchiature comporta la produzione di grandi quantità di rifiuti, pericolosi e non, che deve essere gestita e limitata il più possibile.

Pertanto, è fortemente consigliato di promuovere il servizio di noleggio e, laddove possibile, l'impiego di prodotti ricondizionati, procedendo con procedura separata rispetto all'acquisto del nuovo prodotto.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento (UE) 2020/852). Pertanto, non essendoci un contributo sostanziale, a questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (**Regime 2**) che può essere utilizzato sia per le misure in Regime 1 che per le misure in Regime 2.

VINCOLI DNSH

Gli interventi possono essere collegati alle due categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche seguenti:

- PC Desktop, PC Portatili, Smartphone, Tablet e Server
- Apparecchiature per stampa, copia e multifunzione e servizi di Print&Copy

PC Desktop, PC Portatili, Smartphone, Tablet e Server

Molti dei requisiti nel seguito elencati, per questa categoria, sono descritti nel **Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione *Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone, del 5.3.2021*** ([ENV-2021-00071-00-00-IT-TRA-00.pdf \(europa.eu\)](#)).

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG.

Elementi di verifica ex ante

- I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente.

In alternativa è ammissibile uno dei seguenti elementi:

- Etichetta EPA Energy Star;
- Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE⁵⁹.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

⁵⁹ [ENV-2021-00071-00-00-IT-TRA-00.pdf \(europa.eu\)](#)

Economia circolare

Le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti. La fase di progettazione del prodotto considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Elementi di verifica ex-ante

- Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In assenza di tale etichetta, è richiesto l'elemento di verifica seguente:

- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043.

Nel caso di fornitura di **apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate** dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Elementi di verifica ex-ante

- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified, o altra etichetta equivalente).

In assenza di tale etichetta, sono richieste:

- La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

Apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy

Requisito trasversale a tutti gli obiettivi ambientali

Per questa categoria di acquisto, noleggio o leasing è sufficiente verificare la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019” scaricabili dal sito del Ministero della Transizione Ecologica all’indirizzo:

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2019/gu_261-2019_stampanti.pdf e la conformità ai Criteri ambientali minimi e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro» <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/07/19A06871/sg>.

Elementi di verifica ex-ante

- Documentazione attestante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

D. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Inefficienza energetica di prodotti elettronici di per sé molto energivore con conseguente produzione di emissioni di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- L’ acquisto di PC, apparecchiature elettroniche non comporta impatti significativi specifici sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- L’ acquisto di PC, apparecchiature elettroniche non comporta impatti significativi sulla tutela delle risorse idriche.

Economia circolare

- I materiali delle componenti utilizzate per la realizzazione del prodotto risultano difficilmente riciclabili;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

- I materiali delle componenti utilizzate per la realizzazione del prodotto contengono sostanze inquinanti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La **principale normativa comunitaria** applicabile è:

- EU Green Public Procurement criteria for computers, monitors, tablets, and smartphones (EU GPP Criteria for cleaning services (europa.eu));
- Direttiva 2009/125/CE Ecodesign;
- Allegato II della Direttiva 2011/65/UE (Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS);
- Allegato VII della direttiva 2012/19/UE (WEEE Directive - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- Direttiva compatibilità elettromagnetica - Direttiva 2014/30/UE);
- Direttiva Delegata (UE) 2015/863 - RoHS III.

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2019 “Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate”;
- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2019, Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio”;
- Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 che recepisce la direttiva 2009/125/CE relativa o all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile** dei prodotti connessi all'energia;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di recepimento della **Direttiva RoHS II**, attua nel territorio nazionale la Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 stabilisce misure e procedure di prevenzione alla produzione di **RAEE**;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80, Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **compatibilità elettromagnetica**.

Scheda 4 - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE

26.60: Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche.

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica agli acquisti, al leasing ed al noleggio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) per il settore sanitario. Le AEE per il settore sanitario includono apparecchiature a bassa e ad alta tensione che coprono il ciclo terapeutico completo (articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici).

Gli apparecchi elettromedicali sono definiti come:

- *Apparecchi elettromedicali fissi*: muniti di non più di una connessione a una rete di alimentazione, destinati alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico e che entrano in contatto fisico o elettrico con il paziente e/o trasferiscono energia verso il o dal paziente e/o rilevano tale trasferimento di energia verso il o dal paziente. Gli apparecchi comprendono quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permetterne l'uso normale;
- *Apparecchi elettromedicali mobili*: apparecchi trasportabili destinati ad essere spostati da un luogo a un altro tra i periodi di utilizzo, mediante ruote proprie o mezzi equivalenti.

A titolo esemplificativo:

- Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori – ventilatori polmonari (respiratori per terapia intensiva, esclusi i ventilatori da trasporto, ventilatori per anestesia, esclusi i ventilatori per uso domestico);
- Monitor (apparecchiature di monitoraggio del paziente);
- Scanner CT;
- Apparecchi di controllo delle funzioni cardiache (ECG), apparecchiature di diagnostica;
- Apparecchi endoscopici (telecamera, endoscopio, luce, pompa per l'aria);
- Attrezzature di disinfezione;
- Emodializzatori;
- Apparecchi per diatermia chirurgica bipolare, monopolare, ad alta frequenza, a radiofrequenza, Incubatrici, fisse;
- Pompe per infusione e pompe a siringa;
- Apparecchiature per terapia intensiva – umidificatore attivo di gas respiratori;
- Laser chirurgico;
- Impianto per risonanza magnetica;
- Congelatori per uso medico;

- Illuminazione medica – lampade per sale operatorie;
- Autoclavi (per sterilizzazione);
- Sistemi di riscaldamento del paziente (coperte, cuscini, materassi);
- Impianti a ultrasuoni, esclusi quelle per uso terapeutico;
- Apparecchiature per sterilizzazione, disinfezione e igiene;
- Apparecchi radiologici (anche per la mammografia, escluse le terapie per osteoporosi).

C. Principio Guida

L'acquisto di AEE per il settore sanitario deve essere effettuato garantendo lo sforzo di ridurre al minimo gli impatti ambientali durante tutto il ciclo di vita, derivanti ad esempio dall'uso di energia e le emissioni di carbonio correlate, in modo da offrire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Inoltre, le soluzioni realizzative, i materiali ed i componenti delle apparecchiature possono comportare l'utilizzo di sostanze pericolose che devono essere limitate.

Il fine vita di tali apparecchiature comporta la produzione di grandi quantità di rifiuti pericolosi e non e deve essere gestito adeguatamente.

La riduzione degli impatti ambientali privilegia sempre la sicurezza e il benessere dei pazienti e del personale medico, dei tecnici e del personale addetto alla manutenzione.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento (UE) 2020/852). Pertanto, non essendovi un contributo sostanziale. A questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (**Regime 2**) che può essere utilizzato sia per le misure in Regime 1 che per le misure in Regime 2.

D. VINCOLI DNSH

I requisiti nel seguito elencati sono descritti nel Documento **Criteri dell'UE per i GPP in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario (AEE utilizzate nel settore sanitario)**.

Sono in corso gli aggiornamenti di tale documento, pertanto si prega di far riferimento alla versione più aggiornata disponibile al sito: [EU criteria - GPP - Environment - European Commission \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eu_criteria_gpp_environment/).

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti AEE per il settore sanitario in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG. Il design del prodotto elettronico deve prestare attenzione alle prestazioni ambientali, in particolare a una maggiore efficienza energetica, consumi ridotti e un loro adeguato monitoraggio.

Elementi di verifica ex ante

- L'offerente deve assicurarsi che nel libretto d'istruzione siano comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

I prodotti che possono implicare un consumo delle risorse idriche durante il loro impiego (dialisi, apparecchi di disinfezione, ...) sono efficienti sotto il profilo idrico per non aggravare la scarsità della risorsa.

Elementi di verifica ex ante

- L'offerente deve garantire che nel libretto d'istruzione siano comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua.

Economia circolare

Le apparecchiature elettroniche utilizzate devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, durata del prodotto, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali. La fase di progettazione del prodotto considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Elementi di verifica ex ante

- L'offerente deve garantire la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatarî) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia;
- L'offerente deve fornire raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia;
- L'offerente deve fornire libretto di istruzioni per gli utenti che illustrino come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio;
- L'offerente deve inoltre dimostrare l'iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore.

Elementi di verifica ex post

- Dimostrare manutenzione preventiva dell'AEE.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Elementi di verifica ex ante

- L'offerente deve fornire informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati in virtù del contratto di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH);
- L'offerente deve fornire documentazione del rispetto delle direttive RoHS ed ecodesign;
- L'offerente deve fornire la marcatura CE accompagnata dalla relativa dichiarazione di conformità ex D.P.R. 445/2000 per garantire il rispetto delle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Inefficienza energetica di prodotti elettronici di per sé molto energivore con conseguente produzione di emissioni di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Inefficienza del prodotto acquistato nell'utilizzo della risorsa idrica e quindi un eccessivo consumo di acqua durante l'impiego del prodotto (dialisi, apparecchi di disinfezione,...).

Economia circolare

- I materiali delle componenti utilizzate per la realizzazione del prodotto risultano difficilmente riciclabili;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- I materiali delle componenti utilizzate per la realizzazione del prodotto contengono sostanze inquinanti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

F. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH**

La **principale normativa comunitaria** applicabile è:

- EU Green Public Procurement (GPP) criteria in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario (criteri base) (AEE utilizzate nel settore sanitario) <https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/health/IT.pdf>;
- Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=EN>);
- Direttiva 2011/65/UE (Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS);
- Allegato VII della Direttiva 2012/19/UE (WEEE Directive - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE).

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di recepimento della **Direttiva RoHS II**, attua nel territorio nazionale la Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che stabilisce misure e procedure di prevenzione alla produzione di **RAEE**;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80, Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **compatibilità elettromagnetica**.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ I criteri minimi per l'acquisto di forniture ed attrezzature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario basati sul EU Green Public Procurement:
 - EU Green Public Procurement (GPP) criteria in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario (AEE utilizzate nel settore sanitario).

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base.

Pertanto, non si associa a specifiche attività produttive.

Per le opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale o ad assoggettabilità, le caratteristiche del cantiere saranno definite in tali ambiti.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'*Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)* al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e ss.m.i.

Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m², etc.

I requisiti qui elencati non hanno carattere prescrittivo, ove non previsto da normative specifiche, e potranno essere selezionati o meno dall'Amministrazione responsabile come criteri di premialità.

Le Amministrazioni, pertanto, potranno decidere l'applicabilità di tale scheda o di alcuni requisiti specifici, ove tali requisiti non siano previsti da normative locali.

C. Principio guida

I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Pertanto, i cantieri dovranno garantire l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare processi di economia circolare.

Le indicazioni che seguono trovano applicazione solo laddove il cantiere non sia associato ad interventi sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale. **In caso di VIA, gli elementi nel seguito descritti saranno direttamente integrati all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione)** che conterrà specifiche prescrizioni operative ed il Piano di Monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità. Il rispetto dei vincoli DNSH potrà altresì essere controllato nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA.

Ancorché la scheda sia riferita agli interventi di cantieristica non connessi all'edilizia, alcune delle disposizioni legate ai vincoli DNSH di questa attività possono essere ritrovate nei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all’art. 5, del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento (UE) 2020/852). Pertanto, non essendovi un contributo sostanziale e, a questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (**Regime 2**), che non ha carattere vincolante e può essere ripreso, completamente o in parte, sia per le misure in Regime 1 sia per quelle in Regime 2.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l’efficace gestione operativa **del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG.**

Nello specifico, si suggerisce la possibilità di prendere in considerazione come elementi di premialità (non obbligatori):

- Redazione del Piano di gestione Ambientale di Cantiere, che descrive gli aspetti ambientali del cantiere e le soluzioni mitigative (PAC, secondo le Linee guida ARPA Toscana del 2018);
- Realizzare **l’approvvigionamento elettrico del cantiere** tramite fornitore in grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili (Certificati di Origine – Certificazione rilasciata dal GSE);
- Impiego di mezzi d’opera ad **alta efficienza motoristica**. Dovrà essere privilegiato l’uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;
- I trattori ed i mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all’Americano STAGE V).

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all’impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;
- prevedere l’impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate.

Elementi di verifica ex post

- Presentare certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine rinnovabile dell’energia elettrica consumata;
- Presentare dati dei mezzi d’opera impiegati.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere ed afferente alle sole aree a servizio degli interventi (Campo base).

I Campi Base non dovranno essere ubicati:

- In settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi (frane, smottamenti). Nel caso in cui i vincoli progettuali, territoriali ed operativi non consentissero l'identificazione di aree alternative non soggette a tali rischi, dovranno essere adottate tutte le migliori pratiche per mitigare il rischio;
- In aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione. Nel caso i vincoli progettuali, territoriali ed operativi non consentissero l'identificazione di aree alternative non soggette a rischio idraulico, dovrà essere sviluppata apposita valutazione del rischio idraulico sito specifico basata su tempi di ritorno di minimo 50 anni così da identificare le necessarie azioni di tutela/adattamento da implementare a protezione.

Qualora la misura dovesse essere associata **unicamente alla presente scheda 5** e dovesse riguardare interventi potenzialmente soggetti a rischi fisici climatici, dovrà essere realizzata un'analisi puntuale dei rischi climatici fisici attuali e futuri e attuare le eventuali azioni mitigative dei rischi identificati.

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie⁶⁰:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso⁶¹.

⁶⁰ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

⁶¹ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Prevedere studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico;
- Prevedere studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere,

Nel caso di misure associate esclusivamente alla scheda 5 e potenzialmente soggette a rischi fisici climatici, in fase di progettazione:

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica dell'adozione delle eventuali misure di mitigazione del rischio;
- Relazione Geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestante l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico;
- Verifica documentale e cartografica necessaria a valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree coinvolte condotta da tecnico abilitato con eventuale identificazione dei necessari presidi di adattabilità da porre in essere.

Nel caso di misure associate esclusivamente alla scheda 5 e potenzialmente soggette a rischi fisici climatici:

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica (acque superficiali e profonde).

Queste soluzioni dovranno interessare:

- l'approvvigionamento idrico di cantiere;
- la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all'interno del cantiere;
- la gestione delle acque industriali derivanti dalle lavorazioni o da impianti specifici, quale ad es betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.
- Approvvigionamento idrico di cantiere
Ad avvio cantiere l'Impresa dovrà presentare un dettagliato **bilancio idrico dell'attività di cantiere**.

Dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.

- Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD)
Ove previsto dalle normative regionali, dovrà essere redatto Piano di gestione delle acque meteoriche provvedendo alla eventuale acquisizione di **specificata autorizzazione per lo scarico delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD)** rilasciata dall'ente competente per il relativo corpo recettore.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione:

- Verificare la necessità della redazione del Piano di gestione AMD;
- Presentare, se applicabile, le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue;
- Sviluppare il bilancio idrico della attività di cantiere.

Elementi di verifica ex post

- Verificare, ove previsto in fase "Ex Ante", la redazione del Piano di gestione AMD;
- Verificare, ove previsto in fase "Ex Ante", la presentazione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue;
- Verificare avvenuta redazione del bilancio idrico della attività di cantiere.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Sarà quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale

- Redazione del Piano di gestione rifiuti;
- Sviluppo del bilancio materie.

Elementi di verifica ex post

- Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";

- Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 (in caso di non attivazione indicarne le motivazioni...).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- i materiali in ingresso;
- la gestione operativa del cantiere.
- Materiali in ingresso
Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le **Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**.
- Gestione ambientale del cantiere
Per la gestione ambientale del cantiere si rimanda al già previsto **Piano ambientale di cantierizzazione** (PAC), ove previsto dalle normative nazionali o regionali.
- Caratterizzazione del sito
Le eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda dovranno essere adottate le modalità definite dal Titolo V "Bonifica di siti contaminati", parte IV, del D. Lgs. 152/2006 Testo unico ambientale.
- Emissioni in atmosfera
I mezzi d'opera impiegati dovranno rispettare i requisiti descritti in precedenza (mitigazione al cambiamento climatico);
Dovrà inoltre essere garantito il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale;

- Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;
- Redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Verificare sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa;
- Indicare l'efficienza motoristica dei mezzi d'opera che saranno impiegati (rispondente ai requisiti);
- Verificare piano zonizzazione acustica indicando la necessità di presentazione della deroga al rumore.

Elementi di verifica ex post

- Presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati;
- Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
- Se presentata, dare evidenza della deroga al rumore presentata.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, l'intervento⁶² non potrà essere fatto all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;
- terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea⁶³ o nella lista rossa dell'IUCN⁶⁴.

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale;

- Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate.
- Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

⁶² Inteso in questo contesto come Campo Base

⁶³ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species

(<https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>).

⁶⁴ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (<https://www.iucnredlist.org>).

Elementi di verifica ex post

- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di carburante per i mezzi d'opera ed emissioni di derivati di carbon fossile.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Eccessivo consumo di acqua dovuto a processi costruttivi e di gestione del cantiere non efficienti;
- Impatto del cantiere sul contesto idrico superficiale e profondo (sfruttamento / inquinamento);
- Interferenza della cantierizzazione con l'idrografia superficiale;
- Mancato controllo delle acque reflue e dilavanti;
- Eccessiva produzione di rifiuti liquidi e/o gestione inefficiente degli stessi.

Economia circolare

- Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;
- Ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate;
- Ridotta capacità di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);
- Lavorazioni eccessivamente rumorose;
- Dispersione al suolo e nelle acque (superficiali e profonde) di contaminanti;
- Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione;
- Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da costruzione e demolizione derivanti dalle lavorazioni;
- Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Inappropriata localizzazione delle aree di cantiere tale da determinare direttamente (lavorazioni e gestione cantiere) e/o indirettamente (flusso dei mezzi da/verso il cantiere) impatti negativi sugli ecosistemi nel caso l'area fosse all'interno o prossima ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità;
- Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e certificate.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH

La **principale normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 (Terre e rocce da scavo);
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Il requisito da dimostrare è che **almeno il 70 %** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è **preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale**, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
- ❖ **Non sono autorizzati interventi** che prevedano attività su strutture e manufatti **connessi a**; i) attività connesse ai **combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁶⁵**; ii) attività nell'ambito del sistema di **scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di

⁶⁵ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

riferimento⁶⁶; iii) attività connesse alle **discariche di rifiuti, agli inceneritori⁶⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁶⁸**; iv) attività nel cui ambito lo **smaltimento a lungo termine dei rifiuti** potrebbe causare un danno all'ambiente.

⁶⁶ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁶⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁶⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'offerta di servizi informatici di hosting e cloud. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

J63 - Attività di servizi informatici, ed in particolare:

- J63.1 - Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web;
- J63.1.1 - Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Il campo di applicazione prevede l'esternalizzazione a un ambiente applicativo cloud e/o in hosting, acquistando un servizio e non un prodotto fisico. Per i servizi cloud ciò comprende:

- l'acquisto di servizi di hosting;
- l'acquisto di servizi cloud.

Questo servizio è erogato **da centri dati che forniscono servizi digitali nel cloud**: in cui il cliente paga per un servizio e **il fornitore offre e gestisce l'hardware/software TIC e le apparecchiature del centro dati necessarie per erogare il servizio**. Ciò include l'hosting contemporaneo di più clienti, che può assumere la forma di un ambiente applicativo cloud. Diversi modelli d'impresa sono associati ai servizi cloud, ma è importante notare che l'ambito si estende solo alla componente dei centri dati. I più comuni servizi cloud individuati sono:

- servizi a livello di infrastruttura (Infrastructure as a Service - IaaS): un fornitore di servizi offre ai clienti l'accesso a pagamento per l'archiviazione, il collegamento in rete, i server e altre risorse informatiche nel cloud;
- servizi a livello di piattaforma (Platform as a Service - PaaS): un fornitore di servizi offre l'accesso a un ambiente basato sul cloud nel quale gli utenti possono sviluppare e offrire applicazioni. Il fornitore mette a disposizione l'infrastruttura sottostante;
- servizi a livello di software (Software as a Service - SaaS): un fornitore di servizi offre software e applicazioni attraverso internet. Gli utenti si abbonano al software e vi accedono tramite il web o le interfacce dei programmi applicativi del fornitore.

C. Principio guida

I servizi informatici di hosting e cloud sono attività indispensabili per la transizione digitale. Secondo le stime attuali, le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (TIC) rappresentano l'8-10% del consumo europeo di elettricità e fino al 4% delle emissioni di carbonio. La domanda di servizi di hosting e cloud è prevista in forte crescita in tutti i segmenti di business. Sulla base di un uso sempre crescente delle TIC nelle imprese, nelle organizzazioni e nella vita quotidiana, con una tendenza all'aumento della quota del settore nelle emissioni di gas serra, è importante che i centri dati che erogano servizi digitali nel cloud siano gestiti ai fini di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”. di inquinanti.

D. VINCOLI DNSH

L'Unione Europea ha redatto il Documento *Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud* nel quale definisce requisiti che i **data server, le sale server dovranno avere per garantire il rispetto del Do No Significant Harm**, reperibile, in lingua italiana all'indirizzo [20032020 EU GPP criteria for data centres server rooms and cloud services S WD \(2020\) 55 final it.pdf \(europa.eu\)](#)

Nel documento citato sono descritti:

- I requisiti minimi che i fornitori di servizi di hosting e cloud dovranno rispettare, afferenti alle normative comunitarie sopra riportate (compresi RoHS, REACH, RAEE, Regolamento (UE) 2019/424...);
- Le modalità di verifica dei requisiti;
- Le clausole contrattuali per garantire l'attuazione.

Requisito trasversale

Il principio DNSH può ritenersi verificato per tutti gli obiettivi ambientali qualora l'offerente del servizio di hosting e/o cloud disponesse di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Elementi di verifica ex ante ed ex post

- Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento.

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

- a) L'offerente deve dimostrare che la progettazione integra tutte le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del **Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati**⁶⁹ o nel documento **CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data**

⁶⁹La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management⁷⁰. L'attuazione di tali pratiche è verificata da una terza parte indipendente e sottoposta a verifica almeno ogni tre anni; In alternativa, l'offerente rispetta tutti i requisiti definiti nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud;

- b) Se una pratica prevista non è considerata pertinente a causa di vincoli fisici, logistici, di pianificazione o di altro tipo, è fornita una spiegazione dei motivi per cui la pratica prevista non è applicabile o praticabile. Le migliori pratiche alternative del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o altre fonti equivalenti possono essere identificate come alternative dirette qualora consentano risparmi energetici analoghi;
- c) Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei refrigeranti utilizzati nel sistema di raffreddamento del centro di dati non supera 675.

Elementi di verifica ex ante

- Comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014, e al limite di 675. Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi possono essere accettati come prova;
- I data center legati ai servizi di hosting e cloud dimostrano la partecipazione aggiornata al European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency, fornendo un modulo compilato⁷¹ che descriva lo status di attuazione delle migliori prassi previste, ricomprese nella versione più aggiornata del *Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* » 2022 (JRC) - 2022 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency | E3P (europa.eu).

Oppure

- I data center legati ai servizi di hosting e cloud applicano alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management".

O anche

- Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea.

Elementi di verifica ex post

- L'adesione al *European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and

⁷⁰ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

⁷¹ <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines>

infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) deve essere verificata da una **parte terza indipendente e deve essere svolta una verifica almeno ogni tre anni.**

Oppure

- Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea e sono rese disponibili le prove di verifica.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)**, i requisiti DNSH sono definiti come segue.

I gas fluorurati, se impiegati, in particolare nei processi di refrigerazione delle apparecchiature, dovranno rispettare un potenziale di inquinamento globale (GWP global warming potential) in linea con quanto previsto della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e la sua applicazione vigente al livello nazionale (D.P.R. 146/2018 (norme di attuazione in materia di gas fluorurati) e il D. Lgs. n. 163/2020 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia di utilizzo dei gas fluorurati).

Dovranno essere integrati tutti i requisiti previsti dai **Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione**, oppure:

- ❖ L'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del **codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati**⁷² o nel documento *CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management*⁷³ e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 secondo la versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati.

Elementi di verifica ex ante

- Comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014. Può essere accettata come prova anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001),

⁷² La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

⁷³ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (versione del [data di adozione]: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1_258297,65095,25).

che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti.

- Per i data center legati ai servizi di hosting e cloud sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del **codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati** e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5.

Oppure

I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management".

In alternativa,

Sono rispettate tutte le indicazioni applicabili definite nei **Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud** della Commissione Europea.

Elementi di verifica ex post

- L'adesione al *European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) deve essere verificata da una **parte terza indipendente e deve essere svolto una verifica almeno ogni tre anni**.

Oppure

- Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea e sono rese disponibili le prove di verifica.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

I server e i data center selezionati per l'erogazione dei servizi devono essere realizzati secondo i criteri previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali documenti, in un'ottica di sviluppo sostenibile, mirano alla continua diminuzione dell'impatto ambientale complessivo dei server e prodotti di archiviazione dati, tramite:

- Il rispetto di specifiche minime relative **all'efficienza delle unità di alimentazione** e al fattore di potenza;
- Il rispetto di specifiche relative **all'efficienza dei materiali**:
 - Garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, a fini di riparazione o riutilizzo, dei seguenti componenti, se presenti: dispositivi di archiviazione dati; memoria; processore (CPU); scheda madre; scheda di espansione/scheda grafica; unità di alimentazione; alloggiamento; batterie;
 - Fornire una funzione di cancellazione sicura dei dati che permetta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto;
 - Mettere a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente disponibile del firmware a partire da due anni dopo l'immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello di prodotto, per un periodo minimo di otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un determinato modello di prodotto;
- Il rispetto di specifiche per la **progettazione ecocompatibile** esclusive per server con uno o due socket per processori.

I data center selezionati dovranno aver predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento.

Alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature, esse dovranno essere adeguatamente preparate per il riuso, recupero riciclo o adeguato smaltimento come previsto dalla normativa sui RAEE.

Elementi di verifica ex ante

- I data center legati ai servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti.

Inoltre:

- Dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424). La conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tutte le apparecchiature dei data center dovranno essere in linea con la Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS) e la compatibilità elettromagnetica.

Elementi di verifica ex ante

- La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Poiché gli ambiti di applicazione enunciati precedentemente sono strettamente correlati allo stoccaggio, manipolazione, gestione, movimentazione, controllo, switching, trasmissione, e processing di dati attraverso data centers (incluso l'edge computing), i rischi sono riconducibili a quelli individuati per i data center.

Mitigazione del cambiamento climatico

- Inefficienza energetica delle apparecchiature impiegate nelle strutture che forniscono i servizi di hosting e cloud.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resistenza agli eventi meteorologici estremi delle strutture ospitanti i data center.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- I servizi di hosting e cloud sono indirettamente collegati al potenziale di arrecare danno significativo generato dai data center, ovvero
- Eccessiva produzione di rifiuti RAEE e gestione inefficiente degli stessi
- Rischio di inefficienza nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali (fonti energetiche non rinnovabili, materie prime, risorse idriche) anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Le strutture ospitanti i centri dati sono composte da materiali contenenti F-Gas refrigeranti che possono contrastare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tramite l'aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, rispetto alla situazione esistente prima dell'avvio dell'attività.

F. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud;
- Regolamento che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione;
- Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency “(JRC);
- Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra - (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- Direttiva Ecodesign (Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Direttiva RAEE (EU) 2012/19 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65 del Parlamento Europeo;
- Un Nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (COM(2020) 98 final).

Le disposizioni nazionali potenzialmente coinvolte nella gestione di servizi hosting e cloud risultano essere:

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 e Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che recepiscono il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui **gas fluorurati a effetto serra**;
- Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 che recepisce la Direttiva 2009/125/CE relativa o all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile** dei prodotti connessi all’energia;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di recepimento della **Direttiva RoHS II**, attua nel territorio nazionale la Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che stabilisce misure e procedure di prevenzione alla produzione di **RAEE**.

Gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Le prestazioni energetiche del data center che devono essere certificate.

Scheda 7 - Acquisto servizi per fiere e mostre

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per l'acquisto di servizi offerti da terzi connessi con la partecipazione a Fiere e mostre.

Pertanto, non si associa a specifiche attività economiche.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi finanziamento che preveda il supporto alla partecipazione a fiere e mostre con eventuale associata realizzazione di stand espositivo. Nello specifico i principali ambiti sono i seguenti:

- Partecipazione ad evento congressuale e/o fieristico;
- Allestimento dell'area espositiva (es. pedana, muri perimetrali, soffitto, tetto o copertura, ripostiglio);
- arredamento dell'area espositiva (es. reception desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi espositivi, porta brochure);
- attrezzature, supporto audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere).

I requisiti nel seguito descritti **si ritengono assolti qualora l'ente organizzatore sia in possesso di una delle seguenti:**

- certificazione secondo lo standard internazionale **ISO 20121** per i Sistema di Gestione di Eventi Sostenibili;
- certificazione secondo lo standard **ISO 14001** per i Sistemi di Gestione Ambientale.

C. Principio guida

L'attenzione viene rivolta a specifici aspetti associati all'allestimento di aree espositive in occasione di fiere e convegni che possono richiedere interventi costruttivi, acquisto di beni e materiali. Per questi interventi dovrà essere garantita l'adozione di soluzioni tecniche, costruttive, impiego di materiali e sostanze che, non determinando condizioni di impatto sugli aspetti ambientali e facilitando processi di economia circolare, non arrechino danno significativo ai principi tassonomici di sostenibilità.

I CAM sono obbligatori **solo negli appalti pubblici**, e sono stati qui richiamati in relazione agli investimenti di questa natura. In molti casi, infatti, questa impostazione è direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM coincide con il rispetto del requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei "Criteri ambientali minimi per il Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi", approvati con DM 19 ottobre 2022 n. 459, garantisce il rispetto di tutto il principio DNSH per tale attività.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento (UE) 2020/852). Pertanto, non essendovi un contributo sostanziale. A questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (**Regime 2**).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Non pertinente.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Dovranno essere garantiti i requisiti di disassemblabilità delle strutture impiegate, fornendo necessaria evidenza della gestione dei rifiuti eventualmente prodotti nelle fasi di realizzazione e smontaggio.

Elementi di verifica ex post

- Dichiarazione finale del fornitore con l'indicazione relativa ai rifiuti prodotti da cui emerge la destinazione degli stessi ad una operazione "R" o loro invio a processi di recupero (nel caso di eventi realizzati in stati che adottano differente decodifica del processo di recupero).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

○ *Materiali utilizzati*

Non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le **Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**.

Elementi di verifica ex post

- Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, casserature, o interventi generici di carpenteria, dovrà essere garantito che **80% del legno vergine** utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Sarà pertanto necessario **acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento.**

Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella **Scheda tecnica del materiale.**

Elementi di verifica ex post

- Certificazioni FSC/PEFC o **altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** sia per il legno vergine sia per il legno riciclato;
- Schede tecniche del materiale.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

Non pertinente.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate;
- Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Presenza di sostanze nocive nei materiali utilizzati (da costruzione e non);
- Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da costruzione e demolizione derivanti dalle lavorazioni di allestimento.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Utilizzo di legno proveniente da produzioni non sostenibili.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Norma ISO: 20121:2012 (UNI ISO 20121:2013) “*Sistemi di gestione sostenibile degli eventi*”.

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 n. 459 di approvazione dei “Criteri ambientali minimi per il Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”;
- Decreto di adozione dei CAM “Arredi” inerenti all’oggetto della presente scheda, laddove disponibile;
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ **Almeno il 70%** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- ❖ **In caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente** e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es. la valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.).

Scheda 8 - Data center

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la costruzione, l'acquisto, la gestione o l'utilizzo di data center. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE:

J63.11 - Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda lo stoccaggio, manipolazione, gestione, movimentazione, controllo, switching, trasmissione, e processing di dati attraverso data centers (incluso l'edge computing).

C. Principio guida

I Data Center sono attività indispensabili per la transizione digitale. Tuttavia, sono molto energivore, pertanto dovranno essere gestiti ai fini di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Le misure che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

• VINCOLI DNSH

L'Unione Europea ha redatto un **Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud** nel quale definisce requisiti che i data server, le sale server dovranno avere per garantire il rispetto del Do No Significant Harm. **Il rispetto di tali criteri garantirebbe il rispetto dei vincoli DNSH.**

Sono pertanto descritti:

- I requisiti delle apparecchiature afferenti alle normative sopra riportate (compresi RoHS, REACH, RAEE, Regolamento (UE) 2019/424...);
- Le modalità di verifica dei requisiti;
- Le clausole contrattuali per garantire l'attuazione.

Si rimanda al documento citato, reperibile, in lingua italiana all'indirizzo [20032020 EU GPP criteria for data centres server rooms andcloud services S WD \(2020\) 55 final it.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eip/eip-italia/20032020_EU_GPP_criteria_for_data_centres_server_rooms_andcloud_services_SWD_(2020)_55_final_it.pdf).

Requisito trasversale

Il principio DNSH può ritenersi **verificato per tutti gli obiettivi ambientali** qualora il data center disponga di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Elementi di verifica ex ante ed ex post

- Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento.

Mitigazione del cambiamento climatico

Tutti gli aspetti dei data center devono essere sviluppati nell'ottica della riduzione degli impatti sul cambiamento climatico in particolare tramite l'efficientamento energetico, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e la selezione di fonti rinnovabili dall'impatto climatico ridotto.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

- ❖ L'attività ha attuato tutte le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati⁷⁴ o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management⁷⁵. L'attuazione di tali pratiche è verificata da una terza parte indipendente e sottoposta a una verifica almeno ogni tre anni; In alternativa, l'offerente rispetta tutti i requisiti definiti nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud.
- ❖ Se una pratica prevista non è considerata pertinente a causa di vincoli fisici, logistici, di pianificazione o di altro tipo, è fornita una spiegazione dei motivi per cui la pratica prevista non è applicabile o praticabile. Le migliori pratiche alternative del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o altre fonti equivalenti possono essere identificate come alternative dirette qualora consentano risparmi energetici analoghi;
- ❖ Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei refrigeranti utilizzati nel sistema di raffrescamento del centro di dati non supera 675.

⁷⁴La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

⁷⁵ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

Elementi di verifica ex ante

- Fornire documentazione in cui è indicato il calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014, e al **limite di 675 GWP**. Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi possono essere accettati come prova;
- L'offerente dimostra la partecipazione aggiornata da parte del data center al European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency; fornendo un modulo compilato⁷⁶ che descriva lo status di attuazione delle migliori prassi previste, ricomprese nella versione più aggiornata del *Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* » 2022 (JRC) - 2022 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency | E3P (europa.eu) oppure dimostra il rispetto di tutte le partiche anche senza partecipare.

Oppure

- Il data center aderisce alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management".

O anche

- Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea.

Elementi di verifica ex post

- L'implementazione delle pratiche del CoC o del CEN CENELEC deve essere verificata da una **parte terza indipendente e deve essere svolto una verifica ogni tre anni**.
- In alternativa, è verificato il rispetto di tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH sono definiti come segue.

I gas fluorurati, se impiegati, in particolare nei processi di refrigerazione delle apparecchiature, dovranno rispettare un potenziale di inquinamento globale (GWP global warming potential) in linea con quanto previsto della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e la sua applicazione vigente al livello nazionale (D.P.R. 146/2018 (norme di attuazione in materia di gas fluorurati) e il D. Lgs. n. 163/2020 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia di utilizzo dei gas fluorurati).

Dovranno essere integrati tutti i requisiti previsti dai **Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud** nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione, oppure:

⁷⁶ <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines>

- ❖ L'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati⁷⁷ o nel documento *CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management*⁷⁸ e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 secondo la versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati.

Elementi di verifica ex ante

- Fornire documentazione in cui è indicato il calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014. Può essere accettata come prova anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti;
- Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del **codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati** e sono state attuate tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 nel data center in questione.

Oppure

I data center aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management".

In alternativa,

Sono rispettate tutte le indicazioni applicabili definite nei **Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud** della Commissione Europea.

Elementi di verifica ex post

- L'adesione al *European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) deve essere verificata da una **parte terza indipendente e deve essere svolto una verifica almeno ogni tre anni.**

⁷⁷ La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

⁷⁸ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

- In alternativa, è verificato il rispetto di tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Nel caso di costruzione di **nuovi data center**, dovranno essere sottoposti ad una analisi dei rischi climatici fisici che pesano su di essi. Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie⁷⁹:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso⁸⁰.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

⁷⁹ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

⁸⁰ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

L'attrezzatura utilizzata deve rispettare i criteri per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Applicata alla normativa italiana tramite: Attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia**. (11G0055) (GU Serie Generale n.55 del 08-03-2011)

Tali documenti, in un'ottica di sviluppo sostenibile, mirano alla continua diminuzione dell'impatto ambientale complessivo dei server e prodotti di archiviazione dati, tramite:

- Il rispetto di specifiche minime relative **all'efficienza delle unità di alimentazione** e al fattore di potenza;
- Il rispetto di specifiche relative **all'efficienza dei materiali**:
 - Garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, a fini di riparazione o riutilizzo, dei seguenti componenti, se presenti: dispositivi di archiviazione dati; memoria; processore (CPU); scheda madre; scheda di espansione/scheda grafica; unità di alimentazione; alloggiamento; batterie;
 - Fornire una funzione di cancellazione sicura dei dati che permetta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto;
 - Mettere a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente disponibile del firmware a partire da due anni dopo l'immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello di prodotto, per un periodo minimo di otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un determinato modello di prodotto;
- Il rispetto di specifiche per la **progettazione ecocompatibile** esclusive per server con uno o due socket per processori.

Dovrà essere predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento. Alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature, esse sono adeguatamente preparate per il riuso, recupero riciclo o adeguato smaltimento come previsto dalla normativa sui RAEE.

Elementi di verifica ex ante

- Predisposizione di un **piano per lo smaltimento dei rifiuti** che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento;
- Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore/distributore;
- Autocertificazione dei produttori/fornitori, tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424). La conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti come definite nell'Allegato II della Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65 del Parlamento Europeo. L'equipaggiamento non dovrà contenere sostanze proibite e nocive in linea con la Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS e REACH). Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni comunitarie previste relative alla compatibilità elettromagnetica.

Elementi di verifica ex ante

- La conformità delle apparecchiature dei data center è verificata mediante una dichiarazione del produttore/fornitore di conformità alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

D. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Inefficienza energetica di apparecchiature di per sé molto energivore con conseguente produzione di emissioni di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Produzione di apparecchiature difficilmente smaltibili alla fine del loro ciclo di vita
- Eccessiva produzione di rifiuti RAEE e gestione inefficiente degli stessi
- Rischio di inefficienza nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali (fonti energetiche non rinnovabili, materie prime, risorse idriche) anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Utilizzo di F-Gas refrigeranti, per i sistemi dei data centers, che possono contrastare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tramite l'aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, rispetto alla situazione esistente prima dell'avvio dell'attività.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud;
- Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione;
- Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency (JRC);
- Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra;
- Direttiva Ecodesign (Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Direttiva RAEE (EU) 2012/19 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65 del Parlamento Europeo;
- Un Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (COM(2020) 98 final).

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia**. (11G0055) (GU Serie Generale n.55 del 08-03-2011);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 e Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che recepiscono il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui **gas fluorurati a effetto serra**;
- Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 che recepisce la Direttiva 2009/125/CE relativa o all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile** dei prodotti connessi all'energia;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di recepimento della **Direttiva RoHS II**, attua nel territorio nazionale la Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 stabilisce misure e procedure di prevenzione alla produzione di **RAEE**.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ I data center devono aver messo in atto le “**pratiche attese**” incluse nella versione più recente del **codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati** “*Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* » 2021 (JRC) - 2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency | E3P (europa.eu), in particolar modo quelle a cui è stato assegnato il valore massimo di 5, o delle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data center facilities and infrastructures- Part 99-1:Recommended practices for energy management".

Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli

A. Codici NACE


Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'acquisto il noleggio o il leasing di veicoli. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- H49.31, H49.3.9, N77.39 e N77.11: Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada
- H49.32, H49.39 e N77.11: Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri
- H49.4.1, H53.10, H53.20 e N77.12: Servizi di trasporto di merci su strada conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda l'acquisto, noleggio, leasing e gestione di:

- Veicoli leggeri per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M1**, progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- Veicoli pesanti per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M2**, progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate;
- Veicoli pesanti per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M3**, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate;
- Veicoli leggeri per il trasporto di merci: veicoli appartenenti alla categoria **N1**, progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate & veicoli appartenenti categoria **N2**, progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate;
- Veicoli pesanti per il trasporto di merci: veicoli appartenenti alla categoria **N3**, progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate;
- Veicoli concepiti per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti: veicoli appartenenti alla categoria **N2** e **N3**;
- Veicoli leggeri a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti alla categoria **L**.



C. Principio guida

L'acquisto, noleggio, leasing e gestione di veicoli deve guidare verso una **sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra o un incremento del numero di mezzi a basse o zero emissioni** così da migliorare l'efficienza complessiva dell'intero sistema di trasporto/mobilità, senza compromettere gli altri obiettivi ambientali.

Per gli acquisti della pubblica amministrazione è disponibile il CAM Veicoli "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" (approvato con D.M. 17 giugno 2021).

Si segnala a tal proposito che i **CAM Veicoli non si applicano ai veicoli cat. M3**, classe III e classe B (veicoli destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti) usati per il trasporto collettivo di persone in area extraurbana, in quanto esclusi dal campo di applicazione della Direttiva veicoli puliti.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del "do no significant harm".

Pertanto, in caso di tagging climatico (superiore allo 0%) o di presenza di una lista di esclusione⁸¹, verranno adottati criteri specifici (Regime1).

⁸¹ La lista di esclusione è indicata per le singole misure nell'Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2021) 344 final).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto il leasing, il noleggio e la gestione di veicoli in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG.

Qualora l'intervento ricada in una misura per il quale è stato definito un contributo sostanziale (**Regime 1**), dovranno adottarsi i seguenti criteri:

- Per gli investimenti con tagging climatico

Qualora l'intervento dovesse ricadere in una misura per il quale è stato previsto un tagging climatico superiore allo 0%.

A seconda del tagging climatico della misura, dovranno essere considerate le seguenti tipologie di veicolo:

| Tipologia di veicolo | Coefficiente di calcolo per il supporto all'obiettivo dei cambiamenti climatici | Coefficiente di calcolo per il supporto agli obiettivi ambientali |
|--|---|---|
| Veicoli leggeri a basse emissioni | 40% | 40% |
| Veicoli leggeri a emissioni zero, veicoli a due e tre ruote e dispositivi per la mobilità personale | 100% | 40% |
| Veicoli pesanti a zero emissioni (indipendentemente dalla grandezza) e Veicoli pesanti a basse emissioni (sotto le 7,5 t) e altri veicoli pesanti. | 100% | 40% |

1. Per veicoli leggeri a basse emissioni si intendono i veicoli leggeri (categorie M1 e N1 <3,5 tonnellate), con "emissioni specifiche di CO₂" inferiori a 50gCO₂/km, così come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto (h) del Regolamento (UE) 2019/631;
2. Per veicoli leggeri, veicoli a due e tre ruote e dispositivi per la mobilità personale a emissioni zero si intendono:
 - ❖ veicoli leggeri a emissioni zero (categorie M1 e N1), ovvero con "emissioni specifiche di CO₂" pari a zero, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) 2019/631;
 - ❖ veicoli a due e tre ruote a zero emissioni (categoria L), ovvero con emissioni di CO₂ allo scarico pari a 0g CO₂/km calcolate secondo la prova di emissioni prevista dal Regolamento (UE) 168/2013;

- ❖ dispositivi per la mobilità personale con una propulsione che deriva dall'attività fisica dell'utente, da un motore a emissioni zero, o da un mix di attività motoria e fisica a emissioni zero.
3. Per autocarri e altri veicoli pesanti a emissioni zero si intendono i veicoli pesanti (ovvero le categorie N2, N3, M2, M3) che, come definito nell'articolo 3, paragrafo 11, del Regolamento 2019/1242, sono veicoli senza motore a combustione o con un motore a combustione che emette meno di 1 g di CO₂/km;
 4. Per autocarri a basse emissioni e altri veicoli pesanti (oltre 7,5 t) si intendono i veicoli pesanti (ovvero le categorie N2 e N3), come definiti nell'articolo 3, paragrafo 12, del Regolamento (UE) 2019/1242, con CO₂ emissioni inferiori alla metà delle emissioni di CO₂ di riferimento di tutti i veicoli del sottogruppo di veicoli; i valori di riferimento differiscono a seconda del tipo di camion. Il requisito è neutro riguardo alla fonte di carburante (ad esempio GNC/GNL, biometano, ecc.), l'ammissibilità dipenderebbe dalle specifiche del produttore per quanto riguarda le emissioni di CO₂.

Inoltre, nel caso di attività associate al campo d'intervento *074 Materiale rotabile di trasporto urbano pulito*, secondo l'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241, gli autobus e i filobus finanziati dovranno avere delle emissioni dirette di CO₂ allo scarico pari a zero. Ad esempio, rientrano in questa categoria i filobus che utilizzano un motore a zero emissioni (ad esempio, elettrico a batteria) senza essere collegati alla rete.⁸²

- Misure per cui è prevista una lista di esclusione e misure contenute nel capitolo **RepowerEU**

Qualora l'intervento dovesse ricadere in una misura per la quale è stata prevista **una lista di esclusione**⁸³, con l'espressa esclusione di attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle prevale su tutte le altre condizioni o requisiti previsti dalla scheda, in questi casi **solo i veicoli a emissioni zero** sono ammissibili.

Allo stesso modo, per le misure rientranti nel capitolo **RepowerEU del PNRR** che prevedono l'acquisto, il noleggio e il leasing di veicoli, **sono ammissibili solo i veicoli a emissioni zero**.

- Per i veicoli per scopi speciali

Per tutti i veicoli per scopi speciali, quali ad es **veicoli sanitari di emergenza, veicoli per raccolta/trasporto rifiuti, veicoli per il monitoraggio del territorio**, potrebbero essere ammissibili motorizzazioni ad alimentazione ibrida (combustibile/batteria), a condizione che venga dimostrata l'assenza di una migliore tecnologia disponibile per gli scopi per i quali i veicoli sarebbero finanziati.

⁸² Non rientrano invece in questa categoria i filobus ibridi (ad esempio, che utilizzano un motore diesel quando non sono disponibili i cavi aerei) perché sono disponibili alternative elettriche a emissioni zero per l'uso locale.

⁸³ La lista di esclusione è indicata per le singole misure nell'Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2021) 344 final).

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale non è previsto un contributo sostanziale (**Regime 2**) i requisiti DNSH da rispettare contemporaneamente sono i seguenti per le diverse categorie di veicoli:

- Per i veicoli appartenenti alla categoria M1 e N1:

L'attività soddisfa i seguenti criteri:

per i veicoli delle categorie M1 e N1, che rientrano entrambi nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 715/2007:

- ❖ fino al 31 dicembre 2025 le emissioni specifiche di CO₂, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) 2019/631, sono inferiori a 50 gCO₂/km (veicoli leggeri a basse e zero emissioni);
- ❖ dal 1° gennaio 2026 le emissioni specifiche di CO₂, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) 2019/631, sono pari a zero.

- Per i veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3:

L'attività soddisfa i seguenti criteri:

- ❖ l'acquisto/noleggio/leasing dei veicoli è volto a fornire servizi di trasporto urbano o suburbano di passeggeri con veicoli con emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero⁸⁴;
- ❖ fino al 31 dicembre 2025, l'acquisto/noleggio/leasing dei veicoli è volto a fornire servizi di trasporto interurbano di passeggeri su strada utilizzando i veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3⁸⁵ che hanno un tipo di carrozzeria classificato come "CA" (veicolo a un piano), "CB" (veicolo a due piani), "CC" (autoarticolato a un piano) o "CD" (autoarticolato a due piani)⁸⁶, conformi alla norma EURO VI più recente, vale a dire sia ai requisiti del Regolamento (CE) n. 595/2009, sia, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche di detto Regolamento, agli atti modificativi, anche prima che diventino applicabili, così come alla fase più recente della norma EURO VI definita nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, del Regolamento (UE) n. 582/2011, laddove le disposizioni che disciplinano tale fase sono entrate in vigore ma non sono ancora divenute applicabili ai fini dell'immatricolazione per tale tipo di veicolo⁸⁷. Se tale norma non è disponibile, le emissioni dirette di CO₂ dei veicoli sono pari a zero.

- Per i veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3:

L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- ❖ i veicoli pesanti della categoria N2 e N3, inclusi quelli adibiti al trasporto e alla raccolta dei rifiuti: con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate

⁸⁴ Sono compresi autobus con un tipo di carrozzeria classificato come "CE" (veicolo a un piano e pianale ribassato), "CF" (veicolo a due piani e pianale ribassato), "CG" (autoarticolato a un piano e pianale ribassato), "CH" (autoarticolato a due piani e pianale ribassato), "CI" (veicolo a cielo aperto a un piano) o "CJ" (veicolo a cielo aperto a due piani), come stabilito all'allegato I, parte C, punto 3, del Regolamento (UE) 2018/858.

⁸⁵ Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2018/858.

⁸⁶ Come stabilito all'Allegato I, parte C, punto 3, del Regolamento (UE) 2018/858.

⁸⁷ Fino al 31.12.2025 EURO VI, fase E, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 595/2009.

rientrano nella definizione di "**veicolo pesante a emissioni zero**" di cui all'articolo 3, punto 11, del Regolamento (UE) 2019/1242;

- ❖ i veicoli delle categorie N2 e N3 con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile **superiore a 7,5 tonnellate** possono essere i seguenti:
 - a) rientrano nella definizione di "veicolo pesante a emissioni zero", quale definito all'articolo 3, punto 11, del Regolamento (UE) 2019/1242;
 - b) laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui al punto a), sono classificabili come "veicolo pesante a basse emissioni" quale definito all'articolo 3, punto 12, di detto Regolamento;
- ❖ i veicoli pesanti delle **categorie N2 e N3 alimentati a biogas/biometano (GNL/GNC)** sono ammissibili purché la misura rispetti le seguenti condizioni specifiche:
 - a) i biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli 29-31 e le norme sui biocarburanti derivati da alimenti e mangimi di cui all'articolo 26 della Direttiva 2018/2001/UE (REDII), e relativi atti attuativi e delegati;
 - b) i biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomassa impiegati dimostrano la conformità ai criteri della REDII attraverso certificati di sostenibilità equivalenti al consumo (previsto) dei veicoli sostenuti nel corso della loro vita;
 - c) la misura è integrata da attività di compensazione, che dimostrino che la quota di biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomassa nel mix nazionale aumenta nel tempo.
- ❖ i veicoli adibiti al servizio di **raccolta e trasporto dei rifiuti** appartenenti alle categorie N2 e N3 devono essere conformi sia ai criteri generali definiti nei Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi per l'acquisto o la locazione finanziaria di autocarri per la raccolta dei rifiuti, nonché all’Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (approvato con D.M. 23 giugno 2022 n.255).

- **Per i veicoli appartenenti alla categoria L:**

- ❖ le emissioni di CO₂ dallo scarico sono pari a 0 gCO₂e/km calcolate secondo la prova delle emissioni di cui al Regolamento (UE) n. 168/2013;
- ❖ si tratta di veicoli elettrici a batteria.

- **Per i veicoli per scopi speciali**

Per tutti i veicoli per scopi speciali, quali ad es **veicoli sanitari di emergenza, veicoli per raccolta/trasporto rifiuti, veicoli per il monitoraggio del territorio**, potrebbero essere ammissibili motorizzazioni ad alimentazione ibrida (combustibile/batteria), a condizione che venga dimostrata l’assenza di una

migliore tecnologia disponibile per gli scopi per i quali i veicoli sarebbero finanziati.

Elementi di verifica ex ante

- sono disponibili la documentazione di omologazione o i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione o copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo, contenenti le informazioni attestanti la conformità ai requisiti ambientali previsti per la tipologia di veicolo oggetto del finanziamento, ai fini del rispetto del Regime 1?
- Per i veicoli pesanti alimentati a biogas/biometano (GNL/GNC), è disponibile la dichiarazione del costruttore attestante che la compatibilità della tipologia di combustibile di alimentazione del veicolo e della tipologia di biolubrificante utilizzabile, inclusa la conformità linea con criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10 della Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII)?

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

Per tutte le categorie di veicoli, i beneficiari dei finanziamenti dovranno fornire informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie ed elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute).

Ancorché, non previsto dai CAM (D.M. 17 giugno 2021 inerente l' Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada), i veicoli dovranno essere riutilizzabili o riciclabili e garantire, pertanto, la disassemblabilità degli stessi.

Inoltre:

Per i veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2, N3 e T:

la dichiarazione del produttore dovrà prevedere anche che i veicoli siano:

- (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso;
- (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso⁸⁸.

⁸⁸ Come stabilito dall'allegato I della Direttiva 2005/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

Elementi di verifica ex ante

- Per veicoli ibridi ed elettrici, il produttore\distributore dei veicoli offerti o della batteria per trazione deve aver stipulato un contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta nel quale sia stabilito che tutti gli accumulatori al litio esausti sono destinati sia ad essere recuperati e riassemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che al recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti). Può essere ritenuta esaustiva la presentazione di un contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta e recupero delle batterie di trazione anche se non specificata l'effettiva modalità di recupero o riutilizzo degli accumulatori;
- Per i veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore deve offrire un “piano di manutenzione programmata” della stessa;
- Per i veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 va accertato che sia stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono: (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso. Limitatamente alle categorie M1 e N1, considerato quanto stabilito nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, da ultimo modificata con la Direttiva 2018/84, così come recepita dal d.lgs. n. 119/2020 ai fini del possesso del requisito possa essere ritenuto adeguato il certificato di omologazione. Con riferimento alle categorie N2 e N3, tale documentazione dovrà essere prodotta dai concorrenti e presentata in fase di gara. Con riferimento alle categorie M2 e M3, tale documentazione potrà essere prodotta dai concorrenti su base volontaria ma non rappresenterà un criterio minimo da rispettare in quanto tali categorie di veicoli non sono previste nei riferimenti normativi sopracitati.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri⁸⁹ stabilita in conformità del Regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell'Allegato della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰.

⁸⁹ Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1).

⁹⁰ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5). Far riferimento alla nuova Direttiva europea 2019/1161 che modifica la Direttiva 2009/33/CE. Inoltre, la Direttiva europea 2019/1161 è stata recepita mediante D.Lgs.n. 187/2021.

Elementi di verifica ex ante

- Presentare certificato di omologazione attestante i requisiti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di carburante ed emissioni di derivati fossili.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Utilizzo di materiali difficilmente riciclabili;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);
- Utilizzo del veicolo eccessivamente rumoroso;
- Dispersione al suolo di sostanze contaminanti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva 2006/40/CE, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la Direttiva 70/156/CEE del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici;
- Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 715/2007 e la Direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE;
- Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione 23 febbraio 2021 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso;
- Direttiva Delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso;
- Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo;
- Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione del 27 maggio 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico;

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/986 della Commissione del 3 aprile 2018 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/504 per quanto riguarda l'adeguamento dei provvedimenti amministrativi per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di emissione della fase V;
- Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore del trasporto su strada.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Criteri ambientali minimi per acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (approvato con Decreto Ministeriale 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021);
- Decreto del 25 settembre 2007, relativo alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore;
- Decreto del 6 agosto 2015, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.209, relativo ai veicoli fuori uso.
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 187, Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ il contributo che tale attività dovrà offrire alla neutralità climatica. Pertanto, sono favorite le soluzioni che **privilegiano elettrico, idrogeno, biogas e biocarburanti** destinati ai trasporti. Solo qualora, ed in via subordinata, tali soluzioni non siano percorribili, dovranno essere rispettati i criteri definiti per ciascuna categoria sopraelencata nella sezione *mitigazione del cambiamento climatico*;
- ❖ il rispetto dei criteri specifici previsti per l'economia circolare.

Scheda 10 - Trasporto per acque interne e marittimo

A. Codici NACE

Il trasporto su acqua coinvolge numerose attività che potrebbero essere correlate ai seguenti codici NACE:

- H50 Trasporti marittimi e per vie d'acqua
 - H50.1 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
 - H50.2 Trasporto marittimo e costiero di merci
 - H50.3 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
 - H50.4 Trasporto di merci per vie d'acqua interne

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda acquisto, finanziamento, noleggio (con o senza equipaggio) e gestione di navi progettate e attrezzate per:

- Trasporto di **passeggeri** per vie d'acqua interne;
- Trasporto di **merci** per vie d'acqua interne;
- Riqualficazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne;
- Trasporto **marittimo e costiero di merci** o per il trasporto combinato di merci e passeggeri, di linea o meno, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie;
- Trasporto **marittimo e costiero di passeggeri**, di linea o meno, quali ad es gestione di traghetti, taxi d'acqua e imbarcazioni da escursione, crociera o turistiche;
- Riqualficazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri.

Per garantire che le attività di trasporto considerate sostenibili **non favoriscano l'uso di combustibili fossili**, i pertinenti criteri di vaglio tecnico **devono escludere attività, operazioni e infrastrutture dedicati al trasporto di tali combustibili**. Nell'applicare questo criterio occorre essere consci della molteplicità di usi, strutture proprietarie, accordi d'uso e tassi di miscelazione dei carburanti, in linea con le pratiche di mercato esistenti.

C. Principio guida

Visto il loro potenziale di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra, contribuendo così a rendere più verde il settore, i trasporti marittimi sono uno dei modi di trasporto importanti ai fini della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Il finanziamento riguardante il trasporto per acque interne e marittimo, nel caso in cui dovesse rientrare negli investimenti del Regime 1, **dovrà fornire un contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂, senza compromettere gli altri obiettivi** ambientali derivanti dall'utilizzo, quali ad esempio la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita del bene.

Il finanziamento dovrà comunque garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto sugli aspetti ambientali di riferimento, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “do no significant harm”.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per contenere le emissioni GHG, ed in particolare:

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **è previsto un contributo sostanziale (Regime 1)**, ovvero un intervento con un tagging climatico del 100% (es. 074 - Materiale rotabile di trasporto urbano pulito⁹¹) i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

- ❖ le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (no combustibili fossili);

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne

- ❖ le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (no combustibili fossili);

oppure:

- ❖ fino al 31 dicembre 2025 sono ibride e a doppia alimentazione e traggono almeno il 50% dell'energia da carburante a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento.

Trasporto di merci per vie d'acqua interne

- ❖ le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (no combustibili fossili);
- ❖ laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025 sono navi che presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ per tonnellata/km (gCO₂/tkm), calcolate (o, nel caso di navi nuove, stimate) utilizzando l'indicatore operativo di efficienza energetica⁹², inferiori del 50% rispetto al valore medio di

⁹¹ ⁹¹ Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

⁹² L'indicatore operativo di efficienza energetica è definito come il rapporto tra la massa di CO₂ emessa per unità di attività di trasporto. È un valore rappresentativo dell'efficienza energetica delle operazioni della nave per un periodo coerente rappresentativo del modello commerciale complessivo della nave. Linee guida relative al calcolo di questo indicatore sono fornite nel documento MEPC.1/Circ. 684 dell'IMO.

riferimento per le emissioni di CO₂ definito per i veicoli pesanti (sottogruppo 5-LH) conformemente all'articolo 11 del Regolamento (UE) 2019/1242.

- ❖ Le navi non possono essere adibite al trasporto di combustibili fossili.

Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne

- ❖ Fino al 31 dicembre 2025 l'attività di riqualificazione deve ridurre il consumo di carburante della nave, espresso in litri di carburante per tonnellata/km, di almeno il 10%, come dimostrato da un calcolo comparativo per le zone di navigazione rappresentative (compresi i profili di carico rappresentativi) in cui la nave opererà o dai risultati di prove o simulazioni su modello;
- ❖ Le navi riqualificate o ammodernate non possono essere adibite al trasporto di combustibili fossili.

Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie

- ❖ le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (no combustibili fossili);
- ❖ fino al 31 dicembre 2025 le navi ibride e a doppia alimentazione traggono almeno il 25% dell'energia da carburanti a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento in mare e nei porti;
- ❖ laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025, e solo se si può dimostrare che sono utilizzate esclusivamente per l'espletamento di servizi costieri e marittimi a corto raggio destinati a consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare, presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂, calcolate utilizzando l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO93), inferiori del 50% rispetto al valore medio di riferimento per le emissioni di CO₂ definito per i veicoli pesanti (sottogruppo 5-LH) conformemente all'articolo 11 del Regolamento (UE) 2019/1242;
- ❖ laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025 le navi hanno raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 10% rispetto ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022⁹⁴ se sono in

⁹³ Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (<http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx>).

⁹⁴ Requisiti EEDI concordati dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale nella sua 74a sessione. Le navi che rientrano nei tipi di navi di cui alla regola 2 dell'Allegato VI della

grado di funzionare con carburanti a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ o con carburanti provenienti da fonti rinnovabili (idrogeno, biogas e biocarburanti destinati ai trasporti);

- ❖ Sono escluse dagli investimenti navi dedicate al trasporto di combustibili fossili.

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

- ❖ Le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (no combustibili fossili);
- ❖ Laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025 le navi ibride e a doppia alimentazione traggono almeno il 25 % dell'energia da carburanti a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento in mare e nei porti;
- ❖ Laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025 le navi hanno raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 10 % rispetto ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022⁹⁵ se sono in grado di funzionare con carburanti a zero emissioni dirette (dallo scarico) o con carburanti provenienti da fonti rinnovabili (idrogeno, biogas e biocarburanti).

Riqualficazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri

- ❖ Fino al 31 dicembre 2025 l'attività di riqualficazione riduce il consumo di carburante della nave, espresso in grammi di combustibile per tonnellate di portata lorda per miglio nautico, di almeno il 10%, come dimostrato dalla dinamica dei fluidi computazionale (CFD, Computational Fluid Dynamics), dalle prove sui serbatoi o da calcoli tecnici analoghi;
- ❖ Le navi non possono essere adibite al trasporto di combustibili fossili.

Navi impiegate per scopi scientifici (per attività rientranti nei campi di intervento 049 - Protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura

Convenzione MARPOL, ma che non sono considerate navi nuove a norma di tale regola, possono fornire il valore EEDI raggiunto calcolato su base volontaria in linea con l'Allegato VI, capo 4, della convenzione MARPOL e ottenere la verifica di tali calcoli in linea con l'Allegato VI, capo 2, della convenzione MARPOL.

⁹⁵ Requisiti EEDI concordati dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale nella sua 74a sessione. Le navi che rientrano nei tipi di navi di cui alla regola 2 dell'Allegato VI della convenzione MARPOL, ma che non sono considerate navi nuove a norma di tale regola, possono fornire il valore EEDI raggiunto calcolato su base volontaria in linea con l'Allegato VI, capo 4, della Convenzione MARPOL e ottenere la verifica di tali calcoli in linea con l'Allegato VI, capo 2, della convenzione MARPOL.

2000 o 050 Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu⁹⁶

- ❖ Le navi devono essere costruite rispettando le migliori tecniche disponibili sul mercato al fine di minimizzare il loro impatto sull'ambiente.

Elementi di verifica ex ante

Per ciascuna categoria di acquisto è necessario raccogliere le dichiarazioni dei fornitori di rispetto degli elementi descritti:

- Dichiarazione del produttore dell'alimentazione a idrogeno, biogas e biocarburanti destinati ai trasporti;
- Documento che attesti il rispetto dei criteri definiti per ciascuna categoria per le emissioni di CO₂ e/o efficienza energetica.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne/Trasporto di merci per vie d'acqua interne/ Riqualficazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne

- 1) Adozione di un **Piano di gestione dei rifiuti che preveda sia la fase di utilizzo che il fine vita della nave**, garantendo la piena applicazione del D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 99 - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali.

Trasporto marittimo e costiero di merci o per il trasporto combinato di merci e passeggeri, di linea o meno, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie

- 1) Adozione di un **Piano di gestione dei rifiuti che preveda sia la fase di utilizzo che il fine vita della nave**, garantendo la piena applicazione del D. Lgs. n. 99 del 30 luglio 2020 - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali.

⁹⁶ Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

- 2) Per le navi esistenti di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e per quelle di nuova costruzione che le sostituiscono, l'attività è conforme ai requisiti del Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi all'inventario dei materiali pericolosi.
- 3) Le navi da demolire devono essere riciclate negli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, come stabilito dalla Decisione (UE) 2016/2323 della Commissione⁹⁷.

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, di linea o meno/ Riqualficazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri

- 1) Adozione di un **Piano di gestione dei rifiuti che preveda sia la fase di utilizzo che il fine vita della nave**, garantendo la piena applicazione del D. Lgs n. 99 del 30 luglio 2020 - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali.
- 2) Per le navi esistenti di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e per quelle di nuova costruzione che le sostituiscono, l'attività è conforme ai requisiti del Regolamento (UE) n. 1257/2013 relativi all'inventario dei materiali pericolosi⁹⁸.
- 3) Le navi da demolire devono essere riciclate negli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, come stabilito dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2323.
- 4) L'attività è conforme alla Direttiva (UE) 2019/883 per quanto riguarda la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi⁹⁹.
- 5) La nave è gestita conformemente all'Allegato V della Convenzione MARPOL dell'IMO, in particolare al fine di produrre minori quantità di rifiuti e di ridurre gli scarichi legali, gestendone i rifiuti in maniera sostenibile ed ecologicamente corretta.

Elementi di verifica ex ante

- Piano di gestione dei rifiuti che preveda sia la fase di utilizzo che il fine vita della nave;
- Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi ex Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;
- Dichiarazione degli impianti di demolizione e recupero ex Decreto Interministeriale del 12/10/2017, Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi;
- Conformità alla Direttiva (UE) 2019/883 per quanto riguarda la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi;

⁹⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016)

⁹⁸ D. LEG.VO 30/07/2020, N. 99 - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

⁹⁹ Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE

- Conformità all'Allegato V della Convenzione MARPOL dell'IMO, in particolare al fine di produrre minori quantità di rifiuti e di ridurre gli scarichi legali, gestendone i rifiuti in maniera sostenibile ed ecologicamente corretta.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne/ Trasporto di merci per vie d'acqua interne/Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne

- 1) I motori delle navi devono rispettare i limiti di emissione di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/1628 (comprese le navi che soddisfano tali limiti senza soluzioni omologate, ad esempio attraverso il post-trattamento).

Trasporto marittimo e costiero di merci o per il trasporto combinato di merci e passeggeri, di linea o meno, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie/Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, di linea o meno, quali ad es. gestione di traghetti, taxi d'acqua e imbarcazioni da escursione, crociera o turistiche

- 1) Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di particolato, le navi devono essere conformi alla Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla regola 14¹⁰⁰ dell'Allegato VI della Convenzione MARPOL dell'IMO. Pertanto, il tenore di zolfo dei carburanti non può superare lo 0,5% in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) e lo 0,1% in peso massa nella zona di controllo delle emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO.
- 2) Per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx), le navi devono essere conformi alla regola 13 dell'Allegato VI della Convenzione MARPOL dell'IMO. Pertanto, alle navi costruite dopo il 2011 si applicano i requisiti di livello II relativi agli ossidi di azoto. Le navi costruite dopo il 1° gennaio 2016 soddisfano i requisiti più severi per i motori (livello III) relativi alla riduzione delle emissioni di NOx¹⁰¹ solo durante le operazioni nelle zone di controllo delle emissioni di NOx stabilite dalle norme IMO.
- 3) Gli scarichi di acque nere e grigie sono conformi all'Allegato IV della Convenzione MARPOL dell'IMO, nonché gli obblighi sugli scarichi previsti dall'Annesso I MARPOL, ovvero del Decreto 3 dicembre 1988 dell'ex Ministero della Marina Mercantile.
- 4) Devono essere adottate le misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001, nonché il Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.m.i. specifico sul divieto di utilizzo dei composti organostannici sulle navi.

Elementi di verifica ex ante

- Dichiarazione di conformità ai limiti di emissione di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/1628 (comprese le navi che soddisfano tali limiti senza soluzioni omologate, ad esempio attraverso il post-trattamento);

¹⁰⁰ [http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-\(SOx\)-%E2%80%93-Regulation-14.aspx](http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-%E2%80%93-Regulation-14.aspx).

¹⁰¹ Nei mari dell'Unione il requisito è applicabile a partire dal 2021 nel Mar Baltico e nel Mare del Nord

- Certificazione del tenore di zolfo dei carburanti inferiore allo 0,5% in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) ed allo 0,1% in peso massa nella zona di controllo delle emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO;
- Certificazione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), essere conformi alla regola 13 dell'Allegato VI della Convenzione MARPOL dell'IMO;
- Certificazione della conformità dei sistemi di scarico all'Allegato IV della Convenzione MARPOL dell'IMO, nonché all'Annesso I MARPOL
Certificazione di conformità al regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001, nonché al Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. specifico sul divieto di utilizzo dei composti organostannici sulle navi.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne/ Trasporto di merci per vie d'acqua interne/ Riqualficazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne
Non pertinente.

Trasporto marittimo e costiero di merci o per il trasporto combinato di merci e passeggeri, di linea o meno, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie/ Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, di linea o meno, quali ad es gestione di traghetti, taxi d'acqua e imbarcazioni da escursione, crociera o turistiche/Riqualficazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri

Il rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene è evitato conformemente alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Sono in atto misure volte a impedire l'introduzione di specie non indigene a partire dalle bioincrostazioni su scafo e nicchie delle navi, tenendo conto degli orientamenti dell'IMO sulle bioincrostazioni.

Il rumore e le vibrazioni sono limitati utilizzando eliche, modelli di scafo o macchinari di bordo che riducono il rumore, in linea con gli orientamenti dell'IMO per la riduzione del rumore subacqueo.

Nell'Unione l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella Direttiva 2008/56/CE, prescrivendo l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione ai descrittori 1 (biodiversità), 2 (specie non indigene), 6 (integrità del fondo marino), 8 (contaminanti), 10 (rifiuti marini), 11 (fonti sonore/energia) di cui alla direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tali descrittori, a seconda dei casi.

Elementi di verifica generali

- Certificazione delle navi rientranti nel campo di applicazione della "Convenzione internazionale Ballast Water" per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi" o documento di conformità alla Convenzione.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Il trasporto per acque interne e marittimo può generare alcune condizioni di criticità associate ai differenti aspetti ambientali:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di carburante e produzione di emissioni di derivati di carbon fossile.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Utilizzo di materiali difficilmente riciclabili;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi;
- Smaltimenti illegali (paesi in via di sviluppo, spiaggiamenti, affondamenti).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);
- Dispersione in acqua di sostanze contaminanti;
- Uso di vernici e detergenti inquinanti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene;
- Emissioni di suoni e vibrazioni nocive per le specie indigene.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;

- Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
- Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la Direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/C;
- Allegato V della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi del 2 novembre 1973 (la Convenzione MARPOL dell'IMO)
- Allegato I e VI di MARPOL 73/78, Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico dovuto alle navi;
- Risoluzione MEPC.207(62) adottata il 15 luglio 2011 relativa alle linee guida dell'IMO per il controllo e la gestione del *biofouling* delle navi per minimizzare il trasferimento di specie acquatiche invasive, risoluzione MEPC.207(62);
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Decisione (UE) 2017/848 della Commissione del 17 maggio 2017 che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la Decisione 2010/477/UE;
- Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi;
- Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Annex II del Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la Direttiva 97/68/CE;
- Direttiva 2012/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
- Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

Le principali disposizioni nazionali potenzialmente coinvolte nella gestione del trasporto per acque interne e marittime risultano essere:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Legge 4 giugno 1982, n. 438, sull'adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per

la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e le loro esecuzioni;

- Decreto del 6 agosto 2015, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007;
- Decreto Legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal Decreto Legislativo n. 190/2015;
- Decreto Legislativo del 16 luglio 2014, n.112, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.185, relativa ai combustibili per uso marittimo;
- Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 99 - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 - Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
- Normativa regionale di settore;
- Decreto 3 dicembre 1988 del Ministero della Marina Mercantile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- il contributo che tale attività dovrà offrire alla neutralità climatica. Pertanto, sono favorite le soluzioni che **privilegiano l'elettrico, l'idrogeno, il biogas e i biocarburanti** destinati ai trasporti. Solo qualora, ed in via subordinata, tali soluzioni non siano percorribili, dovranno essere rispettati i criteri definiti per ciascuna categoria sopraelencata nella sezione *mitigazione del cambiamento climatico*;
- la valutazione del rischio ambientale e climatico;
- inquinamento atmosferico da polveri, SOx, NOx, vernici e antivegetativi;
- protezione della biodiversità.

Scheda 11 - Produzione di biometano

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la produzione di biometano. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE:

D35.21: Produzione di biogas e biocarburanti per il trasporto e di bioliquidi conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda:

- Produzione di Biometano mediante la riconversione di impianti esistenti di biogas e da nuovi impianti;
- Produzione di Biometano da impianti esistenti mediante efficientamento e corretta gestione delle biomasse e del digestato, ovvero del prodotto di risulta della digestione anaerobica.



Si segnala che l'attività di digestione anaerobica è trattata anche alla Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

C. Principio guida

Gli impianti di produzione di biometano dovranno fornire un contributo **alla riduzione di emissioni di gas serra** fornendo un bio-carburante a basso contenuto di CO₂ in sostituzione di quelli esistenti. Gli impianti non devono altresì fornire elementi di impatto negativo secondo i principi tassonomici del Regolamento (UE) 852/2020 derivanti dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

Tutti gli investimenti che comprendono la produzione di Biometano devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (**Regime 1**). L'attività è classificabile tra le **attività**

tassonomiche (ricomprese negli Allegati del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139) nella categoria **low carbon** ovvero quelle attività che, per loro natura, possono esclusivamente contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Queste attività hanno dunque esclusivamente un Regime 1 che però **si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2**.

D. VINCOLI DNSH

Requisiti generali

Elementi di verifica ex ante

- Verifica della completezza e regolarità della progettazione delle misure di Prevenzione Incendi dell'impianto in esercizio e degli eventuali depositi di materie prime e di prodotto finito.

Elementi di verifica ex post

- Certificazione di (prodotto) biometano sostenibile rilasciata sotto accreditamento
- Ove necessario, ottenimento delle regolari licenze edilizie necessarie alla costruzione/riconversione dell'impianto di produzione del biometano, inclusa la Conferenza dei Servizi, contestualmente al procedimento di VIA (nel caso di competenza regionale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale) o successivamente al procedimento di VIA (nel caso di competenza statale o regionale, in applicazione del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006);
- Verifica della copertura del periodo di Certificazione SNC di prodotto (ex DM 14-11-2019), rilasciato da Organismo Accreditato, per lo specifico sito e per lo specifico biocarburante sostenibile (ovvero il Biometano).

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal soggetto attuatore.

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la produzione di biometano sia efficiente.

La produzione di biometano dovrà essere comunque in linea con la Direttiva (UE) 2018/2001.

Settore dei trasporti

La riduzione delle emissioni di GHG (GHG Saving) mediante l'uso della biomassa è pari ad almeno il **65%** in meno rispetto alle corrispettive emissioni relative ai combustibili fossili (All. VI della Direttiva (UE) 2018/2001), per gli impianti che producono biometano **destinato al settore dei trasporti** a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati.

La condizione è soddisfatta dai criteri esplicitati nella Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII), art. 29.

Altri usi

Se l'impianto produce biometano **destinato ad altri usi**, deve conseguire una riduzione di almeno **l'80%** delle emissioni di GHG mediante l'uso della biomassa. Le condizioni di emergenza e le eventuali condizioni di rilascio accidentale dovrebbero essere analizzate allo scopo di realizzare tutte le necessarie misure di mitigazione degli impatti. In particolare, quelli legati ad emissioni accidentali di biogas o di biometano durante il ciclo di produzione dello stesso, che possono essere mitigate con la presenza di una **torcia** per la combustione degli eventuali effluenti gassosi, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 Parte V.

I requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono verificati applicando la metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui agli allegati VI e VII del D. Lgs. di recepimento della REDII, n.199 del 2021. A tal fine, nei limiti stabiliti dall'articolo 42, comma 16, del predetto decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 14 novembre 2019 recante "Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019 e alla norma tecnica UNI/TS 11567:2020, recante "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa", e s.m.i..

Tali requisiti permettono di essere conformi al campo di attività 030bis (*Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra*) le relative specifiche della nota 8 dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241.

Nelle attività di stoccaggio, le condizioni di emergenza e le eventuali condizioni di rilascio accidentale di biometano e di altri gas climalteranti, devono essere analizzate allo scopo di realizzare tutte le necessarie misure di mitigazione degli impatti.

Allo scopo di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le tecniche disponibili di stoccaggio di biometano "conformi con i criteri tassonomici" e finalizzate alla minimizzazione delle emissioni sia convogliate sia fuggitive.

Elementi di verifica ex ante

- Il progetto dell'impianto deve prevedere una riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 65% o l'80%, a seconda della destinazione del biometano prodotto nell'impianto, rispetto alle corrispettive emissioni relative ai combustibili fossili;
- Verificare che in fase di procedimento autorizzativo siano state analizzate correttamente le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale e la predisposizione delle eventuali misure mitigative dei danni accidentali quali la presenza di una torcia;

Elementi di verifica ex post

- Attestare annualmente il mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 65% o di almeno l'80%, a seconda della destinazione del biometano prodotto nell'impianto, secondo la metodologia di calcolo all'Allegato V della

Direttiva (UE) 2018/2001, in linea con quanto previsto agli allegati VI e VII del decreto legislativo che recepisce tale direttiva;

- Attestare il mantenimento dei criteri della Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII) dell'articolo 29 p.to 2 a p.to 5 e, in caso di uso di biomassa da foreste, dei criteri all'art. 29, p.to 6 e 7, della medesima Direttiva;
- Mantenimento della certificazione di prodotto secondo lo schema SNC "sistema nazionale di certificazione" per la produzione del biometano.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁰²:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁰³.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

¹⁰² Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

¹⁰³ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Le condizioni imposte per la protezione della qualità delle acque sono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), nonché dalla normativa locale, soprattutto se in prossimità di siti della rete Natura 2000. L'effetto di eventuali fuoriuscite dall'impianto, seppure non particolarmente impattanti, dovrebbe essere evitato.

Gli articoli del D. Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) che disciplinano la qualità delle acque, sono quelli dal art. 4 a art. 52 della Parte II e dall'art. 53 all'art. 176 della Parte III.

Elementi di verifica ex post

- Monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge la produzione di digestato derivante dalla produzione di biometano.

Per la produzione di biogas, i progetti devono prevedere delle vasche di stoccaggio del digestato, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, a cui deve essere applicata una copertura dotata di un sistema di captazione del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio. Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di **100 tonnellate al giorno**, come previsto dalla normativa vigente, le emissioni nell'aria e nell'acqua devono essere pari o inferiori ai livelli di emissione associate alle migliori tecniche disponibili (BAT-Associated Emissions Levels) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti, come riportato tra i criteri di vaglio tecnico allegati al Regolamento (UE) 852/2020. Nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra quelle categorie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva sulle Emissioni Industriali (Direttiva 2010/75/UE), come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e, per le attività industriali, dalla Parte V, Titolo I del medesimo provvedimento.

In caso di digestione anaerobica del materiale organico, se il digestato è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso deve soddisfare le prescrizioni relative ai materiali

fertilizzanti definite nelle categorie di materiali riportate in All.II del Regolamento (UE) 2019/1009 corrispondenti alla categoria CMC (categorie materiali costituenti) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo.

Nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità con i contenuti dei rispettivi "Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria".

Nel caso di impianti situati in **zone vulnerabili ai nitrati** con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha, come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo.

Elementi di verifica ex-ante

- Predisposizione, in ambito del procedimento autorizzativo, delle pratiche per il corretto smaltimento del *digestato* rispetto a:
 - quanto stabilito secondo le BAT – AEL, rispetto alle emissioni nell'aria e nell'acqua stabilite per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni;
 - previsione di vasche di stoccaggio di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, dotate di una copertura e sistemi di captazione e recupero del gas (tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio);
 - L'eventuale soddisfacimento delle prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali riportate in All.II del Regolamento (UE) 2019/1009 corrispondenti alla categoria CMC (categorie materiali costituenti) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo;
- Ottenimento delle valide autorizzazioni per le attività di trattamento, compostaggio e spandimento del digestato, svolte;
- Attestazione di assenza di PFAS nel digestato prima dell'utilizzo in agricoltura.

Elementi di verifica ex post

- Verifica, ove previsto in fase "ex-ante", della conformità per quello che riguarda le pratiche di smaltimento del digestato come compost o come fertilizzante da spandimento;
- Se applicabile, verifica la conformità ai Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria;
- Mantenimento della conformità alla Direttiva sulle Emissioni Industriali (Direttiva 2010/75/UE);
- Se applicabile, utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- Mantenimento di un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS).

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Il residuo del processo di digestione deve essere soggetto ad un controllo di qualità prima del suo uso come fertilizzante dei terreni agricoli circostanti. Se pertinente all'intervento in questione, una descrizione del destino del digestato dovrebbe essere inclusa nell'iter di verifica di assoggettabilità a VIA o di autorizzazione dell'impianto, come previsto dalla valutazione ambientale VIA e dal D. Lgs 152/06 (art. 112), relativo all'uso agronomico dei fertilizzanti.

Le condizioni di compostaggio e spandimento sul suolo, che tengono conto dell'impatto sulla qualità dei suoli, devono essere completamente soddisfatte.

Per quello che riguarda l'utilizzazione agronomica del digestato fare riferimento all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006.

Elementi di verifica ex-ante

- Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette) nulla osta degli enti competenti.
- Ottenimento di tutte le licenze ambientali pertinenti per l'intervento in questione;
- In ambito del procedimento autorizzativo, descrizione delle pratiche per il destino e corretto smaltimento del digestato.

Elementi di verifica ex post

- Monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

La produzione di biometano può generare alcune condizioni di criticità associate ai differenti aspetti ambientali:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Inefficiente riduzione delle emissioni di CO₂ dovuta all'impiego di biomasse con un basso potere biometanigeno. La condizione è comunque oggetto di ricalcolo durante le verifiche annuali per il mantenimento della certificazione SNC. Se la condizione di GHG Saving non è soddisfatta il biocarburante non è considerato sostenibile.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee che può avvenire nelle previste **condizioni di emergenza** con sversamento a terra di biomasse azotate o ad alto carico organico. Negli impianti di biometano, così come negli impianti di biogas, non sono previste tuttavia, particolari sostanze chimiche utilizzate nel processo.

Economia circolare

- Il criterio tassonomico non è applicabile a questa attività in quanto gli input-output di processo sono biomasse che soddisfano implicitamente il principio di circolarità dei materiali.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Emissioni in atmosfera di sfiati o bypass durante le fasi di movimentazione di materie prime in ingresso e digestato in uscita, di avvio-fermata o di normale esercizio del processo di produzione;
- Emissioni in atmosfera dovute al trasporto delle biomasse in ingresso e in uscita del processo mediante mezzi a combustibile fossile;
- La produzione di residui/sottoprodotti/rifiuti eventualmente di natura non organica, può contrastare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, rappresentando un rischio di aumento dell'inquinamento, rispetto alla situazione esistente prima dell'avvio dell'attività.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Rischio sugli ecosistemi relativo alla localizzazione degli impianti (fase progettuale);
- Rischio legato al trattamento del cosiddetto "digestato" ovvero sul trattamento dedicato al residuo (solido) della digestione anaerobica quando questo è destinato a compost fertilizzato in agricoltura (in fase di esercizio).

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII), in particolare art. 29 sulla produzione e consumo di biocarburanti;
- Regolamento (UE) 2019/1009 sulla fertilizzazione dei terreni agricoli;
- Procedure applicative 3.0 Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 – GSE (del 04 marzo 2021);

- Obbligo di introduzione dei biocarburanti nel settore trasporti Decreto Ministeriale 30 dicembre 2020 (modifica al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2014);
- Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- Natura 2000, Direttive 92//CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli";
- Direttiva (UE) 2018/851 di modifica della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva 2012/18/UE controllo pericolo incidenti rilevanti.

Le disposizioni nazionali potenzialmente coinvolte nella gestione di un impianto a biometano risultano essere

- Decreto Legislativo 3 marzo n. 28, "Attuazione della 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", art. 4 Principi Generali e art. 8-bis Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano, Autorizzazioni Edilizie e Ambientali, Studi VIA-VAS, preliminari alla costruzione;
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, "Attuazione Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, disciplinata dalla Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni descritte in uno specifico decreto autorizzativo. (ex. Direttiva IPPC) nel caso in cui l'impianto di produzione di biometano sia inserito entro un'attività soggetta ad AIA poiché l'impianto di produzione di biometano di per sé non è un'attività soggetta ad AIA;
- Il **Decreto Ministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico) 10 ottobre 2014** e s.m.i. disciplina le modalità di attuazione degli obblighi di immissione in consumo dei biocarburanti posti in capo ai **soggetti obbligati**, ovvero gli operatori economici che immettono in consumo benzina e gasolio e che hanno l'obbligo di immetterne una parte sotto forma di biocarburanti;
- La **verifica degli obblighi di immissione in consumo è gestita dal GSE** che opera, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'attuazione esecutiva delle varie fasi del sistema: acquisizione dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti e biocarburanti, emissione dei CIC, raccolta ed elaborazione dei dati sulle emissioni di CO₂ dei soggetti obbligati e dei fornitori dei soli GPL e metano, ecc.;
- Decreto Interministeriale (MISE-MATT-MPAAF) del 02 marzo 2018, in particolare art. 1 Definizioni, art. 3 Qualità e Sostenibilità del Biometano e art. 4 Garanzia di Origine del Biometano;
- Decreto Legislativo 21 marzo 2017, n. 51, Qualità dei Carburanti e dei Carburanti da fonti rinnovabili (inclusi i biocarburanti);
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2019 recante "Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi" e futuri aggiornamenti e s.m.i. per quanto concerne il **Sistema nazionale di Certificazione della sostenibilità del Biometano**;
- Norma tecnica UNI/TS 11567:2020, recante "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa", e s.m.i.;
- Per la gestione del "digestato", art. 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la Regolamentazione Regionale (si veda ad esempio il Regolamento della Regione Emilia-Romagna del 28 ottobre 2011 n. 1 e s.m.i, sulle modalità di utilizzo dei residui della digestione anaerobica in agricoltura);

- Decreto Legislativo di recepimento della REDII e futuri aggiornamenti;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.m.i – (Testo unico ambientale);
- Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 e ss.m.i, attuazione Direttiva 2012/18/UE incidenti rilevanti;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, Prevenzione incendi;
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Le strutture di produzione del Biometano devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Nella realizzazione dei nuovi impianti sarà pertanto necessario realizzare una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea.
- ❖ Soddisfare i criteri esplicitati nella Direttiva (EU) 2018/2001 (REDII), art. 29.
- ❖ Per gli impianti che producono biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati, a riduzione delle emissioni di GHG (GHG Saving) è di almeno il **65% in meno** rispetto alle corrispettive emissioni relative ai combustibili fossili (All. V della Direttiva EU 2018/2001)
- ❖ Per gli impianti che producono biometano destinato ad altri usi, la riduzione delle emissioni di GHG è di almeno l'**80%** rispetto alle corrispettive emissioni relative ai combustibili fossili.
- ❖ Nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità con i contenuti dei rispettivi "Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria".
- ❖ Nel caso di impianti situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha, come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo.
- ❖ Prevedere una vasca di contenimento per lo stoccaggio di digestato, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che sia coperta e dotata di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano (tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio).
- ❖ In caso di digestione anaerobica del materiale organico, se il digestato è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso deve soddisfare le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali riportate in All.II del Regolamento (UE) 2019/1009 corrispondenti alla categoria CMC (categorie materiali costituenti) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo ed essere attestata l'assenza di PFAS.
- ❖ In caso di progetti che prevedano quantitativi di biometano e di altre sostanze (ad es. ammine) eccedenti le soglie previste dalla Dir. Incidenti rilevanti l'impianto di biometano ricade nel campo di applicazione del D. Lgs. 105/2015.

- ❖ Qualora l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto di biometano o alla riconversione di impianto esistente di biogas sia ubicata all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale (SIN) o regionale (SIR) ai fini della contaminazione delle matrici ambientali suolo sottosuolo e acque sotterranee, dovranno essere acquisiti i previsti pareri/atti autorizzativi delle autorità competenti e messe in atto gli interventi eventualmente prescritti.

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la produzione di energia elettrica da pannelli solari. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE:

- D 35.11 - produzione di energia elettrica.

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda la costruzione o gestione di impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV), nonché l'installazione, la manutenzione e la riparazione di sistemi fotovoltaici solari e le apparecchiature ad essi complementari.

Esclusivamente per l'obiettivo dell'*adattamento ai cambiamenti climatici* si è individuato il limite di 1 MW per l'applicazione della valutazione dei rischi climatici.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella *scheda 5 – "Cantieri generici"* alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

C. Principio guida

Ai fini del rispetto della tassonomia, la produzione di elettricità da pannelli solari è considerata una attività che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, solo se:

- è svolta con adeguati livelli di efficienza (inclinazione, assolazione, ampiezza) e di sicurezza antincendio;
- non compromette alcuno dei sei obiettivi ambientali della Tassonomia, e, in particolare, in materia di economia circolare, e salvaguardia della biodiversità.

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di elettricità da pannelli solari devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (**Regime 1**). L'attività è classificabile tra le **attività tassonomiche** (ricomprese negli Allegati del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139) nella categoria **low carbon** ovvero quelle attività che, per loro natura, possono esclusivamente contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Queste attività hanno dunque esclusivamente un Regime 1 che però **si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2**.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la produzione elettrica da pannelli solari sia efficiente.

Nel nostro ordinamento le norme tecniche sono definite dagli organismi di standardizzazioni quali ad es. il Comitato elettrotecnico Italiano (CEI).

In tale ambito, il Comitato Tecnico principale di riferimento è il **CT82, “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare”**, che ha lo scopo di preparare norme riguardanti la costruzione, le prescrizioni, le prove e la sicurezza di sistemi e componenti per la conversione fotovoltaica dell’energia solare, dalle celle solari fino all’interfaccia col sistema elettrico cui viene fornita l’energia. Il suo principale obiettivo è quello di favorire l’introduzione dei sistemi fotovoltaici nel mercato mediante l’armonizzazione normativa. Il CT 82 è collegato al TC 82 del CENELEC (*Solar photovoltaic energy systems*) e al TC 82 dell’IEC (*Solar photovoltaic energy systems*).

Il CT82 ha preparato ed aggiorna periodicamente anche la Guida CEI 82-25, “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione”.

Dovranno essere pertanto adottate tutte le Norme CEI applicabili, volte alla efficienza ed alla sicurezza, qui riassunte a titolo esemplificativo e non esaustivo.

COMITATO TECNICO CT82¹⁰⁴

Tra le principali norme che si applicano al settore si evidenziano:

CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo.

CEI EN 61646: Moduli fotovoltaici a film sottile per usi terrestri. Qualificazione del progetto e approvazione di tipo.

CEI EN 61730-1: Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per la sicurezza.

CEI EN 61730-2: Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per le prove.

CEI EN 62108: Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione. Qualifica del progetto e approvazione di tipo.

CEI EN IEC 61724-1 Prestazioni dei sistemi fotovoltaici- Parte 1: Monitoraggio.

CEI EN 62446-1 (CEI 82-56) “Sistemi fotovoltaici (FV) – Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione – Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica – Documentazione, prove di accettazione e verifica ispettiva”.

COMITATO TECNICO CEI 316

CEI 316 “Connessione alle reti elettriche di distribuzione in alta, media e bassa tensione”.

¹⁰⁴ [CEI | Comitato Elettrotecnico Italiano \(ceinorme.it\)](http://www.cei.it)

CEI 0-16, “Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica”.

CEI 0-21, “Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.

Elementi di verifica ex ante

- Assicurarsi che il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segua le disposizioni del CEI.

Elementi di verifica ex post

- Impianti fino a 20 kW: Dichiarazione di conformità dell'intero impianto ex D.M. 37/2008 rilasciata dall'installatore;
- Impianti oltre 20 kW: dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'*Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI.*

Adattamento ai cambiamenti climatici

La produzione di elettricità da pannelli solari deve essere realizzata in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. I vincoli si applicano esclusivamente agli impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV) di potenza superiore a 1 MW.

Elementi di verifica ex ante

- In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione, in linea con quanto specificato all'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139.

Elementi di verifica ex post

- Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

Per mitigare il rischio di produrre componenti e apparecchiature difficilmente recuperabili/riciclabili alla fine del loro ciclo di vita, dovrà essere favorito l'impiego di apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. In tale ottica, dovranno essere utilizzati sistemi durabili e/o riciclabili facilmente scomponibili e sostituibili.

Per la realizzazione dei progetti devono essere seguite, come previsto dalla normativa sui RAEE, le Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. 49/2014 e dell'art.1 del D. Lgs. 118/2020 https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20ENERGIA/Regole%20e%20procedure/Istruzioni%20operative%20RAEE.pdf).

Elementi di verifica ex ante

- Adempimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 49/2014 e dal D. Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE (www.registroaee.it/).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

I pannelli fotovoltaici ammessi a finanziamento devono avere la Marcatura CE o rispondere alle caratteristiche richieste dal GSE ([Certificazioni componenti \(gse.it\)](http://www.gse.it)). Ove applicabile, la marcatura CE dovrà includere la conformità alla Direttiva RoHS.

Elementi di verifica ex ante

Assicurarsi che i pannelli fotovoltaici:

- dispongano della marcatura CE e, ove applicabile, anche della conformità alla Direttiva RoHS;
- oppure
- rispondano alle caratteristiche richieste dal GSE ([Certificazioni componenti \(gse.it\)](http://www.gse.it)).

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Per le attività situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex-ante

- Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento flora-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);

- Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex-post

- Se pertinente, verificare che le azioni mitigative previste dalla VIA siano state adottate;
- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- La produzione di elettricità da energia fotovoltaica non determina impatto sui cambiamenti climatici. Al fine di poter dimostrare di contribuire sostanzialmente alla “*mitigazione del cambiamento climatico*” dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché il processo di produzione elettrica da energia fotovoltaico risulti efficiente.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- La produzione di elettricità da pannelli solari non genera impatti significativi sulla tutela delle risorse idriche.

Economia circolare

- Utilizzo di materiali contenenti sostanze pericolose;
- Scorretto smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Generazione di rifiuti dovuti all'utilizzo di componenti non durabili, riciclabili o sostituibili.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Utilizzo di materiali contenenti sostanze pericolose.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Rischio sugli ecosistemi relativo alla localizzazione degli impianti (fase progettuale);
- Rischio incendi.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”;
- Allegato VII della Direttiva 2012/19/UE (WEEE Directive - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari. Le disposizioni nazionali di maggiore interesse che rileviamo sono:

- Decreto Legislativo 8 novembre 2011, n. 199, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Guida CEI 82-25, “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione”;
- Le principali norme predisposte dal Comitato CEI 82-25 per l'implementazione del fotovoltaico e la produzione di energia elettrica da pannelli solari;
- Le principali norme redatte dal comitato CEI CT316, che si occupa di “Connessione alle reti elettriche di distribuzione in alta, media e bassa tensione”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dell'art.1 del D. Lgs. 118/2020 relativo a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
- Guida per l'installazione degli impianti FV del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118, Attuazione degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2018/849, che modificano le Direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ La previsione di una **valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro** in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea;
- ❖ I pannelli solari devono essere realizzati in modo da massimizzare la loro riparabilità, l'utilizzo di componenti caratterizzate ove possibile da durabilità e riciclabilità, facilmente disassemblabili e rimpiazzabili.

Scheda 13 - Produzione di elettricità da energia eolica

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la produzione di elettricità da energia eolica. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- D35.11 - Produzione di energia elettrica;
 - F42.22 - Costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica e le telecomunicazioni.
- conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda la costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica compresa l'installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per la produzione di energia eolica. In particolare, si applica alle installazioni:

- **non offshore, superiori a 500 kW**, come previsto dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- **offshore**.

Per gli impianti al di sotto di 500 kW, quale ad es l'eolico domestico o il micro-eolico, si applicano i procedimenti autorizzativi previsti per tali impianti.

Si rimanda a tal proposito alla pagina web del GSE [Autorizzazioni \(gse.it\)](http://gse.it).

Resta fermo che qualora gli impianti ricadano in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici, dovranno essere acquisiti i relativi nulla osta.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 5 – “*Cantieri generici*” alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

C. Principio guida

Gli impianti di produzione di elettricità da energia eolica realizzati nel quadro degli interventi previsti dagli investimenti finanziati dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sugli obiettivi della Tassonomia. L'attività in oggetto contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici solo se:

- é svolta con adeguati livelli di efficienza;
- adotta tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto sull'adattamento, sulla biodiversità e gli ecosistemi, sull'inquinamento e la conservazione della risorsa idrica e marina e sia di facilitare processi di economia circolare.

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di elettricità da energia eolica devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (**Regime 1**). L'attività è classificabile tra le **attività tassonomiche** (ricomprese negli Allegati del Regolamento Delegato

(UE) 2021/2139) nella categoria *low carbon* ovvero quelle attività che, per loro natura, possono esclusivamente contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Queste attività hanno dunque esclusivamente un Regime 1 che però **si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2.**

D. VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del **contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1)**, per la costruzione degli impianti dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la produzione di elettricità da eolico sia efficiente.

Elementi di verifica ex ante

- Rispettate delle norme CEI in materia di eolico oppure applicare le migliori pratiche disponibili per gli aerogeneratori installati e l'efficientamento della produzione e distribuzione di elettricità da energia eolica.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Gli impianti dovranno essere sottoposti ad una analisi dei rischi climatici fisici che pesano su di essi. Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁰⁵:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima,

¹⁰⁵ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁰⁶.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.
- Conformità degli aerogeneratori installati in impianto alla normativa CEI 61400.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica.

1) Impianti non offshore

Per quanto riguarda gli impianti non offshore, **l'impatto sulla risorsa idrica risulta nullo o non rilevante** ai fini dell'identificazione del potenziale di arrecare danno significativo.

2) Impianti offshore

L'attività generata dalla produzione di elettricità da energia eolica non deve pregiudicare il conseguimento di un buon stato ecologico così come definito nella Direttiva (UE), Quadro sulla strategia per la protezione dell'ambiente marino,

In particolare, rispetto alla produzione di energia eolica, deve essere garantito che gli impianti non determinino **l'introduzione di energia, sotto qualsiasi forma, nei pressi di aree marine/costiere**, comprese le **fonti sonore sottomarine**, che abbiano

¹⁰⁶ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

effetti negativi sull'ambiente marino (allegato I, descrittore 11, Direttiva 2008/56/CE).

Pertanto, la Decisione (UE) 2017/848 stabilisce i seguenti ambiti di verifica e monitoraggio legati a questo specifico aspetto:

- I suoni intermittenti di origine antropica nell'acqua
- I suoni continui a bassa frequenza di origine antropica nell'acqua

Assicurandosi che non superino livelli che hanno **effetti negativi sulle popolazioni degli animali marini**.

Elementi di verifica ex-ante

- Il progetto da sottoporre a una verifica di assoggettabilità a VIA e/o a VIA deve contenere una valutazione dell'impatto acustico sottomarino.

Economia circolare

Le apparecchiature, gli impianti e i materiali impiegati nella produzione di elettricità tramite energia eolica dovranno essere progettate in modo da garantire i massimi livelli di durabilità, riciclabilità e sostituibilità delle componenti.

Per quanto riguarda le **apparecchiature elettriche ed elettroniche** impiegate nel processo di produzione di elettricità da energia eolica, dovrà essere favorita l'adozione di apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. In tale ottica, dovranno essere utilizzati sistemi durabili e/o riciclabili facilmente scomponibili e sostituibili per mitigare il rischio di produrre componenti e apparecchiature difficilmente recuperabili/riciclabili alla fine del loro ciclo di vita. Il progetto dovrà includere un piano per lo smaltimento dei rifiuti a fine vita delle apparecchiature, che massimizzi il riuso, recupero, riciclo o adeguata gestione.

Elementi di verifica ex ante

- Predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti relativi agli impianti eolici e delle apparecchiature necessarie alla produzione di elettricità che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, riutilizzo e/o adeguata gestione dei componenti.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Sia per gli impianti onshore che per gli impianti offshore, l'attività deve includere le misure necessarie per limitare l'inquinamento acustico.

Dovrà essere sviluppata una modellizzazione dell'impatto acustico prodotto così da identificare eventuali interventi di mitigazione.

Elementi di verifica ex ante

- Sviluppo di un modello acustico previsionale.

Elementi di verifica ex post

- Verifica conduzione del monitoraggio acustico prescritto.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Per le attività situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Pertanto, gli investimenti legati alla produzione di elettricità da energia eolica saranno realizzati nel rispetto delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” e sulla protezione e la gestione dei siti Natura 2000. Dovrà essere svolta una Valutazione d’Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CE e D.P.R. 357/97 per gli interventi, in linea con la Direttiva Habitat, per i progetti che potrebbero potenzialmente impattare siti Natura 2000 e dovranno essere implementate le necessarie azioni di monitoraggio.

Inoltre, dovranno essere rispettati i requisiti del quadro normativo Europeo, contenuti nel **Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale** del 18 novembre 2020, e la loro applicazione nazionale.

Elementi di verifica ex ante

- Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell’IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l’intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post

- Monitoraggio della regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione della VIA;
- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA;
- Conduzione del monitoraggio ambientale prescritto dagli Enti.

Solo per impianti offshore

L'attività generata dalla produzione di elettricità da energia eolica non deve pregiudicare il conseguimento di un buon stato ecologico definito dalla Direttiva (EU) quadro sulla strategia per la protezione dell'ambiente marino.

In particolare, rispetto alla produzione di energia eolica, il buono stato ecologico è determinato di punti sulla **biodiversità e integrità del fondo marino** (allegato I, descrittori 1 e 6, Direttiva 2008/56/CE).

Pertanto, dovranno essere rispettati i criteri di verifica e monitoraggio legati a questi specifici aspetti stabiliti dalla Decisione (UE) 2017/848 della Commissione.

Elementi di verifica ex-post

- Dare evidenza che durante il procedimento di VIA sia stato verificato il rispetto dei criteri di non interferenza negativa sul buono stato ecologico dell'ambiente marino nel rispetto dei target fissati dal più recente aggiornamento della legislazione nazionale.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

In fase operativa:

Mitigazione del cambiamento climatico

- La produzione di elettricità da energia eolica non determina impatto sui cambiamenti climatici. Al fine di poter dimostrare di contribuire sostanzialmente alla “*mitigazione del cambiamento climatico*” dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché il processo di produzione elettrica da energia eolica risulti efficiente.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Nei casi di impianti offshore, impatto sul buono stato ecologico della risorsa marina provocato dalle emissioni sonore sottomarine.

Economia circolare

- Scorretto smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Generazione di rifiuti dovuti all'utilizzo di componenti non durabili, riciclabili o sostituibili.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Inquinamento acustico dato dall'eccessivo rumore generato dagli elementi meccanici associati al processo produttivo (sia per impianti Onshore che Offshore).

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Inappropriata localizzazione degli impianti tale da determinare direttamente e/o indirettamente impatti negativi sugli ecosistemi ed in particolare nel caso il settore di installazione fosse all'interno o prossimo ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità;
- Rischi per la fauna e gli ecosistemi dovuti alle interazioni tra questa e gli elementi meccanici associati al processo produttivo.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione europea (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e modifica tramite la Direttiva (UE) 2017/845 – (Versione consolidata: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0056-20170607&from=EN>);
- Decisione (UE) 2017/848 della Commissione che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione;
- Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale;
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli"; Allegato VII della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/19/UE (WEEE Directive - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Le disposizioni nazionali relative a tale attività e allineate ai principi comunitari, sono:

- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della Direttiva (CE) 2009/28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Le principali norme predisposte dal Comitato CEI CT 88 Sistemi di generazione a turbina eolica;
- Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n.190, Attuazione della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 ottobre 2018, Modifica dell'allegato III del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2019, Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali;

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dell'art.1 del D.lgs. 118/2020 relativo a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Come previsto dal quadro normativo Nazionale, sono sottoposti a procedura di VIA:

- *Competenza Statale*
 - Installazioni relative a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW;
 - Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.
- *Competenza regionale*
 - Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito di verifica di assoggettabilità di cui all'art.19 del D. Lgs.152/2006.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ La **valutazione dei rischi climatici fisici che pesano sull'intervento da realizzare, attuali e futuri, in relazione a cicloni, forti turbolenze, alluvioni, nevicate**, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea;
- ❖ Le apparecchiature, gli impianti e i dispositivi impiegati per la produzione di elettricità da energia eolica devono essere realizzati in modo da massimizzare la loro riparabilità, impiegando componenti caratterizzati, ove possibile, da durabilità e riciclabilità, facilmente disassemblabili e rimpiazzabili. Alla fine del loro ciclo di vita deve essere

predisposto un piano di dismissione che preveda il livello massimo raggiungibile di riciclo, recupero e riutilizzo e per la restante parte di smaltimento;

- ❖ Gli impianti eolici non dovranno compromettere la conservazione del buono stato ecologico della risorsa marina in relazione alle fonti sonore/energia, alla biodiversità e all'integrità del fondo marino.

Scheda 14 - Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la produzione di elettricità da bioenergia, biomassa, biogas e bioliquidi. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE:


- D35.11 Produzione di elettricità.

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica **esclusivamente** a partire da **biomassa, biogas o bioliquidi**, esclusa la produzione di energia elettrica a partire da miscele di **combustibili rinnovabili e biogas o bioliquidi**.

Per le definizioni di biomassa solida, biogas e bioliquido si rimanda a quanto definito dal Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva n 199/2021 REDII.



Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 5 – “*Cantieri generici*” alla quale si rimanda per l’identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNS.

C. Principio guida

Gli impianti non devono fornire elementi di impatto negativo secondo i principi tassonomici del Regolamento (UE) 852/2020 derivanti dalla costruzione e dall’esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “do no significant harm”.

D. VINCOLI DNSH

Requisiti generali

Elementi di verifica ex ante

- Verifica della completezza e regolarità della progettazione delle misure di Prevenzione incendi dell'impianto in esercizio e degli eventuali depositi di materie prime e di prodotto finito, ove previsto dalla normativa vigente.
- Verifica dell'adozione delle BAT di settore applicabili nella fase di progettazione dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Elementi di verifica ex post

- Ove previsto dalla normativa vigente, verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e l'ottenimento dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale); esse includono scarichi idrici, emissioni (convogliate e diffuse) e deposito di sostanze pericolose.
- Ove previsto dalla normativa vigente, verifica della completezza e regolarità del Certificato di Prevenzione Incendi per la relativa categoria di appartenenza (depositato/approvato dalla Stazione dei Vigili del Fuoco competente).

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, deve soddisfare i seguenti criteri:

- Il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001.
- Le condizioni di emergenza e le eventuali condizioni di rilascio accidentale devono essere analizzate allo scopo di realizzare tutte le necessarie misure di mitigazione degli impatti. In particolare, quelli legati ad emissioni accidentali di biogas o di biometano durante il ciclo di produzione dello stesso, potrebbero essere mitigate con la presenza di una **torcia** per la combustione degli eventuali effluenti gassosi.

Per gli investimenti che hanno un campo di intervento dello 030bis (*Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra*) dovranno rispettare la *nota 8* che prevede:

- se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto

serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della Direttiva (UE) 2018/2001.

- se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con la Direttiva (UE) 2018/2001;
- se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'Allegato V della Direttiva (UE) 2018/2001.

Elementi di verifica ex ante

- Risolvere, nell'ambito del procedimento autorizzativo, le disposizioni per l'aderenza ai criteri della Direttiva (UE) 2018/2001;
- Prevedere il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001;
- Ove previsto dalla normativa vigente, analizzare le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale di gas;
- Realizzare le misure per mitigare i danni dovuti alle emissioni di CO₂ provocati dall'eventuale rilascio accidentale.

Elementi di verifica ex post

- Attestare annualmente il mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG¹⁰⁷.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

- L'attività soddisfa le prescrizioni in materia di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previste dal D. Lgs. 8 novembre 2011, n. 199 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001.

¹⁰⁷ Il tema può essere affrontato a livello di organizzazione (impianto) o prodotto (kWh prodotto). Nel primo caso esiste lo standard ISO 14064-1 che rendiconta le emissioni di GHG dirette ed indirette.

Nel caso del prodotto (kWh) si applica la ISO 14067 e lo schema può essere applicato con l'utilizzo di una PCR dedicata. Nel caso di impronta di carbonio del prodotto (kWh) si può applicare lo standard ISO 14067 con l'utilizzo di una PCR (Product Category Requirement) dedicata.

◊ Rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;

Cosa si intende per **CRITERI DI SOSTENIBILITÀ**? → D. Lgs. n. 199/2021

- Art. 42 → Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;
- Art. 43 → Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- Art. 44 → Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa.



Determinazione dei flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel settore elettrico e modalità di erogazione degli incentivi in funzione di criteri sostenibili e riduzione delle emissioni;



Le misure riguardano principalmente la biomassa derivante dal settore dell'agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute i) su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (così classificati dal 2008 in poi), ii) su terreni che presentano elevate scorte di carbonio (così classificati dal 2008 in poi), iii) su terreni che erano torbiera nel gennaio 2008.



L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, calcolate in conformità all'Art. 44, pari almeno 50+80% a seconda della destinazione d'uso dell'energia prodotta e tipologia di impianto.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Le strutture di produzione di energia elettrica da biomasse devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁰⁸:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁰⁹.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

¹⁰⁸ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

¹⁰⁹ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Le condizioni imposte per la protezione della qualità delle acque sono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), nonché dalla normativa locale, soprattutto se in prossimità di siti della rete Natura 2000.

Le condizioni imposte per la protezione della qualità delle acque sono comunque soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nella parte II "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica, la VIA e la AIA" e nella parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento di gestione delle risorse idriche), nonché dalla normativa locale, soprattutto se in prossimità di siti della rete Natura 2000. Gli articoli del D. Lgs. 152/2006 (Testo unico Ambientale) che disciplinano la qualità delle acque, sono quelli dal art. 4 a art. 52 della Parte II e dall'art. 53 all'art. 176 della Parte III.

Elementi di verifica ex ante

- Ottenimento di tutte le licenze ambientali.

Elementi di verifica ex post

- Verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione del VIA;
- Monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e redazione del bilancio idrico, ove previsto dalla normativa vigente.

Economia circolare

Nella progettazione degli impianti devono essere rispettati i principi guida per la minimizzazione della produzione dei rifiuti, le BAT di settore applicabili.

Nella progettazione degli impianti devono essere considerata la possibilità di utilizzare biomasse costituite da rifiuti.

Elementi di verifica ex ante

- Ottenimento di tutte le licenze ambientali.

Elementi di verifica ex post

- Verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione della VIA.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Devono essere rispettati i requisiti previsti dall'articolo 42 del D. Lgs. 199/2021 di recepimento della REDII ove applicabili in relazione alla tipologia di impianto e di biomassa utilizzata.

Elementi di verifica ex-ante

- Per gli impianti ricadenti nella VIA, predisposizione, in ambito del procedimento autorizzativo, degli aspetti connessi con:
 - Efficienza energetica in relazione alla potenza termica nominale;
 - emissioni nell'aria e nell'acqua stabilite per gli impianti di produzione elettrica;
 - utilizzo/recupero delle biomasse costituite da rifiuti nel processo di produzione energia elettrica;
- Ottenimento delle valide autorizzazioni per le attività di trattamento, compostaggio e spandimento del digestato, svolte;
- Ove pertinente, attestazione di assenza di PFAS nel digestato prima dell'utilizzo in agricoltura.

Elementi di verifica ex post

- Ove previsto dalla normativa vigente, relazione annuale di controllo del Piano di monitoraggio e controllo adottato nell'ambito dell'autorizzazione.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex-ante

- Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;

- Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
- Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post

- Monitoraggio della regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione del VIA;
- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA;
- Monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Inefficienza energetica degli impianti o della filiera di alimentazione della bioenergia in termini di CO₂ per unità di energia contenuta nel biocombustibile. La condizione è comunque oggetto di ricalcolo durante le verifiche annuali per SNC. Se la condizione di GHG Saving non è soddisfatta il combustibile non è considerato sostenibile.
- In condizioni di emergenza dell'impianto sono possibili emissioni non previste, ad alto valore di GWP che andrebbero così ad aggravare il bilancio emissivo di CO₂.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Inquinamento delle acque superficiali che può avvenire nelle previste **condizioni di emergenza** con sversamento a terra di biomasse azotate o ad alto carico organico. Negli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse, non sono previste tuttavia, particolari sostanze chimiche utilizzate nel processo.
- Impatto termico sul corpo idrico ricevente potenzialmente connesso con lo scarico delle acque di raffreddamento utilizzate nella produzione di energia elettrica.

Economia circolare

Non pertinente.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Emissioni in atmosfera derivante dalla combustione o da sfiati o bypass durante il ciclo di avvio-fermata o per processo previsto in esercizio.
- Emissioni in atmosfera dovute al trasporto delle biomasse in ingresso e in uscita del processo mediante mezzi a combustibile fossile.

- Anche la produzione di residui/sottoprodotti/rifiuti eventualmente di natura non organica, possano contrastare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, rappresentando un rischio di aumento dell'inquinamento, rispetto alla situazione esistente prima dell'avvio dell'attività.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Rischio sugli ecosistemi relativo alla localizzazione degli impianti (fase progettuale).

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- Direttiva sulle Emissioni Industriali (IED), se l'attività ricade in una delle categorie dell'all. I della Direttiva 2010/75/UE, in particolare per attività energetiche (cat. 1);
- Direttiva (UE) 2015/ 2193 emissioni da impianti di combustione medi (< 50 MWt);
- Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII)
- Direttiva 2008/50CE relativa alla qualità dell'aria;
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- Autorizzazioni Edilizie e Ambientali, Studi VIA-VAS, preliminari alla costruzione;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale) - Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera - Allegato X Disciplina dei combustibili;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Gli impianti di produzione elettrica a partire dalla bioenergia (biomasse) soddisfano i criteri di cui alla sezione 4.8 *Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia*.
- ❖ Le strutture di produzione devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Nella realizzazione dei nuovi impianti sarà pertanto necessario realizzare una **valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro** in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea.

Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la Produzione di idrogeno e combustibili sintetici a base di idrogeno.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE **C20.11** conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

I progetti di investimento selezionati dovranno prevedere la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di produzione, distribuzione e impiego su scala locale di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili (di seguito «idrogeno verde»).

Potranno essere considerati ammissibili i seguenti interventi:

- impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili asserviti alla produzione di idrogeno verde, comprensivi di eventuali sistemi di accumulo;
- elettrolizzatori o altre tecnologie per la produzione di idrogeno verde e relativi ausiliari, necessari al processo produttivo;
- impianti di stoccaggio dell'idrogeno verde e attrezzature dedicate alla distribuzione di idrogeno verde.

In tale contesto, per elettrolizzatori della capacità fino a 10 MW di potenza si potrà usufruire delle semplificazioni autorizzative descritte all'art. 38 del decreto di recepimento della REDII, D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Si sottolinea che la misura finanzia impianti che producono idrogeno come prodotto principale e non come prodotto secondario. Sono pertanto esclusi, ad esempio, gli impianti di produzione di cloro-alcali¹¹⁰ ed i processi di Steam Methane Reforming (SMR).

C. Principio guida

L'energia rinnovabile, quale ad esempio l'energia fotovoltaica o quella eolica, è spesso disponibile in quantità indipendentemente dalla effettiva domanda e per questo è definita come una fonte energetica *non-programmabile*. Questo aspetto richiede di disporre di impianti e tecnologie per il suo immagazzinamento e per il successivo consumo, quando richiesto. Una delle tecnologie di immagazzinamento dell'energia può essere la **produzione** di idrogeno, che, in questo caso, può essere definito "*idrogeno conforme ai principi tassonomici*" o idrogeno da fonti rinnovabili.

¹¹⁰ Esclusione derivante dai Technical Screening Criteria contenuti nel Technical Annex de Taxonomy Report della TEG (Report tecnico che ha fatto da base per la definizione dei criteri di vaglio tecnico pubblicati dalla Commissione Europea, presente al seguente link: [Technical annex to the TEG final report on the EU taxonomy \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/economy_finance/technical-annex-to-the-teg-final-report-on-the-eu-taxonomy))

In questa logica ricadono gli **impianti di stoccaggio** la cui finalità è quella di conservare l'energia rinnovabile, eventualmente prodotta in eccesso, sotto forma di H₂.

L'accumulo di idrogeno (o stoccaggio di idrogeno) costituisce un elemento chiave per l'applicazione della generazione stazionaria e nei trasporti. Attualmente esistono diverse modalità di accumulo dell'idrogeno. Ai sistemi più diffusi, si affiancano processi quali assorbimento chimico (idruri metallici, ammoniaca, idrocarburi) e fisico (nanotubi).

In funzione delle applicazioni e dell'uso finale, possono essere necessarie diverse dimensioni di sistemi di accumulo dell'idrogeno; tuttavia, per stabilizzare la disponibilità di energia rinnovabile è necessario lo stoccaggio su scala industriale. A questo scopo la produzione e lo stoccaggio di idrogeno, se prodotto dall'elettrolisi dell'acqua e in conformità ai principi tassonomici, può essere funzionale alla transizione tecnologica prevista dal RFF (o PNRR).

In funzione delle soglie produttive e delle capacità di stoccaggio trovano applicazione normative specifiche sia ambientali che di sicurezza (AIA, AUA, Regola tecnica di prevenzione incendi, Direttiva Seveso III 2012/18/UE). **Sarà pertanto cura del progettista identificare i procedimenti ambientali e di prevenzione incendi applicabili, tenendo conto delle semplificazioni previste, ove applicabili, dall'art. 38 del Decreto di recepimento della direttiva REDII, D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.**

La Tassonomia EU, ha chiarito che la produzione di idrogeno soddisfa il criterio di “contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici” se questo è prodotto da fonti rinnovabili; dal punto di vista quantitativo la Tassonomia ha definito un limite emissivo per l'idrogeno prodotto: esso dovrà avere un **contenuto emissivo non superiore a 3 t CO₂eq per t di H₂ prodotto.**

La definizione di Idrogeno che soddisfa i criteri tassonomici è fornita dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Gli impianti di produzione di H₂ e gli impianti di stoccaggio di H₂ non devono tuttavia fornire elementi di impatto negativo secondo tutti i principi tassonomici del Regolamento (UE) 852/2020, derivanti sia dalla costruzione sia dall'esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

| |
|--|
| Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di idrogeno, alle condizioni sotto riportate, devono contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici . Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (Regime 1). |
|--|

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le tecnologie disponibili perché la produzione di idrogeno possa essere considerata “*conforme con i criteri tassonomici*”, qui descritti. In particolare, la produzione di idrogeno oltre a basarsi su processi elettrolitici a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, che deve essere rinnovabile, dovrà essere:

- a) la **riduzione delle emissioni di CO₂ (GHG Saving)** deve essere di almeno il **74,3%**, ovvero per la produzione di una tonnellata di idrogeno saranno emesse **meno di 3 tonnellate di CO₂eq** (rif. All. V Direttiva (UE) 2018/2001);
- b) **utilizzo di energia elettrica, da fonte rinnovabile**, per l'alimentazione del processo con un contenuto inferiore a **100 gCO₂e/kWh**;
- c) **utilizzo di energia elettrica, da fonte rinnovabile, in una quantità inferiore a 58 MWh/t H₂**;
- d) garanzia di Origine dell'energia elettrica (rinnovabile), utilizzata per il processo di produzione;
- e) **verifica di conformità accreditata** dei punti sopraindicati come indicato dall'art. 30 comma 3, della Direttiva (UE) 2018/2001, recepita dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;

Le condizioni di emergenza e le eventuali condizioni di rilascio accidentale devono essere analizzate allo scopo di realizzare tutte le necessarie misure di mitigazione degli impatti.

In relazione alla tecnologia di stoccaggio utilizzata, al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le tecnologie disponibili perché lo stoccaggio di idrogeno possa essere considerata “*conforme con i criteri tassonomici*”, qui descritti.

Nelle attività di **stoccaggio**, le condizioni di emergenza e le eventuali condizioni di rilascio accidentale (di **composti a base idrogeno, di gas refrigeranti, altre emissioni climalteranti**), devono essere analizzate allo scopo di realizzare tutte le necessarie misure di mitigazione degli impatti.

Elementi di verifica ex ante

- Risolvere, nell'ambito del procedimento autorizzativo, le disposizioni per l'aderenza ai criteri di riduzione del GHG come prescritto della Direttiva (UE) 2018/2001 dell'articolo 28, comma 5, recepita dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 o, in alternativa, la validazione dei dati di progetto secondo gli standard ISO 14067:2018 o la ISO 14064-1:2018¹¹¹;
- Prevedere un utilizzo di energia elettrica per l'alimentazione del processo con un contenuto inferiore a **100 gCO₂/kWh** e in una quantità inferiore a **58 MWh/t H₂**;

¹¹¹ L'articolo 28 rimanda ad un atto delegato che al momento di prossima pubblicazione. Tuttavia, il calcolo del GHG dovrà essere fatto secondo uno dei metodi riconosciuti.

- Analizzare le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale e riportarle in un Piano di Emergenza.

Elementi di verifica ex post

- Attestare annualmente il mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 74,3% secondo la metodologia di calcolo all'art. 28, comma 5 della Direttiva (UE) 2018/2001 o, nel caso in cui l'idrogeno sia destinato ad usi diversi dal trasporto, verifica di conformità accreditata secondo gli standard ISO 14067:2018 o la ISO 14064-1:2018;
- Almeno annualmente, ottenere un esito positivo alle verifiche di conformità accreditate sul calcolo di GHG e su tutte le condizioni soprariportate per la classificazione di Idrogeno conforme ai principi tassonomici.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Le strutture di produzione di Idrogeno devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹¹²:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹¹³.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

¹¹² Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

¹¹³ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Le condizioni imposte per la protezione della qualità delle acque sono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), nonché dalla normativa locale, soprattutto se in prossimità di siti della rete Natura 2000.

A fronte di eventuali sistemi di raffreddamento, a servizio del processo di produzione e stoccaggio, si deve tener conto di un eventuale impoverimento delle acque di falda. Le condizioni imposte per la protezione della qualità delle acque sono comunque soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nella parte II "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica, la VIA e la AIA" e nella parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento di gestione delle risorse idriche), nonché dalla normativa locale, soprattutto se in prossimità di siti della rete Natura 2000.

Elementi di verifica ex ante

- Ottenimento di tutte le licenze ambientali.

Elementi di verifica ex post

- Verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali;
- Monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e redazione del bilancio idrico da inviare agli Enti competenti;
- Un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS).

Economia circolare

La produzione di idrogeno non dovrà ostacolare la corretta transizione verso un'economia circolare. Pertanto, verrà considerato elemento premiale l'adozione di un Piano di Gestione del fine vita degli elettrolizzatori (elettrodi, elettroliti, membrane, ecc.) nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, attraverso il loro riuso, recupero, riciclo.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Gli impianti per la produzione di idrogeno sono, in funzione della capacità installata e delle quantità in stoccaggio, assoggettati alla verifica di applicabilità alla Direttiva EIA 2011/92/UE, alla Direttiva SEA 2001/22/CE e dalla Direttiva SEVESO III 2012/18/UE, relativa agli impianti ad alto rischio.

Non sono previsti effetti significativi degli impatti ambientali incrociati.

Elementi di verifica ex-ante

- Completezza delle autorizzazioni previste per la costruzione e l'esercizio.

Elementi di verifica ex post

- Verifica, ove previsto in fase "ex-ante", della conformità ai decreti autorizzativi per l'esercizio dell'impianto;
- Un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS).

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, ecc.

Elementi di verifica ex-ante

- Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post

- Monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili.
- Se pertinente, indicare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Per quanto riguarda i requisiti di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di stoccaggio, sarà cura del progettista identificare i procedimenti ambientali e di prevenzione incendi applicabili, tenendo conto delle semplificazioni previste, ove applicabili, dall'art. 38 del decreto di recepimento della Direttiva RedII, D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- L'attività di produzione non rispetta il contenuto di CO₂eq per H₂ prodotto; La condizione è comunque oggetto di ricalcolo durante le verifiche del calcolo da parte di Organismo Indipendente (art. 30, p.to 2 della Direttiva (UE) 2018/2001).
- Eccesso di energia elettrica utilizzata per la produzione dell'H₂ o suo contenuto di GHG.
- In condizioni di emergenza dell'impianto sono possibili emissioni di H₂ (non previste), che possono provocare esplosioni o incendi (rif. Direttiva SEVESO III).

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Riduzione della disponibilità di acqua per altri usi, in relazione all'uso di acqua come input di processo o come mezzo per il raffreddamento degli impianti per la produzione.

Economia circolare

- Produzione di materiali di consumo utilizzati dalla creazione al loro fine vita.
- Smaltimento degli impianti di elettrolisi (elettrolizzatori).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non pertinente.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Rischio sugli ecosistemi relativo alla localizzazione degli impianti di produzione dell'Idrogeno (fase progettuale), eventualmente non applicabile solo nel caso di costruzione in aree industriali dismesse ("brown fields").

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Direttiva 2011/92/UE sull'effetto di investimenti pubblici o privati sull'ambiente;
- Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui si applichi, e ciò esclude la produzione di elettrolisi che non rientra negli Allegati II e II-bis dei progetti di competenza statale e neppure negli allegati II e IV dei progetti di competenza regionale alla Parte II del D. Lgs. 152/2006;
- Direttiva 2012/18/UE per impianti ad alto rischio (SEVESO III);

- Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII) in particolare art. 25, para 2, art. 30 p.to 3 e all. V (valori di GHG);
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2014/34UE relativa alle apparecchiature e ai sistemi funzionanti in atmosfera esplosiva ATEX;
- Direttiva 2014/68/UE relativa agli apparecchi in pressione, PED (per lo stoccaggio);
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Conformità con il Piano Regolatore Generale del territorio nel quale costruire l'impianto
- Autorizzazioni Edilizie e Ambientali preliminari alla costruzione;
Es: [webhttps://www.altalex.com/guide/autorizzazione-unica-ambientale](https://www.altalex.com/guide/autorizzazione-unica-ambientale);
- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2018, Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
- Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili...", art. 4 Principi Generali e art. 6 Procedura Abilitativa semplificata (PAS);
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- Per tutti gli interventi, sottoposti o meno a procedura di VIA, dovranno comunque essere rispettate le **novità introdotte dal regolamento Europeo** di seguito indicate (integrative al quadro normativo Nazionale);
- Le strutture di produzione dell'idrogeno devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Nella realizzazione dei nuovi impianti sarà pertanto necessario realizzare una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea;
- Devono essere soddisfatti i criteri esplicitati nella Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII), art. 25 para 2 in termini di risparmio emissivo rispetto ai combustibili fossili di riferimento (**GHG Saving di almeno il 74,3%**) equivalente a 3tCO₂/t H₂; la riduzione delle emissioni di gas serra dovrà essere calcolata come previsto dall'art. 28 para. 5 della medesima Direttiva o in alternativa mediante la norma ISO 14067 (*carbon footprint*) o ISO 14064 (*quantification and reporting of GHG*);
- Devono essere soddisfatti i criteri esplicitati nella Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII), art. 30 p.to 3 in termini di verifica del calcolo del GHG tramite una verifica di conformità accreditata.

Scheda 16 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori *Hard to abate*

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la Produzione di idrogeno e combustibili sintetici a base di idrogeno.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE **C20.11**

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

I progetti di investimento selezionati dovranno prevedere di favorire la transizione energetica nei settori industriali cosiddetti *Hard to abate Industry* per la **progressiva introduzione/sostituzione** di questo vettore energetico nei settori industriali rientranti in tale categoria, quali ad es. **cementifici, cartiere, ceramica e vetro**, etc.

È ammessa la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, che deve essere rinnovabile.

Tale aspetto è stato ribadito da¹¹⁴:

L'atto delegato per l'idrogeno RFNBO

A Febbraio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato un **Atto Delegato** che definisce quando l'idrogeno, i combustibili a base di idrogeno o altri vettori energetici possono essere considerati **combustibili rinnovabili di origine non biologica, o RFNBO**.
Le regole mirano a garantire che questi carburanti possano essere prodotti solo da elettricità rinnovabile "aggiuntiva" nello stesso momento e nella stessa area della loro produzione.

Le opzioni per produrre idrogeno RFNBO



¹¹⁴ Regolamento Delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

L'uso di Idrogeno in attività ricadenti nel Sistema europeo di scambio quote (Emission trading system - ETS) **dovrà realizzare emissioni di gas ad effetto serra progettate che sono significativamente inferiori ai rilevanti Parametri di riferimento**. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I Parametri di riferimento sono stabiliti per l'assegnazione gratuita per le attività che rientrano nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione¹¹⁵.

Potranno essere considerati ammissibili i seguenti interventi:

- impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili asserviti alla produzione di idrogeno verde, comprensivi di eventuali sistemi di accumulo;
- elettrolizzatori o altre tecnologie per la produzione di idrogeno verde e relativi ausiliari, necessari al processo produttivo;
- impianti di stoccaggio dell'idrogeno verde e attrezzature dedicate alla distribuzione di idrogeno verde.

In tale contesto, per elettrolizzatori della capacità fino a 10 MW di potenza si potrà usufruire delle semplificazioni autorizzative descritte all'art. 38 del decreto di recepimento della REDII, D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Si sottolinea che la misura finanzia impianti che producono idrogeno come prodotto principale e non come prodotto secondario. Sono pertanto esclusi, ad esempio, gli impianti di produzione di cloro-alcali¹¹⁶ ed i processi di Steam Methane Reforming (SMR).

C. Principio guida

L'energia rinnovabile, quale ad esempio l'energia fotovoltaica o quella eolica, è spesso disponibile in quantità indipendentemente dalla effettiva domanda e per questo è definita come una fonte energetica *non-programmabile*. Questo aspetto richiede di disporre di impianti e tecnologie per il suo immagazzinamento e per il successivo consumo, quando richiesto. Una delle tecnologie di immagazzinamento dell'energia può essere la **produzione** di idrogeno, che, in questo caso, può essere definito "*idrogeno conforme ai principi tassonomici*" o idrogeno da fonti rinnovabili.

In tale contesto, l'idrogeno è un vettore energetico che può andare a **sostituire gradualmente il gas naturale, o altri di origine fossile** in molti processi industriali le cui emissioni sono considerate ad "alta intensità di CO₂", ovvero i processi cosiddetti "*hard to abate*".

L'idrogeno come reagente o come combustibile è quindi commisurato con i potenziali impatti indiretti associati alla produzione di energia elettrica utilizzata per il processo di produzione dell'H₂ (generalmente mediante elettrolisi).

¹¹⁵ Con riferimento alla misura PNRR M2C2-I 3.2 nella Decisione di esecuzione del Consiglio del 8 dicembre 2023 si specifica che, nei prossimi inviti a presentare progetti, se l'attività genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori, ma comunque inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo.

¹¹⁶ Esclusione derivante dai Technical Screening Criteria contenuti nel Technical Annex de Taxonomy Report della TEG (Report tecnico che ha fatto da base per la definizione dei criteri di vaglio tecnico pubblicati dalla Commissione Europea, presente al seguente link: [Technical annex to the TEG final report on the EU taxonomy \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/economy_finance/technical-annex-to-the-teg-final-report-on-the-eu-taxonomy-europa.eu)).

L'accumulo di idrogeno (o **stoccaggio di idrogeno**) è, infatti, una tecnologia chiave per la diffusione delle tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile per applicazioni quali la generazione stazionaria di energia elettrica, portatile e nei trasporti.

La pianificazione dello stoccaggio in relazione alla logistica di distribuzione ha un ruolo fondamentale, avendo tenuto conto del funzionamento in sicurezza. Attualmente esistono diverse modalità di accumulo dell'idrogeno. Ai sistemi più classici e più diffusi l'idrogeno compresso allo stato liquido, si affiancano nuovi processi quali assorbimento chimico (idruri metallici, ammoniaca, idrocarburi) e fisico (nanotubi) dell'idrogeno.

L'idrogeno può essere immagazzinato fisicamente come gas compresso (CG H₂) o come liquido criogenico (L H₂). Generalmente, i sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso richiedono serbatoi di gas compresso, cioè **serbatoi in grado di resistere a pressioni fino a 1.000 bar**. Lo stoccaggio dell'idrogeno come liquido richiede temperature estremamente basse perché il suo punto di ebollizione a una pressione di 1 atm è -253 ° C.

L'idrogeno presenta una elevata densità di energia per unità di massa, ma scarsa densità energetica volumetrica rispetto agli idrocarburi, richiedendo quindi serbatoi di maggiori dimensioni per il suo deposito. Tali serbatoi sono quindi più pesanti rispetto a quelli degli idrocarburi a parità di contenuto energetico, lasciando invariati tutti gli altri fattori.

In funzione delle applicazioni e dell'uso finale, possono essere necessarie diverse dimensioni di sistemi di accumulo dell'idrogeno; tuttavia, per stabilizzare la disponibilità di energia rinnovabile è necessario lo stoccaggio su scala industriale. A questo scopo la produzione e lo stoccaggio di idrogeno, se prodotto dall'elettrolisi dell'acqua e in conformità ai principi tassonomici, può essere funzionale alla transizione tecnologica prevista dal RFF (o PNRR).

In funzione delle soglie produttive e delle capacità di stoccaggio trovano applicazione normative specifiche sia ambientali che di sicurezza (AIA, AUA, Regola tecnica di prevenzione incendi, Seveso). **Sarà pertanto cura del progettista identificare i procedimenti ambientali e di prevenzione incendi applicabili, tenendo conto delle semplificazioni previste, ove applicabili, dall'art. 38 del decreto di recepimento della Direttiva REDII, D. lgs n. 199 del 8/11/2021.**

La Tassonomia EU, ha chiarito che la **produzione** di idrogeno soddisfa il criterio di "contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici" se questo è prodotto da fonti rinnovabili; dal punto di vista quantitativo la tassonomia ha definito un limite emissivo per l'idrogeno prodotto: esso dovrà avere un **contenuto emissivo non superiore a 3 t CO₂eq per t di H₂ prodotto**.

La definizione di Idrogeno che soddisfa i criteri tassonomici è fornita dal Regolamento Delegato 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852.

| |
|--|
| Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di idrogeno, alle condizioni sotto riportate, devono contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici . Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (Regime 1). |
|--|

Gli impianti di produzione di H₂ e gli impianti di stoccaggio di H₂ non devono tuttavia fornire elementi di impatto negativo secondo tutti i principi tassonomici del Regolamento (UE) 852/2020, derivanti sia dalla costruzione sia dall'esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- l'uso di Idrogeno in attività ricadenti nel Sistema europeo di scambio quote (Emission trading system - **ETS**) **dovrà realizzare emissioni di gas ad effetto serra progettate che sono significativamente inferiori ai rilevanti Parametri di riferimento**. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I Parametri di riferimento sono stabiliti per l'assegnazione gratuita per le attività che rientrano nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
- la produzione di idrogeno si baserà su processi elettrolitici a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, che deve essere rinnovabile. Questa condizione riguarda la produzione di idrogeno come parte della produzione di gas di sintesi al fine di impedire la produzione di idrogeno grigio;
- occorre garantire che non sia supportata **alcuna miscelazione nelle reti di gas naturale**;
- **la riduzione delle emissioni di CO₂** (GHG Saving) deve essere di almeno il **74,3%**, ovvero per la produzione di una tonnellata di idrogeno saranno emesse meno di 3 tonnellate di CO₂eq (rif. All. V Direttiva (EU) 2018/2001);
- **utilizzo di energia elettrica, da fonte rinnovabile**, per l'alimentazione del processo con un contenuto inferiore a **100 gCO₂e/kWh**;
- **utilizzo di energia elettrica, da fonte rinnovabile, in una quantità inferiore a 58 MWh/t H₂**;
- il processo dovrà dimostrare la piena compatibilità con l'idrogeno e che l'uso di idrogeno può essere incrementato fino a raggiungere il 100% in un prossimo futuro¹¹⁷;
- garanzia di origine dell'energia elettrica (rinnovabile), utilizzata per il processo di produzione;
- **verifica di conformità accreditata** dei punti sopra indicati come indicato dall'art. 30 comma 3, della Direttiva (UE) 2018/2001, recepita dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

¹¹⁷ Con riferimento alla misura PNRR M2C2-I 3.2, la Decisione della Commissione Europea C(2024) 697 final del 30.1.2024 relativa all'approvazione del regime di aiuto (SA. 107476) prevede la sostituzione totale di idrogeno rinnovabile solo per i progetti finalizzati alla riduzione di almeno il 40% delle emissioni dirette di gas a effetto serra del macchinario o linea produttiva oggetto di investimento, specificando che l'utilizzo del 100% di idrogeno rinnovabile sul totale dell'energia utilizzata per la produzione deve avvenire entro il 2036 (recital 27).

Le condizioni di emergenza e le eventuali condizioni di rilascio accidentale devono essere analizzate allo scopo di realizzare tutte le necessarie misure di mitigazione degli impatti.

In relazione alla tecnologia di **stoccaggio** utilizzata, al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le tecnologie disponibili perché lo stoccaggio di idrogeno possa essere considerata “*conforme con i criteri tassonomici*”, qui descritti.

Nelle attività di **stoccaggio**, le condizioni di emergenza e le eventuali condizioni di rilascio accidentale (di **composti a base idrogeno, di gas refrigeranti, altre emissioni climalteranti**), devono essere analizzate allo scopo di realizzare tutte le necessarie misure di mitigazione degli impatti.

Elementi di verifica ex ante

- Risolvere, nell’ambito del procedimento autorizzativo, le disposizioni per l’aderenza ai criteri di riduzione del GHG come prescritto della Direttiva (EU) 2018/2001 dell’articolo 28, comma 5, recepita dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 o, in alternativa, la validazione dei dati di progetto secondo gli standard ISO 14067:2018 o la ISO 14064-1:2018¹¹⁸;
- Prevedere un utilizzo di energia elettrica per l’alimentazione del processo con un contenuto inferiore a **100 gCO₂/kWh** e in una quantità inferiore a **58 MWh/t H₂**;
- Analizzare le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale e predisporre un conseguente Piano di Emergenza.

Elementi di verifica ex post

- Attestare annualmente il mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 74,3% secondo la metodologia di calcolo all’art. 28, comma 5, della Direttiva (EU) 2018/2001 o, nel caso in cui l’idrogeno sia destinato ad usi diversi dal trasporto, verifica di conformità accreditata secondo gli standard ISO 14067:2018 o la ISO 14064-1:2018;
- Almeno annualmente, ottenere un esito positivo alle verifiche di conformità accreditate sul calcolo di GHG e su tutte le condizioni soprariportate per la classificazione di Idrogeno conforme ai principi tassonomici.

¹¹⁸ L’articolo 28 rimanda ad un atto delegato che al momento di prossima pubblicazione. Tuttavia, il calcolo del GHG dovrà essere fatto secondo uno dei metodi riconosciuti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Le strutture di produzione di idrogeno devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹¹⁹:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹²⁰.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

¹¹⁹ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

¹²⁰ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Le condizioni imposte per la protezione della qualità delle acque sono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), nonché dalla normativa locale, soprattutto se in prossimità di siti della rete Natura 2000.

A fronte di eventuali sistemi di raffreddamento, a servizio del processo di produzione e stoccaggio, si deve tener conto di un eventuale impoverimento delle acque di falda. Le condizioni imposte per la protezione della qualità delle acque sono comunque soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nella parte II "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica, la VIA e la AIA" e nella parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento di gestione delle risorse idriche), nonché dalla normativa locale, soprattutto se in prossimità di siti della rete Natura 2000.

Elementi di verifica ex ante

- Ottenimento di tutte le licenze ambientali.

Elementi di verifica ex post

- Verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali;
- Monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e redazione del bilancio idrico;
- Un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS).

Economia circolare

Tutti i materiali di consumo utilizzati negli elettrolizzatori (elettrodi, elettroliti, membrane, ecc.), considerabili come scarti nel loro fine-vita, dovranno avere un Piano di Recupero in un'ottica di circolarità degli stessi attraverso il loro riuso, recupero, riciclo.

Inoltre, gli stessi elettrolizzatori a fine vita sono considerati dei rifiuti RAEE e come tali devono essere trattati.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Gli impianti per la produzione di idrogeno devono essere assoggettati alla verifica di applicabilità alla Direttiva EIA (2011/92/EU), alla Direttiva SEA (2001/22/EC) e dalla Direttiva SEVESO III (2012/18/EU), relativa agli impianti ad alto rischio, in funzione della capacità di stoccaggio installata.

Elementi di verifica ex-ante

- Completezza delle autorizzazioni previste per la costruzione e l'esercizio.

Elementi di verifica ex post

- Verifica, ove previsto in fase "ex-ante", della conformità ai decreti autorizzativi per l'esercizio dell'impianto;
- Un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS).

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, ecc.

Elementi di verifica ex-ante

- Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post

- Monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili.
- Se pertinente, indicare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Per quanto riguarda i requisiti di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di stoccaggio, il Permesso Operativo dell'amministrazione (comunale) si basa principalmente sulle normative locali che possono differire grandemente tra le diverse Regioni e Comuni del territorio nazionale. In particolare, è necessario il permesso del Corpo dei Vigili del Fuoco locale, responsabili di fornire una valutazione in termini di sicurezza e prevenzione degli incendi. A seconda del luogo di installazione, anche le autorità regionali come il Comitato Tecnico Regionale (CTR) e l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) e l'Autorità Locale per la Sicurezza (ASL) devono essere consultate.

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- L'attività di produzione non rispetta il contenuto di CO₂eq per t di H₂ prodotto; La condizione è comunque oggetto di ricalcolo durante le verifiche del calcolo da parte di Organismo Indipendente (art. 30, p.to 2 Direttiva 2018/2001/EU);
- Elevata quantità di energia elettrica utilizzata per la produzione dell'H₂ o suo contenuto di GHG; in condizioni di emergenza dell'impianto sono possibili emissioni di H₂ (non previste) che possono provocare esplosioni o incendi (rif. Direttiva SEVESO III).

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Riduzione della disponibilità di acqua per altri usi, in relazione all'uso di acqua come input di processo o come mezzo per il raffreddamento degli impianti per la produzione.

Economia circolare

- Produzione di materiali di consumo utilizzati dalla reazione nel loro fine vita.
- Smaltimento degli impianti di elettrolisi (elettrolizzatori).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non pertinente.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Rischio sugli ecosistemi relativo alla localizzazione degli impianti di produzione dell'idrogeno (fase progettuale).

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2023/1184 della commissione del 10 febbraio 2023 che integra la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto
- Direttiva 2011/92/EU sull'effetto di investimenti pubblici o privati sull'ambiente,
- Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui si applichi, e ciò esclude la produzione di elettrolisi che non rientra negli Allegati II e II-bis dei progetti di competenza statale e neppure negli allegati II e IV dei progetti di competenza regionale alla Parte II del D. Lgs. 152/2006;
- Direttiva 2012/18/EU per impianti ad alto rischio (SEVESO III);
- Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII) in particolare art. 25, para 2, art. 30 p.to 3 e All. V (valori di GHG);
- Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2014/34/EC relativa alle apparecchiature e ai sistemi funzionanti in atmosfera esplosiva ATEX;
- Direttiva 2014/68/UE relativa agli apparecchi in pressione, PED (per lo stoccaggio);
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Conformità con il Piano Regolatore Generale del territorio nel quale costruire l'impianto;
- Autorizzazioni Edilizie e Ambientali preliminari alla costruzione;
- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2018, Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di **distribuzione di idrogeno per autotrazione**;
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili...", art. 4, Principi Generali e art. 6 ,Procedura Abilitativa semplificata (PAS);

- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ L'obiettivo di traguardare emissioni di *CO₂ equivalente* **nettamente inferiori** rispetto agli indici di riferimento pertinenti stabiliti per l'assegnazione gratuita
- ❖ Per tutti gli interventi, sottoposti o meno a procedura di VIA, dovranno comunque essere rispettate le **novità introdotte dal Regolamento Europeo** (integrative al quadro normativo Nazionale);
- ❖ Le strutture di produzione dell'idrogeno devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Nella realizzazione dei nuovi impianti sarà pertanto necessario realizzare una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea;
- ❖ Soddisfare i criteri esplicitati nella Direttiva (EU) 2018/2001 (REDII), art. 25 para 2 in termini di risparmio emissivo rispetto ai combustibili fossili di riferimento (**GHG Saving di almeno il 74,3%**) equivalente a 3tCO₂eq/t H₂; la riduzione delle emissioni di gas serra dovrà essere calcolata come previsto dall'art. 28 para. 5 della medesima Direttiva o in alternativa mediante la norma ISO 14067 (*carbon footprint*) o ISO 14064 (*quantification and reporting of GHG*);
- ❖ Rispettare i principi del Regolamento Delegato (UE) 2023/1184 della commissione del 10 febbraio 2023 che integra la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
- ❖ Soddisfare i criteri esplicitati nella Direttiva (EU) 2018/2001 (REDII), art. 30 p.to 3 in termini di verifica di conformità accreditata del calcolo del GHG.

Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.32, E38.21 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di costruzione e gestione di **impianti per la cernita e la trasformazione dei flussi di rifiuti** pericolosi e non pericolosi, raccolti in maniera differenziata finalizzati alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio, che comportano un ritrattamento meccanico, eccetto che per finalità di riempimento.

Nello specifico riguarda:

- Costruzione e gestione di **impianti per la cernita e la trasformazione dei flussi di rifiuti** non pericolosi raccolti in maniera differenziata, finalizzati alla preparazione per il riutilizzo¹²¹ o al riciclaggio¹²², che comportano un ritrattamento meccanico, eccetto che per finalità di riempimento.
- Costruzione e gestione di **impianti** dedicati per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata mediante **digestione anaerobica**, con conseguente produzione e utilizzo di biogas e digestato e/o prodotti chimici.
- Costruzione e gestione di **impianti** dedicati per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata mediante **compostaggio (digestione aerobica)**, con conseguente produzione e utilizzo di ammendante compostato (compost).
- Costruzione e gestione di impianti integrati di **digestione anaerobica e compostaggio** per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata con conseguente produzione e utilizzo di biogas e/o prodotti chimici e di ammendante compostato (compost).

Questi interventi prevedono attività di costruzione di nuovi impianti industriali ed ammodernamento tecnologico di strutture già esistenti.

Tali interventi risultano assoggettabili ad articolati procedimenti autorizzativi, in funzione delle quantità gestite, quali ad es. la Valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), le Autorizzazioni di settore.

¹²¹ "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.


¹²² "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Si segnala che l'attività di **produzione di biometano** è trattata anche nella scheda 11 – “Produzione di biometano”.

Gli aspetti legati alla **cantierizzazione degli interventi** sono analizzati nella scheda 5 – “Cantieri generici” alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

Relativamente all'**impiego di AEE** nella realizzazione dell'intervento, devono essere condotte le verifiche indicate alla scheda 3 – “PC e AEE non medicali”.

I **veicoli adibiti al trasporto** dovranno essere acquistati nel rispetto dei criteri indicati nella scheda 9 – “Acquisto, noleggio e leasing di veicoli” alla quale si rimanda.



C. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa che gestionale di questi impianti.

Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all'art. 5, del D. Lgs. n. 34 /2018, potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- **Regime 1 - Clima:** Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- **Regime 1 - Economia circolare:** Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare
- **Regime 2:** Rispetto del “do no significant harm”.

La realizzazione di questi impianti (o loro *upgrade*) dovrebbe fornire un contributo sostanziale all'economia circolare.

VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal soggetto attuatore.

Pertanto, i seguenti aspetti dovranno essere verificati:

- *Usa sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;*
- *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (a meno delle operazioni di caratterizzazione);*
- *Transizione verso un'economia circolare*
- *Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.*

Resta inteso che tale tipologia di impianti è sottoposto ad un preciso regime autorizzativo previsto dalla norma italiana.

Mitigazione del cambiamento climatico

I criteri per la mitigazione del cambiamento climatico sono emanati unicamente per i rifiuti non pericolosi, in linea con il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, dovrà rispettare, in funzione della categoria di attività, i seguenti requisiti:

- A. Gli **impianti per la cernita e la trasformazione dei flussi di rifiuti** dovranno essere progettati e realizzati al fine di soddisfare il criterio per il quale l'impianto oggetto di finanziamento dovrà garantire una capacità di conversione pari ad almeno il 50%, in termini di peso¹²³, dei rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata in materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materiali vergini nei processi di produzione.
- B. Per gli **impianti di Digestione anaerobica** o **per la sezione di trattamento anaerobico** nel caso di impianti integrati aerobici/anaerobici
 1. È in atto un piano di **monitoraggio e di emergenza** per ridurre al minimo le perdite di **metano** nell'impianto;
 2. Il **biogas prodotto è utilizzato** direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, è trasformato in biometano da iniettare nella

¹²³ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza Allegato VI- Campo di attività 045bis Utilizzo di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza. L'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.

rete del gas naturale o è utilizzato come carburante per veicoli o come materia prima nell'industria chimica, in conformità alla RED II

3. I rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica sono separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata;

4. Il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente o dopo il compostaggio o altro trattamento;

5. Negli impianti dedicati al trattamento dei rifiuti organici, la percentuale di colture alimentari e foraggere, nel rispetto della ReD II utilizzate come materia prima in entrata, misurata in peso, come media annua, è pari o inferiore al 10% della materia prima in entrata.

C. Per gli **impianti di compostaggio o per la sezione di trattamento aerobico nel caso di impianti integrati aerobici/anaerobici**

1. I rifiuti organici compostati sono separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata;

2. Il compost prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante e soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nella categoria di materiali costituenti 3 di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo, con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 75/2010.

Elementi di verifica ex ante

A. **Impianti per la cernita e la trasformazione**

- Relazione tecnica del progetto sottoposto a finanziamento che evidenzia i target di capacità di trasformazione in MPS pari ad almeno il 50% in peso.

B. **Impianti di Digestione anaerobica o sezione di trattamento anaerobico nel caso di impianti integrati aerobici/anaerobici**

- Relazione tecnica del progetto che descrive le misure di sicurezza per le emissioni fuggitive di metano, l'utilizzo del biogas, destinazione come ammendante del digestato, percentuale massima del 10%, come previsto dalla RED II, di colture.

C. **Impianti di compostaggio o sezione di trattamento aerobico nel caso di impianti integrati aerobici/anaerobici**

- Relazione tecnica del progetto che descrive la destinazione del compost prodotto come fertilizzante o ammendante.

Elementi di verifica ex post

- Verificare la realizzazione dell'impiantistica di progetto capace di garantire gli obiettivi di trattamento previsti dai criteri di vaglio tecnico.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2):**

- ✓ gli **impianti per la cernita e la trasformazione dei flussi di rifiuti** dovranno essere rispettate le percentuali di recupero definite a livello nazionale/regionale

- ✓ gli **impianti di Digestione anaerobica e compostaggio** dovranno avere un piano di monitoraggio e di emergenza per ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto.

Elementi di verifica ex ante

A. Impianti per la cernita e la trasformazione

- Relazione tecnica del progetto sottoposto a finanziamento che evidenzi le percentuali di recupero definite a livello nazionale/regionale.

B. Impianti di Digestione anaerobica o compostaggio

- Relazione tecnica del progetto descrittiva delle misure di monitoraggio e di emergenza adottate per il gas metano

Elementi di verifica ex post

- Verificare la realizzazione dell'impiantistica di progetto capace di garantire gli obiettivi di trattamento previsti dai criteri di vaglio tecnico.

Sia nel caso in cui la misura ricada in **Regime 1** che in **Regime 2**, dovrà essere garantito che l'acquisto dei mezzi (impiegati nella futura gestione dell'impianto) rispetti i criteri indicati nella Scheda 09 – “**Veicoli**” alla quale si rimanda.

Elementi di verifica ex ante

- Vedasi scheda 9 – “**Veicoli**”

Elementi di verifica ex post

- Vedasi scheda 9 – “**Veicoli**”

Adattamento ai cambiamenti climatici

Conduzione di una analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull'intervento da realizzare. Se l'analisi dovesse identificare dei rischi, procedere alla definizione delle soluzioni di adattamento che possano ridurre il rischio fisico climatico individuato.

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹²⁴:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche

¹²⁴ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹²⁵.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Condurre studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le relative azioni mitigative.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale

- Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative.

Elementi di verifica ex post

- Verificare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni.

¹²⁵ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Economia circolare

La realizzazione di questi impianti (o loro upgrade) ha il potenziale di contribuire sostanzialmente all'economia circolare.

Qualora alla misura sia stato attribuito un **contributo sostanziale Regime 1** all'economia circolare, questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di rispondere ad uno dei seguenti criteri:

Impianti per la cernita e la trasformazione

1. Origine del materiale delle materie prime

Le materie prime di rifiuti non pericolosi provengono da una o più delle fonti seguenti:

- a) rifiuti raccolti e trasportati in maniera differenziata, anche in frazioni miscelate;
- b) frazioni di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di smantellamento e di decontaminazione di prodotti a fine vita;
- c) rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da demolizioni selettive o altrimenti separati alla fonte;
- d) frazioni di rifiuti non pericolosi derivanti dalla cernita di rifiuti indifferenziati destinati al riciclaggio, se la prestazione dell'impianto soddisfa precisi criteri di qualità e i rifiuti provengono da zone che rispettano gli obblighi di raccolta differenziata di cui alla Direttiva 2008/98/CE.

2. Recupero di materiali

L'attività raggiunge o supera i tassi esistenti di recupero di materiali specifici per impianto stabiliti da parte delle autorità competenti nei piani di gestione dei rifiuti, nelle autorizzazioni o nei contratti applicabili o nei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Lo strumento attua indicatori fondamentali di prestazione definiti internamente per monitorare le prestazioni o il raggiungimento dei tassi di recupero applicabili.

Per i materiali per i quali la raccolta differenziata è obbligatoria, l'attività prevede un riciclo, determinato secondo i criteri di cui alla Direttiva 2008/98/CE e alla decisione di esecuzione 2019/1004/UE, di almeno il 50%, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti separatamente ai fini della produzione di materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materie prime vergini nei processi di produzione.

3. Corretta gestione dei rifiuti

L'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi ha applicato le migliori tecniche disponibili (BAT) per migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto indicata nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ove applicabile, tra cui:

- a) una procedura di caratterizzazione dei rifiuti e una rigorosa procedura di accettazione dei rifiuti per quanto riguarda la qualità dei rifiuti in entrata;
- b) il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti per consentire di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto;

- c) un sistema di gestione della qualità del materiale in uscita in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con i requisiti di qualità o le norme applicabili, utilizzando ad esempio le norme UNI, EN o ISO già esistenti;
- d) le pertinenti misure o procedure di segregazione dei rifiuti per garantire che, dopo la separazione, i rifiuti siano tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale;
- e) le misure pertinenti per garantire la compatibilità dei rifiuti prima della loro miscelazione o raggruppamento;
- f) l'impianto ha installato la tecnologia e i processi di cernita e recupero di materiali per soddisfare le specifiche tecniche, le norme di qualità o i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto pertinenti. L'attività utilizza tecnologie all'avanguardia adatte alle frazioni di rifiuti trattate, compresa la separazione ottica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici, la separazione per densità, la separazione magnetica o la separazione dimensionale.

4. *Qualità delle materie prime secondarie*

L'attività converte o consente la conversione dei rifiuti in materie prime secondarie, comprese le materie prime critiche, idonee alla sostituzione delle materie prime vergini nei processi di produzione.

Impianti di Digestione anaerobica o Impianti di compostaggio

1. I **rifiuti organici** utilizzati per la digestione anaerobica o il compostaggio sono **separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata**. Se i rifiuti organici sono raccolti in sacchetti biodegradabili, tali sacchetti sono conformi alla norma di certificazione EN 13432: 2000. Nel caso di manufatti differenti dagli imballaggi, raccolti unitamente ai rifiuti organici e aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, tali manufatti devono essere certificati conformi allo standard europeo EN 14995.

2. Negli impianti di **digestione anaerobica**, i **rifiuti organici** separati alla fonte provenienti dalla raccolta differenziata costituiscono **almeno il 70%** della materia prima in entrata, in peso, come media annua. La codigestione può riguardare fino al 30 % delle materie prime utilizzate per la produzione di bioenergia avanzata elencate nell'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001¹²⁶, che possono non includere materie prime contaminate provenienti dalla frazione di biomassa di rifiuti urbani e industriali misti. La materia prima in entrata non comprende le materie prime escluse dall'allegato II, parte II, del Regolamento (UE) 2019/1009¹²⁷, per la categoria di

¹²⁶ Recepita con Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

¹²⁷ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 2003/2003.

materiali costituenti (CMC) 3 (Compost) conformemente alla lettera c) di tale categoria e per la categoria di materiali costituenti (CMC) 5 (Digestato diverso da quello di colture fresche) conformemente alla lettera c) di tale categoria.

3. L'attività produce una delle categorie seguenti:

a) **compost o digestato conforme al Regolamento (UE) 2019/1009**, in particolare ai requisiti di cui all'allegato II sulle categorie di materiali costituenti (CMC), con specifico riferimento alla CMC 3 (Compost) e alla CMC 5 (Digestato diverso da quello di colture fresche) o delle norme nazionali in materia di fertilizzanti o ammendanti, con requisiti uguali o più rigorosi rispetto a quelli di cui al Regolamento 2019/1009, tra cui in particolare il D. Lgs. n. 75/2010;

b) sostanze chimiche attraverso la conversione di rifiuti organici in carbossilati, acidi carbossilici o polimeri mediante fermentazione con colture miste.

4. La garanzia di qualità del processo di produzione è effettuata utilizzando il modulo D1 di cui al Regolamento (UE) 2019/1009.

5. **Il compost e il digestato** conformi al Regolamento (UE) 2019/1009 o a norme nazionali, tra cui in particolare il d.lgs. n. 75/2010, **non sono collocati in discarica**. Il digestato è preferibilmente sottoposto a compostaggio dopo la digestione anaerobica per massimizzare i benefici per il suolo in cui è successivamente applicato e ridurre al minimo alcuni potenziali problemi agroambientali come il rilascio di ammoniaca e nitrati.

6. Nel caso in cui sia effettuata la **digestione anaerobica**, il **biogas** prodotto è **utilizzato** direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, trasformato in biometano per essere utilizzato come combustibile, iniettato direttamente nella rete del gas e usato a fini energetici in sostituzione del gas naturale, impiegato come materia prima industriale per produrre altre sostanze chimiche oppure convertito in idrogeno per essere utilizzato come combustibile.

Elementi di verifica ex ante

A. Impianti per la cernita e la trasformazione

- Relazione tecnica del progetto *Origine del materiale delle materie prime, Recupero di materiali, adozione delle migliori tecnologie di gestione per la caratterizzazione, la tracciabilità e la selezione dei rifiuti.*

B. Impianti di Digestione anaerobica

- Relazione tecnica del progetto che descrive il rifiuto organico in ingresso ed il rispetto della normativa RED II, la conformità del digestato e, nel caso di successivo trattamento aerobico, del compostato prodotto al Regolamento comunitario sui prodotti fertilizzanti (Regolamento (UE) 2019/1009) o alle disposizioni del D. Lgs. n. 75/2010, la destinazione d'uso del biogas prodotto nel rispetto della REDII.

C. Impianti di compostaggio

- Relazione tecnica del progetto che descrive la conformità del digestato e del compostato al Regolamento comunitario sui prodotti fertilizzanti

(Regolamento (UE) 2019/1009) o alla normativa nazionale rappresentata dal D. Lgs. n. 75/2010.

Qualora alla misura **non sia stato attribuito un contributo sostanziale all'obiettivo specifico (Regime 2)**, la misura non potrà prevedere interventi relativi alle seguenti tipologie di impianti:

- a) Discariche;
- b) Inceneritori;
- c) Impianti di Trattamento meccanico biologico, ad eccezione delle azioni negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni siano intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati differenziati oppure siano finalizzate ad un revamping impiantistico per la gestione della frazione organica da raccolta differenziata ai fini della produzione di ammendante compostato, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Elementi di verifica ex ante

Verificare che l'intervento non sia rivolto a Discariche o Inceneritori. In caso di Impianti di Trattamento meccanico biologico, è disponibile una relazione tecnica che illustra l'applicabilità delle eccezioni relative all'efficienza energetica o a migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, senza aumentare le capacità produttiva o la sua vita utile.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Gli aspetti di inquinamento da valutare sono:

- *Rumore* – Realizzare una modellizzazione acustica per valutare gli effetti del sito sul clima acustico locale identificando eventuali azioni mitigative;
- *Atmosfera* – Condurre una modellizzazione delle emissioni in atmosfera (puntuali e diffuse, ad es gli odori) identificando eventuali azioni mitigative del sito;
- *Acque* - Analisi del sistema di gestione acque reflue e progettazione impianto di trattamento;
- *Suolo e sottosuolo* – Nel caso di interventi su siti di ampiezza superiore a 1.000 mq condurre caratterizzazione del sito ai sensi del D. Lgs.152/2006.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale

- Condurre modello acustico e riconoscimento degli interventi mitigativi
- Condurre modellizzazione emissioni in atmosfera e riconoscimento degli interventi mitigativi;
- Progettazione impianto trattamento acque;
- Per aree superiori a 1.000 mq condurre caratterizzazione del sito ai sensi del D. Lgs.152/2006;

- Adozione delle BAT di settore applicabili all'impianto di recupero;
- Ottenimento di tutte le licenze ambientali.

Elementi di verifica ex post

- Rumore - Verificare adozione delle eventuali soluzioni mitigative.
- Emissioni - Verificare adozione delle eventuali soluzioni mitigative.
- Verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione della VIA eventualmente richiesta.
- Monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e redazione del bilancio idrico, ove previsto dalla normativa vigente.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, l'impianto/Edificio per la separazione/trattamento/riciclaggio di rifiuti non pericolosi non potrà essere costruito all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. Lgs. 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi.
- terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea¹²⁸ o nella lista rossa dell'IUCN¹²⁹.

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale:

- Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate;

¹²⁸ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (<https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>).

¹²⁹ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (<https://www.iucnredlist.org>).

- Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (VIncA – D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post

- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA e dalla VIncA.

D. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di carburante per i mezzi d'opera ed emissioni di derivati di carbon fossile.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Impatto dell'opera sul contesto idrico superficiale e profondo (sfruttamento / inquinamento);
- Mancato o inefficace controllo delle acque reflue.

Economia circolare

- Nessuna criticità.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Rischio contaminazione matrice terreno ed acque di falda;
- Emissioni in atmosfera;
- Rumore.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Interazioni con ecosistemi nel caso l'intervento risultasse all'interno o prossimo ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità.

E. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva UE/2018/851 relativa ai rifiuti;
- Direttiva UE/2018/852 relativa ai rifiuti da imballaggio;
- Direttiva UE/2018/849 relativa ai rifiuti da accumulatori e RAEE;
- Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della Legge 7 luglio 2009, n. 88”;
- “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.);
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di soddisfare il criterio per il quale l'impianto oggetto di finanziamento dovrà garantire una capacità di conversione pari **ad almeno il 50 %**, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata in materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materiali vergini nei processi di produzione.

❖ **Non sono autorizzati interventi** che prevedano attività su strutture e manufatti **connessi a**; i) attività connesse ai **combustibili fossili, compreso l'uso a valle**¹³⁰; ii) attività nell'ambito del sistema di **scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹³¹; iii) attività connesse alle **discariche di rifiuti, agli inceneritori**¹³² e **agli impianti di trattamento meccanico biologico**¹³³; iv) attività nel cui ambito lo **smaltimento a lungo termine dei rifiuti** potrebbe causare un danno all'ambiente.

¹³⁰ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹³¹ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹³² L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

¹³³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.11, F42.12, F43.21, F71.1 e F71.20, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di costruzione ammodernamento e gestione di infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 5 – “*Cantieri generici*” alla quale si rimanda per l’identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

Relativamente **all’impiego di AEE** nella realizzazione dell’intervento, devono essere condotte le verifiche indicate alla scheda 3 – “*PC e AEE non medicali*”.

C. Principio guida

L’attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa che gestionale (manutentiva) di queste opere.

Tutti gli investimenti che comprendono l’attività di Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (**Regime 1**).

L’attività è classificabile tra le **attività tassonomiche** (ricomprese negli Allegati dell’Atto Delegato (UE) 2021/2139) nella categoria **low carbon** ovvero quelle attività che, per loro natura, possono esclusivamente contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Queste attività hanno dunque esclusivamente un Regime 1 che però **si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2**.

Questi interventi, proprio per la tipologia degli stessi, non sono generalmente soggetti a procedura di VIA.

Nel caso l’opera fosse inclusa in interventi infrastrutturali più ampi, generalmente previsti come opere compensative, l’intervento complessivo potrebbe essere assoggettato a procedura di VIA. La stessa valuterà in modo complessivo l’intervento e quindi anche le opere minori e compensative al suo interno previste.

Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all’art. 5, del D. Lgs. 34/2018, potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.

D. VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal soggetto attuatore. Pertanto, i seguenti aspetti dovranno essere verificati:

- *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;*
- *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (a meno delle operazioni di caratterizzazione);*
- *Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.*

Mitigazione del cambiamento climatico

L'intervento dovrà riferirsi ad una infrastruttura adibita alla mobilità personale o alla ciclogistica: marciapiedi, piste ciclabili e isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica¹³⁴ e di rifornimento dell'idrogeno¹ per i dispositivi di mobilità personale.



Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Verifica che il progetto rientri in una delle categorie elencate.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹³⁵:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche

¹³⁴ Le stazioni di ricarica elettrica e le stazioni di rifornimento idrogeno sono unicamente ad uso di mezzi per la mobilità personale quali biciclette o monopattini.

¹³⁵ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹³⁶.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Condurre studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le relative azioni mitigative.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale

- Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative.

Elementi di verifica ex post

- Verificare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni.

¹³⁶ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Economia circolare

Gestione rifiuti

Il requisito da dimostrare è che **almeno il 70%** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è **preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale**, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Sarà necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale

- Redazione del Piano di gestione rifiuti.

Elementi di verifica ex post

- Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R".

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Adottare le indicazioni previste per le attività di cantierizzazione (vedasi scheda 5 – "Cantieri generici").

Si rimanda ai controlli descritti al suo interno.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Per le infrastrutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante

- Per le infrastrutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);

- Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.
- Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento sia per il legno vergine sia per il legno da recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post

- Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento;
- Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo);
- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA e/o dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

In fase operativa

Mitigazione del cambiamento climatico

Non pertinente.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Impatto dell'opera sul contesto idrico superficiale e profondo.

Economia circolare

- Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;
- Ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate;
- Ridotta capacità di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Eventuali impatti durante i lavori di costruzione o manutenzione (vedasi scheda 5 – "Cantieri generici").

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Interazioni con ecosistemi nel caso l'intervento risultasse prossimo ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità;

- Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste non gestite in modo sostenibile e certificate.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022, n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120, (terre e rocce da scavo);
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Il requisito da dimostrare è che **almeno il 70%** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è **preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale**, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
- ❖ **In caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico.** In tal caso, saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es la valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.).

Scheda 19 – Imboschimento e restauro forestale

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2, limitatamente ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura), conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH per l'attività di imboschimento, definito come la *Costituzione di una foresta mediante piantumazione, semina intenzionale o rigenerazione naturale su terreni che fino a quel momento avevano una diversa destinazione o erano inutilizzati*, ma anche per l'attività di restauro forestale.

L'imboschimento implica una trasformazione della destinazione d'uso del suolo da non bosco a bosco conformemente alla definizione di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. Lgs. 34 del 2018.

Il restauro forestale—in linea con la definizione di “restauro” dell'IPBES, viceversa implica una attività intenzionale attraverso la messa a dimora di postime forestale, che dà avvio, assiste o accelera il recupero di un ecosistema da una condizione di degrado causata da agenti biotici o abiotici rispetto alla presunta composizione, struttura, funzione, produttività e diversità di specie precedentemente presenti in quel sito; gli interventi di imboschimento e restauro forestale convergono sull'obiettivo di ottenere un bosco conforme alla definizione di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D.lgs. n.34 del 2018. Per il suddetto D. Lgs. n. 34/2018, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

L'imboschimento può intervenire su superfici su cui è già in atto un processo di imboschimento, purché avvenga nel periodo compreso tra la messa a dimora degli alberi e il momento in cui la destinazione d'uso della superficie è riconosciuta come foresta.

Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all'art. 5, del D. Lgs. n. 34 /2018, potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi previsti.

Per quanto riguarda gli interventi di forestazione urbana e restauro forestale in aree urbane, ove pertinenti, si applicano oltre ai requisiti DNSH presenti nella scheda, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al CAM “*Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde*” (D.M. 63 del 10 marzo 2020).

C. Principio guida

Le foreste coprono circa il 30% della superficie terrestre ed in Europa tale percentuale sale a circa il ~40-45%. Tali superficie assorbono all'incirca 2 miliardi di tonnellate di CO₂ ogni anno.

Le foreste inoltre regolano gli ecosistemi, proteggono la biodiversità giocando un ruolo fondamentale nella cattura dei gas ad effetto serra (GHG) attraverso:

- un aumento della capacità di assorbimento della CO₂;
- miglioramento della qualità dei suoli e della biodiversità.

Pertanto, i criteri ispiratori devono essere:

- ✓ applicazione obbligatoria di un Sistema di Gestione sostenibile delle foreste, che:
 - aumenti l'assorbimento di CO₂, considerando le specificità e le condizioni locali al fine di mantenere e migliorare la qualità dei suoli e la biodiversità;
 - migliori la capacità a lungo termine di fornire servizi diversi, quali ad es legati all'ecosistema o alla produzione di legno;
 - preveda il divieto di conversione di terreni ad alto assorbimento di CO₂, quali ad es zone umide, foreste primarie, torbiere e praterie, con stato riconosciuto;
 - consenta attività di coltivazione conformemente alle leggi nazionali dello stato, se equivalenti o più stringenti rispetto ai requisiti del sistema di gestione adottato;
 - preveda la rigenerazione di foreste coltivate.
- ✓ Stabilire un bilancio GHG di riferimento verificato dei relativi pool di carbonio all'inizio del processo di imboschimento/rimboschimento e di restauro forestale.
- ✓ Dimostrare la continua conformità ai requisiti di gestione forestale sostenibile e l'aumento nel tempo dei pozzi di assorbimento di carbonio nella biomassa vivente, nella necromassa e nel suolo, supportato da un piano di gestione forestale (o equivalente) a intervalli di 10 anni, che deve essere sottoposto a una verifica di conformità accreditata o verifica da parte di autorità competenti.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

D. VINCOLI DNSH

Requisiti generali

A tutti gli interventi si applicano i seguenti requisiti generali:

- attività di gestione sostenibile delle foreste come previsto dalla normativa nazionale (Art. 3, comma 2 lettera b), D. Lgs. n. 34/2018) e regionale italiana che recepisce le risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe;
- Applicazione dei principi di buona gestione del verde urbano e periurbano, in caso di attività di sviluppo dei boschi urbani, come definiti dai CAM per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde e dalla Strategia nazionale del verde pubblico;
- Dimostrazione della continua conformità ai requisiti di gestione forestale sostenibile e l'aumento nel tempo dei pozzi di assorbimento del carbonio dal carbonio sopra e sotto il suolo, supportata da un piano di gestione forestale (o strumento equivalente di cui all'art. 6, del D. Lgs. 34/2018) a intervalli di 10 anni, che deve essere rivisto da un certificatore terzo indipendente e/o autorità competenti.

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, deve soddisfare i seguenti criteri.

1. Piano di imboscimento/restauro forestale e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente

1.1. L'area in cui si svolge l'attività è interessata da un piano di imboscimento/restauro forestale della durata di almeno cinque anni (oppure il periodo minimo prescritto nella legislazione nazionale) elaborato prima dell'inizio dell'attività e costantemente aggiornato, fino a quando tale superficie non corrisponde alla definizione di foresta, di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. Lgs 34/2018;

Il piano di imboscimento/restauro forestale contiene tutti gli elementi richiesti dalla legislazione nazionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale dell'imboscimento, ed è volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento oggetto del finanziamento e che dettagli gli interventi di manutenzione e gestione previsti per tutto il periodo di impegno definito con l'atto di concessione al fine di riconoscere la congruità con i principi di gestione forestale sostenibile, come sviluppati nelle Linee guida paneuropee per il rimboscimento.

1.2. Preferibilmente attraverso il piano di imboscimento/restauro forestale, in mancanza di informazioni, attraverso qualsiasi altro documento, sono fornite informazioni dettagliate sui seguenti punti:

- (a) descrizione dell'area in base alla sua pubblicazione ufficiale nel registro catastale;
- (b) preparazione del sito e relativo impatto sulle scorte di carbonio preesistenti, compresi i suoli e la biomassa epigea, al fine di proteggere i terreni che presentano elevate scorte di carbonio¹³⁷;
- (c) obiettivi di gestione, comprese le principali limitazioni;
- (d) strategie generali e attività pianificate per raggiungere gli obiettivi di gestione, comprese le operazioni previste lungo l'intero ciclo forestale;
- (e) definizione del contesto dell'habitat forestale, comprese le principali specie arboree forestali esistenti e previste, nonché la loro estensione e distribuzione;
- (f) suddivisioni, strade, diritti di passaggio e altri tipi di accesso pubblico, caratteristiche fisiche, comprese vie navigabili, aree soggette a restrizioni legali e di altro tipo;
- (g) misure attuate per conseguire e mantenere la buona condizione degli ecosistemi forestali;
- (h) considerazione delle questioni sociali (tra cui conservazione del paesaggio, consultazione dei portatori di interessi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella legislazione nazionale);
- (i) valutazione dei rischi connessi alle foreste, compresi gli incendi boschivi, nonché la diffusione di parassiti e malattie, al fine di prevenire, ridurre e controllare i rischi e le misure adottate per garantire la protezione dai rischi residui e l'adattamento ad essi;
- (j) valutazione dell'impatto sulla sicurezza alimentare;

¹³⁷ Terreni che presentano elevate scorte di carbonio": le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.

(k) tutti i criteri "non arrecare danno significativo" (DNSH, Do No Significant Harm) relativi all'imboschimento/ restauro forestale.

1.3. Quando l'area diventa un bosco, al piano di imboscamento/restauro forestale fa seguito un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente, come stabilito all'art. 6, del D. Lgs. n.34 2018. Il piano di gestione forestale o lo strumento equivalente copre un periodo di almeno 10 anni ed è costantemente aggiornato secondo le disposizioni previste dalla normativa regionale vigente in attuazione di quanto previsto all'art. 6, del D. Lgs. 34/2018.

1.4. Sono fornite informazioni sui seguenti punti che non sono già documentati nel piano di gestione forestale o strumento equivalente:

- (a) obiettivi di gestione, comprese le principali limitazioni¹³⁸;
- (b) strategie generali e attività pianificate per raggiungere gli obiettivi di gestione, comprese le operazioni previste lungo l'intero ciclo forestale;
- (c) definizione del contesto dell'habitat forestale, comprese le principali specie arboree forestali esistenti e previste, nonché la loro estensione e distribuzione;
- (d) definizione dell'area in base alla sua pubblicazione ufficiale nel registro catastale;
- (e) suddivisioni, strade, diritti di passaggio e altri tipi di accesso pubblico, caratteristiche fisiche, comprese vie navigabili, aree soggette a restrizioni legali e di altro tipo;
- (f) misure attuate per mantenere la buona condizione degli ecosistemi forestali;
- (g) considerazione delle questioni sociali (tra cui conservazione del paesaggio, consultazione dei portatori di interessi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella legislazione nazionale);
- (h) valutazione dei rischi connessi alle foreste, compresi gli incendi boschivi, nonché la diffusione di parassiti e malattie, al fine di prevenire, ridurre e controllare i rischi e le misure adottate per garantire la protezione dai rischi residui e l'adattamento ad essi;
- (i) tutti i criteri DNSH relativi alla gestione forestale.

1.5. L'attività segue le migliori pratiche di imboscamento/restauro forestale previste dalla normativa nazionale (D. Lgs. 34/2018 e D. Lgs. 386/2003) e regionale (Leggi e Regolamenti forestali regionali);

1.6. L'attività non comporta il degrado di terreni che presentano elevate scorte di carbonio¹³⁹.

1.7. Il sistema di gestione associato all'attività in essere è conforme all'obbligo di dovuta diligenza e ai requisiti di legalità di cui al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

1.8. Il piano di imboscamento/restauro forestale e il successivo piano di gestione forestale, o strumento equivalente, prevedono un monitoraggio che garantisce la

¹³⁸ Compresa un'analisi di i) sostenibilità a lungo termine della risorsa legno ii) impatti/pressioni su conservazione dell'habitat, diversità degli habitat associati e condizioni di raccolta che riducono al minimo l'impatto sul suolo.

¹³⁹ "Terreni che presentano elevate scorte di carbonio": le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.

correttezza delle informazioni ivi contenute, in particolare per quanto riguarda i dati relativi alla zona interessata.

1.9 L'attività prevede l'utilizzo di specie sia arboree sia arbustive autoctone, anche utilizzando piante micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, secondo le condizioni ecologiche locali e coerentemente con la vegetazione forestale dell'area di impianto, corredate da certificato di provenienza o identità clonale, come previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di attuazione del D. Lgs. n. 386/2003;

2. Analisi dei benefici climatici

2.1. Per le zone che rispettano i requisiti a livello di zona di approvvigionamento forestale al fine di garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della Direttiva (UE) 2018/2001, l'attività soddisfa i seguenti criteri:

(a) l'analisi dei benefici climatici dimostra che il saldo netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra generati dall'attività su un periodo di 30 anni dopo il suo inizio è inferiore a uno scenario di riferimento, corrispondente al saldo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra su un periodo di 30 anni a partire dall'inizio dell'attività, associato alle pratiche abituali che si sarebbero verificate nella zona interessata in assenza dell'attività;

(b) i benefici climatici a lungo termine si considerano dimostrati da una prova dell'allineamento con l'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della Direttiva (UE) 2018/2001.

2.2. Per le zone che non rispettano i requisiti a livello di zona di approvvigionamento forestale al fine di garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della Direttiva (UE) 2018/2001, l'attività soddisfa i seguenti criteri:

(a) l'analisi dei benefici climatici dimostra che il saldo netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra generati dall'attività su un periodo di 30 anni dopo l'inizio dell'attività è inferiore a uno scenario di riferimento, corrispondente al saldo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra su un periodo di 30 anni a partire dall'inizio dell'attività, associato alle pratiche abituali che si sarebbero verificate nella zona interessata in assenza dell'attività;

(b) il saldo netto medio previsto a lungo termine delle emissioni di gas serra dell'attività è inferiore al saldo medio a lungo termine dei gas serra previsto per lo scenario di riferimento, di cui al punto 2.2, dove per "a lungo termine" si intende la durata più lunga tra 100 anni e la durata di un intero ciclo forestale.

2.3. Il calcolo dei benefici climatici rispetta tutti i seguenti parametri:

(a) l'analisi è coerente con il perfezionamento del 2019 delle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ("linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra¹⁴⁰"). L'analisi dei benefici climatici si basa su informazioni trasparenti, accurate, coerenti, complete e comparabili, riguarda tutti i comparti di carbonio interessati dall'attività, compresi biomassa epigea, biomassa ipogea, legno morto, lettiera e

¹⁴⁰ 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (<https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/>).

suolo, si basa sulle ipotesi più prudenti per i calcoli e comprende considerazioni appropriate sui rischi di non permanenza e inversioni del sequestro del carbonio, sul rischio di saturazione e sul rischio di fuoriuscite.

- (b) le pratiche abituali, comprese le pratiche di raccolta, possono essere le seguenti:
- i) le pratiche di gestione documentate nell'ultima versione del piano di gestione forestale o dello strumento equivalente prima dell'inizio dell'attività, se del caso;
 - ii) le pratiche abituali più recenti antecedenti l'inizio dell'attività;
 - iii) le pratiche corrispondenti a un sistema di gestione atto a garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nell'area forestale siano mantenuti o rafforzati a lungo termine, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della Direttiva (UE) 2018/2001;
- (c) la risoluzione dell'analisi è proporzionata alle dimensioni dell'area interessata e sono utilizzati valori specifici per l'area;
- (d) le emissioni e gli assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali, quali infestazioni da parassiti e malattie, incendi boschivi, danni provocati da vento e tempeste, che si ripercuotono sulla zona causando risultati insoddisfacenti non comportano la mancata conformità al Regolamento (UE) 2020/852, a condizione che l'analisi dei benefici climatici sia coerente con il perfezionamento del 2019 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali.

2.4. Le aziende forestali di superficie inferiore a 13 ha non sono tenute a effettuare un'analisi dei benefici climatici.

3. Garanzia di permanenza

3.1. Conformemente alla legislazione nazionale, lo status di foresta dell'area in cui si svolge l'attività è garantito da una delle seguenti misure:

- (a) l'area è classificata come foresta ai sensi dell'art. 3, comma 3 e 4 e art. 4 del D. Lgs. 34/2018;
- (b) l'area è classificata come area protetta;
- (c) l'area è oggetto di qualsiasi garanzia giuridica o contrattuale atta a garantire che rimanga una foresta.

3.2. Conformemente alla legislazione nazionale il gestore dell'attività si impegna affinché i futuri aggiornamenti del piano di imboscamento e il successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente, che non rientrano più nell'attività finanziata, continuino a produrre i benefici climatici di cui al punto 2. Inoltre, il gestore dell'attività si impegna a compensare qualsiasi riduzione dei benefici al clima, di cui al punto 2, con un beneficio per il clima equivalente derivante dalla conduzione di un'attività di gestione forestale sostenibile a fini produttivi, ambientali e conservativi o socioculturali.

4. Valutazione di conformità

Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:

- (a) le autorità nazionali competenti pertinenti;
- (b) un certificatore terzo indipendente, su richiesta delle autorità nazionali o del gestore dell'attività.

Al fine di ridurre i costi, le valutazioni di conformità possono essere effettuate insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli.

Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività.

5. Valutazione di gruppo

La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata:

- (a) a livello di zona di approvvigionamento forestale¹⁴¹ quale definita all'articolo 2, punto 30, della Direttiva (UE) 2018/2001;
- (b) a livello di un gruppo di aziende sufficientemente omogeneo da valutare il rischio di sostenibilità dell'attività forestale, a condizione che vi sia un rapporto duraturo tra tutte le aziende, che esse partecipino all'attività e che tale gruppo di aziende rimanga invariato per tutte le successive valutazioni di conformità di conformità.

Elementi di verifica ex ante

- Se applicabile, sono stati adottati i CAM “Verde urbano”
- Piano di imboscimento/restauro forestale e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente
- Analisi dei benefici climatici
- Garanzia di permanenza
- L’approvazione e l’esecuzione degli interventi rimane sempre subordinata al rispetto della normativa vigente, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.

Elementi di verifica ex post

- Verbale di valutazione di conformità che evidenzi la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio¹⁴².

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

- Piano di imboscimento/restauro forestale e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- Valutazione di conformità.

Elementi di verifica ex ante

- Se applicabile, sono stati adottati i CAM “Verde urbano”
- Piano di imboscimento/restauro forestale e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente

¹⁴¹ "Zona di approvvigionamento": l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale

¹⁴² Tale verifica potrebbe essere attestata tramite una certificazione di prodotto sotto accreditamento.

Elementi di verifica ex post

- Verbale di valutazione di conformità che evidenzi la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio¹⁴³.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁴⁴:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici;(Appendice A dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2021/2139;
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'**Appendice 1** della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi **al di sotto dei 10 milioni di EUR**, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento **che supera i 10 milioni di EUR**, l'analisi da svolgere, dettagliata negli **Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01)**, è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁴⁵.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

¹⁴³ Tale verifica potrebbe essere attestata tramite una certificazione di prodotto sotto accreditamento.

¹⁴⁴ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

¹⁴⁵ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Sono stati rilevati e affrontati come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque e dall'applicabile piano di gestione del bacino idrografico i rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua e di prevenzione dello stress idrico.

Per le misure relative all'ambiente costiero e marino: la misura non preclude né compromette stabilmente il conseguimento di un buono stato ecologico - quale definito dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino - nella regione o sotto-regione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

La misura non produce effetti significativi:

- i) sui corpi idrici interessati (né impedisce allo specifico corpo idrico afferente né agli altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico di raggiungere un buono stato o un buon potenziale, secondo le prescrizioni della direttiva quadro sulle acque) o
- ii) sugli habitat e sulle specie protetti che dipendono direttamente dall'acqua. Il Piano di imboscimento/restauro forestale ed il piano di gestione forestale devono verificare possibili interazioni tra intervento e la matrice acque individuando eventuali azioni mitigative.

Elementi di verifica ex ante

- Il Piano di imboscimento/restauro forestale ed il piano di gestione forestale, che descrive come l'intervento non produca effetti negativi significativi sulla risorsa idrica.

Economia circolare

Non pertinente.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie.

L'attività riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame.

L'attività è conforme al Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴⁶ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴⁷, nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia ("estremamente pericolosi") o Ib ("molto pericolosi") nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS. L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi.

Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento.

Elementi di verifica ex ante

- Il Piano di imboscimento/restauro forestale ed il piano di gestione forestale descrive le modalità di utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Se gli interventi sono situati nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, risultano conformi agli obiettivi di conservazione delle aree.

Al fine di garantire la protezione della biodiversità, non vi è altresì alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale.

Le informazioni dettagliate del piano di imboscimento/restauro forestale e del piano di gestione forestale dovranno contenere disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:

- (a) garantire il buono stato di conservazione degli habitat e delle specie, il mantenimento delle specie tipiche degli habitat;
- (b) escludere l'utilizzo o il rilascio di specie esotiche invasive;
- (c) escludere l'utilizzo di specie non native, a meno che non possa essere dimostrato che:
 - i) l'utilizzo del materiale riproduttivo forestale¹⁴⁸ determina condizioni degli ecosistemi favorevoli e appropriate (come clima, criteri pedologici e zona di vegetazione, resilienza agli incendi boschivi);
 - ii) le specie native attualmente presenti sul sito non sono più adatte alle condizioni climatiche e pedoidrologiche previste;

¹⁴⁶ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

¹⁴⁷ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti

¹⁴⁸ L'utilizzo del materiale riproduttivo deve essere corredato da certificato di provenienza o identità clonale, come previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di attuazione del D. Lgs. n. 386/2003.

- (d) garantire il mantenimento e il miglioramento della qualità fisica, chimica e biologica del suolo;
- (e) promuovere pratiche favorevoli alla biodiversità che valorizzino i processi naturali delle foreste;
- (f) escludere la conversione degli ecosistemi ad elevata biodiversità in ecosistemi a biodiversità inferiore;
- (g) garantire la diversità di specie e habitat associati collegati alle foreste;
- (h) garantire la diversità delle strutture del soprassuolo e mantenere o migliorare soprassuoli maturi e legno morto.

Elementi di verifica ex ante

- Il Piano di imboschimento/restauro forestale ed il piano di gestione forestale contiene disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali;
- Nel caso di utilizzo di materiale riproduttivo, certificato di provenienza o identità clonale, come previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di attuazione del D. Lgs. 386/2003.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Sottrazione di terreni ad alto assorbimento di CO₂.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Eventuali interazioni con la matrice acque (inquinamento).

Economia circolare

Non pertinente.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Inquinamento da pesticidi.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi connessi alla conversione di suoli ad alto valore ecologico ed al disboscamento illegale.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTI

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli";

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. direttiva 2009/128/CE;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 recante Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
- Decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, inerente all'attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Piano di imboscamento/restauro forestale e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente
- ❖ Analisi dei benefici climatici
- ❖ Garanzia di permanenza
- ❖ Valutazione di conformità
- ❖ Valutazione di gruppo
- ❖ Valutazione rischio climatico
- ❖ Pesticidi
- ❖ Requisiti di tutela della biodiversità

Scheda 20 - Coltivazione di colture perenni e non perenni

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la coltivazione di colture perenni e non perenni

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE Level 3 Code A1.1 e 1.2, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda coltivazione di colture perenni e non perenni.

C. Principio guida

La coltivazione può contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici qualora siano dimostrabili entrambi i seguenti principi:

- Una sostanziale eliminazione e riduzione delle emissioni di GHG dalla produzione e pratiche adottate;
- Mantenere gli attuali Pozzi di assorbimento ed aumentare la capacità di assorbimento degli stock di carbonio sopra e sotto terra.

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

Al contempo, le attività di coltivazione non devono arrecare danno agli altri cinque obiettivi ambientali.

D. VINCOLI DNSH

Se l'intervento risulta sottoposto a VIA, o ad altro procedimento autorizzativo, devono essere considerati i vincoli relativi agli aspetti;

- *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;*
- *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (a meno delle operazioni di caratterizzazione);*
- *Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.*

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, deve soddisfare i seguenti criteri:

- Una valutazione dei GHG prendendo in considerazione sia le sorgenti che le aree di assorbimento esistenti;
- La selezione delle colture riducendo il suolo nudo ad un indice di copertura di piante vive di almeno il 75% in azienda all'anno;

- Gestione del suolo al fine di prevenire l'erosione del suolo e le perdite di carbonio dai suoli;
- Gestione dei nutrienti al fine di ridurre le emissioni di diossido di azoto;
- Adozione di elementi strutturali per aumentare l'assorbimento di carbonio, quali ad esempio la conversione di terreni a bassa produttività (ad es. lungo il bordo campo) in bosco.

Elementi di verifica ex ante:

- Adozione nella progettualità dei criteri sopra elencati.

Elementi di verifica ex post:

- Rispetto dei requisiti di sostenibilità elencati;
- Presentazione di un piano di gestione dei GHG.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

- Mantenere prati permanenti;
- Non bruciare le stoppie tranne quando l'autorità ha concesso un'esenzione per motivi di salute delle piante;
- Protezione adeguata delle zone umide o torbiere e nessuna conversione di aree continuamente boschive o terreni che si estendono su più di un ettaro con alberi più alto di 5 mt e una copertura della chioma tra il 10 e il 30% o in grado di raggiungere quelle soglie in situ;
- Gestione minima del terreno durante la lavorazione per ridurre il rischio di degrado del suolo anche su piste;
- Nessun suolo nudo nel periodo più sensibile per prevenire l'erosione e la perdita di suolo.

Elementi di verifica ex ante:

- Adozione nella progettualità dei criteri sopra elencati.

Elementi di verifica ex post:

- Dichiarazione di rispetto dei requisiti minimi.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁴⁹:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2021/2139);

¹⁴⁹ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111).*

- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁵⁰.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione:

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità;

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Identificare e gestire i rischi relativi alla qualità dell'acqua e/o al consumo di acqua;
- Adottare piani di gestione dell'uso/conservazione dell'acqua;
- Soddisfare i requisiti della legislazione dell'UE in materia di acque.

Elementi di verifica ex ante

- È disponibile una analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative.

¹⁵⁰ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Elementi di verifica ex post

- Sono state correttamente implementate le azioni mitigative eventualmente rilevate dall'analisi di interazione con la matrice acque?
- Se applicabile, adottare i piani di gestione dell'uso/conservazione dell'acqua necessari.

Economia circolare

- Le attività dovrebbero ridurre al minimo l'uso di materie prime per unità di prodotto, compresa l'energia, attraverso una maggiore efficienza nell'uso delle risorse;
- Le attività dovrebbero ridurre al minimo la perdita di nutrienti (in particolare azoto e fosfato) che fuoriesce dal sistema di produzione nell'ambiente;
- Le attività dovrebbero utilizzare residui e sottoprodotti della produzione o della raccolta di colture per ridurre la domanda di risorse primarie, in linea con le buone pratiche.

Elementi di verifica ex ante

- Analisi e gestione degli aspetti elencati.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Gli aspetti da considerare al fine di prevenire l'inquinamento sono:

- le modalità di utilizzo di nutrienti (fertilizzanti) e i prodotti fitosanitari (ad es. pesticidi ed erbicidi) non mirati nella loro applicazione nel tempo e nell'area trattati (vengono preferiti metodi biologici, fisici o altri metodi non chimici, se possibile) e con attrezzature e tecniche poco appropriate per ridurre il rischio e gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente (ad es. inquinamento dell'acqua e dell'aria) e la perdita di nutrienti in eccesso;
- L'uso solo di prodotti fitosanitari con sostanze attive che garantiscano elevata protezione della salute umana e animale e dell'ambiente.

Elementi di verifica ex ante

- Piano di gestione dei nutrienti (fertilizzanti) e i prodotti fitosanitari per i quali sono disponibili le Dichiarazioni di conformità UE certificato secondo le certificazioni accreditate schema GlobalGAP o LEAF.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Le attività garantiscono la protezione dei suoli, in particolare durante l'inverno, per prevenire l'erosione e il deflusso in corsi d'acqua/corpi d'acqua e per mantenere il suolo organico;
- Le attività non portano alla conversione, alla frammentazione di terreni di alto valore naturale, zone umide, foreste o altre aree di alto valore di biodiversità. Ciò include le praterie di superficie superiore ad un ettaro ad alta biodiversità quali:

- naturale, vale a dire prati che rimarrebbero prati in assenza dell'intervento umano e che mantenga la specie naturale composizione e caratteristiche e processi ecologici; o
- non naturali, vale a dire praterie che cesserebbero di essere praterie nell'assenza di intervento umano, ricco di specie e non degradato e identificato come area di pregio per la biodiversità dalla competente autorità competente.
- Le attività non dovrebbero:
 - comportare una diminuzione della diversità o dell'abbondanza delle specie e habitat di importanza o preoccupazione per la conservazione;
 - contravvenire ai piani di gestione o agli obiettivi di conservazione esistenti.

Elementi di verifica ex ante

- Verificare la sussistenza dei requisiti di sensibilità territoriale indicati. Nel caso di presenza condizioni di interazione con le aree sensibili sviluppare gli studi previsti.

Elementi di verifica ex post

- Implementate tutte le misure ragionevolmente implementabili emerse dall'analisi ex ante.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

+

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di carburante per i mezzi d'opera ed emissioni di derivati di carbon fossile;
- Pratiche ad alta emissione di GHG.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Impatto sul contesto idrico superficiale e profondo (sfruttamento / inquinamento);
- Mancato o inefficace controllo delle acque reflue.

Economia circolare

- Consumo eccessivo di risorse.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Rischio contaminazione matrice terreno ed acque di falda;
- Emissioni in atmosfera.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Interazioni con ecosistemi nel caso l'intervento risultasse prossimo ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità, con l'aumento della superficie arabile e l'introduzione di specie aliene invasive.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Taxonomy Report - Allegato Tecnico TEG, marzo 2020;
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 2003/2003;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. direttiva 2009/128/CE;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo recante "Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde";
- Normativa regionale ove applicabile.

Le novità introdotte dalla Tassonomia, integrative al quadro normativo Nazionale, sono connesse con la dimostrazione del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano gli interventi di riqualificazione e gestione di condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, che termina alla sottostazione o allo scambiatore di calore. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di riqualificazione e gestione di condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, che termina alla sottostazione o allo scambiatore di calore. Questi interventi prevedono importanti attività di costruzione/ammodernamento di nuove reti o l'ammodernamento di strutture esistenti.

Qualora per la misura sia stato esplicitamente escluso l'utilizzo di combustibili fossili quale fonte di calore, l'utilizzo sarà ammesso solo come *back-up* e dovrà essere rendicontato tramite una diagnosi energetica annuale o strumento equivalente di attestazione dei combustibili utilizzati.

Relativamente **all'impiego di AEE** nella realizzazione dell'intervento, devono essere condotte le verifiche indicate alla scheda 3 – "*PC e AEE non medicali*".

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 05 – "*Cantieri generici*" alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

C. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa che gestionale di questi impianti.

L'attenzione è riposta sull'efficienza dei sistemi.

Con specifico riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del "*do no significant harm*".

D. VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel

seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal soggetto attuatore.

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di rispondere ad uno dei seguenti criteri;

- Misure per cui è prevista una lista di esclusione e le misure con esplicita esclusione dei combustibili fossili

Qualora l'intervento dovesse ricadere in una misura per la quale è stata prevista una lista di esclusione¹⁵¹ oppure l'espressa esclusione di attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, questo criterio prevale su tutte le altre condizioni o requisiti previsti dalla scheda. In particolare, lo sviluppo di un teleriscaldamento efficiente non deve utilizzare combustibili fossili quale fonte di calore, ma basarsi soltanto sulla distribuzione del calore generato da fonti rinnovabili.

- Misure per cui è previsto un tag climatico 034bis0¹⁵², a cui è associata la nota 9:

per la cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita:

- a) nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂ e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuti a partire da calore di scarto;
- b) nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet degli oggetti) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Elementi di verifica ex ante:

In fase di progettazione

- Verifica che il progetto preveda il rispetto dei criteri di vaglio tecnico;

Elementi di verifica ex post:

- Verifica effettivo rispetto dei criteri di vaglio tecnico;
- Disponibilità di una diagnosi energetica annuale o strumento equivalente di attestazione dei combustibili utilizzati.

¹⁵¹ La lista di esclusione è indicata per le singole misure nell'Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2021) 344 final).

¹⁵² Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale non è **previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** e non sono previste esplicite limitazioni dei combustibili fossili nella CID, i requisiti da rispettare sono quelli previsti dall'Allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza - *Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione.*

Considerato che l'Italia non è ritenuta dalla Commissione Europea **soggetta a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche** ad alta intensità di carbonio, allo stato attuale non può sostenere misure di produzione di elettricità/calore a partire dal gas naturale secondo le modalità previste per i Paesi che invece lo sono, al primo punto dell'Allegato citato.

Per quanto riguarda invece le successive condizioni di cui all'Allegato III degli Orientamenti:

- **Sarà in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica a partire dal gas naturale nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento**, sempre che l'impianto soddisfi sia i requisiti dei sistemi di "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti" (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della Direttiva 2012/27/UE) sia le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale.
- per la **riqualificazione delle condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento**, l'intervento che rende il sistema conforme alla definizione di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti di cui all'articolo 2, punto 41, della Direttiva 2012/27/UE inizia entro un lasso di tempo di tre anni, come stabilito da un obbligo contrattuale o equivalente nel caso dei gestori responsabili sia della generazione che della rete;
- l'attività è la seguente:
 - i) modifica verso regimi a temperatura inferiore;
 - ii) sistemi pilota avanzati (sistemi di controllo e gestione dell'energia, Internet degli oggetti).

Elementi di verifica ex ante:

In fase di progettazione

- Verifica che il progetto preveda il rispetto dei criteri di vaglio tecnico;

Elementi di verifica ex post:

- Verifica effettivo rispetto dei criteri di vaglio tecnico.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁵³:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁵⁴.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

¹⁵³ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

¹⁵⁴ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, *l'Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Ove previsto dalla normativa autorizzativa, condurre studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le relative azioni mitigative.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale

- Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative.

Elementi di verifica ex post

- Verificare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni.

Economia circolare

Favorire e promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

I ventilatori, compressori, pompe ed altre apparecchiature utilizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/125/CE devono risultare conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata ed ai regolamenti di esecuzione previsti da tale direttiva. Le apparecchiature impiegate devono rappresentare la migliore tecnologia disponibile.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale

- Indicazione progettuale delle apparecchiature che saranno impiegate.

Elementi di verifica ex post

- Dichiarazione della installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure

di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale;

- Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97).
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post

- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA;
- Se pertinente, indicare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

In fase operativa:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Riduzione dei GHG con particolare attenzione alle emissioni di CO₂.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Impatto dell'opera sul contesto idrico superficiale e profondo (sfruttamento / inquinamento).

Economia circolare

- Favorire il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Impiego di ventilatori, compressori, pompe ed altre apparecchiature a bassa efficienza.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Interazioni con ecosistemi nel caso l'intervento risultasse prossimo ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120 (terre e rocce da scavo);
- Normativa regionale ove applicabile;
- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Le restrizioni sull'utilizzo di fonti fossili;
- ❖ La **verifica dell'adattamento** ai cambiamenti climatici.

Scheda 22 - Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione dei mezzi adibiti al trasporto di merci sulle reti ferroviarie di grande comunicazione.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- H49.2.0: Trasporto ferroviario di merci;
- H49.1.0: Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano);
- N77.39: Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali non classificato altrove.

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda l'acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione:

- dei mezzi di trasporto di **merci** sulle reti ferroviarie di grande comunicazione nonché sulle linee ferroviarie per il trasporto merci a corto raggio;
- dei mezzi di trasporto del trasporto di **passeggeri** su materiale rotabile ferroviario sulle reti di grande comunicazione, distribuito su un'area geografica estesa, trasporto di passeggeri su ferrovie interurbane e gestione di vagoni letto o vagoni ristorante come operazione integrata delle compagnie ferroviarie;
- dei mezzi di trasporto **urbano** per il trasporto di **merci** e **passeggeri** su reti ferroviarie all'interno delle **aree urbane**.

Per garantire che le attività di trasporto **non aggravino i cambiamenti climatici**, sono escluse le attività di **trasporto di combustibili fossili**.

Gli aspetti legati alle infrastrutture per il trasporto ferroviario degli interventi sono analizzati nella scheda 23 – *“Infrastrutture per il trasporto ferroviario”* alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

C. Principio guida

L'attività dovrà garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto sugli aspetti ambientali di riferimento.

Visto il loro potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, i finanziamenti volti a **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici** dovranno rispettare determinate caratteristiche, in particolare rispetto alle emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂.

Inoltre, dovrà prevedere la predisposizione di un piano di recupero e gestione dei rifiuti derivanti dagli automezzi alla fine del loro ciclo di vita, che ne massimizzi il recupero o il riciclo e non dovrà aggravare l'inquinamento attuale e futuro limitando le emissioni di inquinanti.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

L'attività è classificabile tra le **attività tassonomiche** (ricomprese negli Allegati al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per evitare le emissioni GHG, ed in particolare i criteri da soddisfare sono:

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

- (a) i treni, le vetture viaggiatori e i carri ferroviari presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero;

Oppure

- (b) i treni, le vetture viaggiatori e i carri ferroviari presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero quando operano su binari dotati delle infrastrutture necessarie e che utilizzano un motore convenzionale quando tali infrastrutture non sono disponibili (bimodale).

Gli investimenti che hanno un campo di intervento 072bis (Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche) dovranno rispettare la nota 16 dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241:

- nota 16: si applica anche ai treni bimodali.

Gli investimenti che hanno un campo di intervento 073 (Infrastrutture di trasporto urbano pulito) dovranno rispettare la nota 17 dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241:

- nota 17: Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.

Elementi di verifica ex ante

Per ciascuna categoria di acquisto è necessario raccogliere le dichiarazioni dei fornitori di rispetto degli elementi descritti:

- certificazione dell'alimentazione a idrogeno o elettricità;
- certificazione del rispetto dei criteri definiti per le emissioni di CO₂ e/o efficienza energetica;
- motore dotato di certificato di omologazione UE.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)**, si rimanda ai requisiti del Regime 1 per la mitigazione dei cambiamenti climatici della presente scheda.

Ancorché nel Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 al punto 6.2 relativo all'attività economica Trasporto ferroviario di merci si richieda che – per poter rispondere positivamente ai criteri di vaglio tecnico circa il non arrecare danno significativo - "*I treni e i carri ferroviari non siano adibiti al trasporto di combustibili fossili.*", tale requisito non può essere richiesto ai Gestori della rete ferroviaria in quanto non trova fondamento nell'attuale sistema regolatorio dell'accesso ed utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale definito dal D. Lgs. 112/2015 che ha recepito la direttiva europea c.d. Recast e pertanto potrebbe essere considerato discriminatorio ed arbitrario nei confronti delle imprese ferroviarie.

Elementi di verifica ex-ante

- È raccolta presso il fornitore la dichiarazione relativa alla certificazione del rispetto dei criteri definiti per le emissioni di CO₂ e/o efficienza energetica.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

L'intervento ha il potenziale di arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'Economia Circolare sia in fase di utilizzo (manutenzione) che al fine vita del mezzo. Pertanto, dovranno essere rispettati seguenti criteri per garantire il rispetto del principio DNSH.

Deve quindi essere predisposto un **Piano di gestione dei rifiuti che preveda sia la fase di utilizzo (manutenzione) che il fine vita del mezzo**, secondo la gerarchia dei rifiuti, massimizzandone il riciclo e recupero.

Elementi di verifica ex ante

- Piano di gestione dei rifiuti che preveda sia la fase di utilizzo che il fine vita dei treni, i carri ferroviari e le vetture viaggiatori;
- Scheda tecnica dei materiali costituenti il mezzo acquistato.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

I motori per la propulsione delle locomotive (RLL) e i motori per la propulsione delle automotrici (RLR) rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵⁵.

Le emissioni acustiche e di vibrazioni sono limitate, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) 1304/2014 e la successiva modifica nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/774¹⁵⁶.

Inoltre, i nuovi mezzi dovranno essere costruiti in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) 1302/2014¹⁵⁷ anche per quanto riguarda la realizzazione dei servizi igienici a circuito chiuso.

Elementi di verifica ex ante

- Dichiarazione di conformità ai limiti di emissione di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/1628.
- Dichiarazione di conformità ai limiti di emissione acustica in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1304/2014
- Dichiarazione di conformità al Regolamento (UE) n. 1302/2014 riguardo alle specifiche tecniche di realizzazione.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Emissioni di CO₂ nel caso di mezzi di trasporto non elettrici;
- I mezzi di trasporto elettrici o ad emissioni di CO₂ pari a zero non determinano impatto sui cambiamenti climatici. Al fine di poter dimostrare di contribuire sostanzialmente alla “mitigazione del cambiamento climatico”, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché i mezzi di trasporto in questione rispettino i criteri sulle emissioni.

¹⁵⁵ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la Direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

¹⁵⁶ Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione del 26 novembre 2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la Decisione 2008/232/CE e abroga la Decisione 2011/229/UE e Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione del 16 maggio 2019

¹⁵⁷ Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Utilizzo di materiali difficilmente riciclabili;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);
- Inquinamento acustico.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

F. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Non-Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation che definisce I limiti di emissioni per i motori di macchine mobili non stradali;
- Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la Direttiva 97/68/CE;
- Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione del 26 novembre 2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», modificato da Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione del 16 maggio 2019, per quanto riguarda l'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti;
- Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione - del 13 giugno 2018 - che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/ 2014 e (UE) n. 1302/ 2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- D. Lgs. n. 41/1999 Trasporto merci pericolose per ferrovia (Attuazione direttive 96/49/CE e 96/87/CE), (G.U. n° 48 del 27/02/99);
- Normativa regionale di settore.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Se l'attività è stata prevista per contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, i treni, i carri ferroviari e le vetture viaggiatori devono presentare emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero oppure pari a zero quando operano su binari dotati delle infrastrutture necessarie, e utilizzano un motore convenzionale quando tali infrastrutture non sono disponibili (bimodale). Pertanto, sono favoriti i mezzi a idrogeno o elettricità ad esempio.
- ❖ Ancorché Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 al punto 6.2 degli Allegati 1 e 2 relativo all'attività economica Trasporto ferroviario di merci si richiede che – per poter rispondere positivamente ai criteri di vaglio tecnico circa la presenza di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici - "I treni e i carri ferroviari non siano adibiti al trasporto di combustibili fossili.", tale requisito non può essere richiesto ai Gestori della rete ferroviaria in quanto non trova fondamento nell'attuale sistema regolatorio dell'accesso ed utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale definito dal D. Lgs. 112/2015 che ha recepito la direttiva europea c.d. recast e pertanto potrebbe essere considerato discriminatorio ed arbitrario nei confronti delle imprese ferroviarie.

Scheda 23 - Infrastrutture per il trasporto ferroviario

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la costruzione, ammodernamento, gestione e manutenzione di ferrovie e metropolitane. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- F42.12: Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
- F43.21: Installazione di impianti elettrici;
- H52.21: Attività dei servizi connessi al trasporto terrestre

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda la costruzione, ammodernamento, gestione e manutenzione di ferrovie e metropolitane.

L'infrastruttura **non** può essere adibita al **trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili**.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 5 – “*Cantieri generici*” alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

C. Principio guida

L'attività dovrà garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto sugli aspetti ambientali di riferimento. Inoltre, non dovrà aggravare l'inquinamento attuale e futuro limitando le emissioni di inquinanti.

Visto il loro potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, i finanziamenti volti a **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici** dovranno rispettare determinate caratteristiche, in particolare rispetto alle emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂.

Al contempo le infrastrutture non dovranno arrecare danno alla biodiversità.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per evitare le emissioni GHG, ed in particolare i criteri da soddisfare sono:

Gli investimenti che hanno un campo di intervento 072bis (*Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche*) dovranno rispettare la *nota 16* dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241:

- *nota 16*: si applica anche ai treni bimodali;

Gli investimenti che hanno un campo di intervento 073 (*Infrastrutture di trasporto urbano pulito*) dovranno rispettare la *nota 17* dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241:

- *nota 17*: Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, è verificata una delle condizioni seguenti:

1. l'infrastruttura¹⁵⁸ rientra in una delle seguenti categorie:
 - i) un'infrastruttura elettrificata a terra e sottosistemi associati: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di bordo e controllo-comando e segnalamento a terra;
 - ii) un'infrastruttura a terra nuova o esistente e sottosistemi associati dove è prevista l'elettificazione per quanto riguarda i binari di linea e, nella misura necessaria alla circolazione dei treni elettrici, dei binari di manovra, o dove l'infrastruttura sarà idonea a essere utilizzata da treni che presentano emissioni di CO₂ dallo scarico pari a zero entro 10 anni dall'inizio dell'attività: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di bordo e controllo-comando e segnalamento a terra;
 - iii) fino al 2030, un'infrastruttura a terra esistente e sottosistemi associati che non fanno parte né della rete TEN-T¹⁵⁹ e delle sue estensioni indicative a paesi terzi, né di una rete di linee ferroviarie principali definita a livello nazionale, sovranazionale o internazionale: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di bordo e controllo-comando e segnalamento a terra.
2. l'infrastruttura e gli impianti sono adibiti al trasbordo di merci tra le modalità: infrastrutture e sovrastrutture di terminali per il carico, lo scarico e il trasbordo di beni;
3. l'infrastruttura e gli impianti sono adibiti al trasferimento di passeggeri da altre modalità a quella su ferrovia.

Elementi di verifica ex-ante

- Documentazione che dimostri che l'infrastruttura è associabile a una delle categorie illustrate;
- Nel caso in cui l'infrastruttura rientri nella categoria ii), piano strategico con un orizzonte a 10 anni che includa i cambiamenti previsti per rendere la

¹⁵⁸ L'insieme dei binari, gli scambi, i passaggi a livello, le opere di ingegneria (ponti, gallerie ecc.), gli elementi delle stazioni collegati all'uso ferroviario (tra cui accessi, marciapiedi, zone di accesso, zone di servizio, servizi igienici e sistemi informativi e i relativi elementi di accessibilità per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

¹⁵⁹ Conformemente al Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L. 348 del 20.12.2013, pag. 1).

struttura idonea ad essere utilizzata da treni che presentano emissioni di CO₂ dallo scarico pari a zero.

Elementi di verifica ex post

- Nel caso in cui l'infrastruttura rientri nella categoria ii), documentazione a supporto dell'attuazione del piano strategico con un orizzonte a 10 anni che includa i cambiamenti previsti per rendere la struttura idonea ad essere utilizzata da treni che presentano emissioni di CO₂ dallo scarico pari a zero.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima¹⁶⁰ conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito. Il calcolo dell'impronta di carbonio interessa le emissioni di scopo 1-3 e dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra, calcolate sulla base di ipotesi, valori e procedure conservativi.

Elementi di verifica ex ante

- Documentazione a supporto della realizzazione dell'infrastruttura a prova di clima, come da disposizione del documento UE **Technical Guidance on the climate proofing of infrastructures** incluso il calcolo previsionale dell'impronta di carbonio che interessa le emissioni dell'ambito 1-3 e dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra.

Negli orientamenti della “UE Technical Guidance on the climate proofing of infrastructures” il calcolo dell'impronta di carbonio è utilizzato non solo per stimare le emissioni di gas a effetto serra di un progetto pronto per essere realizzato, ma soprattutto per contribuire all'analisi e all'integrazione di soluzioni a basse emissioni di carbonio nelle fasi di pianificazione e progettazione.

È pertanto essenziale integrare fin dall'inizio la resa a “prova di clima” nella gestione del ciclo di progetto.

Considerando che le “UE Technical Guidance on the climate proofing of infrastructures” fanno riferimento alle metodologie per il calcolo dell'impronta di carbonio e al metodo del costo ombra del carbonio della Banca Europea degli Investimenti, nella fase EX ANTE devono essere previste le seguenti attività:

Fasi di pianificazione e progettazione:

Quantificare le emissioni di gas a effetto serra in un anno tipo di funzionamento utilizzando il metodo per il calcolo dell'impronta di carbonio. Quindi la carbon footprint deve considerare gli ambiti o “tipo di emissione” o ”scope” così come indicati dal Greenhouse Gas Protocol¹⁶¹.

¹⁶⁰ Commission Notice - Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027

¹⁶¹ **Scope 1:** Emissioni dirette di gas a effetto serra: emissioni prodotte dalla combustione di combustibili fossili, dai processi industriali e dalle emissioni fuggitive, come le perdite di refrigeranti o di metano.

È necessario calcolare:

- le emissioni di gas a effetto serra “**assolute**” (sono le emissioni annue stimate per un anno medio di funzionamento del progetto).
- Le emissioni di “**riferimento**” di gas a effetto serra, cioè le emissioni che sarebbero generate nello scenario alternativo se il progetto non fosse realizzato.
- Le emissioni “**relative**” di gas a effetto serra che rappresentano la differenza tra le emissioni assolute e le emissioni di riferimento.

Le emissioni assolute e relative dovrebbero essere quantificate per un anno tipo di funzionamento.

Valutazione delle emissioni di gas a effetto serra:

una volta calcolate le emissioni di cui sopra occorre valutare se le emissioni di gas a effetto serra assolute sono superiori a 20.000 tonnellate di CO₂ eq/anno (positive o negative) e le Emissioni relative superiori a 20.000 tonnellate di CO₂ eq/anno (positive o negative).

In tal caso allora occorre monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando il costo ombra del carbonio (come indicato nelle “UE Technical Guidance on the climate proofing of infrastructures”):

Tabella 6
Costo ombra annuo del carbonio in EUR/tCO₂e, a prezzi del 2016

| Anno | EUR/tCO ₂ e | Anno | EUR/tCO ₂ e | Anno | EUR/tCO ₂ e | Anno | EUR/tCO ₂ e |
|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|
| 2020 | 80 | 2030 | 250 | 2040 | 525 | 2050 | 800 |
| 2021 | 97 | 2031 | 278 | 2041 | 552 | | |
| 2022 | 114 | 2032 | 306 | 2042 | 579 | | |
| 2023 | 131 | 2033 | 334 | 2043 | 606 | | |
| 2024 | 148 | 2034 | 362 | 2044 | 633 | | |
| 2025 | 165 | 2035 | 390 | 2045 | 660 | | |
| 2026 | 182 | 2036 | 417 | 2046 | 688 | | |
| 2027 | 199 | 2037 | 444 | 2047 | 716 | | |
| 2028 | 216 | 2038 | 471 | 2048 | 744 | | |
| 2029 | 233 | 2039 | 498 | 2049 | 772 | | |

Compilare la documentazione e sintetizzare l’analisi nella *dichiarazione di verifica della neutralità climatica*, che in linea di principio presenta una

Scope 2: Emissioni indirette di gas a effetto serra: energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento e vapore del progetto ma che non sono prodotte dal progetto stesso. Sono incluse in quanto il progetto detiene un controllo diretto sul consumo energetico, ad esempio può migliorarlo con misure di efficienza energetica o passando al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tipo 3: Altre emissioni indirette di gas a effetto serra: emissioni derivanti dalla produzione o dall’estrazione di materie prime e le emissioni dei veicoli causate dall’uso delle infrastrutture stradali, comprese le emissioni derivanti dal consumo di energia elettrica di treni e veicoli elettrici).

conclusione sulla resa a prova di clima per quanto riguarda la neutralità climatica.

Elementi di verifica ex post

- Evidenza da parte di un ente verificatore indipendente della conformità del processo di calcolo della impronta di carbonio relativamente ai seguenti aspetti:
 - delimitazione del progetto;
 - definizione del periodo di valutazione;
 - tipi di emissione da includere (scelta dei fattori di emissione, stime conservative, etc.);
 - quantificazione delle emissioni assolute del progetto
 - individuazione e quantificazione delle emissioni di riferimento
 - calcolo delle emissioni relative

Ancorché nel Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 al punto 6.14 relativo all'attività economica Trasporto ferroviario di merci si richieda che – per poter rispondere positivamente ai criteri di vaglio tecnico circa la presenza di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici - "I treni e i carri ferroviari non siano adibiti al trasporto di combustibili fossili.", tale requisito non può essere richiesto ai Gestori della rete ferroviaria in quanto non trova fondamento nell'attuale sistema regolatorio dell'accesso ed utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale definito dal D. Lgs. 112/2015 che ha recepito la direttiva europea c.d. recast e pertanto potrebbe essere considerato discriminatorio ed arbitrario nei confronti delle imprese ferroviarie.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁶²:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁶³.

¹⁶² Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

¹⁶³ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e*

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Fare riferimento alla scheda 5 – “*Cantieri generici*”.

Economia circolare

Fare riferimento alla scheda 5 – “*Cantieri generici*”.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Il rumore e le vibrazioni derivanti dall'uso delle infrastrutture devono essere conformi alla Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Dovrà essere sviluppata una modellizzazione dell'impatto acustico prodotto così da identificare eventuali interventi di mitigazione. Le interferenze sonore o date dalle vibrazioni devono essere opportunamente mitigate e gestite introducendo, ove necessario, misure di contenimento quali fossati a cielo aperto, barriere o altro.

Elementi di verifica ex ante

- Sviluppo di un modello acustico previsionale;
- Dare evidenza che nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale sia stato verificato il rispetto dei criteri di gestione del rumore

Elementi di verifica ex post

- Verifica conduzione del monitoraggio acustico prescritto.

adattamento dei progetti PNRR. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

L'infrastruttura per il trasporto su ferrovia è ad alta intensità di utilizzo del suolo, uno dei principali fattori di deterioramento dell'ecosistema e di perdita di biodiversità. Per tanto, gli investimenti progetti devono garantire che:

- La valutazione di impatto ambientale (VIA) sia stata completata in conformità con le Direttive UE sulla valutazione di impatto ambientale (2014/52/UE) e sulla valutazione ambientale strategica (2001/42/CE) o altre disposizioni nazionali equivalenti;
- Tali valutazioni d'impatto dovrebbero, come minimo, identificare, valutare e mitigare qualsiasi potenziale impatto negativo delle attività, dei progetti o dei beni designati sugli ecosistemi e sulla loro biodiversità e dovrebbero essere valutati e condotti in conformità con le disposizioni delle direttive UE sugli habitat e sugli uccelli;
- Le piante invasive compaiono molto spesso lungo le infrastrutture di trasporto e a volte sono persino diffuse insieme alle infrastrutture di trasporto, il che potrebbe avere un impatto negativo sugli ecosistemi naturali (per esempio la fauna naturale). Si dovrebbe fare attenzione a non diffondere piante invasive attraverso una corretta manutenzione;
- Le collisioni tra animali selvatici sono un problema e dovrebbe esserne considerato il rischio. Le soluzioni sviluppate dovrebbero essere applicate per individuare ed evitare potenziali trappole che possono causare la morte inutile degli animali.

Esistono opzioni di mitigazione e diversi tipi di misure possono essere utili per la fauna selvatica, come:

- Sistemi di allarme per la fauna selvatica combinati con sensori di calore possono ridurre il numero di collisioni;
- Recinzioni lungo le aree ad alto rischio di impatto;
- Viadotti, gallerie, cavalcavia e ponti, ecc;
- Segnali di avvertimento che vengono attivati dal traffico in avvicinamento, in particolare nelle aree ad alto rischio di impatto.

Elementi di verifica ex ante

- Per le infrastrutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.
- Dare evidenza che la VIA abbia verificato il rispetto dei criteri di tutela della biodiversità;
- Piano di mitigazione dell'impatto dell'infrastruttura sull'area interessata, con particolare riferimento a misure volte a proteggere la fauna selvatica.

Elementi di verifica ex post

- Monitoraggio della regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione del VIA e l'ottenimento dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);
- Monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili;
- Se pertinente, indicare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Emissioni di GHG aggiuntive rispetto a quante ne sarebbero state emesse senza la costruzione, ammodernamento, gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie;
- Le reti ferroviarie sulle quali transitano mezzi di trasporto elettrici o ad emissioni di CO₂ pari a zero non determinano impatto sui cambiamenti climatici. Al fine di poter dimostrare di contribuire sostanzialmente alla “*mitigazione dei cambiamenti climatici*”, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché le reti ferroviarie in questione rispettino i criteri previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Le criticità collegate alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie è da ricollegarsi direttamente ai rischi associati alla fase di cantierizzazione (scheda 5 – “*Cantieri generici*”) e indirettamente al fine vita dei mezzi che percorreranno le reti ferroviarie (scheda 23 - “*Mezzi di trasporto ferroviario*”).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Le criticità riguardo all'inquinamento acustico, collegate alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie, sono parzialmente da ricollegarsi alla fase di cantierizzazione (scheda 05 – “*Cantieri generici*”).
- Inquinamento acustico derivante dall'uso delle infrastrutture.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Inappropriata localizzazione della rete ferroviaria tale da determinare direttamente e/o indirettamente impatti negativi sugli ecosistemi nel caso l'area fosse prossima ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità;
- Le infrastrutture ferroviarie (in particolare le gallerie) possono causare il cambiamento e il degrado delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici e quindi avere impatti sugli ecosistemi acquatici;
- Le infrastrutture possono causare la frammentazione e il degrado del paesaggio naturale e urbano a causa degli effetti "barriera" delle infrastrutture e possono comportare rischi di incidenti per la fauna selvatica causati da collisioni.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
- Commission Notice - Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027;
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12) e successivi regolamenti integrativi. (versione consolidata <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0049-20210729&from=EN>);
- Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le principali disposizioni nazionali potenzialmente coinvolte nella realizzazione di infrastrutture per il trasporto ferroviario risultano essere:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Procedura di valutazione di impatto ambientale, ex D. Lgs. 50/2016;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- Normativa regionale di settore.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Se l’attività è stata prevista per contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, l’infrastruttura deve rispettare dei criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici descritti nella sezione *Vincoli DNSH*.
- ❖ Le infrastrutture devono essere a prova di clima come indicato nella Guida Tecnica *Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027* e deve essere realizzata una Carbon Footprint che dimostri che non ci saranno emissioni di GHG superiori a quante ce ne sarebbero state senza la realizzazione delle infrastrutture.
- ❖ Al fine di non compromettere l’obiettivo dell’adattamento ai cambiamenti climatici, in caso di nuovi impianti dovrà essere realizzata una **valutazione dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da realizzare, attuali e futuri**, in relazione ad alluvioni, neviccate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell’Unione Europea.

Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto dei criteri DNSH relativamente ad interventi legati:

- alla **costruzione ex novo**, espansione e gestione dei sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento;
- al **rinnovo di sistemi** delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento che non comporti alcuna modifica sostanziale in relazione al carico o al volume del flusso raccolto o trattato nel sistema delle acque reflue.

I Campi di intervento specifici per tali attività, previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 all'Allegato VI, sono:

- 041 Raccolta e trattamento delle acque reflue; con tagging climatico e ambientale pari a 0% 100%;
- 041bis Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica; con tagging climatico e ambientale pari a 40% e 100%. Questa attività rimanda alla nota 11 che prevede *“Se l’obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10% (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).”*

L'incenerimento dei fanghi non è ammissibile.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 5 – *“Cantieri generici”* alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

Gli aspetti legati all'impiego di AEE nella realizzazione dell'intervento, sono analizzati nella scheda 3 – *“PC e AEE non medicali”* alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

C. Principio guida

L'ottimizzazione dei processi di trattamento delle acque reflue rappresenta un aspetto di particolare rilevanza ambientale. Garantire la gestione dei reflui prodotti sul territorio servito adottando soluzioni efficaci ed al tempo stesso efficienti, rappresenta un aspetto strategico capace di generare effetti positivi su vari aspetti ambientali.

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- **Regime 1 - Clima:** Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- **Regime 1 - Risorsa idrica:** Contribuire sostanzialmente all'uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
- **Regime 2:** Rispetto del “*do no significant harm*”.

Questi interventi possono prevedere importanti attività di costruzione di nuovi impianti industriali ed ammodernamento tecnologico di strutture già esistenti. Data la natura dell'ambito produttivo in cui ricadono questi interventi, gli stessi risultano, in base alle volumetrie gestite, assoggettabili o meno a procedimenti autorizzativi più o meno articolati AIA o VIA (*Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti*).

D. VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal soggetto attuatore.

Pertanto, i seguenti aspetti dovranno essere verificati:

- *Mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- *Adattamento ai cambiamenti climatici;*
- *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;*
- *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;*
- *Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.*

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di rispondere ad uno dei seguenti criteri distinti in base all'attività prevista; per le misure con Campo di intervento 041bis, si rimanda alle FAQ del MASE al seguente indirizzo [FAQ DM 191_22-02.11.22.pdf \(mase.gov.it\)](https://www.mase.gov.it/faq-dm-191-22-02-11-22-pdf):

1) **Costruzione ex novo, espansione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue:**

Il consumo netto di energia dell'impianto di trattamento delle acque reflue¹⁶⁴ è pari o inferiore a:

- a. 35 kWh per abitante equivalente (a.e.) all'anno se la capacità dell'impianto di trattamento è inferiore a 10 000 a.e.;
- b. 25 kWh per abitante equivalente (a.e.) all'anno se la capacità dell'impianto di trattamento è compresa tra 10 000 e 100 000 a.e.;
- c. 20 kWh per abitante equivalente (a.e.) all'anno se la capacità dell'impianto di trattamento è superiore a 100 000 a.e.

¹⁶⁴ Il consumo netto di energia per il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue può tener conto delle misure che riducono il consumo energetico, come il controllo della fonte (riduzione dell'apporto di acque meteoriche o di sostanze inquinanti), e, se del caso, della produzione di energia all'interno del sistema (ad esempio energia idraulica, solare, termica ed eolica).

2) **Rinnovo di un sistema di raccolta o di un impianto di trattamento delle acque reflue:**

Deve migliorare l'efficienza energetica riducendo il consumo medio di energia del 10%¹⁶⁵ rispetto alla media delle prestazioni di riferimento nell'arco di tre anni, dimostrate su base annua.

Il valore individuato di riduzione del consumo energetico medio pari ad almeno il 10% si riferisce all'intero sistema, comprendente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue e non ad una parte di esso, precisando le seguenti condizioni:

- a) Nel caso di un impianto di depurazione esistente e di un collettore da realizzare oppure nel caso di un collettore esistente e un impianto di depurazione da realizzare, la riduzione del 10% del consumo medio netto di energia dovrà riguardare tutto il sistema (ovvero il collettore e l'impianto di depurazione) rispetto alla condizione precedente (consumo medio netto del solo impianto di depurazione o del solo collettore);
- b) Nel caso di un collettore esistente e di un impianto di depurazione da potenziare o ampliare, la riduzione del 10% del consumo medio netto di energia dovrà riguardare tutto il sistema ed essere calcolata a prescindere da eventuali modifiche nei carichi trattati¹⁶⁶.

Nel caso di **Rinnovo di un sistema di raccolta o di un impianto di trattamento il consumo netto di energia del sistema** è calcolato in kWh per abitante equivalente all'anno delle acque reflue raccolte o degli effluenti trattati, tenendo conto delle misure che riducono il consumo energetico come il controllo della fonte (riduzione dell'apporto di acque meteoriche o di sostanze inquinanti), e, se del caso, della produzione di energia all'interno del sistema (ad esempio energia idraulica, solare, termica ed eolica). Inoltre, il gestore deve **dimostrare che non vi sono cambiamenti sostanziali relativi alle condizioni esterne**, comprese modifiche alle autorizzazioni di scarico o modifiche dell'afflusso nell'agglomerato, tali da comportare una riduzione del consumo energetico indipendentemente dalle misure di efficienza adottate.

Elementi di verifica ex ante

Per le attività di **Costruzione ex novo** il progetto deve porsi gli obiettivi di vaglio tecnico, in base al numero di abitanti equivalenti.

Per le attività di **Rinnovo di un sistema:**

- Documentazione di progetto che evidenzi una proiezione/stima del consumo energetico medio annuo, garantendo la seguente performance energetica: riduzione del consumo energetico medio almeno del 10% rispetto alla media delle prestazioni di riferimento nell'arco di tre anni.

Elementi di verifica ex post

- Adozione delle soluzioni tecniche previste e necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di vaglio tecnico;
- Valutazione periodica delle emissioni dirette di gas serra delle acque reflue;
- Valutazione periodica dei consumi energetici medi annui.

¹⁶⁵ Tale prestazione è mutuata dalla nota 11 del campo di intervento 041bis.

¹⁶⁶ Modifiche dell'afflusso nell'agglomerato.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)**, è richiesto il rispetto dei criteri seguenti:

- 1) **Costruzione ex novo**, espansione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue:
L'intervento dovrà prevedere l'adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate al contenimento del consumo medio di energia del sistema, nonché una valutazione delle emissioni dirette di gas serra¹⁶⁷ prodotte dal sistema, comprensivo di raccolta (rete fognaria) e trattamento.
- 2) **Costruzione e ampliamento** di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un impianto di trattamento delle acque reflue con un sistema di raccolta, **che stanno sostituendo i sistemi di trattamento a più alta intensità di gas serra** (quali le fosse settiche, le lagune anaerobiche): si procede a una valutazione delle emissioni dirette di gas serra (*seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento*¹⁶⁸) delle acque reflue.
- 3) **Rinnovo di un sistema di raccolta o di un impianto di trattamento delle acque reflue**:
L'intervento dovrà prevedere l'adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate al contenimento del consumo medio di energia del sistema, nonché una valutazione delle emissioni dirette di gas serra¹⁶⁹ prodotte dal sistema, comprensivo di raccolta (rete fognaria) e trattamento.
- 4) **Per la digestione anaerobica** dei fanghi di depurazione è in atto un piano di monitoraggio delle perdite di metano nell'impianto.

Elementi di verifica ex ante

- Relazione tecnica riportante una stima delle emissioni dirette di gas serra dell'impianto, e la descrizione delle migliori tecniche disponibili finalizzate al contenimento del consumo medio di energia del sistema seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue.
- E 'stato adottato un piano di monitoraggio delle perdite di metano nell'impianto, in caso di **digestione anaerobica** dei fanghi di depurazione

Elementi di verifica ex post

- Relazione tecnica riportante una valutazione delle emissioni dirette di gas serra dell'impianto, seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue;

¹⁶⁷ Ad esempio, seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf.

¹⁶⁸ Ad esempio, seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf.

¹⁶⁹ Ad esempio, seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf.

- Valutazione periodica dei consumi energetici medi annui.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁷⁰:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'**Appendice 1** della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi **al di sotto dei 10 milioni di EUR**, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento **che supera i 10 milioni di EUR**, l'analisi da svolgere, dettagliata negli **Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01)**, è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁷¹.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

¹⁷⁰ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

¹⁷¹ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli *Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli *Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima*, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Qualora alla misura sia stato attribuito un **contributo sostanziale Regime 1- Risorsa idrica**, questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di rispondere ad uno dei seguenti criteri:

1. Se ha una capacità pari o superiore a 100 000 abitanti equivalenti (a.e.)¹⁷² o un carico giornaliero con richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) superiore a 6 000 kg, il **sistema di trattamento** delle acque reflue stabilizza i fanghi mediante *digestione anaerobica o una tecnologia con un fabbisogno energetico netto uguale o inferiore (considerando sia la produzione che il consumo di energia)*.

2. Il sistema di trattamento delle acque reflue non comporta il deterioramento del buono stato e del buon potenziale ecologico di nessun corpo idrico interessato e contribuisce in modo significativo a che i corpi idrici interessati raggiungano il buono stato o il buon potenziale, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE.

Le informazioni relative allo stato dei corpi idrici, alle attività che possono avere un impatto sullo stato e alle misure adottate per evitare o ridurre al minimo tale impatto sono incluse nel piano di gestione del bacino idrografico o, per le attività in paesi terzi, in un piano equivalente di gestione dell'uso e della protezione delle acque. Il sistema di trattamento delle acque reflue soddisfa i requisiti di scarico stabiliti dalle autorità locali competenti. Il sistema di trattamento delle acque reflue contribuisce altresì al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico delle acque marine conformemente alla Direttiva 2008/56/CE, ove applicabile.

3. Il sistema di trattamento delle acque reflue è provvisto di un sistema di raccolta e di un sistema di trattamento secondario. Il sistema di trattamento delle acque reflue è conforme ai pertinenti requisiti dimensionali per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui alla Direttiva 91/271/CEE, in particolare agli articoli da 3 a 8, all'articolo 13 e all'allegato I della medesima.

Elementi di verifica ex ante

- È disponibile una relazione tecnica che descriva, in caso di impianti di trattamento con capacità di 100 000 abitanti equivalenti (a.e.) o un carico giornaliero di BOD5 superiore a 6 000 kg, la stabilizzazione dei fanghi con la *digestione anaerobica o tecnologia con un fabbisogno energetico netto uguale o inferiore (considerando sia la produzione che il consumo di energia)*;
- Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative;
- Relazione tecnica sul rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti;
- Nel caso di riutilizzo in agricoltura analizzare il contesto di impiego definendo le modalità gestionali e di controllo, nel rispetto della Comunicazione della Commissione 2022/C 298/01 “Orientamenti a sostegno dell'applicazione del Regolamento (UE) 2020/741¹⁷³ recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua”.

¹⁷² Abitante equivalente (a.e.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

¹⁷³ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, entrato in vigore il 26 giugno 2023.

Elementi di verifica ex post

- Adozione delle eventuali azioni mitigative identificate;
- Nel caso di riutilizzo in agricoltura adozione delle modalità gestionali e di controllo identificate.
- Autorizzazione allo scarico oppure Domanda di autorizzazione provvisoria/definitiva corredata dalla relativa relazione tecnica sull'impianto.

Qualora alla misura **non sia stato attribuito un contributo sostanziale all'obiettivo specifico (Regime 2)**, questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di rispondere ad uno dei seguenti criteri:

Al fine di garantire che le infrastrutture non arrechino un danno significativo alle acque e alle risorse marine, dovranno essere seguiti i criteri previsti **dall'Appendice B** del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio che descrive i criteri DNSH generici per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine.

Gli interventi inoltre non dovranno essere in contrasto con i target definiti nell'ambito della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (MSFD-2008/56/CE), recepita dal D.Lgs. n. 190/2010, *Attuazione della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. (10G0212)*.

Pertanto, i rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono preliminarmente individuati e affrontati con l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico conformemente alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷⁴ e a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

Nell'ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA, il richiedente dovrà prevedere una valutazione dell'impatto sulle acque a norma della Direttiva 2000/60/CE, che evidenzia i rischi e le modalità di prevenzione;

In caso di riutilizzo delle acque in agricoltura, verificare il contesto di riutilizzo delle stesse garantendo il rispetto dei limiti di qualità previsti dal quadro normativo.

Elementi di verifica ex ante

- Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative;
- Relazione tecnica sul rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti;
- Nel caso di riutilizzo in agricoltura analizzare il contesto di impiego definendo le modalità gestionali e di controllo, nel rispetto della Comunicazione della Commissione 2022/C 298/01 "Orientamenti a sostegno

¹⁷⁴ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

dell'applicazione del Regolamento (UE) 2020/741¹⁷⁵ recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua”.

Elementi di verifica ex post

- Adozione delle eventuali azioni mitigative identificate;
- Nel caso di riutilizzo in agricoltura adozione delle modalità gestionali e di controllo identificate.
- Autorizzazione allo scarico oppure Domanda di autorizzazione provvisoria/definitiva corredata dalla relativa relazione tecnica sull'impianto

Economia circolare

Non pertinente.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Gli aspetti da considerare al fine di prevenire l'inquinamento sono:

- Progettazione di impianto capace di traguardare, allo scarico o al riutilizzo in agricoltura, gli obiettivi di qualità previsti dal quadro normativo;
- Il progetto dovrà valutare, e quindi definire, misure appropriate per evitare e mitigare eccessive tracimazioni di acque meteoriche dal sistema di raccolta delle acque reflue, che possono includere soluzioni basate sulla natura, sistemi di raccolta separata delle acque meteoriche, vasche di raccolta e trattamento del primo scarico.

Elementi di verifica ex ante

- Studio relativo al contesto agricolo di riutilizzo delle acque trattate;
- Valutazione e soluzioni per possibili eventi di tracimazione.

Elementi di verifica ex post

- Autorizzazione allo scarico oppure Domanda di autorizzazione provvisoria/definitiva corredata dalla relativa relazione tecnica sull'impianto;
- Se identificato il rischio di tracimazione verificare adozione delle misure di controllo.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

¹⁷⁵ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, entrato in vigore il 26 giugno 2023.

Elementi di verifica ex ante

- Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post

- Se pertinente, indicare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÈ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Eccessiva emissione di GHG nel ciclo di gestione e trattamento acque reflue.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Impatto sul contesto idrico superficiale e profondo (inquinamento);
- Riutilizzo, in processi agricoli, di acque le cui caratteristiche chimiche siano tali da arrecare un danno (mancato rispetto dei limiti di norma).

Economia circolare

Non pertinente.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Mancato rispetto dei requisiti di qualità per le acque di scarico;
- Rischio di tracimazione di acque meteoriche dal sistema di raccolta.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Interazioni con ecosistemi nel caso l'intervento risultasse prossimo ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità, con l'aumento della superficie arabile e l'introduzione di specie aliene invasive.

F. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH**

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente, integrativi al quadro normativo nazionale, sono connessi con la dimostrazione del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Scheda 25 - Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la Fabbricazione di apparecchi per la Produzione Idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile). Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C25, C27, C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Tenendo conto del continuo avanzamento delle tecnologie di elettrolizzatori disponibili in una fase industriale o preindustriale, la presente scheda si applica, indipendentemente dalla tecnologia adottata, ossia, la PEM – *Proton Exchange Membrane* di maggiore diffusione, gli elettrolizzatori Alcalini (EAT), la tecnologia AEM (*Anionic Exchange Membrane*) o quelli ad Alta Temperatura (HTE). La tecnologia PEM consente, al momento, la più grande capacità produttiva attualmente installata in un impianto di produzione (fino a 20 MW di potenza).

La scheda si applica anche ai generatori di energia elettrica alimentati ad idrogeno, ossia le celle a idrogeno, che trasformano l'idrogeno combinato con l'ossigeno presente nell'atmosfera, in energia elettrica. Le condizioni sotto riportate si riferiscono quindi sia agli elettrolizzatori che producono idrogeno sia alle celle ad idrogeno che trasformano l'idrogeno in energia elettrica.

C. Principio guida

La necessità di accumulare l'energia rinnovabile prodotta in eccesso sotto forma di idrogeno, alle condizioni specificate nelle schede n.15 e 16 (produzione di idrogeno) deve tener conto della produzione delle apparecchiature per produrre idrogeno: gli elettrolizzatori.

La necessità di disporre di tali apparecchi su larga scala stimola lo sviluppo e la industrializzazione di tecnologie sempre più efficienti e a costi ragionevoli con l'effetto di aumentare l'efficienza dell'investimento e ridurre i costi.

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di fabbricazione di apparecchi per la produzione di idrogeno devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (**Regime 1**). L'attività è classificabile tra le **attività tassonomiche** (ricomprese negli Allegati del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139) nella categoria **low carbon** ovvero quelle attività che, per loro natura, possono esclusivamente contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Queste attività hanno dunque esclusivamente un Regime 1 che però **si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2**.

D. VINCOLI DNSH

Elementi di verifica generali ex ante

- Caratteristiche di eco-progettazione che consentano una elevata durabilità, separabilità dei materiali e riciclabilità degli stessi alla fine della loro vita utile.

Elementi di verifica generali ex post

- Il fabbisogno di energia elettrica per l'alimentazione del processo di elettrolisi deve essere inferiore a **58 MWh/t H₂**

Mitigazione del cambiamento climatico

Per quello che riguarda le prestazioni, l'apparecchiatura deve essere destinata alla produzione e l'uso di idrogeno, dove l'idrogeno prodotto dalle apparecchiature così fabbricate soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 tCO₂e/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂e/MJ in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'Allegato V della Direttiva (UE) 2018/2001.

Pertanto, dovranno essere previste da parte del produttore delle apparecchiature delle azioni per informare gli utilizzatori sul corretto uso del dispositivo (produzione di idrogeno da energia rinnovabile)

Elementi di verifica ex post

- È chiaramente indicata ed esplicitata la destinazione dei prodotti di modo da informare l'utilizzatore degli apparecchi.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

La progettazione delle apparecchiature e tutti i materiali di consumo utilizzati negli elettrolizzatori (elettrodi, elettroliti, membrane ecc.), dovrà rispettare le disposizioni relative alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (ecodesign), in linea con la Direttiva (EU) 2009/125, sia nella sua vita utile che nel suo fine vita. Pertanto, valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:

- a) il riutilizzo e l'utilizzo di materie prime secondarie e di componenti riutilizzati nella fabbricazione dei prodotti;
- b) la progettazione concepita per un'elevata durabilità, riciclabilità, facilità di smontaggio e adattabilità dei prodotti fabbricati;
- c) una gestione dei rifiuti che privilegia il riciclaggio rispetto allo smaltimento nel processo di fabbricazione;
- d) informazioni sulle sostanze potenzialmente pericolose, e relativa tracciabilità, durante tutto il ciclo di vita dei prodotti fabbricati.

Inoltre, gli stessi elettrolizzatori a fine vita sono considerati dei rifiuti RAEE e come tali devono essere trattati.

Elementi di verifica ex-ante

- La progettazione degli elettrolizzatori dovrà tenere in considerazione, nei limiti del possibile, le disposizioni della progettazione ecocompatibile sia nella sua vita utile sia relativo al fine vita dell'apparecchiatura.
- Iscrizione alla Piattaforma RAEE in qualità di produttori.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Indipendentemente dalla tecnologia di elettrolizzatori utilizzata, le sostanze utilizzate dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle Direttive e i Regolamenti della Commissione relative alle sostanze pericolose, come sopra citate.

Elementi di verifica ex-ante

- Sono vietate le sostanze pericolose così come previsto dalle direttive REACH e RoHS;
- La realizzazione rispetta le disposizioni relative alla compatibilità elettromagnetica;
- La progettazione degli elettrolizzatori dovrà fornire una lista delle sostanze e dei materiali utilizzati per la costruzione.

Elementi di verifica ex post

- Il produttore dell'apparecchiatura fornisce tutte le informazioni sulle sostanze potenzialmente pericolose, e relativa tracciabilità, durante tutto il ciclo di vita dell'apparecchio cioè alle condizioni di esercizio, di manutenzione e di fine del ciclo di vita.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- L'elettrolizzatore **non** è destinato ad essere alimentato da energia elettrica prodotta da energie rinnovabili con la condizione di fornire un contributo emissivo inferiore a 3 tCO₂/t H₂, ma viene alimentato da energia elettrica da fonti fossili, non contribuendo per questo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Usa sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- La progettazione di tali apparecchi non è concepita per un'elevata durabilità, riciclabilità e facilità di smontaggio.
- Gli apparecchi (elettrolizzatori) possono generare soluzioni (alcaline o acide) e materiali di consumo di difficile riutilizzo, riciclabilità in relazione al loro esercizio. Alcuni di essi possono essere potenzialmente pericolosi per l'ambiente.
- Nel loro fine vita gli apparecchi (elettrolizzatori) possono costituire materiali deteriorati (es. catodi, anodi) di difficile riutilizzo e/o riciclabilità. Alcuni di essi possono essere potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Le apparecchiature sono prodotte con sostanze pericolose e/o inquinanti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Direttiva (EU) 2018/2001 (REDII) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, Articolo 25;
- Regolamento (UE) 2019/1021 per le sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II, relativo agli inquinanti organici persistenti, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- Regolamento (UE) 2017/852 per il mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2;
- Regolamento (CE) n. 1005/2009 per le sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II che riducono lo strato di ozono;
- Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo per sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'Allegato II, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'Allegato XVII, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale Allegato;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del e identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale Regolamento, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società;
- Allegato VII della Direttiva 2012/19/UE (WEEE Directive - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dell'art.1 del Decreto Legislativo

3 settembre 2020, n. 118, relativo a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27, Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente richiedono che il processo di produzione di idrogeno soddisfi il criterio di “contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici” se questo è prodotto da fonti rinnovabili e per un fabbisogno di energia elettrica inferiore a **58 MWh/t H₂**. Questa condizione è quindi inclusa tra le caratteristiche tecniche e prestazionali che gli elettrolizzatori devono avere.

Scheda 26- Finanziamenti a impresa e ricerca

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria non sono associate ad uno specifico Codice NACE.

B. Applicazione

La presente scheda si applica alle attività seguenti:

- Sovvenzioni e schemi orizzontali;
- Strumenti finanziari e investimenti diretti nel capitale;
- Attività e finanziamenti destinati alla ricerca innovazione e sviluppo.

C. Principio guida

Le attività citate, nel quadro di incentivi allo sviluppo economico e sociale o alla ricerca e innovazione, potrebbero essere indirizzati a molteplici attività, ma non devono compromettere il rispetto del criterio DNSH, né per quanto riguarda le attività finanziate né il loro risultato, nel caso per esempio di finanziamenti dedicati alla ricerca.

Gli investimenti in **ricerca innovazione e sviluppo** che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispettare il “*do no significant harm*”.

D. VINCOLI DNSH

Sovvenzioni

I finanziamenti che si configurano come sovvenzioni devono applicare le specifiche esclusioni previste per la singola misura nell’Allegato alla Decisione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia del 13 luglio 2021 e sue successive modificazioni¹⁷⁶, prevedendo inoltre il rispetto della normativa rilevante nazionale ed europea.

Qualora gli investimenti agevolati dovessero superare la soglia dei 10 milioni, questi dovranno essere sottoposti a una **verifica di sostenibilità** con esito positivo, seguendo le indicazioni degli **Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU**¹⁷⁷.

¹⁷⁶ In considerazione delle specificità delle liste di esclusione che possono differire per ciascuna misura, la check list associata a questa scheda tecnica è meramente indicativa; sarà opportuno che le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori “specializzino” le check list in funzione dei requisiti particolare di ogni misura.

¹⁷⁷ Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (europa.eu) - (2021/C 280/01)

Elementi di verifica ex ante

- Applicare le specifiche esclusioni previste per la singola misura nell'Allegato alla Decisione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e sue successive modificazioni.
- Verificare il rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea nei contratti o accordi.
- Per gli investimenti **superiori ai 10 milioni**, applicare la verifica di sostenibilità con esito positivo, seguendo le indicazioni degli Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU¹⁷⁸.

Elementi di verifica ex post

- I criteri oggetto di verifica devono essere monitorati nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine devono essere adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate.

Strumenti finanziari

Per gli strumenti finanziari, **devono essere rispettati preliminarmente gli Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU¹⁷⁹, con due metodologie differenti, in base alla categoria di appartenenza, nel seguito descritte, prevedendo inoltre il rispetto della normativa rilevante nazionale ed europea.**

CATEGORIA 1¹⁸⁰

Strumenti finanziari che superano la soglia fissata a **10 milioni di Euro**.

Rispetto degli Orientamenti Invest EU per la Categoria 1:

Tutte le operazioni sono sottoposte a una verifica di sostenibilità con esito positivo, seguendo le indicazioni degli Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU e tale previsione è inclusa degli accordi contrattuali così come il suo rispetto successivo.

Inoltre, deve essere richiesto alle imprese (cioè ai beneficiari finali) di adottare **piani di transizione verde** in linea con la definizione di cui nell'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE (modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464), **se più del 50% dei loro ricavi diretti durante l'esercizio finanziario precedente deriva dall'elenco di attività e beni esclusi** di cui alla lista di esclusione riportata in calce alla presente scheda tecnica.

¹⁷⁸ [Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU \(europa.eu\) - \(2021/C 280/01\)](#)

¹⁷⁹ [Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU \(europa.eu\) \(2021/C 280/01\)](#)

¹⁸⁰ Queste soglie sono fissate per l'applicazione degli Orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità (redatti per il Fondo Invest EU).

CATEGORIA 2

PMI, piccole imprese a media capitalizzazione, altre imprese ammissibili e per gli investimenti al di sotto delle **soglie minime (10 milioni di Euro)**.

Rispetto degli Orientamenti Invest EU per la categoria 2

E' applicato l'elenco delle esclusioni di cui all'Allegato V del Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma Invest EU.

Inoltre, con specifico riferimento alle tipologie nel seguito elencate, al fine di garantire che la misura sia conforme agli **Orientamenti tecnici "Non arrecare danno significativo"**((C/2023/111), eventuali **accordi contrattuali** con entità affidatarie o intermediari finanziari incaricato dello strumento di finanziamento e la **successiva politica di investimento, oltre a garantire il rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea**, dovranno includere le seguenti disposizioni:

- **per prestiti e garanzie:**
devono essere escluse dall'ammissibilità le attività della lista di esclusione riportata in calce alla presente scheda tecnica, ovvero le specifiche esclusioni previste per la singola misura nell'Allegato alla Decisione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e sue successive modificazioni¹⁸¹.
- **per strumenti di equity:**
deve essere richiesto alle società di adottare piani di transizione verde in linea con la definizione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE (modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464) se più del 50% dei loro ricavi diretti durante l'esercizio finanziario precedente deriva dall'elenco di attività e beni esclusi (riportato in calce alla presente scheda tecnica).

Elementi di verifica ex ante

- Applicare le verifiche previste dalla metodologia Invest EU in base alla categoria di appartenenza (sopra o sotto la soglia dei 10 milioni di Euro);
- Verificare il rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea nei contratti o accordi;
- Per prestiti e garanzie: applicare la lista di esclusione riportata in calce alla presente scheda tecnica, ovvero le specifiche esclusioni previste per la singola misura.
- Per strumenti di equity: prevedere i piani di transizione verde

¹⁸¹ In considerazione delle specificità delle liste di esclusione che possono differire per ciascuna misura, la check list associata a questa scheda tecnica è meramente indicativa; sarà opportuno che le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori "specializzino" le check list in funzione dei requisiti particolare di ogni misura.

Elementi di verifica ex post

- I criteri oggetto di verifica devono essere monitorati nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine devono essere adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate.

Attività e finanziamenti destinati alla ricerca innovazione e sviluppo

Per gli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I), si applicano i seguenti requisiti:

- sono escluse ex-ante le attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta “**brown R&I**” che riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi dall'Allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111), inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche.
- Sono esclusi gli investimenti in relazione a **combustibili fossili** (incluse le applicazioni a valle), ad eccezione dei sistemi di raffreddamento, riscaldamento e generazione di energia basati su gas naturali che rispettano le condizioni elencate all'allegato III della Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”. Sono ugualmente esclusi quelli che riguardano attività ricomprese nell'ETS con emissioni di CO₂eq attese, che non siano sostanzialmente inferiori a quelle previste per l'assegnazione a titolo gratuito (Direttiva EU ETS).
- il risultato dei processi di ricerca deve essere **tecnologicamente neutrale** (technological neutrality) nella sua applicazione ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle a basso impatto ambientale.

Elementi di verifica ex ante

- Le attività finanziate non devono rientrare a fare parte delle attività escluse, ossia: attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta “**brown R&I**”, attività legate ai **combustibili fossili**¹⁸² e infine le attività ricomprese nell'ETS con emissioni di CO₂eq attese, che non siano sostanzialmente inferiori a quelle previste per l'assegnazione a titolo gratuito (Direttiva EU ETS). La conformità deve essere monitorata nel corso dell'attuazione e sono intraprese azioni appropriate ove pertinenti.
- Gli investimenti in attività di ricerca e innovazione sono rivolti a ricerche il cui risultato è neutrale tecnologicamente (**technological neutrality**) nella sua applicazione.

Elementi di verifica ex post

- I criteri oggetto di verifica devono essere monitorati nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine devono essere adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate.

¹⁸² Fatta eccezione dei sistemi di raffreddamento, riscaldamento e generazione di energia basati su gas naturali che rispettano le condizioni elencate all'allegato III della Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”.

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione il seguente criterio:

L'attività specifica in questione dovrà rispettare i criteri per **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1)**, descritti come segue:

- 1 **L'attività di ricerca** sviluppa o fornisce innovazione per tecnologie, prodotti o altre soluzioni **dedicati a una o più attività economiche** per le quali nel Regolamento Delegato 2021/2139 sono stati **definiti i criteri di vaglio tecnico**.
- 2 I **risultati della ricerca**, dello sviluppo e dell'innovazione **consentono** a una o più di tali attività economiche **di soddisfare i rispettivi criteri** per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, rispettando nel contempo i criteri pertinenti per non arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali.
- 3 L'attività economica mira a immettere sul mercato una soluzione che non si trova ancora sul mercato e che, sulla base di informazioni pubbliche o di mercato, dovrebbe **presentare migliori prestazioni in termini di emissioni di gas serra nel ciclo di vita rispetto alle migliori tecnologie disponibili in commercio**. L'attuazione delle tecnologie, dei prodotti o di altre soluzioni oggetto di ricerca si traduce in una riduzione complessiva netta delle emissioni di gas serra durante il loro ciclo di vita.
- 4 Qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o innovazione consenta già a una o più attività contemplate nel Regolamento Delegato 2021/2139 di soddisfare i criteri di vaglio tecnico specificati nella sezione pertinente, oppure qualora la tecnologia, il prodotto o un'altra soluzione consenta già a una o più attività economiche, considerate abilitanti o di transizione, di soddisfare i requisiti specificati, rispettivamente, ai punti 5 e 6, l'attività di ricerca, sviluppo e innovazione si concentra sullo sviluppo di tecnologie, prodotti o altre soluzioni a emissioni altrettanto basse o inferiori con nuovi vantaggi significativi, come ad esempio un **costo inferiore**.
- 5 Qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche considerate attività abilitanti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2020/852 per le quali il Regolamento Delegato 2021/2139 definisce i criteri di vaglio tecnico, i risultati della ricerca forniscono tecnologie, processi o prodotti innovativi che consentono a tali attività abilitanti e alle attività infine sostenute di **ridurre sostanzialmente le relative emissioni di gas serra** o di migliorarne sostanzialmente la fattibilità tecnologica ed economica al fine di agevolarne l'espansione.
- 6 Qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche considerate **attività di transizione** ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 per le quali il Regolamento Delegato 2021/2139 definisce i criteri di vaglio tecnico, le tecnologie, i prodotti o altre soluzioni oggetto di ricerca consentono di svolgere le attività in questione con emissioni previste sostanzialmente inferiori rispetto ai criteri

di vaglio tecnico per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al Regolamento Delegato 2021/2139.

a. Qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche di cui alle sezioni 3.7 (Produzione di cemento), 3.8 (Produzione di alluminio), 3.9 (Produzione di ferro e acciaio), 3.11 (Produzione di nerofumo), 3.12 (Produzione di soda), 3.13 (Produzione di cloro), 3.14 (Fabbricazione di prodotti chimici di base organici) e 3.16 (Produzione di acido nitrico) del Regolamento Delegato 2021/2139, le tecnologie, i prodotti o altre soluzioni consentono di **svolgere le attività in questione con emissioni di gas serra sostanzialmente inferiori, mirando a una riduzione del 30 %** rispetto ai pertinenti parametri di riferimento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, oppure sono dedicati alle tecnologie o ai processi a basse emissioni di carbonio ampiamente accettati in questi settori, in particolare l'elettrificazione, segnatamente del riscaldamento e del raffrescamento, l'idrogeno come combustibile o materia prima, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'utilizzo del carbonio e la biomassa come combustibile o materia prima, se la biomassa è conforme ai requisiti pertinenti di cui alle sezioni 4.8, 4.20 e 4.24 del Regolamento Delegato 2021/2139.

7 Qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o innovazione presenti un TRL 6 o 7, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono valutate in forma semplificata dall'ente che conduce la ricerca. L'ente dimostra di possedere, se del caso:

- i. un brevetto non più vecchio di 10 anni associato alla tecnologia, al prodotto o alla soluzione di altro tipo, in cui sono state fornite informazioni sul relativo potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra; o
- ii. un'autorizzazione ottenuta da un'autorità competente per la gestione del sito dimostrativo associato alla tecnologia, al prodotto o alla soluzione di altro tipo innovativi per la durata del progetto dimostrativo, in cui sono state fornite informazioni sul relativo potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra.

8 Qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o innovazione presenti un TRL 8 o superiore, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018 e sono verificate tramite una verifica di conformità accreditata.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le attività finanziate hanno il potenziale di arrecare danno significativo a tutti gli obiettivi ambientali a seconda del tipo di attività finanziata e del suo risultato (nei casi di investimenti per la ricerca e innovazione).

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato Della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01)”
- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017, Allegato V, punto B.
- Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza
- Direttiva ETS (Directive (EU) 2018/410 amending Directive 2003/87/EC).

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Non tutte le attività e tutti i settori industriali possono essere finanziati. Quelli che creano un rischio significativo di danneggiare i principali criteri ambientali dovranno essere esclusi.
- ❖ Per gli strumenti finanziari che superano la soglia dei 10 milioni di EUR dovrà essere applicata la verifica di sostenibilità come già definita dalla Commissione per il Fondo InvestEU, riflettendo questo rispetto negli accordi contrattuali.
- ❖ Per gli strumenti finanziari verso le PMI o per gli strumenti finanziari che non superano la soglia dei 10 milioni di EUR (progetti esentati dall'applicazione degli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il fondo InvestEU) dovrà essere rispettata la lista di esclusione delle attività, come definite **nella lista di esclusione, riportata in calce alla presente scheda o secondo le specifiche previste per la singola misura dal PNRR.**
- ❖ **Gli investimenti in ricerca e sviluppo** dovranno sottostare a specifici vincoli previsti per non arrecare un danno significativo all'ambiente.

Appendice Scheda 26 – Lista di esclusione¹⁸³

1. attività e asset connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁸⁴;
2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁸⁵;
3. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁸⁶ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹⁸⁷;

L'Appendice è applicabile salvo differente formulazione della lista della attività escluse in relazione ai singoli investimenti, come specificato nell'Allegato alla Decisione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e sue successive modificazioni¹⁸⁸

Transizione 4.0 M1C2

Per questo specifico intervento, in aggiunta al rispetto degli elementi descritti sopra, i seguenti settori, classificati in base al settore di attività ATECO, non sono finanziabili:

- 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 41 Costruzione di edifici
- 42 Ingegneria civile
- 43 Lavori di costruzione specializzati
- 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
- 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

¹⁸³ In base alle indicazioni riportate nell'Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

¹⁸⁴ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹⁸⁵ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁸⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

¹⁸⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

¹⁸⁸ In considerazione delle specificità delle liste di esclusione che possono differire per ciascuna misura, la check list associata a questa scheda tecnica è meramente indicativa; sarà opportuno che le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori "specializzino" le check list in funzione dei requisiti particolare di ogni misura.

- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici
- 51 Trasporto Aereo
- 24 Metallurgia
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Scheda 27 - Ripristino ambientale delle zone umide

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato come indicato nella classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006, ma si riferiscono alla classe 6 della classificazione statistica delle attività per la protezione dell'ambiente (CEPA) definita dal Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH per le attività di ripristino ambientale delle zone umide e coinvolgono attività economiche che promuovono il ritorno alle condizioni originarie delle zone umide e le attività economiche che migliorano le funzioni delle zone umide senza necessariamente promuovere il ritorno alle condizioni antecedenti la perturbazione.

Per zone umide si intendono terreni che corrispondono alla definizione internazionale di zone umide o di torbiere di cui alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (convenzione di Ramsar). La zona interessata corrisponde alla definizione di zona umida fornita nella comunicazione della Commissione sull'uso razionale e sulla conservazione delle zone umide.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 5 – “Cantieri generici” alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

C. Principio guida

Gli interventi in aree sensibili devono essere progettati e realizzati al fine di conservare e ripristinare la qualità dell'ecosistema dei corpi idrici recettori (ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE), in particolare degli ambienti fluviali e degli habitat, ricercando l'equilibrio con gli obiettivi della Direttiva 2007/60/CE di sicurezza idraulica e idrogeologica. Obiettivo principale, quindi, è di ricostruire la qualità ecologica dei Corpi idrici di stato Buono, agendo su:

- Salvaguardare o ripristinare la funzionalità idromorfologica naturale del corso d'acqua.
- Restaurare forme e assetti morfologici sui corsi d'acqua fortemente impattati (qualità morfologica scadente o pessima).
- Dismettere, adeguare e gestire le opere per migliorare i processi idromorfologici e le forme fluviali naturali.
- Promuovere un uso del suolo compatibile con i processi idromorfologici nelle aree di pertinenza fluviale.
- Conoscere e divulgare le forme e processi idromorfologici dei corsi d'acqua.
- Ricostruire zone umide non connesse con il fiume.

Obiettivo degli interventi è attuare misure *win-win* (sulle due Direttive CE) e di integrare i 4 obiettivi sotto elencati, progettando opere o azioni non strutturali per:

1. Mitigazione del rischio da esondazione e da dinamica morfologica;

2. Miglioramento e non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali;
3. Miglioramento della qualità naturalistica-paesaggistica;
4. Miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie e aumento della biodiversità.

Le attività dovranno pertanto essere volte alla conservazione, compreso il ripristino, di habitat¹⁸⁹, ecosistemi¹⁹⁰ e specie e gli interventi comprenderanno:

- A. le attività di conservazione in situ, definite dalla convenzione sulla diversità biologica come la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e la conservazione e il recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
- B. le attività di ripristino, definite come attività volte ad aiutare, attivamente o passivamente,
 - i) un ecosistema a recuperare il buono stato o ad avvicinarvisi, ii) un tipo di habitat a recuperare il miglior stato possibile e la sua estensione naturale o superficie di riferimento favorevole, iii) un habitat di una specie¹⁹¹ a recuperare quantità e qualità sufficienti o iv) le popolazioni di specie a recuperare livelli soddisfacenti.

In questo contesto le zone umide da ricreare possono essere connesse o non connesse alla dinamica fluviale.

Le prime (connesse) avranno uno spazio di mobilità entro il quale muoversi, tale spazio di mobilità sarà identificato dal Progetto.

Le seconde, non connesse, saranno stabili.

In questo contesto si inseriscono le aree umide ricostruite, la cui principale utilità risiede nella rimozione degli inquinanti dalle acque superficiali attraverso la restituzione di parte della capacità autodepurante naturale dei corpi idrici, l'unica alternativa possibile per eliminare inquinamenti di tipo diffuso oppure l'inquinamento residuo sfuggito alla depurazione artificiale.

Ma i vantaggi delle aree umide ricostruite sono anche altri, tra cui il concorso al controllo delle inondazioni, l'integrazione della tecnologia di depurazione a valle del punto di scarico, la ricarica delle falde e, in primis, il ripristino dell'habitat naturale e della biodiversità.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

¹⁸⁹ Habitat: zona terrestre o acquatica che si distingue grazie alle sue caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali, conformemente all'articolo 1, lettera b), della Direttiva 92/43/CEE.

¹⁹⁰ «Ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

¹⁹¹ Habitat di una specie»: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, deve soddisfare i seguenti criteri:

1. Piano di Ripristino

L'area è oggetto di un piano di ripristino, che è conforme ai principi e agli orientamenti della convenzione di Ramsar in materia di ripristino delle zone umide, che prenda in attenta considerazione le condizioni idrologiche e pedologiche locali, comprese le dinamiche della saturazione del suolo e il cambiamento delle condizioni aerobiche e anaerobiche.

Il piano dovrà prevedere:

- l'analisi dei criteri DNSH
- un piano di monitoraggio che garantisce la correttezza delle informazioni in esso contenute, in particolare per quanto riguarda i dati relativi alla zona interessata.

2. Analisi dei benefici climatici

L'attività soddisfa i seguenti criteri:

(a) l'analisi dei benefici climatici dimostra che il saldo netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra generati dall'attività su un periodo di 30 anni dopo il suo inizio è inferiore a uno scenario di riferimento, corrispondente al saldo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra su un periodo di 30 anni a partire dall'inizio dell'attività, associato alle pratiche abituali che si sarebbero verificate nella zona interessata in assenza dell'attività;

(b) il saldo netto medio previsto a lungo termine dei gas serra dell'attività è inferiore al saldo medio a lungo termine dei gas serra previsto per lo scenario di riferimento di cui al punto 2.2, dove per "a lungo termine" si intende una durata di 100 anni.

3. Garanzia di permanenza

Lo status di zona umida dell'area in cui si svolge l'attività è garantito da una delle seguenti misure:

- l'area è destinata a essere mantenuta come zona umida e non può essere convertita ad altre destinazioni d'uso diventando demanio idrico quando connessa al corpo idrico;
- l'area è classificata come area protetta;
- l'area è oggetto di qualsiasi garanzia giuridica o contrattuale atta a garantire che rimanga una zona umida.

Il gestore dell'attività si impegna affinché i futuri aggiornamenti del piano di ripristino, che non rientrano più nell'attività finanziata, continuino a produrre i benefici climatici

4. Valutazione di conformità

Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:

(a) le autorità nazionali competenti pertinenti;

(b) un certificatore terzo indipendente, su richiesta delle autorità nazionali o del gestore dell'attività.

Al fine di ridurre i costi, le valutazioni di conformità possono essere effettuate insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli.

5. Valutazione di gruppo

La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata a livello di un gruppo di aziende sufficientemente omogeneo da valutare il rischio di sostenibilità dell'attività forestale, a condizione che vi sia un rapporto duraturo tra tutte le aziende, che esse partecipino all'attività e che tale gruppo di aziende rimanga invariato per tutte le successive valutazioni di conformità.

Elementi di verifica ex ante

- Piano di ripristino;
- Analisi dei benefici climatici;
- Garanzia di permanenza.

Elementi di verifica ex post

- Verbale di valutazione di conformità che evidenzi la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare saranno limitati ai seguenti:

- Piano di Ripristino
- Valutazione di conformità

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁹²:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

¹⁹² Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁹³.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Il Piano di Ripristino deve verificare possibili interazioni tra intervento e la matrice acque individuando eventuali azioni mitigative.

Elementi di verifica ex ante

- Il Piano di Ripristino.

Elementi di verifica ex post

- Verbale di valutazione di conformità che evidenzi la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio.

Economia circolare

Non pertinente.

¹⁹³ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Deve essere fatto riferimento ai Piani di Gestione delle acque redatti dalle Autorità di distretto, che sono aggiornati periodicamente e che definiscono gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, in termini di qualità ecologica e chimica.

L'obiettivo è quello di migliorare lo stato complessivo del corpo idrico, con riferimento allo stato chimico.

L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie.

L'attività riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame.

L'attività è conforme al Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹⁴ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo.

Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio¹⁹⁵, nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia ("estremamente pericolosi") o Ib ("molto pericolosi") nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS. L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi.

Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento.

Elementi di verifica ex ante

- Il Piano di Ripristino

Elementi di verifica ex post

- Verbale di valutazione di conformità che evidenzi la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una autorità, quale ad esempio L'Autorità Regionale per la Protezione Ambientale, o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio.

¹⁹⁴ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

¹⁹⁵ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Deve essere fatto riferimento ai Piani di Gestione delle acque redatti dalle Autorità di distretto, che sono aggiornati periodicamente e che definiscono gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, in termini di qualità ecologica e chimica.

L'obiettivo deve essere quello di migliorare lo stato complessivo del corpo idrico, con riferimento allo stato ecologico.

Se gli interventi sono situati nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, risultano conformi agli obiettivi di conservazione delle aree.

Al fine di garantire la protezione della biodiversità, non vi è altresì alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale.

Il piano di cui al punto 1 della presente sezione (piano di ripristino) contiene disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:

- garantire il buono stato di conservazione degli habitat e delle specie, il mantenimento delle specie tipiche degli habitat, da raggiungere anche attraverso la sostituzione degli habitat esistenti, se di uguale o minore pregio, a patto di un miglioramento complessivo delle condizioni che sono prodromiche alla creazione dell'habitat e al suo sviluppo, da dimostrare con opportuni supporti scientifici ex ante e di monitoraggio ex post;
- escludere l'utilizzo o il rilascio di specie invasive.

Elementi di verifica ex ante

- Il Piano di Ripristino.

Elementi di verifica ex post

- Verbale di valutazione di conformità che evidenzi la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una autorità, quale ad esempio L'Autorità Regionale per la Protezione Ambientale, o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Sottrazione di terreni ad alto assorbimento di CO₂.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Eventuali interazioni con la matrice acque (inquinamento).

Economia circolare

Non pertinente.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Inquinamento da pesticidi.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi connessi alla conversione di suoli ad alto valore ecologico ed al disboscamento illegale;
- Impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi connessi alla ridotta funzionalità fluviale, all'aumento delle opere di contenimento morfologico.

F. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Direttiva 2000/60/CEE Quadro sulle acque;
- Direttiva 2007/60/CEE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Le principali disposizioni nazionali potenzialmente coinvolte sono:

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Direttiva 2009/128/CE
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.
- Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione di Ramsar;
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ l'adozione di un piano di ripristino
- ❖ il calcolo del contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.11, F42.13, F71.1 e F71.20, F 34.21 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad:

- interventi di costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di **strade, autostrade, strade urbane** e altri passaggi per veicoli e pedoni, lavori di superficie su strade, autostrade, strade urbane, ponti o gallerie compresa la fornitura di servizi degli studi di architettura, di ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e i servizi di indagine e di mappatura e simili, nonché l'esecuzione di collaudi fisici, chimici o di prove analitiche di altro tipo di tutti i tipi di materiali e prodotti,
- attività di installazione di **illuminazione stradale e di segnali elettrici**.

Con riferimento alle **strade**, si sottolinea che la costruzione di strade tradizionali ad alte emissioni di carbonio è vista con disfavore nell'ambito del principio DNSH. Pertanto, sono ammessi ad es. i collegamenti infrastrutturali stradali dell'ultimo miglio, che rispettano questi criteri:

- a) ridotta lunghezza della strada;
- b) funzione ancillare di collegamento con servizi sociali, infrastrutture, porti o aree industriali;
- c) ridotta percentuale sull'intero investimento.

Esistono, al contempo, delle misure connesse con la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico che non devono rispettare questi criteri limitativi, in quanto la costruzione delle strade è parte integrante della misura. Tali casi sono espressamente previsti nella CID.

Nella parte relativa all'**illuminazione stradale**, in particolare all'installazione di nuovi impianti di illuminazione, dell'installazione di apparecchi differenti da quelli esistenti, alla sostituzione delle sorgenti luminose, le lampade o gli apparecchi di illuminazione con apparecchiature analoghe in impianti esistenti. Questa parte sarà da considerare solo nell'ipotesi che l'intervento preveda questo tipo di attività.

Gli aspetti legati alla **cantierizzazione degli interventi** sono analizzati nella scheda 5 – “*Cantieri generici*” alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

Relativamente all'**impiego di AEE** nella realizzazione dell'intervento, devono essere condotte le verifiche indicate alla scheda 3 – “*PC e AEE non medicali*”.

C. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa, operativa e gestionale (manutentiva) di queste opere.

Con specifico riferimento all'illuminazione pubblica, si ricorda l'adozione dei "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per l'illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per l'illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per l'illuminazione pubblica" (DM 27 settembre 2017) e dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica" (DM 28 marzo 2018).

Ancorché la Tassonomia preveda la possibilità che le nuove strade possano offrire un "contributo sostanziale" alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento, rispondendo ai criteri di vaglio tecnico, il nostro Piano nazionale prevede soltanto interventi ricompresi nel **Regime 2**.

Saranno pertanto illustrati i relativi requisiti DNSH

Nel caso dell'**illuminazione pubblica**, viene proposto il **Regime 1 ed il Regime 2**.

D. VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal soggetto attuatore. Pertanto, gli aspetti nel seguito elencati devono essere oggetto di specifica analisi;

- *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;*
- *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento* (a meno delle operazioni di caratterizzazione);
- *Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.*

Mitigazione del cambiamento climatico

L'infrastruttura non è adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili.

Nel caso di una **nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante**, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il **calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito**. Il calcolo dell'impronta di carbonio dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra, calcolate sulla base di ipotesi, valori e procedure conservativi.

Elementi di verifica ex ante

- L'infrastruttura ha una ridotta lunghezza; una funzione ancillare di collegamento con servizi sociali, infrastrutture, porti o aree industriali; una ridotta percentuale sull'intero investimento.
- Documentazione a supporto della realizzazione dell'infrastruttura a prova di clima, come da disposizione del documento UE **Technical Guidance on the climate proofing of infrastructures (Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027")** incluso il calcolo previsionale dell'impronta di carbonio che interessa

le emissioni dell'ambito 1-3 e dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra

Negli orientamenti della “UE Technical Guidance on the climate proofing of infrastructures” il calcolo dell'impronta di carbonio è utilizzato non solo per stimare le emissioni di gas a effetto serra di un progetto pronto per essere realizzato, ma soprattutto per contribuire all'analisi e all'integrazione di soluzioni a basse emissioni di carbonio nelle fasi di pianificazione e progettazione.

È pertanto essenziale integrare fin dall'inizio la resa a “prova di clima” nella gestione del ciclo di progetto.

Considerando che le “UE Technical Guidance on the climate proofing of infrastructures” fanno riferimento alle metodologie per il calcolo dell'impronta di carbonio e per il metodo del costo ombra del carbonio della Banca Europea degli Investimenti, nella fase EX ANTE devono essere previste le seguenti attività:

FASI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

Quantificare le emissioni di gas a effetto serra in un anno tipo di funzionamento utilizzando il metodo per il calcolo dell'impronta di carbonio. Quindi la carbon footprint deve considerare gli ambiti o “tipo di emissione” o “scope” così come indicati dal Greenhouse Gas Protocol¹⁹⁶.

È necessario calcolare:

- le emissioni di gas a effetto serra “**assolute**” (sono le emissioni annue stimate per un anno medio di funzionamento del progetto.)
- Le emissioni di “**riferimento**” di gas a effetto serra, cioè le emissioni che sarebbero generate nello scenario alternativo se il progetto non fosse realizzato
- Le emissioni “**relative**” di gas a effetto serra che rappresentano la differenza tra le emissioni assolute e le emissioni di riferimento.

Le emissioni assolute e relative dovrebbero essere quantificate per un anno tipo di funzionamento.

Valutazione delle emissioni di gas a effetto serra:

Una volta calcolate le emissioni di cui sopra occorre valutare se le emissioni di gas a effetto serra assolute sono superiori a 20.000 tonnellate di CO₂e/anno (positive o negative) e le Emissioni relative superiori a 20.000 tonnellate di CO₂e/anno (positive o negative).

¹⁹⁶ Scope 1: Emissioni dirette di gas a effetto serra: emissioni prodotte dalla combustione di combustibili fossili, dai processi industriali e dalle emissioni fuggitive, come le perdite di refrigeranti o di metano.

Scope 2: Emissioni indirette di gas a effetto serra: energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento e vapore del progetto ma che non sono prodotte dal progetto stesso. Sono incluse in quanto il progetto detiene un controllo diretto sul consumo energetico, ad esempio può migliorarlo con misure di efficienza energetica o passando al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tipo 3: Altre emissioni indirette di gas a effetto serra: emissioni derivanti dalla produzione o dall'estrazione di materie prime e le emissioni dei veicoli causate dall'uso delle infrastrutture stradali, comprese le emissioni derivanti dal consumo di energia elettrica di treni e veicoli elettrici).

In tal caso allora occorre monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando il costo ombra del carbonio (come indicato nelle “UE Technical Guidance on the climate proofing of infrastructures”):

Tabella 6
Costo ombra annuo del carbonio in EUR/tCO₂e, a prezzi del 2016

| Anno | EUR/tCO ₂ e | Anno | EUR/tCO ₂ e | Anno | EUR/tCO ₂ e | Anno | EUR/tCO ₂ e |
|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|
| 2020 | 80 | 2030 | 250 | 2040 | 525 | 2050 | 800 |
| 2021 | 97 | 2031 | 275 | 2041 | 552 | | |
| 2022 | 114 | 2032 | 306 | 2042 | 579 | | |
| 2023 | 131 | 2033 | 334 | 2043 | 606 | | |
| 2024 | 148 | 2034 | 362 | 2044 | 633 | | |
| 2025 | 165 | 2035 | 390 | 2045 | 660 | | |
| 2026 | 182 | 2036 | 417 | 2046 | 688 | | |
| 2027 | 199 | 2037 | 444 | 2047 | 716 | | |
| 2028 | 216 | 2038 | 471 | 2048 | 744 | | |
| 2029 | 233 | 2039 | 498 | 2049 | 772 | | |

Compilare la documentazione e sintetizzare l’analisi nella *dichiarazione di verifica della neutralità climatica*, che in linea di principio presenta una conclusione sulla resa a prova di clima per quanto riguarda la neutralità climatica.

Elementi di verifica ex post

- Evidenza da parte di un ente verificatore indipendente della conformità del processo di calcolo della impronta di carbonio relativamente ai seguenti aspetti:
 - delimitazione del progetto;
 - definizione del periodo di valutazione;
 - tipi di emissione da includere (scelta dei fattori di emissione, stime conservative, etc.);
 - quantificazione delle emissioni assolute del progetto;
 - individuazione e quantificazione delle emissioni di riferimento;
 - calcolo delle emissioni relative.

Nel caso di attività relative **all’illuminazione stradale**, si applicano i criteri seguenti:

Qualora l’intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, deve soddisfare i seguenti criteri:

- Rispettare i criteri dell’EU per gli appalti pubblici verdi (GPP) nel settore dell’illuminazione stradale e dei segnali luminosi così come descritti nell’ relativo Documento di lavoro dei servizi della Commissione (<https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/traffic/IT.pdf>) e successivi aggiornamenti e integrazioni. Questo documento è incentrato su:

- Acquistare apparecchi di illuminazione, lampade o sorgenti luminose che superano i livelli minimi di efficacia degli apparecchi di illuminazione.
- Incoraggiare l'uso di sistemi di attenuazione e misurazione della potenza assorbita per garantire che il consumo di energia di un particolare impianto di illuminazione possa essere ottimizzato e monitorato in tempo reale.
- Esigere che tutti gli apparecchi di illuminazione presentino una percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto (ratio of upward light output, RULO) pari allo 0,0 % e, a livello globale, garantire che il 97 % di tutta la luce sia diffusa con un'angolazione di 75,5° verso il basso rispetto all'asse verticale, in modo da ridurre la luce molesta e l'abbagliamento.
- Incoraggiare l'attenuazione obbligatoria dell'emissione luminosa nelle aree interessate e fissare limiti sulla percentuale di luce blu (indice G) nell'emissione delle lampade/degli apparecchi di illuminazione.
- Acquistare apparecchiature per l'illuminazione stradale durevoli e adeguate all'uso, che siano riparabili e coperte da una garanzia o da una garanzia estesa.
- Stabilire requisiti minimi per la persona responsabile di autorizzare l'impianto di illuminazione.

I requisiti sono divisi secondo la seguente impostazione:

Criteri di selezione: sono riferiti al tender del contratto e si riferiscono alla sua attività professionale, allo standing economico-finanziario o alle abilità tecniche e professionali ed eventualmente alla capacità dello stesso di applicare le misure di gestione ambientali durante lo svolgimento del contratto. Nello specifico, i criteri di selezione riguardano le competenze del gruppo di progettazione e le competenze del gruppo di installazione.

Specifiche tecniche: costituiscono i requisiti minimi a cui tutti i tender devono aderire. In questo contesto riguardano l'efficacia dell'apparecchio di illuminazione, la compatibilità con i comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa, i requisiti minimi di attenuazione dell'emissione luminosa, l'indicatore di consumo annuo di energia, la misurazione, il fattore di potenza, la percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto (RULO) e luce molesta, il fastidio, l'inquinamento luminoso ambientale e visibilità delle stelle, la fornitura di istruzioni, il recupero dei rifiuti, la durata dei prodotti, componenti di ricambio e garanzia, la riparabilità, il tasso di protezione dell'ingresso (IP), il tasso di guasto dell'unità di alimentazione e l'etichettatura degli apparecchi di illuminazione a LED

Criteri di aggiudicazione: si tratta dei criteri determinanti nella fase di aggiudicazione del contratto. In questa scheda riguardano per esempio l'efficacia luminosa incrementata, AECI incrementato e la garanzia estesa.

Clausole di esecuzione del contratto: specificano come debba essere lo svolgimento del contratto.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare saranno limitati ai seguenti:

- Rispetto dei criteri obbligatori, ossia le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica secondo il DM del 27 settembre 2017 del Ministero per la Transizione Ecologica.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie¹⁹⁷:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'**Appendice 1** della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi **al di sotto dei 10 milioni di EUR**, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento **che supera i 10 milioni di EUR**, l'analisi da svolgere, dettagliata negli **Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01)**, è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso¹⁹⁸.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

¹⁹⁷ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

¹⁹⁸ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Condurre studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le relative azioni mitigative.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale

- Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative;

Elementi di verifica ex post

- Verificare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni.

Economia circolare

Gestione rifiuti

Almeno il 70% (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (ad esclusione del materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE) prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Sarà quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali.

Dovranno inoltre essere adottate le misure nazionali volte al riutilizzo del fresato d'asfalto.

Elementi di verifica ex ante

- Redazione del Piano di gestione rifiuti

Elementi di verifica ex post

- Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R"
- Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 o motivarne l'esclusione

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Adottare le indicazioni previste per le attività di cantierizzazione (vedasi scheda 05 – "Cantieri generici").

Se del caso, il rumore e le vibrazioni derivanti dall'uso delle infrastrutture dovranno essere mitigati introducendo fossati a cielo aperto, barriere o altre misure in conformità alla direttiva 2002/49/CE ed al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale".

Elementi di verifica ex ante

- Piano di mitigazione acustica

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, il collegamento non potrà essere costruito all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi.
- terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea¹⁹⁹ o nella lista rossa dell'IUCN²⁰⁰;

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

¹⁹⁹ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (<https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>).

²⁰⁰ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (<https://www.iucnredlist.org>).

Inoltre, dovranno essere previste misure di mitigazione per evitare collisioni con la fauna selvatica, quali ad esempio gli **ecodotti**.

Elementi di verifica ex ante

- Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate;
- Per le opere situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN.
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97).
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.
- Verificare la presenza di ecodotti.

Elementi di verifica ex post

- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA e/o dalla Vinca.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

In fase operativa

Mitigazione del cambiamento climatico

- Emissioni di CO₂ dal traffico veicolare

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Impatto dell'opera sul contesto idrico superficiale e profondo.

Economia circolare

- Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;
- Ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate;
- Ridotta capacità di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Eventuali impatti durante i lavori di costruzione o manutenzione (vedasi *scheda 05 – “Cantieri generici”*);
- Emissioni di sostanze nocive dal traffico veicolare.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Interazioni con ecosistemi nel caso l'intervento risultasse prossimo ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità;
- frammentazione degli habitat;
- “effetto barriera” per la fauna;
- mortalità di animali per investimento.

F. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (terre e rocce da scavo);
- Decreto Ministeriale del 27 settembre 2017 recante “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;
- Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica”;
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

❖ **il calcolo dell'impronta di carbonio;**

❖ Il requisito da dimostrare è che **almeno il 70%** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è **preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale**, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti.

❖ **L'Analisi dei rischi climatici;**

❖ **Introduzione di ecodotti**, ove opportuno.

Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E38.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

In questa fattispecie rientrano la raccolta differenziata e il trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi finalizzati alla preparazione per il riutilizzo²⁰¹ o al riciclaggio²⁰², compresi la costruzione, la gestione e l'ammodernamento delle strutture coinvolte nella raccolta e nel trasporto di tali rifiuti, quali le isole ecologiche e le stazioni di trasferimento dei rifiuti, come mezzo per il recupero di materiali.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi a supporto della raccolta differenziata e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in frazioni singole o mescolate.

Gli aspetti legati all'acquisto dei mezzi da impiegare sono analizzati nella scheda 9 – “*Veicoli*” alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

Relativamente **all'impiego di AEE** nella realizzazione dell'intervento, devono essere condotte le verifiche indicate alla scheda 3 – “*PC e AEE non medicali*”.

C. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sulla gestione della flotta mezzi (azzeramento emissioni GHG) e sulla certezza dell'invio a riutilizzo o riciclaggio dei rifiuti raccolti.

Non risultano ricompresi, in quanto non in linea con i principi DNSH, interventi relativi alle casistiche di seguito riportate.

Non sono autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti **connessi a**:
i) attività connesse ai **combustibili fossili, compreso l'uso a valle**²⁰³; ii) attività nell'ambito del sistema di **scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)** che generano emissioni di gas

²⁰¹ Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

²⁰² Riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

²⁰³ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²⁰⁴; iii) attività connesse alle **discariche di rifiuti, agli inceneritori²⁰⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁰⁶**; iv) attività nel cui ambito lo **smaltimento a lungo termine dei rifiuti** potrebbe causare un danno all'ambiente.

Il rispetto del principio DNSH (Regime 2) si ritiene verificato con l'applicazione dei Criteri ambientali minimi per *l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani* (approvato con D.M. 23 giugno 2022 n.255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022).

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1 - Clima: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 1 - Economia circolare: Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

La realizzazione di questi impianti (o loro upgrade) fornisce potenzialmente un contributo sostanziale **all'economia circolare**.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

I criteri per la mitigazione del cambiamento climatico sono emanati unicamente per i **rifiuti non pericolosi**, in linea con il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ciò nonostante, in virtù della tipologia di alcuni flussi quali ad esempio i RAEE, i criteri seguenti si potranno applicare **anche ai rifiuti urbani pericolosi**.

²⁰⁴ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²⁰⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

²⁰⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione il seguente criterio:

- a) tutti i rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata e trasportati che sono separati alla fonte sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

Elementi di verifica ex ante:

- Il progetto sottoposto a finanziamento dovrà garantire l'invio dei rifiuti raccolti verso processi di preparazione al riutilizzo o il riciclaggio.

Elementi di verifica ex post:

- Verificare il rispetto del criterio di vaglio tecnico.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** dovrà essere rispettato il seguente aspetto:

I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti dovranno essere acquistati nel rispetto dei criteri indicati nella "Scheda 9 – Acquisto, noleggio e leasing di veicoli" alla quale si rimanda.

Elementi di verifica ex ante:

- I veicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti sono conformi a quanto riportato per questa categoria all'interno della scheda 9 – "Acquisto, noleggio e leasing di veicoli".

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie²⁰⁷:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima,

²⁰⁷ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111).*

che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso²⁰⁸.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

Qualora alla misura sia stato attribuito un **contributo sostanziale Regime 1 all'economia circolare**, questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di rispondere ad uno dei seguenti criteri:

1. Tutti i rifiuti raccolti e trasportati in maniera differenziata, ossia separati alla fonte, sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

2. **I rifiuti separati alla fonte costituiti** da i) carta e cartone, ii) tessili, iii) rifiuti organici, iv) legno, v) vetro, vi) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), vii) rifiuti in plastica provenienti da raccolta selettiva (ad es. contenitori per liquidi alimentari) o viii) qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso **sono raccolti in maniera differenziata (ossia in singole frazioni)** e non miscelati con altri flussi di rifiuti.

Per i rifiuti non pericolosi separati alla fonte diversi dalle frazioni di cui sopra, la raccolta in frazioni miscelate avviene solo se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b) o c), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

²⁰⁸ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Diversi tipi di rifiuti pericolosi possono essere collocati insieme in un contenitore per rifiuti pericolosi o una soluzione analoga, a condizione che ciascun tipo di rifiuto sia adeguatamente imballato per tenere separati i rifiuti nel contenitore e che i rifiuti pericolosi siano opportunamente suddivisi dopo la raccolta domestica.

3. Per i flussi di rifiuti urbani, l'attività soddisfa uno dei criteri seguenti:

a) l'attività svolge la raccolta dei rifiuti urbani principalmente attraverso **sistemi di raccolta porta a porta o punti di raccolta controllati**, al fine di garantire un elevato livello di raccolta differenziata e bassi tassi di contaminazione;

b) l'attività svolge la raccolta differenziata dei rifiuti **nell'ambito di sistemi pubblici di gestione dei rifiuti in cui i produttori di rifiuti sono tenuti a pagare** sulla base della quantità di rifiuti generati, almeno per il flusso di rifiuti residuali, oppure nell'ambito di altri tipi di strumenti economici che incentivano la separazione dei rifiuti alla fonte;

c) l'attività svolge la raccolta differenziata dei rifiuti **al di fuori dei sistemi pubblici** di gestione dei rifiuti che istituiscono sistemi di deposito e rimborso o altri tipi di strumenti economici volti a incentivare direttamente la separazione dei rifiuti alla fonte.

4. L'attività **monitora e valuta** costantemente la quantità e la qualità dei rifiuti raccolti sulla base di indicatori fondamentali di prestazione predefiniti al fine di soddisfare tutti i criteri seguenti:

a) adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti dei portatori di interessi pertinenti, quali le autorità pubbliche e i regimi di responsabilità estesa del produttore;

b) comunicare periodicamente le informazioni utili ai produttori di rifiuti e al pubblico in generale, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, quali le autorità pubbliche e i regimi di responsabilità estesa del produttore;

c) individuare la necessità di azioni correttive e intervenire qualora gli indicatori fondamentali di prestazione si discostino dagli obiettivi o dagli indici di riferimento applicabili, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, quali le autorità pubbliche, i regimi di responsabilità estesa del produttore e i partner della catena del valore.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- È disponibile una relazione tecnica che evidenzi:
 - a) che i rifiuti separati alla fonte costituiti da i) carta e cartone, ii) tessili, iii) rifiuti organici, iv) legno, v) vetro, vi) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), vii) rifiuti in plastica provenienti da raccolta selettiva (ad es. contenitori per liquidi alimentari) o viii) qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso **sono raccolti in maniera differenziata (ossia in singole frazioni)**.
 - b) In caso di flussi di rifiuti urbani sono adottate modalità di gestione che incentivano la separazione dei rifiuti alla fonte e bassi tassi di contaminazione.

Elementi di verifica ex post

- Sono disponibili evidenze delle attività di monitoraggio e valutazione della quantità e della qualità dei rifiuti raccolti

Qualora alla misura **non sia stato attribuito un contributo sostanziale all'obiettivo specifico (Regime 2)**, questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di rispondere al seguente criterio:

- Le frazioni di rifiuti raccolti in maniera differenziata non sono mischiate negli impianti di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti con altri rifiuti o materiali con proprietà diverse.

Elementi di verifica ex ante

- È disponibile una relazione tecnica che evidenzia i flussi di rifiuti e bassi tassi di contaminazione.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

I rifiuti pericolosi sono raccolti separatamente dai rifiuti non pericolosi per evitare la contaminazione incrociata. Sono adottate misure adeguate a garantire che, durante la raccolta differenziata e il trasporto, diverse tipologie di rifiuti pericolosi non siano miscelati tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

Elementi di verifica ex ante

- È disponibile una relazione tecnica che evidenzia i flussi di rifiuti e la prevenzione della miscelazione rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

In fase operativa

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di carburante per i mezzi d'opera ed emissioni di derivati di carbon fossile;

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

Non pertinente.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non pertinente.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Decisione 2000/532/CE che sostituisce la Decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (approvato con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022)”;
- Decreto direttoriale n. 47/2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo

denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ **Non sono autorizzati interventi** che prevedano attività su strutture e manufatti **connessi a**; i) attività connesse ai **combustibili fossili, compreso l'uso a valle**; ii) attività nell'ambito del sistema di **scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle **discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico**; iv) attività nel cui ambito lo **smaltimento a lungo termine dei rifiuti** potrebbe causare un danno all'ambiente.

Scheda 30 - Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.12 Trasmissione di energia elettrica e D35.13 Distribuzione di energia elettrica, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Il campo di applicazione di questa scheda include, fra gli altri:

- la costruzione e gestione di sistemi di trasmissione che trasportano l'energia elettrica nel sistema interconnesso ad altissima e alta tensione;
- la costruzione e gestione di sistemi di distribuzione che trasportano energia elettrica in sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione;
- la messa in sicurezza per l'adattamento ai cambiamenti climatici delle reti esistenti.

Se la misura promuove l'elettrificazione, sono fornite a corredo prove dell'evoluzione del mix energetico verso la decarbonizzazione in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e il 2050; la misura è inoltre accompagnata da una maggiore capacità di generazione delle energie rinnovabili.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 5 – “*Cantieri generici*” alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

C. Principio guida

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, soddisfa uno dei seguenti criteri:

1. L'infrastruttura o le apparecchiature di trasmissione e distribuzione si trovano all'interno di un sistema elettrico che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

- a) il sistema è il sistema europeo interconnesso, vale a dire le zone di controllo interconnesse degli Stati membri, della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, e i suoi sistemi subordinati;
- b) oltre il 67 % della nuova capacità di produzione del sistema è inferiore al valore limite, stabilito per la produzione, di 100 gCO₂e/kWh misurato sulla base del

ciclo di vita conformemente ai criteri di produzione di energia elettrica, su un periodo di cinque anni consecutivi;

- c) il fattore di emissione medio della rete, calcolato come le emissioni totali annue derivanti dalla produzione di energia connessa al sistema, diviso per la produzione totale annua netta di energia elettrica in tale sistema, è inferiore al valore limite di 100 gCO₂e/kWh misurato sulla base del ciclo di vita conformemente ai criteri di produzione di energia elettrica, su un periodo di cinque anni consecutivi.

L'installazione di un'infrastruttura di misurazione che non soddisfi i requisiti dei sistemi di misurazione intelligenti di cui all'articolo 20 della Direttiva (UE) 2019/944 non è conforme.

2. L'attività rientra in una delle seguenti categorie:

(a) costruzione e gestione della connessione diretta, o espansione della connessione diretta esistente, tra un sito di produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio al di sotto della soglia di 100 gCO₂e/kWh, misurata sulla base del ciclo di vita, e una sottostazione o una rete;

(b) costruzione e gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e infrastrutture elettriche di supporto all'elettrificazione dei trasporti, fatta salva la conformità ai criteri di vaglio tecnico della sezione relativa ai trasporti del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139;

(c) installazione di trasformatori di trasmissione e distribuzione conformi ai requisiti della fase 2 (1° luglio 2021) di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione e, per i trasformatori di potenza medi la cui tensione d'uscita massima sia pari o inferiore a 36 kV, ai requisiti di livello AAA0 relativi alle perdite a vuoto di cui alla norma EN 50588-1179;

(d) costruzione/installazione e gestione di apparecchiature e infrastrutture il cui obiettivo principale è quello di aumentare la produzione o l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili;

(e) installazione di apparecchiature per aumentare la controllabilità e l'osservabilità del sistema elettrico e consentire lo sviluppo e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili, tra cui:

(i) sensori e strumenti di misurazione (compresi i sensori meteorologici per la previsione della produzione rinnovabile);

(ii) comunicazione e controllo (compresi software e sale di controllo all'avanguardia, automazione di sottostazioni o alimentatori e capacità di controllo della tensione per adattarsi a un'alimentazione rinnovabile maggiormente decentrata);

(f) installazione di apparecchiature quali, ma non solo, i futuri sistemi di misurazione intelligenti o quelli che sostituiscono i sistemi di misurazione intelligenti in conformità dell'articolo 19, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 di detta direttiva, in grado di trasmettere informazioni agli utenti consentendo loro di agire a distanza sul consumo, compresi i centri dati dei clienti;

(g) costruzione/installazione di apparecchiature per consentire specificatamente lo scambio di energia elettrica rinnovabile tra gli utenti;

(h) costruzione e gestione di interconnettori tra i sistemi di trasmissione, a condizione che uno dei sistemi sia conforme.

Ai fini della presente sezione si applicano **le seguenti specifiche:**

- a) il periodo di cinque anni consecutivi utilizzato per determinare il rispetto delle soglie si basa su cinque anni storici consecutivi, incluso l'anno per cui sono disponibili i dati più recenti;
- b) per "sistema" si intende la zona di controllo della potenza della rete di trasmissione o di distribuzione in cui sono installate l'infrastruttura o le apparecchiature;
- c) i sistemi di trasmissione possono includere la capacità di generazione connessa a sistemi di distribuzione subordinati;
- d) i sistemi di distribuzione subordinati a un sistema di trasmissione che si ritiene stia seguendo una traiettoria verso la piena decarbonizzazione possono essere anch'essi considerati in una traiettoria verso la piena decarbonizzazione;
- e) al fine di determinare la conformità è possibile prendere in considerazione un sistema che comprenda più zone di controllo interconnesse e tra cui intercorrono importanti scambi di energia, nel qual caso è utilizzato il fattore di emissione medio ponderato in tutte le zone di controllo incluse, e i singoli sistemi subordinati di trasmissione o distribuzione all'interno di tale sistema non sono tenuti a dimostrare la conformità separatamente;
- f) è possibile che un sistema diventi non conforme dopo essere stato precedentemente conforme. Dal momento in cui un sistema non è più conforme non sono ammesse nuove attività di trasmissione e distribuzione fino a quando non rispetta nuovamente la soglia (ad eccezione delle attività che sono sempre conformi, cfr. sopra). Le attività nei sistemi subordinati possono continuare a essere conformi, purché tali sistemi soddisfino i criteri della presente sezione;
- g) la connessione diretta o l'espansione di una connessione diretta esistente agli impianti di produzione comprende le infrastrutture indispensabili per trasportare l'energia elettrica associata dall'impianto di produzione a una sottostazione o alla rete.

Elementi di verifica ex ante

In funzione della attività svolta, verificare alternativamente i requisiti corrispondenti. In particolare:

- verificare che l'infrastruttura o le apparecchiature di trasmissione e distribuzione si trovino all'interno di un sistema elettrico che risponde ad una dei tre a), b), o c);
- verificare che l'attività ricada nella lista di opere compreso nell'elenco.

Elementi di verifica ex post

- verifica del mantenimento delle condizioni ex ante per un quinquennio.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

- a) Messa in sicurezza e resilienza delle reti di trasmissione/distribuzione esistenti attraverso misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima.

Elementi di verifica ex ante

- Verifica del progetto di messa in sicurezza della rete.

Elementi di verifica ex post

- Verifica dell'effettivo rispetto dei criteri di messa in sicurezza.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie²⁰⁹:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso²¹⁰.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

²⁰⁹ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

²¹⁰ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Gli interventi non interferiscono con il buono stato di qualità dei corpi idrici. Prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformità alle disposizioni del diritto dell'UE, segnatamente la Direttiva Quadro sulle acque. Inoltre, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della Direttiva 2011/92/UE, nonché alle valutazioni pertinenti nel contesto della Direttiva 2000/60/CE e della Direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie.

Economia circolare

Favorire e promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Linee ad alta tensione fuori terra:

- per le attività all'interno dei cantieri**, le attività seguono i principi delle linee guida generali dell'IFC in materia di ambiente, salute e sicurezza²¹¹ o dello standard **ISO 14001**, certificato mediante una verifica di conformità accreditata;
- le attività rispettano le norme e i regolamenti applicabili per limitare l'impatto delle **radiazioni elettromagnetiche** sulla salute umana, tra cui, per le attività svolte nell'Unione, la raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), quali ad es.:
 - Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

²¹¹ Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines del 30 aprile 2007 (<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p>).

- il DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 28.8.2003), dal titolo: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
- DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 29.8.2003), dal titolo: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
- Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Le attività non utilizzano **policlorobifenili (PCB)**.

Elementi di verifica ex ante

- Verifica del rispetto dei limiti per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici già in fase di progettazione;
- Dichiarazione del produttore dell'assenza di PCB (Pcb Free).

Elementi di verifica ex post

- Monitoraggio periodico dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante

- Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post

- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH possono riguardare i seguenti aspetti.

La trasmissione e la distribuzione di energia elettrica possono generare alcune condizioni di criticità associate ai differenti aspetti ambientali:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Eccessive emissioni di gas climalteranti da impianti non efficienti alimentati a combustibili fossili.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Utilizzo di materiali difficilmente riciclabili;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene;
- Emissioni di suoni e vibrazioni nocive per le specie indigene.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione;
- Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”;
- Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 28.8.2003), dal titolo: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
- Legge del 17 dicembre 2012 n. 221, Misure urgenti per la crescita del Paese;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici.

Pertanto, sono previste specifiche **soglie**:

- a) **per il Regime 1, un'infrastruttura adibita alla creazione di una connessione diretta o all'espansione di una connessione diretta esistente tra una sottostazione o una rete e una centrale elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 gCO₂e/kWh misurata sulla base del ciclo di vita non è conforme.**

Scheda 31 - Impianti di irrigazione

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE II: E36 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua), ed al codice NACE II F42 limitatamente al codice 42.21 (Costruzione di infrastrutture per il trasporto di fluidi).

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto dei criteri DNSH per la realizzazione di **interventi diffusi sul territorio finalizzati ad un uso efficiente e sostenibile dell'acqua in agricoltura**, allo scopo di aumentare la resilienza dell'agrosistema irriguo agli eventi climatici estremi, con particolare riferimento agli eventi siccitosi.

Al contempo, viene prevista la promozione e il sostegno di pratiche agricole sostenibili, in particolare sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti e misure di ritenzione naturale delle acque, passaggio a colture e pratiche di gestione con minore fabbisogno idrico, nonché pratiche di fertilizzazione più sostenibili.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 5 – “*Cantieri generici*” alla quale si rimanda per l’identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

C. Principio guida

Gli interventi dovranno contribuire a migliorare la gestione della risorsa idrica e ridurre le perdite e favorire la misurazione e il monitoraggio degli usi sia sulle reti collettive (attraverso l’installazione di misuratori e sistemi di telecontrollo) sia per gli usi privati (attraverso un sistema di monitoraggio delle concessioni private), presupposto per la quantificazione dell’acqua effettivamente utilizzata e per scongiurare gli usi illeciti di acqua nelle zone rurali. In dettaglio, i progetti dovranno promuovere una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche, riducendo le pressioni di tipo diffuso del settore agricolo sia sullo stato quantitativo sia sullo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee e favorire il mantenimento di un buono stato dei corpi idrici.

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un contributo sostanziale (**Regime 1**), il sistema per la fornitura di acqua soddisfa **uno dei seguenti criteri**:

(a) il consumo medio netto di energia per l'estrazione e il trattamento è pari o inferiore a 0,5 kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita. Il consumo netto di energia può tener conto delle misure che riducono il consumo energetico, come il controllo della fonte (apporto di sostanze inquinanti), e, se del caso, della produzione: di energia (ad esempio energia idraulica, solare ed eolica);

(b) il livello di perdita è calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI, Infrastructure Leakage Index²¹²) e il valore soglia è pari o inferiore a 1,5, oppure è calcolato utilizzando un altro metodo appropriato e il valore soglia è stabilito conformemente all'articolo 4 della Direttiva (UE) 2020/2184²¹³. Questo calcolo deve essere applicato alla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, vale a dire a livello di zona di approvvigionamento idrico, distretto di misura (DMA, District Metered Area) o area a pressione controllata (PMA, Pressure Managed Area).

Elementi di verifica ex ante

- Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica e di efficienza di distribuzione.

Elementi di verifica ex post

- Monitoraggio periodico delle performance.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un regime DNSH (**Regime 2**), è opportuno sottolineare che il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.

Tuttavia, dovrà comunque essere garantita l'adozione delle migliori pratiche di settore per l'efficienza energetica e idrica del nuovo sistema.

Elementi di verifica ex ante

²¹² L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come perdite reali annue correnti/perdite reali annue inevitabili: le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di attacchi di servizio e la pressione a cui funziona la rete.

²¹³ Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).

- Valutazione e adozione in fase progettuale delle migliori pratiche disponibili per l'efficienza energetica del sistema/impianto efficiente sotto il profilo energetico o alimentazione del sistema da fonti rinnovabili.
- Valutazione e adozione in fase progettuale delle migliori pratiche disponibili per la riduzione delle perdite in rete (anche tramite l'implementazione di sistemi automatici di monitoraggio).

Elementi di verifica ex post

- Verifica dell'effettiva attuazione delle migliori pratiche disponibili per l'efficienza energetica del sistema/impianto efficiente sotto il profilo energetico o alimentazione del sistema da fonti rinnovabili.
- Verifica dell'effettiva attuazione delle migliori pratiche disponibili per la riduzione delle perdite in rete (anche tramite l'implementazione di sistemi automatici di monitoraggio).

Adattamento ai cambiamenti climatici

La misura è in linea di principio assegnabile al campo d'intervento 040 di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 40 %, in quanto si tratta di una misura di gestione delle risorse idriche volta a gestire la carenza idrica, aggravata dai rischi legati al clima, ossia la siccità.

I cambiamenti climatici determinano nel tempo una diminuzione dei deflussi superficiali nei corsi d'acqua e di quelli profondi che ricaricano gli acquiferi, a cui è associata una contrazione del contenuto idrico medio dei suoli.

A tale diminuzione potrà corrispondere un incremento dei fenomeni siccitosi, tale da indurre deterioramento dell'agrosistema irriguo, scarsamente resiliente agli eventi climatici estremi.

Effetti della siccità sul settore agricolo sono: riduzione delle rese; aumento del prezzo dei prodotti agricoli; modifiche della tecnologia di produzione: (i) aumento della domanda di fattori della produzione (es. acqua irrigua, antiparassitari, carburanti), (ii) aumento della coltivazione di specie con esigenze idriche ridotte; (iii) aumento del prezzo dei fattori produttivi.

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie²¹⁴:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'**Appendice 1** della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile

²¹⁴ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

anche nell'ambito di interventi **al di sotto dei 10 milioni di EUR**, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento **che supera i 10 milioni di EUR**, l'analisi da svolgere, dettagliata negli **Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01)**, è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso²¹⁵.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Gli interventi non dovrebbero nuocere all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, ma migliorare l'uso sostenibile delle risorse idriche.

Si citano di seguito alcuni esempi di interventi e migliori pratiche che permetterebbero di mitigare l'impatto sulla risorsa idrica:

- sostenere gli agricoltori nel passaggio alle colture e alle pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore;
- sostenere gli agricoltori nell'attuazione di misure volte ad aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo e lo stoccaggio dell'acqua a livello di azienda agricola;
- attuare un sistema di irrigazione che consenta il riutilizzo dell'acqua in linea con la direttiva quadro sulle acque e non comporti un aumento dell'estrazione di acqua.
- investire in sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti che richiedono meno

²¹⁵ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

acqua, come l'irrigazione localizzata. Ciò comporterà al tempo stesso una minore dispersione di nutrienti nelle acque sotterranee e nei corpi idrici interni circostanti;

Oltre agli esempi sopra riportati, le misure dovranno comunque rispettare dei vincoli obbligatori.

In particolare, al fine di garantire interventi infrastrutturali sugli impianti esistenti che consentano lo sviluppo sostenibile e la tutela della risorsa idrica, dovranno essere seguiti i criteri previsti **dall'Appendice B** del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 che descrive i criteri DNSH generici per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine.

Se l'attività comporta l'estrazione di acqua, l'autorità competente ha rilasciato il permesso del caso, specificando le condizioni per evitare il deterioramento e garantire che i corpi idrici interessati raggiungano un buono stato quantitativo (nel caso delle acque sotterranee) o un buono stato o un buon potenziale ecologico (nel caso delle acque superficiali) entro il 2027, conformemente alle prescrizioni della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Pertanto i rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono preliminarmente individuati e affrontati con l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all'articolo 2, punti 22 e 23, del Regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE²¹⁶ e a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

Qualora l'opera ricadesse nel campo di applicazione della VIA o assoggettabilità, il soggetto attuatore dovrà prevedere una valutazione dell'impatto sulle acque a norma della Direttiva 2000/60/CE, che evidenzia i rischi e le modalità di prevenzione.

Elementi di verifica ex ante

- Individuazione le condizioni per evitare il deterioramento e garantire che i corpi idrici interessati raggiungano un buono stato quantitativo (nel caso delle acque sotterranee) o un buono stato o un buon potenziale ecologico (nel caso delle acque superficiali) entro il 2027, conformemente alle prescrizioni della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Elementi di verifica ex post

- Verifica attuazione delle soluzioni di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine individuate.

Economia circolare

Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.

²¹⁶ Direttiva (CE) 2000/60 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo poiché:

- con l'installazione di sistemi di irrigazione più efficienti (cfr. sopra), il deflusso di nutrienti dall'agricoltura sarà ridotto;
- grazie al sostegno agli agricoltori affinché passino a colture e a pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore e all'aumento della disponibilità idrica a livello di azienda agricola, sarà utilizzata meno acqua per l'irrigazione;
- saranno sostenute pratiche agricole sostenibili, che a loro volta richiederanno meno pesticidi, con conseguente diminuzione dell'inquinamento idrico e del suolo.

Elementi di verifica ex ante

- Se pertinente, sono state individuate le misure di efficientamento dei sistemi di irrigazione volti a ridurre il deflusso di nutrienti dall'agricoltura.
- Se pertinente, gli interventi sono inseriti in un contesto più ampio di sostegno delle pratiche agricole sostenibili, con un fabbisogno idrico inferiore e con un utilizzo limitato di pesticidi.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Le normative comunitaria, nazionale e regionale pongono l'accento sulla conservazione e protezione degli ecosistemi fluviali; il mantenimento della loro funzionalità è infatti la base per la tutela della biodiversità, con particolare riferimento alla componente costituita dalla fauna ittica. I corsi d'acqua rappresentano una complessa rete ecologica, e sono da considerarsi allo stesso momento habitat di stabulazione e corridoio migratorio per la fauna, che necessita di percorrerli per lunghezze variabili a seconda delle esigenze e delle caratteristiche di ogni singola specie.

In termini generali, la conservazione della natura è pertanto un obiettivo prioritario, sostenuto a livello comunitario, per cercare di frenare i fenomeni di degrado e di distruzione, che hanno accompagnato lo sviluppo economico degli ultimi decenni e che stanno portando ad una continua e consistente perdita di biodiversità.

Gli investimenti devono essere realizzati nel rispetto delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" e sulla protezione e la gestione dei siti Natura 2000. Dovrà essere svolta una Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e DPR 357/97 per gli interventi, in linea con la Direttiva Habitat, per i progetti che potrebbero potenzialmente impattare siti Natura 2000 e dovranno essere implementate le necessarie azioni di monitoraggio.

Elementi di verifica ex ante

- Interventi in aree protette: verifica rispetto degli obiettivi di conservazione delle aree;
- Interventi non in aree protette: previsione di interventi mirati alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat naturali (es. infrastrutture verdi, blu, ecc.);
- Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 per gli interventi, in linea con la Direttiva Habitat, per i progetti che potrebbero potenzialmente impattare siti Natura 2000 e necessarie azioni di monitoraggio.

Elementi di verifica ex post

- Verifica attuazione delle soluzioni di protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi individuate;
- Se pertinente, adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa** applicabile è:

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Scheda 32- Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto dei criteri DNSH per la realizzazione di **interventi di costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia oceanica.**

In fase di **cantierizzazione**, al fine di mitigare gli impatti ambientali dei cantieri, qualora tali aspetti non siano già previsti dal Parere di VIA, si può fare riferimento alla scheda 5 – “*Cantieri generici*”

C. Principio guida

Gli interventi dovranno contribuire a sostenere la transizione verso un'economia a emissioni nette pari a zero, evitando l'effetto *lock-in* delle tecnologie che non supportano la transizione verso un'economia a basso impatto ambientale. In quest'ottica, le attività dovranno garantire di rispettare gli standard delle migliori pratiche disponibili senza nuocere alle risorse marine e alla biodiversità, anche prestando attenzione alle sostanze e ai materiali impiegati, ed evitando i potenziali impatti negativi sull'economia circolare legati all'utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli investimenti per la produzione di elettricità da moto ondoso **contribuiscono sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (**Regime 1**). L'attività è classificabile tra le **attività tassonomiche** (ricomprese negli Allegati del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139) nella categoria *low carbon* ovvero quelle attività che, per loro natura, possono esclusivamente contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Queste attività hanno dunque esclusivamente un Regime 1 che però **si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2**.

VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica è considerata un'attività abilitante per la mitigazione dei cambiamenti climatici ai sensi dell'Articolo 10, del Regolamento della Tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852). Pertanto, l'attività contribuisce sostanzialmente all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici e dovrà essere verificato esclusivamente che

l'impianto venga progettato rispettando le migliori pratiche disponibili al fine di garantire l'efficienza dei sistemi.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie²¹⁷:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso²¹⁸.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

²¹⁷ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

²¹⁸ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Al fine di garantire che gli interventi di produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica non arrechino un danno significativo alle acque e alle risorse marine, queste non devono pregiudicare il conseguimento di un buon stato ecologico così come definito nella Direttiva 2008/56/CE, Quadro sulla strategia per la protezione dell'ambiente marino. In particolare, rispetto alla produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica, deve essere garantito che gli impianti non determinino **l'introduzione di energia, sotto qualsiasi forma, nei pressi di aree marine/costiere, comprese le fonti sonore sottomarine, che abbiano effetti negativi sull'ambiente marino** (allegato I, descrittore 11²¹⁹, Direttiva (CE) 2008/56).

Pertanto, la Decisione (UE) 2017/848 della Commissione stabilisce i seguenti ambiti di verifica e monitoraggio legati a questo specifico aspetto:

- I suoni intermittenti di origine antropica nell'acqua
- I suoni continui a bassa frequenza di origine antropica nell'acqua

Assicurandosi che non superino livelli che hanno effetti negativi sulle popolazioni degli animali marini.

Elementi di verifica ex ante

- Valutazione dell'impatto acustico sottomarino per garantire che sia rispettata la conformità all' allegato I, descrittore 11, Direttiva (CE) 2008/56.

Economia circolare

Per mitigare il rischio di produrre componenti e apparecchiature difficilmente recuperabili/riciclabili alla fine del loro ciclo di vita, sarà opportuno valutare la disponibilità, utilizzandoli, ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da disassemblare e riqualificare.

Elementi di verifica ex ante

- Disponibilità del piano di gestione dei rifiuti e di disassemblaggio e fine vita.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

L'attività dovrà implementare qualsiasi misura necessaria per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001.

²¹⁹ "L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino" (Allegato I, Direttiva 2008/56/CE)

Elementi di verifica ex ante

- Garantire che i materiali e le sostanze impiegate siano conformi al Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Le normative comunitaria, nazionale e regionale pongono l'accento sulla conservazione e protezione degli ecosistemi. Gli investimenti legati alla produzione di elettricità da energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica devono essere realizzati nel rispetto delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" e sulla protezione e la gestione dei siti Natura 2000. Dovrà essere svolta una Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e DPR 357/97 per gli interventi, in linea con la Direttiva Habitat, per i progetti che potrebbero potenzialmente impattare siti Natura 2000 e dovranno essere implementate le necessarie azioni di monitoraggio.

Inoltre, dovranno essere rispettati i requisiti del quadro normativo Europeo, e in particolare la Direttiva 2008/56/CE, Quadro sulla strategia per la protezione dell'ambiente marino. Rispetto alla produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica, deve essere garantito che gli impianti non abbiano impatti negativi sulla biodiversità, che deve essere mantenuta. **La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie devono essere in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.** (allegato I, descrittore 1²²⁰ Direttiva 2008/56/CE). Questo vincolo dovrà essere rispettato anche applicando i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione della Decisione (UE) 2017/848 della Commissione.

Elementi di verifica ex ante

- Valutazione di conformità al Descrittore 1 dell'Allegato I della Direttiva 2008/56/CE in conformità ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tale descrittore della Decisione (UE) 2017/848.

D. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa** applicabile è:

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli";

²²⁰ "La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche." (allegato I, descrittore 1, Direttiva 2008/56/CE).

- Decisione (UE) 2017/848 che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la Decisione 2010/477/UE;
- Direttiva 2008/56/CE, direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139;
- Direttiva 2009/125;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118;
- Regolamento (CE) 1907/2006;
- Direttiva 2011/65/EU;
- Direttiva 2014/30/UE.

Scheda 33 – Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto dei criteri DNSH per la **costruzione** o **gestione** di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica.

In fase di **cantierizzazione**, al fine di mitigare gli impatti ambientali dei cantieri, qualora tali aspetti non siano già previsti dal Parere di VIA, si può fare riferimento alla scheda 5 – *"Cantieri generici"*

C. Principio guida

Gli impianti di produzione di elettricità da energia idroelettrica, realizzati nel quadro degli interventi previsti dagli investimenti finanziati, dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sugli obiettivi della Tassonomia. L'attività in oggetto contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici solo se:

- è svolta con adeguati livelli di efficienza;
- adotta tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto sull'adattamento, sulla biodiversità e gli ecosistemi, sull'inquinamento e la conservazione della risorsa idrica e marina e sia di facilitare processi di economia circolare.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, le centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con **potenza di concessione superiore a 30 MW**, incluse le dighe e gli invasi direttamente asserviti, sono soggetti a VIA statale. Sono invece sottoposti a screening (verifica di assoggettabilità a VIA), di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le tre seguenti tipologie di impianti idroelettrici:

- a. con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW;
- b. gestiti da consorzi di bonifica e irrigazione, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;
- c. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi: Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Rispetto del *"do no significant harm"*.

L'attività è classificabile tra le **attività tassonomiche** (ricomprese negli Allegati del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139).

D. VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria.

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, l'attività dovrà soddisfare uno dei seguenti criteri:

- l'impianto per la produzione di energia elettrica è un impianto ad acqua fluente e non dispone di un serbatoio artificiale;
- la densità di potenza dell'impianto per la produzione di energia elettrica è superiore a 5 W/m^2 ;
- le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica sono inferiori a $100 \text{ gCO}_2\text{e/kWh}$. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la Raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018²²¹, la norma ISO 14064-1:2018²²² o lo strumento G-res²²³. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Elementi di verifica ex ante

- Documentazione che attesti le caratteristiche dell'impianto di produzione di energia elettrica dalla quale emerga la caratteristica di impianto ad acqua fluente e l'assenza di un serbatoio artificiale;
- Documentazione relativa alla densità di potenza dell'impianto che attesti il superamento della soglia fissata a 5 W/m^2
- Valutazione delle emissioni di gas serra previste nel ciclo di vita dell'impianto, calcolata conformemente la Raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018, la norma ISO 14064-1:2018 o lo strumento G-res dalla quale emerge il rispetto della soglia massima di $100 \text{ gCO}_2\text{e/kWh}$.

Elementi di verifica ex post:

- Se applicabile, verifica dell'effettiva attuazione di quanto previsto dalle prime due casistiche per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

²²¹ Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (<http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018>).

²²² Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (<https://www.iso.org/standard/66453.html>).

²²³ Strumento online disponibile al pubblico sviluppato dall'International Hydropower Association (IHA) in collaborazione con la UNESCO Chair in Global Environmental Change (<https://www.hydropower.org/gres>).

- Valutazione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita dell'impianto, calcolata conformemente la Raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018, la norma ISO 14064-1:2018 o lo strumento G-res dalla quale emerge il rispetto della soglia massima di 100 gCO₂e/kWh.
- Verifica da terza parte indipendente della valutazione delle emissioni di gas serra effettuata.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** il requisito da rispettare è il seguente:

Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono **inferiori a 270 gCO₂e/kWh**.

Elementi di verifica ex ante

- Valutazione delle emissioni di gas serra previste nel ciclo di vita dell'impianto, calcolata conformemente la Raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018, la norma ISO 14064-1:2018 o lo strumento G-res dalla quale emerge il rispetto della soglia massima di 270 gCO₂e/kWh.

Elementi di verifica ex post:

- Valutazione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita dell'impianto, calcolata conformemente la Raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018, la norma ISO 14064-1:2018 o lo strumento G-res dalla quale emerge il rispetto della soglia massima di 270 gCO₂e/kWh.
- Verifica da terza parte indipendente della valutazione delle emissioni di gas serra effettuata.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Gli impianti dovranno essere sottoposti ad una analisi dei rischi climatici fisici che pesano su di essi. Se l'analisi dovesse identificare dei rischi, procedere alla definizione delle soluzioni di adattamento che possano ridurre il rischio fisico climatico individuato.

In particolare, la valutazione del rischio ambientale e climatico dovrà considerare sia lo scenario attuale che futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. così da individuare i rischi legati ai cambiamenti climatici.

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie²²⁴:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'**Appendice 1** della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche

²²⁴ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

nell'ambito di interventi **al di sotto dei 10 milioni di EUR**, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento **che supera i 10 milioni di EUR**, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso²²⁵.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- L'attività è conforme alle disposizioni della Direttiva 2000/60/CE, in particolare a tutti i requisiti di cui all'articolo 4 di detta direttiva.
- Per il funzionamento di **centrali idroelettriche esistenti**, comprese le attività di riqualificazione volte a migliorare il potenziale di energia rinnovabile o di accumulo dell'energia, l'attività è conforme ai **criteri indicati di seguito**:

2.1. Conformemente alla Direttiva 2000/60/CE, in particolare agli articoli 4 e 11 di tale direttiva, sono state attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente rilevanti per ridurre gli impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie protetti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico.

2.2. Le misure comprendono, se del caso e a seconda degli ecosistemi naturalmente presenti nei corpi idrici interessati:

²²⁵ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

(a) misure per garantire la risalita e la discesa a valle dei pesci (come turbine rispettose della fauna ittica, sistemi di guida per i pesci, passaggi per i pesci all'avanguardia e perfettamente funzionanti, misure per fermare o ridurre al minimo il funzionamento e gli scarichi durante la migrazione o la deposizione delle uova);

(b) misure per garantire un flusso ecologico (compresa l'attenuazione delle variazioni rapide e di breve durata del flusso o delle fluttuazioni artificiali della portata dei corpi idrici) e un flusso di sedimenti minimi;

(c) misure volte a proteggere o migliorare gli habitat.

2.3. L'efficacia di tali misure è monitorata nel contesto dell'autorizzazione o del permesso che stabilisce le condizioni volte a raggiungere il buono stato o il buon potenziale del corpo idrico interessato.

- **Per la costruzione di nuove centrali idroelettriche**, l'attività è conforme ai criteri indicati di seguito:

3.1. A norma dell'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE, in particolare del paragrafo 7, prima della costruzione è effettuata una valutazione dell'impatto del progetto per esaminarne tutti i potenziali impatti sullo stato dei corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico e sugli habitat e sulle specie protette che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico, tenendo conto in particolare dei corridoi di migrazione, dei fiumi a corrente libera o degli ecosistemi prossimi alle condizioni inalterate.

La valutazione si basa su dati recenti, completi e accurati, compresi i dati di monitoraggio degli elementi di qualità biologica specificamente sensibili alle alterazioni idromorfologiche, e sullo stato atteso del corpo idrico a seguito delle nuove attività, rispetto a quello attuale. Essa valuta in particolare gli impatti cumulati di questo nuovo progetto con altre infrastrutture esistenti o previste nel bacino idrografico.

3.2. Sulla base di tale valutazione dell'impatto è stato stabilito che la centrale è concepita, per progettazione, ubicazione e misure di mitigazione, in modo da **rispettare uno dei seguenti requisiti**:

(a) la centrale non comporta alcun deterioramento né compromette il conseguimento di un buono stato o potenziale dello specifico corpo idrico cui è collegata;

(b) qualora la centrale rischi di deteriorare o compromettere il conseguimento di un buono stato/potenziale dello specifico corpo idrico cui è collegata, tale deterioramento non è significativo ed è giustificato da una dettagliata valutazione costi-benefici che dimostri **entrambi i seguenti elementi**:

i) i motivi di interesse pubblico di primaria importanza o il fatto che i benefici attesi dalla centrale idroelettrica prevista superano i costi derivanti dal deterioramento dello stato delle acque che si ripercuotono sull'ambiente e sulla società;

ii) il fatto che l'interesse pubblico di primaria importanza o i benefici attesi dalla centrale non possono, per ragioni di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, essere conseguiti con altri

mezzi che porterebbero a esiti ambientali migliori (come la **riqualificazione di centrali idroelettriche** esistenti o l'utilizzo di tecnologie che non interrompano la continuità fluviale).

3.3. Sono attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente rilevanti per ridurre gli impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie protette che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Le misure di mitigazione comprendono, se del caso e a seconda degli ecosistemi naturalmente presenti nei corpi idrici interessati:

(a) misure per garantire la risalita e la discesa a valle dei pesci (come turbine rispettose della fauna ittica, sistemi di guida per i pesci, passaggi per i pesci all'avanguardia e perfettamente funzionanti, misure per fermare o ridurre al minimo il funzionamento e gli scarichi durante la migrazione o la deposizione delle uova);

(b) misure per garantire un flusso ecologico (compresa l'attenuazione delle variazioni rapide e di breve durata del flusso o delle fluttuazioni artificiali della portata dei corpi idrici) e un flusso di sedimenti minimi;

(c) misure volte a proteggere o migliorare gli habitat.

L'efficacia di tali misure è monitorata nel contesto dell'autorizzazione o del permesso che stabilisce le condizioni volte a raggiungere il buono stato o il buon potenziale del corpo idrico interessato.

3.4. La centrale non compromette in modo permanente il raggiungimento del buono stato/potenziale dei corpi idrici dello stesso distretto idrografico.

3.5. Oltre alle misure di mitigazione di cui sopra e ove opportuno, sono attuate misure compensative per garantire che il progetto non aumenti la frammentazione dei corpi idrici nello stesso distretto idrografico. Questo obiettivo è raggiunto ripristinando la continuità all'interno dello stesso distretto idrografico in misura tale da compensare l'interruzione della continuità che la centrale idroelettrica prevista potrebbe causare.

La compensazione inizia prima dell'esecuzione del progetto.

Qualora l'opera ricadesse nel campo di applicazione della VIA o assoggettabilità a VIA, il soggetto attuatore dovrà prevedere una valutazione dell'impatto sulle acque a norma della Direttiva 2000/60/CE, che evidenzii i rischi e le modalità di prevenzione.

Elementi di verifica ex ante

- Il progetto da sottoporre a una verifica di assoggettabilità a VIA e/o a VIA deve contenere una valutazione dell'impatto sulla risorsa idrica che tenga in considerazione tutte le disposizioni citate in riferimento alle centrali idroelettriche esistenti o di nuova costruzione.

Elementi di verifica ex post

- Attuazione di tutte le necessarie azioni mitigative dei potenziali impatti negativi emersi dalle valutazioni svolte ex-ante, anche con riferimento alle misure volte a proteggere o migliorare gli habitat a garantire un flusso ecologico e a garantire la risalita e la discesa a valle dei pesci.

Economia circolare

Non pertinente.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non pertinente.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Le normative comunitaria, nazionale e regionale pongono l'accento sulla conservazione e protezione degli ecosistemi. Gli investimenti legati alla produzione di elettricità da energia elettrica mediante tecnologie dell'energia idroelettrica. devono essere realizzati nel rispetto delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" e sulla protezione e la gestione dei siti Natura 2000. Dovrà essere svolta una Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 per gli interventi, in linea con la Direttiva Habitat, per i progetti che potrebbero potenzialmente impattare siti Natura 2000 e dovranno essere implementate le necessarie azioni di monitoraggio.

Orientamenti pratici sono contenuti nella Comunicazione C/2018/2619 della Commissione "Guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura" (G.U. C 213 del 18.6.2018, pag. 1).

Elementi di verifica ex ante

- Il progetto è stato sottoposto a una verifica di assoggettabilità a VIA e/o a VIA conformemente alla Direttiva 2011/92/UE;
- Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.

Elementi di verifica ex post

- Sono attuate tutte le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente.

E. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa** applicabile è:

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Direttiva 2011/92/UE;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/213.

Scheda 34 – Dissalatori e Impianti di potabilizzazione

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice E36.00 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto dei criteri DNSH per la **realizzazione, costruzione o gestione di dissalatori e altri impianti di potabilizzazione**.

Sono pertanto inclusi interventi che prevedono l'estrazione di acque marine o salmastre, il pretrattamento (come il trattamento concepito per rimuovere contaminanti, incrostazioni calcaree o bioincrostazioni delle membrane), il trattamento (come l'osmosi inversa che utilizza la tecnologia a membrana), il post-trattamento (disinfezione e condizionamento) e lo stoccaggio dell'acqua trattata.

Gli interventi comprenderanno anche lo smaltimento della salamoia (acque di scarto) effettuato mediante tubature in acque profonde o deflussi che danno luogo a diluizione, oppure mediante altre tecniche di scarico della salamoia per gli impianti ubicati più nell'entroterra (ad esempio per la desalinizzazione delle acque salmastre).

In fase di **cantierizzazione**, al fine di mitigare gli impatti ambientali dei cantieri, qualora tali aspetti non siano già previsti dal Parere di VIA, si può fare riferimento alla scheda 5 – “*Cantieri generici*”.

C. Principio guida

Gli effetti dei cambiamenti climatici, tra cui l'aumento dell'evapotraspirazione e dei periodi di siccità, possono esacerbare la scarsità di acqua. Pertanto, in linea con la gerarchizzazione delle opzioni idriche, ricorrendo alla desalinizzazione **occorre mettere in campo misure praticabili innanzitutto di efficienza idrica** e in seconda battuta di **riutilizzo dell'acqua**.

Gli investimenti nella desalinizzazione dell'acqua marina o salmastra riducono lo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche esistenti e creano anche riserve stabilizzatrici per ovviare alla carenza di acqua dolce.

Gli interventi dovranno garantire che l'attività venga svolta nel rispetto delle risorse naturali e della biodiversità, garantendo una continuità operativa anche a fronte di potenziali scenari futuri influenzati **dal cambiamento climatico**.

L'attività coinvolge gli aspetti connessi con:

- l'approvvigionamento energetico;
- il buono stato delle acque marine;
- la biodiversità.

L'articolo 10 del Decreto Legge del 13 giugno 2023, n.136 – **Decreto Siccità**, ha incluso gli impianti di dissalazione con **capacità pari o superiore alla soglia dei 200 l/s**, tra le opere sottoposte a **Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**.

Tale attività è stata inserita nell'aggiornamento²²⁶ della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento (UE) 2020/852), sottolineando la potenzialità di contribuire all'obiettivo di *adattamento ai cambiamenti climatici*.

Quindi non essendovi un contributo sostanziale alla *mitigazione dei cambiamenti climatici*, a questa scheda si applica unicamente il **Regime 2**.

VINCOLI DNSH

Nel caso in cui l'opera debba essere sottoposta ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA), **le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria. In caso contrario, le valutazioni e verifiche ex-ante di seguito riportate dovranno essere incluse in una relazione tecnica e dovranno essere opportunamente integrate nel progetto e monitorate.

Mitigazione del cambiamento climatico

Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, bisognerà attenzionare le fonti di approvvigionamento di energia, prediligendo le fonti rinnovabili.

Pertanto, risulteranno fondamentali per la selezione delle fonti energetiche:

- il **tagging climatico** della misura;
- gli eventuali **dettagli specifici per misura introdotti dal PNRR**.

Al fine di limitare le emissioni di gas effetto serra dell'impianto di desalinizzazione (compresi i trattamenti, il pompaggio e lo smaltimento della salamoia e il relativo uso di energia) dovrà essere predisposta una diagnosi energetica che evidenzii i **gCO₂e emessi per m³ di acqua dolce prodotta**.

Un valore di riferimento cui tendere sono emissioni di gas a effetto serra inferiori a 1.080 gCO₂e/m³ di acqua dolce prodotta.

Elementi di verifica ex ante

- Valutazione della possibilità di approvvigionare l'energia elettrica da fonti rinnovabili.
- Verifica della presenza di eventuali vincoli dettati dalle liste di esclusione applicabili alla misura, ad esempio il divieto di utilizzo di combustibili fossili, compreso l'uso a valle, o dal tagging ambientale.

Elementi di verifica ex post

- Diagnosi energetica che evidenzii i gCO₂e emessa per m³ di acqua dolce prodotta.

²²⁶ Regolamento Delegato (UE)2023/2485 della commissione del 27 giugno 2023

Adattamento ai cambiamenti climatici

Gli interventi dovranno essere accompagnati da una valutazione dei rischi climatici attuali e futuri al fine di promuovere uno dei seguenti obiettivi principali:

- a) incrementare il livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;
- b) contribuire agli sforzi di adattamento di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche.

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie²²⁷:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso²²⁸.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

²²⁷ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

²²⁸ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Al fine di garantire che gli impianti di dissalazione non arrechino un danno significativo alle acque e alle risorse marine, dovranno essere seguiti i criteri previsti **dall'Appendice B** del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio che descrive i criteri DNSH generici per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine.

Gli interventi inoltre non dovranno essere in contrasto con i target definiti nell'ambito della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino 2008/56/CE), recepita dal D. Lgs. 190/2010.

Pertanto, i rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono preliminarmente individuati e affrontati con l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico conformemente alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²²⁹ e a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

Il progetto è stato autorizzato dall'autorità competente, nel quadro della gestione integrata delle risorse idriche, tenendo conto in via prioritaria di tutte le altre opzioni di approvvigionamento idrico praticabili e delle misure di gestione della domanda di acqua e di efficienza idrica, in consultazione con le autorità di gestione delle risorse idriche.

Al fine di limitare le anomalie termiche connesse allo scarico del calore di scarto, il gestore degli impianti di desalinizzazione controlla:

- a) la temperatura massima del corpo di acqua marina ricevente dopo la miscelazione;
- b) la differenza massima di temperatura tra le acque di salamoia scaricate e il corpo di acqua marina ricevente.

Inoltre, in ottica di riduzione degli sprechi della risorsa idrica andranno minimizzate le perdite di acqua potabilizzata di rete, dal dissalatore alle utenze.

Elementi di verifica ex ante

- Valutazione dell'impatto sulla risorsa marina, compreso lo scarico del calore di scarto;
- Autorizzazione del progetto.

²²⁹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Elementi di verifica ex-post

- Attuazione delle misure per monitorare e minimizzare le perdite di acqua potabilizzata di rete dal dissalatore alle utenze.

Economia circolare

Fine vita dell'opera

È necessario, in fase di progettazione dell'impianto, tenere conto della vita limitata dell'impianto, così da predisporre il disassemblaggio e il successivo recupero delle sue componenti.

Elementi di verifica ex ante

- Predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti che preveda sia la fase di utilizzo (manutenzione) che il fine vita dell'impianto, secondo la gerarchia dei rifiuti, massimizzandone il riciclo e il recupero.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- *Concentrazione di sali negli scarichi*

Alla produzione di acqua desalinizzata corrisponde come fattore di emissione la produzione significativa di acque di scarico con un alto tenore di salinità (**60/70%**). L'incremento della salinità potrebbe compromettere il buono stato e il potenziale ecologico delle acque marine. Ad esempio, se viene superata la soglia di tossicità, si potrebbe evidenziare una regressione della **Posidonia marina**, fondamentale per la stabilità dell'ecosistema.

Pertanto, lo smaltimento della salamoia dovrebbe basarsi su uno studio di impatto ambientale comprendente la valutazione degli effetti causati nel sito dallo smaltimento della salamoia nell'ambiente marino, volto a definire criteri per lo scarico sicuro della salamoia, tra cui obiettivi minimi di diluizione della salamoia specifici per sito, basati su un'adeguata caratterizzazione delle condizioni delle acque, degli ecosistemi, delle specie e degli habitat locali, al fine di mitigare i possibili effetti negativi dello smaltimento della salamoia.

A tal proposito dovrà essere acquisita la **relativa autorizzazione allo scarico** (in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.) e rispettati i limiti allo scarico ivi stabiliti, compreso l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico.

- *Emissioni sonore*

La realizzazione di impianti di potabilizzazione delle acque è causa di immissione di rumore nell'ambiente acquatico, sia in fase di realizzazione dell'opera (cantiere), sia durante il funzionamento dell'impianto.

Elementi di verifica ex ante

- studio di impatto sullo smaltimento della salamoia;
- ottenimento dell'autorizzazione allo scarico;

- Svolgimento di una valutazione previsionale di impatto acustico.

Elementi di verifica ex post

- Verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative, compresi i limiti degli scarichi

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Le opere di captazione dovranno essere realizzate in modo da rispettare i requisiti del quadro normativo Europeo, e in particolare la Direttiva 2008/56/CE, Quadro sulla strategia per la protezione dell'ambiente marino. Dovrà essere garantito che gli impianti non abbiano impatti negativi sulla biodiversità. **La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie devono essere in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.** (Allegato I, descrittore 1²³⁰ Direttiva 2008/56/CE). Questo vincolo dovrà essere rispettato anche applicando i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione della Decisione (UE) 2017/848 della Commissione.

Le normative comunitaria, nazionale e regionale pongono l'accento sulla conservazione e protezione degli ecosistemi. Gli investimenti legati ai dissalatori e altri impianti di potabilizzazione devono essere realizzati nel rispetto delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" e sulla protezione e la gestione dei siti Natura 2000. Dovrà essere svolta una Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e DPR 357/97 per gli interventi, in linea con la Direttiva Habitat, per i progetti che potrebbero potenzialmente impattare siti Natura 2000 e dovranno essere implementate le necessarie azioni di monitoraggio.

Elementi di verifica ex ante

- Valutazione di conformità al Descrittore 1 dell'Allegato I della Direttiva 2008/56/CE in conformità ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tale descrittore della Decisione (UE) 2017/848.
- Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione, quale ad es la VinCA.

Elementi di verifica ex post

- Attuazione di tutte le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione della biodiversità e degli habitat.

²³⁰ "La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche" (allegato I, descrittore 1, Direttiva (CE) 2008/56).

D. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa** applicabile è:

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”;
- Decisione (UE) 2017/848 che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la Decisione 2010/477/UE;
- Direttiva 2008/56/CE, direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139;
- Legge 13 giugno 2023, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Appendice 1 - Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici

1. Criteri

I rischi climatici fisici che pesano sull'attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell'appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

- a) esame dell'attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il ciclo di vita previsto;
- b) se l'attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l'attività economica;
- c) una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell'attività e alla durata prevista, così che:

- a) per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;
- b) per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri²³¹ coerenti con la durata prevista dell'attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l'analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico²³², le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source²³³ o a pagamento più recenti.

Per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, l'operatore economico attua soluzioni fisiche e non fisiche ("soluzioni di adattamento"), per un periodo massimo di cinque anni, che riducono i più importanti rischi climatici fisici individuati che pesano su tale attività. È elaborato di conseguenza un piano di adattamento per l'attuazione di tali soluzioni.

Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l'operatore economico integra le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici

²³¹ Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

²³² Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, <https://www.ipcc.ch/reports/>.

²³³ Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

individuati che pesano su tale attività al momento della progettazione e della costruzione e provvede ad attuarle prima dell'inizio delle operazioni.

Le soluzioni di adattamento attuate non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale; e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura²³⁴ o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi²³⁵.

2. Classificazione dei pericoli legati al clima²³⁶

| | Temperatura | Venti | Acque | Massa solida |
|----------------|---|--|--|------------------------|
| Cronici | Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) | Cambiamento del regime dei venti | Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio) | Erosione costiera |
| | Stress termico | | Variabilità idrologica o delle precipitazioni | Degradazione del suolo |
| | Variabilità della temperatura | | Acidificazione degli oceani | Erosione del suolo |
| | Scongelamento del permafrost | | Intrusione salina | Soliflusso |
| | | | Innalzamento del livello del mare | |
| | | | Stress idrico | |
| Acuti | Ondata di calore | Ciclone, uragano, tifone | Siccità | Valanga |
| | Ondata di freddo/gelata | Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia) | Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio) | Frana |
| | Incendio di incolto | Tromba d'aria | Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda) | Subsidenza |
| | | | Collasso di laghi glaciali | |

²³⁴ Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto, le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici. (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_it).

²³⁵ Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).

²³⁶ L'elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Appendice 2 – CAM e DNSH

L'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per lavori, forniture e servizi può assicurare il rispetto del requisito tassonomico del DNSH, o in ogni caso favorire il suo soddisfacimento, fornendo elementi di verifica del principio. In tale ottica, l'uso dei CAM è esplicitamente richiamato nelle schede tecniche Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH e, in particolare, nelle seguenti schede per le quali la relazione tra CAM e DNSH è evidente:

| Schede della Guida Operativa | Criteri Ambientali Minimi richiamati |
|--|---|
| Scheda 1 – Nuove costruzioni | CAM – Edilizia, 2022 |
| Scheda 2 – Ristrutturazioni edilizie | CAM – Edilizia, 2022 |
| Scheda 3 – Acquisto computer, stampanti | CAM – Stampanti, 2019, Cartucce e toner, 2019 |
| Scheda 5 – Cantieristica generica | CAM – Edilizia, 2022 |
| Scheda 7 – Fiere ed eventi | CAM – Eventi culturali, 2022 |
| Scheda 9 – Acquisto veicoli | CAM – Veicoli, 2021 |
| Scheda 19 – Imboschimento | CAM – Verde pubblico, 2020 |
| Scheda 28 – Strade e illuminazione | CAM – Illuminazione pubblica, 2017, 2018 |
| Scheda 29 – Raccolta e trasporto rifiuti | CAM – Rifiuti urbani 2022 |

Per far emergere come l'applicazione dei criteri ambientali minimi, assieme al rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea, possa in molti casi essere determinante per l'assolvimento del principio DNSH, sono stati messi a confronto i CAM con gli *item* di controllo indicati nelle *check list* associate alle schede tecniche della Guida operativa.

Nello specifico per:

- la **Scheda 3 - Acquisto di computer e stampanti, nel caso di acquisto di stampanti**, per l'assolvimento del DNSH è sufficiente, come requisito trasversale a tutti gli obiettivi ambientali, verificare la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM *“Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e apparecchiature multifunzionali per ufficio e acquisto o leasing di stampanti o di apparecchiature multifunzione per ufficio (DM 17 ottobre 2019)”* e la conformità ai CAM *“Forniture di cartucce toner e a getto d'inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto d'inchiostro”* (DM 17 ottobre 2019).
- la **Scheda 19 – Imboschimento**, per quanto riguarda gli interventi di forestazione urbana e restauro forestale in aree urbane, si applicano oltre ai requisiti DNSH presenti nella scheda tecniche, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al CAM *“Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde”* (DM 63 del 10 marzo 2020).

Per tutte le altre schede tecniche, nelle tavole che seguono è stato indicato per ciascun *item* di controllo se si tratti di un requisito specifico DNSH (quindi aggiuntivo sia rispetto ai CAM sia rispetto alla normativa ambientale vigente), quale parte dei relativi CAM può supportare nella comprova del requisito DNSH e quali adempimenti risultano utili al rispetto del criterio DNSH o derivante dalla normativa vigente.

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici (Regime 1) e CAM – Edilizia, 2022

| 1 | Costruzione di nuovi edifici (Regime 1) | DNSH | CAM Edilizia | Normativa Vigente | Adempimenti |
|---|--|------|--|-------------------|---|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 0 | È stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas? | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? (...) | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 2 | Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica? | X | 2.4.2 Prestazione energetica | DM 26 giugno 2015 | Adozione di soluzioni per garantire i requisiti di efficienza energetica richiesti |
| Item 3 | È stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida riportate all'appendice 1 della Guida Operativa? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro rispondere al punto 3.1 (invece che al punto 3) | | | | | |
| Item 3.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento (screening e analisi dettagliata) |
| Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n.256, assolve dal rispetto dei vincoli 4,5,6, 7, 8 e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex post | | | | | |
| Item 4 | È stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | | 2.3.9 Risparmio idrico | | |
| Item 5 | È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? (70% dei rifiuti da demolizione in termini di peso avviati a riciclaggio) | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | | |
| Item 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | | 2.4.14 Disassemblaggio e fine vita | | |
| Item 7 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | | 2.5 Specifiche tecniche materiali da costruzione | | |

| | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|
| Item 8 | È presente un piano ambientale di cantierizzazione? | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |
| Item 9 | È stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? (80% del legno vergine utilizzato sia certificato) | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |
| Item 10 | È confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Relazione tecnica ed elaborato grafico |
| Item 11 | Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata svolta la verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Elaborato grafico e relazione tecnica di un esperto in cui sono riportati gli habitat di tali specie se presenti nei SIC-ZSC e ZPS (schede) o nei relativi piani di gestione, se adottati. L'elaborato riporterà anche l'area di progetto, a dimostrazione della fattibilità della localizzazione individuata |
| Item 12 | Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Valutazione di incidenza |
| Item 13 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Rilascio nulla osta |
| EX POST | | | | | |
| Item 14 | È disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero? | | | DM 26 giugno 2015 | Attestazione APE da parte di un tecnico abilitato |
| Item 15 | È presente un'asseverazione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica | X | | | Asseverazione da parte di un tecnico abilitato |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | globale non rinnovabile (EP _{gl,tot}) dell'edificio è almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building)? | | | | |
| Item 16 | Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? | X | | | Relazione tecnica |
| Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n.256, assolve dal rispetto dei vincoli 17,18,19,20 e 21. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex post | | | | | |
| Item 17 | Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? | | 2.3.9 Risparmio idrico | | |
| Item 18 | È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | | |
| Item 19 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | | 2.5 Specifiche tecniche materiali da costruzione | | |
| Item 20 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |
| Item 21 | Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |
| Item 22 | Se pertinente, è disponibile l'indicazione dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Indicazione delle azioni mitigative adottate |

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici (Regime 2) e CAM – Edilizia, 2022

| 1 | Costruzione di nuovi edifici (Regime 2) | DNS H | CAM Edilizia | Normativa Vigente | Adempimenti |
|---|---|-------|--|-------------------|---|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 0 | È stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas? | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? (...) | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 2 | Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica? (Efficienza energetica NZEB - 20%) | X | | | Adozione di soluzioni per garantire i requisiti di efficienza energetica richiesti |
| Item 3 | È stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida riportate all'appendice 1 della Guida Operativa? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro rispondere al punto 3.1 (invece che al punto 3) | | | | | |
| Item 3.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento (screening e analisi dettagliata) |
| Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n.256, assolve dal rispetto dei vincoli 4,5,6, 7, 8 e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex post | | | | | |
| Item 4 | È stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | | 2.3.9 Risparmio idrico | | |
| Item 5 | È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? (70% dei rifiuti da demolizione in termini di peso avviati a riciclaggio) | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | | |
| Item 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | | 2.4.14 Disassemblaggi o e fine vita | | |
| Item 7 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | | 2.5 Specifiche tecniche materiali da costruzione | | |

| | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|
| Item 8 | È presente un piano ambientale di cantierizzazione? | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |
| Item 9 | È stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? (80% del legno vergine utilizzato sia certificato) | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |
| Item 10 | È confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Relazione tecnica ed elaborato grafico |
| Item 11 | Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata volta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Elaborato grafico e relazione tecnica di un esperto in cui sono riportati gli habitat di tali specie se presenti nei SIC-ZSC e ZPS (schede) o nei relativi piani di gestione, se adottati. L'elaborato riporterà anche l'area di progetto, a dimostrazione della fattibilità della localizzazione individuata |
| Item 12 | Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Valutazione di incidenza |
| Item 13 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Rilascio nulla osta |
| EX POST | | | | | |
| Item 14 | È disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero. | | | DM 26 giugno 2015 | Attestazione APE da parte di un tecnico abilitato |
| Item 15 | Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? | X | | | Descrizione delle soluzioni adottate |

Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n.256, assolve dal rispetto dei vincoli 16,17,18,19 e 20. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex post

| | | | | | |
|----------------|---|--|--|---|--|
| Item 16 | Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? | | 2.3.9 Risparmio idrico | | |
| Item 17 | È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | | |
| Item 18 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | | 2.5 Specifiche tecniche materiali da costruzione | | |
| Item 19 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |
| Item 20 | Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |
| Item 21 | Se pertinente, è disponibile l'indicazione dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Indicazione delle azioni mitigative adottate |

Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazione di edifici residenziali e non (Regime 1) e CAM – Edilizia, 2022

| 2 | Ristrutturazioni e riqualificazione di edifici residenziali e non (Regime 1) | DNSH | CAM Edilizia | Normativa Vigente | Adempimenti |
|--|--|------|------------------------------|---|---|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 0 | È stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas? | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 01 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? (vedi i dettagli nella checklist) | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 1 | Per le ristrutturazioni importanti (di primo o secondo livello), documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015. | | 2.4.2 Prestazione energetica | DM 26 giugno 2015 | |
| Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, in alternativa al punto 1, rispondere al punto 1.1 | | | | | |
| Item 1.1 | È stata disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante? | | 2.4.1 Diagnosi energetica | Requisiti e prescrizioni di cui al DM 26 giugno 2015 (allegato 1 paragrafi 5.2 e seguenti). | |
| Item 2 | È stata svolta una simulazione dell'Ape ex post? | | 2.4.2 Prestazione energetica | | |
| Nel caso di misure individuali, non rispondere ai punti 1 e 2 ma rispondere a partire ai punti 2.1 e 2.2 | | | | | |
| Item 2.1 | È disponibile della documentazione che provi la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti come ammissibili per il regime 1? | | 2.4.1 Diagnosi energetica | Requisiti e prescrizioni di cui al DM 26 giugno 2015 (allegato 1 paragrafi 5.2 e seguenti). | |
| Item 2.2 | Se applicabile alla misura individuale, è previsto che le componenti siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento? | | 2.4.2 Prestazione energetica | | |
| Item 3 | È stato redatto un report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e |

| 2 | Ristrutturazioni e riqualificazione di edifici residenziali e non (Regime 1) | DNSH | CAM Edilizia | Normativa Vigente | Adeempimenti |
|--|--|------|--|-------------------|---|
| | Regolamento Delegato 2021/2139? | | | | individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1 | | | | | |
| Item 3.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento (screening e analisi dettagliata) |
| Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n.256, assolve dal rispetto dei vincoli 4,5,6,7,8,9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex post | | | | | |
| Item 4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | | 2.3.9 Risparmio idrico | | |
| Item 5 | È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | | |
| Item 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | | 2.4.14 Disassemblaggio e fine vita | | |
| Item 7 | È stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | | |
| Item 8 | È stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |
| Item 9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | | 2.5 Specifiche tecniche dei materiali da costruzione | | |
| Item 10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |

| 2 | Ristrutturazioni e riqualificazione di edifici residenziali e non (Regime 1) | DNSH | CAM Edilizia | Normativa Vigente | Adempimenti |
|--|---|------|--|---|---|
| | accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? | | | | |
| EX POST | | | | | |
| Item 11 | È presente l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto? | | CAM Edilizia 2.4.2 Prestazione energetica | DM 26 giugno 2015 | Attestazione APE da parte di un tecnico abilitato |
| Nel caso di misure individuali, non rispondere al punto 11 ma al punto 11.1 | | | | | |
| Item 11.1 | Le componenti rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015? | | CAM Edilizia 2.4.2 Prestazione energetica | Requisiti e prescrizioni di cui al DM 26 giugno 2015 (allegato 1 paragrafi 5.2 e seguenti). | |
| Item 12 | Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? | X | | | Descrizione delle soluzioni adottate |
| Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n.256, assolve dal rispetto dei vincoli 13,14,15,16 e 17. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex post | | | | | |
| Item 13 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? | | 2.3.9 Risparmio idrico | | |
| Item 14 | È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | | |
| Item 15 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | | 2.5 Specifiche tecniche dei materiali da costruzione | | |
| Item 16 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |
| Item 17 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale | | 2.5 Specifiche tecniche dei materiali da costruzione | | |

| 2 | Ristrutturazioni e riqualificazione di edifici residenziali e non (Regime 1) | DNSH | CAM Edilizia | Normativa Vigente | Adempimenti |
|---|--|------|--------------|-------------------|-------------|
| | (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? | | | | |

Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazione di edifici residenziali e non (Regime 2) e CAM – Edilizia, 2022

| 2 | Ristrutturazioni e riqualificazione di edifici residenziali e non (Regime 2) | DNSH | CAM Edilizia | Normativa Vigente | Adempimenti |
|---|---|------|---|-------------------|---|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 0 | È stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas? | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? (vedi check list) | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 2 | Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, è verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 ed è disponibile della documentazione a supporto? | | | DM 26 giugno 2015 | |
| Item 3 | È stato redatto un report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Nel caso di opere che superano i 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1 | | | | | |
| Item 3.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento (screening e analisi dettagliata) |
| Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. | | | | | |
| Item 4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | | 2.3.9 Risparmio idrico | | |
| Item 5 | È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | | |

| 2 | Ristrutturazioni e riqualificazione di edifici residenziali e non (Regime 2) | DNSH | CAM Edilizia | Normativa Vigente | Adempimenti |
|---|--|------|--|-----------------------|---|
| | necessari specificati nella scheda? | | | | |
| Item 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | | 2.4.14 Disassemblaggio e fine vita | | |
| Item 7 | È stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | Dlgs 81/2008 art. 248 | Presenza del censimento |
| Item 8 | È stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |
| Item 9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | | 2.5 Specifiche tecniche dei materiali da costruzione | | |
| Item 10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |
| EX POST | | | | | |
| Item 11 | Per gli interventi di solo acquisto di edificio senza attività di riqualificazione energetica, è disponibile un attestato di prestazione energetica almeno di classe C? | X | | | Disponibilità attestato di prestazione energetica |
| Item 12 | Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? | X | | | Descrizione delle soluzioni adottate |
| <p>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 12, 13, 14, 15 e 16. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post</p> | | | | | |
| Item 13 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti | | 2.3.9 Risparmio idrico | | |

| 2 | Ristrutturazioni e riqualificazione di edifici residenziali e non (Regime 2) | DNSH | CAM Edilizia | Normativa Vigente | Adempimenti |
|----------------|---|------|--|-------------------|-------------|
| | idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? | | | | |
| Item 14 | È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | | |
| Item 15 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | | 2.5 Specifiche tecniche dei materiali da costruzione | | |
| Item 16 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? | | 2.5.6 Prodotti legnosi | | |
| Item 17 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? | | 2.5 Specifiche tecniche dei materiali da costruzione | | |

Scheda 5 – Cantieristica generica e CAM – Edilizia, 2022

| 5 | Cantieristica generica | DNSH | CAM Edilizia | Normativa vigente | Adeempimenti |
|---|--|------|---|-------------------|--|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 1 | È presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili? | X | | | Dichiarazione del fornitore |
| Item 2 | È stato previsto l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica? | X | | | Dichiarazione del direttore del cantiere |
| Item 3 | È stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico? | X | | | Studio in cui si illustra come il progetto abbia tenuto in considerazione questo aspetto |
| Nel caso di misure associate esclusivamente alla scheda 5 e potenzialmente esposte a rischi fisici climatici attuali e futuri, rispettare il punto 4 o 4.1 | | | | | |
| Item 4 | È stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | X | | | |
| Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 4 al punto 4.1 | | | | | |
| Item 4.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | | | | |
| Item 5 | È stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere? | X | | | Studio in cui si illustra come il progetto abbia tenuto in considerazione questo aspetto |
| Item 6 | È stata verificata la necessità della redazione del Piano di | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |

| 5 | Cantieristica generica | DNSH | CAM Edilizia | Normativa vigente | Adempimenti |
|----------------|---|------|--|---|--|
| | gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)? | | | | |
| Item 7 | In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni? | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |
| Item 8 | È stato sviluppato il bilancio idrico dell'attività di cantiere? | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |
| Item 9 | È stato redatto il Piano di gestione rifiuti? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero, riciclo | | |
| Item 10 | È stato sviluppato il bilancio materie? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero, riciclo | | |
| Item 11 | È stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero, riciclo | | |
| Item 12 | Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed è stata eventualmente pianificata o realizzata la stessa? | X | | | Verificare la sussistenza dei requisiti per la caratterizzazione del sito |
| Item 13 | È confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Relazione tecnica ed elaborato grafico |
| Item 14 | Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Elaborato grafico e relazione tecnica in cui sono riportati gli habitat di tali specie se presenti nei SIC-ZSC e ZPS (schede) o nei relativi piani di gestione, se adottati. L'elaborato riporterà anche l'area di progetto, a dimostrazione della fattibilità della localizzazione individuata. |
| Item 15 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Rilascio nulla osta |

| 5 | Cantieristica generica | DNSH | CAM Edilizia | Normativa vigente | Adempimenti |
|----------------|--|------|---|---|--|
| | interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? | | | | |
| Item 16 | Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Valutazione di incidenza |
| EX POST | | | | | |
| Item 17 | È disponibile la certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine rinnovabile dell'energia elettrica consumata? | X | | | Presenza della certificazione del GSE |
| Item 18 | Sono presenti i dati relativi ai mezzi d'opera impiegati che dimostrino la conformità ai vincoli suggeriti? | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 19 | Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento? | X | | | Descrizione delle soluzioni adottate |
| Item 20 | È disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestata l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico? | X | | | Presenza della relazione |
| Item 21 | Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione delle Acque meteoriche di dilavamento? | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |
| Item 22 | Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue? | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |
| Item 23 | È disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere? | | 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere | | |

| 5 | Cantieristica generica | DNSH | CAM Edilizia | Normativa vigente | Adempimenti |
|----------------|---|------|---|---|---|
| Item 24 | È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)? | | 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero, riciclo | | |
| Item 25 | È stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017? | | 2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno | | |
| Item 26 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati? | | 2.5 Specifiche tecniche dei materiali da costruzione | | |
| Item 27 | Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito? | X | | | Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito |
| Item 28 | Se presentata, è disponibile la deroga al rumore? | | | Legge quadro sull'inquinamento acustico | Deve essere richiesta al comune (deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica) |
| Item 29 | Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VInCA? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Indicazione delle azioni mitigative adottate |

NB. La scheda 5 è applicabile a tutte le misure che prevedono l'apertura di cantieri non connessi alla costruzione e ristrutturazione di edifici. Nonostante i vincoli riportati nella scheda siano pensati per cantieri di grandi dimensioni (che prevedono l'esistenza di un campo base), l'uso di questa scheda è consigliato anche per interventi di più piccole dimensioni.

Scheda 7 – Acquisto servizi per fiere e mostre e CAM – Eventi culturali, 2022

| 7 | Acquisto servizi per fiere e mostre | DNSH | CAM Eventi culturali | Normativa Vigente | Adempimenti |
|---|---|------|--|----------------------|-------------|
| EX POST | | | | | |
| Item 1 | L'ente organizzatore è in possesso di una delle seguenti certificazioni: <ul style="list-style-type: none"> • certificazione secondo lo standard internazionale ISO 20121 per i Sistema di Gestione di Eventi Sostenibili, • certificazione secondo lo standard ISO 14001 per i Sistemi di Gestione Ambientale. | | 4.2 Criteri premianti, 4.2.1 Adozione di Sistemi di Gestione Ambientale o per la sostenibilità degli eventi | | |
| In caso di risposta affermativa alla prima domanda, il principio di DNSH si ritiene rispettato e di conseguenza le domande successive non si applicano | | | | | |
| Item 2 | È disponibile la dichiarazione finale del fornitore con l'indicazione relativa ai rifiuti prodotti da cui emerge la destinazione degli stessi ad una operazione "R" o loro invio a processi di recupero (nel caso di eventi realizzati in stati che adottano differente decodifica del processo di recupero)? | | 4.1 Clausole contrattuali, 4.1.19 Gestione dei Rifiuti (Verifica: Relazione sulle modalità di gestione dei rifiuti) | | |
| Item 3 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate con l'indicazione che non sono stati utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH? | | Particolare attenzione alle forniture dei materiali, richiedendo come elementi di verifica le schede tecniche dei materiali impiegati o facendo riferimento agli specifici CAM o ai marchi ecologici europei come l'Ecolabel UE. | | |
| Item 4 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale? | | Vedi sopra | | |
| Item 5 | Sono disponibili le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine sia per il legno riciclato? | | Il requisito viene richiamato (anche in modo più stringente 100%) dai CAM Arredi interni a cui i CAM Eventi fanno riferimento per la parte di allestimenti e arredi. | | |

Scheda 9 – Acquisto, noleggio, leasing di veicoli (Regime 1) e CAM – Veicoli, 2021

| 9 | Acquisto, noleggio, leasing di veicoli (Regime 1) | DNSH | CAM Veicoli | Normativa vigente | Adempimenti |
|----------------|---|------|---|-------------------|-------------|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 1 | È stato verificato il tagging climatico della misura in oggetto? | X | | | Verifica |
| Item 2 | È stata verificata la presenza di una lista di esclusione per la misura in oggetto? | X | | | Verifica |
| Item 3 | È stata individuata la categoria di appartenenza dei veicoli e i relativi vincoli applicabili in base alle indicazioni della presente scheda tecnica 9 della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH? | | Si richiede in quanto il criterio ambientale “Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra” del DM 17 giugno 2021 differisce in base alla categoria e alla classe del veicolo | | |
| Item 4 | Sono disponibili la documentazione di omologazione o i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell’omologazione o copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo, contenenti le informazioni attestanti la conformità ai requisiti ambientali previsti per la tipologia di veicolo oggetto del finanziamento, ai fini del rispetto del Regime 1? | | <p><u>Veicoli M1 e N1, Regime 1</u> Specifiche tecniche: conformità alla definizione di veicoli “puliti” Sub D, lett. a), punto 1 “Limiti di emissioni di diossido di carbonio o di inquinanti atmosferici” del DM 17 giugno 2021</p> <p><u>Veicoli M2 e M3, trasporto urbano e suburbano, Regime 1:</u> emissioni dirette di CO2 pari a zero</p> <p><u>Veicoli M3, trasporto interurbano:</u> limiti di inquinanti inferiori o uguali alla classe di omologazione EURO vigente ai fini dell’omologazione o a emissioni 0</p> <p><u>Veicoli N2 e N3 Regime 1:</u> I veicoli pesanti sono “puliti”, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le</p> | | |

| | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|-------------------------------|
| | | | prestazioni ambientali del settore dei trasporti, quali, ad esempio: l'elettricità; l'idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL) | | |
| Item 5 | È disponibile la documentazione di omologazione o copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo, o la carta di circolazione da cui si evinca che il veicolo è a trazione esclusivamente elettrica (o è alimentato a idrogeno)? | | <u>Veicoli M1 e N1, Veicoli M2 e M3 e Veicoli N2 e N3</u> a emissioni di CO2 in fase di uso pari a zero (vale a dire veicoli a trazione esclusivamente elettrica o alimentati a idrogeno) | | |
| Item 6 | Per i veicoli pesanti alimentati a biogas/biometano (GNL/GNC), è disponibile la dichiarazione del costruttore attestante la compatibilità della tipologia di combustibile di alimentazione del veicolo e della tipologia di biolubrificante utilizzabile, inclusa la conformità criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10 della Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII)? | X | | | Dichiarazione del costruttore |
| Item 7 | È disponibile un contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta e recupero delle batterie di trazione anche se non specificata l'effettiva modalità di recupero o riutilizzo degli accumulatori? | | <u>Veicoli M1 e N1 e M2 e M3</u> Criteri premianti, 8. Riciclo e recupero delle batterie elettriche a fine vita | | |
| Item 8 | Per i veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore ha offerto un "piano di manutenzione programmata" della stessa? | | <u>Veicoli M1 e N1 e M2 e M3</u> , Specifiche tecniche, 2. Veicoli elettrici nuovi: garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata | | |
| Item 9 | Per i veicoli delle categorie M1, N1 è disponibile il certificato di omologazione attestante che i veicoli siano (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85% del | X | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95% del peso?</p> <p>Per i veicoli N2, N3 è stato dimostrato che sia stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85% del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95% del peso?</p> <p>Per i veicoli M2 e M3, tale documentazione potrà essere prodotta dai concorrenti su base volontaria ma non rappresenterà un criterio minimo da rispettare in quanto tali categorie di veicoli non sono previste.</p> | | | | <p>I beneficiari dei finanziamenti dovranno fornire informazioni sulla gestione finale dei rifiuti</p> |
|--|--|--|--|--|--|

Scheda 9 – Acquisto, noleggio, leasing di veicoli (Regime 2) e CAM – Veicoli, 2021

| 9 | Acquisto, noleggio, leasing di veicoli (Regime 2) | DNSH | CAM Veicoli | Normativa vigente | Adempimenti |
|----------------|---|------|---|-------------------|-------------|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 1 | È stato verificato che la misura non abbia un tagging climatico superiore a 0 e non sia stata prevista l'applicazione di una lista di esclusioni? | X | | | Verifica |
| Item 2 | È stata individuata la categoria di appartenenza dei veicoli e i relativi vincoli applicabili in base alle indicazioni della presente scheda tecnica 9 della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH? | | <u>Conformità al criterio ambientale</u> “Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra” del DM 17 giugno 2021 differisce in base alla categoria e alla classe del veicolo | | |
| Item 3 | Sono disponibili la documentazione di omologazione o i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione o copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo, contenenti le informazioni attestanti la conformità ai requisiti ambientali relativi alle emissioni di diossido di carbonio e di altri inquinanti oppure al tipo di alimentazione o di trazione, o alla classe di omologazione ambientale prevista per la tipologia di veicolo oggetto del finanziamento, ai fini del rispetto del Regime 2? | | <u>Veicoli M1 e N1, Regime 2</u> <u>Conformità al criterio ambientale</u> Sub D, lett. a), punto 1 “Limiti di emissioni di diossido di carbonio o di inquinanti atmosferici” del DM 17 giugno 2021 <u>Veicoli M2 e M3, trasporto urbano e suburbano, Regime 2.</u> <u>Conformità al criterio ambientale</u> Sub E, lett. a), punto 1 “Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra” del DM 17 giugno 2021 <u>Veicoli M3, trasporto interurbano: limiti di inquinanti inferiori o uguali alla classe di omologazione EURO vigente ai fini dell'omologazione o a emissioni 0</u> <u>Veicoli N2 e N3</u> <u>Conformità al criterio ambientale</u> Sub F, lett. a), punto 1 | | |

| | | | Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas ad effetto serra | | |
|---------------|--|---|---|--|---|
| Item 4 | Per i veicoli pesanti alimentati a biogas/biometano (GNL/GNC), è disponibile la documentazione tecnica del costruttore attestante che la compatibilità della tipologia di combustibile con il quale è compatibile il veicolo, con particolare riferimento ai combustibili e carburanti certificati come sostenibili ai sensi della Direttiva RED II così come modificata dalla Direttiva 2023/2413 'Promozione dell'energia da fonti rinnovabili'? | | | | |
| Item 5 | Per i veicoli delle categorie M1, N1 è disponibile il certificato di omologazione attestante che i veicoli siano (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso? Per i veicoli N2, N3 è stato dimostrato che sia stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso? Per i veicoli M2 e M3, tale documentazione potrà essere prodotta dai concorrenti su base volontaria ma non rappresenterà un criterio minimo da rispettare in quanto tali categorie di veicoli non sono previste. | X | | | I beneficiari dei finanziamenti dovranno fornire informazioni sulla gestione finale dei rifiuti |
| Item 6 | È disponibile il certificato di omologazione attestante i requisiti previsti per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento? | | Si, specificare per le diverse tipologie | | |

Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale (Regime 1) e CAM – Illuminazione pubblica, 2017, 2018 e CAM – Edilizia, 2022

| 28 | Collegamenti terrestri e illuminazione stradale (Regime 1) | DNSH | CAM Ill. pubblica Edilizia | Normativa vigente | Adempimenti |
|--|--|------|--|----------------------|---|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 0 | È verificato che l'infrastruttura abbia una ridotta lunghezza; una funzione ancillare di collegamento con servizi sociali, infrastrutture, porti o aree industriali; una ridotta percentuale sull'intero investimento? | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 1 | È confermato che l'infrastruttura non sia adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili? | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 2 | Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito, secondo le disposizioni specificate nella scheda tecnica? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Item 3 | Qualora siano previste attività di illuminazione stradale, sono rispettati i criteri obbligatori, ossia le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica secondo il decreto del 27 settembre 2017 del Ministero per la Transizione Ecologica ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. | | (CAM Illuminazione) Rispetto delle prescrizioni (fornitura e progettazioni). | | |
| Item 4 | È stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 4 al punto 4.1 | | | | | |
| Item 4.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento (screening e analisi dettagliata) |

| 28 | Collegamenti terrestri e illuminazione stradale (Regime 1) | DNSH | CAM Ill. pubblica Edilizia | Normativa vigente | Adempimenti |
|----------------|---|------|--|---|---|
| Item 5 | È stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e sono state definite le potenziali azioni mitigative? | X | | | Studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le relative azioni mitigative |
| Item 6 | È stato redatto il Piano di gestione dei rifiuti? | | (CAM Edilizia) 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero, riciclo | | |
| Item 7 | È stato condotto un modello acustico e riconosciuti gli interventi mitigativi? | | (CAM Edilizia) 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere (lettera g) | Normativa vigente | |
| Item 8 | È confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree definite nella relativa scheda tecnica? | X | | | Relazione tecnica ed elaborato grafico |
| Item 9 | Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata condotta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....), è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti? | | (CAM Illuminazione) 3.3.2 inquinamento luminoso biodiversità e paesaggio (rimanda all'applicazione della normativa nazionale) | Pianificazione territoriale e urbanistica | Elaborato grafico accompagnato da una relazione tecnica di un esperto naturalista (o altri esperti sulla biodiversità) in cui sono riportati gli habitat di tali specie se presenti nei SIC-ZSC e ZPS (schede) o nei relativi piani di gestione, se adottati. Rilascio del nulla osta |
| Item 10 | Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | | (CAM Illuminazione) 3.3.2 (vedi sopra) | Pianificazione territoriale e urbanistica | Valutazione di incidenza |
| Item 11 | È stata verificata la presenza nel progetto della realizzazione di ecodotti? | | (CAM Edilizia) 2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico | Normativa nazionale | |
| EX POST | | | | | |
| Item 12 | È disponibile l'evidenza da parte di un ente verificatore indipendente della conformità del processo di calcolo della impronta di carbonio relativamente ai seguenti aspetti: - delimitazione del progetto; - definizione del periodo di valutazione; - tipi di emissione da includere (scelta | X | | | Rilascio di un parere da parte di un ente verificatore indipendente |

| 28 | Collegamenti terrestri e illuminazione stradale (Regime 1) | DNSH | CAM III, pubblica Edilizia | Normativa vigente | Adempimenti |
|----------------|---|------|--|---|--|
| | dei fattori di emissione, stime conservative, etc.); - quantificazione delle emissioni assolute del progetto; - individuazione e quantificazione delle emissioni di riferimento; - calcolo delle emissioni relative. | | | | |
| Item 13 | Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Item 14 | Sono state adottate le eventuali azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque? | X | | | Studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le relative azioni mitigative |
| Item 15 | È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R"? | | (CAM Edilizia) 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero, riciclo | | |
| Item 16 | È stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017? | | (CAM Edilizia) 2.6.3 Conservazione strato superficiale del terreno | Applicazione delle norme nazionali | |
| Item 17 | Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VIA o dalla Vinca? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Indicazione delle azioni mitigative adottate |

Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale (Regime 2) e CAM – Illuminazione pubblica, 2017, 2018 e CAM – Edilizia, 2022

| 28 | Collegamenti terrestri e illuminazione stradale (Regime 2) | DNSH | CAM III. pubblica Edilizia | Normativa vigente | Adempimenti |
|--|--|------|--|----------------------|---|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 1 | È verificato che l'infrastruttura abbia una ridotta lunghezza; una funzione ancillare di collegamento con servizi sociali, infrastrutture, porti o aree industriali; una ridotta percentuale sull'intero investimento? | X | | | Dichiarazione del direttore dei lavori |
| Item 2 | Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito, secondo le disposizioni specificate nella scheda tecnica? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Item 3 | Qualora siano previste attività di illuminazione stradale, sono rispettati i criteri obbligatori, ossia le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica secondo il decreto del 27 settembre 2017 del Ministero per la Transizione Ecologica ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. | | (CAM Illuminazione) Rispetto delle prescrizioni (fornitura e progettazione). | | |
| Item 4 | È stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 4 al punto 4.1 | | | | | |
| Item 4 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento (screening e analisi dettagliata) |
| Item 5 | È stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e sono | X | | | Studio sulle possibili interazioni |

| 28 | Collegamenti terrestri e illuminazione stradale (Regime 2) | DNSH | CAM Ill. pubblica Edilizia | Normativa vigente | Adempimenti |
|----------------|--|------|---|---|---|
| | state definite le potenziali azioni mitigative? | | | | tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le relative azioni mitigative |
| Item 6 | È stato redatto il Piano di gestione dei rifiuti? | | (CAM Edilizia) 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero, riciclo | | |
| Item 7 | È stato condotto un modello acustico e riconosciuti gli interventi mitigativi? | | (CAM Edilizia) 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere (lettera g) | Normativa vigente | |
| Item 8 | È confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree definite nella relativa scheda tecnica? | X | | | Relazione tecnica ed elaborato grafico |
| Item 9 | Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata condotta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti? | | (CAM Illuminazione) 3.3.2 inquinamento luminoso biodiversità e paesaggio (rimanda all'applicazione della normativa nazionale) | Pianificazione territoriale e urbanistica | Elaborato grafico accompagnato da una relazione tecnica di un esperto naturalista (o altri esperti sulla biodiversità) in cui sono riportati gli habitat di tali specie se presenti nei SIC-ZSC e ZPS (schede) o nei relativi piani di gestione, se adottati. Rilascio del nulla osta |
| Item 10 | Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | | 3.3.2 (vedi sopra) | Pianificazione territoriale e urbanistica | Valutazione di incidenza |
| Item 11 | È stata verificata la presenza nel progetto della realizzazione di ecodotti? | | (CAM Edilizia) 2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico | Normativa nazionale | |
| EX POST | | | | | |
| Item 12 | È disponibile l'evidenza da parte di un ente verificatore indipendente della conformità del processo di calcolo della impronta di carbonio relativamente ai seguenti aspetti: - delimitazione del progetto; - definizione del periodo di valutazione; | X | | | Rilascio di un parere da parte di un ente verificatore indipendente |

| 28 | Collegamenti terrestri e illuminazione stradale (Regime 2) | DNSH | CAM III. pubblica Edilizia | Normativa vigente | Adempimenti |
|----------------|--|------|--|---|--|
| | - tipi di emissione da includere (scelta dei fattori di emissione, stime conservative, etc.); - quantificazione delle emissioni assolute del progetto; - individuazione e quantificazione delle emissioni di riferimento; - calcolo delle emissioni relative. | | | | |
| Item 13 | Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Item 14 | Sono state adottate le eventuali azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque? | X | | | Studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le relative azioni mitigative |
| Item 15 | È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R"? | | (CAM Edilizia) 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero, riciclo | | |
| Item 16 | È stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017? | | (CAM Edilizia) 2.6.3 Conservazione strato superficiale del terreno | Applicazione delle norme nazionali | |
| Item 17 | Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VIA o dalla Vinca? | | | Pianificazione territoriale e urbanistica | Indicazione delle azioni mitigative adottate |

Scheda 29 – Raccolta e trasporto di rifiuti (Regime 1 – Mitigazione Cambiamento Climatico) e CAM – Rifiuti urbani, 2022

| 29 | Raccolta e trasporto di rifiuti (Regime 1 – MCC) | DNSH | CAM Rifiuti | Normativa vigente | Adempimenti |
|--|--|------|--|-------------------|---|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 1 | Il progetto sottoposto a finanziamento garantisce l'invio dei rifiuti raccolti verso processi di preparazione al riutilizzo o il riciclaggio? | | Rispetto delle clausole 4.2 e dei criteri premianti 4.3 pertinenti | | |
| Item 2 | È stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 2 al punto 2.1 | | | | | |
| Item 2.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento (screening e analisi dettagliata) |
| Item 3 | È disponibile una relazione tecnica che evidenzia i flussi di rifiuti e bassi tassi di contaminazione? | | Rispetto della clausola 4.2.1 e applicazione del criterio premiante 4.3.14 | | |
| Item 4 | È disponibile una relazione tecnica che evidenzia i flussi di rifiuti e la prevenzione della miscelazione rifiuti pericolosi e non pericolosi? | X | | | Predisposizione di specifica relazione tecnica |
| EX POST | | | | | |
| Item 5 | È verificato che i rifiuti sono raccolti verso processi di preparazione al riutilizzo o il riciclaggio? | | Relazione ai sensi della clausola 4.2.17 | | |
| Item 6 | Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? | X | | | Verifica dell'attuazione delle soluzioni individuate |

Scheda 29 – Raccolta e trasporto di rifiuti (Regime 1 – Economia Circolare) e CAM – Rifiuti urbani, 2022

| 29 | Raccolta e trasporto di rifiuti (Regime 1 – EC) | DNSH | CAM Rifiuti | Normativa vigente | Adempimenti |
|--|---|------|--|-------------------|---|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 1 | L'acquisto dei mezzi (impiegati nella futura gestione dell'impianto) rispetta i vincoli imposti dalla tassonomia così come definiti alla scheda tecnica "Scheda 9 - Veicoli"? | | <u>CAM Veicoli N2 e N3 Conformità al criterio ambientale</u> Sub F, lett. a), punto 1. Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas ad effetto serra <u>CAM Rifiuti</u> Rispetto delle clausole 4.2.12 e 4.2.13 e del criterio premiante 4.3.18 | | |
| Item 2 | È stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 2 al punto 2.1 | | | | | |
| Item 2.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento (screening e analisi dettagliata) |
| Item 3 | È disponibile una relazione tecnica che evidenzi: a) che i rifiuti separati alla fonte costituiti da i) carta e cartone, ii) tessili, iii) rifiuti organici, iv) legno, v) vetro, vi) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) o vii) qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso sono raccolti in maniera differenziata (ossia in singole frazioni). b) In caso di flussi di rifiuti urbani sono adottate modalità di gestione che incentivano la separazione dei rifiuti alla fonte e bassi tassi di contaminazione. | | Relazione tecnica conforme alla clausola 4.2.1 e applicazione del criterio premiante 4.3.14 | | |
| Item 4 | È disponibile una relazione tecnica che evidenzi i flussi di rifiuti e la prevenzione della miscelazione rifiuti pericolosi e non pericolosi. | X | | | Predisposizione di una specifica relazione tecnica |
| EX POST | | | | | |
| Item 3 | Sono disponibili evidenze delle attività di monitoraggio e valutazione | | Applicazione della clausola 4.2.2 e | | |

| 29 | Raccolta e trasporto di rifiuti (Regime 1 – EC) | DNSH | CAM Rifiuti | Normativa vigente | Adempimenti |
|---------------|---|------|--|-------------------|--|
| | della quantità e della qualità dei rifiuti raccolti? | | relazione ai sensi della clausola 4.2.17 | | |
| Item 4 | Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? | X | | | Verifica dell'attuazione delle soluzioni individuate |

Scheda 29 – Raccolta e trasporto di rifiuti (Regime 2) e CAM – Rifiuti urbani, 2022

| 29 | Raccolta e trasporto di rifiuti (Regime 2) | DNSH | CAM Rifiuti | Normativa vigente | Adempimenti |
|--|--|------|--|-------------------|---|
| EX ANTE | | | | | |
| Item 1 | Il progetto sottoposto a finanziamento garantisce l'invio dei rifiuti raccolti verso processi di preparazione al riutilizzo o il riciclaggio? | | Rispetto delle clausole 4.2 e dei criteri premianti 4.3 pertinenti | | |
| Item 2 | È stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |
| Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 2 al punto 2.1 | | | | | |
| Item 2.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | X | | | Predisposizione di una relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento (screening e analisi dettagliata) |
| Item 3 | È disponibile una relazione tecnica che evidenzia i flussi di rifiuti e bassi tassi di contaminazione? | | Rispetto della clausola 4.2.1 e applicazione del criterio premiante 4.3.14 | | |
| EX POST | | | | | |
| Item 5 | Sono stati rispettati i criteri di vaglio tecnico per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici (punto 1)? | | Verifica delle clausole 4.2 e dei criteri premianti 4.3 pertinenti | | |
| Item 6 | Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? | X | | | Verifica dell'attuazione delle soluzioni individuate |

U34-24 - Pnrr: pubblicate le graduatorie del nuovo Piano Asili Nido 2024
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie del nuovo Piano Asili Nido 2024, finanziato con 734,9 milioni di euro, tra fondi nazionali e risorse PNRR. Il piano prevede 838 nuovi interventi i cui lavori dovranno essere aggiudicati entro il 31 ottobre 2024 per rispettare i prossimi obiettivi del PNRR

Il 13 giugno 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie del bando per il nuovo Piano Asili Nido 2024, previsto dell'avviso pubblico MIM del 15 maggio 2024 – n. 68047 in attuazione del Decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024. Il piano rientra nel PNRR (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1) e ha l'obiettivo di ridurre i divari territoriali nei servizi per l'infanzia e supportare le famiglie, favorendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Secondo quanto diffuso dal Ministero, con un finanziamento di 734,9 milioni di euro, il piano prevede la realizzazione di 838 nuovi interventi in 845 Comuni beneficiari, che si aggiungono ai 2.228 interventi precedentemente autorizzati e tuttora in corso di realizzazione. Il nuovo Piano prevede la realizzazione di circa 31.600 nuovi posti di asili nido di età 0-2 anni, utili per il raggiungimento del target finale previsto dal PNRR (150.480 nuovi posti).

Come specificato nel decreto, i 734,9 milioni di euro di finanziamenti provengono da diverse fonti:

- 1) Economie complessive derivanti da rinunce, decadenze e definanziamenti:
 - 171,5 milioni di euro dalle risorse del PNRR (RRF) della contabilità speciale relativa all'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR.
 - 108,7 milioni di euro dal bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, già destinate al medesimo investimento.
 - 54,7 milioni di euro dal bilancio del Ministero dell'Interno, destinate ai "progetti in essere" della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, ovvero al piano asili nido da 700 milioni di euro di cui all'avviso pubblico del 22 marzo 2021, successivamente ricompreso nel PNRR.
- 2) Risorse Aggiuntive:
 - 400 milioni di euro, iscritti nel bilancio del Ministero dell'Interno per l'annualità 2026, come previsto dalla Legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e rifinanziato dalla Legge di bilancio per il 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Sono stati ammessi a finanziamento i Comuni con almeno 60 bambini nella fascia 0-2 anni e con una copertura del servizio di asili nido inferiore al 33%. Era prevista, inoltre, la possibilità di finanziare anche i comuni più piccoli in forma aggregata con altri Comuni limitrofi.

Dall'analisi delle graduatorie emerge che la maggior parte dei finanziamenti sarà destinata al Sud (64,8%), in particolare alla Campania (20%) e alla Sicilia (19,9%).

I comuni dovranno rispettare un cronoprogramma procedurale che prevede l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre 2024 al fine di rispettare i successivi target e le milestone del PNRR.

In allegato è disponibile un dossier Ance con la ripartizione regionale degli interventi ammessi a finanziamento e al link seguente tutta la documentazione ministeriale sul nuovo Piano Asili Nido 2024: <https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/> .

PNRR: GRADUATORIE DEL NUOVO PIANO ASILI NIDO

Ripartizione regionale degli interventi ammessi a finanziamento

(Esiti avviso pubblico MIM del 15 maggio
2024 - n. 68047)

GIUGNO 2024

Sommario

| | |
|---------------------------|----|
| Abruzzo | 3 |
| Basilicata..... | 5 |
| Calabria..... | 6 |
| Campania | 10 |
| Emilia - Romagna | 18 |
| Lazio | 19 |
| Liguria | 22 |
| Lombardia | 23 |
| Marche | 29 |
| Molise | 31 |
| Piemonte | 32 |
| Puglia | 34 |
| Sardegna | 39 |
| Sicilia | 40 |
| Toscana | 47 |
| Trentino-Alto Adige | 49 |
| Umbria | 50 |
| Veneto | 51 |

Abruzzo

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Abruzzo

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|--|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Abruzzo | Comune di Atri | B35E24000160006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Abruzzo | Comune di Capistrello | F85E24000080001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Abruzzo | Comune di Cappelle sul Tavo | G75E24000350006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Abruzzo | Comune di Carsoli | B47G24000130006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Abruzzo | Comune di Castel Frentano | F35E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Abruzzo | Comune di Castiglione Messer Raimondo* | I38H24000220006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Abruzzo | Comune di Chieti | E77G24000170006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 50 | 1.000.000 |
| Abruzzo | Comune di Citta' Sant'Angelo | J45E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Abruzzo | Comune di Collecervino | C78H24000410006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Abruzzo | Comune di Francavilla Al Mare | B25E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Abruzzo | Comune di Giulianova | F65E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Abruzzo | Comune di Guardagrele | C18H24000470006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Abruzzo | Comune di L'Aquila | C15E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Abruzzo | Comune di L'Aquila | C15E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Abruzzo | Comune di Montesilvano | H75E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 54 | 1.296.000 |
| Abruzzo | Comune di Montesilvano | H75E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 54 | 1.296.000 |
| Abruzzo | Comune di Montorio Al Vomano | G95E24000270006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Abruzzo | Comune di Notaresco | B45E24000310006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Abruzzo | Comune di Paglieta | I85E24000290006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Abruzzo | Comune di Pianella | B43C24000400006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Abruzzo | Comune di Pizzoli | E67G24000220006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Abruzzo | Comune di Ripa Teatina | I35E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Abruzzo | Comune di Rosciano | G95E24000320006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Abruzzo | Comune di San Giovanni Teatino | J38H24000620006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Abruzzo | Comune di Trasacco | D98H24000660006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| | | | | 778 | 18.232.000 |

Basilicata

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Basilicata

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|------------|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Basilicata | Comune di Avigliano | I18H24000170006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Basilicata | Comune di Bella | D65E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Basilicata | Comune di Bernalda | H85E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Basilicata | Comune di Ferrandina | E43C24000330006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Basilicata | Comune di Lagonegro | G65E24000330006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Basilicata | Comune di Latronico | G75E24000340006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Basilicata | Comune di Lauria | G98H24000530006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Basilicata | Comune di Marsico Nuovo | J35E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Basilicata | Comune di Moliterno | E85E23000350006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Basilicata | Comune di Montalbano Jonico | I38H24000190006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Basilicata | Comune di Montescaglioso | J48H24000470006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Basilicata | Comune di Muro Lucano | H28H24000330006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Basilicata | Comune di Palazzo San Gervasio | B67G24000310006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Basilicata | Comune di Ruoti | C25E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Basilicata | Comune di Scanzano Jonico | B98H24000620006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Basilicata | Comune di Tito | G25E24000140001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| | | | | 406 | 9.304.000 |

Calabria

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Calabria

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Calabria | Comune di Acri | G25E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Calabria | Comune di Africo | J48H24000490006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Calabria | Comune di Amantea | I92J24000010001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Calabria | Comune di Amendolara | J15E24000110007 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Bianco | I38H24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Bisignano | F75E24000180006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Calabria | Comune di Botricello | B45E24000280006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Bovalino | C65E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Calabria | Comune di Brancaleone | D85E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Briatico | I58H24000270006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Calabria | Comune di Careri | D87G24000120006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Calabria | Comune di Cariati | B68H24001160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Casali del Manco | J25E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Calabria | Comune di Catanzaro | D65E24000030006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 80 | 1.920.000 |
| Calabria | Comune di Catanzaro | D68H24000600006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Calabria | Comune di Cessaniti | I83C24000550006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Calabria | Comune di Cinquefrondi | F35E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Cittanova | C45E24000120006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Calabria | Comune di Corigliano-Rossano | G35E24000170006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 63 | 1.512.000 |
| Calabria | Comune di Corigliano-Rossano | G35E24000180006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 63 | 1.512.000 |
| Calabria | Comune di Cosenza | F85E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 108 | 2.592.000 |
| Calabria | Comune di Cropani | C15E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Calabria | Comune di Crosia | H15E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Calabria | Comune di Curinga | D45E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Calabria | Comune di Cutro | B38H24000960006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Calabria | Comune di Delianuova | H75E24000080006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 672.000 |
| Calabria | Comune di Francavilla Marittima | E15E24000280006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Calabria | Comune di Fuscaldo | G33C24000270006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Calabria | Comune di Gioia Tauro | C53C24000300006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Calabria | Comune di Grotteria | F78H24000360006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Calabria | Comune di Isola di Capo Rizzuto | J45E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Calabria | Comune di Lamezia Terme | C86F24000150006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 63 | 1.512.000 |
| Calabria | Comune di Lamezia Terme | C86F24000180006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 63 | 1.512.000 |
| Calabria | Comune di Lattarico | E25E24000020006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Calabria | Comune di Melicucco | D73C24000660006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Calabria | Comune di Mileto | D55E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Calabria | Comune di Montalto Uffugo | H85E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Calabria | Comune di Motta San Giovanni | B38H24000950006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Nocera Terinese | E75E24000060006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 672.000 |
| Calabria | Comune di Palmi | J65E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Calabria | Comune di Petrizzi* | I55E24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Polistena | I18H24000110006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 29 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Reggio Calabria | H35E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 40 | 960.000 |
| Calabria | Comune di Reggio Calabria | H35E24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Calabria | Comune di Reggio Calabria | H35E24000170006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Calabria | Comune di Reggio Calabria | H38H24000450006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Calabria | Comune di Rizziconi | J58H24000600006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Rocca Imperiale | I35E24000140006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Roggiano Gravina | F43C24000120006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Calabria | Comune di Rosarno | D96F24000090006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Calabria | Comune di San Calogero | D78H24000810006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Calabria | Comune di San Ferdinando | F18H24000180006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Calabria | Comune di San Giorgio Morgeto | J25E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di San Giovanni In Fiore | J13C24000190006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Calabria | Comune di San Lorenzo del Vallo | C35E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Calabria | Comune di San Lucido | G45E24000330006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di San Sostene* | G95E24000330006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Sant'Onofrio | H28H24000310006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Scalea | G25E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Calabria | Comune di Scandale | J68H24000430006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Calabria | Comune di Sersale | F53C24000290006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Calabria | Comune di Siderno | I13C24000230006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Calabria | Comune di Spezzano della Sila | C73C24000110006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Calabria | Comune di Strongoli | B78H24000720006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Calabria | Comune di Terranova Da Sibari | D15E24000300006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Calabria | Comune di Tortora | F45E24000020006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Calabria | Comune di Trebisacce | G55E24000210007 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Calabria | Comune di Villa San Giovanni | H93C24000450006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| | | | | 2.219 | 51.128.000 |

Campania

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Campania

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Campania | Comune di Agerola | D55E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di Agropoli | I85E24000270006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Albanella | D95E24000620006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Altavilla Silentina | J25E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Amalfi | F37G24000070006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Campania | Comune di Angri | G45E24000360006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 72 | 1.728.000 |
| Campania | Comune di Ariano Irpino | I95E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Atripalda | I15E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Avella | J25E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Campania | Comune di Avellino | G38H24000700006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 45 | 900.000 |
| Campania | Comune di Avellino | G38H24000710006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 45 | 900.000 |
| Campania | Comune di Avellino | G38H24000720006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 18 | 360.000 |
| Campania | Comune di Aversa | I38H24000170006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 108 | 2.592.000 |
| Campania | Comune di Bacoli | C88H24000360006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 72 | 1.440.000 |
| Campania | Comune di Baiano | C55E24000030006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Baronissi | C15E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Battipaglia | B25E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Campania | Comune di Bellizzi | E25E24000030006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Benevento | J83C24000470006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 108 | 2.160.000 |
| Campania | Comune di Boscoreale | J15E24000120006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 40 | 960.000 |
| Campania | Comune di Boscoreale | J15E24000130006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 44 | 1.056.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Campania | Comune di Boscotrecase | H22B24001630001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Campania | Comune di Bracigliano | B45E24000320006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Brusciano | I35E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Buccino | B55E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Campania | Comune di Caivano | J45E24000030006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Campania | Comune di Campagna | G15E24000240006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Capaccio | H45E24000250006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Capodrise | F23C24000420006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 48 | 960.000 |
| Campania | Comune di Carbonara di Nola | E86F24000020006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Cardito | I95E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Carinola | I68H24000090006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 672.000 |
| Campania | Comune di Casagiove | I78H24000250006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Campania | Comune di Casal di Principe | C85E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Casal Velino | B75E23014300006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Casalnuovo di Napoli | J15E24000140001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 40 | 960.000 |
| Campania | Comune di Casalnuovo di Napoli | J18H24000420001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Campania | Comune di Casaluce | J98H24000380006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di Casamicciola Terme | G31I24000140006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 29 | 576.000 |
| Campania | Comune di Casandrino | H45E24000260006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Casapulla | B18H24000610006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Caserta | D25E24000090006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 108 | 2.592.000 |
| Campania | Comune di Castel Morrone | C65E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di Castel San Giorgio | H45E24000240006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|-----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Campania | Comune di Castellammare di Stabia | E87G24000200006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 90 | 2.160.000 |
| Campania | Comune di Castelnuovo Cilento | F23C24000470006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Campania | Comune di Cava De Tirreni | J75E23000300006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 87 | 2.088.000 |
| Campania | Comune di Cervinara | F25E24000170006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Campania | Comune di Cesa | H95E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Colliano | D46F24000050006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Crispano | D55E24000040006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Eboli | H25E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 50 | 1.200.000 |
| Campania | Comune di Eboli | H25E24000100006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 34 | 816.000 |
| Campania | Comune di Fisciano | D45E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Campania | Comune di Foglianise | J38H24000670006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Campania | Comune di Forino | H25E24000130006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di Frattamaggiore | F75E24000190006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Campania | Comune di Frattaminore | E85E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Campania | Comune di Frigento | D35E24000060007 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di Giffoni Valle Piana | c85e24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Gagnano | B15E24000130006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 84 | 1.680.000 |
| Campania | Comune di Grazzanise | C48H24000430006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Gricignano di Aversa | D55E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Grottaminarda | G65E24000370006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di Guardia Sanframondi | E18H24000520006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Campania | Comune di Ischia | I35E24000170001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Campania | Comune di Lettere | J58H24000550006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 12 | 240.000 |
| Campania | Comune di Lettere | J58H24000560006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 12 | 288.000 |
| Campania | Comune di Macerata Campania | J97G24000070006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 45 | 900.000 |
| Campania | Comune di Maddaloni | F15E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Campania | Comune di Maiori | F98H24000510006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Campania | Comune di Marcianise | H25E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Campania | Comune di Marigliano | D95E24000610006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Campania | Comune di Massa Lubrense | E15E24000300006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Melito di Napoli | G27G24000090006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 115 | 2.300.000 |
| Campania | Comune di Mercato San Severino | J15E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Campania | Comune di Mercogliano | D85E24000140006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Campania | Comune di Mondragone | D55E24000140006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 68 | 1.632.000 |
| Campania | Comune di Montecorvino Pugliano | F65E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Montecorvino Rovella | G73C24000160006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Montemiletto | B98H24000660001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Campania | Comune di Montesano sulla Marcellana | H18H24000380006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Campania | Comune di Montesarchio | C78H24000440006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Campania | Comune di Mugnano del Cardinale | F65E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di Napoli | B65E24000100006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 50 | 1.200.000 |
| Campania | Comune di Napoli | B65E24000110006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 75 | 1.800.000 |
| Campania | Comune di Napoli | B67G24000290006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Campania | Comune di Napoli | B67G24000300006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 46 | 920.000 |
| Campania | Comune di Napoli | B67G24000270006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 50 | 1.000.000 |
| Campania | Comune di Napoli | B67G24000280006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.200.000 |
| Campania | Comune di Nocera Inferiore | J35E24000110006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 72 | 1.728.000 |
| Campania | Comune di Nocera Superiore | H48H24000380006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 35 | 700.000 |
| Campania | Comune di Nola | D78H24000820006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 54 | 1.080.000 |
| Campania | Comune di Nola | D78H24000830006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Campania | Comune di Novi Velia | B58H24000940006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Campania | Comune di Orta di Atella | D65E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 77 | 1.848.000 |
| Campania | Comune di Ottaviano | G85E24000420006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Pagani | I45E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Campania | Comune di Palma Campania | B95E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Palomonte | G56F24000050006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di Parete | J75E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Pellezzano | C68H24000460006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Campania | Comune di Pimonte | H25E24000110006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Poggioreale | J35E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Pomigliano D'Arco | F58H24000250006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 58 | 1.160.000 |
| Campania | Comune di Pontecagnano Faiano | F65E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Campania | Comune di Pontecagnano Faiano | F68H24000260006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 12 | 288.000 |
| Campania | Comune di Portico di Caserta | C63C24000790006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Campania | Comune di Pozzuoli | B86F24000060006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 108 | 2.160.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Campania | Comune di Procida | C98H24000240006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Campania | Comune di Qualiano | G15E24000230006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Campania | Comune di Quarto | G23C24001050006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 96 | 1.920.000 |
| Campania | Comune di Roccadaspide | H45E24000300006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di Rotondi | G38H24000770006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Campania | Comune di Sala Consilina | J35D24000000006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di San Cipriano D' Aversa | J93C24000740006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Campania | Comune di San Cipriano Picentino | G75E24000330006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Campania | Comune di San Felice a Cancellò | C18H24000430006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 840.000 |
| Campania | Comune di San Gennaro Vesuviano | E55E24000020006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di San Giorgio a Cremano | D65E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Campania | Comune di San Giovanni a Piro | H83C24000420006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Campania | Comune di San Marcellino | E35E24000030006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di San Marco Evangelista | E38H24000480006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 25 | 500.000 |
| Campania | Comune di San Marzano sul Sarno | H25E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di San Nicola La Strada | D45E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di San Tammaro | H26F24000070006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 32 | 768.000 |
| Campania | Comune di San Vitaliano | I55E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Campania | Comune di Sant 'Agnello | H18H24000320006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Campania | Comune di Santa Maria La Carita' | D25E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|--|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Campania | Comune di Sant'Agata de'Goti | H75E24000120006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Sant'Anastasia | G23C24000950006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 68 | 1.360.000 |
| Campania | Comune di Sant'Angelo Dei Lombardi* | d65e24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 40 | 960.000 |
| Campania | Comune di Sant'Antonio Abate | H42J24000000006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Sant'Arpino | B45E24000260006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Sant'Egidio del Monte Albino | F15E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Campania | Comune di Scisciano | B75E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Serino | E45E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Campania | Comune di Serre | D25E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Sessa Aurunca | G58H24000740006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Campania | Comune di Sirignano | E58H24000290006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Campania | Comune di Somma Vesuviana | D95E24000590006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Campania | Comune di Sorrento | E18G24000020006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Campania | Comune di Sperone | F88H24000410006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Campania | Comune di Teano | C85E24000090006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Terzigno | F35E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Teverola | B95E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Campania | Comune di Torre Annunziata | G45E24000350006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Campania | Comune di Torrecuso | D48H24000690006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Campania | Comune di Trentola Ducenta | D25E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Campania | Comune di Vibonati | D97G24000070006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Campania | Comune di Vico Equense | I73C24000460006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|----------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Campania | Comune di Villaricca | J85E24000170006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 68 | 1.632.000 |
| Campania | Comune di Vitulazio | J88H24000700006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 39 | 768.000 |
| | | | | 6.337 | 144.536.000 |

Emilia - Romagna

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Emilia-Romagna

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Emilia-Romagna | Comune di Busseto | F78H24000350006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Cadelbosco di Sopra | H15E24000130001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Camposanto | J85E24000180006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Castel San Giovanni | D28H24000800006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Cervia | E85E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Colorno | I18H24000160001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Coriano | C75E24000060001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Misano Adriatico | C95E24000100001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Monzuno | H58H24000390006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Predappio | H88H24000390006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Roncole Verdi | F48H24000290006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Salsomaggiore Terme | I58H24000240006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Savignano sul Rubicone | B38H24000920006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 29 | 580.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Traversetolo | B68H24001100001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Vergato | C28H24000190001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Vigarano Mainarda | I38H24000230006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Emilia-Romagna | Comune di Zocca | H68H24000360006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | Comune di Basiliano | I82J24000000006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| | | | | 483 | 11.300.000 |

Lazio

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento nel Lazio

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Lazio | Comune di Alatri | G55E24000220006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Lazio | Comune di Albano Laziale | D15E24000330006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Lazio | Comune di Allumiere | B27G23000340006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Amaseno | E75E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Lazio | Comune di Anguillara Sabazia | D35E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lazio | Comune di Aprilia | G15E24000200006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 108 | 2.592.000 |
| Lazio | Comune di Arce | J17G24000110006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Lazio | Comune di Ardea | D75E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 33 | 792.000 |
| Lazio | Comune di Ardea | D75E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 51 | 1.224.000 |
| Lazio | Comune di Artena | F95E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Lazio | Comune di Bassano Romano | H88H24000440006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Boville Ernica | D78H24000800006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Campagnano di Roma | B48H24000610006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Lazio | Comune di Canale Monterano | C55E24000000006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 576.000 |
| Lazio | Comune di Canino | D68H24000620006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Castel Gandolfo | H25E24000120006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Lazio | Comune di Castelforte | I45E24000050006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 672.000 |
| Lazio | Comune di Castelliri | J45E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lazio | Comune di Castro Dei Volsci | D77G24000050006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Castrocielo | C68H24000500006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lazio | Comune di Cave | J65E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Lazio | Comune di Ceccano | B85E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Lazio | Comune di Cerveteri | C95E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Lazio | Comune di Ciampino | G85E24000400006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Lazio | Comune di Corchiano | C88H24000380006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Fara In Sabina | J58H24000590006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Lazio | Comune di Ferentino | G85E24000390006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Lazio | Comune di Fiumicino | F15E24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 90 | 2.160.000 |
| Lazio | Comune di Fondi | G75E24000360006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Lazio | Comune di Fonte Nuova | D35E24000020006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Lazio | Comune di Guidonia Montecelio | F95E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 90 | 2.160.000 |
| Lazio | Comune di Isola del Liri | I98H24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lazio | Comune di Lariano | D55E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lazio | Comune di Magliano Sabina | I48H24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lazio | Comune di Marcellina | F98H22000930002 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Mentana | J35E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lazio | Comune di Monte San Biagio | G65E24000380006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Montopoli di Sabina | I48H24000150006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Norma | H77G24000120006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Lazio | Comune di Olevano Romano | H88H24000430006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Paliano | I35E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Palombara Sabina | B15E24000140006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Lazio | Comune di Piglio | H15E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Pignataro Interamna | I25E24000010006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lazio | Comune di Pofi | J37G24000080006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |

| Lazio | Comune di Pontecorvo | B48H24000530006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
|---------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
| Lazio | Comune di Pontinia | B85E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lazio | Comune di Ponza | I95E24000070006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Lazio | Comune di Priverno | I13C24000220006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 50 | 1.000.000 |
| Lazio | Comune di Rocca di Papa | B35E24000140006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lazio | Comune di Sant'Elia Fiumerapido | C78H24000400006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Lazio | Comune di Scandriglia | J65E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lazio | Comune di Sermoneta | G95E24000280001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lazio | Comune di Serrone | H15E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lazio | Comune di Sezze | C16F24000020006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Lazio | Comune di Sora | E45E24000140006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.440.000 |
| Lazio | Comune di Supino | H64H24000090006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Lazio | Comune di Terracina | J55E24000030006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Lazio | Comune di Tivoli | D35E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Lazio | Comune di Torrice | C95E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Vasanello | H45E24000270006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lazio | Comune di Velletri | I15E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 45 | 1.080.000 |
| Lazio | Comune di Velletri | I15E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 45 | 1.080.000 |
| Lazio | Comune di Veroli | G65E24000360006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lazio | Comune di Villa Santa Lucia | B15E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lazio | Comune di Zagarolo | C45E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| | | | | 2.462 | 57.368.000 |

Liguria

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Liguria

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Liguria | Comune di Arcola | I97G24000050006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Liguria | Comune di Levanto | B68H24001000006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Liguria | Comune di Rapallo | J65E24000070006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.440.000 |
| Liguria | Comune di Sori | F23C24000380006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| | | | | 140 | 3.040.000 |

Lombardia

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Lombardia

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|-----------|---|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Lombardia | Comune di Albese con Cassano | F28H24000330006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Albizzate | G78H24000490006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Alta Valle Intelvi | b85e24000180006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Artogne | C45E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Asola | E55E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Bardello con Malgesso e Bregano | D53C24001300006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Belgioioso | F35E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Besozzo | D98H24000720006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Bolgare | E58H24000350006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Borghetto Lodigiano | D15E24000270001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Borgo San Giacomo | G88H24000610006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Lombardia | Comune di Borgo Virgilio | J28H24000370001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.008.000 |
| Lombardia | Comune di Brembate | I55E24000140006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Brenna | G98H24000520006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Brignano Gera d'Adda | J88H24000680006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Bulciago | B65E24000120001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Busto Garolfo | C78H24000450006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lombardia | Comune di Cadorago | H78H24000270001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Calusco D'Adda | E58H24000330006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Calvisano | E48H24000480006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Lombardia | Comune di Cantu' | J38H24000640001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 10 | 200.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Lombardia | Comune di Cantu' | J38H24000650006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 40 | 800.000 |
| Lombardia | Comune di Cantu' | J38H24000660001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 10 | 240.000 |
| Lombardia | Comune di Caprino Bergamasco | H28H24000370006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Carnate | J68H24000420006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Carpenedolo | B98H24000630001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Caselle Lurani | I98h24000130001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Casorate Primo | F68H24000330006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Castegnato | I18H24000130006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Castelvovati | J25E24000070001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Lombardia | Comune di Castelleone | D88H24000800006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Castello di Brianza | D55E24000070001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Castiglione d'Adda | H28H24000360006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Castiglione delle Stiviere | j26f24000110007 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Cavriana | D35D24000010001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Cerro Maggiore | D28H24000810006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 840.000 |
| Lombardia | Comune di Certosa di Pavia | B95E24000050007 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Cesana Brianza | E75E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Chiari | D45E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Cinisello Balsamo | C75E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Lombardia | Comune di Cittiglio | C23C24000630006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Lombardia | Comune di Coccaglio | G88H24000650006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Lombardia | Comune di Cogliate | C18H24000480006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Concesio | D48H24000720001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lombardia | Comune di Concorezzo | J28H24000350006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 15 | 300.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|-----------|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Lombardia | Comune di Concorezzo | J28H24000380006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 15 | 300.000 |
| Lombardia | Comune di Cornaredo | F85E24000070001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Costa Masnaga | E37G24000080006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Cura Carpignano | B58H24000930006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 16 | 384.000 |
| Lombardia | Comune di Dairago | G23C24000970001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Lombardia | Comune di Dello | E95E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Erbusco | H35E24000140001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Fornovo San Giovanni | F18H22001420006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Garbagnate Milanese | C85E24000100001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.440.000 |
| Lombardia | Comune di Gessate | F98H24000540001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Ghedi | D38H24000680006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Lombardia | Comune di Guanzate | E47G24000090001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Iseo | F15E24000170006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Isorella | D23C24000360006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Lombardia | Comune di Jerago con Orago | C95E24000070005 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Lazzate | G65E24000340006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Leno | H45E24000280006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Lentate sul Seveso | G85E24000300001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Limbiate | E85E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Lombardia | Comune di Lodi | E18H24000460006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.200.000 |
| Lombardia | Comune di Lonate Ceppino | G48H24000570006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Luino | H78H24000320006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Lurago D'erba | I88H24000220006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Lombardia | Comune di Magnago | B78H24000810001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|-----------|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Lombardia | Comune di Mazzano | J53C24001030001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Lombardia | Comune di Mediglia | D68H24000670006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Merate | C78H24000460006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lombardia | Comune di Monzambano | D38H24000690006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Lombardia | Comune di Mornago | I35E24000160001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 672.000 |
| Lombardia | Comune di Mornico al Serio | G15E24000210006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Motta Baluffi* | D88H24000820006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Nuvolento | F83C24000730006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Lombardia | Comune di Oggiono | C78H24000360006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Ome | E35E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Osio Sotto | J45E24000040001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Ospitaletto | C75E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lombardia | Comune di Palazzolo Sull'Oglio | J45E24000110001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 32 | 768.000 |
| Lombardia | Comune di Passirano | J77G24000060006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Lombardia | Comune di Pedrengo | C25E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Pian Camuno | D48H24000660006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Piancogno | C55E24000010006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Poncarale | C98H24000260006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Pontevico | G28H24000660006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Pontoglio | G38H24000730001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Pozzo D'Adda | G85E24000380006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Primaluna | E28H24000380006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Rezzato | J58H24000570006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Lombardia | Comune di Ripalta Cremasca | C18H24000460001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|-----------|------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Lombardia | Comune di Roccafranca | E68H24000400006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Rodengo Saiano | I75E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Romano di Lombardia | I75E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Roncadelle | C95E24000140001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Roverbella | B25E24000080001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Sabbioneta | C38H24000340006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 16 | 320.000 |
| Lombardia | Comune di Samarate | B65E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di San Colombano al Lambro | B48H24000600001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di San Gervasio Bresciano | H75E24000140006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Sant'Angelo Lodigiano | C25E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Sarezzo | C98H24000250006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Lombardia | Comune di Sermide e Felonica | G18H24000800006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Sordio | E72J24000030005 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Sovere | E18H24000430006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Tavazzano con Villavesco | F85E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Toglio | B28H24000700005 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Terno d'Isola | B18H24000630006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Torre Boldone | B23C24000420006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Torre De' Busi | B38H24000880001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Tradate | C68H24000480006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Travagliato | J58H24000520006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Lombardia | Comune di Vedano Olona | H48H24000300001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Verdellino | F28H24000420006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|-----------|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Lombardia | Comune di Verolavecchia | F45E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Vertemate con Minoprio | D65E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Vescovato | J67G24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Lombardia | Comune di Viadana | H65E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Lombardia | Comune di Villa di Tirano | C65E24000130001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Volta Mantovana | B15E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Lombardia | Comune di Zibido San Giacomo | E68H24000420006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| | | | | 3.208 | 73.048.000 |

Marche

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento nelle Marche

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Marche | Comune di Castel di Lama | C75E24000080006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 34 | 672.000 |
| Marche | Comune di Cingoli | J67G24000160006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Marche | Comune di Fabriano | F97G24000150006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Marche | Comune di Fabriano | F98H24000560006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 16 | 384.000 |
| Marche | Comune di Monsampolo del Tronto | B98H24000730006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Marche | Comune di Monte San Giusto | B75E24000110006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Marche | Comune di Monte San Vito | F45E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Marche | Comune di Montecalvo in Foglia | I25E24000000006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Marche | Comune di Montefano | D55E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Marche | Comune di Montegiorgio | E85E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 50 | 480.000 |
| Marche | Comune di Montelabbate | J85E24000140001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Marche | Comune di Monteprandone | G55E24000270006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Marche | Comune di Osimo | G85E24000440006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Marche | Comune di Pedaso | F35E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 18 | 432.000 |
| Marche | Comune di Pergola | G68H24000540006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Marche | Comune di Pesaro | D75E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 90 | 2.160.000 |
| Marche | Comune di Piandimeleto | D15E24000310006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Marche | Comune di Recanati | H28H24000320006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Marche | Comune di San Costanzo | I58H24000250001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 18 | 360.000 |
| Marche | Comune di Sant'Elpidio a Mare | J18H24000450006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|---------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Marche | Comune di Spinetoli | H48H24000360001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Marche | Comune di Treia | I35E24000180006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Marche | Comune di Urbino | B35E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| | | | | 708 | 15.832.000 |

Molise

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento nelle Molise

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Molise | Comune di Campobasso | D35E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Molise | Comune di Larino | F15E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Molise | Comune di Montenero di Bisaccia | E78H24000440006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Molise | Comune di Ripalimosani | F28H24000310006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Molise | Comune di Santa Croce di Magliano | E65E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Molise | Comune di Venafro | G75E24000370006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| | | | | 166 | 3.808.000 |

Piemonte

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento nelle Piemonte

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Piemonte | Comune di Acqui Terme | B15E24000100006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Piemonte | Comune di Alessandria | I35E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 40 | 960.000 |
| Piemonte | Comune di Alessandria | I35E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 68 | 1.632.000 |
| Piemonte | Comune di Almese | H55E24000050001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Piemonte | Comune di Borgaro Torinese | I95E24000030001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Piemonte | Comune di Borgosesia | J88H23002720001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Piemonte | Comune di Boves | F68H24000290006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Brandizzo | F65E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Piemonte | Comune di Bussoleno | B78H24000990006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Canelli | I65E24000080001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Piemonte | Comune di Caraglio | C98H24000220006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Piemonte | Comune di Carmagnola | C45E24000060001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Piemonte | Comune di Castellazzo Bormida | H28H24000380006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Piemonte | Comune di Cavour | E65E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Chiusa di Pesio | C18H24000490003 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Diano d'Alba | D45E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Piemonte | Comune di Dronero | E62B24000160006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Piemonte | Comune di Galliate | D85E24000110002 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Piemonte | Comune di Gassino Torinese | B35E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Gavi | I98H24000140006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Givoletto | D78H24000850006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Piemonte | Comune di Gozzano | G75E24000320006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Piemonte | Comune di Magliano Alfieri | C15E24000030001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Piemonte | Comune di Mondovì | C95E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Piemonte | Comune di Monta' | F35E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Montanaro | D78H24000780001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Moretta | J45E24000070001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Neive | E95E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Piemonte | Comune di None | C55E24000020001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Piemonte | Comune di Novi Ligure | C68H24000470006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 48 | 960.000 |
| Piemonte | Comune di Oleggio | H38H24000460001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Piemonte | Comune di Pavone Canavese | F98H24000570006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Sale | J78H24000370006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di San Gillio | J85E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di San Maurizio Canavese | E45E24000080001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Piemonte | Comune di Santhia' | F88H24000390007 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Serravalle Scrivia | F75E24000260001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Tarantasca | G58H24000730006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Piemonte | Comune di Villafalletto | E65E24000080006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Piemonte | Comune di Villarbasse | J48H24000510006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Piemonte | Comune di Volpiano | J75E24000050005 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| | | | | 1.110 | 25.696.000 |

Puglia

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento nelle Puglia

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Puglia | Comune di Alezio | D35E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Puglia | Comune di Alliste | E45E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Altamura | J75E24000020006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 108 | 2.592.000 |
| Puglia | Comune di Andria | B85E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Andria | B85E24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Ascoli Satriano | i68h24000120006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Avetrana | F65D24000000006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Barletta | H95E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Barletta | H95E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Bisceglie | C15E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Bisceglie | C18H24000450006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 45 | 900.000 |
| Puglia | Comune di Brindisi | j88H24000720006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.200.000 |
| Puglia | Comune di Brindisi | J88H24000730006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Puglia | Comune di Carovigno | B95E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Puglia | Comune di Casamassima | F95E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Cassano delle Murge | F15E24000140006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Puglia | Comune di Castellana Grotte | G28H24000690006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Cavallino | I28H24000140006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Puglia | Comune di Ceglie Messapica | J18H24000430006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Puglia | Comune di Cellamare | C35E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Puglia | Comune di Cerignola | J35E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Puglia | Comune di Cerignola | J35E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Puglia | Comune di Cerignola | J35E24000140006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Puglia | Comune di Conversano | H45E24000340006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Corato | I55E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Puglia | Comune di Corsi | E75E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Puglia | Comune di Deliceto | C58H24000430006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Puglia | Comune di Erchie | B45E24000270006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Puglia | Comune di Fasano | D55E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Foggia | B75E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Puglia | Comune di Foggia | B75E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Fragagnano | F28H24000320006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Puglia | Comune di Francavilla Fontana | G66F24000030006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Ginosa | D33C24000660001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Gioia del Colle | F65E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Puglia | Comune di Gravina In Puglia | H85E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Puglia | Comune di Guagnano | C78H24000420006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Puglia | Comune di Lequile | B95E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Puglia | Comune di Lesina | I15E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Puglia | Comune di Leverano | C18H24000440006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Manfredonia | j35e24000060001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Manfredonia | j35e24000070001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Puglia | Comune di Martina Franca | j95e24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Massafra | C25E24000030006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Matino | F68H24000300006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Puglia | Comune di Mattinata | I58H24000260006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 672.000 |
| Puglia | Comune di Mesagne | J85E24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Puglia | Comune di Minervino di Lecce | H28H24000390006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Minervino Murge | J47G24000130006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Puglia | Comune di Modugno | B35E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Modugno | B35E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 12 | 288.000 |
| Puglia | Comune di Monopoli | C65E24000050001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Puglia | Comune di Monte Sant'Angelo | F75E24000250006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Monteiasi | B37G24000210006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Montemesola | C45E24000090002 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Puglia | Comune di Mottola | E68H24000440006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Puglia | Comune di Muro Leccese | J68H24000450006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Puglia | Comune di Nardo' | H75E24000150006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Puglia | Comune di Noci | D78H24000750006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Puglia | Comune di Noicattaro | B85E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Puglia | Comune di Orta Nova | H15E24000120001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Puglia | Comune di Ostuni | F15E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di Palagianello | F75E24000220006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Puglia | Comune di Palagiano | E88H24000310006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Puglia | Comune di Polignano a Mare | G28H24000700006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Pulsano | F94D24000750006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Puglia | Comune di Racale | I95E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Puglia | Comune di Ruvo di Puglia | I58H24000280006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Puglia | Comune di Salice Salentino | B28H24000730006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Salve | C35E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Puglia | Comune di San Donato di Lecce | F68H24000430006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Puglia | Comune di San Ferdinando di Puglia | J58H24000530006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Puglia | Comune di San Giorgio Ionico | H26F24000060006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Puglia | Comune di San Giovanni Rotondo | F25E24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Puglia | Comune di San Marzano di San Giuseppe | B32B24000340006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 37 | 740.000 |
| Puglia | Comune di San Nicandro Garganico | H58H24000380007 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 34 | 816.000 |
| Puglia | Comune di San Paolo di Civitate | I68H24000100001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Puglia | Comune di San Severo | J75E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Puglia | Comune di San Vito dei Normanni | G68H24000530006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Sannicandro di Bari | I75E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Puglia | Comune di Santeramo in Colle | D85E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Puglia | Comune di Serracapriola | B98H24000690006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Spinazzola | J68H24000490006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Taviano | J45E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Terlizzi | B15E24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Puglia | Comune di Toritto | J28H24000430006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Torre Santa Susanna | I83C24000520006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Trani | C75E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 76 | 1.824.000 |
| Puglia | Comune di Trepuzzi | C65E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Puglia | Comune di Uggiano la Chiesa | G18H24000940006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Valenzano | H68H24000350006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Puglia | Comune di Veglie | C28H24000210006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Puglia | Comune di Vernole | H35E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Puglia | Comune di Zapponeta | B25E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Puglia | Comune Presicce - Acquarica | D88H24000810006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| | | | | 3.916 | 91.216.000 |

Sardegna

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Sardegna

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|----------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Sardegna | Comune di Baunei | C68H24000490006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sardegna | Comune di Bosa | E65E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Sardegna | Comune di Decimoputzu | B85E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sardegna | Comune di Gonnosfanadiga | I83C24000540006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sardegna | Comune di Macomer | F87G24000150006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 29 | 576.000 |
| Sardegna | Comune di Marrubiu | I68H24000110006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Sardegna | Comune di Narbolia* | E35E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sardegna | Comune di Orgosolo | G88H24000640006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sardegna | Comune di San Teodoro | H98H24000380001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Sardegna | Comune di Santa Giusta | E18H24000440006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Sardegna | Comune di Siniscola | D45E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Sardegna | Comune di Tertenia | H88H24000370006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| | | | | 293 | 6.736.000 |

Sicilia

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Sicilia

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Sicilia | Comune di Acate | F38H24001010006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 840.000 |
| Sicilia | Comune di Aci Bonaccorsi | G15E24000220006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Aci Catena | H35E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Sicilia | Comune di Acireale | C48H24000440006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 50 | 1.000.000 |
| Sicilia | Comune di Acireale | C48H24000450006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 50 | 1.000.000 |
| Sicilia | Comune di Acquadolci | F98H24000580006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Adrano | J65E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Sicilia | Comune di Agira | G82B24008370007 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Agrigento | G47G24000050006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 45 | 1.080.000 |
| Sicilia | Comune di Agrigento | G47G24000060006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 25 | 600.000 |
| Sicilia | Comune di Agrigento | G47G24000070006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 38 | 912.000 |
| Sicilia | Comune di Assoro | I18H24000150006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Sicilia | Comune di Augusta | F55E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Sicilia | Comune di Avola | G65E24000310006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Sicilia | Comune di Bagheria | B56F24000130006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 126 | 3.024.000 |
| Sicilia | Comune di Balestrate | B68H24000980006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Sicilia | Comune di Barrafranca | J28H24000400006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Sicilia | Comune di Belpasso | B75E24000080006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.440.000 |
| Sicilia | Comune di Belpasso | B75E24000090006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 864.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Sicilia | Comune di Bolognetta | E18H24000510006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Sicilia | Comune di Bronte | D95E24000640006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Sicilia | Comune di Calascibetta | J38H24000610007 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Calatabiano | E15E24000270006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Sicilia | Comune di Campobello di Mazara | B18H24000650006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Sicilia | Comune di Camporotondo Etneo | F38H24001000006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Sicilia | Comune di Capizzi | B93C24000610006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Castelbuono | H38H24000480006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Casteldaccia | E48H24000470006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Castelvetro | c35e24000020006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Sicilia | Comune di Catania | D65E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Sicilia | Comune di Catania | D68H24000640006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.200.000 |
| Sicilia | Comune di Catania | D68H24000650006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.200.000 |
| Sicilia | Comune di Catania | D68H24000660006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.200.000 |
| Sicilia | Comune di Cefalu' | I88H24000240006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 840.000 |
| Sicilia | Comune di Centuripe | C58H24000450006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 23 | 460.000 |
| Sicilia | Comune di Cerda | J93C24000760006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 100 | 672.000 |
| Sicilia | Comune di Chiaramonte Gulfi | G45E24000370006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Collesano | e48h24000510006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Sicilia | Comune di Comiso | H58h24000370006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 64 | 1.280.000 |
| Sicilia | Comune di Comiso | h58h24000360006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Sicilia | Comune di Corleone | G68H24000520006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Sicilia | Comune di Delia | C28H24000200006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Erice | E58H24000340006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 72 | 1.728.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Sicilia | Comune di Favara | E25E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Sicilia | Comune di Ficarazzi | H75E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Fiumefreddo di Sicilia | I75E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Sicilia | Comune di Florida | D45E22000690006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 864.000 |
| Sicilia | Comune di Francavilla di Sicilia | J86F24000220006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Francofonte | E55E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Sicilia | Comune di Gaggi | E38H24000500006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Gela | D38H24000670006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 126 | 2.520.000 |
| Sicilia | Comune di Giardini Naxos | H68H24000320006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Sicilia | Comune di Gioiosa Marea | I78H24000240006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Grammichele | B95E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Gravina di Catania | G15E24000190006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Sicilia | Comune di Grotte | F38H24001340006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Ispica | I75E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Sicilia | Comune di Lampedusa e Linosa | H55E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Sicilia | Comune di Leonforte | G96F24000040006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 864.000 |
| Sicilia | Comune di Licata | C65E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |
| Sicilia | Comune di Lipari | H67G24000130006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 57 | 1.140.000 |
| Sicilia | Comune di Lucca Sicula | I78H24000270006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Sicilia | Comune di Maletto | D45d24000000001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Marsala | B86F24000040006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.440.000 |
| Sicilia | Comune di Marsala | B85E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Sicilia | Comune di Mascali | E55E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Sicilia | Comune di Mascalucia | J68H24000460006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 40 | 800.000 |
| Sicilia | Comune di Mascalucia | J68H24000470006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 44 | 880.000 |
| Sicilia | Comune di Mazara del Vallo | C95E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 43 | 1.032.000 |
| Sicilia | Comune di Mazara del Vallo | C96F24000150006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 65 | 1.560.000 |
| Sicilia | Comune di Mazzarino | F58H24000240006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 840.000 |
| Sicilia | Comune di Mazzarone | D25E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Sicilia | Comune di Melilli | F75E24000270006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Sicilia | Comune di Menfi | J89I24000500006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Sicilia | Comune di Meri' | J38H24000630006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Messina | F45E24000040006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.440.000 |
| Sicilia | Comune di Messina | F45E24000050006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 26 | 624.000 |
| Sicilia | Comune di Messina | F45E24000060006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Sicilia | Comune di Messina | F45E24000070006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 15 | 360.000 |
| Sicilia | Comune di Messina | F45E24000090006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Sicilia | Comune di Messina | F45E24000100006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 40 | 960.000 |
| Sicilia | Comune di Milazzo | H57G24000040006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 31 | 620.000 |
| Sicilia | Comune di Milazzo | H57G24000050006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 34 | 816.000 |
| Sicilia | Comune di Militello in Val di Catania | F78H24000250006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 18 | 360.000 |
| Sicilia | Comune di Misilmeri | J28H24000340006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Sicilia | Comune di Misterbianco | G25E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 68 | 1.632.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Sicilia | Comune di Mistretta | G82B24008390006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Modica | J88H24000740006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.200.000 |
| Sicilia | Comune di Modica | J88H24000750006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Sicilia | Comune di Modica | J88H24000760006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 15 | 300.000 |
| Sicilia | Comune di Modica | J88H24000770006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Sicilia | Comune di Monreale | I35E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 68 | 1.632.000 |
| Sicilia | Comune di Motta Sant'Anastasia | I35E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Naso | F78H24000280006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Niscemi | I98H24000120006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 68 | 1.632.000 |
| Sicilia | Comune di Noto | G85E24000410008 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Paceco | D15E24000280006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Palazzolo Acreide | I13C24000240006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Palermo | D75E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 40 | 960.000 |
| Sicilia | Comune di Palermo | D75E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Sicilia | Comune di Palermo | D75E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 40 | 960.000 |
| Sicilia | Comune di Palermo | D77G24000060006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 55 | 1.100.000 |
| Sicilia | Comune di Palermo | D78H24000840001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 25 | 500.000 |
| Sicilia | Comune di Palermo | D76F24000020006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 25 | 600.000 |
| Sicilia | Comune di Palma di Montechiaro | F36F24000060006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Partinico | D85E24000100006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 72 | 1.728.000 |
| Sicilia | Comune di Paterno' | C65E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 84 | 2.016.000 |
| Sicilia | Comune di Pedara | D75E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Sicilia | Comune di Petrosino | E33C24000250006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Pietraperzia | J48H24000500006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Piraino | E68H24000390006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Porto Empedocle | J45E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Sicilia | Comune di Portopalo di Capo Passero | E65E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Pozzallo | C15E24000040006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Priolo Gargallo | F75E23000230006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 45 | 864.000 |
| Sicilia | Comune di Ragalna | E48H24000460006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Ragusa | F25E24000180001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Sicilia | Comune di Ragusa | F28H24000340001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 57 | 1.140.000 |
| Sicilia | Comune di Ramacca | F16F24000080006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Randazzo | G28H24000710006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Sicilia | Comune di Ravanusa | F78H24000340006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Sicilia | Comune di Realmonte | G83C24000320006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Sicilia | Comune di Regalbuto | B58H23012430006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 27 | 540.000 |
| Sicilia | Comune di Ribera | H95E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Sicilia | Comune di Riesi | B23C24000410006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 840.000 |
| Sicilia | Comune di Riposto* | G27G24000080006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 136 | 2.720.000 |
| Sicilia | Comune di Salemi | H67G24000140006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di San Cataldo | H37G24000090006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 57 | 1.140.000 |
| Sicilia | Comune di San Giuseppe Jato | D98H24000680006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 32 | 640.000 |
| Sicilia | Comune di San Gregorio di Catania | J65E24000030006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di San Pietro Clarenza | B85E24000140006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 672.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Sicilia | Comune di Santa Flavia | G38H24000690006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 720.000 |
| Sicilia | Comune di Santa Maria di Licodia | E25E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 32 | 768.000 |
| Sicilia | Comune di Santa Ninfa | J75E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Santa Venerina | F35E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Sicilia | Comune di Sant'Agata di Militello | J45E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Sicilia | Comune di Santo Stefano di Camastra | H28H24000340006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Sciarra | H42B24003190001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Sicilia | Comune di Scicli | E48H24000490006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 72 | 1.440.000 |
| Sicilia | Comune di Solarino | C48H24000420006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 32 | 640.000 |
| Sicilia | Comune di Termini Imerese | E65E24000030006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 84 | 2.016.000 |
| Sicilia | Comune di Terrasini | J75E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Sicilia | Comune di Torregrotta | F95E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Sicilia | Comune di Torretta | B85E24000170006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 28 | 672.000 |
| Sicilia | Comune di Tortorici | G18H24000820006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Sicilia | Comune di Trabia | C95E24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Sicilia | Comune di Trapani | I97G24000060006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 108 | 2.160.000 |
| Sicilia | Comune di Trecastagni | G55E24000230006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Sicilia | Comune di Valderice | C18H24000500006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 34 | 680.000 |
| Sicilia | Comune di Valguarnera Caropepe | E88H24000350006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Viagrande | J88H24000710006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Villarosa | F93C24000410006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Sicilia | Comune di Vittoria | D55E24000060006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 105 | 2.520.000 |
| | | | | 6.461 | 143.676.000 |

Toscana

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Toscana

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Toscana | Comune di Altopascio | G85E24000340001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Toscana | Comune di Barga | C15E24000120009 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Toscana | Comune di Borgo a Mozzano | J25E24000100001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Toscana | Comune di Camaione | D35E24000010006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Toscana | Comune di Capannori | G58H24000750001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Toscana | Comune di Capannori | G55E24000240001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Toscana | Comune di Castelfiorentino | C35E24000060001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Toscana | Comune di Castelfranco Piandisico' | E35E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Toscana | Comune di Cavriglia | G35E24000200001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Toscana | Comune di Figline e Incisa Valdarno | F93C24000400006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Toscana | Comune di Firenze | H15E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Toscana | Comune di Firenze | H17G24000120006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 25 | 500.000 |
| Toscana | Comune di Firenze | H15E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 50 | 1.200.000 |
| Toscana | Comune di Firenze | H17G24000130006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 60 | 1.200.000 |
| Toscana | Comune di Fivizzano | J35E24000040006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Toscana | Comune di Greve In Chianti | I55E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Toscana | Comune di Lamporecchio | H57G24000070006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Toscana | Comune di Manciano | H87G24000160006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Toscana | Comune di Massa Marittima | G95E23000170002 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 16 | 320.000 |
| Toscana | Comune di Monsummano Terme | E98H24000270006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Toscana | Comune di Montespertoli | E58H24000300006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Toscana | Comune di Palaia | C38H24000330006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Toscana | Comune di Portoferraio | F98H24000530006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Toscana | Comune di Santa Croce Sull'Arno | I38H24000180006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 600.000 |
| Toscana | Comune di Santa Maria a Monte | J58H24000540006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 42 | 840.000 |
| Toscana | Comune di Seravezza | B86F24000070001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Toscana | Comune di Terricciola | C63C24000800001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Toscana | Comune di Vaiano | I48H24000140006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| | | | | 855 | 18.908.000 |

Trentino-Alto Adige

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Trentino-Alto Adige

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Trentino-Alto Adige | Comune di Brunico | E15E24000290001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Trentino-Alto Adige | Comune di Falzes | D95E24000630005 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Trentino-Alto Adige | Comune di Malles Venosta | B75E24000100001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Trentino-Alto Adige | Comune di Perca | J65E23000260004 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 16 | 384.000 |
| | | | | 90 | 2.160.000 |

Umbria

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Umbria

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Umbria | Comune di Bevagna | B18H24000600006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Umbria | Comune di Collazzone | J28H24000360006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Umbria | Comune di Montecastrilli | J73C24000180006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Umbria | Comune di Montefalco | C95E24000120006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| | | | | 80 | 1.760.000 |

Veneto

Graduatorie del Nuovo Piano Asili nido - interventi ammessi al finanziamento in Veneto

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Veneto | Comune di Albaredo D'Adige | B45E24000300001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Altavilla Vicentina | F85E24000050006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Veneto | Comune di Borgo Veneto | G23C24001060002 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Veneto | Comune di Borgoricco | F78H24000260006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Veneto | Comune di Borso del Grappa | F38H24001020001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Bosco Chiesanuova | H45E24000310006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Bovolenta | J84D24001340006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Veneto | Comune di Camisano Vicentino | H78H24000310006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Campodarsego | H25E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Campolongo Maggiore | E45E24000100006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Camponogara | J55E24000040001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Cassola | B35E24000060001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 42 | 1.008.000 |
| Veneto | Comune di Cerea | G98H240000510006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Cesiomaggiore | C88H24000370006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Colle Umberto | B15E24000110006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Costabissara | I38H24000200006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Este | F45E24000030001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Feltre | J95E24000070006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Follina | I85E24000280006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Veneto | Comune di Fossalta di Piave | H75E24000130006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Gambellara | E28H24000360006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 400.000 |
| Veneto | Comune di Gazzo | H88H24000420006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|-----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Veneto | Comune di Grantorto | C95E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Isola della Scala | E68H24000370006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Lugo di Vicenza | C35E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Veneto | Comune di Marostica | G78H24000500006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Maserada sul Piave | H38H24000420006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Veneto | Comune di Massanzago | B88H24000710006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Meolo | D55E24000160006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Veneto | Comune di Mira | C65E24000180001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Veneto | Comune di Motta di Livenza | D32B24000390001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 864.000 |
| Veneto | Comune di Mozzecane | I88H24000230006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Veneto | Comune di Negrar di Valpolicella | E95E24000090004 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Nervesa della Battaglia | I48H24000130006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Noventa Vicentina | F68H24000310001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Ospedaletto Euganeo | J88H24000780006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Pieve di Soligo | I28H24000150001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 40 | 864.000 |
| Veneto | Comune di Porto Viro | C33C24000470006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 864.000 |
| Veneto | Comune di Portogruaro | C35E24000030006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Veneto | Comune di Roana | F83C24000790001 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 28 | 560.000 |
| Veneto | Comune di Rossano Veneto | C28H24000230006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Veneto | Comune di Salzano | F68H24000240001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di San Biagio di Callalta | I75E24000120001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di San Dona' di Piave | E75E24000050001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 72 | 1.728.000 |

| Regione | Ente | CUP | Tipo intervento | Numero posti da realizzare | Importo finanziamento PNRR |
|---------|---|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Veneto | Comune di San Giorgio In Bosco | H78H24000300006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Veneto | Comune di San Giovanni Lupatoto | H15E24000110001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 48 | 1.152.000 |
| Veneto | Comune di San Martino Buon Albergo | J35E24000100001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di San Martino di Lupari | G85E24000430001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 36 | 864.000 |
| Veneto | Comune di San Stino di Livenza | f15e24000120001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Veneto | Comune di Santa Lucia di Piave | D28H24000790001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 24 | 576.000 |
| Veneto | Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella | I75E24000080006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Veneto | Comune di Saonara | D75E24000050002 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 36 | 864.000 |
| Veneto | Comune di Schio | F55E24000100001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Veneto | Comune di Sedico | D58H24000810006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Solesino | F95E24000070006 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Susegana | D15E24000320006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Terrassa Padovana | I35E24000060001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Tezze sul Brenta | H98H24000330006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Tombolo | I47G24000070006 | Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Trevignano | G35E24000190001 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| Veneto | Comune di Valbrenta | D38H24000700001 | Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido | 24 | 576.000 |
| Veneto | Comune di Valdagno | J75E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 60 | 1.440.000 |
| Veneto | Comune di Villa Bartolomea | B78H24000690006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Villa del Conte | F55E24000090006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 20 | 480.000 |
| Veneto | Comune di Villafranca Padovana | J75E24000030006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|------------|
| Veneto | Comune di Volpago del Montello | E28H24000350006 | Nuova Costruzione/Ampliamento | 30 | 720.000 |
| | | | | 1.948 | 45.968.000 |

LL.PP.53-24 - In vigore dal 30 giugno 2024 il nuovo Decreto legge Infrastrutture

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge Infrastrutture, recante Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 151 del 29 giugno 2024, è stato pubblicato il decreto-legge n. 89 del 29 giugno 2024, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”, entrato in vigore il 30 giugno 2024.

Di seguito, una prima analisi dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

La disposizione è, anzitutto, volta ad introdurre una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie.

Viene, infatti, introdotta una nuova previsione dopo il comma 3 dell’art. 13 del dl. n. 162/2019, con cui si dispone che, entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali intervenga la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell’anno 2024 siano tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti. L’aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 1).

La previsione introduce, poi, misure relative alla realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-Palazzi, in particolare relativamente all’entità del corrispettivo da riconoscere all’Autostrada Tirrenica S.p.a. da parte di ANAS per l’acquisto dei progetti.

Infatti, mediante la modifica dell’articolo 2, comma 2-ter del dl. n. 121/2021, si prevede che l’acquisto da parte di ANAS SPA dei progetti dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi avvenga sulla base di una quantificazione elaborata a valle di una valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa . (comma 2).

Articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

La norma contiene disposizioni volte a favorire l’operatività della società per azioni costituita per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Per quanto di interesse, mediante intervento sul dl. n. 35 del 2023, si prevede che gli atti aggiuntivi alla convenzione stipulata tra il MIT e la concessionaria siano assentiti con decreto MIT di concerto col MEF, sentite le Regioni Calabria e Sicilia (e non più, dunque, con

decreto del Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE). (comma 1, lettera a), numero 1.1)).

Si elimina, inoltre, l'obbligo di approvare il progetto esecutivo dell'opera entro il 31 luglio 2024, prevedendo solo che lo stesso sia approvato anche per fasi costruttive , e si prevede che il costo del progetto debba comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento (comma 1, lett. a) n. 1.2) e 2)).

Le modifiche successive sono volte a chiarire che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione solamente i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno (comma 1, lettera a), nn. 3.1) e 3.2)).

Infatti, con riferimento all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale, si prevede che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei progetti, si proceda calcolando il rapporto tra:

a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023;

b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, la disposizione intende chiarire che il confronto dell'incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore e che sono associate a "nuovi" prezzi, non parametrati ai tariffari vigenti.

Si aggiunge, inoltre, il nuovo comma 8-sexies, a tenore del quale l'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1, lettera a), numero 4)).

Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

La norma è volta, da un lato, ad adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite a taluni commissari straordinari e, dall'altro, a prevedere la nomina di uno o più commissari straordinari per la realizzazione o il completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché delle opere alle stesse connesse o strumentali.

In particolare, si prevede che, con DPCM da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sia adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati (comma 1):

1) per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del dl. "sblocca cantieri", n. 32 del 2019. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto-legge precisa che , attualmente, sono stati nominati 43 commissari per 117 interventi, distinti nelle macrocategorie: dighe, porti, presidi, RFI, strade, TRM, ANAS, edilizia statale;

2) nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge, individuati nell'Allegato I al decreto.

Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di adozione del piano di

razionalizzazione, si consente di procedere, nel rispetto dei criteri e con le modalità sopra illustrate, anche oltre il termine di novanta giorni (comma 3).

I criteri per la redazione del piano, nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, sono i seguenti (comma 2) :

- riduzione del numero dei commissari, tenuto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;
- individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
- revoca dei commissari nominati , nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

Si prevede, inoltre, che con uno o più DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le opere relative ai progetti per la realizzazione della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti (comma 5).

I commissari straordinari così nominati sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai nuovi commissari straordinari per le opere TEN-T potranno essere affidate le funzioni commissariali già affidate ai commissari nominati a legislazione vigente in relazione a singoli interventi ricompresi nelle predette reti di trasporto.

La disposizione precisa, altresì, che, qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di individuazione delle opere, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di copertura finanziaria, ovvero di sostituzione dei commissari, sia possibile procedere anche oltre il termine del 31 dicembre 2025.

Ai commissari si applicano talune previsioni dell'art. 4 del decreto "sblocca cantieri", ed in particolare:

- comma 1 (quarto, quinto, sesto periodo), recante le ulteriori modalità di nomina e di eventuale sostituzione degli stessi;
- comma 2 (ad esclusione del quinto periodo), recante i poteri dei commissari;
- comma 2-bis, recante specifiche disposizioni relative alle infrastrutture ferroviarie;
- comma 3, recante specifiche deroghe;
- comma 3-bis, recanti disposizioni relative all'apertura di contabilità speciali; e
- comma 4 (primo periodo), recante gli obblighi di rendicontazione al CIPESS.

Con specifico riferimento ai poteri derogatori, vi è dunque quello di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Il comma in esame prosegue nel chiarire che i Commissari straordinari in commento sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate all'opera siano sufficienti alla sua realizzazione.

In ultimo, la disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con il compito di coordinare l'attività dei Commissari, di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il sopra citato piano di razionalizzazione, la cui composizione è definita mediante decreti MIT (commi 6 e 7).

Articolo 7 (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto Stoppani)

La previsione in esame si riferisce al Sito di Interesse Nazionale Stoppani che, a tenore della relazione illustrativa, si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoletto che del comune di Arenzano), e che è interessato da attività di bonifica e messa in sicurezza dopo diverse attività inquinanti .

In particolare, si prevede la nomina con DPCM, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di un commissario straordinario con il compito di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale del Sito. (comma 1)

Il commissario straordinario subentra al Prefetto di Genova, già dotato del potere di deroga a diverse disposizioni del previgente codice appalti nonché alle norme regionali, la cui derogabilità viene mantenuta anche per il Commissario in questione. Si prevede, comunque, espressamente, il potere del Commissario di operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del 21 del 2012, nonché' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 3).

Inoltre, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., peraltro già individuata dal Prefetto di Genova quale stazione appaltante degli interventi che erano di sua competenza, come chiarito dalla citata relazione illustrativa (comma 5).

Si allega il testo del decreto-legge, che inizierà l'iter della sua conversione in Parlamento.

DECRETO-LEGGE 29 giugno 2024, n. 89

Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. (24G00106)

(GU n.151 del 29-6-2024)

Vigente al: 30-6-2024

Capo I Infrastrutture di interesse strategico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)», e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 250, del 24 ottobre 1988;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore e dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'articolo 1, commi 343, 344, 345, 345-bis, 345-ter, 345-quater, 345-quinquies, 345-sexies, 345-septies, 345-octies, 345-novies, 345-decies, 345-terdecies e 345-quaterdecies;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'articolo 1, comma 932;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante

«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante «Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e, in particolare, l'articolo 1, comma 289;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», e, in particolare, l'articolo 4, comma 11;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 891;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante

«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e, in particolare, l'articolo 95;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», e, in particolare, l'articolo 31;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e, in particolare, l'articolo 1-septies;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 2, comma 2-ter;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, commi 475, 519 e 632;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, gli articoli 9 e 33, commi 5 e 5-quater;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;

Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per

il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», e, in particolare, l'articolo 3, comma 7-bis;

Visto il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 1;

Visto il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante "Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano";

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, comma 277;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della cultura;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia
di concessioni autostradali

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le

quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.».

2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria societa' di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della societa' ANAS S.p.A»;

b) al secondo periodo, le parole «, nonche' all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.

Art. 2

Disposizioni urgenti per garantire l'operativita' della societa' concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 8:

1.1) all' alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalita' di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria»;

1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;

2) al comma 8-bis, sostituire le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» con le seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;

3) al comma 8-quater, secondo periodo:

3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;

3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;

4) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente:

«8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, e' sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies di uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;

c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:

1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del Gruppo ferrovie dello stato italiane»;

2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione lavori dell'opera»;

3) le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità».

Art. 3

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di

dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi ne' rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della societa' di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del Commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere gia' oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.

6. Al fine di coordinare l'attivita' dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonche' di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.

7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalita' di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio puo' avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonche' delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' tecnica e amministrativa dell'Autorita' per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attivita' prodromiche all'operativita' dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, istituita con l'articolo 95 del medesimo

funzionamento della stessa, il Presidente, in fase di prima applicazione, e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorita' puo' avviare procedure straordinarie di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4. Al fine di rafforzarne l'operativita' istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, e' disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 5

Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, e' autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono riversati sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita' in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita' in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente

relativo alla "Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022", e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformita' con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, e' autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita' in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono riversati sulla contabilita' speciale di cui al primo periodo.

4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso e' scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtu' dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalita' dei relativi programmi.

2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.

Art. 7

Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il

energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario al fine di completare le attivita' di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attivita' del commissario straordinario, compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonché nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.

3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario e' corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario e' autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario e', altresì, autorizzato ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale e' autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente reso.

6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove

occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori.

7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facolta' di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonche' gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalita' per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale e' trasferita la proprieta' delle aree. Il trasferimento della proprieta' avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attivita' e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.

8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attivita' continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

9. Al fine di consentire le attivita' e i compiti di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualita' 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

Art. 8

Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS). - 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualita' di autorita' competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di seguito «Comitato», avente i compiti seguenti:

a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;

b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;

c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;

d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;

e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle

modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonché ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonché ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;

g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;

h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;

i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;

l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;

m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;

n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;

o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconfirmità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.

5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito «Segreteria tecnica». La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:

a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);

b) due sono designati dall'ISPRA;

c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;

d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

g) uno è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attivita'.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalita' coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»;

b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»;

c) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,;» sono sostituite dalle seguenti: «articoli: 6,»;

2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attivita' e' fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli

1. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Universita' degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli);

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come

Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.

Capo II

Investimenti di interesse strategico

Art. 10

Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;

b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.

4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.

5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I finanziamenti di cui al presente comma sono

concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni di Cassa depositi e prestiti s.p.a. anche nell'eventualita' di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e' esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne da' comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico e' composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.

9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi della presente disposizione, relativo all'esercizio precedente.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa Depositi e Prestiti.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorita' di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui

all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.

12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo III

Misure urgenti per l'efficienza del procedimento penale

Art. 11

Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale

1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.».

2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»;

b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»;

c) il comma 1-quinquies è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

Capo IV

Misure urgenti in materia di sport

Art. 12

Misure urgenti in materia di sport

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Nordio, Ministro della giustizia

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Sangiuliano, Ministro della cultura

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato I

(articolo 3, comma 1)

«Commissari straordinari nominati
ai sensi di specifiche normative di settore»

1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;

2) commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013;

3) commissario straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi del dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

4) commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran

Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4-Nodo di Tirano", ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 58;

7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;

9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste - Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

LL.PP.54-24 - Digitalizzazione appalti: prorogate al 31 dicembre alcune deroghe all'utilizzo delle PAD

L'Anticorruzione ha pubblicato due comunicati con importanti misure per garantire la continuità e l'efficienza delle operazioni durante la transizione digitale degli appalti; queste includono la proroga dell'uso dell'interfaccia "PCP" per gli appalti di importo inferiore ai 5.000 euro e la proroga delle verifiche in deroga alle garanzie fideiussorie

Con due distinti provvedimenti datati 28 giugno 2024, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha fornito istruzioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2024:

- di alcune disposizioni derogatorie previste con la Delibera n. 582 del 13.12.2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024 (v. Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, in tema di utilizzo della PCP, Piattaforma dei Contratti Pubblici);
- delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 del 19.12.2023 e con il Comunicato del 31.01.2024 (v. Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, in tema di verifiche delle garanzie fideiussorie utilizzate per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica).

1. Incidenza sulla disciplina della digitalizzazione

I citati Comunicati confermano alcune deroghe all'obbligo di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate, previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, per tutte le procedure di affidamento (sopra e sottosoglia) e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023 (il cd. Codice appalti).

Come noto, le PAD consentono il funzionamento e la realizzazione dell'Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art. 21) accedendo - esclusivamente in interoperabilità - ai servizi forniti dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di cui all'art. 22 del Codice. Questi servizi, forniti dall'ANAC, comprendono:

- accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art. 23);
- accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE, art. 24);
- pubblicità legale degli atti (art. 27).

Tuttavia, in base a quanto stabilito con la citata Delibera 582/2023, le Stazioni Appaltanti possono accedere direttamente – e in alcuni casi solo in via transitoria - a un numero limitato di funzionalità della Piattaforma PCP. Detto accesso avviene, anche via interfaccia web, per l'acquisizione del CIG, per l'invio dei dati di monitoraggio dell'appalto e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza (per maggiori dettagli, vedi dossier Ance sulle novità dell'Ecosistema nazionale di e-procurement).

Come specificato nel primo Comunicato, la descrizione delle nuove funzionalità e delle nuove schede della Piattaforma PCP è disponibile sul sito dell'Autorità nella sezione Digitalizzazione, dove sono presenti un "Manuale d'uso" e una "Guida on-line" per l'accesso ai servizi.

L'Autorità si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di evoluzioni tecniche che consentano di superare le istruzioni offerte in via transitoria o in caso di modifiche normative.

2. Proroga utilizzo della PCP per alcune tipologie di appalto

Con il primo Comunicato viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 (ferme restando le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023) la possibilità di utilizzare l'interfaccia web della Piattaforma PCP per:

- affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro : in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, l'interfaccia può continuare ad essere utilizzata per assolvere le funzioni ad essa demandate, compresi gli obblighi di trasparenza. Non è consentito l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;
- adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 : tale possibilità viene estesa fino al 31/12/2024 anche agli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
- ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, d.lgs. 36/2023 : le ripetizioni devono comunque essere previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
- ulteriori fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022 , che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

Infine, per gli affidamenti in house , l'Autorità ha reso disponibile nell'interfaccia web della Piattaforma PCP la scheda A3_6, utilizzabile in via transitoria fino al 31/12/2024, nelle more dello sviluppo delle apposite schede da parte delle PAD.

3. Utilizzo permanente della PCP per alcune tipologie di appalto

Con il primo Comunicato , il Presidente dell'ANAC ha confermato in via definitiva la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web della Piattaforma PCP per l'acquisizione del CIG per tutte le fattispecie previste dall'uso della scheda P5 , che comprende gli appalti e i contratti soggetti all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e non soggetti a quello di utilizzo delle PAD (v. contratti esclusi).

4. Proroga delle indicazioni precedenti sulle garanzie

A causa delle difficoltà nelle verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie di cui art. 106, comma 3, del Codice, con il secondo Comunicato , il Presidente dell'ANAC ha disposto la proroga delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 e con il Comunicato del 31/01/2024 per tutto il 2024.

Fino a tale data, viene infatti confermata la possibilità di adottare modalità di verifica telematica delle garanzie fideiussorie alternative alle piattaforme con tecnologie basate su registri distribuiti , per evitare soluzioni di continuità nel settore. Ciò conferma la disponibilità dell'Autorità a trovare alternative in attesa della piena interoperabilità delle piattaforme per la gestione delle garanzie fideiussorie con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Le indicazioni di questo secondo Comunicato saranno integrate nel Bando tipo n. 1/2023 in occasione del prossimo aggiornamento.

5. Verifica del garante e della veridicità e autenticità della polizza

Ai sensi della prorogata Delibera n. 606/2023, gli operatori economici e le stazioni appaltanti devono continuare a verificare che il garante sia autorizzato a rilasciare garanzie accedendo ai seguenti siti:

− Banca d'Italia - Vigilanza sugli Intermediari

− Banca d'Italia - Avvisi Pubblici su Garanzie Finanziarie

− IVASS - Imprese

Per la verifica della polizza , gli operatori economici devono ottenere dal garante l'indirizzo internet per la verifica telematica in tempo reale della garanzia, che permetta l'accesso

solo alla stazione appaltante della specifica gara. Questo meccanismo richiede identificazione tramite SPID e l'inserimento di informazioni specifiche nella sezione dedicata alle verifiche sulle polizze fideiussorie nel sito web del garante (es. CIG, importo garanzia, nominativo concorrente). Rimane comunque possibile accesso al sito internet del garante utilizzando soluzioni alternative allo SPID, purché queste garantiscano l'accesso riservato solo ai soggetti autorizzati (v. Comunicato del 31.1.2024 cit.)

In mancanza di un sito internet dedicato o conforme alle norme vigenti, incluse quelle sulla privacy, l'operatore economico – sempre fino al 31 dicembre pv. - fornisce un indirizzo PEC per l'invio della polizza in formato PDF per verifica. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia, senza un sito internet (v. Delibera n. 606/2023).

L'indirizzo internet o la PEC per le verifiche deve essere indicato nella documentazione contrattuale o nella domanda di partecipazione. La mancanza di queste informazioni è sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia emessa prima della scadenza delle offerte (v. Delibera n. 606/2023).

Le Autorità di vigilanza possono fornire alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti un elenco degli indirizzi internet o PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati. In caso di verifica via PEC, il garante deve rispondere alle richieste della stazione appaltante entro cinque giorni lavorativi. Ritardi o mancate risposte delle imprese di assicurazione devono essere segnalati all'IVASS.

6. Riduzione della garanzia fideiussoria

Con il secondo Comunicato, il viene infine stabilito che la riduzione del 10% della garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 106, comma 8, del Codice per le fideiussioni gestite mediante piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, è applicabile esclusivamente nei casi in cui tutte le fasi del ciclo di vita della polizza (emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia) siano garantite dalla piattaforma stessa.

Infatti, secondo l'ANAC, dalla Relazione illustrativa al Codice emerge chiaramente che solo la gestione integrale del ciclo di vita della polizza mediante l'uso di piattaforme è in grado di offrire quel livello di sicurezza aggiuntivo che giustifica la riduzione della garanzia.

DELIBERA N. 582 del 13 dicembre 2023

Oggetto

Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione

Riferimenti normativi

Articolo 225, commi 1 e 2 del decreto legislativo del 31/3/2023, n. 36 (di seguito codice);

Parole chiave

Digitalizzazione; programmazione; fascicolo virtuale dell'operatore economico; pubblicità legale; trasparenza; piattaforme certificate

Massima

Non massimabile

Il Consiglio dell'Autorità

Visto

L'articolo 225, comma 1, del codice che prevede che fino alla data del 31 dicembre 2023, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, e sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto

L'articolo 225, comma 2, del codice che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

Visto

Il provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell'articolo 23 del codice con delibera n. 261 del 30 giugno 2023, in materia di ecosistema nazionale dei contratti pubblici;

Visto

Il provvedimento adottato da ANAC, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con AGID, ai sensi dell'articolo 24 del codice, con delibera n. 262 del 30 giugno 2023, in materia di fascicolo virtuale dell'operatore economico;

Visto

Il provvedimento adottato da ANAC, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 27 del codice con delibera n. 263 del 30 giugno 2023, in materia di pubblicità legale;

Visto

Il provvedimento adottato da ANAC, ai sensi dell'articolo 28 del codice, con delibera n. 264 del 30 giugno 2023, in materia di trasparenza;

Considerata

La necessità di chiarire le modalità operative per l'avvio della digitalizzazione con particolare riferimento alle procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro tale data, nonché ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

Visto

Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con provvedimento n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l'intervento dell'ANAC;

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 dicembre 2023

DELIBERA

L'approvazione del comunicato allegato con le eventuali integrazioni indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel contesto dell'intesa accordata.

Si allegano alla presente delibera e ne costituiscono parte integrante:

1. L'intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, accordata con nota acquisita al prot. ANAC n. 113262 del 18 dicembre 2023;
2. Il Comunicato nella versione definitiva conseguente all'intesa.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 19 dicembre 2023

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente

COMUNICATO

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento acquisterà piena efficacia. In particolare, verranno meno i regimi transitori previsti all'articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell'ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell'ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora in poi BDNCP) renderà disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 28 del Codice.

Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza.

L'applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

La rilevante novità per il sistema Paese, che si sostanzia nella concreta attuazione delle norme di cui al Libro I, Parte II, articolo 19 e ss. del decreto legislativo 36/2023, ha suggerito l'adozione della presente Comunicazione al fine di individuare le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi.

Si rappresenta che la presente comunicazione è predisposta d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la



completezza delle indicazioni relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

Preliminarmente va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023).

Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice e verificare per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 ciò sia avvenuto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, le amministrazioni che non abbiano nella propria disponibilità l'utilizzo di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. Dette piattaforme devono essere iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l'Elenco accedendo al seguente link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert> a partire dal 18 dicembre 2023.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano con la BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice. A tal fine, il soggetto che ricopre l'incarico di Responsabile unico di progetto e gli eventuali Responsabili del procedimento delegati dal Responsabile di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC con le modalità ivi indicate. Eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati da parte dei soggetti sopra richiamati possono operare esclusivamente sulle piattaforme, sotto la responsabilità dei responsabili di fase di cui sopra, e non sono in nessun caso autorizzati all'interoperabilità con i servizi della BDNCP.

Va ricordato che in base all'articolo 25 del Codice, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le piattaforme non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Programmazione – trasmissione dati dal 1° gennaio 2024

La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 223, comma 10 del Codice. Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all'articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell'ambito dell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 22, comma 1.

Detta piattaforma è alimentata anche tramite la rete dei sistemi informativi regionali ad essa interconnessi e ai quali la stessa reindirizza le amministrazioni.

La piattaforma SCP, oltre all'interfaccia web per consentire l'immissione dei dati e con essa la generazione digitale degli atti dei Programmi di cui all'articolo 37 del Codice nel rispetto delle modalità di cui all'allegato I.5 del Codice, rende disponibili servizi di interoperabilità tramite i quali gli Enti possono trasmettere direttamente i programmi redatti nelle proprie piattaforme di approvvigionamento.

I dati di programmazione acquisiti attraverso la piattaforma SCP saranno raccolti nella BDNCP per consentirne la pubblicazione ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 37 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, articolo 10, comma 1, lettera a). Per l'accesso ai fini della trasparenza si veda quanto indicato in seguito.

Si chiarisce che, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 37 del Codice, in caso di ricorso a Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore o altra stazione appaltante qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63 del medesimo Codice o di altra forma di delega della procedura di affidamento o dell'esecuzione dei lavori, l'obbligo di inserimento dell'intervento o acquisto nel programma triennale dei lavori o delle forniture e servizi è in capo alla stazione appaltante titolare dell'intervento, ossia la stazione appaltante ricorrente o delegante. In tale caso negli schemi di programmazione va inserito, se disponibile, il nominativo del RUP individuato dalla stazione appaltante qualificata che svolge il ruolo di committenza ausiliaria per conto della stazione appaltante non qualificata.

Per le modalità di accesso per le amministrazioni alla piattaforma è possibile consultare la pagina web raggiungibile al seguente link:

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page

Il MIT, con la collaborazione della rete dei sistemi informativi regionali, continuerà a fornire supporto alle stazioni appaltanti sulle modalità di utilizzo dell'applicativo e di accesso alle piattaforme regionali attive.

Acquisizione del CIG a decorrere dal 1° gennaio 2024

La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Tuttavia, resta consentita, fino a nuova comunicazione, l'acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023: il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 01/01/2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

Utilizzo dell'interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici

Nei soli casi di seguito indicati, fino al 30 giugno 2024, anche al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG:

- acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell'aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;
- fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti;
- adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo;
- ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023.

Verifica dei requisiti degli operatori economici

La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione è svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023.

In particolare, la verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 che per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, avviene con le modalità indicate nella Tabella 1.

| Tabella 1 | Dal 01/01/2024 |
|---|--|
| In caso di CIG acquisiti mediante Simog | Mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 1.0. |
| In caso di CIG acquisiti mediante PCP | Mediante servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND Mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0 |

Fino a nuove indicazioni, la verifica del possesso dei requisiti è rispettivamente subordinata, per il FVOE 1.0 alla produzione del PassOE; per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023. Nel primo caso, la verifica dei requisiti può essere

effettuata soltanto mediante i dati e documenti contenuti nel FVOE 1.0 e non possono essere utilizzati dati e documenti riferiti all'operatore economico e presenti nel FVOE 2.0.

Trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione

La trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione, per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e al decreto legislativo n. 36/2023 avviene con le modalità indicate nella Tabella 2.

| | |
|------------------------------------|---|
| Tabella 2 | Dal 01/01/2024 |
| In caso di CIG acquisiti con Simog | Mediante Interfaccia utente di Simog |
| In caso di CIG acquisiti con PCP | Mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND |

Per le sole procedure di somma urgenza e protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-19-settembre-2023-art.140.dlgs.36.2023>).

Le comunicazioni obbligatorie all'ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera sono assolute mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP, nei modi sopra indicati.

La documentazione relativa alle varianti, individuata all'articolo 5, comma 12, dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023) è resa disponibile dalla stazione appaltate per l'Autorità tramite un link ipertestuale al luogo dove detta documentazione è conservata, ad esempio la piattaforma di approvvigionamento digitale. Sono superate le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 23.11.2016 recante "Trasmissione delle varianti in corso d'opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016".

Pubblicazione dati ai fini di trasparenza

Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01/01/2024 sono contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023 e successivi aggiornamenti nonché nel relativo allegato.

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione per le procedure avviate fino al 31/12/2023 (assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 o al decreto legislativo n. 36/2023) avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi alle suddette fasi, come indicato al paragrafo precedente.

Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente, cioè nell'immediatezza della loro produzione, i suddetti dati attraverso Simog, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. Ciò posto, sono superati i termini di comunicazione di tali dati all'ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l'aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva.

Le stazioni appaltanti pubblicano in Amministrazione Trasparente (AT), sottosezione Bandi e contratti, anche il link (che ANAC indicherà sul portale dati aperti dell'Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso Simog.

La trasmissione dei dati attraverso Simog esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente. I dati che non vengono raccolti da Simog e che devono essere ancora pubblicati in AT, ove non già pubblicati alla data del 31/12/2023, sono i seguenti:

| Tabella 3 | Dal 01/01/2024 |
|---|--|
| In caso di CIG acquisiti con Simog | <p>Elenco dei soggetti invitati</p> <p><i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG:</i> dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura</p> <p><i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione <p><i>Per gli affidamenti in house:</i> Atti connessi agli affidamenti in house</p> |
| In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario - importo delle somme liquidate - tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione |



Per le procedure in argomento (ossia quelle avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la stessa data in base al decreto legislativo n. 50/2016 ovvero secondo il decreto legislativo n. 36/2023), occorre pubblicare in AT gli atti e i documenti individuati dall'allegato I alla delibera ANAC n. 264/2023 e successive modificazioni e aggiornamenti. Nel caso in cui i suddetti atti e documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 (articoli 6 e 8, comma 3) è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale

Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sono contenute nel provvedimento ANAC n. 263 del 20/6/2023 e riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01/01/2024.

La pubblicazione di avvisi per procedure indette fino al 31/12/2023, per quanto riguarda l'aggiudicazione e le modifiche del contratto di cui all'articolo 120, comma 14, del Codice, avviene con le seguenti modalità:

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in analogia a quanto fatto per l'avvio della procedura, pubblicano autonomamente sul Tenders Electronic Daily (TED) i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto di cui all'articolo 120, comma 14, del codice;
- ANAC pubblica attraverso la BDNCP i dati comunicati tramite Simog relativi all'aggiudicazione e alla modifica del contratto. Le stazioni appaltanti assicurano l'invio tempestivo e comunque entro il tempo previsto dalla normativa per la pubblicazione di tali dati ai fini della pubblicità legale, garantendone la completezza e correttezza

Disposizioni finali

Le indicazioni contenute nella presente Comunicazione entrano in vigore il 1° gennaio 2024. Con provvedimenti successivi sarà data comunicazione, con congruo anticipo, delle modifiche alle modalità sopra descritte.

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 28 giugno 2024

Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024

Visto

L'articolo 225, comma 2, del codice che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

Visto

Il provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell'articolo 23 del codice con delibera n. 261 del 30 giugno 2023, in materia di ecosistema nazionale dei contratti pubblici;

Visto

L'articolo 25 del codice secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento dei contratti;

Visti

La Delibera n. 582 del 13/12/2023 e il Comunicato del Presidente del 10/1/2024 con cui sono state fornite indicazioni di carattere transitorio per agevolare la prima applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, tenuto conto delle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nell'accesso e nell'utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD);

Vista

La decisione assunta dalla Cabina di Regia nella riunione del 25 giugno 2024, in cui, tenuto conto del processo di digitalizzazione in atto e al fine di agevolare il suo completamento, la Cabina di Regia, è stato ritenuto opportuno, nell'ottica della graduale attuazione delle disposizioni del codice, il mantenimento delle indicazioni già fornite dall'Autorità con i provvedimenti suindicati;

Visto

Che il mantenimento dei servizi offerti dall'Autorità è stato ritenuto essenziale al fine di supportare e completare il processo di digitalizzazione, soprattutto con riguardo a particolari procedure e ai piccoli affidamenti;

Vista

La decisione del Consiglio del 17 giugno 2024 con la quale è stato approvato il seguente Comunicato;

Considerata

Considerata la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pervenuta in data 26 giugno 2024, con la quale si rappresenta l'opportunità di tenere conto, con il presente comunicato, anche della richiesta inviata all'Autorità in data 14 maggio 2024 da parte di alcuni soggetti

aggregatori, con la quale si chiede, al solo fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure e la corretta acquisizione delle forniture e dei servizi, di estendere anche per gli appalti specifici da cui derivano accordi quadro/convenzioni pubblicati a far data dal 1 gennaio 2024, il medesimo regime transitorio già accordato dalla delibera 582/2023;

Visto

Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con provvedimento n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l'intervento dell'ANAC;

Visto

Il parere del MIT acquisito in data 28 giugno 2024;

COMUNICA

Indicazioni valide fino al 31/12/2024

È prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità:

- per gli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro** in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento *ex post* dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;
- per l'**adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023** con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa fino al 31/12/2024 anche agli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
- per la **ripetizione di lavori o servizi analoghi** ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
- per le **fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022**, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

Restano valide le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023.

Per gli **affidamenti in house**, l'Autorità ha reso disponibile la scheda A3_6, utilizzabile in via transitoria, nelle more dello sviluppo delle apposite schede da parte delle PAD e comunque fino al 31/12/2024.

Indicazioni valide a regime, senza limitazioni temporali

È confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG con riferimento **a tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5**, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Si comunica, infine, che, in attesa della completa gestione di tutte le tipologie di procedure da parte delle PAD, l'Autorità ha fortemente investito nella piattaforma PCP rendendo disponibili nuove funzionalità volte agli utenti per agevolare le attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e, pertanto, ha ridisegnato l'interfaccia web per migliorarne l'usabilità e ha sviluppato nuove funzionalità per consentire la modifica e l'annullamento delle procedure. Inoltre, ha predisposto nuove schede relative all'aggiudicazione e alla fase esecutiva.

La descrizione delle nuove funzionalità e delle nuove schede è disponibile sul sito dell'Autorità nella sezione Digitalizzazione.

L'Autorità si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di evoluzioni tecniche che consentano di superare le istruzioni offerte in via transitoria o in caso di modifiche normative.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 giugno 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

DELIBERA N. 606

19 dicembre 2023

Oggetto

Indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n. 36

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto

L'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) secondo cui l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura che può essere costituita, a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Visto

L'articolo 106, comma 3, del codice, secondo cui la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Visto

Il richiamato articolo 106, comma 3, ai sensi di cui la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente presso l'emittente oppure gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del codice.

Visto

L'articolo 225, comma 2, del codice secondo cui l'articolo 106, comma 3, acquista efficacia il 1° gennaio 2024.

Visto

L'articolo 25, comma 2, del codice secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26, del codice.

Visto

Il bando tipo n. 1/2023 adottato dall’Autorità in cui è precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, l’operatore economico può, alternativamente: a) presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso alla piattaforma cui la stazione appaltante è abilitata; b) presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Nel caso in cui, invece, la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche, è indicato che l’operatore economico presenti una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Considerato

Che, allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l’emissione e la gestione delle polizze fideiussorie.

Preso atto

Di quanto riportato dalle Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI, in merito alla seria difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet.

Ritenuto

Che detta difficoltà non sia superabile negli stretti tempi previsti dal codice per l’acquisto di efficacia dell’articolo 106, comma 3.

Considerate

Le interlocuzioni intercorse sulla questione con le Autorità di vigilanza del settore, Banca d’Italia e IVASS, e con le summenzionate Associazioni di categoria.

Considerata altresì

La necessità di individuare una soluzione transitoria, da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l’evoluzione dei sistemi verso l’uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti.

Ritenuta inoltre,

L’esigenza di consentire la verifica delle garanzie fideiussorie facendo salve le esigenze di certezza e celerità richieste nelle procedure di evidenza pubbliche.

Considerato

Che il tempo necessario per consentire l’adeguamento alle disposizioni vigenti, da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari autorizzati ad emettere garanzie fideiussorie, è stimabile, ragionevolmente, in sei mesi. Ciò anche in considerazione della elevata presenza, sul mercato assicurativo, di imprese comunitarie in regime di libera prestazione di servizi.

Visto

Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l'intervento dell'ANAC.

Vista

L'intesa accordata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota assunta al protocollo dell'Autorità n. 115524 del 27 dicembre 2023.

DELIBERA

Preso atto delle difficoltà emerse nelle verifiche delle garanzie fideiussorie utilizzate per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, fino al 30/6/2024, si applicano le indicazioni di seguito riportate.

L'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti ovvero gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 dicembre 2023

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

Proroga delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 e il Comunicato del 31/01/2024 e ulteriori chiarimenti in materia di garanzie fideiussorie

Atto del 28 giugno 2024

Il presente atto è adottato dal Presidente ai sensi dell'art.3 comma 2 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in considerazione della necessità ed urgenza di fornire le opportune istruzioni in materia di verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie.

Con la Delibera n. 606/2023 e il Comunicato del 31/01/2024 l'Autorità, prendendo atto delle difficoltà emerse nello svolgimento delle verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie mediante accesso ai siti internet dei garanti, ha fornito indicazioni transitorie valide fino al 30/6/2024

Le difficoltà alla base dei provvedimenti di cui sopra risultano permanere. Pertanto, in accordo con la Cabina di regia del 25/6/2024, è necessario prorogare le indicazioni ivi contenute. La proroga persegue l'obiettivo di garantire che il meccanismo funzioni integralmente in modalità digitale, attraverso i siti internet dei garanti per le verifiche o le piattaforme, predisposte da operatori del mercato, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti nel rispetto delle Regole tecniche recanti i *Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale*¹ emesse da AgID, anche per la gestione. Tali piattaforme devono essere messe a disposizione dai soggetti emittenti le garanzie e rese accessibili per le verifiche delle stesse, senza oneri per le stazioni appaltanti.

Considerato che il tempo necessario per consentire l'adeguamento alle disposizioni vigenti, da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari autorizzati ad emettere garanzie fideiussorie, è stimabile, ragionevolmente, in sei mesi, con il presente Comunicato si dispone la conferma e la proroga delle indicazioni fornite con i provvedimenti su richiamati fino al 31/12/2024.

L'Autorità manifesta fin da ora la propria disponibilità a trovare soluzioni per consentire l'interoperabilità delle piattaforme per la gestione delle garanzie fideiussorie di cui sopra con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Con l'occasione si ritiene opportuno chiarire che la riduzione del dieci per cento della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 106, comma 8, del codice per il caso di fideiussioni gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è applicabile nei soli casi in cui è garantito lo svolgimento, mediante piattaforma, di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza (emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia). Occorre infatti considerare che nella Relazione illustrativa al codice è previsto che *"La riduzione generalizzata introdotta invece per il caso di garanzia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è volta a incentivare il ricorso alle piattaforme già previste dall'art. 25 del Codice. A compimento del progetto di digitalizzazione si dovranno realizzare l'interoperabilità e l'integrazione tra i sistemi dei diversi attori, la digitalizzazione e l'automazione del processo di garanzia dall'emissione allo svincolo, la condivisione e l'attestazione all'interno della filiera di dati e processi. A regime, la soluzione potrà consentire di conseguire maggiore efficienza, trasparenza e certezza*

¹ <https://trasparenza.agid.gov.it/page/9/details/2894/adozione-del-provvedimento-requisiti-tecnici-e-modalita-di-certificazione-delle-piattaforme-di-approvvigionamento-digitale-ai-sensi-dellart-26-del-decreto-legislativo-31-marzo-2023-n-36-recante-codice-dei-contratti-pubblici-1372023.html>

informativa lungo tutto il ciclo di vita delle fidejussioni e ridurre potenziali fenomeni di frod'. Da tali specificazioni emerge quindi che soltanto la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza mediante il ricorso alle piattaforme è in grado di offrire quel livello di sicurezza aggiuntivo che giustifica la riduzione della garanzia.

Si comunica che le indicazioni di cui sopra saranno integrate nel Bando tipo n. 1/2023 in occasione del prossimo aggiornamento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente

LL.PP.55-24 - Criteri di Selezione per Procedure Negoziate: Le Indicazioni dell'ANAC

L'ANAC fornisce i criteri di selezione per gli inviti alle procedure negoziate, vietando sorteggi e metodi casuali, e promuovendo trasparenza e concorrenza

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato adottato il 5 giugno 2024, ha fornito alle stazioni appaltanti alcune indicazioni per l'individuazione dei criteri da adottare per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. L'intervento nasce a seguito di anomalie riscontrate durante procedimenti di vigilanza, evidenziando la necessità di fornire linee guida alle stazioni appaltanti.

Di seguito, l'analisi del Comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

L'ANAC anzitutto ribadisce che l'art. 50, comma 2, del d.lgs. 36/2023 vieta l'uso di sorteggi o metodi casuali per selezionare operatori economici, consentendolo solo in casi specifici e motivati. Inoltre, ai sensi dell'Allegato II.2, la selezione deve avvenire tramite indagini di mercato o elenchi di operatori, rispettando il criterio di rotazione. La determina a contrarre deve esplicitare i criteri di selezione.

Infatti, l'Autorità ricorda che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di:

- Motivare adeguatamente il ricorso al sorteggio nella determina a contrarre solo in presenza di un preciso dato oggettivo che giustifichi tale rimedio.
- Redigere una determina a contrarre contenente i criteri per la selezione degli operatori da invitare, basata su indagini di mercato o consultazione degli elenchi.

Per l'ANAC, dall'Allegato II.1 emerge chiaramente che i criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare per l'eventuale riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate devono essere:

- Pertinenti all'oggetto dell'appalto
- Rispettosi del principio di concorrenza
- Oggettivi e non discriminatori
- Proporzionati e trasparenti

Inoltre, viene ribadito il divieto di criteri che valorizzano la territorialità o l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, in quanto discriminatori e non trasparenti. In merito al primo, infatti, l'Autorità ricorda che nella Relazione AIR, ha escluso l'ammissibilità, quali possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, di "condizioni di partecipazione alla procedura che valorizzino l'elemento della territorialità, in quanto si tratterebbe di requisiti discriminatori, censurati dalla giurisprudenza, in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2238/2017, nonché il parere di precontenzioso n. 47 del 19 marzo 2014)".

In merito al criterio cronologico, invece, per l'ANAC presenterebbe criticità maggiori rispetto al sorteggio stesso – al quale viene equiparato – in quanto in quanto lo stesso espone al rischio di offerte concordate nonché di possibili fenomeni corruttivi e concussivi, stante la possibilità di informare anticipatamente alcuni concorrenti della data di avvio dell'indagine di mercato, in modo tale da porli in condizione di presentare l'offerta per primi o comunque tra i primi.

Tali criteri infatti, possono ammettersi soltanto in circostanze eccezionali e residuali, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, quando l'utilizzo di criteri obiettivi è impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura.

In merito alla formazione degli elenchi, per l'ANAC le stazioni appaltanti possono costituire

elenchi di operatori economici distinti per categoria e fascia di importo . Questi elenchi devono essere aggiornati tempestivamente per garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e la partecipazione degli operatori economici richiedenti l'iscrizione . Le modalità di costituzione e revisione degli elenchi devono essere disciplinate da regolamenti interni delle stazioni appaltanti, che devono anche prevedere criteri di scelta degli operatori da invitare a presentare offerta. Inoltre, gli elenchi devono essere gestiti in modo da garantire trasparenza e accessibilità , favorendo la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Per una maggiore compatibilità con il principio della massima partecipazione, ANAC suggerisce la possibile formazione di diverse graduatorie per ciascun criterio prescelto . Da queste graduatorie, si può selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata in modo bilanciato, attingendo sia dai valori più alti, sia da quelli intermedi e più bassi. Questo approccio favorisce un'ulteriore apertura alle piccole e medie imprese, garantendo un accesso più equo al mercato.

L'Autorità ha inoltre individuato alcuni esempi di criteri utilizzabili dalle stazioni appaltanti , prendendo come punto di partenza quanto previsto da nell'Allegato L (Criteri per l'attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta) del DPR 207/2010 oggi abrogato. Tra i criteri suggeriti per la selezione degli operatori economici vi sono:

- Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura riferibile agli ultimi cinque esercizi.
- Importo dei lavori svolti negli ultimi dieci anni, specifici per classi e categorie di lavori.
- Numero medio annuo del personale tecnico dipendente , includendo soci attivi, dipendenti e consulenti.
- Incrementi di punteggio per la presenza di giovani professionisti e certificati di qualità aziendale.
- Importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio o quinquennio.
- Numero di personale dipendente al momento della presentazione della manifestazione di interesse.
- Possesso di certificazioni rilevanti, come EMAS, ISO 14001:2015, e ISO 45001:2018, per lavori di importo rilevante (ad es. superiore ad un 1.000.000 euro e fino alla soglia).
- Fatturato globale e specifico riferibile all'ultimo triennio o quinquennio per servizi e forniture.
- Importo complessivo dei servizi analoghi svolti nello stesso periodo.
- Possesso di specifiche certificazioni pertinenti all'oggetto dell'affidamento.

Infine, L'ANAC ha fornito una serie di indicazioni operative alle stazioni appaltanti , invitandole a dotarsi di regolamenti interni per la gestione delle indagini di mercato e degli elenchi, nonché all'aggiornamento tempestivo di questi ultimi per rispettare il principio di rotazione degli affidamenti e redigere graduatorie che non escludano operatori in possesso dei requisiti .

Devono inoltre favorire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese , ed esplicitare nella determina a contrarre e negli avvisi di manifestazione di interesse i criteri di selezione utilizzati e utilizzare le graduatorie predisposte per garantire la massima partecipazione di cui all'art. 10, comma 3 del codice.

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 5 giugno 2024

Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali l'Autorità, stante diverse anomalie e criticità applicative riscontrate a seguito di diversi procedimenti di vigilanza, ravvisa la necessità di fornire alle stazioni appaltanti talune indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

1. Il vigente quadro normativo

Si evidenzia preliminarmente che il vigente art. 50 comma 2 del d.lgs. 36/2023 stabilisce espressamente il divieto di utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ammettendone la possibile deroga soltanto in *"presenza di situazioni particolari e specificamente motivate"*. Nello stesso senso dispongono l'art. 2 comma 3 e l'art. 3 comma 4 dell'Allegato II.1 per i quali il ricorso al sorteggio è da ritenersi consentito soltanto *"in casi eccezionali"* ed in presenza *"di oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura"*.

Si ricorda, altresì, che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di *"motivare adeguatamente e in termini puntuali nella determina a contrarre, l'eventuale extrema ratio di ricorrere al sorteggio in presenza di un preciso dato oggettivo che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio e che denoti l'impossibilità di utilizzare altri metodi"* (Parere MIT nel parere del 26 febbraio 2024, n. 2294).

Ulteriori essenziali prescrizioni normative sono contenute nell' Allegato II.1 del codice.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure deve avvenire sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice. La determina a contrarre – ai sensi del successivo comma 2 deve contenere, tra gli altri elementi, *"i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi"*.

Le stazioni appaltanti possono, inoltre, dotarsi nel rispetto del proprio ordinamento, di un apposito regolamento in cui sono disciplinate - oltre alle modalità di espletamento delle indagini di mercato ed alle modalità di costituzione e revisione di eventuali Elenchi, distinti per categoria e fascia di importo - i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta (art. 1 comma 3).

Sia nel caso di ricorso ad un avviso di indagine di mercato, sia nel caso di utilizzo di Elenchi - secondo le espresse previsioni di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 3 comma 4 del citato Allegato - i criteri utilizzati dalle stazioni appaltanti per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure *"devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza."*

Si ricorda, infine, che secondo quanto espressamente si legge anche nella Relazione illustrativa al Codice, che *"dal novero degli operatori da considerare - ai fini della possibile selezione - tra quelli che hanno presentato manifestazioni d'interesse, devono essere esclusi quelli che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e, in applicazione del principio di rotazione, l'affidatario uscente"*.

2. I possibili criteri di selezione

Stando alle richiamate disposizioni del nuovo codice e dell'Allegato II.1, emerge chiaramente che i criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare per l'eventuale riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate devono essere:

- a) pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto;
- b) rispettosi del principio di concorrenza;
- c) oggettivi e non discriminatori;
- d) proporzionati e trasparenti.

Ciò, in realtà, in sostanziale aderenza a quanto già da tempo chiarito dall'Autorità nelle Linee Guida n. 4 ove - con indicazioni che possono ritenersi attualmente ancora valide - al punto 5.2.1. è previsto che *"...Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza"*.

Si ricorda, altresì, che nella Relazione AIR alle richiamate Linee Guida l'Autorità ha escluso l'ammissibilità, quali possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, di *"condizioni di partecipazione alla procedura che valorizzino l'elemento della territorialità, in quanto si tratterebbe di requisiti discriminatori, censurati dalla"*

giurisprudenza, in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2238/2017, nonché il parere di precontenzioso n. 47 del 19 marzo 2014)".

L'Autorità nel recente parere reso in funzione consultiva n.11 del 28 febbraio 2024 ha, altresì, escluso *"l'idoneità del criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse"*, in quanto di fatto criterio di selezione equiparato all'estrazione a sorte e quindi soggetto allo stesso generale divieto attualmente previsto dalla già richiamata vigente normativa. Siffatto criterio – come evidenziato nel parere – non soddisfa, in particolare, i requisiti di obiettività e coerenza con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, né rispetta i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e limita, altresì, l'accesso alla procedura negoziata in modo casuale e non coerente con la vigente disciplina del codice.

Può, altresì, aggiungersi che il ricorso al criterio cronologico per la possibile selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata presenta criticità forse maggiori rispetto all'utilizzo del sorteggio, in quanto lo stesso espone al rischio – soprattutto nel caso di utilizzo di Elenchi - di offerte concordate nonché di possibili fenomeni corruttivi e concussivi, stante la possibilità di informare anticipatamente alcuni concorrenti della data di avvio dell'indagine di mercato, in modo tale da porli in condizione di presentare l'offerta per primi o comunque tra i primi.

Al pari del criterio del sorteggio, il criterio cronologico può, pertanto, ammettersi soltanto in circostanze eccezionali e residuali, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, quando l'utilizzo di criteri obiettivi è impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura.

Ulteriori importanti indicazioni in merito ai possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono stati forniti nella delibera n. 14 del 10 gennaio 2024 ove, in particolare, si chiarisce che i suddetti criteri non possono essere tali da condurre al *"mancato inserimento dell'operatore economico in graduatoria e quindi alla perdita di ogni chance di essere invitati alla procedura selettiva"* essendo, al contrario, consentito alle stazioni appaltanti *"chiedere l'indicazione di elementi (es. esplicitazione del fatturato globale posseduto; Importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio; ecc.), senza la prescrizione di una soglia minima, sulla cui base stilare una graduatoria ... a cui attingere, in ordine di posizione decrescente, per invitare gli operatori economici alla successiva procedura di affidamento"*.

Si ribadisce, pertanto, che i criteri adottati dalla stazione appaltante per l'eventuale selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata – da intendersi quali requisiti

ulteriori e non coincidenti con i requisiti di partecipazione – oltre ad essere obiettivi, trasparenti, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, proporzionati allo stesso e non discriminatori - non debbono avere alcuna finalità od effetto escludente dei singoli candidati, ma devono essere utilizzati ai soli fini della redazione di una (o più) possibile graduatoria, dalla quale è consentito escludere soltanto quelli privi dei necessari requisiti di partecipazione nonché gli aggiudicatari uscenti, nel rispetto del vigente principio di rotazione di cui all’art. 49 del codice.

Con specifico riferimento al principio di rotazione si ricorda, in particolare, che l’Aggiornamento 2023 al PNA 2022 approvato con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 identifica la mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti di cui all’art. 49 del codice come possibile evento rischioso, da prevenire da parte delle stazioni appaltanti mediante l’adozione delle seguenti misure:

- verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all’interno della stazione appaltante circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi;
- aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.

L’aggiornamento periodico degli elenchi è, altresì, previsto quale essenziale misura di trasparenza.

Ciò chiarito si evidenzia, altresì, che la possibile redazione di un’unica graduatoria - seppur redatta secondo criteri di selezione oggettivi, non discriminatori, coerenti e proporzionati all’oggetto dell’affidamento - dalla quale selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in ordine discendente ossia selezionando esclusivamente i primi soggetti posizionati, di fatto, comporta la selezione ed il conseguente invito degli operatori economici “più grandi” in termini di organizzazione, e/o fatturato e/o esperienza (ossia in base al criterio o ai criteri di selezione prescelti).

Al fine di una maggiore compatibilità con il principio della massima partecipazione di cui all’art. 10, comma 3 del codice - finalizzato a garantire l’accesso al mercato e la possibilità di crescita anche delle micro, piccole e medie imprese - si potrebbe, pertanto, non selezionare sempre e comunque i primi operatori economici posizionati in graduatoria ma - trattandosi di candidati comunque tutti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione – fare in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.

In un'ottica di ulteriore apertura alle piccole e medie imprese potrebbe, altresì, prevedersi la formazione di diverse graduatorie per ciascun criterio prescelto, da cui selezionare gli operatori da invitare eventualmente con la stessa ponderazione suggerita sopra.

3. Esempi di possibili criteri di selezione

Premettendo che trattasi di indicazioni e ribadendo, altresì, che le richiamate e vigenti disposizioni normative rimettono da ultimo all'autonomia delle singole stazioni appaltanti - da esercitarsi anche mediante l'adozione di propri regolamenti, da ritenersi necessari soprattutto nei casi di avvenuta istituzione di appositi Elenchi - l'individuazione degli specifici criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure negoziate, nel rispetto comunque delle condizioni e dei principi evidenziati ai precedenti punti del presente comunicato, si richiamano di seguito alcuni possibile esempi di criteri di selezione.

Un esempio, in realtà, normativo è rinvenibile nell'Allegato L (Criteri per l'attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta) del DPR 207/2010 - seppur attualmente non più in vigore - e riferibile, in modo specifico, all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Nello specifico, è ivi prevista la redazione di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

- fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura riferibile agli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando;
- importo dei lavori svolti nel corso degli ultimi dieci anni ed appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;
- numero medio annuo del personale tecnico dipendente (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) dipendente del candidato.

Il punteggio utile ai fini della graduatoria è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi.

Sono previsti, inoltre, incrementi del punteggio complessivo - in misura percentuale - nel caso di presenza di uno o più giovani professionisti e nel caso in cui almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. A parità di punteggio riportato a seguito

dell'applicazione dei criteri sopra evidenziati, la posizione in graduatoria è stabilita, da ultimo, tramite sorteggio pubblico.

Stante l'attuale divieto di utilizzo del sorteggio e di ogni altro criterio casuale in caso di parità di punteggio riportato da diversi candidati sarebbe, in realtà, auspicabile l'invito da parte della stazione appaltante di tutti i candidati aventi un punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria con conseguente estensione del numero minimo previsto di operatori da invitare in modo da ricomprendere anche le parità di posizione.

La soluzione prevista nell'Allegato L potrebbe essere applicata ed estesa – con alcune modifiche - anche alle altre tipologie di affidamento.

In particolare, per i lavori potrebbe eventualmente farsi riferimento a:

- importo "complessivo" dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell'avviso e relativi alla Categoria Prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi con i CEL;
- numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse.

Per i lavori di importo rilevante (ad es. superiore ad un 1.000.000 euro e fino alla soglia), potrebbe, altresì, valorizzarsi il possesso di determinate certificazioni (quali, ad es. il possesso dell'EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009 e/o il possesso della Certificazione ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori o il possesso di altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia dei lavori).

Per i servizi e le forniture potrebbe farsi riferimento a:

- fatturato globale riferibile all'ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;
- numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse partecipazione;
- possesso di specifica/he certificazione/i pertinente/i l'oggetto dell'affidamento.

4. Indicazioni operative

Alla luce di quanto evidenziato e chiarito nel presente comunicato si invitano, pertanto, le stazioni appaltanti a:

- dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento (o atto equivalente) in cui sono disciplinate, oltre alle modalità di espletamento delle indagini di mercato (eventualmente distinte per fasce) e alle modalità di costituzione e revisione degli Elenchi, distinti per categoria e fascia di importo, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, tali da risultare: a) pertinenti rispetto l'oggetto dell'appalto; b) rispettosi del principio di concorrenza; c) oggettivi e non discriminatori; d) proporzionati e trasparenti;
- aggiornare tempestivamente gli eventuali Elenchi istituiti al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché del principio di concorrenza favorendo la partecipazione degli operatori economici richiedenti l'iscrizione;
- indicare espressamente nella determina a contrarre e nell'eventuale Avviso per manifestazione di interesse i criteri di selezione utilizzati, in conformità alle eventuali disposizioni regolamentari;
- redigere – in applicazione dei criteri prescelti e nel rispetto del principio di rotazione - graduatorie non escludenti un operatore economico in possesso dei requisiti previsti per il possibile affidamento;
- utilizzare la o le graduatorie predisposte, in modo da garantire il rispetto del principio della massima partecipazione di cui all'art. 10, comma 3 del codice garantendo, altresì, l'accesso alle micro, piccole e medie imprese, che comunque soddisfino i requisiti di partecipazione previsti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto;
- disporre la verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della propria organizzazione circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 26 giugno 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

N28-24 - Bonus colonnine di ricarica dei veicoli: domande dall'8 luglio **Al via l'8 luglio la procedura per richiedere il bonus colonnine di ricarica delle auto elettriche. Sarà rimborsato l'80% delle spese ammissibili sostenute nel 2024 dagli utenti domestici per l'installazione dell'infrastruttura, comprese le opere edili strettamente necessarie**

A partire dalle ore 12:00 dell'8 luglio 2024 è possibile presentare la richiesta di accesso al bonus per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard (c.d. colonnine) per la ricarica dei veicoli elettrici.

La domanda deve essere presentata dai soggetti beneficiari (utenti domestici) esclusivamente per via telematica sul sistema Invitalia, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Il bonus – già descritto nella notizia N23-24 di ANCE FVG Informa n°17/2024 – consiste in un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica, come ad esempio colonnine o wall box. Il limite massimo del contributo è pari a 1.500 euro per persona fisica e fino a 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione e non è cumulabile con altre agevolazioni (nazionali, regionali o europee) per la medesima spesa.

Le spese ammissibili, sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, comprendono, oltre a quelle relative all'acquisto e alla messa in opera delle infrastrutture di ricarica, anche quelle per gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nonché i costi per la connessione alla rete elettrica tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery). Tutte le spese devono essere documentate ed effettuate con pagamento tracciabile.

Per le persone fisiche, le infrastrutture – realizzate secondo la regola d'arte e dotate di dichiarazione di conformità – devono essere a esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico, mentre in caso di posa in opera sulle parti comuni condominiali devono essere destinate ai soli condòmini.

In allegato, il testo del decreto 12 giugno 2024 che disciplina il bonus per l'annualità 2024.

Con l'occasione si segnala che gli utenti domestici che installano colonnine di ricarica dei veicoli elettrici possono partecipare alla sperimentazione ARERA per l'aumento gratuito della potenza delle colonnine di ricarica elettrica.

Questa iniziativa, definita dalla Delibera 541/R/EEL di ARERA, mira a offrire ai clienti connessi in bassa tensione una maggiore disponibilità di potenza durante le ore notturne e i giorni festivi. Partecipando alla sperimentazione, è possibile incrementare gratuitamente la potenza della fornitura fino a 6 kW, con un risparmio stimato da ARERA tra i 60 e oltre 200 euro all'anno.

Per richiedere l'ammissione, è necessario presentare domanda telematica tramite il portale dell'Area Clienti del GSE, accessibile anche con SPID. Una procedura informatizzata guiderà il cliente nella compilazione e nell'invio della richiesta.

L'opportunità rimarrà disponibile fino al 31 dicembre 2024.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI** gli articoli 1117, 1117-bis e 1137 del *Codice civile* (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) e l'articolo 71-bis delle *Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie* (regio decreto 30 marzo 1942, n. 318);
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** l'articolo 19 (*Società pubbliche*), comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.
- VISTO** il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante *“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”*, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che prevede la comunicazione del decreto di assegnazione delle risorse alla competente ragioneria ed alla Corte dei conti;
- VISTA** la legge n. 196 del 31 dicembre 2009, *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 4 gennaio 2023, e in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale dispone *“Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 281 del 1 dicembre 2023, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n.201, con il quale il Dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Industriale,



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

la riconversione e la crisi industriale, l'Innovazione, le PMI e il Made in Italy del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - supplemento ordinario n. 41;

VISTA la legge del 30 dicembre 2023, n. 213 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023, supplemento ordinario n. 40;

VISTO il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2024 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della sopra richiamata legge del 31 dicembre 2009 n. 196, ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 alle strutture di primo livello;

VISTO il decreto 10 gennaio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, recante "*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy*", registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267;

VISTO il decreto del 15 gennaio 2024, con il quale il Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy ha proceduto all'assegnazione, in termini di residui, competenza e cassa, delle disponibilità dei capitoli di cui al sopracitato Decreto del Ministro dell'8 gennaio 2024, ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento stesso;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*", e, in particolare, l'articolo 22, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore *automotive*, istitutivo di un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "*Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 maggio 2022 - Serie Generale - n. 113, emanato in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 22, comma 2, del D.L. n. 17/2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti*", registrato dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2022 al n. 1030, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 232 del 4 ottobre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del sopra richiamato DPCM 4 agosto 2022, il quale, alla lettera a), apporta al sopracitato DPCM 6 aprile 2022 la seguente modificazione: "*All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f-bis) Per l'anno 2022, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa di cui al comma 1 è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile*";

VISTA, altresì, la lettera c) del medesimo comma 1, dell'articolo 1, del DPCM 4 agosto 2022, la quale, nel sostituire il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 (rubricato "*Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti*") del DPCM 6 aprile 2022, assegna 40 milioni di euro ai contributi di cui alla sopra riportata e neo introdotta lettera f-bis) dell'articolo 2, comma 1, del medesimo DPCM 6 aprile 2022, quale limite massimo complessivo di spesa;

VISTA la nota n. 24330 del 4 ottobre 2022 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del DPCM 4 agosto 2022, la rimodulazione delle risorse dal capitolo 7323 p.g. 2, a un capitolo di nuova istituzione, da considerare sia in termini di competenza che di cassa, dedicato ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica da parte di utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del DPCM 6 aprile 2022, come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022;



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

VISTA la nota n. 258011 del 21 novembre 2022 recante le variazioni di bilancio, per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, effettuate in attuazione del DPCM 4 agosto 2022, di modifica del DPCM 6 aprile 2022, di riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti e del DPCM. 4 agosto 2022, in attuazione dell'art. 22 del D.L. del 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del sopra richiamato DPCM 4 agosto 2022, il quale prevede che con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico possono essere individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al decreto medesimo;

VISTO l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 303 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale estende la misura di cui alla sopracitata lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del DPCM 6 aprile 2022 alle annualità 2023 e 2024 e, conseguentemente, prevede che le risorse assegnate dal citato DPCM per il 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato DPCM 6 aprile 2022 sono ridotte di 40 milioni per ciascuna annualità 2023 e 2024, per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo DPCM;

VISTO l'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in fase di conversione, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 105 del 7 maggio 2024, il quale nell'introdurre la lettera l-ter) all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, prevede che, per l'anno 2024, siano ridotte a 20 milioni le risorse, di cui al sopra richiamato articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, destinate, dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATO che si rende necessario individuare per l'annualità 2024 le disposizioni procedurali per l'erogazione dei citati contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, recante "*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti*";



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

Decreta

Art. 1 (Finalità dell'intervento)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) richiamato in premessa, individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 (di seguito DPCM 6 aprile 2022), come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del DPCM 4 agosto 2022.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) «Ministero»: Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - b) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, società *in house* dello Stato;
 - c) «Infrastruttura di ricarica»: Infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
 - d) «Soggetti beneficiari»: utenti domestici, ossia persone fisiche residenti in Italia e condomini, rappresentati dall'amministratore *pro tempore* o condomino delegato, per le parti di uso comune di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile.

Art. 3 (Contributo concedibile)

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l'annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:
 - a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
 - b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile.
2. Il contributo, di cui al comma 1, non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell'Unione Europea previste per la medesima spesa. Qualora



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

siano state erogate agevolazioni, di qualsiasi natura, concesse da enti o istituzioni pubbliche, verrà disposta la revoca ai sensi dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 4 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all'annualità 2024, per l'acquisto dell'infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d'arte. Tali spese possono comprendere:
 - a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese - ove necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
 - b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
 - c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (*point of delivery*).
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere oggetto di pagamento tracciabile.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
 - a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
 - b) le spese per consulenze ad eccezione di quelle previste alla lettera *b*) del comma 1;
 - c) le spese relative a terreni e immobili;
 - d) le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 anche se funzionali all'installazione;
 - e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

Art. 5 (Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica)

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:
 - a) acquistate e installate;
 - b) nuove di fabbrica;
 - c) di potenza standard;
 - d) collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
 - e) realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

2. Per le persone fisiche, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le infrastrutture devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico.
3. In caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, le infrastrutture devono essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.

Art. 6 (Soggetto gestore)

1. Per la gestione dei contributi il Ministero si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, ad un Soggetto gestore, individuato in Invitalia, società *in house* dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con la convenzione di cui al primo periodo sono regolati anche i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto; in particolare, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'erogazione dei contributi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati al Soggetto gestore.
2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, entro il limite massimo del 2% (due per cento), sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziata per la misura, come previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del DPCM 4 agosto 2022 e previste dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ridotte, per il 2024, a euro 20 milioni, dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in fase di conversione.

Art. 7 (Presentazione delle domande)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura a sportello.
2. Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero verranno comunicate le date di apertura e di chiusura dello sportello.
3. Con avviso a firma del Direttore Generale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, verrà comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

4. Ciascun soggetto può presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso all'agevolazione.
5. La domanda è presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente per via telematica, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), mediante compilazione del modulo elettronico reso disponibile sul sistema informatico dedicato e seguendo la procedura guidata ivi indicata.
6. A pena di inammissibilità, seguendo la procedura guidata del sistema informatico, devono essere inseriti i seguenti dati e, ove richiesto, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) il codice fiscale e documento d'identità del richiedente;
 - b) codice fiscale del condominio e documento d'identità dell'amministratore *pro tempore* con dichiarazione di quest'ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all'articolo 71-bis delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie" o del condomino delegato per i condomini fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
 - c) delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell'amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all'articolo 1137 codice civile;
 - d) copia delle fatture elettroniche relative alle spese di cui all'art. 4;
 - e) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture di cui alla lettera d); i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
 - f) relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
 - g) idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l'avvenuta installazione dell'infrastruttura;
 - h) i dati del conto corrente sul quale richiedere l'accredito del contributo.
7. Per ogni domanda presentata, il sistema informatico verifica:
 - a) che il soggetto beneficiario non abbia già presentato domande del contributo;
 - b) la disponibilità delle risorse finanziarie alla data di presentazione della domanda.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

8. Al termine della compilazione corretta della domanda, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione.

Art. 8

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all'articolo 7, comma 1, il Ministero emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.
2. Il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è erogato in un'unica soluzione.

Art. 9

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. Invitalia procede allo svolgimento di controlli a campione sulle richieste di contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, Invitalia può effettuare accertamenti d'ufficio, verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni e documentazione.
2. In caso di esito negativo dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, il Ministero procede alla revoca degli stessi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2.

Art. 10

(Revoche)

1. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale dei benefici concessi ai sensi del presente decreto in particolare se, in seguito all'erogazione degli stessi, è riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese o l'irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo.
2. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

2. Eventuali modifiche, approvate in sede di conversione, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, richiamato in premessa, e in particolare alla neo introdotta lettera *l-ter*) dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, verranno tempestivamente recepite con atto modificativo del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Dell'adozione del decreto sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Casalino

Div. IX DGIND, MT/AM

N29-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 53° elenco dei soggetti abilitati

Publicato il cinquantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 62 del 2 luglio 2024 , ha adottato il 53° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 52° elenco adottato con decreto direttoriale n. 56 del 10 giugno 2024.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche , volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

V27-24 - Bando Alloggi per studenti: Faq e incontri in tutta Italia per sostenere le candidature

Il MUR e il Commissario straordinario per gli alloggi universitari hanno attivato un servizio di Faq per gli operatori, pubblici e privati, interessati a partecipare al bando alloggi per studenti. Avviato, inoltre, in collaborazione con CDP, un Roadshow in numerose città italiane per illustrare il bando e facilitare l'incontro tra gli stakeholders

Si segnala che è disponibile sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca una sezione specifica dedicata all'Housing universitario PNRR (<https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario>), dove è possibile trovare tutte le informazioni relative al bando alloggi universitari, di cui al Decreto MUR n. 481/2024 (vedi notizia V6/24 di ANCE FVG Informa n°8/2024).

Si ricorda che, in attuazione della riforma PNRR M4C1 1.7, è prevista la creazione di 60.000 posti letto per studenti universitari fuori sede entro il 30 giugno 2026. La riforma sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di residenze universitarie prevedendo un contributo PNRR di circa 20.000 euro a posto letto per la copertura di una parte dei costi di gestione per i primi tre anni di messa in esercizio delle strutture stesse.

Per facilitare la partecipazione al bando, il Ministero ha predisposto uno specifico supporto tecnico al quale tutti gli operatori interessati possono rivolgersi, attraverso la seguente mail dedicata (commissario.housing@mur.gov.it). I quesiti raccolti vengono pubblicati nelle FAQ disponibili al link sopra evidenziato. Ad oggi, risultano pubblicate cinque raccolte di FAQ che forniscono chiarimenti utili a chi intende partecipare al bando, che vanno dai quesiti procedurali alle condizioni per l'eleggibilità dei posti letto, dai requisiti tecnici o dimensionali alla natura del soggetto attuatore, dalle tariffe all'applicazione del principio del DNSH. Al fine di dare la massima diffusione a questa importante opportunità, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, ha organizzato un Roadshow nelle principali città italiane, dedicato ai soggetti pubblici e privati, nel corso dei quali, oltre ad illustrare le caratteristiche del bando di cui al DM n. 481/2024, è possibile entrare in contatto con i diversi stakeholders coinvolti nella realizzazione e gestione delle residenze per studenti.

Le prossime tappe sono previste a Bologna (10 luglio 2024), Padova (18 luglio 2024), Ancona (24 luglio 2024) e Trento (29 luglio 2024) per poi riprendere dopo la pausa estiva.

In allegato sono disponibili le FAQ finora pubblicate

Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)_D.M. 481 del 26 febbraio 2024

Missione 4 “*Istruzione e Ricerca*”, Componente 1 “*Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università*”, Riforma 1.7 “*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti*”

FAQ

(aggiornate al **08/04/2024**)

1. Nell'Art. 7. dell'Avviso, cosa si intende per immobili per i quali sono state avviate le procedure di cessione della disponibilità? Quali atti possono essere considerati validi? Ad esempio, può andare bene una lettera di impegno all'acquisto di un immobile firmato dalle parti?

Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), i soggetti proponenti sono tenuti a produrre idonea documentazione atta a dimostrare l'avvio delle procedure di cessione della disponibilità di un immobile, qualora lo stesso non sia già nella loro piena disponibilità. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una lettera di impegno all'acquisto di un immobile firmato dalle parti può essere considerato un atto valido.

2. La messa a disposizione dei posti letto deve essere entro 12 mesi dall'atto d'obbligo oppure deve essere entro il 30 aprile 2026? Ad esempio, posso riportare nell'allegato A un cronoprogramma di 24 mesi che rispetti la scadenza del 30 aprile 2026?

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, la realizzazione dei posti letto e la loro messa a disposizione deve avvenire al più tardi entro i 12 mesi successivi dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento, fermo restando comunque quanto previsto dal comma 1, ove viene stabilito che la conclusione e collaudo dei lavori deve avvenire entro il 30 aprile 2026. Il cronoprogramma dovrà pertanto prevedere una durata massima di 12 mesi.

3. Con riferimento all'art 2, comma 2, gli alloggi costruiti su terreni *green field* sono eleggibili?

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, gli interventi possono riguardare la nuova costruzione non su terreni *green field*.

4. L'art 8 dell'Avviso definisce le tariffe per i successivi anni oltre il terzo ovvero per il periodo soggetto a convenzione. Quale tariffa viene applicata, invece, per i primi tre anni non oggetto di convenzione?

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto n. 481/2024, l'applicazione delle tariffe ridotte del 15% rispetto al valore medio di mercato copre il periodo la cui decorrenza è la data di effettiva messa a disposizione per i posti letto e per almeno i successivi nove anni successivi al terzo, per un totale dunque di almeno dodici anni.

5. Qualora il progetto dovesse prevedere un'organizzazione a minialloggio su più livelli, come funziona la compartimentazione?

La compartimentazione si applica solo nel caso in cui la residenza oggetto della richiesta di contributo sia articolata in più porzioni omogenee (fino ad un massimo di tre), per le quali sia offerto agli studenti un livello di servizi differenziato e/o una diversa superficie delle camere. Si veda in proposito anche il punto B.2 dell'Allegato D al Decreto n. 481/2024.

Supponiamo che una struttura immobiliare sia composta da due identici piani a minialloggi e che il gestore voglia erogare servizi diversi per ciascun piano (ad esempio solo ad un piano: presenza aria condizionata, ecc.), in modo da proporre tariffe differenziate per ciascuno dei due piani.

In questa ipotesi il gestore deve presentare due domande separate tra loro correlate, calcolando per ciascuna la propria tariffa media ridotta (TMR). A tal fine è necessario utilizzare nell'applicazione informatica, sezione "Dati identificativi dell'intervento", in corrispondenza del campo "Composizione intervento" la specifica opzione prevista; per la richiesta relativa al primo piano: "Domanda 1/2 – Compartimento omogeneo 1"; per la richiesta relativa al secondo piano: "Domanda 2/2 – Compartimento omogeneo 2". A ciascuna delle due richieste sarà dunque attribuita la diversa TMR.

6. Nella definizione delle dimensioni minime in AF1 con la struttura organizzativa a minialloggi, la funzione residenziale minima si riferisce alla dimensione del totale del minialloggio? La dimensione minima dell'unità ambientale si riferisce alla porzione destinata alla camera singola o doppia?

Come indicato a pag. 1 dell'allegato C al decreto n. 481/2024, la struttura a minialloggi prevede l'alloggiamento degli studenti in veri e propri appartamenti di piccole dimensioni raggruppati intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato ad uno o due utenti, è autonomo in quanto dotato di zona cottura, servizio igienico ed eventuale zona giorno.

I requisiti delle Unità ambientali (Allegato C, punto 1.7) prevedono per una camera singola di minimo mq 9,3 netti (mq 13,6 per una doppia) e minimo mq 2,6 netti per un servizio igienico.

Ai sensi del punto 1.6.1. (Funzioni residenziali AF1) dello stesso allegato C, la superficie netta a posto letto da adibire alle funzioni residenziali deve essere uguale o superiore a 10,6 mq per la camera singola (8,1 mq per la camera doppia) e si riferisce, invece, alla configurazione di una camera singola con servizio igienico di mq 2,6 condiviso tra due camere, per cui si ha $mq\ 9,3 + (2,6/2) = 10,6\ mq$.

Nel caso di minialloggio, ciascuna camera singola deve misurare minimo mq 9,3 netti e avere in condivisione un servizio igienico di superficie netta minima mq 2,6.

Inoltre, nel caso di zona preparazione e consumazione pasti interna alla camera si prevede un aumento della superficie della stessa di almeno 0,85 mq.

Per alcune esemplificazioni, si rimanda anche all'allegato PDF "chiarimento sugli standard".

7. L'appartamento singolo, ad esempio monolocale, deve avere una dimensione minima di 10,6 mq con camera di almeno 9,3 mq? Il minialloggio doppio deve avere una superficie totale di almeno 16,2 mq con una camera doppia (nel caso di camera unica) di almeno 13,6 mq?

Nel caso di monolocale, la camera singola deve risultare di almeno 9,3 mq netti, a cui si aggiunge un servizio igienico di almeno 2,6 mq netti, se ad uso esclusivo del monolocale.

Nel caso di minialloggio doppio la camera doppia deve essere di almeno 13,6 mq netti a cui si aggiunge un servizio igienico di almeno 2,6 mq netti.

8. I corridoi che collegano le varie camere possono essere considerate zone a carattere AF3? Quali caratteristiche devono avere? Oppure solo le zone di sbarco dall'ascensore devono essere conteggiate?

Ai sensi del punto 2.8 dell'Allegato C al Decreto n. 481/2024, gli spazi di accesso e distribuzione (comprendenti le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all'interno di queste) sono "Servizi complementari" che non rientrano tra le aree funzionali AF3.

9. Nel DM 481/24 si fa menzione del "tavolo tecnico" per l'individuazione del canone di locazione di riferimento di cui all'allegato E. Si ritiene che tale dato sia determinante per la valutazione complessiva e pertanto si richiede dettaglio o chiarimento.

Per la simulazione della tariffa applicabile deve essere utilizzata l'apposita funzione disponibile nell'applicazione informatica che è stata sviluppata in base ai criteri indicati dal Tavolo Tecnico e riportati nella sintesi di cui all'allegato E al DM 481/2024.

10. Il simulatore fornisce la tariffa media e la tariffa media ridotta per la camera singola. Che tariffa va applicata per la camera doppia? Si può ipotizzare in modo del tutto soggettivo? A titolo

esemplificativo, se la TMR per una camera singola fosse pari a 500 euro, non sembra corretto applicare lo stesso importo anche per la camera doppia.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Decreto n. 481/2024, i soggetti attuatori degli interventi sono obbligati, nell'applicazione delle tariffe da richiedere agli studenti assegnatari, ad attuare una riduzione in media pari al 15% del valore medio di mercato prevista in ragione della finalità sociale delle misure. Per le camere singole, si dovrà fare riferimento alla tariffa media ridotta ricavata tramite l'apposita funzione disponibile nell'applicazione informatica.

Per i posti letto in camera doppia, tenuto conto che per la quantificazione della TMR, il modello di calcolo ha come base i valori mensili delle quotazioni immobiliari OMI Geopoi dell'Agenzia delle Entrate rapportata ai metri quadri disponibili per ciascuna unità abitativa, potrà essere usata la stessa TMR incrementata proporzionalmente per la più ampia metratura della stanza e quindi divisa per due. Resta inteso che la commissione di valutazione effettuerà le proprie valutazioni rispetto al sistema tariffario proposto dal soggetto gestore.

11. Con riferimento al punto 1.8 dell'Allegato C, le metrature della stanza, si intendono bagno incluso o escluso nel caso in cui il servizio igienico sia in stanza?

Ai sensi del punto 1.7.1. (Requisiti delle unità ambientali) dell'allegato C al Decreto n. 481/2024, ciascuna camera singola deve misurare minimo mq 9,3 netti. Il servizio igienico deve avere una superficie netta minima mq 2,6.

12. Al punto 1.7.1 dell'allegato C, i requisiti dimensionali minimi di superficie netta sono i seguenti: camera singola (posto letto, posto studio) $\geq 9,3$ mq; camera doppia (due posti letto, posto studio) $\geq 13,6$ mq. Non sono ammesse camere con più di due posti letto. Qual è la differenza tra i punti 1.6 e 1.7? In entrambi i casi sono menzionati i posti letto, ma nel punto 1.6 la metratura è superiore. Si possono specificare in modo più puntuale le due fattispecie?

Le «Funzioni Residenziali» di cui al punto 1.6 dell'allegato C al decreto n. 481/2024 si riferiscono ad una configurazione tipologica in cui la superficie minima per posto letto corrisponde ad una camera singola di mq 9,3 e un servizio igienico in comune di mq 2,6 ($9,3+2,6/2= 10,6$ mq).

In ogni caso, la superficie netta di ciascuna camera singola deve essere di almeno di mq 9,3 e la superficie netta di ciascun servizio igienico deve essere di almeno mq 2,6.

13. Con riferimento ai criteri di valutazione riportati nella Tabella dell'art.10, si riporta tra le premialità "l'Efficienza dell'intervento: grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse". Si può specificare meglio cosa significa? Ci si riferisce alla capacità di abbattere i costi (realizzazione di 100 camere con soli 100.000 euro anziché l'utilizzo di 5 milioni di euro), oppure ci si riferisce al consumo e fabbisogno di energia?

Il criterio di valutazione relativo all'“Efficienza dell'intervento” indicato nell'art. 10, comma 10 del DM 481/24 fa riferimento agli aspetti economico-finanziari dell'intervento, sulla base del business plan presentato dal soggetto gestore.

14. All'art. 6, comma 1, il bando prevede " un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse". È previsto un rimborso a prescindere da quanto venga affittato l'immobile nel triennio? Oppure, in alternativa, è previsto per i primi 3 anni che:
a) il solo contributo concesso è pari a circa 20.000 euro a posto letto;

b) il contributo previsto è pari ai proventi della locazione al netto dei 20.000 euro concessi come incentivo per posto letto;

c) il contributo previsto è pari alla somma dei proventi derivanti dalla locazione e dei 20.000 euro concessi come incentivo per posto letto dal MUR.

Nel caso c), qual è il prezzo di affitto stabilito per gli studenti non inseriti in graduatorie DSU, dato che nel bando è riportato che la tariffa deve essere agevolata del 15% rispetto ai prezzi di mercato a partire dal 4° anno?

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto n. 481/2024, il contributo PNRR concesso dal MUR al soggetto gestore, in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto nell'ambito degli interventi selezionati e finanziati, è determinato in misura fissa in euro 19.966,66 a posto letto, ed è relativo alla copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello stesso Decreto, il contributo MUR di cui sopra è erogato al soggetto gestore in una unica soluzione in esito alla trasmissione della documentazione probante la messa a disposizione dei posti letto e alle verifiche espletate dal Ministero.

Il soggetto gestore, oltre al contributo MUR di cui sopra, percepisce i proventi per le locazioni dei posti letto secondo le modalità fissate dall'art. 8 del Decreto stesso, applicando alla quota degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi (minimo 30% dei posti letto totali) le tariffe di cui al comma 2 e alla restante parte degli studenti le tariffe ridotte di cui al comma 1.

15. Con riferimento alla simulazione del calcolo tariffario, quando si trascrive il "Codice dell'immobile inserito nella lista MUR pubblicata", i dati sono generati automaticamente nella sezione "Dati identificativi immobile"? Alcuni di questi dati andrebbero aggiornati. La modifica è possibile solo in seguito all'apertura della domanda definitiva?

I dati posti a base del calcolo effettuato sugli immobili idonei di cui all'Allegato 1 al D.M. 27 settembre 2023, n. 1269 potrebbero risultare non aggiornati. Pertanto, si consiglia di procedere nuovamente al calcolo tariffario come se l'immobile fosse da censire ex-novo.

Al momento di presentazione della richiesta di contributo, riportare anche la seguente indicazione al punto B.2.2 dell'Allegato D: "IMMOBILE CODICE MI... DELLA LISTA MUR PUBBLICATA" precisando il codice riportato nell'elenco dell'allegato di cui sopra.

16. Nel bando delle organizzazioni DSU, quale tariffa si utilizza per quantificare M.2.4 dato che nella città di Ferrara non esiste uno standard a minialloggi con angolo cucina esclusivo?

Fermo restando le caratteristiche dimensionali e qualitative minime definite dell'Allegato C al Decreto 481/2024, il modello organizzativo secondo cui strutturare le Residenze per Studenti universitari può essere liberamente definito, senza precludere l'adozione di tipologie differenti da quelle proposte a titolo esemplificativo nelle premesse dell'Allegato C stesso.

17. Nel quantificare i ricavi M.2.3., dato che a differenza dei ricavi DSU non c'è la tariffa vuota per pieno, quante mensilità occorre considerare? I ricavi delle mensilità non occupate dai ricavi M.2.3. possono essere imputati nel prospetto M.2.6?

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto n. 481/2024, i soggetti gestori degli interventi finanziati assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti, con possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura

eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ferma restando la necessaria continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico. Nell'impostazione del piano di gestione, occorre ipotizzare un numero di mensilità corrispondente a quello di interruzione delle attività didattiche (periodo convenzionalmente fissato dal 1° agosto al 30 settembre di ciascun anno come riportato nello schema di convenzione con l'organismo DSU, salvo diversi accordi), da riportare in giornate nella tabella M.2.6 per quantificare i ricavi previsionali da attività ricettiva extra-universitaria (es: hotel, foresteria, ostello, ecc.).

18. L'articolo Art. 2 comma 2 recita: "Gli oneri connessi alla realizzazione delle residenze universitarie, che possono riguardare interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni green field, trasformazione, ampliamento o completamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, sono a carico dei soggetti gestori, anche in concorso con eventuali risorse messe a disposizione da altri soggetti, compresi i soggetti proprietari degli immobili – se diversi dal soggetto gestore. Per tali spese il MUR non riconosce alcun rimborso nell'ambito del presente Decreto." Considerando inoltre che l'art. 1, comma 1, lett. h) definisce il "Green field" come "area libera e inutilizzata, non edificata ovvero non occupata da attività antropiche", si può evincere che volendo acquistare un terreno per edificare uno studentato (entro i termini previsti dal Bando), non è possibile in quanto "Green field". È corretta tale l'interpretazione? nella fattispecie, in questo terreno, al momento, sono solo state edificate le fondamenta. Sarebbe eleggibile?

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, gli interventi possono riguardare la nuova costruzione non su terreni green field. L'acquisto di un terreno su cui sono già state in passato edificate le fondamenta rientra nella nozione di *brown field*, trattandosi di "sito nel quale gli interventi di riutilizzo o trasformazione d'uso, valorizzandone le caratteristiche e collocazione geografica, sono in grado di produrre benefici economici uguali o superiori ai costi relativi alle opere di trasformazione e alle opere di bonifica o messa in sicurezza".

19. Nel DM 481/2024 si riporta che gli interventi saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, anche con riferimento alla disponibilità degli accantonamenti per i benefici fiscali. Si richiede dettaglio o chiarimento.

Ai sensi dell'Art. 3, comma 1 e dell'Art. 10, comma 4 dell'Avviso le risorse complessive disponibili per l'azione specifica attuata dal presente Decreto sono pari a euro 1.198.000.000,00 e, sarà il Ministero a dare evidenza pubblica dell'esaurimento delle risorse disponibili procedendo contestualmente anche con la chiusura del servizio telematico per la presentazione della domanda, fatte salve eventuali riaperture del procedimento in esito ad accertamenti di economie, revoche, rinunce, decadimenti, rideterminazioni degli interventi già approvati o eventuali assegnazioni di risorse finanziarie aggiuntive.

Per quanto concerne i benefici fiscali di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338, potranno essere previsti dal MUR in sede di approvazione dell'intervento, ove sussistano tutte le condizioni prescritte, e utilizzati in fase di dichiarazione dei redditi sulla base della gestione del rapporto fiscale che sussiste tra il soggetto gestore beneficiario e l'Agenzia delle Entrate, fino a esaurimento delle risorse disponibili così come quantificate dall'articolo 1-bis, comma 12, della Legge 14 novembre 2000, n. 338.

20. Nel bando sono previste limitazioni per i soggetti beneficiari? Ovvero, può un'impresa che vuole riconvertire un immobile generale presentare domanda? La richiesta deriva dal fatto che nell'Avviso si riporta: "Soggetti attuatori, i Soggetti gestori, o promittenti tali, di alloggi o residenze per studenti

delle istituzioni della formazione superiore. Le categorie di soggetti ammissibili, che dovranno farsi carico di tutte le attività connesse agli interventi di cui al presente decreto, corrispondono ai seguenti soggetti che svolgono o intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, in conformità alla legislazione nazionale e locale di riferimento: a) le imprese”. Il soggetto che presenta domanda deve essere il proprietario dell’immobile o possono valere anche altre forme, come affittuario?

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM 481/2024 possono presentare richiesta di contributo, in qualità di Soggetti attuatori, i Soggetti gestori, o promittenti tali, di alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Le categorie di soggetti ammissibili, che dovranno farsi carico di tutte le attività connesse agli interventi di cui al presente decreto, corrispondono ai seguenti soggetti che svolgono o intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, in conformità alla legislazione nazionale e locale di riferimento:

- a) le imprese;**
- b) gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;**
- c) i soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338;**
- d) gli altri soggetti pubblici.**

21. Nell'allegato C si parla di compartimentazione in zone omogenee nel caso di partizione di un edificio. Qualora un'impresa dovesse presentare un progetto con organizzazione a minialloggi per un edificio su più livelli e si volesse riservare una parte dei posti letto al bando PNRR, quale tipo di compartimentazione dovrebbe essere applicata? Come si definisce il concetto di omogeneità in una struttura di questo tipo con alloggi autonomi? Quali sono le ripercussioni sulla richiesta di finanziamento?

La compartimentazione si applica solo nel caso in cui la residenza oggetto della richiesta di contributo sia articolata in più porzioni omogenee (fino ad un massimo di tre), per le quali sia offerto agli studenti un livello di servizi differenziato e/o una diversa superficie delle camere. Si veda in proposito anche il punto B.2 dell'Allegato D al Decreto n. 481/2024.

Supponiamo che una struttura immobiliare sia composta da due identici piani a minialloggi e che il gestore voglia erogare servizi diversi per ciascun piano (ad esempio solo ad un piano: presenza aria condizionata, ecc.), in modo da proporre tariffe differenziate per ciascuno dei due piani.

In questa ipotesi il gestore deve presentare due domande separate tra loro correlate, calcolando per ciascuna la propria tariffa media ridotta (TMR). A tal fine è necessario utilizzare nell'applicazione informatica, sezione “Dati identificativi dell'intervento”, in corrispondenza del campo “Composizione intervento” la specifica opzione prevista; per la richiesta relativa al primo piano: “Domanda 1/2 – Compartimento omogeneo 1”; per la richiesta relativa al secondo piano: “Domanda 2/2 – Compartimento omogeneo 2”. A ciascuna delle due richieste sarà dunque attribuita la diversa TMR.

22. Nel paragrafo 1 dell'allegato C, sono definite le dimensioni minime per le funzioni residenziali AF1. Nella struttura a minialloggi la superficie “funzioni residenziali” definita nel paragrafo 1.6 fa riferimento alla dimensione minima totale dell'alloggio? Il paragrafo 1.7 fa riferimento a quella della camera? un posto letto in monolocale deve avere dimensione minima totale di 10,6 mq (posto letto+ servizio igienico) e dimensione posto letto minimo di 9,3+0,85? Nel caso di monolocale con posto letto doppio 16,2 mq totali e 13,6+0,85 mq per i posti letto?

Come indicato a pag. 1 dell'allegato C al decreto n. 481/2024, la struttura a minialloggi prevede l'alloggiamento degli studenti in veri e propri appartamenti di piccole dimensioni raggruppati intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato ad uno o due utenti, è autonomo in quanto dotato di zona cottura, servizio igienico ed eventuale zona giorno.

I requisiti delle Unità ambientali (Allegato C, punto 1.7) prevedono per una camera singola di minimo mq 9,3 netti (mq 13,6 per una doppia) e minimo mq 2,6 netti per un servizio igienico.

Ai sensi del punto 1.6.1. (Funzioni residenziali AF1) dello stesso allegato C, la superficie netta a posto letto da adibire alle funzioni residenziali deve essere uguale o superiore a 10,6 mq per la camera singola (8,1 mq per la camera doppia) e si riferisce, invece, alla configurazione di una camera singola con servizio igienico di mq 2,6 condiviso tra due camere, per cui si ha $mq\ 9,3 + (2,6/2) = 10,6\ mq$.

Nel caso di minialloggio, ciascuna camera singola deve misurare minimo mq 9,3 netti e avere in condivisione un servizio igienico di superficie netta minima mq 2,6.

Inoltre, nel caso di zona preparazione e consumazione pasti interna alla camera si prevede un aumento della superficie della stessa di almeno 0,85 mq.

Per alcune esemplificazioni, si rimanda anche all'allegato PDF "chiarimento sugli standard".

23. In riferimento all'erogazione del contributo di euro 19.966,66 a posto letto, lo stesso è relativo alla copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse? ovvero, per i prime tre anni è possibile percepire l'affitto dagli studenti oppure occorre ospitarli senza corrispettivo?

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto n. 481/2024, il contributo PNRR concesso dal MUR al soggetto gestore, in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto nell'ambito degli interventi selezionati e finanziati, è determinato in misura fissa in euro 19.966,66 a posto letto, ed è relativo alla copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello stesso Decreto, il contributo MUR di cui sopra è erogato al soggetto gestore in una unica soluzione in esito alla trasmissione della documentazione probante la messa a disposizione dei posti letto e alle verifiche espletate dal Ministero.

Il soggetto gestore, oltre al contributo MUR di cui sopra, percepisce dagli studenti e dall'organismo DSU canoni per le locazioni dei posti letto secondo le modalità fissate dall'art. 8 del Decreto stesso, applicando alla quota degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi (minimo 30% dei posti letto totali) le tariffe di cui al comma 2 e alla restante parte degli studenti le tariffe ridotte di cui al comma 1.

24. È possibile presentare un'unica domanda per più immobili (a titolo esemplificativo, 5 immobili) oppure è necessario presentare una domanda per ciascun immobile, considerando che il numero minimo di posti letto da garantire è pari a 20?

Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera d) del D.M. 481/2024, si precisa che gli interventi oggetto del finanziamento dovranno "riguardare immobili che possano permettere la realizzazione di alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore per un numero di posti letto non inferiore a n. 20 (venti) unità, anche frazionatamente, purché ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici contigui, in coerenza con gli standard minimi qualitativi individuati dall'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437 e ss.mm.ii., così come integrati dall'Allegato C del decreto, con modalità e tempistiche compatibili con la messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione entro i termini di rendicontazione del target M4C1-30 in scadenza al 30 giugno 2026".

Dunque, ogni richiesta deve riguardare un immobile dotato di minimo 20 posti letto. Immobili che non rispondano a tali requisiti, in quanto frazioni di residenze con meno di 20 posti letto ciascuna, dislocate

in aree urbane differenti, non configurano una residenza a cui possa essere applicato un sistema di tariffazione unitario e non potranno essere oggetto di richiesta.

25. Se un intervento è a capo di un'azienda privata, inclusa positivamente in un accordo di programma quadro con un comune capoluogo, può usufruire anche delle presenti agevolazioni visto che queste riguardano i canoni di locazione dei posti letto, mentre le prime riguardavano i costi di costruzione della struttura?

La finalità dell'intervento PNRR è quella di creare posti letto aggiuntivi rispetto alla dotazione strutturale attualmente presente nel sistema paese. Qualora un intervento sia già stato finanziato – sia pur nella fase di costruzione della struttura – in tutto o in parte da altre risorse pubbliche, lo stesso non potrà beneficiare del finanziamento nell'ambito del Decreto 481/2024, in quanto verrebbe meno il concetto di “addizionalità” che caratterizza la riforma 1.7 della M4C1 del PNRR. Si richiamano inoltre le disposizioni dell'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241 in materia di divieto di doppio finanziamento, riportate anche nell'ambito del Bando MUR di cui al Decreto 481/2024.

26. Nel quadro economico vengono indicati i costi delle utenze. I bandi DSU hanno un riferimento per gli studenti meritevoli e privi di mezzi a rette con le utenze comprese. Quando, invece, ci si riferisce alla TMR (DSU dal quarto anno ovvero tariffe dei posti non convenzionati DSU) il costo delle utenze è compreso o meno?

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 481/2024, è prevista per gli studenti l'applicazione di tariffe ridotte del 15% rispetto al valore medio di mercato. In particolare, per la definizione della tariffa media è stato reso disponibile dal MUR l'utilizzo di un servizio telematico, il quale permette di tener conto di elementi relativi all'ambito territoriale, ai valori di mercato di riferimento, alle tipologie di studenti, alle tipologie degli immobili e al livello dei servizi offerti agli studenti, così come definito dall'allegato E al Decreto.

Per quanto attiene alle spese relative alle utenze (quali elettricità, acqua, riscaldamento, gas e servizi internet), le stesse si configurano come quota fissa inclusa nella tariffa TMR che, come indicato a pag. 11 dell'allegato E al D.M. n 481/2024, si riferisce ad alloggiamenti in camera singola escluso il solo servizio di mensa/vitto ed eventuali altri servizi aggiuntivi.

27. Con riferimento all'allegato D, voce M.2.4. ai sensi dell'art. 8 comma 2 del bando, come bisogna quantificare i ricavi della residenza per studenti a tariffa DSU come da bando? Nel caso specifico, nella città di Ferrara, il bando DSU gestito da ER.GO non specifica gli importi previsti per le camere singole con servizio igienico e angolo cottura esclusivi.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 481/24, è prevista l'applicazione delle tariffe definite dagli organismi regionali per il diritto allo Studio nell'ambito dei propri bandi adottati annualmente.

Inoltre, nel caso in cui non sia stata definita nei bandi annuali adottati da tali organismi una tariffa applicabile ad una specifica tipologia di posto letto, è possibile far riferimento alle tariffe indicate nella Convenzione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto, da stipulare tra l'Ente gestore e l'Organismo di diritto allo Studio di riferimento e, in subordine, alle tariffe indicate nel bando DSU dell'organismo regionale competente per il territorio maggiormente prossimo in linea d'aria alla struttura residenziale.

28. Le aree verdi attrezzate rientrano nelle aree funzionali AF4? Il mero parcheggio non è AF4 quindi non conta nella superficie complessiva delle aree funzionali che viene valutata maggiore o uguale a 4,3 metri quadri per posto letto?

Per la definizione delle aree funzionali AF4 è possibile far riferimento a quanto indicato nell'allegato C di cui al D.M. 481/2024. In particolare, al punto 2.11 sono indicate le destinazioni compatibili con le aree Funzionali AF4, tra le quali il parcheggio coperto e/o chiuso. Inoltre, le aree verdi attrezzate non rientrano nelle aree funzionali AF4. In ogni caso, come anche indicato al punto 1.5 del citato allegato C, concorrono al rispetto degli standard minimi dimensionali esclusivamente gli spazi coperti e chiusi.

29. Nel valorizzare i ricavi dell'allegato D (relazione illustrativa) delle sezioni M.2.3.e M.2.4. quante mensilità bisogna considerare? In particolare, nella sezione M.2.3. è corretto valorizzare 12 mensilità oppure 10 considerando il periodo non correlato allo svolgimento delle attività didattiche? Inoltre, nel prospetto ricavi M.2.4. nel caso di utilizzo "vuoto per pieno" bisogna considerare 12 mensilità?

Così come indicato nell'Allegato D di cui al Decreto 481/2024, le sezioni M.2.3 e M.2.4 sono riferite alla stima dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di Residenza per studenti.

Qualora si intenda adottare un modello di funzionamento della residenza che preveda un'alternanza di periodi di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche (art. 1, comma f) del D.M. n. 481/2024), la determinazione del periodo di attività della residenza deve essere stabilita dal soggetto gestore che intende presentare la richiesta di contributo, garantendo sempre la destinazione d'uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti.

30. Nel Bando non vi è una tempistica riguardo ai tempi di valutazione delle Domande presentate. Al fine di poter affermare con certezza di poter fornire gli alloggi entro giugno 2026, quali sono le tempistiche di valutazione?

Trattandosi di una procedura "a sportello" la valutazione avverrà per ciascuna domanda in ordine cronologico. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, la realizzazione dei posti letto e la loro messa a disposizione deve avvenire al più tardi entro i 12 mesi successivi dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento, quindi successivamente alla conclusione della procedura di valutazione da parte della Commissione.

31. La Tariffa media è da considerarsi IVA esclusa?

La tariffa media è da intendersi IVA inclusa.

32. Si può confermare che è il 70% dei posti letto che devono essere in stanza singola e non che è il 70% delle stanze che devono essere singole?

Si conferma che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e) del D.M. 481/2024 è previsto che un numero non inferiore al 70% dei posti letto complessivi sia destinato a studenti in camera singola.

33. Laddove non venisse saturato per ragioni non imputabili all'Ente Gestore il totale dei posti letto, lo stesso Gestore potrebbe affittarli ad esterni con la conduzione di "liberarli" entro un tempo determinato?

Ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del bando, i posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere resi disponibili per l'assegnazione agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale

non inferiore a quella stabilita dal successivo articolo 8, comma 2, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito.

Il successivo comma 4 prevede inoltre la possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ferma restando la necessaria continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico.

Il bando, nelle definizioni di cui all'articolo 1, chiarisce che per *“parti della struttura eventualmente non utilizzate”* si intende aree funzionali della struttura diverse dalle aree ricomprese nelle Funzioni residenziali (AF1).

Al di fuori di quanto consentito dall'articolo 5 del bando, non è pertanto ammesso l'uso dei posti letto per altre finalità.

34. Art. 5, comma 4 – Continuità annuale della disponibilità. Si richiede una spiegazione – se possibile con un esempio pratico – di “continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico”

Con riferimento all'art. 5, comma 4, si intende per continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto il rispetto della destinazione d'uso prevalente dello stesso a favore dello studente a cui è assegnato durante l'anno accademico, ovvero in relazione ai periodi di svolgimento delle attività didattiche. A titolo esemplificativo, non potrà essere richiesto allo studente di lasciare il posto letto per le festività natalizie o pasquali, con lo scopo di destinare l'unità abitativa ad altre finalità per questi periodi che comunque ricadono all'interno dell'anno accademico.

35. Art. 7, comma 1, lett. d) – Criteri di ammissibilità. Con l'avverbio “frazionatamente” si fa riferimento al c.d. “frazionamento catastale”?

No. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera d) del D.M. 481/2024, si precisa che gli interventi oggetto del finanziamento dovranno “riguardare immobili che possano permettere la realizzazione di alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore per un numero di posti letto non inferiore a n. 20 (venti) unità, anche frazionatamente, purché ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici contigui, in coerenza con gli standard minimi qualitativi individuati dall'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437 e ss.mm.ii., così come integrati dall'Allegato C del decreto, con modalità e tempistiche compatibili con la messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione entro i termini di rendicontazione del target M4C1-30 in scadenza al 30 giugno 2026”.

Dunque, ogni richiesta deve riguardare un immobile dotato di minimo 20 posti letto. Immobili che non rispondano ai tali requisiti, in quanto frazioni di residenze con meno di 20 posti letto ciascuna, dislocate in aree urbane differenti, non configurano una residenza a cui possa essere applicato un sistema di tariffazione unitario e non potranno essere oggetto di richiesta.

36. Art. 8, comma 1 – Eventuali variazioni della tariffa Tenuto conto della possibilità da parte della Commissione di “valutare eventuali variazioni della tariffa proposte dal soggetto gestore in fase di presentazione della richiesta di contributo in funzione di particolari caratteristiche legate ai livelli di servizi offerti”, come si concilia detta disposizione con quella successiva che conferma “la necessità di assicurare una riduzione del 15% (quindici per cento) del valore medio di mercato”.

La Commissione di valutazione, nell'ambito dell'attività istruttoria di valutazione delle candidature, potrà valutare per ciascun intervento, nel caso in cui ci siano dei livelli di servizi offerti particolarmente

vantaggiosi, l'eventuale proposta del soggetto gestore di uno schema tariffario anche diverso rispetto a quello risultante dal servizio telematico.

37. Art. 8, comma 3 – Mancata stipula della Convenzione per cause non imputabili al Soggetto attuatore
Si richiede l'indicazione di alcuni casi pratici della circostanza in cui Organismo regionale ed il Soggetto attuatore non siano addivenuti alla stipula della convenzione per cause non imputabili allo stesso Soggetto attuatore. Se ad es. la convenzione non viene tempestivamente stipulata in ragione del prolungamento della trattativa derivante dalle richieste formulate dall'Organismo regionale, detta circostanza esula dalla responsabilità del Soggetto attuatore.

Non è possibile definire a priori casi pratici rispetto a quanto sopra rappresentato. Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 dell'Avviso 481/2024, il soggetto attuatore dovrà dare preventiva comunicazione al MUR dell'impossibilità di addivenire alla stipula con l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio per cause non dipendenti dal soggetto attuatore, in data antecedente di 2 (due) mesi rispetto a quella prevista per la conclusione dell'intervento. Il Ministero, verificata l'istanza, potrà autorizzare il proponente ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto oggetto della riserva per il Diritto allo Studio, previo espletamento di idonea procedura competitiva basata su requisiti di reddito e merito valevoli per il DSU ai sensi della normativa vigente ed applicando a tali studenti tariffe coincidenti con quelle applicate dall'Organismo regionale competente per il diritto allo studio per l'anno accademico di riferimento.

38. Art. 13, comma 2 – Tempistiche di attuazione. Il termine di 12 mesi dalla data di stipula dell'atto d'obbligo per la realizzazione dei posti letto è un termine perentorio?

Corretto. Il cronoprogramma degli interventi, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi intermedi, deve prevedere la realizzazione dei posti letto e la loro messa a disposizione entro i 12 mesi successivi dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento.

39. Art. 16 – Ulteriori piattaforme MUR per obbligo rilevazione ed imputazione ReGiS. Quando saranno operative le “ulteriori piattaforme informatiche messe a disposizione dal MUR” per adempiere “all'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS”?

A tal riguardo, si provvederà successivamente a fornire le opportune comunicazioni sulle modalità di trasmissione dei dati.

Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)_D.M. 481 del 26 febbraio 2024

Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 1 *“Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido alle università”*, Riforma 1.7 *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”*

PARTE II

FAQ

(aggiornate al **28/05/2024**)

SEZIONE 1: Quesiti procedurali

40. Il CUP è obbligatorio per la presentazione della candidatura del Soggetto Proponente?

Al momento della presentazione della richiesta il CUP non è un dato di cui è obbligatorio l'inserimento. Il CUP sarà richiesto successivamente, prima dell'adozione del decreto direttoriale di concessione del contributo. A tal fine è stato pubblicato sul sito del Ministero il documento "Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template" che descrive la procedura guidata di generazione dei CUP.

41. L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo è prevista mercoledì 27 marzo. Le richieste presentate vengono accolte in base all'ordine di arrivo fino all'esaurimento fondi? in altre parole: si tratta di *click-day*, dove i fondi vengono assegnati ai primi che presentano la domanda? o l'assegnazione dei fondi avviene in base a istruttoria del progetto a prescindere dal momento di presentazione della domanda?

Il servizio telematico per la trasmissione delle domande è attivo dalle ore 10:00 del 27 marzo 2024. Le richieste pervenute saranno valutate da un'apposita Commissione di valutazione. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. n. 481/2023, la valutazione dei singoli interventi viene effettuata dalla Commissione in ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo la c.d. modalità "a sportello".

42. I fondi del PNRR a SAL vengono erogati prima, nel mentre o alla fine dei lavori di ristrutturazione?

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto si precisa che "il contributo MUR, così come definito all'articolo 6 del presente decreto, è erogato al soggetto gestore in una unica soluzione in esito alla trasmissione della documentazione probante la messa a disposizione dei posti letto e alle verifiche espletate dal Ministero - anche per il tramite di soggetti terzi, se del caso su base campionaria e mediante visite in loco, ove ritenute necessarie."

43. Con riferimento all'art. 13 "Tempistiche di attuazione e monitoraggio della realizzazione degli interventi" del Decreto MUR n. 481 del 26/02/2024, si chiede di confermare che per "conclusione dei lavori" (e collaudo) entro il 30 aprile 2026, si deve intendere la data accertata con il "Certificato di ultimazione lavori" (o "Verbale di fine lavori") redatto dal Direttore dei Lavori dell'intervento finanziato, da emergere, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato anche dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6028/2021, n. 2160/2020 e n. 7282/2019, la realizzazione di un edificio "ultimato", ossia un edificio completo almeno al rustico, al più mancante solo delle finiture, quali infissi, pavimentazione, tramezzature interne, ma comunque completato con gli orizzontamenti, la copertura e le tamponature esterne, o in alternativa, se deve intendersi il "collaudo statico" obbligatorio per Legge ai sensi della L. 1086/71 e regolamentato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.

La scadenza del 30 aprile 2026 va intesa, ai sensi del citato articolo 13 del D.M. n. 481/2026, come funzionale alla messa a disposizione dei posti letto al più tardi entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026.

44. Stante quanto stabilito all'art. 10 comma 3 che sancisce la valutazione in ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo la c.d. modalità a sportello, si chiedono specifiche relativamente ai tempi dell'istruttoria.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 3 dell'Avviso, la valutazione dei singoli interventi viene effettuata dalla Commissione di valutazione - in ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo la c.d. modalità "a sportello" – che prevedrà ad istruire tempestivamente le istanze pervenute e a formalizzare gli esiti nel più breve tempo possibile.

45. Chiarire se i contributi vengono erogati solo ad intervenuto collaudo (provvisorio? definitivo?) dei posti letto o se ai fini dell'erogazione dei contributi è sufficiente la dichiarazione di fine lavori. Al riguardo chiarire anche se la scadenza effettivamente vincolante è il 30 aprile 2026 o il 30 giugno 2026.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, il contributo è riconosciuto in una unica soluzione in esito alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi per l'assegnazione agli studenti universitari che rispettano tutti i requisiti definiti dall'Avviso. Come stabilito inoltre dall'articolo 13 dell'Avviso stesso, alle scadenze previste i posti letto oggetto di cofinanziamento MUR dovranno essere pienamente completati (pertanto corredati degli arredi previsti) e disponibili per l'assegnazione agli studenti universitari. Le scadenze vincolanti sono tutte quelle previste dall'Avviso.

46. Confermare che al termine dei 3+9 anni il vincolo di destinazione d'uso a residenza per studenti decade, divenendo la struttura a libero mercato, e non sussiste più alcun vincolo in relazione ai canoni e alle tariffe applicabili.

Si conferma che il vincolo temporale di destinazione d'uso previsto dall'avviso è pari a 12 anni, e che tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità restano in capo al soggetto gestore per la medesima durata.

47. Confermare che i posti letto non convenzionati ai sensi del DM 481/2024 possono essere gestiti senza alcun vincolo di sorta.

Gli obblighi, gli oneri e le condizionalità fissate dall'Avviso sono relativi ai soli posti letto per i quali viene concesso il contributo MUR nell'ambito dell'Avviso 481/2024.

SEZIONE 2: Eleggibilità dei posti alloggio

48. L'articolo 7, comma 2 dell'Avviso prevede che "Non sono ammissibili al finanziamento interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione del presente bando o che sono stati utilizzati per tali finalità in qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente bando e l'1° gennaio 2023".

Si chiede se una Fondazione proprietaria di un immobile che ha dato in gestione l'immobile negli ultimi anni ad una cooperativa che l'ha destinato ad Ostello della Gioventù e in parte, a seguito di una convenzione con l'agenzia al diritto allo studio regionale (proprio per la carenza di posti), ha ospitato nelle camere dell'ostello gli studenti universitari può partecipare al bando al fine di ristrutturare tutto l'immobile per adibirlo completamente e sotto la sua gestione a Studentato Universitario.

Non sono eleggibili i posti letto già assegnati a studenti universitari nel periodo intercorrente la data di pubblicazione del presente bando e l'1° gennaio 2023, e comunque, i posti letto oggetto della suindicata convenzione con l'agenzia al diritto allo studio, qualora vigente nel medesimo periodo. Sono invece potenzialmente candidabili eventuali incrementi di disponibilità di posti letto mediante nuova creazione, ove rispondano a tutti i requisiti prescritti dall'Avviso.

49. Nel testo dell'Avviso si evince che: "Non sono ammissibili al finanziamento interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione del presente bando o che sono stati utilizzati per tali finalità in qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente bando e l'1° gennaio 2023".

Si chiede spiegazione di tale periodo nel caso della gestione di una residenza per studenti dal 2019 dotata di 25 posti letto al fine di aumentare il numero dei posti letto a 40. Pertanto, si chiede se sia possibile richiedere finanziamenti per strutture che erano già utilizzate per questo fine, o se è possibile presentare domanda dal momento che trattasi di stanze che non erano destinate all'alloggio di studenti.

Qualora i 25 posti letto attuali rientrino nella fattispecie di cui all'articolo 7 comma 2 dell'Avviso, gli stessi non saranno eleggibili nell'ambito della presente procedura. Saranno potenzialmente candidabili eventuali incrementi di disponibilità di posti mediante ampliamento e/o nuova creazione, che rispondano a tutti i criteri dell'Avviso, anche con riferimento al vincolo dimensionale di 20 unità fissato dall'articolo 7 comma 1 lettera d).

50. Stante l'inammissibilità al finanziamento di interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione del bando, o che sono stati utilizzati a tale finalità tra il 1° gennaio 2023 e la pubblicazione del presente. La locuzione "a fini abitativi per studenti" è da intendersi in termini di destinazione d'uso urbanistica?

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso, non sono ammissibili al finanziamento interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione del bando o che sono stati utilizzati per tali finalità in qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e il 1° gennaio 2023. In tal senso, l'Avviso fa riferimento alla utilizzazione degli alloggi, piuttosto che alla loro destinazione d'uso urbanistica.

51. L'art. 7, comma 2, del decreto 481/2024 stabilisce che "Non sono ammissibili al finanziamento interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione del bando o che sono stati utilizzati per tali finalità in qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente bando e il 1° gennaio 2023". Considerato che il citato comma fa riferimento ai soli "alloggi" e non anche alle "residenze", a differenza dell'art. 2, comma 1 - secondo cui "Il presente Decreto è finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore" - si chiede se i posti letto siano ricavabili all'interno di una porzione di edificio non ancora utilizzata a questo scopo ma facente parte di immobile già adibito a residenza o a collegio universitario. Si chiede altresì se i posti letti siano ricavabili all'interno di un intero edificio esistente non ancora adibito a residenza universitaria ma situato all'interno di un complesso di edifici adibiti complessivamente a collegio universitario e facenti parte del medesimo foglio, particella e subalterno catastale.

Sul primo quesito, sono potenzialmente candidabili soltanto eventuali incrementi di disponibilità di posti mediante nuova creazione, ove rispondano a tutti i requisiti prescritti dall'Avviso (mentre non sono eleggibili i posti già esistenti al 1° gennaio 2023).

Sul secondo quesito, la risposta è positiva laddove si tratti effettivamente di porzione dell'edificio non precedentemente adibita a studentato.

SEZIONE 3: Requisiti tecnici o dimensionali

52. Qualora la candidatura fosse stata approvata, è possibile successivamente procedere a un aumento della cubatura del 35%? Nel caso di risposta affermativa, è sufficiente una SCIA?

Sul punto si rimanda alle disposizioni dell'articolo 1-quater "Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie" della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56., nonché alle specifiche normative di settore nazionali e locali.

53. In riferimento al bando in oggetto, si chiede conferma che al punto dell'Allegato C: nuclei integrati "costituiti da un numero variabile di camere, preferibilmente singole" il vincolo del 70% alle camere singole risulta essere tassativo, o se, in alternativa, è possibile inserire qualche camera doppia in più. Inoltre, si chiede se è da considerarsi vincolante anche il numero "generalmente da 3 ad 8 studenti".

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e) dell'Avviso, gli interventi oggetto del finanziamento dovranno, a pena di esclusione dalla valutazione di merito, prevedere un numero di posti letto in camera singola non inferiore al 70% (settanta per cento) - arrotondato per eccesso - del totale dei posti letto da realizzare. Non è prevista alcuna deroga a tale disposizione. In relazione al secondo quesito, il termine "generalmente" indica una condizione non vincolante.

54. È possibile presentare domanda di ammissione al bando se, in data successiva a quella di pubblicazione del Decreto, è già stata presentata una SCIA di inizio attività al SUAP di riferimento per l'avvio di un alloggio universitario?

Si conferma che è possibile presentare domanda di ammissione al bando se in data successiva a quella di pubblicazione del Decreto, è già stata presentata una SCIA di inizio attività al SUAP di riferimento, fatto salvo il rispetto di tutte le condizionalità e i vincoli previsti dall'Avviso.

55. Con riferimento alla definizione dell'intervento, si chiede conferma che l'azione mediante acquisizione, locazione o altra forma di godimento degli immobili include anche l'acquisizione del diritto di superficie (i.e. volumetria) e l'utilizzo del medesimo per la realizzazione di posti letto (i.e. edificazione).

Tra i diritti reali di godimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), dell'Avviso, rientra anche il diritto di superficie, fermo restando che l'intervento non può riguardare un'eventuale nuova costruzione su terreni *green field*, come disciplinato dall'art. 2, comma 2, dell'Avviso.

56. Con riferimento all'art. 7, comma 1, lettera d) si prevede che i posti letto devono essere "ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici contigui...". Se un Soggetto ha partecipato in precedenza al bando di cui al D.M. n. 469 del 12 maggio 2023 presentando un progetto di "Studentato diffuso" supportato inoltre, anche da altri Enti. Premesso, inoltre che, con il D.M. n. 1269/2023 il Ministero ha approvato l'elenco degli immobili ritenuti idonei all'erogazione delle risorse pubbliche del PNRR, ricomprendendo anche il progetto di "studentato diffuso", si chiede al Ministero se il Soggetto in questione ha la possibilità di partecipare alla relativa procedura per l'erogazione dei contributi pubblici del PNRR.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera d) del bando, gli interventi oggetto del finanziamento dovranno riguardare immobili che possano permettere la realizzazione di alloggi o residenze universitarie per

studenti delle istituzioni della formazione superiore per un numero di posti letto non inferiore a n. 20 (venti) unità, anche frazionatamente, purché ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici contigui, in coerenza con gli standard minimi qualitativi individuati dall'Avviso.

Nel caso di un intervento di “*studentato diffuso*” anche già valutato come idoneo nell'ambito della procedura di cui al D.M. 469 del 12 maggio 2023, ove ricorrano tutti i requisiti previsti, il soggetto proponente potrà presentare distinte domande per ciascun distinto immobile o complesso immobiliare (e non già una unica domanda per “*studentato diffuso*”), atto a garantire l'unitarietà dell'intervento, anche in termini di tariffe applicabili e servizi offerti agli studenti.

57. Chiarire cosa si intende per contiguità degli edifici che ospitano i posti letto oggetto della richiesta di finanziamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Avviso, il sistema di calcolo della tariffa media è il risultato dall'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero in esito ai lavori del “Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022”, di cui all'allegato E all'Avviso, e tiene conto, tra l'altro, di parametri quali l'ambito territoriale e i valori di mercato di riferimento relativi alla collocazione dell'immobile in cui trova posto la residenza per studenti. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche i dati relativi alla prossimità della residenza complessiva (punti D.1 e D.2 dell'allegato D all'Avviso) che devono riferirsi ad un immobile che, anche per somma di frazioni, sia ricompreso in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici collocati nell'ambito di uno stesso complesso. Ad esempio: più unità immobiliari indipendenti all'interno dello stesso stabile, ovvero più edifici nell'ambito dello stesso complesso la cui contiguità è dimostrata dalla appartenenza ad un unico indirizzo civico.

58. Destinazione d'uso prevalente a residenza per studenti. Chiarire cosa si intende per “prevalenza” (51% delle superfici?) e se la prevalenza si debba misurare in relazione a tutte le superfici o solo a quelle oggetto di richiesta di finanziamento pubblico. Per esempio, una struttura che ha 1.000 mq di palestra e negozi al piede e 2.000 mq per 100 posti letto per studenti, di cui 20 oggetto di richiesta di finanziamento pubblico per 400 mq, è *compliant* ai sensi della prevalenza? Oppure la richiesta minima di finanziamento pubblico deve riguardare almeno 1.501mq e quindi 75 posti letto?

Si rimanda all'articolo 1, comma 1, lettera f) dell'avviso: “Destinazione d'uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti”: I soggetti attuatori assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente bando, con possibilità di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

Le successive definizioni dell'avviso, all'articolo 1, comma 1, lettere n) e o) definiscono rispettivamente per “Parti della struttura eventualmente non utilizzate” le aree funzionali della struttura diverse dalle aree ricomprese nelle Funzioni residenziali (AF1), di cui all'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, e per “Periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche” i periodi di ciascuna annualità, della durata massima di 2 mesi, convenzionalmente compresi tra il 1° agosto e il 30 settembre, eventualmente traslati e/o ridotti in funzione delle esigenze dell'organismo DSU.

In tal senso è declinata la destinazione d'uso della residenza.

59. L'art. 7 comma 1, lett. E del D.M. 481/2024 dispone che l'intervento oggetto del finanziamento a pena di esclusione preveda “un numero di posti letto in camera singola non inferiore al 70% - arrotondato per eccesso – del totale di posti letto da realizzare”.

Si chiede di chiarire se tale prescrizione sia valida anche nel caso in cui venga adottata come unica tipologia di modello organizzativo, per l'intervento proposto, la tipologia "a minialloggi" che in base a quanto si legge nell'allegato C del citato decreto prevede che ogni appartamento sia destinato preferibilmente ad uno o due utenti."

Le disposizioni, i vincoli e le condizionalità previste dall'Avviso 481/2024 si applicano a tutti gli interventi selezionati e finanziati dal MUR, indipendentemente dal loro modello organizzativo e dalla configurazione dell'immobile.

60. Si intende candidare una serie di immobili da adibire a residenza per studenti. Gli immobili singolarmente non hanno la capacità per ospitare 20 posti letto, ma considerati nel complessivo, anche perché trattasi di immobili a distanza di 180 metri l'uno dall'altro, sono in grado di ospitare un numero di posti letto superiore ai 20 richiesti, ciascuno poi in stanza singole non essendo previste stanze doppie. È possibile partecipare al Bando presentando più domande per ciascun immobile, considerando anche gli immobili che singolarmente non sono in grado di ospitare un numero pari o superiore a 20 posti letto?

L'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'avviso, prevede quali interventi ammissibili le proposte che riguardano immobili che possano permettere la realizzazione di alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore per un numero di posti letto non inferiore a n. 20 (venti) unità, anche frazionatamente, purché ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici contigui, in coerenza con gli standard minimi qualitativi individuati dall'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437 e ss.mm.ii.

61. L'immobile oggetto della candidatura è composto su tre piani e situato sullo stesso foglio catastale ma ha due particelle differenti. La tipologia di struttura per la quale vorremmo presentare domanda di finanziamento è di tipo ad albergo con 17 stanze singole e 2 doppie (rispettando i parametri dell'allegato C del bando). Inoltre, vorremmo realizzare un'area studio e un'area mensa per quanto concerne gli spazi dedicati ai servizi complementari. Per realizzare tale intervento, avremmo la necessita di chiarire i seguenti i dubbi tecnici:

- Dato che sono presenti due particelle catastali sullo stesso foglio è necessario calcolare due tariffe Medie differenti anche se gli spazi delle stanze sono uguali per tutti e i servizi complementari sono accessibili a tutto lo studentato, e pertanto occorre effettuare due candidature differenti e inserire di conseguenza "Domanda 1/2 - Compartimento omogeneo 1"?
- Occorre presentare due domande differenti in quanto abbiamo due particelle sullo stesso foglio catastale anche se non intendiamo effettuare una richiesta per comportamenti omogenei poiché come sopra riportato non applicheremo differenze di servizi e non ci saranno stanze più grandi delle altre (eccetto tra singole e doppie)?
- Se dovessimo realizzare l'intervento sopra citato, con 17 stanze singole e 2 doppie per un totale di 21 posti letto, e aggiungeremo uno spazio mensa e un servizio complementare di un'area studio, la tipologia di alloggio deve essere considerata come mista (tra albergo e minialloggio) oppure bisognerebbe indicare solo la tipologia albergo (considerando che come aree comuni andremo ad inserire la mensa e l'area studio)?

In merito alla questione di un immobile caratterizzato da diverse particelle, comunque ricomprese in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici collocati nell'ambito di uno stesso complesso, in sede di presentazione della richiesta di contributo sarà possibile, mediante apposita funzione disponibile tramite il servizio telematico di cui all'art. 9 dell'Avviso, inserire i riferimenti catastali completi delle diverse particelle. Pertanto, non è necessario effettuare una distinzione per compartimenti.

Inoltre, per quanto riguarda la tipologia di alloggio è possibile far riferimento a quanto riportato nell'Allegato C al D.M. 481/24.

SEZIONE 4: Natura del soggetto gestore/attuatore

62. Sono possibili modifiche nel capitale azionario del soggetto beneficiario del contributo?

Ai sensi dell'articolo 15 del bando, le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. Ogni eventuale variazione dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero per le opportune valutazioni e approvazione preventiva, in caso di positiva istruttoria.

63. Il proprietario dell'immobile coincide con il soggetto gestore? È possibile successivamente alla candidatura prevedere la co-gestione con un'altra impresa (ad esempio attraverso un'ATI), o dare in gestione uno o più servizi della residenza tramite contratti d'appalto?

Ai sensi della definizione di soggetto gestore riportata nell'art. 1, comma 1, lettera aa) dell'Avviso il soggetto gestore coincide con il soggetto attuatore, il quale, tuttavia, non necessariamente coincide con il soggetto proprietario dell'immobile. Il soggetto gestore è il destinatario del finanziamento PNRR MUR ed è l'unico responsabile della realizzazione dell'intervento, consistente nella realizzazione di posti letto per studenti universitari e nella loro messa a disposizione per l'assegnazione; cura le procedure per l'assegnazione dei posti letto agli studenti universitari, anche per il tramite di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati; assicura il rispetto, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, dei vincoli e dei termini del finanziamento PNRR. È facoltà del soggetto gestore avvalersi di ulteriori soggetti per la gestione della struttura, fermo restando che tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità (ivi incluso il rapporto con il MUR) restano esclusivamente in capo al soggetto gestore – quale destinatario del finanziamento concesso dal MUR nell'ambito del PNRR, per tutto il periodo di vigenza del finanziamento (pari a 12 anni).

64. Natura del soggetto attuatore/gestore dell'intervento. Confermare che le “convenzioni con altri soggetti pubblici e privati” con cui il soggetto attuatore/gestore cura eventualmente le procedure per l'assegnazione dei posti letto agli studenti universitari possono includere anche i contratti di locazione passivi “vuoto per pieno”, i contratti di management e i contratti di concessione d'uso stipulati con soggetti pubblici e privati specializzati nella cura del rapporto con gli studenti (i c.d. gestori professionali, specializzati in assegnazioni, erogazioni di servizi, rapporti con gli Enti per il diritto allo studio, rapporti con le Università, etc.). In particolare, si richiede di confermare che nella qualificazione di “soggetto attuatore/gestore” possa rientrare anche una società di capitali che:

- (i) abbia la disponibilità dell'immobile in quanto proprietaria o in virtù di un contratto di locazione passivo stipulato con la proprietà;
- (ii) sia titolare dell'autorizzazione amministrativa necessaria all'esercizio dell'attività (ivi compresa quella di messa a disposizione di terzi nel periodo non coperto dalle attività didattiche);
- (iii) appalti tutti gli altri servizi ad una società terza (c.d. gestore professionale).

Nella fattispecie, si richiede di confermare che il contributo possa essere elargito a favore della società di capitali proprietaria o conduttore dell'immobile in quanto titolare della necessaria autorizzazione amministrativa, indipendentemente dal fatto che i servizi sono resi da una società terza o gestore professionale, come da schema riportato nella pagina seguente. Inoltre, si richiede di confermare che i proventi da locazione per i primi 3 anni di gestione della struttura, di cui il contributo pubblico copre una parte, possano essere sia i proventi da locazione attiva nei confronti degli studenti sia i proventi da locazione attiva “vuoto per pieno” nei confronti di soggetti pubblici e privati terzi specializzati nella cura del rapporto con gli studenti (c.d. gestori professionali).

Ai sensi della definizione di soggetto gestore riportata nell'art. 1, comma 1, lettera aa) dell'Avviso il soggetto gestore coincide con il soggetto attuatore, il quale, tuttavia, non necessariamente coincide con il soggetto proprietario dell'immobile. Il soggetto gestore è il destinatario del finanziamento PNRR MUR ed è l'unico responsabile della realizzazione dell'intervento, consistente nella realizzazione di posti letto per studenti universitari e nella loro messa a disposizione per l'assegnazione; cura le procedure per l'assegnazione dei posti letto agli studenti universitari, anche per il tramite di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati; assicura il rispetto, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, dei vincoli e dei termini del finanziamento PNRR. È facoltà del soggetto gestore avvalersi di ulteriori soggetti per la gestione della struttura, fermo restando che tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità (ivi incluso il rapporto con il MUR) restano esclusivamente in capo al soggetto gestore – quale destinatario del finanziamento concesso dal MUR nell'ambito del PNRR, per tutto il periodo di vigenza del finanziamento (pari a 12 anni).

65. Cessione degli interventi assistiti da contributi. Confermare l'ammissibilità della cessione a terzi di interventi assistiti da contributi pubblici e chiarire le relative modalità di cessione (apparentemente ai sensi del DM 481/24 non sembrerebbero rientrare nelle variazioni soggettive ammesse).

Ai sensi dell'articolo 15 del bando, le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. Ogni eventuale variazione dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero per le opportune valutazioni e approvazione preventiva, in caso di positiva istruttoria.

66. Si chiede quali siano i soggetti privati ammessi di cui all'art. 1 comma 1 legge 14/11/2000 n.338.

Si rappresenta che la categoria di cui all'art. 4 lett. c, del DM 481/2024 costituisce una specificazione della più ampia categoria indicata alla lett. b del medesimo comma, comprendente gli operatori economici, persone o enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalla loro eventuale natura pubblica o privata, individuati dall'art. 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36. L'essenziale, dunque, è che i soggetti che fanno richiesta di contributo ai sensi del DM 481/2024 rientrino all'interno di quest'ultima categoria.

SEZIONE 5: Tariffe

67. Con riferimento ai canoni di locazione che verranno percepiti e alla Tariffa Media per i primi tre anni si chiede conferma se il contributo erogato coprirebbe interamente il costo per la percentuale di alloggi destinata al Diritto allo Studio (e successivamente concordati con l'Ente preposto) e, se nel caso di altri alloggi, la differenza tra la Tariffa Richiesta e il contributo erogato viene corrisposta dallo studente assegnatario.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto n. 481/2024, il contributo PNRR concesso dal MUR al soggetto gestore, in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto nell'ambito degli interventi selezionati e finanziati, è determinato in misura fissa in euro 19.966,66 a posto letto, ed è relativo alla copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse.

Lo schema tariffario cui gli interventi dovranno attenersi pena l'inammissibilità ovvero la revoca del contributo è quello definito dall'articolo 8 dell'Avviso, ed in particolare:

- per i posti alloggio di cui all'articolo 8 comma 1, dovrà essere prevista una riduzione di almeno il 15% rispetto al valore medio di mercato, come determinato dall'applicativo informatico del MUR. Tale importo sarà corrisposto dallo studente assegnatario.
- per i posti alloggio di cui all'articolo 8 comma 2, il corrispettivo unitario è erogato al soggetto gestore dall'Organismo regionale competente per il diritto allo studio ed è così quantificato:
 - a) per i primi 3 anni, coincide con l'importo previsto a carico del singolo studente, così come definito nel bando dello stesso Organismo DSU.
 - b) per i successivi 9 anni, è pari al 75% della tariffa media di mercato, determinata con la stessa procedura di cui all'articolo 8 comma 1.

Per tali posti letto, non è mai prevista alcuna integrazione in favore del soggetto gestore da parte dello studente assegnatario di posto letto proveniente dalla graduatoria per il diritto allo Studio.

68. Chiarire quale debba essere il rapporto tra le tariffe medie di mercato rivenienti dall'applicativo CDP e quelle indicate in eventuali convenzioni urbanistiche stipulate con gli enti locali competenti.

L'applicazione della tariffa media Ridotta (TMR) così come individuata dall'applicativo informatico messo a disposizione dal MUR ai fini della trasmissione della richiesta di contributo PNRR, assicura il rispetto dello schema tariffario previsto dall'articolo 8 dell'Avviso.

Eventuali disposizioni locali in tema di tariffe medie applicabili per le medesime finalità, rispetto alle quali l'Avviso non dispone alcuna deroga, potrebbero comportare la necessità di applicare una ulteriore riduzione ai corrispettivi richiesti rispetto a quanto calcolato dall'applicativo MUR. Di converso, il vincolo di applicazione di una tariffa superiore rispetto alla TMR potrebbe comportare l'inammissibilità della domanda in violazione dell'articolo 8 dell'Avviso.

69. Confermare che eventuali servizi prestati dal gestore addizionali rispetto a quelli indicati nella relazione illustrativa possono essere oggetto di fruizione (facoltativa) a pagamento da parte dello studente (come avviene per la quota riservata al DSU).

La Tariffa Media Ridotta individuata dall'applicativo informatico è calcolata anche sulla base dei servizi prestati dal soggetto gestore così come indicati nella relazione illustrativa e nella domanda di contributo. È facoltà del soggetto gestore proporre eventuali servizi aggiuntivi, che potranno essere oggetto di fruizione (facoltativa) a pagamento da parte dello studente.

70. Si potrebbe partecipare al Bando qualora l'intervento dovesse riguardare due immobili che si stanno affittando a studenti, con un canone di locazione pari alla tariffa media di mercato del territorio e qualora si dovesse stipulare una convenzione con l'organismo regionale di diritto allo studio, che concederebbe le camere alle tariffe come stabilite dal Decreto di cui sopra per i 12 anni seguenti?

Sono ammissibili al finanziamento PNRR ai sensi dell'Avviso, tutti gli interventi che rispondono ai requisiti e ai vincoli definiti dal Decreto Ministeriale 481/2024. Rispetto agli elementi richiamati nella domanda sarà verificato dalla commissione di valutazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rispetto integrale dello schema tariffario previsto dall'articolo 8 dell'Avviso, e il rispetto del vincolo di cui all'articolo 7 comma 2 del bando, che sancisce l'inammissibilità al finanziamento per gli interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione del presente bando o che sono stati utilizzati per tali finalità in qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente bando e l'1° gennaio 2023.

SEZIONE 6: Costi ammissibili

71. L'immobile va ultimato con le risorse del proponente?

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 dell'Avviso, il Ministero dell'Università e della Ricerca riconosce ai soggetti gestori delle residenze universitarie un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Gli oneri connessi alla realizzazione delle residenze universitarie, che possono riguardare interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni greenfield, trasformazione, ampliamento o completamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, sono a carico dei soggetti gestori, anche in concorso con eventuali risorse messe a disposizione da altri soggetti, compresi i soggetti proprietari degli immobili – se diversi dal soggetto gestore. Per tali spese il MUR non riconosce alcun rimborso nell'ambito del presente Decreto.

72. Stante quanto indicato nell'Art. 2 comma 2 “Gli oneri connessi alla realizzazione delle residenze universitarie, che possono riguardare interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, (...) sono a carico dei soggetti gestori, anche in concorso con eventuali risorse messe a disposizione da altri soggetti, compresi i soggetti proprietari degli immobili – se diversi dal soggetto gestore”. È obbligatorio che l'investimento in caso di ristrutturazione o costruzione sia effettuato dal gestore? Se sì, in quale quota?

L'avviso non fornisce disposizioni né vincoli in materia.

73. Titolarità delle *capital expenditure* (*capex*). Confermare che le *capex* possono essere sostenute al 100% dal soggetto proprietario e non vi è alcun obbligo di concorso da parte del soggetto attuatore/gestore.

L'avviso non fornisce disposizioni specifiche né vincoli in materia.

74. Al fine di realizzare la residenza per studenti dotata di servizi aggiuntivi, quali assistenza per persone con disabilità e sale Studio, è necessario effettuare alcuni interventi edili sugli immobili. Qualora tali interventi dovessero rientrare nella disciplina dei crediti edilizi (*ecobonus*), si potrebbe usufruire di tale agevolazione? Oppure l'utilizzo di tale agevolazione precluderebbe la richiesta del contributo previsto dal Bando?

Il contributo PNRR concesso dal MUR al soggetto gestore, in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto nell'ambito degli interventi selezionati e finanziati, è relativo alla copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Gli oneri connessi alla realizzazione delle residenze universitarie, che possono riguardare interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni greenfield, trasformazione, ampliamento o completamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, sono a carico dei soggetti gestori, anche in concorso con eventuali risorse messe a disposizione da altri soggetti, compresi i soggetti proprietari degli immobili – se diversi dal soggetto gestore. Per tali spese il MUR non riconosce alcun rimborso nell'ambito del presente Decreto; pertanto, si rimanda alla pertinente normativa di settore per eventuale fruizione di crediti edilizi.

SEZIONE 7: Diversa destinazione della residenza

75. È possibile ricorrere a temporanee aperture a locazione a canoni di mercato, fuori dai 2 mesi estivi annui e solo relativamente al 70% dei posti letto in stanza singola, nel caso di occupancy bassa (es inferiore al 50%)?

L'articolo 5 comma 4 dell'avviso prevede la possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ferma restando la necessaria continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico. Le definizioni dell'avviso, all'articolo 1, comma 1, lettere n) e o) definiscono rispettivamente per "Parti della struttura eventualmente non utilizzate" le aree funzionali della struttura diverse dalle aree ricomprese nelle Funzioni residenziali (AF1), di cui all'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, e per "Periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche" i periodi di ciascuna annualità, della durata massima di 2 mesi, convenzionalmente compresi tra il 1° agosto e il 30 settembre, eventualmente traslati e/o ridotti in funzione delle esigenze dell'organismo DSU. Non è possibile, pertanto, una diversa modalità di destinazione d'uso rispetto a quanto previsto dall'avviso.

76. Stante la possibilità di destinazione degli immobili ad altre finalità, anche a titolo oneroso, in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, è sempre possibile prevedere locazioni di breve termine (i.e. short term) anche in deroga alla normativa urbanistica vigente?

L'Avviso prevede la possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ma nulla dispone in materia di deroga alla normativa urbanistica vigente nonché ogni altra eventuale normativa primaria e secondaria pertinente.

SEZIONE 8: DNSH

77. Gli interventi non devono comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale. Cosa si intende per approvvigionamento? L'immobile non deve essere in alcun modo provvisto di caldaie a gas o comunque impianti che utilizzino gas naturale (es: cogeneratori)? Anche nel caso in cui fossero preesistenti alla gestione da parte del soggetto attuatore?
Oppure è sufficiente che il soggetto attuatore non introduca caldaie nel momento in cui interviene sull'immobile? E nel caso in cui le caldaie siano utilizzate solo per acqua calda sanitaria oppure come backup termico?

Sul tema si fa riferimento alle FAQ riguardanti in principio del DNSH pubblicate sul sito di Italiadomani(<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/il-principio-dnsh.html>) ed in particolare:

"[D. Se nella ristrutturazione non è prevista la sostituzione della caldaia, questa può rimanere del tipo precedente?]

R. I vincoli DNSH si applicano esclusivamente alle attività coinvolte nell'ambito dei lavori o impattate da essi. Nel caso in cui non fosse prevista una sostituzione/manutenzione di caldaia nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, l'intervento risulta ammissibile."

Pertanto, nel caso in cui l'intervento sia relativo ad un immobile già dotato di caldaie a gas (eventualmente anche per la sola acqua calda sanitaria o come backup termico), per il quale il soggetto attuatore non effettua nessun intervento di approvvigionamento, sostituzione o ampliamento, dell'impianto esistente, lo stesso risulterà ammissibile al finanziamento e i relativi posti saranno utilmente computati al target PNRR.

Diversamente, nel caso in cui il soggetto attuatore intenda procedere con un approvvigionamento, sostituzione o ampliamento, anche parziale, dell'impianto esistente, si dovrà fare rimando all'ulteriore FAQ pubblicata sul sito Italiadomani:

“[D. Le caldaie a gas possono essere previste nell'ambito degli interventi PNRR?]

R. “Nell'allegato della Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) del luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR, l'esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas viene declinato in due differenti modi. Nel primo caso è esplicitamente citato nel testo della CID, mentre, nel secondo caso, tale divieto deriva dalla presenza nella descrizione della misura, o a livello di milestone e target, di una esplicita richiesta di conformità al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) attraverso l'adozione di una lista di esclusione. Nel caso di divieto esplicito, le caldaie non possono essere finanziate, senza possibilità di deroga. Le misure per le quali l'allegato prevede l'esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas (comprese le caldaie a condensazione a gas) sono:

[...]

M4CIII.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (Ministero dell'Università e della Ricerca)

[...]

Si sottolinea che, se l'intervento rientra tra quelli da rendicontare per comprovare il raggiungimento di traguardi e obiettivi del PNRR (milestone e target) e ricade nelle categorie di divieto delle caldaie sopraindicate, il divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal PNRR.”

In questo secondo caso, dunque, gli interventi non saranno ammissibili al finanziamento e i relativi posti letto non potranno essere utilmente computati al target, anche se le spese per la sostituzione, l'ampliamento o l'approvvigionamento delle caldaie sono sostenuti dal soggetto attuatore senza alcuna contribuzione PNRR.

SEZIONE 9: Garanzia

78. Si chiede chiarimento circa l'importo e la durata della polizza fideiussoria da sottoscrivere.

Come previsto dall' art. 12, comma 3 dell'Avviso, “Le erogazioni effettuate nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) dovranno essere supportate da idonea garanzia bancaria o assicurativa, condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.”

L'articolo 2 comma 1 dell'Avviso stabilisce che il MUR “riconosce ai soggetti gestori delle residenze universitarie un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse”. Per quanto previsto dall'Avviso, l'importo della garanzia sarà dunque corrispondente all'erogazione del contributo MUR e la durata sarà complessivamente pari a 3 anni.

79. Chiarire il regime delle garanzie fideiussorie, in particolare se le medesime coprono: i) solo il periodo successivo al 30 giugno 2026 eccedente i primi 3 anni di gestione o ii) i primi 3 anni di gestione a prescindere dalla data della messa a disposizione dei posti letto o iii) tutti i 12 anni di piano. In tutti i casi chiarire se sono garanzie fisse o possono essere a scalare in funzione del trascorrere del tempo.

L'articolo 2 comma 1 dell'Avviso stabilisce che il MUR “riconosce ai soggetti gestori delle residenze universitarie un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse”.

Al successivo articolo 12, comma 3 dell'Avviso, è stabilito che “Le erogazioni effettuate nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) dovranno essere supportate da idonea garanzia bancaria o assicurativa, condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.”. Per quanto previsto dall'Avviso, l'importo della garanzia sarà dunque corrispondente all'erogazione del contributo MUR e la durata sarà complessivamente pari a 3 anni.

Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)_D.M. 481 del 26 febbraio 2024

Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 1 *“Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido alle università”*, Riforma 1.7 *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”*

PARTE III

FAQ

(aggiornate al **11/06/2024**)

SEZIONE 1: Natura del soggetto gestore/attuatore

80. Nella qualificazione di “soggetto gestore” può farsi rientrare anche un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso che:
- I. sia proprietario dell’immobile;
 - II. conceda agli studenti gli alloggi in virtù di un contratto di locazione ad uso residenziale;
 - III. abbia sottoscritto con imprese terze esterne alla sua organizzazione i contratti di appalto eventualmente necessari alla realizzazione delle opere di adeguamento degli immobili;
 - IV. abbia sottoscritto con una società di capitali esterna alla sua organizzazione un contratto di *management* per la prestazione da parte di quest’ultima di tutti i servizi?

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che il contributo può essere elargito a favore di un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM 481/2024 possono presentare richiesta di contributo, in qualità di Soggetti attuatori, i Soggetti gestori, o promittenti tali, di alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Le categorie di soggetti ammissibili, che dovranno farsi carico di tutte le attività connesse agli interventi di cui al presente decreto, corrispondono ai seguenti soggetti che svolgono o intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, in conformità alla legislazione nazionale e locale di riferimento:

- a) le imprese;
- b) gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell’allegato I.1 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) i soggetti privati di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338;
- d) gli altri soggetti pubblici.

Al riguardo, pur considerando che il fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso rientra nella categoria degli operatori economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), dell’allegato I.1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si deve tuttavia tener conto della peculiare natura del medesimo che, di norma, non svolge attività di servizi quale è quella relativa alla gestione della residenza universitaria, bensì è preposto alla mera attività immobiliare. Ciò posto, è opportuno che la candidatura venga direttamente presentata dalla società che, in base al contratto di management, si occuperà in concreto della gestione della residenza universitaria e dei correlati servizi.

SEZIONE 2: Quesiti procedurali

81. Con riferimento all’art. 5 comma 3, il bando stabilisce che: *“I posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere resi disponibili per l’assegnazione agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell’ambito di quelli di cui all’articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore a quella stabilita dal successivo articolo 8, comma 2, ovvero disponibili per l’assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito”*.

Si chiede conferma che il 30% dei posti letto è riservato a studenti meritevoli ma privi di mezzi; con riferimento invece alla restante quota, deve essere assegnata a studenti selezionati da graduatoria di merito, oppure può essere assegnata senza vincoli (quindi a platea più ampia)?

Con riferimento al 70% è necessario che la graduatoria sia incentrata su un requisito di merito, quindi ad esempio un determinato numero di crediti o una determinata media di profitto.

82. Con riferimento all'art. 13 "Tempistiche di attuazione e monitoraggio della realizzazione degli interventi" del Decreto MUR n. 481 del 26/02/2024, si chiede di confermare che per "conclusione dei lavori" (e collaudo) entro il 30 aprile 2026 [ovvero, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento], si deve intendere la data accertata con il "Certificato di ultimazione lavori" (o "Verbale di fine lavori") redatto dal Direttore dei Lavori dell'intervento finanziato, da emergere, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato anche dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6028/2021, n. 2160/2020 e n. 7282/2019, la realizzazione di un edificio "ultimato", ossia un edificio completo almeno al rustico, al più mancante solo delle finiture, quali infissi, pavimentazione, tramezzature interne, ma comunque completato con gli orizzontamenti, la copertura e le tamponature esterne, o in alternativa, se deve intendersi il "collaudo statico" obbligatorio per Legge ai sensi della L. 1086/71 e regolamentato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.

La scadenza del 30 aprile 2026 va intesa, ai sensi del citato articolo 13 del D.M. n. 481/2026, come funzionale alla messa a disposizione dei posti letto al più tardi entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026. Inoltre, poiché l'art. 13, comma 2 dell'Avviso – che prevede l'obbligo di realizzazione dei posti letto e la loro messa a disposizione al più tardi entro i 12 mesi successivi dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento – è stato soppresso con il Decreto Ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024 con decorrenza dal 3 giugno 2024, si conferma che il termine ultimo per la conclusione dei lavori è la data del 30 aprile 2026. Pertanto, le FAQ n. 2, 30 e 38 pubblicate l'8 aprile 2024, si intendono superate e assorbite dalla presente FAQ.

83. Con riferimento all'allegato B "Fabbisogno" del DM n. 481/2024 si chiede se il Fabbisogno di posti letto in residenze per studenti universitari per l'a.a. 2021/2022 ivi riportato sia vincolante.

No, i dati indicati nell'allegato B rappresentano la mera indicazione del fabbisogno minimo di posti alloggio in relazione al benchmark, ma non si configurano come vincolanti ai fini della partecipazione all'Avviso e delle valutazioni della Commissione preposta.

84. In merito al "Bando Housing" si chiede se è possibile ottenere i contributi qualora venisse acquistato oggi un fabbricato che è già adibito a studentato? Oppure acquistando oggi un complesso residenziale che già ha avuto negli anni contratti d'affitto con studenti?

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'Avviso "Non sono ammissibili al finanziamento interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione del presente bando o che sono stati utilizzati per tali finalità in qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente bando e l'1° gennaio 2023".

SEZIONE 3: DNSH

85. Con riferimento al criterio di cui all'art. 7.3 ("Gli interventi non devono comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale") e i successivi chiarimenti di cui al documento FAQ aggiornato al 28/05/2024 (n. 77) abbiamo inteso che:
- L'intervento è ammissibile nel caso in cui, trattandosi di riqualificazione / riconversione a residenza per studenti, l'immobile sia già dotato di caldaie a gas naturale ma i lavori non abbiano in alcun modo interessato l'impianto preesistente;

- Per contro, se tra i lavori di riqualificazione / conversione risultasse un intervento di ampliamento anche parziale dell'impianto esistente o una sostituzione con nuovo impianto a gas, l'intervento resta escluso?

Sul tema si fa riferimento alle FAQ riguardanti in principio del DNSH pubblicate sul sito di Italiadomani(<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/il-principio-dnsh.html>) ed in particolare:

“[D. Se nella ristrutturazione non è prevista la sostituzione della caldaia, questa può rimanere del tipo precedente?]

R. I vincoli DNSH si applicano esclusivamente alle attività coinvolte nell'ambito dei lavori o impattate da essi. Nel caso in cui non fosse prevista una sostituzione/manutenzione di caldaia nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, l'intervento risulta ammissibile.“

Pertanto, nel caso in cui l'intervento sia relativo ad un immobile già dotato di caldaie a gas (eventualmente anche per la sola acqua calda sanitaria o come backup termico), per il quale il soggetto attuatore non effettua nessun intervento di approvvigionamento, sostituzione o ampliamento, dell'impianto esistente, lo stesso risulterà ammissibile al finanziamento e i relativi posti saranno utilmente computati al target PNRR.

Diversamente, nel caso in cui il soggetto attuatore intenda procedere con un approvvigionamento, sostituzione o ampliamento, anche parziale, dell'impianto esistente, si dovrà fare rimando all'ulteriore FAQ pubblicata sul sito Italiadomani:

“[D. Le caldaie a gas possono essere previste nell'ambito degli interventi PNRR?]

R. “Nell'allegato della Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) del luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR, l'esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas viene declinato in due differenti modi. Nel primo caso è esplicitamente citato nel testo della CID, mentre, nel secondo caso, tale divieto deriva dalla presenza nella descrizione della misura, o a livello di milestone e target, di una esplicita richiesta di conformità al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) attraverso l'adozione di una lista di esclusione. Nel caso di divieto esplicito, le caldaie non possono essere finanziate, senza possibilità di deroga. Le misure per le quali l'allegato prevede l'esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas (comprese le caldaie a condensazione a gas) sono:

[...]

M4CIII.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (Ministero dell'Università e della Ricerca)

[...]

Si sottolinea che, se l'intervento rientra tra quelli da rendicontare per comprovare il raggiungimento di traguardi e obiettivi del PNRR (milestone e target) e ricade nelle categorie di divieto delle caldaie sopraindicate, il divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal PNRR.”

In questo secondo caso, dunque, gli interventi non saranno ammissibili al finanziamento e i relativi posti letto non potranno essere utilmente computati al target, anche se le spese per la sostituzione, l'ampliamento o l'approvvigionamento delle caldaie sono sostenuti dal soggetto attuatore senza alcuna contribuzione PNRR.

SEZIONE 4: Semplificazioni

86. Con riferimento al DM n. 481/2024 si chiede se nel caso si intenda riqualificare beni immobili soggetti a vincoli, sia necessario chiedere preventivamente l'autorizzazione della Soprintendenza e se esistono canali che, per domande presentate a valere sull'Avviso di cui all'oggetto, possano consentire di snellire le pratiche di autorizzazione.

In materia, con la legge 29 aprile 2024, n. 56 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza) sono state introdotte dall'art. 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338 specifiche semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso e di connessi interventi relativamente ad immobili da destinare a residenze universitarie al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Naturalmente, le suddette semplificazioni sono subordinate alla previa sottoposizione della candidatura e alla previa ammissione al finanziamento, ove ricorrano tutte le necessarie condizioni.

87. Si chiede chiarimento in merito alle recenti misure introdotte dal D.L. 02/03/2024 n. 19 per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti al fine di raggiungere gli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 del PNRR. In particolare, si chiede se un soggetto privato che intende realizzare una residenza per studenti in linea con gli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 del PNRR, pur senza usufruire dei finanziamenti PNRR, possa avvalersi del regime semplificato dettato dall'art. 1 quater della Legge 14 novembre 2000 n. 338, recentemente introdotto dall'art. 17 del D.L. 02/03/2024 n. 19.

La semplificazione prevista è necessariamente correlata all'attuazione dell'intervento proposto nell'ambito della misura PNRR.

Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)_D.M. 481 del 26 febbraio 2024

Missione 4 “*Istruzione e Ricerca*”, Componente 1 “*Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università*”, Riforma 1.7 “*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti*”

PARTE IV

FAQ

(aggiornate al **18/06/2024**)

SEZIONE 1: Quesiti procedurali

88. In merito all'art. 8 del DM 481/2024 si chiede se è corretto interpretare che il soggetto gestore debba assegnare il 30 % dei posti letto, a seguito dell'accordo con l'ente per il diritto allo studio, a studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi mentre il restante 70% deve essere assegnato a studenti provenienti da graduatorie di merito. Gli studenti appartenenti a tale graduatoria di merito possono semplicemente avere un "requisito di merito" come, ad esempio, avere un determinato numero di crediti o essere in corso?

Corretto. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Avviso, il soggetto gestore è tenuto destinare una quota non inferiore al 30% dei posti letto relativi alla residenza universitaria oggetto dell'intervento a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, individuati mediante graduatorie redatte dagli Organismi regionali territorialmente competenti per il diritto allo studio, in forza di apposite convenzioni tra il soggetto gestore e l'Organismo DSU. Con riferimento, invece al restante 70% è necessario che la graduatoria sia incentrata su un requisito di merito, quindi ad esempio una graduazione relativa al numero di crediti conseguito o rispetto alla valutazione media degli esami verbalizzati.

89. Una volta presentata la domanda è possibile effettuare variazioni progettuali?

Si rinvia all'articolo 15 dell'Avviso che disciplina la materia.

90. Con riferimento al DM n. 765/2024 con il quale è stato soppresso l'art. 13, comma 2 del Dm n. 481/2024 con decorrenza dal 3 giugno 2024 e, inoltre, è stato modificato l'allegato B "*Fabbisogno di posti letto in residenze per studenti universitari (A.A. 2021-2022)*", si chiede dove è possibile consultare il nuovo allegato.

Al fine di evitare duplicazione di allegati e quindi possibili disguidi, l'allegato 1 del DM n. 765/2024 coincide con l'allegato B attualmente pubblicato sul sito del MUR, denominato "*Decreto Ministeriale n. 481 All. B – Fabbisogno (come modificato dal DM 765 del 31 maggio 2024)*".

SEZIONE 2: DNSH

91. Il DM all'articolo 7, comma 1, lettera b), e l'allegato C al paragrafo 1 "Requisiti minimi per le funzioni residenziali", impongono che gli interventi debbano rispettare i principi DNSH (ed i relativi CAM). Si chiede se l'immobile oggetto dell'intervento deve adeguarsi a tali principi malgrado i lavori dello stabile siano iniziati prima della manifestazione di interesse alla quale l'Ente ha partecipato? Inoltre, qualora la proposta progettuale rispettasse i principi GBC Home (sistema di rating che promuove la salubrità, la durabilità, l'economicità e le migliori pratiche ambientali nella progettazione e nella costruzione degli edifici) va allegata comunque una relazione di rispetto di tali principi DNSH?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del bando, come criterio di ammissibilità a pena di esclusione dalla valutazione di merito, si richiede comunque la conformità delle proposte di intervento al principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01).

SEZIONE 3: Diversa destinazione della residenza

92. Con riferimento all'art. 8 comma 2 lett. b), il bando stabilisce che: *“[Il corrispettivo unitario che ciascun Organismo regionale competente per il diritto allo studio eroga al soggetto gestore] per i successivi 9 anni, è pari al 75% della tariffa media di mercato [...] Durante tale periodo, l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio conferma annualmente il numero di posti letto di cui intende avvalersi, tra quelli a lui riservati, e corrisponde per essi al soggetto gestore i corrispettivi unitari come sopra definiti.”*

Si chiede se l'Organismo DSU si avvale di un numero di posti letto inferiore a quelli riservati, il soggetto gestore può assegnare i posti letto liberi ad altri studenti? Secondo quali criteri? A quale tariffa?

Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 dell'Avviso, e così come riportato all'interno dello schema di accordo organismo DSU – soggetto gestore (allegato F dell'Avviso), nel caso in cui l'organismo DSU richiedesse una riserva inferiore 30% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria nel primo triennio e/o nel periodo successivo al primo triennio, il soggetto gestore è autorizzato ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto non attribuiti sino a concorrenza della quota del 30% definita dall'articolo 8 comma 2 dell'Avviso, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ed espletamento di idonea procedura basata su requisiti di reddito e merito. Per tali posti, le tariffe applicate agli studenti assegnatari non potranno essere superiori:

- a) nel primo triennio, a quelle applicate dall'Organismo regionale competente per il diritto allo studio per l'anno accademico di riferimento;
- b) per i successivi 9 anni, al 75% del valore di mercato determinato annualmente tramite l'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del *“Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022”*.

SEZIONE 4: Requisiti tecnici o dimensionali

93. Da quanto previsto dal comma 7 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, in riferimento al possibile incremento volumetrico entro il 35% della volumetria originaria, il contributo sul costo di costruzione per la pratica edilizia dev'essere corrisposto al Comune?

Si rimanda alla normativa di settore vigente in materia.

SEZIONE 5: Natura del soggetto gestore/attuatore

94. Dalla presentazione della domanda e per i successivi 12 anni di gestione è sempre possibile cambiare i soggetti coinvolti (proprietario, gestore)?

Si richiama l'articolo 15, comma 1, dell'Avviso nel quale si riporta quanto segue *“Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari”*.

Il cambio del proprietario dell'immobile (laddove quest'ultimo sia diverso dal gestore) non è direttamente rilevante ai fini dei vincoli previsti dall'Avviso, che disciplina la concessione di un contributo specificamente correlato alla gestione dell'immobile.

95. La proprietaria dell'immobile oggetto del Bando non è né il richiedente né il gestore. La proprietà sarà differita, e la disponibilità dell'immobile verrà documentata da una proposta d'acquisto condizionata all'accoglimento della richiesta per l'ottenimento del contributo e condizionata al buon esito del successivo rogito definitivo, qualora dovessero insorgere eventuali imprevisti per la stipula.

Qualora l'immobile presenti i requisiti per partecipare all'Avviso, pur necessitando di un cambio d'uso, che verrà effettuato dopo il rogito definitivo quando il gestore verrà immesso nel possesso, si chiede se è possibile che il richiedente e gestore possa accedere al bando con la proposta d'acquisto accettata dalla proprietaria ma condizionata sia all'esito della richiesta del contributo, sia all'esito della stipula definitiva del rogito.

Si chiede inoltre se nel caso verrà accettata la richiesta del contributo, il richiedente e gestore può rinunciare senza alcuna conseguenza e costi anche per la proprietaria che non intende partecipare al bando in quanto è semplice promissaria venditrice e non richiedente e gestore.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), gli interventi oggetto del finanziamento devono, a pena di esclusione dalla valutazione di merito, riguardare immobili nella piena ed esclusiva disponibilità attuale dei soggetti gestori, ovvero per i quali alla data di presentazione della richiesta di contributo sono state avviate le procedure di cessione della disponibilità. Pertanto, come stabilito dall'art. 9, comma 7, lettera c), all'atto di trasmissione della candidatura sul Servizio telematico accessibile all'indirizzo <https://www.cdp.it/portalefondi.page> è necessario allegare anche la “documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili nell'ambito dei quali verrà realizzata la residenza; qualora il Soggetto proponente non fosse ancora in possesso della piena disponibilità dell'immobile, documentazione atta a dimostrare l'avvio delle procedure di cessione della predetta disponibilità”. L'Avviso non prevede penali per l'eventuale rinuncia alla candidatura, fermo restando che il rinunciante non potrà naturalmente avvalersi di alcuna agevolazione prevista dall'Avviso.

Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)_D.M. 481 del 26 febbraio 2024

Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università”*, Riforma 1.7 *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”*

PARTE V

FAQ

(aggiornate al **26/06/2024**)

96. Considerando che una parte importante dei nuovi studentati è inserita in ambiti di trasformazione c.d. brownfield (a titolo di esempio ex scali ferroviari, ex manifatture/opifici, ex mercati ortofrutticoli, etc.), avremmo bisogno di conferma che le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 1-quater della L. 338 del 14 novembre 2000, come inserito dall'art. 17 della L. 56 del 29 aprile 2024 (di conversione in legge del DM 19 del 2 marzo 2024, c.d. IV Decreto PNRR), i.e. la previsione ex lege della possibilità di cambio di destinazione d'uso in deroga alle previsioni locali, l'utilizzo della SCIA, no dotazioni standard e parcheggi, la premialità volumetrica del 35%, applicabili in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, si applichino anche su aree in trasformazione da patrimonio edilizio preesistente, ossia che nel concetto di patrimonio edilizio esistente siano ricomprese anche le suddette aree c.d. brownfield o aree in trasformazione da patrimonio edilizio preesistente.

L'Avviso di cui al DM n. 481/2024 e la legge 29 aprile 2024, n. 56 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa resilienza) non individuano specifiche restrizioni in merito. Pertanto, le succitate semplificazioni possono applicarsi anche su aree in trasformazione da patrimonio edilizio preesistente. Naturalmente, le suddette semplificazioni sono subordinate alla previa sottoposizione della candidatura e alla previa ammissione al finanziamento, ove ricorrano tutte le necessarie condizioni.

97. Ci sembra sussistere, salvo errore, una possibile incongruenza tra la risposta alla FAQ n. 64 del 28 maggio 2024, nella quale ci ritroviamo, e la risposta alla FAQ n. 80 del 11 giugno 2024 che, in materia di fondi immobiliari, sembra invece suggerire un'eleggibilità esclusiva in capo alle c.d. società di gestione o *management*. Considerando che i fondi, al di là della gestione prettamente immobiliare, possono gestire le residenze universitarie (c.d. gestione professionale): i) o direttamente (alla stregua di un servizio abitativo, ancorché fattispecie non ricorrente); ii) o per il tramite di società di gestione appartenenti allo stesso gruppo del fondo, ovvero iii) per il tramite di società di gestione terze; e considerando che le società di gestione (di gruppo o terze) possono essere ingaggiate: a) o mediante *lease agreement* o contratto di locazione della struttura immobiliare, laddove costi e ricavi della gestione professionale sono interamente in capo alla società di gestione, ovvero b) mediante contratto di *management*, laddove i servizi professionali erogati sono remunerati con commissioni o *fees* a favore della società di gestione, la discriminante per la eleggibilità del contributo pubblico dovrebbe essere ricondotta alla sola titolarità del centro di costo e di ricavo della gestione professionale. In altri termini, dovrebbe aver diritto a ricevere il contributo il soggetto gestore per tale intendendosi il soggetto che beneficia dei ricavi tariffari e sostiene i costi della gestione operativa.

Non sussiste incongruenza tra la FAQ n. 64 del 28 maggio 2024 e la FAQ n. 80 del 11 giugno 2024, in quanto, come indicato dall'Avviso, il soggetto gestore è il destinatario del finanziamento PNRR ed è l'unico responsabile della realizzazione dell'intervento, consistente nella realizzazione di posti letto per studenti universitari e nella loro messa a disposizione per l'assegnazione; cura le procedure per l'assegnazione dei posti letto agli studenti universitari, anche per il tramite di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati; assicura il rispetto, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, dei vincoli e dei termini del finanziamento PNRR. È facoltà del soggetto gestore avvalersi di ulteriori soggetti per la gestione della struttura, fermo restando che tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità (ivi incluso il rapporto con il MUR) restano

esclusivamente in capo al soggetto gestore – quale destinatario del finanziamento concesso dal MUR nell’ambito del PNRR, per tutto il periodo di vigenza del finanziamento (pari a 12 anni) come già indicato nella FAQ n. 64.

La FAQ n. 80 è invece specificamente dedicata ad una casistica del tutto peculiare, relativa ai Fondi d’investimento immobiliari di tipo chiuso, i quali – considerata la particolare natura giuridica – non svolgono di norma attività di servizi, quale è quella relativa alla gestione della residenza universitaria. Pertanto, eccezion fatta per tale fattispecie o per fattispecie similari, in linea generale il soggetto gestore può avvalersi di ulteriori soggetti per l’affidamento di taluni servizi inerenti alla gestione della struttura.

98. Abbiamo constatato, attraverso alcune simulazioni, che l’applicativo CDP non sempre restituisce tariffe da scontare che siano in linea con le effettive condizioni di mercato, particolarmente nelle grandi città dove l’incidenza della rendita immobiliare e dei costi di realizzazione (che non vengono considerati dall’applicativo CDP, che – viceversa – prende come riferimento i valori OMI) è più elevata, con evidenti conseguenze negative in termini di sostenibilità delle tariffe scontate.

Si suggerisce quindi la possibilità di rivedere l’attuale impostazione, prevedendo la circostanza che laddove esistono tariffe convenzionate con le amministrazioni comunali, che già riflettono uno sforzo dell’operatore (riconosciuto dalla stessa municipalità) in termini di accessibilità delle tariffe, le suddette tariffe convenzionate possano essere considerate come tariffe medie di riferimento alle quali applicare le riduzioni, ancorché risultino maggiori di quelle restituite dal simulatore.

Inoltre, laddove dovessero emergere – rispetto al momento del convenzionamento - particolari costi straordinari documentati e sopravvenuti (es. bonifiche, interventi strutturali straordinari, aumento costi delle materie prime, etc.) si suggerisce l’eventualità di poter considerare i suddetti costi straordinari a rettifica della tariffa scontata, alla stregua delle rettifiche previste per particolari servizi aggiuntivi erogati.

Si evidenzia innanzitutto che l’algoritmo in base al quale si determina automaticamente la tariffa media ridotta (TMR) è stato definito all’esito dei complessi lavori del Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell’housing universitario di cui all’art. 6 del DM n. 1437/2022, al quale hanno partecipato l’Agenzia del demanio, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, l’Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (in allegato al bando è pubblicato il documento di sintesi dei suddetti lavori: All. E).

A conclusione dei lavori, il Tavolo tecnico ha definito il calcolo del corrispettivo unitario per i posti letto basandosi su un processo a due fasi: Fase 1 – Acquisizione dei dati oggettivi ed intrinseci dell’immobile e definizione dell’Indice di Localizzazione (ILO); Fase 2 – Acquisizione dei dati correlati alla tipologia di residenza e di servizio da realizzare nell’immobile e definizione dell’Indice di Gestione (IGE). Dalla elaborazione dei dati riferiti alle due fasi sopra riportate il Tavolo tecnico ha definito l’output costituito dalla Tariffa Media di mercato (TM) e della corrispondente Tariffa Media Ridotta (TMR) nella misura stabilita del 15%, in ragione della finalità sociale delle misure.

In particolare, tale algoritmo tiene conto dell’ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie di studenti, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti.

Resta inteso che la Commissione di Valutazione, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, potrà effettuare le (eventuali) opportune valutazioni rispetto al sistema tariffario

proposto dal soggetto gestore e pertanto potrà valutare eventuali variazioni della tariffa proposte dal soggetto gestore in fase di presentazione della richiesta di contributo in funzione di particolari caratteristiche legate ai livelli di servizi offerti.

99. Ai fini del rispetto del DNSH ed in particolare del divieto relativo all'installazione di caldaie a gas, si chiede se sia corretto prendere come spartiacque la data di avvio del bando ex DM 481 (27 marzo 2024, data di riferimento), con la possibilità quindi di considerare autorizzati, a prescindere dalla presenza o meno di caldaie a gas come impianto principale o impianto di *back up*, gli impianti: i) in essere, ii) in corso di installazione e iii) in sostituzione già pianificata a livello di *budget*, alla data di riferimento.

Sul tema si fa riferimento alle FAQ riguardanti in principio del DNSH pubblicate sul sito di Italiadomani(<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/il-principio-dnsh.html>) ed in particolare:

“[D. Se nella ristrutturazione non è prevista la sostituzione della caldaia, questa può rimanere del tipo precedente?]

R. I vincoli DNSH si applicano esclusivamente alle attività coinvolte nell'ambito dei lavori o impattate da essi. Nel caso in cui non fosse prevista una sostituzione/manutenzione di caldaia nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, l'intervento risulta ammissibile.“

Pertanto, nel caso in cui l'intervento sia relativo ad un immobile già dotato di caldaie a gas (eventualmente anche per la sola acqua calda sanitaria o come backup termico), per il quale il soggetto attuatore non effettua nessun intervento di approvvigionamento, sostituzione o ampliamento, dell'impianto esistente, lo stesso risulterà ammissibile al finanziamento e i relativi posti saranno utilmente computati al target PNRR.

Diversamente, nel caso in cui il soggetto attuatore intenda procedere con un approvvigionamento, sostituzione o ampliamento, anche parziale, dell'impianto esistente, si dovrà fare rimando all'ulteriore FAQ pubblicata sul sito Italiadomani:

“[D. Le caldaie a gas possono essere previste nell'ambito degli interventi PNRR?]

R. “Nell'allegato della Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) del luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR, l'esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas viene declinato in due differenti modi. Nel primo caso è esplicitamente citato nel testo della CID, mentre, nel secondo caso, tale divieto deriva dalla presenza nella descrizione della misura, o a livello di milestone e target, di una esplicita richiesta di conformità al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) attraverso l'adozione di una lista di esclusione. Nel caso di divieto esplicito, le caldaie non possono essere finanziate, senza possibilità di deroga. Le misure per le quali l'allegato prevede l'esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas (comprese le caldaie a condensazione a gas) sono:

[...]

M4CIII.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (Ministero dell'Università e della Ricerca)

[...]

Si sottolinea che, se l'intervento rientra tra quelli da rendicontare per comprovare il raggiungimento di traguardi e obiettivi del PNRR (milestone e target) e ricade nelle categorie di divieto delle caldaie sopraindicate, il divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal PNRR.”

In questo secondo caso, dunque, gli interventi non saranno ammissibili al finanziamento e i relativi posti letto non potranno essere utilmente computati al target, anche se le spese per la sostituzione, l'ampliamento o l'approvvigionamento delle caldaie sono sostenuti dal soggetto attuatore senza alcuna contribuzione PNRR.

In sintesi, si rilevano due casistiche, che saranno oggetto di verifica adottando come data di riferimento la presentazione della candidatura:

- a) Il soggetto gestore acquisisce disponibilità di un immobile che, al momento della presentazione della candidatura, non è dotato di caldaie a gas: l'intervento è ammissibile al finanziamento solo se il soggetto gestore non introduce caldaie a gas nelle opere di ristrutturazione/riqualificazione/ riconversione, anche se tali opere non sono finanziate dal PNRR.**
- b) Il soggetto gestore acquisisce disponibilità di un immobile che, al momento della presentazione della candidatura, risulta già dotato di caldaie a gas: l'intervento è ammissibile al finanziamento solo se il soggetto attuatore non effettua nessun intervento di approvvigionamento, sostituzione o ampliamento, dell'impianto esistente. È consentita la sola manutenzione ordinaria.**

In nessun caso, comunque, è ammissibile l'installazione o la sostituzione/ampliamento/approvvigionamento di caldaie a gas a far data dalla presentazione della candidatura.

V28-24 - Costruzioni: Ance e Elis per la formazione di 2mila operai tunisini nel settore edile

Istituzioni, imprese e enti non profit insieme per garantire formazione e competenze professionali necessarie all'inserimento dei lavoratori tunisini nel settore delle costruzioni

Istituzioni, imprese e enti non profit insieme per garantire formazione e competenze professionali necessarie all'inserimento dei lavoratori tunisini nel settore delle costruzioni

Rispondere all'esigenza di manodopera specializzata nel settore delle costruzioni attraverso un programma che prevede, dopo una formazione specifica, l'inserimento di 2mila operai specializzati tunisini presso le imprese italiane. È il contenuto dell'Accordo firmato ieri a Tunisi, nello spirito del Piano Mattei, dalle agenzie governative tunisine ANETI (Agenzia per il lavoro e il lavoro autonomo) e ATFP (Agenzia per la Formazione Professionale), dall'Associazione nazionale costruttori (Ance) e dal l'ente non-profit di formazione ELIS.

Un piano che, per la parte italiana, sarà realizzato da Ance e ELIS in stretta collaborazione con Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

Il progetto, coordinato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) con il finanziamento dell'Unione Europea e il cofinanziamento del Ministero Federale Tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (BMZ), rientra nel programma THAMM Plus "Per un approccio globale alla governance della migrazione e della mobilità del lavoro in Italia e Nord Africa". Un programma subregionale, che globalmente interessa flussi migratori e mobilità del lavoro tra Italia, Marocco e Tunisia.

Durante la cerimonia ufficiale per la firma dell'accordo, alla quale sono intervenuti anche il Ministro del Lavoro tunisino M. Lotfi Dhiab, l'Ambasciatore italiano a Tunisi, Alessandro Prunas, il Delegato Ue a Tunisi, Gianfranco Bochicchio, e il Capo Missione OIM a Tunisi, Azzouz Samri, il Direttore generale di Ance, Massimiliano Musmeci e l'Amministratore Delegato di ELIS, Pietro Cum, che ha sottolineato: "Tutti hanno il diritto di imparare un mestiere, trovare un buon lavoro ed essere ben accolti quando decidono di lavorare in un Paese straniero. Formeremo le persone secondo gli standard italiani, in modo che possano essere assunti dalle imprese del nostro Paese, e li supporteremo nell'ambito del programma, perché possano conoscere la nostra cultura e noi la loro".

La selezione e la formazione dei candidati avviene grazie alla collaborazione con le agenzie tunisine ANETI e ATFP e all'impegno di Formedil, l'ente di formazione del sistema bilaterale dell'edilizia e del Cef di Perugia. Attraverso questo percorso, le imprese potranno assumere subito i lavoratori. Il diretto coinvolgimento delle autorità italiane assicurerà inoltre che tutte le attività amministrative legate all'ingresso nel nostro Paese procedano in modo tempestivo.

"Il settore delle costruzioni può offrire opportunità a tante figure professionali diverse. Il nostro è il primo settore a sperimentare questo nuovo modello perché il cantiere è, da sempre, spazio di inclusione". Dichiara la Presidente Ance Federica Brancaccio.

Il progetto è rivolto a giovani già in possesso di un certificato professionale nell'ambito dell'edilizia e dei lavori pubblici secondo il sistema scolastico locale e di un'esperienza professionale pregressa di almeno alcuni mesi. I corsi di formazione, della durata di tre

mesi, serviranno a trasmettere conoscenze specifiche richieste dalle imprese italiane. Tra queste, normativa e sicurezza sul lavoro, oltre alle competenze linguistiche e a contenuti di educazione civica, utili a un efficace inserimento sociale.

Il programma prevede infine azioni di supporto al personale in arrivo dalla Tunisia anche nei mesi successivi all'arrivo in Italia.

Formazione in Tunisia per l'edilizia in Italia

A Tunisi le agenzie governative tunisine Aneti (Agenzia per il lavoro e il lavoro autonomo) e Atfp (Agenzia per la Formazione Professionale) hanno firmato un accordo con l'Associazione nazionale costruttori italiana (Ance) e il consorzio Elis: avvieranno un programma che prevede, dopo una formazione specifica, l'inserimento di 2mila operai specializzati tunisini presso le imprese italiane nel settore delle costruzioni. Il piano sarà

realizzato da Ance e Elis in stretta collaborazione con i ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi.



Peso: 3%

LA GIORNATA

Via al DL coesione, il TU rinnovabili slitta, **Ance** forma operai TUNISINI

- *La Camera ha definitivamente approvato il provvedimento che riforma la programmazione dei fondi europei e nazionali di coesione*
- *Continua a essere rinviato da un mese il testo che dovrebbe semplificare il permitting per gli impianti di energie rinnovabili*
- *In campo un progetto di **Ance** ed Elis per la formazione di 2mila lavoratori tunisini nel settore edile*
- *Chicco Testa confermato alla presidenza di Assoambiente, alla guida per i prossimi due anni*

03 Lug 2024

Via libera definitivo della Camera alla conversione in legge del decreto sulla riforma della coesione, previsto dal Pnrr e fortemente voluto dal ministro Fitto. Nel decreto, oltre alla riprogrammazione complessiva dei fondi Ue e nazionale per la coesione con l'individuazione dei settori prioritari in cui le Regioni potranno investire, contiene 2,8 miliardi di bonus per creare lavoro, indirizzati in modo specifico a giovani, donne e alle imprese che investono nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno. Fondi anche per il metro di Milano.

Slitta ancora l'arrivo in Cdm del testo unico rinnovabili

Nuovo rinvio per il Testo Unico sulle rinnovabili per semplificare gli iter autorizzativi agli impianti eolici, fotovoltaici. Ancora una volta non è andato all'esame del Consiglio dei Ministri, nonostante gli annunci: il testo va ancora affinato e il governo ha comunque preferito aspettare l'approvazione del DL agricoltura e l'emanazione del DM sulle aree idonee prima di aprire quest'altro capitolo.

Il Testo è atteso da oltre un anno ed è previsto dalla legge sulla concorrenza 2021 (legge 118/2022). Ovviamente si integrerà con il decreto sulle aree idonee, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che conferisce ampi margini di manovra alle Regioni per individuare le zone di destinazione dei parchi green. Questa è stata anche la settimana dell'ok del Consiglio regionale della Sardegna alla moratoria di 18 mesi per i nuovi impianti, un altro segnale che i territori vogliono tenere a bada l'overbooking di richieste di autorizzazioni. Abbiamo raccontato fin dal primo numero di questo giornale le novità introdotte con i tre regimi amministrativi atti a velocizzare le autorizzazioni, materia delicata che vede da tempo l'Italia sott'occhio dell'Ue. Anche il nuovo Pniec inviato lunedì scorso a Bruxelles punta ad affermare procedure rapide sul modello dei rigassificatori, cioè con sei mesi di tempistica. Ieri sul Diario un articolo sui criteri assegnati ai vari impianti Fer, dal fotovoltaico al geotermico, dall'eolico alle biomasse. La tempistica in capo alle Regioni per adeguarsi è di due mesi, 120 giorni.

Ance ed Elis in campo per la formazione di 2mila operai tunisini nel settore edile



Peso:1-92%,2-75%

Rispondere all'esigenza di manodopera specializzata nel settore delle costruzioni attraverso un programma che prevede, dopo una formazione specifica, l'inserimento di 2mila operai tunisini presso le imprese italiane. È il contenuto dell'Accordo firmato ieri a Tunisi, nello spirito del Piano Mattei, dalle agenzie governative tunisine Aneti, Agenzia per il lavoro e per il lavoro autonomo, e Atfp, Agenzia per la formazione professionale, dall'Ance e dall'ente non-profit di formazione Elis. Un piano che, per la parte italiana, sarà realizzato da Ance ed Elis, in stretta collaborazione con il ministero dell'Interno, del Lavoro, degli Affari Esteri e l'Ambasciata italiana a Tunisi. Il progetto, coordinato dall'Organizzazione

Internazionale per le Migrazioni (OIM) con il finanziamento dell'Unione Europea e il cofinanziamento del ministero federale tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rientra nel programma THAMM Plus "Per un approccio globale alla governance della migrazione e della mobilità del lavoro in Italia e Nord Africa". Un programma subregionale, che globalmente interessa flussi migratori e mobilità del lavoro tra Italia, Marocco e Tunisia. La selezione e la formazione dei candidati avverrà grazie alla collaborazione con le agenzie tunisine Aneti e Atfp e all'impegno di Formedil, l'ente di formazione del sistema bilaterale dell'edilizia e del Cef di Perugia. Attraverso questo percorso, le imprese potranno assumere subito i lavoratori. Il diretto coinvolgimento delle autorità italiane assicurerà inoltre che tutte le attività amministrative legate all'ingresso nel nostro Paese procedano in modo tempestivo. Il progetto è rivolto a giovani già in possesso di un certificato professionale nell'ambito dell'edilizia e dei lavori pubblici secondo il sistema scolastico locale e di un'esperienza professionale pregressa di almeno alcuni mesi.

I corsi di formazione, della durata di tre mesi, serviranno a trasmettere conoscenze specifiche richieste dalle imprese italiane. Tra queste, normativa e sicurezza sul lavoro, oltre alle competenze linguistiche e a contenuti di educazione civica, utili a un efficace inserimento sociale. Il programma prevede infine azioni di supporto al personale in arrivo dalla Tunisia anche nei mesi successivi all'arrivo in Italia. "Il settore delle costruzioni può offrire opportunità a tante figure professionali diverse. Il nostro è il primo settore a sperimentare questo nuovo modello perché il cantiere è, da sempre, spazio di inclusione", dichiara la presidente dell'Ance Federica Brancaccio. Per l'amministratore delegato di Elis, Pietro Cum, "tutti hanno il diritto di imparare un mestiere, trovare un buon lavoro ed essere ben accolti quando decidono di lavorare in un Paese straniero. Formeremo le persone secondo gli standard italiani in modo che possano essere assunti dalle imprese del nostro Paese e li supporteremo nell'ambito del programma, perché possano conoscere la nostra cultura e noi la loro".

Chicco Testa confermato alla presidenza di Assoambiente

Chicco Testa è stato confermato alla presidenza di Assoambiente, l'Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche. Lo ha stabilito all'unanimità l'Assemblea dell'Associazione tenutasi ieri a Milano. Testa resterà alla guida dell'Associazione per i prossimi due anni. Con oltre 70 anni di attività, Assoambiente è un qualificato interlocutore nel settore della gestione rifiuti e della Circular economy, rappresentando (tra aziende associate e altre Associazioni aderenti) circa 900 imprese che operano nell'intera filiera della raccolta, della valorizzazione dei rifiuti e della successiva gestione degli scarti. "Nell'attuale scenario nazionale ed europeo che il nostro Paese sta vivendo, nei prossimi due anni l'Associazione dovrà rafforzare ulteriormente la propria funzione di presidio, approfondimento e intervento sul contesto politico-normativo, cogliendo tempestivamente i cambiamenti del mercato



per supportare e accompagnare le imprese nei necessari processi di adeguamento, indispensabili per risultare sempre altamente competitive”, ha dichiarato Testa. “Una parte significativa delle sfide dei prossimi mesi ci vedrà impegnati in ambito europeo, con l’obiettivo di definire una regolamentazione di riferimento che superi le criticità registrate a livello nazionale (in relazione alla normativa ambientale e a quella sui servizi pubblici locali) e di sviluppare una più equilibrata condizione operativa con gli altri Paesi europei”.



Imprese

Edilizia, accordo Ance-Elis per formare 2mila operai tunisini

Sottoscritto a Tunisi, nello spirito del Piano Mattei, anche dalle agenzie governative tunisine Aneti e Atfp

di El&E

03 Luglio 2024

Rispondere all'esigenza di manodopera specializzata nel settore delle costruzioni attraverso un programma che prevede, dopo una formazione specifica, l'inserimento di 2mila operai specializzati tunisini presso le imprese italiane. È il contenuto dell'Accordo firmato ieri a Tunisi, nello spirito del Piano Mattei, dalle agenzie governative tunisine ANETI (Agenzia per il lavoro e il lavoro autonomo) e ATFP (Agenzia per la Formazione Professionale), dall'Associazione nazionale costruttori (Ance) e dall'ente non-profit di formazione ELIS. Un piano che, per la parte italiana, sarà realizzato da Ance e ELIS in stretta collaborazione con Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Il progetto, coordinato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) con il finanziamento dell'Unione Europea e il cofinanziamento del Ministero Federale Tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (BMZ), rientra nel programma THAMM Plus "Per un approccio globale alla governance della migrazione e della mobilità del lavoro in Italia e Nord Africa". Un programma subregionale, che globalmente interessa flussi migratori e mobilità del lavoro tra Italia, Marocco e Tunisia. Durante la cerimonia ufficiale per la firma dell'accordo, alla quale sono intervenuti anche il Ministro del Lavoro tunisino M. Lotfi Dhiab, l'Ambasciatore italiano a Tunisi, Alessandro Prunas, il Delegato Ue a Tunisi, Gianfranco Bochicchio, e il Capo Missione OIM a Tunisi, Azzouz Samri, il Direttore generale di Ance, Massimiliano Musmeci e l'Amministratore Delegato di ELIS, Pietro Cum, che ha sottolineato: "Tutti hanno il diritto di imparare un mestiere, trovare un buon lavoro ed essere ben accolti quando decidono di lavorare in un Paese straniero. Formeremo le persone secondo gli standard italiani, in modo che possano essere assunti dalle imprese del nostro Paese, e li supporteremo nell'ambito del programma, perché possano conoscere la nostra cultura e noi la loro".

La selezione e la formazione dei candidati avviene grazie alla collaborazione con le agenzie tunisine ANETI e ATFP e all'impegno di Formedil, l'ente di formazione del sistema bilaterale dell'edilizia e del Cesf di Perugia. Attraverso questo percorso, le imprese potranno assumere subito i lavoratori. Il diretto coinvolgimento delle autorità italiane assicurerà inoltre che tutte le attività amministrative legate all'ingresso nel nostro Paese procedano in modo tempestivo. "Il settore delle costruzioni può offrire opportunità a tante figure professionali diverse. Il nostro è il primo settore a sperimentare questo nuovo modello perché il cantiere è, da sempre, spazio di inclusione". Dichiarò la Presidente Ance Federica Brancaccio. Il progetto è rivolto a giovani già in possesso di un certificato professionale nell'ambito dell'edilizia e dei lavori pubblici secondo il sistema scolastico locale e di un'esperienza professionale pregressa di almeno alcuni mesi. I corsi di formazione, della durata di tre mesi, serviranno a trasmettere conoscenze specifiche richieste dalle imprese italiane. Tra queste, normativa e sicurezza sul lavoro, oltre alle competenze linguistiche e a contenuti di educazione civica, utili a un efficace inserimento sociale. Il programma prevede infine azioni di supporto al personale in arrivo dalla Tunisia anche nei mesi successivi all'arrivo in Italia.



Peso:81%

Tunisia-Italia: accordo per lavoratori ad alta formazione

a pagina XII-XIII

Tunisia-Italia: accordo per la formazione

*Destinato a lavoratori
altamente qualificati*

L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha partecipato ieri mattina a Tunisi alla firma di una nuova convenzione tra l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e l'Agenzia tunisina di cooperazione tecnica (Atct) per l'ingresso in Italia di lavoratori tunisini qualificati. L'ambasciatore Prunas ha posto enfasi sull'impegno condiviso per creare nuove opportunità per giovani e imprese di entrambi i paesi. "L'accordo firmato tra Ance e Atct mira a formare lavoratori altamente qualificati, iniziando con una ventina di ingegneri che verranno assunti da imprese italiane attive nel settore della costruzione e dei lavori pubblici", ha dichiarato Prunas ad "Agenzia Nova" a margine della cerimonia di firma.

"Sappiamo che la nostra industria ha bisogno di manodopera e questo è un modo per favorire la creazione di quei percorsi regolari di immigrazione che contrastano con forza i percorsi illegali in mano ai moderni schiavisti del XXI secolo, venditori di illusioni e di false speranze a gente che poi si ritrova purtroppo in situazioni di rischio per la propria vita", ha aggiunto il diplomatico. Il nuovo accordo per la formazione iniziale di una ventina di ingegneri è "una risposta concreta che trova le sue fondamenta nel Piano Mattei, di cui la for-

mazione è un pilastro, uno dei punti qualificanti. Abbiamo anche consapevolezza della responsabilità di dover, oltre che importare manodopera dalla Tunisia di cui abbiamo bisogno, lavorare alla formazione in loco per i tunisini che intendono lavorare nel loro Paese, anche a vantaggio delle imprese che operano qui, a cominciare da quelle italiane", ha spiegato ancora Prunas. Il diplomatico ha sottolineato che "attraverso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) siamo in fase di conclusione di un bando rivolto alle Ong italiane per progetti di formazione in loco, in cooperazione sia con le imprese che con enti e organizzazioni della società civile italiana ma anche con le controparti tunisine per la formazione in diversi settori che vanno dal tessile all'agricoltura, al turismo, alla meccanica". L'Italia e la Tunisia dunque puntano su una risposta combinata: "Da una parte - ha evidenziato l'ambasciatore - abbiamo bisogno di favorire percorsi di migrazione regolari rispondendo ai bisogni delle nostre imprese; dall'altra, favoriamo la formazione di lavoratori tunisini che legittimamente vorranno rimanere in Tunisia, contribuendo a creare ricchezza attra-

verso le loro competenze e soprattutto aiutando le nostre imprese". Il diplomatico, a tal proposito, ha ricordato che sono tante le aziende italiane che si sono stabilite e lavorano in Tunisia: "Ce ne sono circa 950 che operano in questo Paese stabilmente e che hanno anche loro ovviamente bisogno di manodopera qualificata. È un modo per restituire anche alla Tunisia le capacità di cui noi ci avvaliamo e di cui le siamo grati per i nostri fabbisogni di manodopera". Prunas ha ricordato inoltre che ieri è stato anche firmato l'accordo quadro tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e il lavoro autonomo (Aneti), l'Agenzia tunisina per la formazione professionale (Atfp), l'Ance e il Centro Elis, nell'ambito del programma Thamm Plus Italia, finanziato dall'Unione europea per la formazione in tre anni di 2 mila lavoratori tunisini interessati a lavorare in Italia. "Queste organizzazioni - ha concluso l'ambasciatore Prunas - insieme all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), proseguiranno quella che è stata l'esperienza di un progetto pilota lanciato da Ance per la formazione e il successivo impiego in Italia di lavoratori tunisini nel campo delle costruzioni".



Costruzioni: accordo Ance-Elis per formare 2mila operai tunisini

Sottoscritto ieri a Tunisi, 'nello spirito del Piano Mattei'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 lug - 'Rispondere all'esigenza di manodopera specializzata nel settore delle costruzioni attraverso un programma che prevede, dopo una formazione specifica, l'inserimento di 2mila operai specializzati tunisini presso le imprese italiane'. E' il contenuto di un accordo firmato ieri a Tunisi, 'nello spirito del Piano Mattei', dalle agenzie governative tunisine Aneti (Agenzia per il lavoro e il lavoro autonomo), Atfp (Agenzia per la Formazione Professionale), Ance (Associazione nazionale costruttori edili) e dall'ente non-profit di formazione Elis. Lo rendono noto Ance e Elis in una nota congiunta, spiegando che per la parte italiana il piano sarà realizzato da Ance e Elis 'in stretta collaborazione con Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi'. Più in generale, il progetto, coordinato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) con il finanziamento dell'Unione Europea e il cofinanziamento del Ministero Federale Tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Bmz), rientra nel programma Thamm Plus 'Per un approccio globale alla governance della migrazione e della mobilità' del lavoro in Italia e Nord Africa'. Si tratta, spiega la nota, di un programma subregionale, che globalmente interessa flussi migratori e mobilità del lavoro tra Italia, Marocco e Tunisia.

COSTRUZIONI: ANCE E ELIS PER FORMAZIONE 2MILA OPERAI TUNISINI SETTORE EDILE =

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Rispondere all'esigenza di manodopera specializzata nel settore delle costruzioni attraverso un programma che prevede, dopo una formazione specifica, l'inserimento di 2mila operai specializzati tunisini presso le imprese italiane. È il contenuto dell'accordo firmato ieri a Tunisi, nello spirito del piano Mattei, dalle agenzie governative tunisine Aneti (agenzia per il lavoro e il lavoro autonomo) e Atfp (agenzia per la formazione professionale), dall'Associazione nazionale costruttori (ance) e dall'ente non-profit di formazione Elis.

Un piano che, per la parte italiana, sarà realizzato da Ance e Elis in stretta collaborazione con ministero dell'Interno, ministero del Lavoro, il ministero degli Affari esteri e l'ambasciata d'Italia a Tunisi.

Il progetto, coordinato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni con il finanziamento dell'Unione Europea e il cofinanziamento del ministero Federale Tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico, rientra nel programma Thamm plus 'Per un approccio globale alla governance della migrazione e della mobilità del lavoro in Italia e Nord Africa'. Un programma subregionale, che globalmente interessa flussi migratori e mobilità del lavoro tra Italia, Marocco e Tunisia.

Edilizia, Ance: accordo con Tunisia per formazione 2mila operai

In collaborazione con Elis

Roma, 3 lug. (askanews) - Rispondere all'esigenza di manodopera specializzata nel settore delle costruzioni attraverso un programma che prevede, dopo una formazione specifica, l'inserimento di 2mila operai specializzati tunisini presso le imprese italiane. È il contenuto dell'accordo firmato ieri a Tunisi, nello spirito del Piano Mattei, dalle agenzie governative tunisine Aneti (Agenzia per il lavoro e il lavoro autonomo) e Atfp (Agenzia per la formazione professionale), dall'Associazione nazionale costruttori (Ance) e dall'ente non-profit di formazione Elis.

Un piano che, per la parte italiana, sarà realizzato da Ance e Elis in stretta collaborazione con ministero dell'Interno, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ministero degli Affari esteri e cooperazione internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

"Il progetto, coordinato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) con il finanziamento dell'Unione europea e il cofinanziamento del Ministero federale tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (Bmz), rientra nel programma Thamm Plus 'Per un approccio globale alla governance della migrazione e della mobilità del lavoro in Italia e Nord Africa'. Un programma subregionale, che globalmente interessa flussi migratori e mobilità del lavoro tra Italia, Marocco e Tunisia", spiega una nota.

La selezione e la formazione dei candidati avviene grazie alla collaborazione con le agenzie tunisine Aneti e Atfp e all'impegno di Formedil, l'ente di formazione del sistema bilaterale dell'edilizia e del Cesf di Perugia. Attraverso questo percorso, le imprese potranno assumere subito i lavoratori. Il diretto coinvolgimento delle autorità italiane assicurerà inoltre che tutte le attività amministrative legate all'ingresso nel nostro Paese procedano in modo tempestivo. (SEGUE)(Segue)

Edilizia, Ance: accordo con Tunisia per formazione 2mila operai -2-

Roma, 3 lug. (askanews) - Il progetto è rivolto a giovani già in possesso di un certificato professionale nell'ambito dell'edilizia e dei lavori pubblici secondo il sistema scolastico locale e di un'esperienza professionale pregressa di almeno alcuni mesi. I corsi di formazione, della durata di tre mesi, serviranno a trasmettere conoscenze specifiche richieste dalle imprese italiane. Tra queste, normativa e sicurezza sul lavoro, oltre alle competenze linguistiche e a contenuti di educazione civica, utili a un efficace inserimento sociale.

Il programma prevede infine azioni di supporto al personale in arrivo dalla Tunisia anche nei mesi successivi all'arrivo in Italia.